



Collana

Borse di Studio Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell'ODCEC di Torino

LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE

L'azienda quale sistema di responsabilità.
Il ruolo del Commercialista e dell'Esperto Contabile.

Autori

Francesca FORNARA
Claudia ZOCCALI

Curatori Scientifici

Alessandro BAUDINO
Giuseppe CHIAPPERO
Alain DEVALLE
Roberto FRASCINELLI

EUTEKNE

Editore:

©2025 EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail info@eutekne.it

www.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 26 novembre 2025

La premessa dovrebbe permettere non solo di introdurre l'argomento che il lettore troverà esposto ma soprattutto di spiegare le motivazioni della scelta dell'argomento oggetto dell'assegnazione della "Borsa di studio" intitolata "La tutela costituzionale dell'ambiente - L'azienda quale sistema di responsabilità. Il ruolo del Commercialista e dell'Esperto Contabile".

La Fondazione Piccatti e Milanese dell'ODCEC di Torino, Ente che supporta il predetto Ordine in tema di formazione degli Iscritti e quindi promuove e realizza attività utili allo sviluppo professionale dell'Iscritto, ha accolto con estremo favore l'opportunità offerta dalla Fondazione BenE di contribuire alle risorse finanziarie al fine di bandire la redazione della presente pubblicazione per ricordare il Collega Eugenio Benazzo – che ha esercitato per tanti anni la professione di "Commercialista" iscritto all'Ordine di Torino – con la finalità di approfondire la tematica quanto mai attuale della "Sostenibilità" ed il correlato ruolo che il Commercialista riveste.

Gli argomenti trattati dalle giovani Colleghe Francesca Fornara e Claudia Zoccali – sotto la guida di esperti tutor – evidenziano anche i profili dei valori costituzionali nella recente legislazione in materia d'impresa che vede proprio la sostenibilità e la sua gestione contemplate nell'ordinamento giuridico come di recente innovato. Infatti, con riferimento al riformato art. 41 della Costituzione, viene sancito che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche alla salute e all'ambiente; l'espressa previsione della tutela dell'ambiente è anche sancito dall'art. 9 della Costituzione dove l'innovato comma 3 assegna alla Repubblica anche il compito di tutelare "l'ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". In sintesi, si intende "sostenibile" lo sviluppo quando soddisfa i bisogni della attuale generazione senza compromettere la possibilità, per le future generazioni, di soddisfare a loro volta i bisogni della vita. Ne consegue che il godimento dei fondamentali diritti delle attuali e future generazioni dipende dalla attuazione di politiche

(norme comunitarie e nazionali) che tengano nella dovuta considerazione le necessità di preservare le risorse.

Nel richiamare che la Categoria dei “Commercialisti”, con professionalità e competenza, assiste le imprese nelle diverse fasi della loro permanenza sul mercato (dalla loro costituzione al loro sviluppo e anche nelle possibili fasi di crisi, sino alla chiusura del ciclo con la loro liquidazione) supportandone dunque le scelte gestionali più complesse e anche i cambiamenti strutturali che la sostenibilità e la digitalizzazione oggi impongono, la presente pubblicazione nasce dalla esigenza di fornire un quadro di riferimento generale nel quale rappresentare lo scenario attuale così da poter identificare e collocare le funzioni professionali e, nel contempo, agevolare gli Iscritti nell'affrontare le conoscenze di base relativamente alla complessa tematica della sostenibilità e del suo impatto sulla gestione dell'impresa, vista come sistema aperto e dinamico e che richiede anche – a chi riveste la carica di sindaco e/o revisore legale dei conti – di vigilare sui doveri di corretta amministrazione in merito all'applicazione della tematica ESG.

In ultimo un ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla realizzazione del presente elaborato con il prezioso supporto e coordinamento svolto dal prof. Alain Devalle, dall'avv. Alessandro Baudino e dal Collega Giuseppe Chiappero. Un particolare ringraziamento è rivolto alla Direttrice dell'ODCEC di Torino, Lorella Testa, ai Consiglieri della Fondazione Piccatti e Milanese, al Collega Alessandro Cian e alla Fondazione BenE che, con la Presidente signora Anna Benazzo ed il sig. Ruggero Perugini, hanno voluto – contribuendo alla Borsa di Studio – ricordare l'attività professionale del Collega Eugenio Benazzo e infine ad Eutekne, Ente strumentale di riferimento per la nostra Categoria, per il contributo editoriale.

Torino, 4 dicembre 2025

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Il Presidente
Luca Asvisio*

*Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell'ODCEC di Torino
Il Presidente
Roberto Frascinelli*

INDICE

CAPITOLO I

Il sistema impresa e il sistema ambiente: relazioni ed evoluzione alla luce dell'attuale contesto	11
ALAIN DEVALLE E ROBERTO FRASCINELLI	
1 L'impresa e l'ambiente: il contesto in cui operiamo anche alla luce degli ESG	11
2 Il sistema impresa e la sostenibilità	14
3 Etica e sostenibilità	15
4 Conclusioni	19

CAPITOLO II

La proprietà e i rapporti economici nella Costituzione e nei trattati UE: principi fondanti e norme attuative	21
FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI	
1 Premessa	21
1.1 <i>Lo spostamento degli interessi del legislatore dal singolo alla collettività - La nostra chiave di lettura</i>	21
1.2 <i>L'assemblea costituente e principio di solidarietà (art. 2 Cost. e art. 2 del Trattato UE)</i>	22
2 La proprietà nella Costituzione italiana: art. 42 Cost., art. 832 c.c. e art. 17 Carta UE	24
3 Il valore costituzionale e comunitario della sostenibilità: dai primi studi ecologici all'Agenda 2030	28
4 L'iniziativa economica privata: premesse	34
4.1 <i>La definizione di iniziativa economica privata nell'art. 41 Cost.</i>	35
4.2 <i>La situazione a livello sovranazionale: il posizionamento dell'Europa</i>	38
5 Il "fine" di utilità sociale e la responsabilità sociale d'impresa (CSR)	39
6 L'utilità sociale nelle clausole di sostenibilità e negli statuti societari	43
6.1 <i>L'inquadramento del negozio giuridico all'interno della normativa italiana</i>	43
6.2 <i>Le clausole di sostenibilità nello Statuto</i>	44
6.3 <i>Le società benefit</i>	48
7 La concertazione tra le parti sociali e tutela del lavoro (art. 46 Cost.)	51
8 La <i>governance</i> collaborativa, giustizia consensuale e sostenibilità	55

CAPITOLO III

L'ambiente come bene giuridico autonomo	59
FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI	
1 Introduzione ai principi fondanti: ambiente, art. 3 del Trattato UE e art. 9 Cost.	59
1.1 <i>L'ambiente: dall'origine etimologica alla moderna concezione</i>	59
1.2 <i>Il richiamo del termine ambiente nella giurisprudenza e la recente riforma della Costituzione del 2022: l'art. 9</i>	62
1.3 <i>La tutela ambientale a livello sovranazionale: l'art. 3 del TUE</i>	66
2 La proposta di direttiva "Green Claims"	67
2.1 <i>L'evoluzione del termine: dal cherry-picking al greenwashing</i>	69
2.2 <i>La tassonomia UE nel contrasto al "greenwashing"</i>	71
2.3 <i>I profili di responsabilità penale, amministrativa e civile</i>	75
3 La Circular Economy Action Plan e il Green Deal europeo	79
3.1 <i>L'approdo al Green Deal europeo</i>	80
4 Gli ESG e le problematiche delle microimprese	82
4.1 <i>La nascita degli Environmental Social Governance (ESG) e la normativa di rendicontazione a supporto</i>	82
4.2 <i>L'impatto della rendicontazione ESG sulla realtà italiana: la composizione del tessuto sociale e le microimprese</i>	85
4.3 <i>La rendicontazione ESG</i>	87
4.4 <i>La Platform on Sustainable Finance</i>	88
5 Il ruolo dell'impresa in tema di tutela dell'ambiente	89
5.1 <i>L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e uno step fondamentale in ambito di sostenibilità</i>	90
5.2 <i>Il coordinamento della sostenibilità con la normativa nazionale</i>	92
5.3 <i>L'impresa come istituzione sociale e competitività e sostenibilità</i>	93
5.4 <i>Corporate Social Responsibility</i>	96
5.5 <i>La governance di condotta aziendale: il codice etico, il modello 231, la formazione. La responsabilità degli effetti delle decisioni gestionali</i>	99
5.6 <i>La due diligence ambientale lungo la supply chain (ruolo della CSDDD e della condotta responsabile in funzione degli SDGs)</i>	103

CAPITOLO IV

Il sistema impresa e la disclosure	107
FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI	
1 Premessa	107
2 Sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (misurazione e rendicontazione)	109

2.1	<i>Introduzione</i>	109
2.2	<i>Le raccomandazioni TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)</i>	113
2.3	<i>Sustainability reporting Ecosystem for SMES</i>	119
2.4	<i>EU Omnibus Regulation: il processo di semplificazione in atto</i>	126
2.5	<i>Le rendicontazioni di sostenibilità relative al 2024 (first wave ESRS)</i>	133
2.6	<i>L'integrated Reporting Framework <IR> di IFRS quale evoluzione della rendicontazione di sostenibilità a livello internazionale</i>	141
2.7	<i>Conclusioni</i>	146
3	<i>Sulle informazioni di sostenibilità dalle PMI al sistema bancario</i>	147
3.1	<i>Introduzione</i>	147
3.2	<i>Le aspettative di vigilanza della Banca d'Italia sui rischi climatici e ambientali</i>	152
3.3	<i>Gli indicatori di sostenibilità delle banche (Green Asset Ratio, ...)</i>	157
3.4	<i>Le evidenze empiriche sulle probabilità attese di insolvenza delle imprese</i>	162
3.5	<i>Le Linee Guida EBA sulla gestione dei rischi ESG</i>	168
3.6	<i>Il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche: il tavolo per la finanza sostenibile</i>	179
3.7	<i>Gli strumenti di EFRAG per le PMI: VSME Digital Template, XBRL Taxonomy e Digital-Report-to-XBRL Converter</i>	187
3.8	<i>Conclusioni</i>	194
4	<i>Ruolo del Revisore di Sostenibilità</i>	196
4.1	<i>Introduzione</i>	196
4.2	<i>Le nuove frontiere dell'assurance: IFAC's vision for high-quality assurance on sustainability information</i>	205
4.3	<i>Il sistema dei controlli sul report di sostenibilità e ruolo del commercialista</i>	209
4.4	<i>Gli standard di attestazione internazionali (ISAE 3000 Revised, ISSA 5000) e nazionali (SSAE Italia)</i>	221
4.5	<i>Il principio italiano di etica e indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità</i>	228
4.6	<i>L'importanza dell'assurance da obbligo a leva strategica, anche dopo l'approvazione della "Stop-the Clock Proposal" (direttiva (UE) 2025/794) nell'ambito del primo Omnibus Simplification Package on Sustainability</i>	233
4.7	<i>L'iter di abilitazione del revisore della sostenibilità</i>	241
4.8	<i>Conclusioni</i>	251

CAPITOLO V

Conclusioni	255
FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI	
1 Premessa	255
2 La disclosure di sostenibilità come espressione della responsabilità d'impresa	255

3	Il clima di tensione UE-Stati Uniti: un disallineamento di ideali e politiche che non potrà mai tradursi in una rinneazione dei valori fondanti delle nostre Carte costituzionali e comunitarie	257
4	Il posizionamento nazionale sul fronte dell'etica della responsabilità e dell'ambiente	261
5	Prospettive future	262

Bibliografia	267
---------------------	-----

Sitografia	275
-------------------	-----

CAPITOLO I

IL SISTEMA IMPRESA E IL SISTEMA AMBIENTE: RELAZIONI ED EVOLUZIONE ALLA LUCE DELL'ATTUALE CONTESTO

ALAIN DEVALLE E ROBERTO FRASCINELLI

1 L'impresa e l'ambiente: il contesto in cui operiamo anche alla luce degli ESG

Al fine di inquadrare correttamente il tema della sostenibilità, si deve innanzitutto richiamare il ruolo e le funzioni dell'impresa nell'ambito degli studi economico-aziendale e delle relazioni impresa-ambiente.

L'attività svolta dall'uomo in campo economico ha, infatti, come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni percepiti dall'uomo stesso. I bisogni appagati mediante tale attività non rappresentano l'intera gamma dei bisogni percepiti dall'uomo (come individuo o come collettività) ma rientrano nell'ambito dell'attività svolta solo quelli che vengono soddisfatti mediante il consumo di beni economici, ovvero scarsi.

È per questo motivo che tale tipo di attività umana viene definita "attività economica" poiché le risorse utilizzate sono scarse, a differenza dei bisogni che sono potenzialmente illimitati.

I bisogni umani costituiscono, in tal senso, la ragion d'essere e lo scopo dell'attività umana in campo economico¹:

- ragion d'essere, poiché l'uomo svolge un'attività che nasce dai bisogni sentiti;
- scopo, perché attraverso lo svolgimento dell'attività economica l'uomo intende soddisfare i propri bisogni.

L'attività economica viene normalmente distinta in:

- attività di consumo: alcuni soggetti (individuo, membro di una famiglia, comunità) ricercano beni o servizi per il soddisfacimento diretto dei propri bisogni. L'attività di consumo viene svolta ad opera delle "unità di consumo";
- attività di produzione: altri soggetti attuano un'attività "creativa" di produzione di beni e servizi domandati dalle unità di consumo per il soddisfacimento di bisogni umani. L'attività di produzione viene svolta ad opera delle "unità di produzione".

Le attività di consumo e di produzione si influenzano reciprocamente mediante gli scambi di mercato:

- da un lato, la produzione dell'impresa stimola i bisogni umani, suscitandone di nuovi;
- dall'altro, l'attività di consumo stimola l'attività di produzione in relazione al moltiplicarsi e all'affinarsi dei bisogni.

¹ Ferrero G. "Impresa e management", Giappichelli, 1987 Brusa L. (a cura di) "Lezioni di economia aziendale", Giappichelli, 2013.

La funzione del sistema impresa è la produzione economica di beni o servizi atti al soddisfacimento dei bisogni umani; in altri termini, l'obiettivo dell'impresa è vendere dei beni o servizi alle unità di consumo.

La produzione dell'impresa si definisce anche "produzione per lo scambio di mercato" o "produzione per il mercato", poiché lo scambio di mercato rappresenta lo strumento attraverso cui si manifesta l'interdipendenza tra unità di consumo (azienda di consumo) e unità di produzione (azienda di produzione o impresa).

L'impresa (ma potremmo dire più in generale l'azienda, con cui essa è organizzata) è un'entità complessa poiché è costituita da un insieme di elementi tra loro correlati e coordinati: l'elemento umano, che fornisce un'attività sotto forma di lavoro, e l'elemento materiale, cioè il capitale sia sotto forma di denaro (capitale monetario) sia sotto forma di beni quali macchinari, impianti, materie prime, ecc. (capitale investito in mezzi tecnici).

L'attività economica può essere svolta solo attraverso il congiunto operare dell'elemento umano e dell'elemento materiale. Infatti, l'elemento materiale può essere attivato solo dall'elemento umano attraverso il lavoro: il capitale è quindi una combinazione necessaria, ma non sufficiente per lo svolgimento dell'attività economica.

Di conseguenza, l'elemento umano e l'elemento materiale costituiscono un complesso, cioè un sistema il cui risultato è diverso dalla semplice aggregazione delle singole parti (proprietà olistica dei sistemi).

Quindi, l'impresa (e l'azienda) può essere definita come un sistema formato dagli elementi che lo compongono e dalle relazioni che si instaurano tra tali elementi.

L'impresa è, dunque, un sistema complesso di tipo economico, sociale, teleologico, aperto e dinamico come rappresentato nella tabella di sintesi di seguito esposta.

Attributi del sistema impresa	Definizione
Economico	Utilizzo di risorse limitate
Sociale	Costituito da uomini ed al servizio degli uomini
Teleologico	Orientato dall'uomo
Aperto	In costante comunicazione con l'ambiente circostante
Dinamico	In continua evoluzione

L'impresa nella sua attività di produzione utilizza delle risorse limitate (beni economici); essa stessa, quindi, è un sistema "economico".

Il sistema impresa, inoltre, è un sistema "sociale", poiché costituito da uomini (elemento umano) e poiché esso è al servizio della società (dei clienti che acquistano un bene per il soddisfacimento dei propri bisogni). L'impresa è, dunque, uno strumento creato dall'uomo al servizio dell'uomo, ossia della società in quanto organizzazione umana.

Essa, quindi, non ha propri fini, ma è strumentale al raggiungimento degli obiettivi che l'elemento umano si prefigge. A differenza di altri sistemi (come quello biologico) l'impresa è un sistema non spontaneo poiché progettato dall'uomo che ne determina la funzione strumentale. In questo senso, l'impresa è un sistema "teleologico", orientato dall'uomo.

L'impresa vive attraverso una serie continua di scambi con l'ambiente circostante: è chiamata a percepire i bisogni che esistono sul mercato, è tenuta a convincere i potenziali clienti della convenienza della propria offerta, deve preoccuparsi di acquisire le risorse e le competenze quantitativamente e qualitativamente necessarie per realizzare i prodotti che intende offrire.

In particolare, l'impresa:

- attinge dall'ambiente molteplici input, sotto forma di fattori produttivi (capitale, lavoro, capacità imprenditoriali, tecnologie, materie prime, fonti di energia) e di influssi di varia natura (norme di legge, rapporti sindacali, valori culturali, vincoli ecologici);
- trasforma tali input attraverso lo svolgimento della propria attività di produzione economica di beni o servizi. All'interno del sistema azienda avviene un processo di trasformazione degli input ricevuti: la trasformazione va intesa, in senso economico, come "produzione di utilità", indipendentemente dall'eventuale trasformazione fisica degli originari fattori produttivi;
- ottiene degli output, teleologicamente orientati (non casuali), che trasmette allo stesso ambiente, sotto forma di beni o servizi, conoscenze tecnologiche e influssi di vario genere.

L'impresa, dunque, ha costanti rapporti con l'ambiente che la circonda, con il quale interagisce per l'acquisizione degli *input* e il collocamento degli *output*; essa è pertanto un sistema "aperto".

In tale contesto, l'impresa per poter sopravvivere necessita di un equilibrio dinamico portatore di stabilità; ad esempio, se nuove esigenze (derivanti dal mercato) richiedono il potenziamento della tecnologia, occorrerà destinare maggiori fondi alla ricerca tecnologica e quindi istituire un nuovo equilibrio tra le unità di lavoro e gli altri settori di attività, attraverso adeguati processi di ristrutturazione e ammodernamento, non solo delle parti interessate, ma anche del complesso aziendale.

Per poter mantenere tale equilibrio dinamico l'impresa necessita di un meccanismo di autoregolamentazione o *feed-back*.

Il meccanismo di *feed-back* consiste in informazioni di ritorno sui risultati dei processi di trasformazione ovvero nella comparazione dei risultati ottenuti sul mercato con i risultati attesi.

Così concepito, il sistema impresa è un sistema "dinamico" in quanto sistematicamente in evoluzione: deve, infatti, saper adattare la propria offerta al mutare dei bisogni, i processi di trasformazione alle nuove tecnologie, le risorse da utilizzare a quelle disponibili.

L'impresa è stata definita come un insieme di elementi interrelati e coordinati per il raggiungimento di un determinato fine. Così definita l'impresa è un complesso unitario, in cui tutti gli elementi vengono coordinati per lo svolgimento di un'attività economica. In quanto sistema, quindi, l'impresa sembrerebbe dotata della caratteristica dell'unitarietà (ossia dell'"unità nella molteplicità") che implicherebbe l'impossibilità di scindere l'analisi dell'impresa in sub-sistemi ("inscindibilità").

Inoltre, l'impresa è un sistema dinamico che deve restare in costante equilibrio con l'ambiente ed è caratterizzato dalla "permanenza nella mutabilità", che rende il sistema impresa complesso nell'analisi.

Tale complessità del sistema impresa giustifica delle “ipotesi di scindibilità” del sistema stesso in sottosistemi via via meno complessi individuando idonei “criteri di riparto”.

2 Il sistema impresa e la sostenibilità

Su un piano teorico, come precedentemente evidenziato, la dottrina economico-aziendale italiana ha tradizionalmente collocato l'impresa in un rapporto dinamico e sistemico con l'ambiente esterno, inteso come l'insieme dei sottosistemi che ne influenzano le condizioni di funzionamento e di sviluppo. Tale impostazione sistemica riconosce che l'impresa non può essere considerata un'entità isolata, ma un organismo aperto, in continua interazione con contesti politico-legislativi, socioculturali, tecnologici, economici e fisico-naturali. Da tali relazioni emergono vincoli e opportunità che condizionano sia le modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi, sia le condizioni di vendita dei beni e dei servizi realizzati. In ultima analisi, questi rapporti ambientali si riflettono sulla competitività complessiva dell'impresa, determinando la sua capacità di perdurare nel tempo.

In questo quadro, la competizione basata sul prezzo rappresenta un fenomeno ambivalente. In linea teorica, essa si propone di favorire il consumatore, offrendo beni e servizi a costi inferiori. Tuttavia, nella pratica, tale dinamica tende a ripercuotersi sull'interno del processo produttivo, costringendo le imprese a ridurre i costi per mantenere la propria economicità nel tempo, vale a dire la capacità di coprire e remunerare i fattori della produzione (valorizzati ai loro prezzi di acquisto) mediante i ricavi generati dalle vendite (valorizzati ai prezzi di realizzo). Il rischio, in assenza di innovazione reale, è che la riduzione dei prezzi di vendita si traduca in una compressione dei costi di produzione ottenuta non attraverso un miglioramento dell'efficienza, ma mediante tagli che incidono sulla qualità del lavoro, sull'ambiente o su altri beni comuni.

La competizione economica è sana solo quando favorisce la sopravvivenza degli operatori più efficienti e corretti, ossia di coloro che operano secondo regole del gioco omogenee e condivise. In passato, tale equilibrio risultava più facilmente raggiungibile poiché le imprese agivano all'interno di comunità relativamente circoscritte, che costituivano al tempo stesso il mercato di riferimento per gli acquisti e per le vendite. In tali contesti, i “prezzi-costo” e i “prezzi-ricavo” si formavano in ambito locale, riflettendo un sistema di valori, norme e tutele elaborato dagli organi rappresentativi della collettività.

Le regole della convivenza economica e sociale – in funzione della maturità civile e politica della comunità – assicuravano livelli differenti di tutela del lavoro, dell'ambiente e dei beni comuni, generando per le imprese costi di esercizio più elevati, ma anche un maggiore benessere collettivo. Il consumatore locale, accettando prezzi di vendita più alti, sosteneva di fatto il costo della “civiltà” conquistata dalla comunità nel suo complesso.

In tale scenario, la discesa dei prezzi non era il risultato di una mera pressione competitiva, bensì l'esito di un autentico processo di innovazione, sia di prodotto o servizio, sia di processo produttivo. Solo il miglioramento della produttività – ottenuto attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, metodi organizzativi o capacità gestionali – poteva giustificare una riduzione sostenibile dei costi di produzione, senza scaricare il peso del risparmio su categorie più deboli o su risorse comuni.

La vera efficienza, dunque, non si misura unicamente in termini di prezzo, ma nella capacità dell'impresa di coniugare economicità e responsabilità sociale, generando valore per sé e per l'ambiente in cui opera.

Nel contesto contemporaneo, profondamente mutato rispetto al passato, le imprese si trovano a interagire con un ambiente multilivello e globalizzato, caratterizzato da interdipendenze complesse e da asimmetrie normative, economiche e culturali tra i diversi mercati. In tale quadro, diventa cruciale che l'impresa rappresenti in modo trasparente e integrato la propria relazione tra costi e ricavi, differenziati per i molteplici mercati di negoziazione.

A tal fine, l'impresa deve illustrare con chiarezza la sostenibilità economica delle scelte aziendali, così come l'interdipendenza tra performance economiche e impatti ambientali e sociali (fattori ESG).

Le dimensioni ESG, infatti, costituiscono una componente economica sostanziale della prospettiva di continuità e competitività dell'impresa. Non di rado, i costi derivanti da comportamenti non sostenibili vengono inconsapevolmente trasferiti sulla comunità locale, che finisce per subire le conseguenze di minori livelli di protezione ambientale, di garanzie lavorative o di trasparenza informativa.

In questo senso, la rendicontazione integrata – finanziaria e sulla sostenibilità – diventa uno strumento di responsabilizzazione e di restituzione: attraverso essa, l'impresa può rendere conto delle proprie politiche di riequilibrio e delle strategie “ristoratrici” volte a compensare gli effetti negativi generati dal proprio agire economico.

3 Etica e sostenibilità

L'etica della responsabilità ambientale rappresenta oggi una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo. In un contesto globale segnato da crisi climatiche, perdita di biodiversità e crescente inquinamento, la questione ambientale non può più essere affrontata solo in termini tecnici o economici: richiede una riflessione profonda sui valori che guidano le nostre scelte individuali e collettive. L'etica della responsabilità, intesa come consapevolezza degli effetti delle azioni sull'ambiente e sulle generazioni future, costituisce il presupposto fondamentale per orientare le scelte verso un “autentico” sviluppo sostenibile.

Definire lo sviluppo sostenibile implica la necessità di ricorrere a concetti rinvenienti da diverse discipline di cui occorre comprendere le interconnessioni per giungere ad una definizione di sintesi.

Lo sviluppo sostenibile affonda le proprie radici nelle scienze sociali, e in particolare nelle scienze economiche, riflettendosi inevitabilmente nelle scelte politiche. La sostenibilità è influenzata da diversi ambiti/soggetti strettamente interconnessi: il settore demografico, la gestione delle risorse naturali, il settore economico e le istituzioni.

Il settore demografico riguarda il numero di abitanti del pianeta, la loro distribuzione geografica, le condizioni climatiche delle diverse aree e le dinamiche di sviluppo che differenziano i Paesi industrializzati da quelli in via di sviluppo. La gestione delle risorse naturali, in un mondo globalizzato, comporta l'obbligo di conservare le risorse esistenti mantenendo un equilibrio tra disponibilità e utilizzo, principio oggi sancito anche a livello costituzionale, con l'obiettivo di tutelare le generazioni future. In tale contesto è emblematico l'*Overshoot Day*, ossia il giorno in cui l'umanità consuma tutte le risorse che la Terra può rigenerare in un anno; nel 2025 cade il 24 luglio (nel 1970

era il 31 dicembre), segnalando che il consumo supera di circa l'80% la capacità rigenerativa del pianeta. Per affrontare questa criticità, il *Global Footprint Network* individua cinque aree prioritarie: città, energia, cibo, popolazione e pianeta. Rendere le città più sostenibili, con pianificazione intelligente, infrastrutture verdi e trasporti pubblici efficienti potrebbe ridurre del 50% l'impronta ecologica derivante dalla guida e posticipare l'*Overshoot Day* di 13 giorni. La transizione verso le energie rinnovabili e la riduzione del 50% delle emissioni di CO₂ da combustibili fossili sposterebbe la data di quasi 3 mesi, mentre dimezzare lo spreco alimentare la farebbe slittare di 13 giorni. La gestione della crescita demografica, se una famiglia su due avesse un figlio in meno e la genitorialità fosse anticipata di 2 anni, potrebbe posticipare la data di 49 giorni entro il 2050. La protezione e il ripristino degli ecosistemi, ad esempio riforestando 350 milioni di ettari, la sposterebbe di 8 giorni. Anche il fattore economico incide in modo rilevante: nel contesto attuale, segnato da eventi geopolitici, rapida innovazione tecnologica e integrazione dei criteri ESG nei modelli aziendali, le scelte strategiche devono orientarsi alla sostenibilità e alla misurazione trasparente degli impatti, puntando su azzeramento delle emissioni, riduzione degli sprechi, nuova concezione della mobilità, promozione di alimenti a "km 0" e riduzione degli allevamenti intensivi.

Le istituzioni, infine, svolgono un ruolo essenziale come regolatrici, attraverso normative nazionali e sovranazionali sempre più attente alle politiche ambientali, sociali e di *governance*. L'adozione dell'Agenda ONU 2030, che definisce 17 obiettivi interconnessi di sviluppo sostenibile, e le politiche dell'Unione europea mirano a contrastare il cambiamento climatico, proteggere la biodiversità, ridurre le disuguaglianze e promuovere la transizione digitale, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In linea generale per sviluppo sostenibile – se riferito alle risorse naturali rinnovabili² – può intendersi la gestione di una risorsa se, qualora conosciuta la sua capacità di riprodursi, non si eccede nel suo sfruttamento oltre ad una determinata soglia e trova la sua definizione nel documento "Our Common Future" del rapporto Brundtland (1987) "*Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni*". I più recenti interventi normativi in materia hanno comportato che la sostenibilità abbia oggi assunto uno *status* di istituto giuridico indirizzato alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità³ al centro della tutela fornita dalla Costituzione.

Con riferimento alla crescita economica che ora trova dei limiti nell'ambito dell'economia ambientale va osservato che la "sostenibilità" rappresenta – allo stato – un elemento essenziale della qualità dello sviluppo economico divenendo un indispensabile misuratore del processo produttivo dell'impresa e giungendo a identificare e qualificare il valore attribuibile al processo produttivo di beni e servizi. Ciò impone un innovato sistema di relazioni tra le parti a vario titolo interessate che vede introdurre

² Le risorse che non hanno questa caratteristica, cioè la capacità di riprodursi, sono definite esauribili.

³ Art. 9 co. 3 prima parte della Costituzione Italiana che ha introdotto il concetto di "*interesse delle future generazioni*"; infatti viene sancito il compito della Repubblica di tutelare l'ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. L'art. 41 Cost. recita che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana anche alla salute e all'ambiente.

nuove regole e nuovi vincoli che condizionano (e condizioneranno sempre più) le strategie aziendali comportando a loro volta l'esigenza di una nuova cultura aziendale e di una correlata responsabilità, da intendersi come sviluppo della componente etico-ambientale quale valore che caratterizzi la cultura del fare impresa.

Le recenti disposizioni normative riguardanti la informativa societaria circa la sostenibilità CSRD⁴ relativamente alle società quotate, prevedono appositi audit e la predisposizione di "Piani Gestionali" al fine di garantire che il modello di *business* sia conforme alla transizione verso un sistema economico sostenibile e dotato di una *governance* adeguata.

Il contesto del governo societario deve, tra l'altro, fornire agli investitori e ai soci le informazioni relative alla politica aziendale riguardanti i cambiamenti climatici e i diversi rischi connessi alla sostenibilità. In sostanza viene richiesto all'impresa di dotarsi di una regolamentazione ambientale; il che implica una incentivazione della ricerca e dello sviluppo di tecnologie atte ad affrontare le sfide ambientali, nella consapevolezza che i rischi ambientali richiedono precise informazioni circa la *governance* e la gestione dei rischi in generale, così come anche le politiche sul capitale umano in termini di *welfare*, formazione e programmi di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale⁵.

Nell'ambito della gestione dell'impresa la "sostenibilità"⁶ può essere intesa come la possibilità di garantire la prosecuzione nel tempo della propria attività, in un contesto caratterizzato dalle scelte e dalle determinazioni dell'organo gestorio, al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario come anche previsto dall'art. 2086 co. 2 c.c.; per contro si parla di "sviluppo sostenibile" dal punto di vista ambientale e sociale allorché l'impresa, nell'ambito della sua attività, non pregiudichi l'ambiente, i diritti socio-sanitari, i diritti civili e così via, non solo dei lavoratori ma anche del territorio in cui la stessa è ubicata e opera.

Ne consegue che l'impresa "sostenibile", nella prospettiva "ambientale", risulta possibile solo se si considera di condizionare la sua redditività e quindi la sua sostenibilità economica: la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa non coincide quindi con la sostenibilità socio ambientale. Una prima conseguenza è che una politica aziendale in materia sociale ed ambientale può essere considerata attuabile dall'organo gestorio solo in presenza di scelte condivise e autorizzate dai soci, a cui spetta il potere di nominare e rimuovere, se del caso, i componenti dell'organo amministrativo.

⁴ L'acronimo CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) rappresenta la direttiva europea, entrata in vigore il 5.1.2023 sulla rendicontazione delle informazioni relative alla sostenibilità aziendale.

⁵ La G.U.R.I. 26.5.2025 n. 120 ha pubblicato la L. 76 contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori – in attuazione dell'art. 46 Cost. – alla gestione, al capitale e agli utili delle società commerciali; viene quindi disciplinata la partecipazione alla gestione dell'impresa dei lavoratori in termini economico-finanziari, organizzativi e consultivi e ai risultati della gestione. Si vedano al riguardo gli approfondimenti curati da Baudino A., Chiappero G., Orsi E. "Imprese inclusive e sostenibili con la partecipazione dei lavoratori", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 22.9.2025 e "Organi collegiali nelle PMI per la partecipazione dei lavoratori", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.9.2025.

⁶ L'impresa è da ritenersi economicamente sostenibile quando sussiste l'equilibrio economico-finanziario su un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

Quanto in precedenza esposto comporta la necessità di un approfondimento della responsabilità⁷ in termini anche di effetti delle decisioni assunte.

In sostanza la responsabilità che può essere attribuita all'impresa per i comportamenti assunti nell'ambito della sua gestione comporta che la responsabilità si definisce e si identifica in questi presupposti:

- nella libera e volontaria individuazione di un obiettivo che si intende raggiungere o di una iniziativa che si vuole intraprendere;
- nell'adozione, rispetto all'obiettivo preordinato, di conseguire scelte e nell'assunzione di adeguate decisioni da cui derivano specifici comportamenti e particolari attività;
- nella consapevolezza delle conseguenze, di qualunque natura, derivanti dai comportamenti adottati, da cui possono derivare sanzioni morali, giuridiche o professionali.

Ne discende che:

- “assumere la responsabilità” può essere inteso con riferimento all'incarico, alla funzione, al ruolo e agli impegni che gravano su di una persona per la posizione gerarchica ricoperta nell'ambito del sistema organizzativo individuato;
- “essere responsabile” va inteso come essere il soggetto che è impegnato/obbligato a rendere conto delle conseguenze che derivano dalle proprie azioni o dagli accadimenti nei quali egli ha assunto un ruolo rilevante/determinante.

La responsabilità si manifesta quindi nei confronti delle persone e delle cose che compongono il contesto ambientale in cui esse vivono e subiscono gli effetti dei comportamenti adottati dalle imprese, con l'ulteriore considerazione che la responsabilità si manifesta non solo in una visione *ex post* ovvero di verifica delle scelte già effettuate e dei comportamenti già adottati ma assume anche e soprattutto un connotato prognostico ovvero di previsione delle possibili future conseguenze.

Ne consegue la necessità della “consapevolezza” della previsione delle conseguenze del proprio comportamento e dall'adozione, qualora necessari, delle misure correttive necessarie.

Una importante considerazione riguarda dunque l'azienda che opera in piena libertà ed autonomia sul sistema delle risorse disponibili necessarie alla propria attività ma che, comunque, deve correlarsi alla responsabilità delle conseguenze circa le scelte adottate e le decisioni assunte per realizzare il suo scopo sociale: anche l'impresa assume quindi la responsabilità degli effetti delle decisioni gestorie, ora anche nei confronti dell'ambiente e del consumo del patrimonio ambientale il cui utilizzo sta crescendo a livelli esponenziali.

L'evoluzione normativa rende evidente che il perseguire il profitto e la sua massimizzazione come unico ed esclusivo obiettivo gestionale è da considerarsi superato in quanto l'impresa assume una nuova responsabilità in termini sociali in un contesto di risorse limitate. Ne è prova la normativa relativa alla tutela e salute dei lavoratori che

⁷ Il termine “responsabilità” deriva dal latino “*responsus*”, participio passato del verbo “*respondere*” (termine composto di *re-* “indietro, di rimando” e *spondere* “promettere”): un soggetto è ritenuto responsabile per i danni causati, indipendentemente dalla sua colpa o dolo. Alcune situazioni comportano un rischio intrinseco e chi gestisce deve rispondere dei danni che ne derivano.

implica il rispetto della “qualità della vita” delle persone che operano all’interno delle imprese. I doveri fiduciari in tema di sostenibilità gravano sugli amministratori i quali, nell’adempire il dovere di agire nell’interesse della società, devono tener conto delle conseguenze in termini di sostenibilità delle decisioni che assumono con riguardo alle problematiche ambientali, sociali e del personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione. Questa previsione della direttiva UE esplicita in modo diretto che il primario dovere degli amministratori è quello di perseguire l’interesse prevalente della società ma che, nell’attuare questo interesse, essi devono tener conto anche delle conseguenze delle scelte in termini di sostenibilità⁸.

Non solo ma la responsabilità ambientale, dovuta al fatto che l’impresa opera inevitabilmente in un contesto socio economico e ambientale, impone di condividere comportamenti responsabili sviluppando progetti di crescita e realizzando un innovato modello di sviluppo economico, finalizzato al conseguimento di una gestione aziendale che riconosca il principio di equità nello sfruttamento delle risorse naturali e di equilibrio nei processi di crescita, traendo risorse da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rendere coerente lo sviluppo economico e la responsabilità verso le future generazioni circa l’uso delle risorse naturali dove, al perseguimento del profitto, si affianchi anche il perseguimento del bene comune nell’interesse delle generazioni attuali e di quelle future.

Ciò comporta il passaggio dalla tipica responsabilità dell’azienda nei confronti dei soci proprietari ad un sistema di responsabilità che si orienti anche alla dimensione sociale e ambientale: diviene quindi prioritario il bilanciamento di interessi e valori espressi dagli ESG, bilanciamento che deve trovare nei parametri della ragionevolezza e della proporzionalità – considerando quale punto di riferimento il principio costituzionale della solidarietà – i limiti posti dalla utilità sociale delle scelte gestionali.

4 Conclusioni

In conclusione, l’analisi condotta consente di affermare che l’impresa contemporanea non può più essere interpretata come un’entità isolata, finalizzata esclusivamente alla massimizzazione del profitto, ma come un sistema aperto e relazionale, parte integrante di un più ampio ecosistema economico, sociale e ambientale. La sua capacità di sopravvivenza e di sviluppo nel tempo dipende, oggi più che mai, dalla qualità delle relazioni che intrattiene con l’ambiente circostante e dalla misura in cui riesce a integrare nel proprio modello di *governance* i principi della sostenibilità e dell’etica della responsabilità.

La progressiva evoluzione normativa e culturale, culminata nelle più recenti direttive europee e nell’introduzione dei criteri ESG (*Environmental, Social e Governance*) come parametri di riferimento per la misurazione delle *performance* aziendali, ha reso ancora più evidente che la dimensione economica dell’impresa non può essere disgiunta da quella sociale e ambientale. L’economicità, intesa come capacità di perdurare nel tempo, è oggi inseparabile dalla sostenibilità, che si configura come una condizione necessaria di legittimità e competitività nel contesto globale.

⁸ Assonime Note e Studi 1/2023 “L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale”.

L'etica della responsabilità ambientale, quale consapevolezza degli effetti delle azioni presenti sul futuro delle generazioni, diviene pertanto un criterio guida per l'agire imprenditoriale, orientando le scelte strategiche verso modelli di produzione e consumo equi, inclusivi e rigenerativi. Ciò comporta un ripensamento del concetto stesso di valore d'impresa, che non può più limitarsi alla dimensione finanziaria ma deve estendersi alla creazione di valore condiviso, in termini di benessere collettivo, tutela dei diritti e salvaguardia delle risorse naturali.

L'impresa sostenibile è, dunque, quella che riesce a bilanciare la propria redditività con la responsabilità sociale e ambientale, assumendo come riferimento i principi di proporzionalità, ragionevolezza e solidarietà sanciti dalla Costituzione. Tale equilibrio non rappresenta soltanto un vincolo, ma un fattore di innovazione e resilienza: l'impresa che integra la sostenibilità nella propria strategia è in grado di anticipare i rischi, attrarre capitale umano e finanziario di qualità e rafforzare la propria reputazione sul mercato.

In ultima analisi, l'evoluzione del sistema impresa verso un modello sostenibile e responsabile segna una nuova fase dello sviluppo economico, in cui il perseguimento del profitto si accompagna alla promozione del bene comune e alla tutela delle generazioni future. È in questa prospettiva che l'impresa torna a essere, a pieno titolo, strumento di progresso civile, motore di crescita economica e garante di un equilibrio durevole tra uomo, economia e ambiente.

CAPITOLO II

LA PROPRIETÀ E I RAPPORTI ECONOMICI NELLA COSTITUZIONE E NEI TRATTATI UE: PRINCIPI FONDANTI E NORME ATTUATIVE

FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI

1 Premessa

L'obiettivo del presente elaborato, alla luce delle sempre più frequenti ed innovative modifiche, qui di seguito indicate e commentate, è quella di consentire al lettore una comprensione attuale e completa della tematica della sostenibilità e della tutela costituzionale dell'ambiente, sotto differenti prospettive e chiavi di lettura.

Il presente capitolo pone come goal quello di indicare una linea guida sull'evoluzione storica e normativa, ancorché la medesima sia sempre in costante addivenire, della nostra Carta costituzionale e delle fonti di rango inferiore, con concetti chiave e riferimenti puntuali.

Ritenendo oggi sempre più centrale il dibattito nei confronti dell'impegno, anch'esso sempre crescente, delle imprese, e di conseguenza di tutte le sfere attorno ad essa gravitanti, sui fronti ambientali, sociali e di *governance*, si ritiene doveroso partire nella stesura del presente testo da una trattazione primariamente giuridica e di inquadramento normativo, per poi muovere lungo i capitoli, verso riflessioni maggiormente concettuali e astratte legate al posizionamento di tali aree di interesse negli aspetti quotidiani che attorniano l'impresa e le persone che in essa trovano sistemazione.

1.1 Lo spostamento degli interessi del legislatore dal singolo alla collettività - La nostra chiave di lettura

Prima di entrare nella trattazione vera e propria del presente elaborato, è necessario individuare una chiave di lettura essenziale, finalizzato ad una comprensione completa del testo.

Tale chiave risiede nello spostamento dell'interesse del legislatore avvenuto con il sempre maggiore *focus* posto sulla tutela della collettività a fronte della tutela del singolo, oggi riconoscibile in un incessante processo, giuridico e sociale, mediante il quale i diritti fondamentali della persona vengono ad essere consolidati, e pertanto riconosciuti e tutelati, quali fondamenta dello Stato, non solo nella sua singolarità, bensì nel loro rispetto e funzionamento quali parte di un sistema più ampio e articolato di interessi.

L'importanza storica attribuibile ai diritti fondamentali, che vengono ad affermarsi in maniera esplicita nel processo di costruzione della Carta costitutiva del 1942, mette inevitabilmente in moto lo spostamento del *focus* dalla predominanza nei confronti dell'interesse del singolo verso la tutela della collettività. È infatti noto come sin da quel momento l'Assemblea costitutiva punti alla stesura di un elaborato che non rimanga in sé circoscritto, ma possa coprire la moltitudine di interessi della collettività, senza ledere i diritti singoli.

La collettività è ritenuta fondamentale a livello costituzionale perché garantisce il benessere sociale degli individui singoli attraverso la tutela dei sopra citati diritti fondamentali che, essendo scritti in una chiave non individualista, hanno un impatto ed un riverbero profondo sulla collettività e necessitano di un ordinamento che ne assicuri il godimento da parte di tutti.

In tal senso si pensi ad alcune norme come l'art. 32 della Carta costituzionale, dove il legislatore prevede l'esplicito rimando alla tutela degli interessi della collettività, non lasciando quindi spazio alcuno alla prevalenza dell'interesse del soggetto rispetto all'insieme degli altri soggetti che permeano e costituiscono il tessuto sociale.

L'interesse manifesto del legislatore è, infatti, quello di proteggere e salvaguardare non più solo il singolo (come, ad esempio, avveniva nel diritto romano dove la predominanza del *dominus* rispetto agli altri soggetti era chiaramente evidente e tutelata), bensì orientando la sua protezione nei confronti della totalità dei soggetti, arrogandosi il dovere di attuare interventi obbligatori a garanzia e tutela degli stessi.

La Costituzione italiana riconosce, sempre all'interno dell'art. 32, la salute come un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività, imponendo allo Stato di garantire cure accessibili a tutti. Analogamente, il diritto al lavoro, riconosciuto anche nel suo valore sociale, mira a promuovere il progresso materiale e spirituale della società, sottolineando l'importanza del contributo di ogni cittadino.

1.2 L'assemblea costituente e principio di solidarietà (art. 2 Cost. e art. 2 del Trattato UE)

Le Costituzioni in generale possono essere viste come un ampio insieme di principi, meglio definibili come norme, strumentali ad individuare i valori fondanti dello Stato, le regole generali di funzionamento dei suoi organi, i diritti ed i doveri dei cittadini sia in senso individuale, sia in senso collettivo.

Tale è anche la Costituzione italiana, progetto politico nato in un clima di ricostruzione storica legato alla fine delle due guerre mondiali del novecento mediante l'elezione, il 2.6.46, dell'Assemblea costituente nella veste di organo legislativo deputato alla redazione di un novellato *corpus* normativo per la nascente Repubblica, più aderente ai principi sociali, economici e giuridici *post* bellici.

Sarà poi il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola¹, il 27.12.47 a promulgarne l'entrata in vigore ufficialmente l'1.1.48, secondo quanto stabilito dalla XVIII disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa.

L'epilogo dei lavori affidati alle tre sottocommissioni fu la redazione di un corpo normativo suddiviso in quattro sezioni, aperto con un gruppo di 12 articoli in cui venivano esposte le fondamenta di quella che sarebbe stata la nuova Repubblica italiana, da intendersi come criteri strutturali cui i poteri dello Stato avrebbero dovuto conformarsi.

La forza di tali principi venne poi avallata dalla sentenza 1146/88 della Corte Cost., la quale affermò "*La Costituzione Italiana contiene alcuni principi supremi che non*

¹ Si tenga presente che l'elezione provvisoria a Capo di Stato avvenne il 28.6.46, con 396 voti favorevoli su 501, con effettivo giuramento il primo luglio dell'anno successivo. Dimessosi dalla carica, viene rieletto Capo di Stato provvisorio il 26.6.47, con 405 voti favorevoli su 431; a norma della Carta costituzionale, secondo le disposizioni transitorie in essa, viene proclamato Presidente della Repubblica in via ufficiosa l'1.1.48.

possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana".

Ciò premesso, nella disamina del testo, subito dopo l'introduzione del principio cardine dello Stato di diritto riassunto nell'art. 1, che dichiara la forma repubblicana e democratica, segue l'art. 2 che recita *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

Non è difficile, oggi, cogliere la centralità della figura dell'individuo ma, al tempo in cui fu scritto, l'art. 2 fu considerato rivoluzionario in quanto in aperta contrapposizione al pensiero filosofico-morale dell'assolutismo ancora diffuso, nonché manifesto di un principio illuminista secondo il quale è l'ordinamento giuridico che riconosce e garantisce il cittadino ponendosi al suo servizio, e non viceversa.

Ed è proprio l'utilizzo di tale formula che consente di dare un'effettiva validazione all'idea secondo cui i diritti fondamentali sono preesistenti rispetto all'ordinamento, e solo riconosciuti da parte della Repubblica, in quanto indisponibili anche per lo Stato.

L'art. 2 si dichiara, quindi, portatore di tre principi cardine tra loro strettamente interconnessi: il principio personalista, il principio pluralista ed il principio solidarista, già in qualche modo implicitamente presupposti nell'art. 1.

Principi considerati strutturali nell'idea di convivenza sociale dichiarata dalla Costituzione Repubblicana in cui la comunità dei cittadini deve lavorare insieme per garantire il benessere di tutti, promuovendo lo sviluppo del singolo.

Il principio di solidarietà implica, pertanto, il riconoscimento in capo al singolo non solo di diritti ma anche di doveri di carattere collettivo finalizzati ad affrontare le sfide sociali, economiche e politiche di cui si rende protagonista, attraverso l'interconnessione tra gli individui, intesi sia singolarmente sia in forma collettiva e le loro reciproche responsabilità.

Il fatto che la Carta costituzionale riconosca tali diritti significa quindi che essi preesistono allo Stato; quest'ultimo assume semplicemente il ruolo di garante relativamente al loro rispetto.

L'art. 2 ha, pertanto, una funzione di tutela e di garanzia sociale dei diritti dell'uomo, cioè di quei diritti naturali e di quei valori sia riconosciuti nella Carta originariamente redatta sia che ad essa fossero sopraggiunti affermandosi grazie all'evoluzione storico-sociale.

Nel pensiero dei padri costituenti, quanto sopra con la finalità di garantire che qualsiasi ulteriore forma di pensiero divenuto socialmente prima che giuridicamente diritto, trovasse una forma di tutela, anche se non esplicitamente menzionato nella Carta.

A livello europeo, la declinazione del principio di solidarietà presenta un duplice orientamento, un primo, diretto a garantire il benessere dell'Unione europea (UE) attraverso l'adempimento degli obblighi di ordine economico, politico e sociale da parte di

tutti gli Stati membri, ed un secondo, mirante a riconoscere i diritti fondamentali già convalidati nelle Carte costituzionali degli Stati membri.

Rispetto al primo profilo, il Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009), nel modificare il Trattato istitutivo della Comunità europea (CE) – dopo Maastricht denominato Trattato sul funzionamento dell'UE – ha introdotto un'esplicita clausola di solidarietà (art. 222) in base alla quale gli Stati membri agiscono congiuntamente, “*in uno spirito di solidarietà*”, qualora uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico sul suo territorio o vittima di una calamità naturale o causata dall'uomo.

Dal punto vista, invece, del riconoscimento dei diritti fondamentali e del solidarismo sociale, il terminale della validazione d'interesse della comunità europea nei confronti di tali principi è costituito dall'art. 2 del Trattato di Maastricht, comunemente noto come Trattato dell'Unione europea (TUE), il quale dichiara “*L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini*”.

Rispetto, quindi, ad un nuovo approccio ai temi della nascente sensibilità delle imprese verso obiettivi anche sociali che trascendano la mera massimizzazione dei profitti, si può dire che la nuova prospettiva di *governance* possa trovare un inquadramento di rango primario nel principio di solidarietà, riconosciuto sia a livello costituzionale che comunitario.

Principio che si manifesta attraverso i criteri ESG quali la tutela dei diritti dei lavoratori e le politiche inclusive, la responsabilità sociale dell'impresa, la gestione etica della catena di fornitura, la creazione di valore condiviso non solo tra gli azionisti ma anche a livello territoriale, l'individuazione di raffinate metriche per l'individuazione dell'impatto ambientale dei processi produttivi.

2 La proprietà nella Costituzione italiana: art. 42 Cost., art. 832 c.c. e art. 17 Carta UE

Il tema della proprietà, dalla sua concezione originale quale *ius utendi atque abutendi* del bene sino alla sua più recente formulazione, risulta essere un concetto profondamente mutato nella sua struttura, anche in ottemperanza al processo di evoluzione storica del quale si è visto protagonista, nato nel diritto romano come diritto di primaria funzione individuale è oggi ricompreso nel perimetro dei diritti reali tutelato sia dal codice civile, sia dalla Costituzione.

Nonostante sia oggi sufficientemente agevole attribuire all'istituto della proprietà una definizione di comune utilizzo, effettuando una più attenta e puntuale analisi giuridica dell'istituto si rivelerebbe come in vero sia sicuramente più ostico inquadrare tale istituto in maniera delineata, chiara e definitiva.

La proprietà come diritto è oggi tutelata a livello di ordinamento nazionale in duplice chiave: da un lato nell'art. 42 Cost. e dall'altro nell'art. 832 c.c. e connessi.

Partendo dalla disamina della prima forma di tutela è chiaro come il legislatore del 1942, che si pose nella redazione della Carta costituzionale l'obiettivo centrale di riunire sotto un unico testo tutte le sue varie sfaccettature, aveva mosso i suoi primi passi dall'assunto ricavabile nella prima formulazione del diritto di proprietà proposta dallo

Statuto Albertino secondo cui all'art. 29 si scriveva che *“tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili”*, attraversando poi la trattazione sulle sfumature offerte della proprietà ecclesiastica, fino a giungere alla concezione odierna dell'istituto pubblico-privato quale contemperamento di interessi.

La formulazione dell'art. 42 prevede che, al co. 1 secondo periodo *“I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”*, e al co. 2 dello stesso si stabilisce che *“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”*.

Dalla lettura di tale articolo, due sono le conclusioni alle quali si può facilmente giungere: *in primis* il posizionamento di tale istituto all'art. 42 a conferma come la stessa norma rivesta un ruolo di minore importanza rispetto a quello che originariamente assunse nell'impostazione ottocentesca, definita enfaticamente inviolabile all'interno dello Statuto Albertino. Non essendo collocata infatti né fra i principi fondamentali riconosciuti dall'ordinamento, individuabili nei primi dodici articoli della Carta, né fra i successivi diritti di libertà di cui agli artt. 13 ss., bensì trovando posizionamento solo nel titolo che si occupa di disciplinare i c.d. “rapporti economici” agli artt. 42 - 44, è chiaro il ruolo che il legislatore intendeva attribuirgli quando scrisse la norma.

La seconda considerazione è che analizzando quanto scritto al co. 2, sebbene in esso il legislatore riconosca espressamente il diritto alla proprietà, opti comunque per un non delineamento dell'istituto, sciogliendo il vincolo di inviolabilità fondamentale nella normativa previgente.

Il compromesso che fu in allora ricercato dalla Costituente per formulare un concetto di proprietà più aderente al contesto normativo del tempo, nel rispetto di quella che era la previgente legislazione, fu portato a compimento mediante la stesura dell'odierno art. 42, all'interno del quale la visione che ne traspare risulta essere più fluida e meno schematica di quelle precedenti.

Si pensi infatti che, ad esempio, nel diritto romano l'istituto della proprietà privilegiava la posizione dominante del *dominus* ed il suo inattaccabile potere di disposizione, dove era il titolare del bene l'unico – in chiave individualistica – in grado di poter decidere le sorti della propria *res*. Nella formulazione contemporanea della proprietà, la norma si rendendo portatrice della necessità di adottare una contemperazione di interessi pubblico-privati rispetto alle esigenze della collettività, anch'esse oggi riconosciute meritevoli di tutela, e sempre più centrali all'interno del processo di evoluzione, ribaltando pertanto la visione singolarista precedentemente proposta.

Si può quindi concludere che se la tutela costituzionale fornita alla proprietà è estensione orizzontale poiché lo stesso istituto è considerabile quale diritto pubblico subordinato alla strumentalità sociale, a livello interno, nella sua doppia tutela, l'art. 832 c.c. definisce la sua estensione verticale.

Di par suo, l'istituto del codice civile risulta essere mitigato nella sua portata contenutistica dalle molteplici influenze del codice francese del 1804 e dalla formulazione del precedente codice italiano del 1865, dal quale ne deriva il principio giuridico odierno secondo cui al proprietario del bene spettano da un lato il diritto di godere del bene e dall'altro di disporne in modo pieno ed esclusivo.

Alla proprietà è dedicato il Titolo II, Libro III c.c. che, negli artt. 832 - 951, nel definire il contenuto del diritto, si riferisce espressamente al proprietario inteso quale

soggetto giuridico il cui diritto consiste nel “godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. La lettura di questa norma ne fa emergere i caratteri di assolutezza e di esclusività, raramente utilizzabili in senso stretto, caratteri che oggi devono obbligatoriamente essere temperati rispetto alle diverse ma rigide limitazioni che è proprio il nostro stesso ordinamento a porre. Quindi, rispetto a quanto riscontrato nella legislazione previgente, l’estensione e la portata di tale disposizione normativa vengono ridimensionate alla luce dell’appartenenza del titolare ad una collettività organizzata socialmente, i cui interessi sono considerati prioritari rispetto a quelli del singolo cittadino.

Il richiamo alle limitazioni poste della norma non è solo allo stesso art. 832 c.c., che fa esplicito riferimento all’applicabilità di limiti e all’osservanza di obblighi al diritto di proprietà, ma soprattutto all’art. 43 della Carta costituzionale che, prevedendone l’espropriazione e l’indennizzo, costituzionalizza un ulteriore limite alla portata delle già precedentemente menzionate assolutezza ed esclusività.

La proprietà rappresenta oggi, anche nella sua analisi nell’impianto sociale contemporaneo, uno dei temi più rilevanti sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello economico, essendo prevista la sua tutela alternativamente dal codice civile e dalla Costituzione quale concetto di primaria importanza per il singolo, ma al contempo necessariamente mitigato rispetto agli interessi della comunità.

Di notevole importanza è la lettura in chiave contemporanea dell’art. 42 Cost. all’interno della quale si individua la sua novellata funzione sociale, formalizzata al co. 2 dove si recita che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, [...] allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

La proprietà, quindi, diventa uno strumento con funzione sociale, la quale inerisce al modo di utilizzo della stessa, dal cui godimento si deve poter incrementare l’utilità della collettività e non solo quella del singolo: tra tutti gli utilizzi possibili, infatti, deve essere adottato quello che maggiormente risponde alle esigenze della società, invitando pertanto ad una sempre maggiore sensibilità nei confronti del prossimo e della sostenibilità delle proprie scelte economiche.

Nella sua concreta utilizzazione però, la locuzione allo scopo di assicurarne la funzione sociale contraddice in parte quanto indicato nell’*incipit* dell’art. 42, secondo cui la proprietà privata deve essere meritevole di garanzia e di protezione legislativa, assumendo una neutralità di fondo di tale diritto, poiché mediante l’utilizzo della locuzione riconosciuta si va ad individuare qualcosa che lo Stato riconosce come pre-esistente² obbligandosi a garantirne la tutela.

È quindi chiaro il rimando all’art. 2 Cost. che permette di riconoscere e di garantire anche quei diritti non esplicitamente elencati nelle fonti poiché “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [...]”, per cui anche in questo caso lo Stato si fa da garante di qualcosa che ad esso preesiste, formalizzandone però il compito di garantirlo³.

² Si fa presente che tale verbo rende chiaramente implicito che si tratti di qualcosa di già esistente, altrimenti il legislatore avrebbe scelto un altro verbo maggiormente calzante.

³ Si veda, per completezza, il modo in cui prosegue l’art. 2 co. 2 Cost.

Nel panorama giuridico europeo, l'approccio all'istituto della proprietà fondato esclusivamente sul *dominium* del proprietario è stato profondamente rivisto con l'avvento delle moderne Costituzioni e mediante lo sviluppo di un'interpretazione costituzionalmente orientata alla collettività.

Il diritto di proprietà come diritto fondamentale si è evoluto a livello europeo di pari passo con il riconoscimento della funzione sociale della stessa e del rilievo giuridico delle relazioni che si sviluppano tra il proprietario e i terzi.

In questa prospettiva, al proprietario è fatto divieto di abusare del diritto, attuando comportamenti in contraddizione con la tutela costituzionale dei diritti.

Il passaggio da una visione monopolistica della proprietà ad un'attenzione alla dimensione relazionale della proprietà è stato accentuato dallo sviluppo del diritto europeo e internazionale dei diritti umani, che hanno veicolato un'interpretazione di istituti e regole nazionali in materia di proprietà orientata alla tutela dei diritti umani riconosciuta a livello sovranazionale⁴.

Il diritto comunitario con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea colloca, differentemente dalla Costituzione, il diritto di proprietà nel capitolo dedicato alle libertà, recuperando un'impostazione più classica e ponendo la proprietà fra i diritti fondamentali dell'uomo. Questa differente impostazione crea ulteriori conflitti interpretativi che traspaiono dai diversi approdi giurisprudenziali interni e comunitari inerenti all'istituto della proprietà, i suoi modi d'acquisto e il suo giusto indennizzo in caso di espropriazione.

L'impostazione ideologica che sottende la disciplina europea della proprietà privata, il cui primo riconoscimento effettivo è da individuarsi nell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, stabilì che la persona fisica era titolare del diritto al rispetto dei suoi beni e che degli stessi né si può essere privati solo per causa di pubblico interesse.

Nonostante la sua consacrata inviolabilità lo si riconoscerà come diritto fondamentale solo con l'approdo nell'anno 2000 dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata a Nizza, nel quale si recita al co. 1 che *"Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale"*.

Dalla lettura di tale norma è chiara la contrapposizione rispetto a quanto previsto nell'art. 42 Cost.: non viene infatti menzionato nell'art. 17 l'aspetto centrale della funzione sociale riducendone l'importanza al solo soggetto possessore del diritto, in qualche modo stigmatizzando gli acquisti effettuati *sine titulo* della proprietà, differentemente da quanto previsto dalla Costituzione che ne enfatizza, dal canto suo, la stessa non solo quale diritto fondamentale, bensì per la centralità sociale che lo stesso riveste.

⁴ Tra gli innumerevoli contributi sul tema si vedano per i primi riferimenti Natoli U. "Note preliminari sulla teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano", *Riv. trim. dir. prov. civ.*, 1. 1958, p. 18 ss.; Patti S. voce "Abuso del diritto", in "Digesto delle Discipline Privatistiche", sez. civ., 1987, Vol. I, p. 1 ss.; Salvi C. voce "Abuso del Diritto", in *Enc. Giur. Treccani*, 1988, Vol. 1, p. 1 ss.

3 Il valore costituzionale e comunitario della sostenibilità: dai primi studi ecologici all'Agenda 2030

La trattazione del tema della sostenibilità si erge quale pilastro fondamentale ed innegabile dei dialoghi moderni solo all'inizio degli anni '70 quando, la sempre crescente consapevolezza dell'impatto della incontrollabile civilizzazione e le poche politiche ambientali adottate dagli Stati interessati, lo portano finalmente all'attenzione degli organi legislativi.

Termine derivante dal verbo latino transitorio *sustīnēre*, la cui traduzione letterale oggi è racchiusa nel verbo "*portare su di sé - sostenere*", oggi viene utilizzata nelle trattazioni e nei dibattiti attribuendogli un significato meno aderente rispetto alla traduzione letterale, attribuendogli pertanto una portata maggiormente ampia e globale, la quale racchiude al suo interno oltre alla dimensione ambientale anche quella economica e quella sociale, frutto di un ben nutrito processo di evoluzione storica e sempre crescente attribuzione di importanza, commisurato ad un avvaloramento dell'idea stessa di fondo della sostenibilità quale diritto invalicabile.

Utilizzare l'adattamento etimologica del termine per poterne comprendere meglio il progresso storico si presta bene ai fini della completezza della comprensione di tale tema, ma è necessario muovere sin dai prodomi del pensiero sottostante, passando prima dalla definizione di sostenibilità fornitaci nel 1972 con la Dichiarazione di Stoccolma (resa nella prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, di cui si dirà *infra*) per giungere, in ultimo, alle trattazioni più di carattere contemporanee.

Secondo alcuni studiosi la prima impronta sul tema della sostenibilità nacque in connessione con gli studi ecologiche e ambientali *post* rinascimentali, riconducibile alle trattazioni di silvicoltura del XVII e XVIII secolo⁵, grazie ai quali si formalizzò un primo concetto grezzo di *rendimento sostenibile* quale risposta alla progressiva ed incessante diminuzione delle risorse forestali presenti in Europa.

Il supporto sottostante a tale filone di pensiero è costruito sull'idea che il periodo del Medioevo fosse definibile come un periodo statico, oscurato dalla gloria dell'antichità e dall'energia del Rinascimento. Questa rappresentazione, ereditata dall'Illuminismo e prerogativa di tale tardiva attribuzione, è però profondamente fuorviante.

Bisogna infatti pensare che tra l'VIII e il XV secolo l'Europa conobbe cambiamenti tecnologici, economici e sociali di vasta portata, che influirono anche sulle tematiche legate all'ambiente. L'inquinamento e la deforestazione, lungi dall'essere problemi moderni, erano già presenti e tangibili.

Nei primi secoli medievali, lo sviluppo europeo fu rallentato da continue invasioni⁶ e solo con la loro fine, attorno all'XI secolo, l'Europa poté ritrovare stabilità e conseguentemente avviare una fase di crescita. La popolazione, che attorno all'anno mille contava circa 22 milioni di abitanti, raggiunse i 54 milioni nel giro di meno di tre secoli e, a causa di ciò, la richiesta di cibo aumentò esponenzialmente spingendo verso

⁵ Per approfondire tale tematica si vedano i testi del 1664 di John Evelyn e quelli di Hans Carl Von Carlowitz datati 1713.

⁶ Si pensi che in questo periodo storico si susseguirono invasioni da parte dei Vichinghi del Nord, poi dai Magiari nelle zone Est ed infine dai Saraceni nelle aree Sud.

innovazioni agricole decisive quali la rotazione triennale, l'aratro pesante e il collare rigido per i cavalli, tutte pratiche in allora innovative che resero più produttive le campagne.

Il vero motore dello sviluppo agricolo però fu l'ampliamento delle terre coltivabili; a partire dall'anno mille, infatti, il disboscamento divenne sistematico⁷.

L'abbattimento dei boschi era divenuto talmente diffuso da entrare persino nel gergo abituale: in Francia, i contadini addetti a tali lavori erano chiamati *routuriers*, dal latino *ruptura*, ossia "disboscamento".

La riduzione delle foreste portò a una nuova conseguenza: l'uso crescente del carbone. Questo combustibile, pur più efficiente della legna, rese l'aria delle città sempre più inquinata.

Proprio in risposta a questa fase storica, nascono nei periodi del XVI secolo i primi pensieri legati alla sostenibilità come ideologica da contrapporre ai primi danni ecologici, in allora già chiaramente visibili quali, ad esempio, la distruzione di interi ecosistemi a causa dell'esasperato utilizzo delle risorse naturali, la deforestazione progressiva e sistematica o l'erosione del suolo.

Sin qui le tematiche di sostenibilità si ancoravano a tematiche legate all'ambiente in senso stretto e si muovevano sinergicamente in questi panorami, ma solo con l'avvento della prima rivoluzione industriale il tema della sostenibilità subisce un notevole impulso, essendo la progressiva industrializzazione delle città fonte di continua insoddisfazione⁸ urbana.

Con l'approdo alla fine del XVIII secolo si può osservare come il progredire all'interno della collettività dei primi segnali di critica nei confronti della nascente società industriale, ricca e permeata da influenze ideologiche di carattere capitaliste e prona all'utilizzo, ancorché forsennato, delle risorse naturali a disposizione dell'uomo finalizzati ad una civilizzazione progressiva ed una industrializzazione crescente delle città moderne, gettò le basi per una sempre crescente necessità di sensibilizzazione collettiva; è in questo clima che si pone il pensiero illuminista secondo il quale, muovendo da una profonda repulsione nei confronti di ogni forma di schiavitù morale e fisica, diviene dovere del singolo attuare una presa di coscienza interiore sui diritti umani propri e dei terzi, sostenendone poi implicitamente sia il miglioramento, sia l'ampliamento.

Le rivoluzioni industriali esistenti in Europa ovvero quelle oltreoceano si fanno, in questa fase storica successiva, portatrici di nuove visioni del mondo, tra cui si erge una progressiva centralità dell'individuo, e pertanto, indirettamente, della sostenibilità sia delle sue scelte economiche, sia di tutto ciò che circonda l'individuo.

Nonostante il clima di rivoluzione e di sfruttamento delle risorse che caratterizza questa fase storica industriale di transizione, fino all'approdo alla Prima guerra

⁷ Tali ampliamenti di appezzamenti territoriali venivano visti di buon occhio sotto tutti i fronti, nobili e istituzioni religiose promossero vere e proprie campagne di colonizzazione interna, distribuendo nuove terre ai contadini. In meno di quattro secoli, la popolazione dell'Europa occidentale raddoppiò e le foreste si ridussero della metà.

⁸ Si tenga presente che, sebbene formalmente la prima discussione internazionale sull'utilizzo dei combustibili fossili è ricondotta alla "*Conferenze of the parties*" tenutasi a Rio de Janeiro, la prima vera conferenza fu tenuta nel 1898 a New York quando alcune delegazioni si riunirono per discutere sull'inquinamento creato dalla Rivoluzione industriale e dai cavalli in essa impiegati per il trasporto merci.

mondiale ed alla crisi degli anni '30, l'idea del progresso resta comunque saldo sotto innumerevoli fronti, senza grandi minacce. Ma la continua e progressiva violazione della natura, il capitalismo sfrenato e il consumismo, mischiati ai climi aleggianti dei conflitti mondiali si rendono testimoni, agli occhi della collettività, quali costi troppo elevati da pagare per l'evoluzione storica.

Nonostante l'impoverimento economico-morale continuo, in questo contesto di fondamentale importanza è il ruolo dell'Italia nello sviluppo della fisica nucleare il quale condusse, nell'anno 1942, alla creazione del primo reattore nucleare *Chicago Pile-1*, a cura dei c.d. "ragazzi di via Panisperna"⁹, manifestazione della effettiva possibilità di produrre energia tramite la fissione dell'uranio e spettro, velato, di una possibile guerra nucleare, in allora aleggiante sul già rigido e crudele clima caratterizzato dal potere nazista.

È innegabile come l'epilogo della Seconda guerra mondiale abbia reso indispensabile un ripensamento del rapporto tra gli uomini e tra l'uomo e natura, accrescendo l'importanza di quest'ultima ponendo all'attenzione del giorno significative politiche di tutela, come avvenne ad esempio nel 1922 con l'istituzione del Parco del Gran Paradiso o nel 1935 dello Stelvio.

Negli anni '60 e '70 si affermò un movimento critico di intellettuali, studiosi e attivisti sensibili alle questioni ambientali, alla giustizia sociale e ai diritti degli oppressi grazie ai quali il termine ambiente divenne finalmente di uso comune contribuendo a costruire una nozione indispensabile per guardare il mondo e l'umanità sotto una nuova prospettiva.

Iniziano intorno a quegli anni le prime campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ma anche azioni di pressione sulle politiche governative per trovare una soluzione ai problemi dati da inquinamento, urbanizzazione selvaggia, esplosione demografica ed esaurimento delle risorse naturali.

Ciò nonostante ci vorranno circa 40 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale per ottenere un primo vero recepimento a livello Europeo di tali ideologie; è proprio a Stoccolma nell'anno 1972 durante Conferenza dell'ONU sull'ambiente che vennero promulgati due provvedimenti (rispettivamente il provv. 11 e il provv. 24) secondo cui *"le politiche ambientali di tutti gli Stati devono aumentare e non colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di sviluppo e non devono neppure impedire il raggiungimento di condizioni di vita migliori per tutti"* e che *"i problemi internazionali riguardanti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente dovrebbero essere affrontati in uno spirito di cooperazione da parte di tutti gli Stati, grandi o piccoli, su un piano d'uguaglianza. Una cooperazione attraverso accordi multilaterali o bilaterali, o attraverso altri mezzi idonei, è indispensabile per prevenire, eliminare o ridurre e limitare efficacemente i pericoli all'ambiente, risultanti da attività esercitate in tutti i campi, e ciò nel rispetto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati"*.

Tale primo accenno garantì la messa in moto di un sempre maggiore dibattito il quale, negli anni a venire, si mosse prevalentemente nell'ambito scientifico-economico,

⁹ Trattasi del gruppo di ricerca, oggi passato alla storia, composto da una serie di scienziati di altissimo calibro quali Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo, Ettore Majorana, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti e il loro maestro Enrico Fermi.

ragione per la quale il termine sostenibilità venne ricondotto alla definizione di una economia “*in equilibrium with basic ecological support systems*”.

Sarà solo nel 1987 grazie al lavoro svolto dalla Commissione indipendente Brundtland, presieduta da Gro Harlem Brundtland, operante sulle materie di ambiente e sviluppo, che verrà individuata nel rapporto “*Our Common Future*” l’attenzione sui principi di equità intergenerazionale e intragenerazionale, fornendo la prima vera definizione di sviluppo sostenibile secondo cui “*lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali*”¹⁰.

Il XXI secolo segna lo spostamento del tema della sostenibilità da mero concetto ecologico marginale a realtà riconosciuta, sempre più centrale in ogni ambito. Inizia ad essere focale l’adozione di nuovi obiettivi, come nel 2000 quando 189 Capi di Stato e di Governo firmarono congiuntamente la *United Nations Millenium Declaration*, i cui obiettivi da raggiungere entro il 2015 riguardavano tematiche come il cambiamento climatico, la *green economy*, le energie rinnovabili, la lotta contro la povertà e la disuguaglianza globale.

Nell’anno 2005 il Protocollo di Kyoto entra ufficialmente in vigore, ratificato dai maggiori paesi industrializzati ma non dagli Stati Uniti: Giappone, Europa occidentale e alcuni singoli Stati americani accelerarono così gli sforzi per ridurre le emissioni mentre, nel 2015, a New York si tenne il summit per l’adozione della *2030 Agenda for Sustainable Development*.

Sottoscritta il 25.9.2015 dai Governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda 2030 è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, c.d. “*Sustainable Development Goals, SDGs*”, inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto articolato in 169 *target*, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro *deadline* del 2030.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. I 17 *Goals* fissati fanno riferimento ad un insieme di tematiche fondamentali per lo sviluppo presente e futuro, che prendono in considerazione in maniera ponderata e mediata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

A livello internazionale, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi hanno segnato due tappe fondamentali: da un lato mediante la stesura e la formalizzazione di obiettivi globali di sviluppo sostenibile, dall’altro l’impegno a contenere il riscaldamento globale.

L’Unione europea ha rafforzato successivamente questa traiettoria con il *Green Deal*, che mira alla neutralità climatica entro l’anno 2050, e con una serie di strumenti

¹⁰ La citazione è riferita al “The Global Change - 3. Sustainable Development, par. 30, in *Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development*”.

normativi e finanziari quali l'*Action Plan* del 2018 sulla finanza sostenibile, il pacchetto Fit for 55 per la riduzione delle emissioni che anticipa al 2030 alcuni target di riduzione delle emissioni previsti dal *Green Deal*, il regolamento SFDR sulla trasparenza degli investimenti, il Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili, fino alle più recenti direttive CSRD e CSDDD¹¹ sulla rendicontazione e sulla *due diligence* in materia ambientale e sociale.

Con riferimento a quest'ultima, il richiamo normativo è alla direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13.6.2024 n. 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, pubblicata nella *G.U.UE* il 5.7.2024, e non ancora recepita nel nostro ordinamento nazionale.

La direttiva 2024/1760 (anche definita CS3D o CSDDD) modifica la direttiva UE 2019/1937, la direttiva *Whistleblowing* e il regolamento UE 2023/2859 definito regolamento ESAP.

La CS3D introduce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell'ambiente.

La CS3D ha inoltre carattere sussidiario rispetto ad altri atti legislativi dell'Unione europea che prevedano obblighi più ampi o specifici in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, tutela sociale, protezione ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici.

Dal punto di vista teorico, si assiste pertanto al superamento della rigida contrapposizione tra *shareholder primacy* il cui obiettivo di fondo è dato dalla mera massimizzazione del profitto e *stakeholderism*.

La sostenibilità emerge in questo panorama come funzione essenziale e prodromica del *business*, capace di garantire una redditività nel medio-lungo periodo e di bilanciare gli interessi di soci e *stakeholder*, attribuendo in tale senso un valore aggiunto di rilevante portata.

Infine, la CSDDD introduce una responsabilità civile specifica delle imprese per danni derivanti dalla mancata prevenzione o dall'inosservanza degli obblighi in materia di diritti umani e ambiente lungo le catene di attività.

Sin qui si è valorizzata quella che è stata la progressione storica che ha portato al riconoscimento del temine sostenibilità a livello globale e che ha creato un terreno fertile su cui iniziare a coltivare una legislazione interna coerente a tali principi.

Prima della recentissima riforma del 2022, a livello nazionale, l'ambiente e la sua tutela non venivano considerati alla stregua di un diritto fondamentale meritevole di garanzia costituzionale.

¹¹ La CSDDD si applica alle società di grandi dimensioni, comprese le società europee con più di 1.000 dipendenti e un fatturato globale superiore a 450 milioni di euro, alle capogruppo di gruppi che superano i limiti per l'adozione del bilancio consolidato e alle aziende coinvolte in accordi di *franchising* o licenza nell'Unione con valori significativi. L'entrata in vigore della direttiva varia in base alle dimensioni: 3 anni dopo l'adozione per le imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di fatturato, quattro anni per quelle con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di fatturato, e cinque anni per le società con almeno 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato.

L'ambiente è oggi considerato a livello legislativo come un valore *autonomo, individuale e primario*, che deve essere tenuto sempre in considerazione nella scelta di attuare qualunque politica pubblica e privata, integrando così in maniera sempre maggiore il concetto di sviluppo sostenibile nel quadro giuridico italiano.

La tutela ambientale è diventata "*materia*" di diritto pubblico e costituzionale, prevedendo principi di cui tenere conto nell'esercizio delle funzioni normative e giurisprudenziali.

L'ambiente come diritto ha fatto ingresso anche nel panorama normativo italiano, sia di rango costituzionale che nelle fonti primarie e secondarie. Pur in assenza di espliciti riferimenti in Costituzione in origine, grazie all'opera della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, la tutela ambientale è diventata un valore costituzionale, protetto e trasversale, dapprima attraverso una interpretazione estensiva del concetto di "paesaggio" e poi nel riconoscere un diritto all'"ambiente salubre", connesso e integrato con agli altri diritti riconosciuti, fino ad arrivare alla sua formulazione esplicita con la riforma costituzionale del 2022, che ha inserito la tutela ambientale nei principi fondamentali.

L'8.2.2022 la Camera ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale volto a integrare il valore dell'ambiente nell'elenco dei principi fondamentali (inserendolo nell'art. 9) e nella parte dei rapporti economici (art. 41) della Costituzione.

Il testo, già approvato dal Senato ad ampia maggioranza, è stato pubblicato nella *G.U.* 22.2.2022 n. 44, come legge costituzionale 11.2.2022 n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente".

Il valore costituzionale della sostenibilità ambientale in Italia è sancito oggi quindi negli artt. 9 e 41 Cost., i quali ne elevano la tutela anche nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi a principio fondamentale della Repubblica, in vista delle future generazioni.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale attraverso la lettura combinata degli artt. 2, 9, 32 e 41 è giunta finalmente ad affermare che anche l'ambiente è un valore di carattere costituzionale e che pertanto, la tutela ambientale, è un diritto meritevole.

L'obiettivo del legislatore è quindi ricercabile da un lato nella protezione di carattere costituzionale del tema dell'ambiente, dall'altro dal bilanciamento degli interessi economici con quelli della collettività, mediante il rafforzamento della base giuridica delle leggi nazionali e internazionali, ovvero il miglioramento e l'arricchimento delle politiche di protezione ambientale, energia rinnovabile, transizione ecologica.

A livello italiano di fondamentale importanza è l'accenno al diritto ambientale costituito da una normativa copiosa e stratificata, multilivello e multidisciplinare, il cui codice dell'ambiente, introdotto dal DLgs. 152/2006, ne rappresenta il testo base.

Esso recepisce al suo interno molti principi di diritto europeo e si fonda proprio sulla logica della sostenibilità.

Il c.d. "codice dell'ambiente" costituisce la fonte legislativa primaria in materia di tutela ambientale nell'ordinamento italiano e rappresenta il principale strumento di recepimento delle direttive europee in materia.

Il legislatore ha introdotto, sin dalla Parte I del già sopra menzionato codice, il principio dello sviluppo sostenibile quale criterio di indirizzo dell'intera disciplina.

In particolare, l'art. 3-*bis* dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi deve essere perseguita "nell'ottica dello sviluppo sostenibile", imponendo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di integrare gli obiettivi ambientali in tutte le politiche settoriali e di adottare decisioni orientate alla salvaguardia delle generazioni future.

A ciò si affiancano ulteriori principi di matrice euro unitaria e internazionale, quali ad esempio il principio di precauzione, volto a prevenire rischi anche in condizioni di incertezza scientifica, il principio di prevenzione, che impone l'adozione di misure idonee ad evitare il verificarsi di danni ambientali ed il principio "chi inquina paga", che assegna al responsabile dell'inquinamento i costi della riparazione e della bonifica.

4 L'iniziativa economica privata: premesse

Nella premessa precedentemente effettuata con riferimento al processo storico che ha condotto alla redazione della Carta costituzionale nel 1948, doveroso è l'accento in merito alla suddivisione della stessa in parti nonché l'approfondimento di alcuni di essi ai fini della nostra trattazione; è di nostro interesse il Libro III, nel gergo definito come costituzione economica, ovverossia quell'insieme di norme e di principi che disciplinano i rapporti di carattere economico¹² e l'assetto dello Stato.

Il termine è stato oggetto di critiche, non meramente negative, indirizzate a quella che è la preventiva vocazione che lo stesso connubio poteva innestare nel lettore, nel quale si rendeva concreta l'impressione che le stesse norme, poiché rinchiuse all'interno di un delineato e chiaro confine, componessero in qualche modo uno statuto di carattere economico, al quale si attribuiva una personalità costituzionale, autonomo e indipendente.

È proprio all'interno di questo perimetro¹³ che oggi spiccano alcuni articoli come, a titolo esemplificativo, gli artt. 41 e 43 Cost. che regolano da un lato l'iniziativa economica privata, dall'altra l'espropriazione per pubblica utilità, oppure l'art. 47 che tutela il risparmio ed il credito.

Come per i principi fondamentali inseriti all'interno del Libro I della Costituzione, è anche in questa parte della Carta di diffusa e consolidata l'idea che la loro primaria redazione non fu semplice e lineare, poiché nel clima di redazione della stessa aleggiavano idee e principi alla base dell'economia considerati dai membri dell'Assemblea fortemente e ideologicamente contrapposti tra loro.

L'ideologia di partenza dalla quale gli stessi membri della Costituente si mossero era quella del modello economico delle politiche mercantilistiche del XVI-XVII secolo, privilegiatrici della proprietà privata e dello sfruttamento delle risorse. Questo tipo ideale di sistema economico era interamente basato sul singolo e sull'impresa capitalista, considerato in allora rivoluzionario, poiché sostituiva l'ideale dello sviluppo economico pilotato dallo Stato rispetto a quello previgente dello sviluppo naturale, base economica di tutto ciò che si era costruito nel mondo medioevale¹⁴ e nelle epoche subito successive.

Con l'avvento della Rivoluzione francese questi ideali subiranno una progressiva uscita di scena, attribuendo un sempre maggiore riconoscimento nei confronti della

¹² Vedasi la definizione di "Libertà di iniziativa economica privata" fornita dall'Enciclopedia Treccani.

¹³ Per correttezza esplicativa si specifica che il Titolo III rubricato "Rapporti economici" comprende i disposti normativi 35 - 47.

¹⁴ Si prenda come punto d'arrivo di questa rivoluzione lo *Statute of Monopolies* del 1624.

libertà di commercio quale fondamento per il corretto funzionamento dello Stato, ma il vero e proprio cambio di rotta si avrà solo a partire dal XX secolo che essendo caratterizzato dagli ideali francesi del *laissez faire* (al quale farà seguito la progressiva e dirompente affermazione dello Stato socialista¹⁵) sposteranno definitivamente il *focus* dell'economia dall'assolutismo statale al clima fertile dell'Assemblea costituente.

4.1 La definizione di iniziativa economica privata nell'art. 41 Cost.

Prima di procedere con la trattazione dell'articolo, una doverosa considerazione è legata al legislatore del 1948 che, nella redazione di tale norma, si è reso uno scrittore dotato di profonda lungimiranza nei confronti di quelle che sarebbero state le progressive evoluzioni storiche della Repubblica e del mondo, rendendola una disposizione flessibile ai cambiamenti e sempre molto attuale¹⁶.

Già nella sua formulazione originaria (e cioè prima delle integrazioni apportate dalla legge costituzionale 1/2022, su cui ci si soffermerà diffusamente nel successivo cap. III), l'art. 41 Cost. recitava *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”*.

Mediante tale articolo si consacrava il principio cardine dell'economia di mercato, ossia la libertà che viene riconosciuta ai singoli imprenditori nell'esercizio di una attività, mediante l'organizzazione autonoma delle risorse disponibili.

Il corollario di tale disposizione normativa è la libertà concorrenza, che sancisce il divieto per Stato, Regioni ed altri enti equiparabili di adottare delle pratiche che, forzatamente, riducano o deformino la concorrenza.

Nella sua formulazione la disposizione normativa presenta un modello di economia mista, nella quale coesiste una iniziativa di carattere privato ed una di carattere pubblico, implicitamente rimarcando come lo Stato non possa delineare un confine netto di operatività dell'impresa privata, ma contestualmente comunicando come egli stesso possa dall'altro lato operare come gestore di imprese.

Il co. 1 può essere letto con una formulazione quasi indeterminata, priva di confini, oggetto di alcuni dibattiti di carattere giurisprudenziale.

L'iniziativa di cui tratta il legislatore sarebbe, in tale testo, pienamente libera, mentre l'attività economica può essere oggetto di limitazioni e delimitazioni da parte dei pubblici poteri, al fine di consentire il raggiungimento dei fini sociali previsti dalla Costituente¹⁷.

¹⁵ Tale affermazione è evidente e manifesta in molti elaborati storici, nei quali viene avvalorata. Si prenda come esempio alcuni testi quali Polanyi K. *“La grande trasformazione”*, Marshall T.H. *“Cittadinanza e classe sociale”*, Esping-Andersen G. *“I tre mondi del welfare state”* ed infine nel testo J. Hobsbawm E. *“Il secolo breve”*.

¹⁶ La normativa qui in analisi ha preso corpo effettivamente quando l'Italia è entrata a far parte della Comunità europea, trovando approdo significativo sia all'interno della normativa Antitrust contenuta nella L. 287/90, sia nel garante della concorrenza e del mercato.

¹⁷ Si tenga a mente che la libertà di cui al primo paragrafo è riconosciuta anche a livello sovranazionale all'interno dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella versione del 2007 entrata effettivamente in vigore solo 2 anni più tardi, nella quale si afferma il principio della libertà d'impresa, rimandando poi per la disciplina e per le limitazioni alle legislazioni e prassi nazionali.

L'art. 41 rientra a pieno regime all'interno delle disposizioni oggetto del dibattito giuridico, essendo centro di distinte interpretazioni giuridiche che toccano sia l'individuo e le sue libertà, sia il mercato e le sue strutture di operatività. Infatti, in tale ottica, la summenzionata normativa è talvolta definita quale "disposizione meno felice e più contraddittoria della Costituzione"¹⁸.

È ormai opinione diffusa, infatti, che la disposizione abbia conservato nel tempo una certa ambiguità di carattere strutturale, talvolta percepita come espressione di una mancata opzione costituzionale univoca in materia economica, mascherata dal paradigma della c.d. "economica mista", della quale si è accennato poc'anzi.

Nonostante le incertezze interpretative e le oscillazioni riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale, è innegabile che la soluzione di compromesso adottata dall'Assemblea costituente abbia svolto una funzione di contenimento rispetto alle tendenze collettivistiche, le quali tendevano a ridimensionare, se non quasi a negare, la libertà d'iniziativa economica privata.

Sotto un primo profilo di analisi, il collegamento sistematico tra i tre commi dell'art. 41, dei quali si fornirà ulteriore approfondimento in seguito, ha consentito di adeguare l'affermazione della libertà economica al carattere sociale dello Stato repubblicano, inteso come ordinamento fondato sui valori solidaristici, sulla partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni e sul primato della persona umana.

Sotto un secondo aspetto, tuttavia, tale libertà è rimasta intatta nella sua essenza, in quanto la Costituzione ha escluso ogni deriva collettivistica e ha preservato l'autonomia precettiva del diritto d'iniziativa economica privata, che continua a proiettare i propri effetti anche di fronte ai limiti posti dal co. 2, in particolare con riferimento alla nozione di utilità sociale, e alle funzioni di indirizzo e controllo perseguite "a fini sociali".

Il modello di economia mista, che avrebbe dovuto caratterizzare la nostra Costituzione economica, si è progressivamente evoluto in senso liberale, orientandosi verso una lettura che riconosce nella libertà d'impresa un diritto soggettivo di rango costituzionale, espressione della sfera individuale di autonomia economica.

Questa trasformazione ha ricevuto un impulso decisivo con l'Atto Unico europeo e con il Trattato di Maastricht, che hanno introdotto nel sistema giuridico interno il paradigma dell'economia di mercato aperta e concorrenziale. Tali strumenti sovranazionali hanno inciso profondamente sull'assetto delle relazioni tra politica ed economia, tradizionalmente segnate da una significativa presenza pubblica, determinando una ridefinizione sostanziale della Costituzione economica materiale.

Il diritto dell'Unione europea, fondato sui principi di libera circolazione di beni, servizi e capitali, di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, ha così alimentato il mercato interno, che diviene la struttura portante del progetto di integrazione europea.

In tale contesto, il rapporto tra l'art. 41 Cost. e le norme dei Trattati in materia di concorrenza possono essere descritte, in maniera esemplificativa, come un confronto tra una dimensione soggettiva e una oggettiva della libertà economica:

Da un lato la disposizione costituzionale riconosce una situazione soggettiva di libertà individuale, tutelando l'autonomia imprenditoriale senza però assumere una posizione di principio in favore della liberalizzazione dei mercati;

¹⁸ del Giudice F. "Costituzione spiegata", Edizioni Giuridiche Simone, 2016.

Il diritto dell'Unione, al contrario, definisce un modello oggettivo di relazioni economiche, incentrato sull'apertura dei mercati e sulla competizione come presupposto del loro corretto funzionamento.

Ne consegue che l'ordinamento europeo, muovendo dalla libertà di concorrenza, reprime ogni forma di restrizione o discriminazione all'accesso al mercato, promuove la trasparenza e la circolazione delle informazioni a beneficio dei consumatori, vietando gli aiuti di Stato, limitando le concentrazioni anticoncorrenziali e regolando asimmetricamente i settori già caratterizzati da monopoli pubblici.

È in questo scenario, pur a Costituzione formalmente invariata, che si è sviluppato il confronto dottrinale volto a individuare, sul piano costituzionale, nuovi valori fondanti. L'apertura del sistema economico e la progressiva europeizzazione delle fonti hanno indotto la dottrina a ricercare, tra le pieghe dell'art. 41 e nei principi dell'ordinamento dell'Unione, un rinnovato indirizzo interpretativo, idoneo a superare la visione tradizionale propria dello Stato interventista e ad adeguare la Costituzione economica ai principi dell'economia di mercato concorrenziale.

Al co. 2 si definisce la paritetica importanza di svolgimento dell'attività economica da parte del soggetto privato e di quello pubblico, richiamando la volontà del legislatore di costruire nel nostro Stato un modello di economia mista, in cui lo stesso Stato diventa sempre meno centrale nelle scelte economiche, anche a suo discapito, rispetto alle opportunità del soggetto privato, formalizzato nel testo dicendo che *“(L’iniziativa economica) Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

In esso si rinviene la formalizzazione dell'utilità sociale come clausola generale, con margini di flessibilità, che consente alla Corte Costituzionale di sindacare mediante l'utilizzo di un certo grado di libertà, quelle che sono le scelte optate dal legislatore, quando le stesse limitino la libertà di iniziativa economica privata¹⁹.

In questa formulazione della normativa è chiaro l'inserimento da parte del legislatore di una riserva di legge²⁰, finalizzata a garantire la tutela dell'iniziativa privata commisurata però dal diritto dello Stato ad intervenire mediante la normativa interna, con un fine protezionistico del bene collettivo e per impedire al profitto individuale di arrecare un danno all'utile della collettiva.

Da nessun'altra parte così come nell'art. 41 è evidente il compromesso storico che è alla base della norma, la quale può apparire per certi versi contraddittoria.

Da un lato, infatti, afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma dall'altro stabilisce che tale iniziativa non può mai svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute o

¹⁹ Tale norma può essere letta come fondamento sul quale si basa tutta la normativa in materia di confisca e sequestro dei patrimoni legati alle mafie, la cui illecita formazione è considerabile come un limite alla sicurezza ed alla dignità umana. La norma si allaccia poi anche ad altri valori previsti nella Carta: si pensi ad esempio come l'attività economica non può essere svolta in modo da minare la sicurezza nazionale o quella dei lavoratori, come la stessa non possa arrecare un danno alle libertà civili, oppure come dall'altro lato la stessa non possa in alcun modo intaccare la dignità dei lavoratori.

²⁰ La riserva di legge qui menzionata è quella individuabile al co. 3, che affida alla legge il compito ultimo di determinare una forma di controllo e di programmazione necessario a fornire una corretta linea all'attività economica, sia pubblica sia privata, verso fini ambientali e sociali.

all'ambiente. E se tali limiti possono già sembrare stringenti, il co. 3 rincara la dose: la legge può stabilire programmi e controlli sia sull'iniziativa economica pubblica che su quella privata, affinché le stesse siano indirizzate a fini sociali e ambientali.

La modifica che interessa l'art. 41 Cost. prevede, oltre all'inserimento del tema ambientale che sarà oggetto di trattazione nei successivi paragrafi, che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che, in tale ottica, la legge possa determinare i controlli che essa ritenga maggiormente consoni poiché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata anche rispetto ai fini ambientali.

Se il novellato art. 9 tratta il ruolo dei pubblici poteri nella tutela dell'ambiente, l'art. 41 allarga la prospettiva al ruolo dei privati prevedendo al co. 2 che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, altresì "alla salute" e "all'ambiente". E il co. 3 amplia – con l'espresso riferimento ai "fini ambientali" – il novero delle finalità a cui l'attività economica può essere indirizzata e coordinata dalla legge.

4.2 La situazione a livello sovranazionale: il posizionamento dell'Europa

A livello di diritto comunitario il riferimento normativo è rappresentato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, proclamata nel 2000 e resa giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona (2009).

All'art. 16 della Carta, che recita "*È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali*" si stabilisce la libertà di fare impresa, principio che assume un ruolo centrale in un ordinamento fondato sul mercato e sulla concorrenza.

La libertà che viene indicata nell'art. 16 è una libertà non illimitata: la stessa deve, infatti, convivere con gli altri diritti fondamentali e può essere regolata da leggi europee e nazionali che perseguano finalità legittime.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha svolto un ruolo cruciale nel definire l'equilibrio tra libertà economica e interesse generale, rafforzando l'idea di un'Unione europea che moderi al suo interno ideali di crescita economica e contemporanea tutela dei diritti sociali.

Di seguito si propone una tabella di esempio con le più recenti sentenze sull'art. 16 della Carta:

Sentenza	Data	Fatti principali	Come l'art. 16 è applicato/limitato
UAB "Spika" e altri v Žuvininkystės tarnyba	12.7.2018	Normativa nazionale che stabilisce un metodo di allocazione delle quote di pesca, basato su criteri trasparenti e oggettivi, ma che crea una differenza di trattamento fra operatori con imbarcazioni battenti bandiera dello Stato membro.	La Corte interpreta che l'art. 16 (libertà d'impresa) e l'art. 20 (uguaglianza) della Carta <i>non precludono</i> che esista differenza di trattamento tra operatori nazionali, se il metodo è trasparente, basato su criteri oggettivi, persegue uno o più interessi generali riconosciuti dall'Unione, e rispetta il principio di proporzionalità.

Sentenza	Data	Fatti principali	Come l'art. 16 è applicato/limitato
Lidl GmbH & Co. KG v Freistaat Sachsen	30.6.2016	Regolamento UE sulle norme di commercializzazione, obbligo per i prodotti di carne fresca di pollame preconfezionata di indicare il prezzo totale e il prezzo per unità di peso sull'involucro o su un'etichetta.	La Corte afferma che l'obbligo di etichettatura può costituire una limitazione della libertà d'impresa ai sensi dell'art. 16. Tuttavia, la restrizione è lecita se è prevista dalla legge, rispetta l'essenza della libertà, è proporzionata e serve un obiettivo d'interesse generale (qui, protezione dei consumatori / informazione del consumatore).
Anie e altri (Joined Cases C-798/18 e C-799/18)	15.4.2021	Procedure relative a norme che coinvolgono obblighi/regimi che incidono su imprese elettrotecniche/elettroniche (nello specifico, questioni connesse a obblighi amministrativi/regole nazionali/normative dell'UE) e la verifica della compatibilità con il diritto di libertà d'impresa.	Conferma che la libertà d'impresa comprende la libertà di scegliere con chi fare affari, la libertà di determinare prezzi, la concorrenza, ecc., ma che tutto ciò può essere limitato se la norma è prevista dalla legge, perseguire obiettivi generali riconosciuti, e rispetta proporzionalità.
Causa "Adusbef e Federconsumatori"	16.7.2020	Normativa nazionale che limitava il rimborso delle azioni di soci in banche popolari, in un contesto regolamentare UE relativo alle regole prudenziali bancarie (regolamento 575/2013).	La Corte ha stabilito che la normativa rispetta il contenuto essenziale del diritto di libertà d'impresa (art. 16) e del diritto di proprietà (art. 17), nel senso che pur essendo prevista una limitazione, non impediva l'esercizio dell'attività bancaria, era giustificata per obiettivi di interesse generale (regole prudenziali, trasparenza, adeguamento forma societaria) e proporzionata.

5 Il "fine" di utilità sociale e la responsabilità sociale d'impresa (CSR)

Prima di affrontare il tema del contratto societario e le clausole di sostenibilità statutarie che si vedranno nei paragrafi a seguire, è bene stabilire che cosa si intende quando si parla di utilità sociale e come la stessa debba essere letta in chiave moderna rispetto alle tematiche di attualità.

Il concetto fondante di tale locuzione si può rinvenire all'art. 41 Cost. che fornisce una linea guida generica per il corretto funzionamento delle attività economiche in termini di benessere della collettività, con la specifica che le stesse attività abbiano come fine ultimo il miglioramento delle condizioni di vita per il maggior numero di soggetti.

Come ampiamente spiegato nel paragrafo precedente, e qui richiamato solo per completezza espositiva, il co. 2 introduce la clausola generale secondo la quale l'attività economica esercitata dall'imprenditore non può essere svolta in contrasto rispetto all'utilità sociale.

L'utilità sociale per le imprese può essere vista come quel concetto che attiene il valore positivo che un'attività economica riesce a costruire per la società nel suo complesso, andando oltre il mero profitto per i proprietari o gli azionisti della stessa.

In parole brevi: l'utilità sociale è la capacità dell'impresa di generare benefici collettivi.

Un importante spunto di riflessione in ottica di contemperamento di interessi e di limitazioni all'attività economica viene offerto dalla pubblicazione 4/2024 di Pietro Ichino, rubricata "*La «buona impresa» e l'utilità sociale. Appunti sul dibattito circa i limiti «esterni» e quelli «interni» alla libertà d'iniziativa economica privata*"²¹, all'interno del quale si affronta una questione classica e tuttora attuale del diritto costituzionale ed economico: in che misura la libertà di iniziativa economica privata deve essere condizionata dall'utilità sociale?

L'art. 41 riconosce all'imprenditore la libertà di organizzare le risorse e gestire la propria attività, ma, contemporaneamente, impone che tale libertà non possa esplicarsi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Ichino ricostruisce nella sua trattazione come, nel dopoguerra, questo principio sia stato oggetto di un intenso dibattito giuridico e politico. Alcuni autori, vicini a una concezione più liberale, ritenevano che l'impresa dovesse restare libera di perseguire il proprio fine economico, lasciando che il mercato e le regole generali prevenissero gli abusi. Altri, invece, sostenevano una visione maggiormente funzionalista dell'impresa, secondo cui l'attività economica privata doveva essere considerata come uno strumento di un interesse collettivo, e quindi sottoposta a vincoli più stringenti di conformità a un modello di impresa socialmente utile.

Nel corso del tempo tale dibattito si è affievolito sul piano esplicito, ma le sue conseguenze continuano a riflettersi nel diritto vivente: l'idea di utilità sociale oggi non solo non è scomparsa, si è piuttosto tradotta in una serie di limiti giuridici all'attività dell'imprenditore. Questi limiti possono essere distinti in due categorie:

- a) da un lato esistono dei limiti esterni, cioè quelli discendenti da norme generali o settoriali che impongono all'imprenditore di non arrecare danni alla collettività o ai diritti fondamentali (si pensi ad esempio alle regole ambientali, antitrust o di sicurezza sul lavoro);
- b) dall'altro lato vi sono limiti interni, più sottili e sicuramente meno concettualizzati, che operano all'interno del rapporto di lavoro o del potere organizzativo dell'imprenditore, richiedendo che le sue decisioni siano coerenti con una concezione eticamente e socialmente responsabile dell'impresa.

Proprio questi ultimi assumono particolare rilievo nel campo del diritto del lavoro. Ichino sottolinea infatti che il controllo giurisdizionale sul comportamento dell'imprenditore, ad esempio in caso di licenziamento o trasferimento del lavoratore, non mira tanto a garantire al dipendente un diritto assoluto alla stabilità, quanto piuttosto a verificare la conformità dell'azione imprenditoriale a un modello di impresa "giusta" e so-

²¹ Ichino P. "La «buona impresa» e l'utilità sociale. Appunti sul dibattito circa i limiti «esterni» e quelli «interni» alla libertà d'iniziativa economica privata", *Lavoro Diritti Europa*, 4, 2024.

cialmente utile. L'intervento del giudice diventa, dunque, un modo per valutare se l'imprenditore stia esercitando i propri poteri in modo ragionevole, proporzionato e conforme alla funzione sociale dell'impresa.

In conclusione, alla sua brillante trattazione Ichino osserva come le evoluzioni recenti della *corporate governance* e della responsabilità sociale d'impresa mostrino un rinnovato interesse verso questa idea di "funzionalizzazione sociale" dell'attività economica. Le imprese sono oggi sempre più chiamate a rendere conto non solo dei loro risultati economici, ma anche degli effetti sociali e ambientali delle loro decisioni. Così, anche se il linguaggio dell'utilità sociale è meno utilizzato di un tempo, il suo spirito riemerge in nuove forme: attraverso i principi ESG, la sostenibilità, e l'idea di un'impresa come soggetto di responsabilità collettiva.

Il problema centrale resta comunque quello di definire il confine tra autonomia imprenditoriale e vincoli sociali, poiché si tratta di un equilibrio difficile, ma necessario, affinché la libertà economica possa convivere con il principio costituzionale di solidarietà e con il fine ultimo del diritto del lavoro: la tutela della persona umana nel contesto produttivo.

Con riferimento alla responsabilità sociale d'impresa, la stessa trova nel sistema giuridico italiano un fondamento implicito ma significativo sia nel codice civile, sia nella Costituzione, che insieme delineano i limiti e le finalità dell'iniziativa economica privata.

L'art. 41, letto in combinato disposto con le disposizioni del diritto commerciale e societario, attribuisce all'attività d'impresa una funzione che travalica la dimensione meramente economica per estendersi a quella sociale, etica e ambientale.

Il codice civile, pur non disciplinando in modo espresso la responsabilità sociale d'impresa, qui di seguito CSR, impone tuttavia all'imprenditore e agli organi societari l'obbligo di operare secondo criteri di correttezza, buona fede e diligenza professionale, nonché di rispettare le norme poste a tutela della collettività e dei lavoratori. Da ciò deriva un quadro normativo in cui la libertà imprenditoriale è accompagnata da doveri di responsabilità diffusa, che si traducono nella necessità di considerare gli interessi non solo dei soci, ma anche degli *stakeholder* quali lavoratori, clienti, comunità locali e ambiente.

Nel diritto contemporaneo la CSR si configura come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle strategie e nella gestione aziendale.

Essa non si esaurisce in un mero comportamento filantropico ma è implicazione di un vero e proprio orientamento etico-giuridico²² dell'impresa, volto a bilanciare la ricerca del profitto con la tutela di interessi collettivi.

Tale impostazione riflette pertanto l'evoluzione del diritto commerciale, sempre più permeato da principi di sostenibilità, trasparenza e solidarietà economica, in coerenza

²² La dimensione etico-giuridica della RSI trova riscontro anche nella dottrina economico-aziendale, la quale, a partire da autori come Gino Zappa e, in ambito internazionale, Robert Edward Freeman, ha sottolineato la necessità di considerare l'impresa come un sistema di relazioni e non come un semplice strumento di produzione di utili. In tale prospettiva, la funzione dell'impresa è anche quella di contribuire al bene comune, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali.

con le linee guida dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali come l'OCSE e l'ONU²³.

Pur mancando, ad oggi, una disciplina vincolante che imponga l'adozione di pratiche di CSR, la tendenza del diritto commerciale è quella di riconoscere a tali comportamenti valore giuridico indiretto, in quanto espressione dei principi di correttezza, trasparenza e tutela della persona che informano l'ordinamento. Le imprese che si conformano a tali standard, oltre a migliorare la propria reputazione e competitività, contribuiscono a realizzare concretamente i valori costituzionali di solidarietà e sostenibilità.

Possiamo considerare quindi la responsabilità sociale d'impresa oggi come un principio evolutivo del diritto commerciale, che, pur conservando natura volontaria, tende a trasformarsi in un criterio interpretativo e operativo delle regole di condotta imprenditoriale. Essa rappresenta la sintesi tra libertà economica e funzione sociale dell'impresa, nonché uno strumento attraverso cui l'ordinamento orienta l'attività economica privata verso il perseguimento del bene comune e dello sviluppo sostenibile.

Nel contesto di dibattito attuale, anche il contratto di società (come negozio giuridico disciplinato dall'art. 2247 c.c.) assume una nuova valenza in funzione della sostenibilità, tema sempre più centrale sia sul piano sociale che dottrinale; proprio con la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., con il suo richiamo lampante alla tutela dell'ambiente e ai fini sociali ed ambientali dell'attività economica, tale nuova funzione ne è un chiaro segnale.

Questo concetto (associato alla crescente attenzione per la tutela dello *stakeholder value*) ha contribuito all'evoluzione dell'ampio sistema di norme legislative (introdotte dapprima con il DLgs. 58/98 del TUF, per le società che accedono al mercato del capitale di rischio, e poi con il DLgs. 5/2003, di riforma del diritto societario, per tutte le altre società di capitali), nonché di norme secondarie o di c.d. "*soft law*" (quali i G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, il Codice di *Corporate Governance* per le società quotate, il regolamento CONSOB sulle operazioni con parti correlate, le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, emanate dal CNDCEC), che regolamentano l'organizzazione e la gestione dell'impresa collettiva.

Questo complesso di norme, in cui si innesta la riforma dell'art. 2086 c.c. (che ha sottolineato la centralità degli obblighi di organizzazione in funzione della prevenzione e gestione dei rischi) detta i principi cardine cui deve essere improntata la costruzione di una *governance* che consenta di transitare dal vecchio modello, ormai obsoleto, avversariale/conflittuale, a quello collaborativo/integrativo, volto a garantire l'ascolto delle esigenze di tutti gli *stakeholder*, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti investiti di funzioni manageriali, attraverso la creazione di idonei flussi informativi, la trasparenza, l'attuazione dei presidi necessari per far emergere e gestire i conflitti di interessi e per improntare la gestione al perseguimento di un successo sostenibile.

²³ A livello europeo, la comunicazione della Commissione del 2011 ha ridefinito la CSR come "*la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società*", superando l'idea di un impegno meramente volontario per attribuirle un valore quasi para-normativo. Ciò implica che le imprese siano chiamate a gestire i propri effetti sociali e ambientali in modo sistematico, adottando strumenti di rendicontazione, bilanci di sostenibilità e procedure di controllo interno coerenti con i principi ESG (*Environmental, Social and Governance*).

6 L'utilità sociale nelle clausole di sostenibilità e negli statuti societari

Nel contesto di dibattito attuale, il tema della sostenibilità rappresenta un importante pilastro per le società, che riversano l'importanza di tale tema in numerosi aspetti anche pratici, come ad esempio in quelli relativi al contratto nei quali si assume una nuova funzione di sostenibilità.

Proprio con la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., precedentemente illustrati, con il loro richiamo lampante alla tutela dell'ambiente e ai fini sociali ed ambientali dell'attività economica, tale nuova funzione ne è un chiaro segnale.

Si provvede qui di seguito a fornire le dovute precisazioni sul tema.

6.1 L'inquadramento del negozio giuridico all'interno della normativa italiana

Nel sistema civilistico italiano, la nozione di utilità sociale rileva quale parametro di legittimazione della libertà contrattuale, in particolare con riguardo alla disciplina dei contratti atipici. L'autonomia contrattuale non può essere vista però solo come un principio di mero carattere civilistico poiché lo stesso trova il suo fondamento nella Costituzione, in particolare nell'art. 41 Cost., che tutela l'iniziativa economica privata. Questa iniziativa non si esaurisce nella libertà di impresa, ma comprende al suo interno anche la libertà contrattuale come strumento a disposizione per disporre di interessi economici giuridicamente rilevanti.

Nella trattazione del tema del contratto tra le parti, sul quale non ci si soffermerà in maniera esaustiva se non per quanto brevemente citato, alcuni aspetti si ritengono rilevanti ai fini della migliore esplicazione del tema della sostenibilità nei contratti e della commisurazione degli interessi, tenuto conto che l'art. 41 Cost. stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà e dignità umana, formalizzando come il contratto risulti valido solo se volto a realizzare interessi meritevoli di tutela e nei limiti fissati dalla normativa, temi ritenuti centrali nell'ordinamento giuridico italiano odierno.

In primo luogo, si può osservare come all'interno del disposto all'art. 1322 c.c. si dia riconoscimento alle parti la facoltà di determinarne liberamente il contenuto e di concludere contratti che non appartengono a schemi tipici disciplinati direttamente dal legislatore (si pensi a tutte le tipologie di contratti atipici), purché gli stessi siano diretti al perseguimento ed alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico vigente.

In tale impostazione la chiave di lettura deve essere forzosamente quella della clausola della meritevolezza degli interessi, chiave che costituisce lo strumento attraverso il quale l'ordinamento nazionale deve verificare la conformità del contratto rispetto al fine di utilità sociale di cui si fa garante, inteso quale compatibilità della funzione perseguita con i principi di ordine pubblico, buon costume e norme imperative.

In seconda battuta si può osservare come la causa — da intendersi quale funzione economico-sociale del contratto secondo l'interpretazione qui condivisa dell'art. 1325 c.c. — debba essere *lecita* (art. 1343 c.c.), affinché il contratto possa ritenersi valido e suscettibile di tutela secondo l'ordinamento.

La liceità della causa presuppone non solo l'assenza di contrarietà a tutte le norme inderogabili previste dalla normativa bensì anche la conformità delle stesse ad un interesse che l'ordinamento ritenga accettabile a livello sociale e quindi, in tale senso, degno di protezione.

Anche in questo caso il fine ultimo del contratto deve rifarsi necessariamente al temperamento di interessi tra pubblico e privato.

Il fine di utilità sociale del contratto non implica quindi che il contratto debba necessariamente perseguire un vantaggio solo unidirezionale verso la collettività ma esso deve essere inteso come una forma di non contrarietà della funzione contrattuale all'assetto di valori riconosciuti dall'ordinamento. Ne discerne da tale impostazione che i contratti che realizzano interessi coerenti con la disciplina positiva sono ritenuti meritevoli mentre i contratti che perseguono finalità contrarie a norme imperative, ordine pubblico o buon costume sono invece nulli (art. 1418 co. 2 c.c.).

In conclusione, il fine di utilità sociale si atteggia a criterio generale di controllo della validità e dell'ammissibilità dei contratti nell'ordinamento, operando tanto sul piano della meritevolezza degli interessi (art. 1322 co. 2) quanto su quello della liceità della causa (art. 1343 c.c.).

Per poter rendere tale contratto maggiormente *ESG compliant* possono essere introdotte nei negozi giuridici delle clausole contrattuali di sostenibilità, ovvero delle singole disposizioni che ampliano e migliorino il contratto alla base, specificandone il contenuto.

Tali clausole rappresentano l'attuazione concreta della c.d. "autonomia contrattuale" individuabile nella normativa italiana all'art. 1322 c.c. e vincolano le parti al rispetto di quanto convenuto, come previsto dall'art. 1372 c.c.

Tali pattuizioni contrattuali impegnano pertanto le parti chiamate nel negozio giuridico a rispettare determinati standard di carattere sociale, ambientale e di *governance*, inserendo obiettivi di responsabilità sociale propri dell'impresa che li adotta e di tutela ambientale direttamente nel regolamento negoziale.

6.2 Le clausole di sostenibilità nello Statuto

Sin qui si è trattato del contratto e delle clausole contrattuali, ma le stesse possono essere anche inserite direttamente all'interno dello statuto societario dell'impresa, grazie al quale l'eco delle stesse risulta molto più ampio ed il valore che ne deriva, molto più attraente.

In base all'ordinamento italiano lo statuto è ritenuto parte integrante dell'atto costitutivo (artt. 2328 ss. c.c. per le spa e artt. 2463 ss. c.c. per le srl) ed è obbligatorio nelle società di capitali, mentre nelle società di persone le regole organizzative possono essere contenute direttamente nell'atto costitutivo.

Le clausole statutarie servono a governare il funzionamento interno dell'impresa ed i rapporti ovvero assolvono alla funzione di attribuire un rilievo giuridico vincolante a obiettivi ulteriori che l'impresa si pone, rispetto al mero conseguimento del profitto.

In tale senso si parla spesso oggi delle c.d. "clausole ESG", le quali assolvono innanzitutto alla funzione di delimitare con puntualità l'ambito oggettivo dell'attività sociale dell'impresa, potendo altresì escludere specifici settori o categorie di operazioni che risultino incompatibili con principi etici o con valori socialmente condivisi.

Attraverso l'adozione nello statuto di tali clausole di sostenibilità la società si impegna formalmente e per iscritto a perseguire finalità di carattere sociale, etico e ambientale, in linea così con le recentissime disposizioni della Carta costituzionale come previste dopo la riforma del 2022, che vengono a formare parte integrante della mission dell'impresa.

L'utilità di simili clausole si manifesta sotto diversi profili: in primo luogo, esse consentono di trasformare la sostenibilità da mera scelta di organizzazione interna in un vero e proprio obbligo. Ciò comporta che gli organi sociali coinvolti, in particolare gli amministratori della società, siano tenuti a considerare nel processo di assunzione delle decisioni non soltanto la redditività immediata che l'impresa è in grado di generare, bensì anche l'impatto delle proprie scelte sugli interessi ambientali, sociali e più in generale sugli *stakeholder*.

In secondo luogo, l'inserimento di clausole di sostenibilità nello statuto produce un effetto di tutela per gli amministratori poiché in assenza di tali clausole la valutazione della loro condotta interna potrebbe essere ricondotta al parametro della massimizzazione del profitto, senza tenere conto delle altre possibili scelte che ne governino l'orientamento.

La clausola statutaria, invece, estende i criteri di valutazione e legittima scelte orientate alla creazione di valore nel medio-lungo periodo degli amministratori riducendo in tale modo il rischio di contestazioni giuridico-sociali in ordine a possibili sacrifici di redditività nel breve termine a fronte di obiettivi ritenuti eticamente più importanti.

Come evidenziato anche dagli Orientamenti del Comitato Notarile del Triveneto, di cui si dirà oltre, l'inserimento di clausole statutarie ispirate a criteri di sostenibilità si traduce *postremo* in un elemento di valore aggiunto per l'impresa di non poca importanza, in quanto consente alla stessa di rafforzarne la capacità di differenziazione sul mercato, di accrescere l'efficienza gestionale interna e, in ultima analisi, di incrementare la competitività e la produttività complessiva.

Agli occhi dei terzi poi, tali clausole rafforzano anche l'aspetto della credibilità e dell'affidabilità dell'impresa nei confronti di investitori, finanziatori, consumatori e più in generale degli *stakeholder*.

La sostenibilità, essendo così radicata ed espressa nello statuto, può (ed in vero lo fa) assumere una valenza di carattere legale che ne conferisce ampia sicurezza, stabilità e trasparenza agli occhi dei terzi, con ricadute fortemente positive in termini reputazionali e di accesso a capitali che adottano criteri di investimento responsabile (ESG).

Occorre inoltre rilevare che le clausole statutarie di sostenibilità si pongono in linea con le evoluzioni normative a livello nazionale ed europeo.

In Italia il modello più significativo è rappresentato dalla società *benefit*, delle quali si tratterà nel successivo paragrafo, introdotta dalla L. 208/2015, che consente di inserire nello statuto finalità di beneficio comune accanto allo scopo lucrativo.

A livello sovranazionale invece, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), confermano la tendenza del legislatore a richiedere alle imprese la sempre maggiore integrazione di obiettivi di sostenibilità nella *governance* e nella gestione d'impresa.

In conclusione, le clausole di sostenibilità rappresentano uno strumento idoneo a ridefinire l'oggetto e la funzione della società, favorendo il passaggio da un modello centrato esclusivamente sulla massimizzazione del profitto a un modello di creazione di valore durevole e condiviso, in cui la dimensione economica è bilanciata con la responsabilità sociale e ambientale.

Si tenga presente che tesi qui descritta trova fondamento concreto all'interno della Costituzione ma non incontra ancora, oggi, un favore incondizionato della dottrina.

Occorre pertanto che le già menzionate clausole siano sempre adeguatamente motivate e contestualizzate nella specifica realtà societaria.

Negli ultimi anni si è affermata con forza una nuova concezione del ruolo dell'impresa, nella quale il perseguimento del profitto non costituisce più un fine esclusivo, ma si integra con obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. La letteratura più recente, tra cui le ricerche del professore della *Harvard Business School* George Serafeim, sottolinea come tale integrazione non rappresenti un ostacolo alla funzione lucrativa, bensì una strategia di creazione di valore durevole e condiviso.

La riflessione di Serafeim propone tre direttrici principali di analisi.

In primo luogo, l'adozione di strumenti pratici e analitici che consentano di tradurre i valori ESG in politiche aziendali concrete, dimostrando come la dimensione etica possa essere incorporata nei modelli di business.

In secondo luogo, l'individuazione di sei archetipi di creazione di valore che testimoniano la capacità delle imprese di ottenere vantaggi competitivi duraturi grazie a strategie inclusive e sostenibili. In terzo luogo, il riconoscimento del ruolo degli investitori, i quali, orientando i flussi di capitale verso le imprese attente ai fattori ESG, incentivano comportamenti virtuosi e rafforzano il legame tra etica e redditività.

Tale prospettiva si colloca in linea con le recenti evoluzioni normative internazionali: si pensi al regolamento UE 2019/2088 sulla finanza sostenibile, alla direttiva Shareholders Rights II e alla sopra citata normativa delle società *benefit* introdotta in Italia nel 2016. Tutti questi strumenti giuridici dimostrano come il diritto positivo stia progressivamente recependo la necessità di una *governance* societaria orientata non soltanto agli *shareholders*, ma anche agli altri *stakeholders*, riconoscendo che la tutela di interessi diffusi, come l'ambiente, la salute e la dignità del lavoro, è elemento integrante della stessa funzione economica dell'impresa.

Dal punto di vista pratico, ciò significa che la valutazione della performance aziendale non può più limitarsi agli indici finanziari tradizionali, ma deve includere indicatori di impatto sociale e ambientale, che possono riflettersi anche nelle politiche di remunerazione degli amministratori e nei criteri di selezione degli investitori.

Ne consegue una ridefinizione della *business judgement rule*²⁴, chiamata a contemperare la discrezionalità imprenditoriale con i doveri di sostenibilità sanciti dallo statuto o dalla legge.

In conclusione, l'integrazione tra *purpose* e *profit* non rappresenta soltanto una tendenza manageriale, ma un paradigma giuridico-economico che trasforma il contratto sociale dell'impresa, avvicinandolo al modello di un ordinamento multilivello in cui gli interessi privati e quelli collettivi trovano un punto di equilibrio. In questa prospettiva, l'impresa non è più solo soggetto di mercato, ma attore istituzionale capace di contribuire alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà, utilità sociale e sviluppo sostenibile.

²⁴ Tale concetto rappresenta la formalizzazione del principio giuridico anglosassone, ma oggi recepito dalla normativa nazionale, che limita la responsabilità degli amministratori delle società nel processo decisionale. Secondo tale regola gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili di scelte oggettivamente svantaggiose *ex post* al ricorrere di alcuni requisiti, quali l'adozione di tutte le norme di controllo, l'aver agito sempre in buona fede, ovvero l'utilizzo dell'art. 2392 c.c.

In tale panorama il diritto nazionale conosce un passaggio significativo ed in linea con il pensiero di Serafeim mediante la recente presa di posizione del Comitato Inter-regionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, che ha elaborato sei Orientamenti (A.B.1 - A.B.6) in materia di clausole di sostenibilità, ricalcando quelle che sono le direttrici ormai consolidate a livello europeo.

Per la prima volta in Italia i principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) vengono sistematicamente declinati nello statuto delle società di capitali, oltre l'ambito già tracciato dalla normativa sulle società *benefit* e dalla disciplina delle società quotate.

La novità consiste nel riconoscimento che la sostenibilità, lungi dall'essere un mero valore programmatico, può tradursi in vincoli statutari aventi efficacia giuridica, in grado di incidere sulla gestione dell'impresa e di orientarla al contemperamento tra interessi finanziari e interessi sociali, ambientali e collettivi.

Il fondamento normativo di tale apertura si rinviene nell'art. 41 co. 2 della Cost., che subordina l'iniziativa economica privata all'utilità sociale e al rispetto di valori fondamentali quali la salute, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ne consegue che la massimizzazione del profitto non può configurarsi come unico criterio di gestione, essendo la libertà d'impresa costituzionalmente limitata e orientata a finalità di compatibilità sociale.

L'Orientamento A.B.1 pone le basi teoriche di questa impostazione, legittimando l'inserimento nello statuto di regole etiche e di sostenibilità che condizionano l'operato degli amministratori, anche attraverso strumenti come le *exclusion list*. In tale prospettiva, il contratto sociale assume il ruolo di fonte di obblighi non solo patrimoniali, ma anche valoriali, riflettendo una nuova funzione del diritto societario come regolatore di interessi plurali.

L'Orientamento A.B.2 estende questa logica all'utilizzo degli utili, ammettendo clausole di etero-destinazione che consentono la devoluzione parziale delle risorse a finalità coerenti con l'attività d'impresa. Il limite risiede nella necessaria tutela della causa lucrativa, che rimane elemento essenziale e indefettibile della società lucrativa.

Gli Orientamenti A.B.3 e A.B.4 introducono un profilo dirompente: il bilanciamento degli interessi degli *stakeholder* con quelli degli azionisti e l'attribuzione a determinati portatori di interesse di veri e propri poteri di voice. Tali previsioni, sulla scia delle società *benefit* e delle prassi di corporate *governance* internazionale, sanciscono l'ingresso dello *stakeholder* engagement nella dimensione statutaria, con effetti potenzialmente incisivi sull'autonomia gestoria degli amministratori.

L'Orientamento A.B.5 affronta il tema delicato della remunerazione degli amministratori, legittimando clausole che condizionano parte del compenso al raggiungimento di KPI di sostenibilità, previa valutazione indipendente della performance ambientale e sociale. Ciò riflette la tendenza, anche a livello europeo, a vincolare la retribuzione dei vertici aziendali a obiettivi ESG, con l'obiettivo di incentivare la coerenza tra strategia d'impresa e responsabilità sociale.

Infine, l'Orientamento A.B.6 riconosce la validità delle clausole di gradimento etico per l'ingresso di nuovi soci, a condizione che i parametri siano determinati e non generici. Tale strumento appare particolarmente utile in operazioni di M&A e nelle società *benefit*, per preservare la coerenza tra il progetto industriale e il *purpose* ESG.

In conclusione, i sei Orientamenti del Comitato Triveneto rappresentano un passaggio di sistema poiché essi legittimano l'integrazione di valori sociali e ambientali nello statuto delle società di capitali, riconoscendo che l'autonomia privata può essere

esercitata non solo nella prospettiva della massimizzazione del profitto, ma anche in funzione della realizzazione di interessi collettivi costituzionalmente tutelati.

Rimangono aperti, tuttavia, i nodi della compatibilità con i principi di diritto societario, *in primis* la *business judgement rule*, e le difficoltà operative per le PMI.

Ciò nondimeno, la prospettiva inaugurata segna un importante avvicinamento tra diritto societario e costituzionalismo economico, nel segno della sostenibilità.

6.3 Le società *benefit*

“Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari”²⁵; così scrisse nel 1932 Dodd E.M., avvocato statunitense, per definire le società *benefit*.

Quando si parla di società *benefit* si tende ad avere una sorta di riformulazione del concetto di impresa stessa: a differenza delle società tradizionali, orientate prevalentemente alla distribuzione di dividendi agli azionisti, le società *benefit* rappresentano un modello d'impresa più evoluto ed innovativo.

Esse integrano nel proprio oggetto sociale, accanto agli obiettivi di profitto, la finalità di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Si tratta di uno strumento giuridico che consente di consolidare la missione aziendale nel lungo periodo e di promuovere la creazione di valore condiviso tra impresa, comunità e biosfera, mediante l'impegno a generare benefici per la collettività, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni culturali e sociali, enti e associazioni, e altri portatori di interesse.

Ma come è giunto a noi questo modello?

Nel 2006 nasce un movimento globale di imprese, le *B Corp*, volto a promuovere un profondo mutamento nella natura giuridica e funzionale delle società, con particolare riferimento allo statuto e all'oggetto sociale. Secondo la dottrina italiana tradizionale, l'impresa è istituita con l'unico scopo di perseguire l'interesse degli azionisti, attraverso la distribuzione di dividendi. Tale impostazione, di carattere strutturale, tende a limitare la libertà del management nell'orientare l'attività aziendale verso finalità di utilità sociale e ambientale, oltre a rendere le imprese virtuose particolarmente esposte a mutamenti di *governance*, variazioni nell'assetto azionario o processi di quotazione.

A partire dal 2014, un gruppo di lavoro coordinato dal Senatore Mauro Del Barba ha avviato un progetto di riforma politica e giuridica finalizzato all'introduzione nel diritto italiano della figura della società *benefit*. Tale iniziativa ha portato al deposito, nell'aprile 2015, del disegno di legge sulle società *benefit*, ispirato al modello delle *Benefit Corporation* già vigente negli Stati Uniti. Il testo normativo è stato elaborato con il contributo di un team internazionale di giuristi, imprenditori e *stakeholder*, in armonia con le discipline affini adottate in diversi ordinamenti, tra cui Colombia (2018), Porto Rico (2018), Ecuador (2019), Canada - British Columbia (2019), Francia (2019, con la forma di “*Société à Mission*”), Perù (2020), Ruanda (2021), Spagna (2022) e Panama (2022).

Il disegno di legge è stato successivamente recepito nella legge di Stabilità 2016 (art. 1 co. 376 - 384 della L. 28.12.2015 n. 208), che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società *benefit*, entrata in vigore l'1.1.2016.

²⁵ La citazione è presa da un noto passaggio pubblicato nel 1932 sulla rivista *Harvard Law Review*.

Volendo formalizzare il concetto con alcuni dati, possiamo dire che tale modello societario introdotto in Italia nel 2016, ispirato alle *Benefit Corporation* statunitensi, conta oggi l'adozione da parte di oltre 4.500 aziende italiane²⁶, che lo considerano uno strumento efficace per rafforzare la *governance* orientata agli *stakeholder* e affrontare con successo le sfide del nuovo millennio.

Ciò che distingue una società *benefit* da una società commerciale tradizionale è la presenza di tre elementi essenziali che ne definiscono l'identità e il funzionamento.

In primo luogo, la finalità duale rappresenta l'aspetto distintivo principale. A differenza delle società ordinarie, orientate esclusivamente al profitto, la società *benefit* affianca agli obiettivi economici uno o più scopi di beneficio comune, espressamente indicati nello statuto. Ne deriva che ogni decisione gestionale deve contemperare le esigenze di redditività con quelle di impatto sociale e ambientale, in un'ottica di *governance* inclusiva che tenga conto dell'interesse di tutti gli *stakeholder*.

Un secondo elemento caratterizzante è la *governance* responsabile. La normativa prevede che tali società designino uno o più amministratori incaricati di vigilare sull'impatto sociale e ambientale delle attività aziendali. A essi spetta il compito di assicurare l'equilibrio tra gli interessi economici e quelli dei diversi portatori di interesse, nonché di garantire la trasparenza nei processi decisionali e nell'attuazione delle finalità di beneficio comune.

Infine, ultimo ma non per importanza, la valutazione e rendicontazione dell'impatto costituisce il terzo elemento qualificante. Ogni società *benefit* è tenuta a redigere annualmente una relazione d'impatto, basata su standard di misurazione riconosciuti a livello internazionale, nella quale vengono illustrati i risultati conseguiti in termini sia economici sia sociali e ambientali. Tale documento, reso pubblico, consente una verifica trasparente e oggettiva dell'effettiva coerenza dell'operato aziendale con le finalità dichiarate.

Qualsiasi società di persone o di capitali, nuova o già esistente, può acquisire la qualifica di società *benefit*; non si tratta infatti di un nuovo tipo di società, ma di una specifica qualifica riconoscibile alle forme societarie già previste dal codice civile.

Per quanto attiene alle società già costituite, le stesse devono aggiornare il proprio atto costitutivo, contratto sociale o statuto per ottenere tale qualifica.

La trasformazione in società *benefit* comporta una serie di vantaggi concreti, che si estendono sia alla sfera competitiva sia a quella reputazionale.

Sotto il profilo competitivo, tali società acquisiscono un significativo vantaggio gestionale e strategico. L'attrazione dei talenti rappresenta uno degli effetti più rilevanti: le nuove generazioni di lavoratori manifestano una crescente propensione a collaborare con imprese che perseguono obiettivi sociali e ambientali oltre al profitto. Ciò consente alle società *benefit* di attrarre e trattenere professionisti qualificati, migliorando la qualità del capitale umano.

Parallelamente, la fidelizzazione della clientela risulta rafforzata, poiché i consumatori tendono a preferire marchi che dimostrano un autentico impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

L'adozione di tale modello favorisce inoltre l'accesso a nuovi mercati, in particolare quelli legati all'economia sostenibile, e contribuisce ad accrescere la resilienza aziendale. La visione strategica di lungo periodo, propria delle società *benefit*, consente infatti

²⁶ Dati forniti dal portale <https://www.societabenefit.net/>.

una gestione più stabile, capace di affrontare in modo proattivo le sfide economiche e ambientali, promuovendo relazioni durature e di fiducia con gli *stakeholder*.

Dal punto di vista reputazionale, il riconoscimento formale dello *status* di società *benefit* costituisce una garanzia istituzionale di responsabilità sociale d'impresa, rafforzando la credibilità dell'ente nei confronti del mercato e degli investitori ESG (*Environmental, Social, Governance*), la cui presenza è in costante crescita nel panorama finanziario internazionale. Tale riconoscimento, unito alla legittimazione normativa da parte dello Stato italiano e all'appartenenza a un movimento imprenditoriale innovativo e in espansione, contribuisce a consolidare l'immagine dell'impresa come soggetto economico moderno, responsabile e orientato al bene comune.

Sul tema del B Corp, accennato all'inizio della trattazione, anche la Camera di Commercio di Torino si è espressa, all'interno della guida "*Verso un'economia circolare. Dalla retta al cerchio: i cambiamenti per un approccio efficace*", pubblicata nel mese di settembre 2025²⁷.

Tale elaborato, oltre ad individuare la nascita di tale movimento, ricorda come l'obiettivo di B Lab sia fundamentalmente trasformare il capitalismo da un sistema centrato sul profitto e sugli azionisti ad uno orientato agli *stakeholder* quali dipendenti, clienti, comunità, ambiente, investitori, fornitori.

Questo approccio, definito *governance* degli *stakeholder*, mira a creare valore condiviso e duraturo per la società e la biosfera. In particolare, si espone come nel tempo B Lab abbia provveduto a formare un vero e proprio movimento globale, istituendo B Labs²⁸ in vari continenti, tra cui Europa, Americhe, Africa e Australia.

In Europa, la rete è coordinata da B Lab Europe, fondata nel 2013, con una presenza crescente in numerosi Paesi, tra cui l'Italia.

Viene poi illustrato l'iter da seguire per un'azienda che voglia ottenere la certificazione. Per ottenerla, si deve:

- compilare il c.d. "*B Impact Assessment*", un questionario che valuta cinque aree:
 - *governance*: responsabilità e trasparenza;
 - *workers*: gestione dei dipendenti, salari, *benefit*, benessere;
 - *community*: impatto sociale e relazioni con la comunità;
 - *environment*: pratiche ambientali e sostenibilità;
 - *customers*: valore e impatto dei prodotti o servizi sui clienti;
- modificare la propria *governance* per essere legalmente responsabile verso tutti gli *stakeholder*. Si rimarca che in Italia ciò avviene proprio adottando la forma di società *benefit*;
- garantire trasparenza rendendo pubblici i risultati ottenuti.

Per accedere alla certificazione, l'azienda deve ottenere almeno 80 punti nel questionario e fornire prove documentali delle proprie dichiarazioni.

²⁷ Si veda il § 4.4. "Certificazione B-Corp e società Benefit", p. 45 ss.

²⁸ Rappresentano delle vere e proprie sedi del movimento.

La certificazione B Corp è olistica, quindi valuta l'impatto complessivo dell'azienda e non un singolo aspetto.

Si tratta di un documento rigoroso e di durata triennale: passato tale lasso temporale l'impresa deve ricertificarsi dimostrando di mantenere gli standard richiesti.

Ottenere la certificazione B Corp offre alle aziende diversi vantaggi, tra cui la possibilità di attrarre un numero maggiore di dipendenti qualificati, migliorare la propria gestione interna e far parte di una comunità globale composta da organizzazioni e leader che condividono una visione comune di impresa sostenibile e responsabile.

7 La concertazione tra le parti sociali e tutela del lavoro (art. 46 Cost.)

La tematica del diritto al lavoro rappresenta una delle conquiste fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e riflette un'evoluzione storica che intreccia mutamenti sociali, economici e politici. La sua progressione non è stata lineare, ma segnata da fasi differenti, che hanno portato dall'assenza di un vero riconoscimento giuridico fino alla consacrazione costituzionale e alle trasformazioni più recenti in chiave di flessibilità.

Nello Stato unitario di matrice liberale che si assiste dal 1861 al 1922, il diritto al lavoro non fu originariamente concepito come un diritto soggettivo meritevole di garanzia da parte dall'ordinamento. L'approccio adottato in allora era quello della libertà contrattuale e dell'autonomia privata, in cui il lavoro veniva regolato prevalentemente dalle dinamiche di mercato.

Non mancavano in tale fase storica, tuttavia, i primi interventi di legislazione sociale: si pensi ad esempio alle limitazioni all'impiego di minori e donne, alla formulazione di nuove norme sull'orario e sulla sicurezza ovvero all'introduzione delle assicurazioni obbligatorie per infortuni e malattie. Si trattava però di una tutela frammentaria e ancora lontana da un riconoscimento pieno del lavoro come valore fondante.

Con l'avvento del regime fascista il lavoro venne posto al centro della retorica statale, ma non in senso garantista. La Carta del Lavoro emanata nel 1927 proclamava il lavoro come dovere sociale e fondamento dello Stato corporativo ma in realtà l'ordinamento corporativo subordinava il lavoratore agli interessi collettivi definiti dal regime, limitando la libertà sindacale e sopprimendo il diritto di sciopero.

Anche in questa fase il diritto al lavoro rimaneva, pertanto, strumento ideologico e non garanzia effettiva.

Il vero punto di svolta si ebbe con la stesura da parte dell'Assemblea costituente della Costituzione: all'art. 1 si proclamava che *“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”*.

Da tale normativa si desume che l'Italia è una Repubblica governata dal popolo attraverso le istituzioni democratiche, il cui potere deriva dal consenso della collettività e il lavoro è inteso nel suo senso più ampio, quale attività umana che contribuisce al benessere collettivo oltre che a quello del singolo.

Sempre all'interno della Costituzione all'art. 4 si riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro mediante l'impegno assunto dalla Repubblica a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

Questo riconoscimento non implica un diritto soggettivo ad ottenere un'occupazione, ma un obbligo per lo Stato di attivare politiche volte a garantire opportunità occupazionali

e a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne limitano l'esercizio (art. 3 co. 2 Cost.).

La stagione delle lotte sociali culminò però definitivamente con la L. 300/70 c.d. "Statuto dei lavoratori". Con esso il diritto al lavoro venne concretizzato in tutele effettive: libertà sindacale, divieto di discriminazioni, garanzia di partecipazione sindacale nei luoghi di lavoro, tutela della dignità e della personalità del lavoratore.

Centrale in tale disposto fu l'art. 18, che introdusse il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, rafforzando la stabilità occupazionale.

Più recentemente con la crisi del modello fordista e la sempre crescente globalizzazione si affermò l'esigenza di maggiore flessibilità all'interno del lavoro, richiedendo una modifica ed un adattamento di tale diritto all'evoluzione storica della quale si faceva protagonista.

Il pacchetto Treu del 1997 e la Legge Biagi del 2003 introdussero, in risposta a tale esigenza, nuove forme contrattuali quali ad esempio il lavoro interinale, il lavoro a progetto e il lavoro con contratto a tempo parziale, volte a favorire anche l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Questa evoluzione segnò un progressivo passaggio dal principio della "tutela del posto di lavoro" alla logica della "tutela del lavoratore" nel mercato.

Così, anche in questa ottica, la centralità del singolo e del suo benessere diventa direttrice dell'ordinamento e, di conseguenza, delle normative che lo proteggono e garantiscono.

La riforma del Jobs Act attuata negli anni 2014/2015 ha fornito una profonda modificazione sul sistema, introducendo il contratto a tutele crescenti e limitando l'ambito di applicazione del reintegro per i licenziamenti illegittimi. Si è assistito così ad un arretramento delle garanzie tradizionali, compensato dall'ampliamento degli ammortizzatori sociali. Oggi il dibattito si concentra su precarietà, *gig economy*, *smart working* e sul possibile riconoscimento di un salario minimo legale, segno che il diritto al lavoro continua ad essere terreno di tensione tra esigenze di competitività e tutela della dignità del lavoratore.

Se quindi l'art. 1 Cost. qualifica l'Italia come una Repubblica fondata sul lavoro mentre gli artt. 4 e 35 ss. sanciscono la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, dalla lettura dell'evoluzione storica sopra esplicitata non può che derivarne che la disciplina giuridica e politica del lavoro pensata dalla Costituente e oggi adattata alle esigenze del tempo, non si limita a regolamentare un rapporto contrattuale, ma assume una valenza primaria per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona e per l'equilibrio dell'intero sistema sociale ed economico.

In tale contesto si inserisce il tema della concertazione tra le parti sociali, intesa come metodo di dialogo strutturato tra governo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. La concertazione nasce dall'esigenza di favorire una cooperazione istituzionalizzata tra gli attori delle relazioni industriali, al fine di garantire stabilità e coesione sociale.

In Italia essa ha assunto un ruolo significativo soprattutto a partire dagli anni '90, con il Protocollo del luglio 1993, che ha segnato l'avvio di un modello di neocorporativismo democratico.

L'obiettivo principale della concertazione è quello di giungere ad accordi condivisi sulle grandi scelte di politica economica, salariale, previdenziale e sociale. Attraverso protocolli, intese interconfederali e patti sociali, si cerca di bilanciare le esigenze delle

imprese, orientate alla competitività e alla produttività, con le istanze dei lavoratori, portatrici di diritti e di bisogni di sicurezza economica. Non a caso, la concertazione viene vista come uno strumento capace di ridurre il conflitto sociale e di orientare la legislazione verso soluzioni più eque e sostenibili.

La tutela del lavoro, d'altra parte, costituisce un principio cardine non solo sul piano costituzionale, ma anche a livello di diritto europeo. Essa si articola in una molteplicità di strumenti: dalla garanzia di condizioni di lavoro dignitose e sicure, alla protezione contro i licenziamenti illegittimi, fino all'assicurazione di salari proporzionati e sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa. La tutela si esprime altresì attraverso la contrattazione collettiva, che rappresenta la principale fonte di regolamentazione dei rapporti di lavoro, e tramite le politiche attive e passive del lavoro, destinate a contrastare la disoccupazione e a promuovere l'occupabilità.

Il rapporto tra concertazione e tutela del lavoro è dunque stretto e reciproco. La concertazione, infatti, costituisce il metodo mediante il quale la tutela dei diritti dei lavoratori viene resa effettiva in un contesto di dialogo sociale, evitando che le decisioni siano imposte unilateralmente dall'autorità politica o dalle parti economiche più forti. Allo stesso tempo, la tutela del lavoro è la finalità sostanziale che legittima la concertazione, garantendo che essa non si riduca a un mero esercizio di compromesso politico, ma diventi strumento di attuazione dei principi costituzionali e dei diritti sociali fondamentali.

In conclusione, la concertazione e la tutela del lavoro rappresentano due dimensioni complementari del diritto del lavoro contemporaneo. Se la prima incarna il metodo democratico e partecipativo nella formazione delle politiche economiche e sociali, la seconda costituisce il fine ultimo a cui tali politiche devono tendere: assicurare che il lavoro, in tutte le sue forme, sia realmente protetto e valorizzato, in coerenza con i principi della Costituzione e del diritto europeo.

La Costituzione dedica ampio spazio alla disciplina del lavoro, riconosciuto non solo come mezzo di sostentamento economico, ma anche come strumento di dignità personale e di partecipazione alla vita sociale e democratica.

Accanto agli articoli più noti previsti dal 35 al 38, i quali prevedono forme di tutela di tipo tradizionale si trova l'art. 46, che si fa portatore di una prospettiva originale: il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Il testo recita: *“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”*.

La norma avrebbe dovuto ottenere successiva attuazione da parte del legislatore e, comunque, farsi da garante di una diretta rappresentanza dei lavoratori nell'ambito degli organi direttivi delle aziende.

L'attuale evoluzione dei rapporti aziendali è stata però oggetto di diametralmente opposta strutturazione: si è infatti allontanata sempre più progressivamente fino a giungere ad una partecipazione dei lavoratori sviluppata prevalentemente sotto forma di controllo dei sindacati intesi come contropotere aziendale fondato sul conflitto.

Si tratta comunque di una disposizione altamente innovativa che mira a superare una concezione puramente difensiva del diritto del lavoro.

La tutela introdotta nell'art. 46 non si esaurisce nella protezione da rischi o abusi, ma si apre a una dimensione partecipativa, nella quale il lavoratore diventa soggetto attivo della vita economica e organizzativa dell'impresa.

Il legislatore costituente ha inteso promuovere una forma di democratizzazione dei rapporti economici, fondata sull'idea che l'impresa non sia soltanto luogo di produzione e di profitto, ma una comunità composta da persone che cooperano al raggiungimento di un fine comune.

La partecipazione dei lavoratori, in questo senso, rappresenta un elemento di equilibrio tra capitale e lavoro, e contribuisce alla elevazione economica e sociale del lavoro stesso, in coerenza con i principi di giustizia e solidarietà.

Tuttavia, l'attuazione dell'art. 46 è rimasta, nei fatti, estremamente limitata. A differenza di quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, si pensi al modello tedesco della codeterminazione, che prevede la presenza di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle grandi imprese, l'Italia non ha sviluppato un sistema organico di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Le esperienze dei consigli di gestione del dopoguerra si sono esaurite rapidamente, mentre le successive normative hanno garantito soltanto forme indirette di partecipazione, come la rappresentanza sindacale aziendale o i comitati aziendali europei nelle imprese multinazionali.

La ragione di questa mancata attuazione si può rinvenire nella difficoltà di conciliare la partecipazione dei lavoratori con la tradizione giuridica italiana, fortemente legata al principio della libertà di iniziativa economica privata, sancito dall'art. 41 Cost. L'art. 46, pur non essendo stato abrogato, ha finito per rimanere una norma programmatica, più che una disposizione immediatamente precettiva.

Nonostante ciò, il suo valore non va sottovalutato. L'art. 46 continua a rappresentare un punto di riferimento ideale per il diritto del lavoro contemporaneo, soprattutto in un contesto di trasformazione dei rapporti produttivi legati alla globalizzazione, alla digitalizzazione e alle nuove forme di lavoro. La prospettiva partecipativa, infatti, potrebbe costituire oggi uno strumento utile per garantire un equilibrio tra efficienza economica, innovazione tecnologica e tutela della dignità dei lavoratori.

In conclusione, l'art. 46 Cost. propone una forma di tutela del lavoro che va oltre la dimensione tradizionale, ponendo le basi per una reale collaborazione tra capitale e lavoro. Sebbene la sua attuazione concreta sia stata finora modesta, esso conserva un forte valore programmatico e simbolico, capace di orientare future politiche del lavoro verso una concezione più inclusiva e partecipativa dell'impresa, in piena coerenza con i principi fondamentali della Costituzione.

Al fine di fornire una più ampia e completa disclosure, è doveroso l'accento alla nuova L. 15.5.2025 n. 76 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese, entrata in vigore il 10.6.2025, recante disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle imprese, agli utili e alle attività di consultazione che precedono le scelte datoriali, volta a promuovere collaborazione, tutela dell'occupazione e valorizzazione economico-sociale delle imprese. Per la prima volta nell'ordinamento italiano, la normativa mira a incentivare il ruolo attivo dei dipendenti nelle decisioni strategiche e organizzative dell'azienda, formalizzando il tentativo di attuazione dell'art. 46 Cost., secondo cui i lavoratori devono collaborare alla gestione delle imprese, garantendo una piena espressione sociale ed economica del lavoro.

La legge disciplina la partecipazione dei lavoratori sia nelle società con sistema dualistico, prevedendo la nomina di rappresentanti nei consigli di sorveglianza, sia nelle società con *governance* monistica, consentendo la presenza di amministratori incaricati di rappresentare gli interessi dei dipendenti all'interno del Consiglio di amministrazione e dei comitati per il controllo sulla gestione, nei limiti previsti dai contratti collettivi applicabili. Inoltre, la normativa introduce strumenti di partecipazione economica e finanziaria, come l'assegnazione di azioni ai lavoratori, e promuove l'istituzione di commissioni paritetiche per favorire il miglioramento dei processi, dei prodotti e dell'organizzazione aziendale. Tali commissioni svolgono anche funzioni di consultazione preventiva sulle scelte datoriali, secondo procedure e tempi definiti dai contratti collettivi, con l'obbligo del datore di lavoro di convocarle e comunicare i risultati entro termini stabiliti dalla legge.

È prevista una formazione specialistica annuale di almeno dieci ore per i lavoratori coinvolti, finalizzata a garantire l'acquisizione delle competenze necessarie a esercitare efficacemente tali funzioni. La legge istituisce, presso il CNEL, la Commissione Nazionale Permanente per la Partecipazione dei Lavoratori, incaricata di dirimere controversie, raccogliere buone prassi e proporre misure migliorative in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Pur rappresentando un passo importante verso il coinvolgimento attivo dei lavoratori, la legge non introduce obblighi vincolanti né procedure realmente innovative al di là di quanto già previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla normativa vigente.

Ne consegue che le imprese mantengono ampia discrezionalità nell'implementazione dei percorsi di partecipazione, rendendo la disciplina ancora distante dai modelli consolidati di co-determinazione presenti in altri Paesi europei, come la Germania.

8 La *governance* collaborativa, giustizia consensuale e sostenibilità

L'analisi dei fattori che hanno contribuito alla transizione verso un nuovo modello di impresa, socialmente responsabile, inclusiva e sostenibile, richiede ancora alcune riflessioni su una fondamentale declinazione del principio di solidarietà (sancito dall'art. 2 Cost. e dall'art. 2 del Trattato UE): e cioè sul dovere di collaborazione.

La nuova cultura d'impresa, improntata alla tutela del valore sociale e occupazionale dell'azienda ed al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, trova infatti nell'obbligo di "collaborazione" il suo principio fondante e nella "negoziiazione collaborativa" lo strumento oggi più efficace per gestire i rischi, prevenire e superare i conflitti (e le crisi) e perseguire i nuovi, sfidanti obiettivi dell'Agenda 2030. Nel nostro sistema giuridico, il principio di solidarietà sancito a livello comunitario e costituzionale consente di attribuire vincolatività e cogenza all'obbligo di collaborazione che, applicato alla negoziazione, stimola le parti al raggiungimento di una soluzione condivisa e le responsabilizza, prefigurando una possibile responsabilità risarcitoria per il caso di inadempienza all'obbligo di collaborazione e consentendo così di sanzionare comportamenti inerti o dilatori o maliziosi volti ad allontanare le parti del conflitto anziché ad avvicinarle. Il dovere di collaborazione permea un'ampia normativa volta a disciplinare i rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni, imponendo il ricorso alla negoziazione (collaborativa), come strumento cui le parti devono ricorrere per superare i conflitti e costruire accordi equi, rispettosi delle esigenze coinvolte, e sostenibili.

Il dovere di collaborazione è il principio ispiratore del modello giuridico-organizzativo noto come “*governance* collaborativa”, volto a promuovere la cooperazione tra più soggetti pubblici, privati e comunitari, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi mediante l’adozione di processi partecipativi, nel pieno rispetto dei principi di responsabilità sociale, tutela ambientale ed equità economica.

La *governance* collaborativa si sostanzia nell’adozione di metodologie e strumenti che favoriscono la condivisione di informazioni, la partecipazione paritaria ai processi decisionali e l’assunzione di responsabilità reciproche tra i soggetti coinvolti. In tale contesto, la sostenibilità implica che tutte le attività e le iniziative siano condotte nel rispetto delle risorse naturali, dei diritti sociali, della stabilità economica e della continuità intergenerazionale, integrando coerentemente le disposizioni di diritto civile, commerciale, ambientale e del lavoro. I soggetti partecipanti sono tenuti a collaborare attivamente, adottando pratiche operative conformi agli standard di sostenibilità e promuovendo la risoluzione consensuale di eventuali controversie, istituendo strumenti di monitoraggio e rendicontazione volti a verificare il rispetto dei principi di collaborazione e sostenibilità, con la consapevolezza che l’inosservanza di tali obblighi comporta responsabilità secondo la normativa vigente.

Ai principi della *governance* collaborativa si ispira la nuova disposizione contenuta nell’art. 82-*bis* del DLgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), che disciplina l’“Accordo di Collaborazione”.

La disposizione stabilisce che le stazioni appaltanti possano inserire nei documenti di gara lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.

L’accordo di collaborazione contenuto nell’art. 82-*bis*, disciplinato con riferimento agli appalti pubblici, trova tuttavia ben più ampie possibilità di impiego rispetto a quelle previste dal codice appalti, e offre uno strumento potente – nell’ambito dell’approccio globale alla gestione dei rischi – per gestire i rischi di conflitto, di *governance*, di contratto e di mercato, garantire la stabilità dei rapporti (a presidio della continuità d’impresa), e perseguire l’obiettivo di costruire un progresso sostenibile, assicurando il raggiungimento di risultati durevoli e condivisi in tutti i contratti di durata e nei contratti d’impresa, in cui prevale l’interesse a conservare il rapporto tra le parti ed il valore dell’investimento.

In questa prospettiva, la stipulazione di accordi di collaborazione può assumere rilevanza anche sotto il profilo dell’assolvimento degli obblighi di diligenza professionale e di corretta amministrazione da parte di chi gestisce le imprese (e le controlla), in uno scenario in cui l’obbligo dell’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili (in funzione della sostenibilità dell’impresa) ha ridotto l’ambito della discrezionalità gestoria entro margini sempre più ristretti.

Il dovere di collaborazione ha inoltre ispirato la nuova concezione (e la correlativa) disciplina del modello organizzativo delle società di capitali, promuovendo il passaggio dalla vecchia visione competitiva e avversariale del modello societario, ad una nuova visione di corporate *governance* collaborativa, in cui tutti gli attori (azionisti, *manager* e

anche gli *stakeholder*) collaborano (e negoziano) per il raggiungimento di obiettivi e interessi comuni.

Questi temi hanno formato oggetto di approfondimento in un recente articolo, cui si rimanda, che analizza il nesso tra la nuova cultura d'impresa orientata alla sostenibilità e la negoziazione collaborativa quale strumento giuridico e organizzativo di gestione dei conflitti e dei rischi aziendali²⁹.

L'analisi portata avanti muove dal riconoscimento che l'evoluzione normativa europea, culminata nella direttiva (UE) 2024/1760 sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CS3D) segna il passaggio da un paradigma fondato sul valore per gli azionisti (*shareholder value*) a uno incentrato sugli interessi complessivi degli *stakeholder*.

Tale mutamento comporta che la sostenibilità, nelle sue tre dimensioni (ambientale, sociale e di *governance*), diventi principio cardine dell'agire imprenditoriale, non solo per le grandi imprese ma anche per le PMI.

Parallelamente, gli autori descrivono la trasformazione dei modelli organizzativi societari: dal tradizionale modello competitivo e conflittuale a un modello integrativo e cooperativo, ispirato alla teoria dei giochi cooperativi, nel quale soci, amministratori e portatori d'interesse operano in sinergia per massimizzare il valore comune. In questo contesto, la negoziazione collaborativa viene individuata quale strumento più idoneo a prevenire e gestire crisi, riequilibrare contratti squilibrati, tutelare la continuità aziendale e costruire relazioni contrattuali durature e sostenibili.

Il saggio sottolinea inoltre l'evoluzione normativa che ha portato alla transizione da un sistema di ordine imposto (in cui era prevalente il ricorso alla giustizia distributiva, giudiziale o arbitrale), ad un nuovo e più evoluto sistema di ordine negoziato, in cui assume rilevanza non il numero delle cause vinte, ma la quantità e qualità degli accordi raggiunti. Questo nuovo ordinamento è caratterizzato dal sempre più frequente ricorso alla giustizia consensuale: ossia dalla risoluzione giudiziale delle controversie mediante adozione di procedure alternative di composizione, tra cui la mediazione, la negoziazione assistita e, soprattutto, la pratica collaborativa. Quest'ultima, mutuata dall'esperienza statunitense e ora riconosciuta nel diritto italiano, si fonda sull'obbligo giuridico di cooperare in buona fede e lealtà per il superamento dei conflitti ed il raggiungimento di accordi condivisi, principio che trova radici nel dovere costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.) e nei valori fondativi dell'Unione europea.

Nel diritto dell'impresa, la negoziazione collaborativa assume un ruolo centrale anche nella gestione del rischio di crisi, in virtù della procedura di composizione negoziata introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale strumento, di natura stragiudiziale e volontaria, mira a salvaguardare la continuità aziendale attraverso la cooperazione tra imprenditore, creditori e altri soggetti coinvolti, sotto la guida di un esperto terzo con competenze specifiche in tecniche negoziali collaborative.

Gli autori estendono poi l'applicazione del metodo collaborativo alla gestione dei rischi di mercato e contrattuali, suggerendo che la rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali, anche in assenza di clausole di *hardship*, costituisce oggi un dovere discendente dai principi di correttezza e solidarietà. Tale approccio, oltre a ridurre la

²⁹ Cfr. Baudino A., Verra E. "Collaborative Practice and Sustainability: How Collaborative Practice and Collaborative Professionals May Contribute to Achieving the Goals of the 2030 Agenda", *Diritto ed economia dell'impresa*, fascicolo 5, 2024, p. 806 ss.

litigiosità, contribuisce alla costruzione di un modello di *governance* sostenibile, fondato sulla trasparenza dei flussi informativi, sulla fiducia reciproca e sulla valorizzazione del ruolo di facilitazione degli organi sociali, in particolare del presidente del Consiglio di amministrazione.

Infine, la pratica collaborativa viene qualificata come la più avanzata declinazione della negoziazione integrativa, coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con i principi ESG. Essa si propone come paradigma professionale innovativo, idoneo a promuovere una cultura giuridica orientata alla cooperazione, alla prevenzione del conflitto e alla sostenibilità delle relazioni economiche e sociali.

In termini giuridici, l'articolo individua dunque nella collaborazione non solo un valore etico, ma un vero e proprio principio normativo di rango costituzionale e comunitario, destinato a permeare l'intero ordinamento dell'impresa e a costituire la base di una nuova *governance* negoziale orientata allo sviluppo sostenibile.

CAPITOLO III

L'AMBIENTE COME BENE GIURIDICO AUTONOMO

FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI

1 Introduzione ai principi fondanti: ambiente, art. 3 del Trattato UE e art. 9 Cost.

Il tema della tutela dell'ambiente e di tutte le responsabilità ad esso connesse, rappresenta oggi una delle questioni centrali del diritto costituzionale contemporaneo anche grazie alla crescente consapevolezza collettiva nei confronti delle ascendenti minacce derivanti dall'inquinamento, dal cambiamento climatico e dalla compromissione degli ecosistemi.

Tali implicazioni negative, sempre maggiori, hanno richiesto al legislatore una profonda riflessione sul fondamento costituzionale attribuito al diritto all'ambiente, un diritto che, pur non essendo espressamente previsto nella formulazione originaria della Costituzione del 1948, si è progressivamente affermato attraverso l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni.

In origine, infatti, la Carta costituzionale del 1948 non menzionava affatto il termine ambiente poiché le forme di tutela ad esso connesse, in allora previste dal legislatore, erano indirette e spesso si traducevano in disposizioni volte a proteggere più che altro il paesaggio e il patrimonio storico/artistico del contesto, come nella disposizione contenuta all'art. 9, oppure in maniera più ampia e meno circoscritta al diritto alla salute, enucleato nell'art. 32. Non veniva originariamente prevista una disciplina che si occupasse della tutela dell'ambiente, né in forma generica, né in forma di bene giuridico, creando così un vuoto normativo che necessitava di essere colmato.

Proprio grazie all'interpretazione estensiva di tali norme sulla salute dell'individuo e sulla salubrità dei luoghi¹, la Corte Costituzionale ha potuto avvalorare la tesi secondo cui l'ambiente costituisce un presupposto necessario per la tutela della salute individuale e collettiva, approdando in ultimo a quella che è la riforma degli artt. 9 e 41 della Carta costituzionale.

Oggi il tema dell'ambiente si è affermato in maniera crescente e progressiva nelle vesti di bene giuridico autonomo, distinto dalla mera somma dei beni individuali che lo compongono.

1.1 L'ambiente: dall'origine etimologica alla moderna concezione

Non è possibile attribuire con certezza al termine ambiente una vera e propria data di entrata in uso ma è possibile stabilire come lo stesso derivi certamente dal latino

¹ Si prenda ad esempio la sentenza della Cass. SS.UU. 6.10.79 n. 5172. In questa pronuncia si stabilisce che il diritto alla salute comprende *anche* il diritto a vivere in un ambiente salubre. Se un'attività dell'amministrazione o privata produce effetti (esalazioni, rumori, inquinamento) tali da compromettere la salubrità del luogo di vita o lavoro, ciò può essere sanzionato. In questa ottica è stato proprio il legislatore, mediante la sopracitata sentenza, ad ampliare la portata del diritto alla salute. In ugual modo è successo il passaggio nei confronti del tema ambientale da parte della legislazione.

ambiens, ambientis, participio presente del verbo *ambire* ovvero “circondare” “andare intorno”.

Il prefisso *amb-*, che richiama il significato del prefisso greco ἀμφι- (*amphi-*), significa “intorno”, “attorno”, ed è presente anche in altre lingue europee, ritrovabile modificato in *en-*, come nel francese *environnement* e nell'inglese *environment*, o in *um-*, come nel tedesco *Umwelt*.

Ambiente si traduce oggi come “*tutto ciò che circonda e con cui interagisce un organismo*”², rendendo difficile la stesura di una definizione specifica e circoscritta, a causa del numeroso ventaglio di settori, ambiti e discipline³ nel quale tale argomento è ricompreso e riconducibile.

Differentemente dai principi fondamentali di solidarietà, sostenibilità e tutela del lavoro già oggetto di trattazione nei precedenti paragrafi e storicamente riconducibili in alcuni casi già prima dell'ottocento, il tema della tutela giuridica dell'ambiente subisce una evoluzione differente, rendendosi protagonista di un processo storico giuridico e culturale relativamente più recente nella storia del diritto, affermatosi circa a metà del novecento.

Se già nel XIX secolo con la rivoluzione industriale emersero le prime problematiche legate all'inquinamento dell'aria e delle acque, la protezione giuridica che lo Stato forniva al cittadino riguardava quasi unicamente il diritto alla salute pubblica ed alla proprietà privata, poiché in allora non esisteva, neanche in formulazioni non giuridiche, una concezione dell'ambiente come valore unitario meritevole di tutela.

La prima forma circa la tutela dell'ambiente si rinviene nel 1900⁴, in maniera indiretta, poiché riconducibile solamente alla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di

² Si fa riferimento alla definizione direttamente proposta dall'enciclopedia Treccani.

³ Si è affermato ormai da tempo in dottrina che “*il termine ambiente (...) indica un concetto tendenzialmente macroscopico e di difficile determinazione che manifesta una intrinseca complessità strutturale dovuta, in particolare, al suo carattere poliedrico e multidimensionale*”. Cecchetti M. “Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2000, p. 1.

⁴ Il tema della trattazione delle bellezze è molto ampio e complesso. In Italia la tutela dei beni culturali ha origini antiche, risalenti agli Stati preunitari, infatti già nel 1802, sotto Pio VII, lo Stato Pontificio introdusse norme che vietavano l'esportazione di antichità e promuovevano il godimento pubblico dei beni artistici.

L'Editto Pacca del 1820 regolamentò scavi, commercio e restauro delle opere d'arte, influenzando anche altri Stati italiani come Napoli, Toscana e Lombardo-Veneto.

Nel XIX secolo si diffonde così la consapevolezza dell'importanza di conservare il patrimonio artistico nazionale. Con l'introduzione della Legge Rosadi-Rava del 1909 si stabilisce l'inalienabilità dei beni di interesse storico, artistico e archeologico appartenenti allo Stato.

Nel 1939, durante il fascismo, le Leggi Bottai (L. 1089/39) ampliano la tutela anche a ville, giardini, manoscritti e documenti storici, definendo un sistema organico di protezione delle c.d. “cose di interesse artistico e storico”. Dopo la Seconda guerra mondiale, la Costituzione italiana (1947) riconosce per la prima volta al mondo il valore costituzionale del patrimonio culturale nell'art. 9. Negli anni successivi, però, la tutela effettiva rimase debole.

Nel 1964 la Commissione Franceschini denunciò le gravi condizioni dei beni culturali e propose delle riforme legislative, giunte ad un approdo nel 1975, con Giovanni Spadolini, grazie al quale nacque il Ministero per i Beni culturali e ambientali, primo vero passo verso una gestione unitaria del settore. Dopo varie riforme, si giunge al Testo unico del 1999 (DLgs. 490/99) e infine al codice dei beni culturali e

interesse storico. Oggetto di tutela, in questa prima fase, è solamente il “bello” ossia il patrimonio italiano, con la promulgazione della L. 364/09 c.d. “Legge Rosadi-Rava” che estese la tutela del paesaggio e dell’ambiente come patrimonio culturale e che riconobbe il valore storico-artistico di ville, parchi e giardini. Questa legge, in seguito alla Legge Nasi del 1902, ampliò la precedente legislazione incentrata solo sui monumenti, dando inizio a una tutela più estensiva del paesaggio nazionale.

Con il secondo dopoguerra, caratterizzato da una fase di progressivo ed incessante *input* tecnologico ed economico, i gravi danni ambientali eredità delle guerre e derivanti, in parte, dall’industrializzazione, spinsero ad una presa di coscienza da parte della collettività e parallelamente dalla legislazione.

Nel momento in cui la Costituzione italiana entrava in vigore, ovverosia nell’anno 1948, essa non conteneva disposizioni che tutelassero l’ambiente come un valore, un diritto o un interesse della collettività. Tale *vacatio legis* è dovuta da due fattori principali: in primo luogo si deve tenere conto che nel momento storico in cui è entrata in vigore la Costituzione l’attenzione era tutta nei confronti della democrazia⁵ e sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. In secondo luogo, alla fine della Seconda guerra mondiale il Paese presentava un’urbanizzazione limitata e l’economia dominante in quel momento era quella prettamente agricola e rurale.

Negli anni ’60 e ’70, grazie ai movimenti ecologisti ed alle prime vere manifestazioni, accompagnate da una crescente consapevolezza scientifica, si iniziò a parlare di diritto all’ambiente ed alla Conferenza di Stoccolma del 1972, nota come Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente umano, primo grande vertice mondiale dedicato ai temi ambientali, si riconobbe una pietra miliare nella storia della tutela dell’ambiente a livello internazionale⁶.

È infatti in questo documento che si rende noto, per la prima volta, “*come ogni essere umano abbia diritto a vivere in un ambiente salubre*”, corroborando così la tutela ambientale e la sua salubrità come diritto fondamentali dell’uomo.

Prima della modifica dell’art. 117 Cost., operata dalla L. Cost. 18.10.2001 n. 3, non esisteva una norma che indicasse l’ambiente come oggetto diretto di tutela e questo a dimostrazione della scarsa attenzione che l’ambiente aveva nel primo dopo guerra, di fronte ad altri diritti, interessi e valori drammaticamente messi in gioco dall’esperienza bellica. La modifica dello stesso ha consentito in vero un rafforzamento della dimensione del diritto all’ambiente non più solo un principio costituzionale ma è anche garantito tramite la distribuzione di competenze legislative⁷.

Tuttavia, la presenza nel nostro ordinamento di tale lacuna costituzionale non ha

del paesaggio (DLgs. 42/2004, ministro Giuliano Urbani), che riordina e integra le norme precedenti, sancendo una visione complessiva e autonoma della tutela del patrimonio culturale italiano.

⁵ Si può dire che la democrazia in Italia nacque formalmente con il referendum del 2.6.46, primo referendum che permise alle donne di accedere alle urne, e si consolidò con l’entrata in vigore della Costituzione l’1.1.48.

⁶ La conferenza di Stoccolma si tenne dal 5 al 16.6.72 e viene oggi riconosciuta come l’atto di nascita della politica ambientale e della sensibilizzazione nei confronti dei temi che lo riguardano.

⁷ L’art. 117 Cost. regola la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva su alcune materie e che fra queste, dopo la riforma del Titolo V (L. Cost. 3/2001), c’è la “*tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali*”.

impedito che dottrina e giurisprudenza, ancor prima della riforma del 2001, individuassero all'interno della Carta fondamentale dei principi che potessero offrire una garanzia costituzionale alla richiesta sociale di protezione dell'ambiente.

Nella moderna concezione dell'ambiente rappresenta una delle più significative evoluzioni del pensiero giuridico contemporaneo. Se in passato l'ambiente veniva considerato soprattutto come paesaggio da tutelare per ragioni estetiche o come insieme di risorse naturali da sfruttare per fini economici, oggi esso è inteso come bene unitario, complesso e imprescindibile per la vita dell'uomo e della collettività.

Un aspetto caratterizzante della concezione moderna è inoltre la sua dimensione intergenerazionale: la tutela ambientale non si rivolge soltanto ai cittadini di oggi, ma anche a coloro che verranno, riconoscendo il dovere giuridico e morale di garantire alle future generazioni la possibilità di vivere in un mondo in equilibrio ecologico. In tal senso, il diritto all'ambiente si intreccia con principi come lo sviluppo sostenibile, il principio di precauzione e quello secondo cui chi inquina deve farsi carico dei costi della riparazione.

In conclusione, la moderna concezione dell'ambiente segna il passaggio da una visione parziale e frammentata a una visione integrale e sistemica, in cui la protezione ecologica si pone come condizione stessa per l'esercizio dei diritti fondamentali. L'ambiente non è più un bene accessorio, ma un presupposto essenziale della vita e della dignità dell'uomo, un valore costituzionale primario che il diritto è chiamato a garantire in una prospettiva non solo nazionale, ma globale e intergenerazionale.

1.2 Il richiamo del termine ambiente nella giurisprudenza e la recente riforma della Costituzione del 2022: l'art. 9

L'art. 9 Cost., approvato definitivamente il 22.12.47, rappresenta una disposizione estremamente lungimirante, in quanto la stessa norma risulta essere collocata tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, posizionamento che ne sottolinea il valore imprescindibile. La norma unisce, al suo interno, la promozione della cultura e della ricerca scientifica alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, conciliando il rispetto del passato con lo sviluppo futuro.

L'art. 9 Cost., nella sua formulazione originaria, individua quale ruolo che la Repubblica deve adottare l'incentivazione dello sviluppo culturale e che la stessa deve garantire la *“tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”*. La disposizione utilizza il verbo tutelare al fine di indicare la volontà espressa del legislatore di adottare una conservazione dei beni storici e ambientali, mentre con il verbo promuovere si orienta all'innovazione e alla ricerca.

I beni tutelati dall'art. 9 possono essere insigniti di valore primario e assoluto, superiore ad altri interessi⁸, come quelli economici o proprietari, e la giurisprudenza civile, amministrativa e penale ne conferma la protezione integrale⁹.

⁸ Tale assunto può essere portato avanti anche solo dalla collocazione della norma: nel capitolo precedente si specificava come la scelta di inserire una norma in una determinata posizione, ne garantisca in qualche modo la supremazia. La collocazione dell'art. 9 nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano permette di individuarne la primarietà.

⁹ La Corte Costituzionale considera il paesaggio come bene unitario, comprendente l'intero ambiente antropico e naturale, mentre i giudici amministrativi affermano che la funzione di tutela non può essere

Il concetto di paesaggio si è evoluto dalla mera bellezza naturale¹⁰ a quello di territorio frutto dell'interazione tra uomo e natura, tutelato in modo integrale, come confermato dal codice dei beni culturali e del paesaggio. In parallelo, il concetto di ambiente è divenuto oggetto di tutela costituzionale, sostenuto anche da altre disposizioni (artt. 2, 3, 32, 41, 42, 117), con attenzione agli ecosistemi e alla biodiversità.

Si tenga presente che la tutela del paesaggio, nella formulazione originale dell'Assemblea costituente, era stata interpretata come il recepimento costituzionale del quadro normativo di conservazione dei luoghi aventi particolare pregio naturalistico. La stessa Corte Costituzionale all'inizio della propria attività ha utilizzato il termine ambiente quale sinonimo di un determinato contesto di tipo sociale o di carattere economico.

Solamente nel 1971 si rinviene nella giurisprudenza costituzionale di merito un accenno del termine ambiente utilizzato quale tutela dell'ambiente e, precisamente quando la Consulta sostiene che *“l'ambiente consista nelle formazioni geologiche e le loro spontanee manifestazioni; gli adunamenti di flora e fauna di particolare rilevanza, la peculiare bellezza che caratterizza il paesaggio”*¹¹.

Tale definizione giunge direttamente dalla sentenza della Corte Cost. 21.4.71 n. 79, la quale rappresenta un momento apicale nella giurisprudenza ambientale italiana. Con questa pronuncia, la Corte riconosce per la prima volta l'ambiente come bene giuridico unitario e valore costituzionale primario, pur non essendo esplicitamente menzionato nella Costituzione.

Il caso portato davanti alla Corte riguardava infatti la legittimità costituzionale di una legge regionale che incideva su materie legate al territorio e al paesaggio. La questione sollevò il problema di quale fosse il fondamento costituzionale della tutela ambientale, in assenza di una norma esplicita nella Costituzione, in quanto, come già anticipato, l'art. 9 parla di paesaggio e non di ambiente.

La decisione collega la tutela ambientale agli artt. 9 e 32, individuando nell'equilibrio ecologico un interesse della collettività strettamente connesso alla salvaguardia del paesaggio e al diritto alla salute. In tal modo, la Corte afferma che la protezione dell'ambiente non può essere considerata un mero interesse particolare, ma costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, destinato a guidare l'attività legislativa e amministrativa.

La mancanza normativa evidente sulla tutela dell'ambiente quale diritto autonomo però non coincideva con una completa assenza di tutela, poiché la sua protezione era garantita ma in via indiretta, mediante l'interpretazione combinata di alcune disposizioni costituzionali quali gli artt. 9, 32 e 117.

subordinata al bilanciamento con altri interessi, se non nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e proporzionalità. A supporto di tale affermazione si veda sia la sentenza del Cons. Stato 23.9.2022 n. 61867, sez. VI, nella quale si afferma la necessità di un bilanciamento di valori con, come punto di equilibrio, proporzionalità e ragionevolezza, sia la sentenza del Cons. Stato 21.3.2023 n. 2836, sez. IV, la quale conferma che l'interpretazione delle norme in campo paesaggistico deve essere orientate verso una maggiore tutela, tenendo conto dell'art. 9 Costituzione.

¹⁰ Affermazione di Loredana Nazzicone, consigliere della Suprema Corte di Cassazione “L'articolo 9 della Costituzione”, pubblicato nella Rivista della Magistratura.

¹¹ Della Giustina C. “Il diritto all'ambiente nella Costituzione italiana”, *Rivista online*, p. 4.

L'art. 9 è stato, proprio in ottemperanza a quanto sopra indicato, a lungo base di partenza per la formulazione di una circoscritta protezione ambientale, anche se limitata, perché il concetto di paesaggio veniva inteso in senso ampio come espressione dell'ambiente naturale e culturale.

Allo stesso modo, l'art. 32, nel riconoscere la salute come “*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”, veniva interpretato come un sostegno alla difesa dell'ambiente, considerato strettamente collegato al benessere psicofisico delle persone.

Un ulteriore passo avanti fu rappresentato dalla riforma del Titolo V del 2001, che introdusse all'art. 117 la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*”. Grazie a questa disposizione, l'ambiente acquisì una fisionomia più definita come materia giuridica autonoma, anche se sempre intrecciata ad altre competenze come la tutela della salute o il governo del territorio.

Prima della riforma del 2022 l'ambiente trovava tutela indiretta attraverso il collegamento con il paesaggio, con la salute e con la competenza legislativa dello Stato sancita dall'art. 117, mentre la giurisprudenza costituzionale ne aveva riconosciuto il valore primario.

La recente riforma costituzionale del 2022 ha rafforzato questa tutela, esplicitando che la Repubblica protegge l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche per le future generazioni, e stabilendo che l'iniziativa economica privata non può arrecare danno alla salute o all'ambiente. Contestualmente, è stata riconosciuta maggiore attenzione alla tutela degli animali, considerati esseri senzienti, con diritti e protezioni crescenti nell'ordinamento nazionale, anche se formalmente ancora classificati come beni mobili.

Nella versione originaria, l'art. 9 menzionava soltanto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. La dottrina e la Corte Costituzionale hanno però interpretato il concetto di paesaggio in senso estensivo, come comprensivo anche degli aspetti ambientali, e non solo come bellezza naturale o profilo estetico. In questo modo, attraverso un'interpretazione evolutiva, si è potuto collegare la tutela paesaggistica a quella ambientale, in attesa di un riconoscimento esplicito.

Con la modifica costituzionale (L. Cost. 1/2022), l'art. 9 è stato implementato: oltre al paesaggio, è stata introdotta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Così, ciò che prima era affidato all'interpretazione del lettore ora è scritto chiaramente nella Carta Costituzionale ed è oggetto di concreta tutela costituzionale.

Con riferimento alla riformulazione dell'art. 9 in seguito alla riforma, per una completezza espositiva maggiore, si indica qui di seguito la versione *ante* modifica e quella odierna:

Testo prima della riforma

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Testo dopo la riforma

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Nella formulazione dell'art. 9 Cost. del 2022 si apre finalmente, al co. 2, una distinzione tra ambiente e paesaggio.

L'art. 9 co. 2 Cost. rappresenta quindi la disposizione da cui ha preso il via la riflessione sulla tutela costituzionale dell'ambiente. Tuttavia, esistono anche altre norme di rango costituzionale, le quali hanno progressivamente contribuito a riconoscere l'ambiente dapprima come valore costituzionalmente protetto e, in seguito, come vero e proprio diritto fondamentale.

La Corte Costituzionale, attraverso una lettura congiunta degli artt. 2 e 3 Cost., ha individuato nell'ambiente un interesse fondamentale e privilegiato della collettività, qualificandolo quale valore costituzionalmente garantito e protetto. Nonostante l'evoluzione interpretativa dell'art. 9, la protezione prevista si rivela però insufficiente a cogliere appieno fenomeni centrali per le moderne politiche ambientali e, più in generale, tutti quegli agenti che incidono sulla conservazione di un habitat idoneo allo sviluppo della vita umana.

La Corte Costituzionale ha, di recente, qualificato l'ambiente come “*valore costituzionale primario e assoluto*”, non riconducibile ad una somma di singole situazioni soggettive, ma quale bene immateriale unitario, preordinato alla salvaguardia delle condizioni di vita della collettività e delle generazioni future.

Ne deriva che l'ambiente si configura oggi come bene giuridico autonomo e trasversale, avente natura collettiva e dimensione intergenerazionale, la cui protezione permea l'intero ordinamento, imponendo un bilanciamento costante tra libertà economiche, diritti individuali e interesse pubblico alla conservazione del patrimonio naturale e culturale.

Una importante pronuncia, che si ritiene importante e di rilievo, è quella della sentenza Corte Cost. 125/2025, deliberata il 21.5.2025 e depositata il 24.7.2025, che anche se non si riferisce all'art. 9 Cost. in maniera diretta, riguarda la necessità di salvaguardare il potere officioso del Commissario agli usi civici di avviare azioni processuali a tutela dell'ambiente. La Corte ha ribadito l'importanza di tale potere per garantire la tutela sovralocale o nazionale degli usi civici, che ha una natura ambientale.

La sentenza riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 29 co. 2 della L. 31/2016, che attribuisce al Commissario per la liquidazione degli usi civici il potere di avviare d'ufficio procedimenti giudiziari in materia di usi civici.

La Corte, mediante tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa, ritenendo che essa violi il diritto di difesa e i principi di imparzialità e terzietà del giudice, nonché il principio di separazione dei poteri. In particolare, la Corte ha osservato che l'affidamento al Commissario di un potere giurisdizionale, senza le garanzie proprie del giudice naturale, compromette l'equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali.

La scelta di portare alla luce tale sentenza è nei confronti dell'inserimento di tale decisione in un contesto di crescente attenzione della Corte Costituzionale alla protezione dei diritti fondamentali e al rispetto dei principi di separazione dei poteri, come evidenziato anche in precedenti pronunce.

1.3 La tutela ambientale a livello sovranazionale: l'art. 3 del TUE

La protezione dell'ambiente oltre i confini nazionali è diventata negli ultimi decenni una delle questioni centrali del diritto internazionale e dell'ordinamento europeo. L'idea che ciascuno Stato potesse affrontare in modo isolato i problemi ecologici è ormai stata ampiamente superata poiché i fenomeni come l'inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale o la crescente perdita di biodiversità hanno una portata globale e richiedono l'adozione di strategie comuni e coordinate.

Il punto di partenza simbolico di questo percorso è rappresentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972.

In quell'occasione la comunità internazionale ha riconosciuto per la prima volta l'ambiente come bene essenziale per la vita e la dignità delle persone, ponendo le basi per la sua futura qualificazione come diritto fondamentale.

Negli anni successivi, documenti come la dichiarazione di Rio del 1992 hanno introdotto principi cardine ancora oggi attuali, quali lo sviluppo sostenibile, la responsabilità condivisa e il principio di precauzione, che hanno orientato la normativa e le politiche ambientali di numerosi Paesi.

A questi momenti storici si sono affiancati trattati più specifici, come la Convenzione sul cambiamento climatico e gli accordi di Kyoto e di Parigi, che hanno posto l'accento sulla necessità di contenere le emissioni climalteranti e contrastare l'emergenza climatica. Significativo, inoltre, è stato il riconoscimento da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2022, del diritto a un ambiente sano e sostenibile come diritto umano universale, espressione di una nuova sensibilità giuridica globale.

Accanto all'ONU, anche l'Europa ha assunto un ruolo di primo piano. In ambito del Consiglio d'Europa, pur mancando un diritto ambientale espresso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo ha progressivamente ricondotto i danni ambientali alla violazione di diritti fondamentali come la vita e la riservatezza familiare, sottolineando il legame stretto tra ambiente e libertà individuali.

L'Unione europea, invece, ha fatto dell'ambiente una delle sue politiche cardine, soprattutto a partire dal Trattato di Maastricht del 1992.

Con il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali, la salvaguardia ambientale è stata elevata a principio fondamentale delle politiche comunitarie, generando una normativa dettagliata e incisiva su temi come i rifiuti, l'energia, la qualità dell'aria e la conservazione della natura, che ha profondamente influenzato le legislazioni degli Stati membri, Italia compresa.

L'evoluzione della tutela ambientale a livello sovranazionale dimostra come l'ambiente non sia più concepito come interesse settoriale, ma come presupposto stesso per l'effettività dei diritti umani e per la sopravvivenza delle generazioni future. Il diritto internazionale e quello europeo convergono nel considerare l'ambiente un bene comune universale, da proteggere attraverso strumenti giuridici vincolanti, cooperazione multilaterale e politiche integrate. Si tratta di una conquista che riflette non solo una nuova sensibilità etica, ma anche la consapevolezza che senza un ambiente sano non può esistere né giustizia sociale né sviluppo sostenibile.

L'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) si integra perfettamente nel quadro della tutela ambientale a livello sovranazionale in quanto rappresentante il fondamento costituzionale dell'azione ecologica dell'Unione.

Tale disposizione normativa riveste un ruolo centrale nell'inquadrare la tutela del-

l'ambiente all'interno della cornice costituzionale dell'ordinamento europeo, in quanto in esso si stabilisce che l'Unione persegue, tra i propri obiettivi fondamentali, lo sviluppo sostenibile, inteso come modello di crescita economica equilibrata e inclusiva, coniugato con un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

Assume particolare rilievo in quanto conferisce alla dimensione ecologica una valenza non meramente concettualista, bensì costituzionale, attribuendole pari dignità rispetto agli altri fini essenziali dell'integrazione europea, quali la stabilità economica, la competitività del mercato e il progresso sociale. L'art. 3 del TUE, in altri termini, afferma il principio secondo cui la politica ambientale non è più un settore autonomo confinato a specifici interventi normativi, bensì un criterio trasversale che permea tutte le politiche dell'Unione.

Ne discende che ogni attività legislativa e regolamentare, così come ogni decisione di carattere economico o sociale, deve essere orientata a garantire un equilibrio tra esigenze produttive e salvaguardia ambientale, in conformità al paradigma dello sviluppo sostenibile. L'art. 3 del TUE, quindi, non si limita a indicare un obiettivo ideale, ma si configura come parametro interpretativo e vincolante, che guida l'applicazione delle norme settoriali contenute negli artt. 191 ss. del TFUE, dedicati alla politica ambientale in senso stretto.

Da un punto di vista sistematico, la disposizione si colloca in linea con l'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente, a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992, e con gli orientamenti delle costituzioni nazionali, come nel caso dell'art. 9 Cost. italiana, che dopo la riforma del 2022 ha inserito espressamente la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi tra i principi fondamentali.

In conclusione, l'art. 3 del TUE rappresenta il fondamento giuridico che sancisce l'inscindibile legame tra integrazione europea e protezione ambientale, qualificando quest'ultima non come limite esterno all'azione dell'Unione, ma come obiettivo strutturale e imprescindibile del progetto comunitario.

2 La proposta di direttiva “*Green Claims*”

Nell'ottica di poter effettuare, nel presente paragrafo, una trattazione chiara ed esaustiva della materia, si fornire qui di seguito una definizione dei termini sopra citati.

Per *Green Claims* o anche note come “*asserzioni ambientali*” si trattano i messaggi pubblicitari e promozionali su prodotti o servizi che dichiarano un impatto positivo, nullo o ridotto sull'ambiente.

Il termine *greenwashing* individua invece, in contrapposizione con il termine di cui sopra, la pratica di comunicazione e/o di *sales marketing*, portata avanti dalle società, con veste meramente ingannevole, finalizzata ad un apparente *governance* d'impresa più ecologica ed eticamente sostenibile di quanto non sia in realtà, politica effettuata spesso omettendo o distorcendo le informazioni relative all'impatto ambientale reale delle loro attività.

Sebbene il termine anglosassone spinga a considerarlo un concetto di recentissima introduzione, in un noto articolo pubblicato sul giornale La Repubblica si chiariva come invece “*Il concetto è antichissimo, ne parla Matteo nel suo Vangelo riportando le parole di Gesù che accusa scribi e farisei di rassomigliare a sepolcri imbiancati, belli fuori e*

*pieni di putridume dentro. Gli anglosassoni lo hanno modernizzato in white washing, dare una passata di bianco per nascondere le macchie che ci sono dietro*¹².

Il termine è poi coniato nel 1983 dall'ambientalista Jay Westerveld, il quale dopo aver letto nel bagno del suo hotel nelle isole Fiji un cartellino che ormai si trova in molti alberghi, nel quale si proponeva all'ospite di appendere l'asciugamano usato al muro così da evitare il lavaggio con lo spreco di acqua e la dispersione di detersivi nell'ambiente.

Westerveld, in tale occasione, rilevò che l'attenzione all'ambiente del suo albergatore era più opportunismo che vero impegno nei confronti della tutela dello stesso, visto che si perimetrava solo nei bagni delle camere degli ospiti e prometteva all'hotel cospicui risparmi in termini di acqua risparmiata, mentre in tutti gli altri luoghi e attività dell'albergo non c'era traccia di alcuna sensibilità ecologica.

Il *greenwashing* è esattamente quello che tale ambientalista sopra descrisse: un pizzico di verità mischiata alla realtà aziendale per dare un sapore ambientalista ad una pietanza ambientalmente velenosa.

Nel medesimo articolo si poneva poi la seguente riflessione: *“Sono passati circa quarant'anni dal debutto del neologismo e altrettanti ce ne abbiamo messi per capire che ci siamo infilati in un tunnel mortale per il genere umano, che quanto stiamo infliggendo al mondo che ci circonda ha il prezzo inestimabile della sopravvivenza. Siamo diventati consapevoli, molti di noi attenti, tanti anche impegnati a uscire da quel tunnel”*.

In questo clima l'UE, al fine di proteggere meglio i diritti dei consumatori, promuove decisioni ecologiche e cerca di costruire una economia circolare che riutilizzi e ricicli materiali; mediante il Parlamento europeo sta lavorando all'aggiornamento delle regole esistenti in materia di pratiche commerciali e protezione dei consumatori.

Per limitare quindi futuri possibili fenomeni di *greenwashing* nella primavera dell'anno 2023 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva sui *Green Claims*, finalizzata al regolamento degli annunci usati dalle imprese e dalle organizzazioni nella comunicazione dei loro sforzi in merito all'utilizzo di fattori ESG.

Tale provvedimento introduce criteri normativi uniformi e comuni volti a garantire che le informazioni di carattere ambientali, diffuse dagli operatori economici, siano fondate su elementi attendibili e sottoponibili a verifica, prevenendo in tal modo pratiche commerciali ingannevoli o fuorvianti in merito alle qualità ecologiche di beni e servizi.

Tale iniziativa regolatoria si colloca all'interno di un più ampio quadro di interventi delineato dalla Commissione europea a partire da marzo 2022, nell'ambito del progetto volto a rafforzare la tutela del consumatore e a promuoverne la responsabilizzazione quale soggetto attivo nella transizione verso un'economia sostenibile.

La proposta di direttiva definisce come *green claim* *“qualsiasi messaggio o dichiarazione di natura non obbligatoria, anche mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualunque forma, ivi inclusi marchi, denominazioni commerciali, ragioni sociali o nomi di prodotti, che affermi o lasci intendere che un determinato prodotto o operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente,*

¹² Talignani G. “Breve storia del greenwashing”, *La Repubblica*, 12.2.2022. A supporto e conferma di quanto originariamente indicato si veda Orsini R. “Greenwashing, quanta pubblicità ingannevole in alcuni marchi «green»”, *La Repubblica*, 8.8.2024.

ovvero sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o operatori, ovvero abbia ridotto nel tempo il proprio impatto ambientale”.

L'UE vuole assicurarsi che tutte le informazioni riguardanti l'impatto di un prodotto sull'ambiente, la durata, la riparabilità, la composizione, la produzione e l'uso siano supportate da fonti verificabili.

Fino a giugno 2025 si era arrivati a fasi avanzate di negoziazione di tale proposta ma poi la Commissione ha annunciato la sua intenzione di ritirare la proposta a causa di contestazioni politiche, in particolare per l'onere che avrebbe rappresentato per le microimprese. Non essendoci stato pertanto un accordo finale e con procedure ad oggi sospese, la direttiva non è vincolante né applicabile al momento.

Tuttavia, è importante distinguere fra la *Green Claims directive* proposta e la direttiva *empowering consumers for the green transition* (direttiva 2024/825), che è invece già in vigore dal 26.3.2024.

A livello nazionale, in tale tema, un passo avanti importante nel nostro Paese è stato fatto nel novembre 2022 con una ordinanza, poi revocata, del Tribunale di Gorizia che accolse il ricorso della società milanese Alcantara contro la comunicazione della società Miko a proposito delle qualità ambientali del suo prodotto Dinamica descritta come la prima microfibra al 100% riciclabile, amica dell'ambiente e via elencando, affermazioni che il Tribunale di Gorizia ha ritenuto non sufficientemente suffragate. Il Tribunale ha affermato che “*le dichiarazioni ambientali verdi devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile*”.

Recentemente, con decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 5.11.2025, la sopra citata direttiva 825 è stata recepita nel nostro ordinamento, con ciò aggiornando il Codice del consumo e allineando il nostro Paese alle strategie dell'Europa contro il *greenwashing*.

2.1 L'evoluzione del termine: dal *cherry-picking* al *greenwishing*

Le strategie ingannevoli più frequenti includono il *cherry-picking* (ossia la selezione parziale di informazioni favorevoli), l'omissione di dati rilevanti, l'uso di linguaggi ambigui, dichiarazioni prive di contenuto concreto e un impiego fuorviante della terminologia ESG. Anche documenti ufficiali, come quelli regolatori, possono esporre rischi di *greenwashing*; lo stesso vale per etichette e report volontari, che non vanno mai sottovalutati. Va inoltre considerato che il *greenwashing* non è sempre intenzionale: in alcuni casi può avvenire involontariamente, generando confusione negli investitori e contribuendo alla diffusione di informazioni scorrette.

A fianco della terminologia del *greenwashing* sono entrate in uso anche altre due terminologie rilevanti: il *greenhushing* e il *greenwishing*.

Il *greenhushing* è riconoscibile quale strategia, adottata dalle imprese per evitare di incorrere nel rischio di *greenwashing*, mediante la quale le imprese iniziano ad avere la tendenza a non comunicare più i progressi compiuti nelle iniziative di sostenibilità. Tuttavia, il silenzio non rappresenta una soluzione valida nel lungo periodo poiché rinunciare a una comunicazione diretta e trasparente potrebbe comportare la perdita di una occasione utile per poter dimostrare il valore che l'impresa ha creato nel tempo e la capacità di gestire i rischi legati alla sostenibilità.

Un altro fenomeno è, invece, il *greenwishing*, definito anche come *greenwashing*

involontario. Si verifica quando un'azienda dichiara obiettivi di sostenibilità ambiziosi, ma non dispone degli strumenti necessari per realizzarli. Spesso, il desiderio di mostrarsi proattivi porta le imprese a fissare traguardi che superano le proprie effettive possibilità, ostacolate da vincoli economici, tecnologici o organizzativi.

In fondo, indipendentemente dal fatto che sia intenzionale o meno, il *greenwashing* può avere conseguenze rilevanti e di lunga durata per l'impresa che lo attua.

Ma, a questo punto il lettore potrebbe porsi il seguente dubbio: si tratta effettivamente di attuazione di *greenwashing* o semplicemente di una carenza informativa profonda?

Le sfide legate alla sostenibilità e al rischio di *greenwashing* nascono in gran parte da criticità connesse ai dati. Le aziende, infatti, spesso adottano standard e metriche differenti nella rendicontazione delle loro *performance* ambientali, rendendo difficile per gli investitori effettuare confronti affidabili. A questo si aggiungono problemi di qualità e di attendibilità: i dati possono risultare incompleti, incoerenti o parziali, con il rischio che alcune informazioni negative vengano omesse e che il *reporting* metta in risalto solo gli aspetti più favorevoli. Anche l'individuazione dei fattori chiave di sostenibilità può essere soggettiva, con il pericolo che si scelgano temi secondari per offrire un'immagine positiva, tralasciando questioni più rilevanti. La situazione è ulteriormente aggravata da una supervisione normativa ancora limitata, che lascia spazio a pratiche poco trasparenti e riduce la responsabilità delle aziende. A tutto ciò si somma la complessità intrinseca dei temi ESG, spesso interconnessi e difficili da misurare in maniera completa, favorendo così pratiche di *greenwashing* attraverso metriche fuorvianti, *disclosure* inadeguate, scarsa verifica e trasparenza ridotta.

Per ridurre questi rischi, la qualità dei dati ESG rappresenta un punto di partenza imprescindibile. Dati accurati e affidabili consentono di rafforzare la trasparenza, supportare le dichiarazioni di sostenibilità e costruire fiducia. È quindi fondamentale definire processi chiari di raccolta, gestione e tracciabilità dei dati, stabilendo metriche precise e Linee Guida che aiutino le aziende a fornire rendicontazioni coerenti e verificabili. Un aspetto cruciale è anche spiegare le ragioni alla base della richiesta di determinati dati ESG: chiarire perché siano rilevanti per il portafoglio e in che modo verranno utilizzati contribuisce a migliorare la qualità delle informazioni e a evitare che la raccolta diventi un semplice esercizio formale.

L'impegno verso una comunicazione solida inizia dunque dalla raccolta di dati di alta qualità, ma si estende anche al dialogo continuo tra investitori e società in portafoglio, nonché alla capacità di monitorare e comunicare i progressi nel tempo. Solo in questo modo è possibile mitigare il rischio di *greenwashing* e valorizzare il reale impatto delle iniziative di sostenibilità.

Gli *stakeholder* si aspettano, sia per i dati ESG, sia per il resto delle informazioni, dati attendibili e numericamente valutabili. L'attuazione di questa pratica di *greenwashing* comporta un'alterazione delle informazioni e delle comunicazioni di cui un investitore, sia esso attuale sia esso potenziale, ha necessità di avere in suo possesso per poter compiere delle scelte consapevoli, compromettendo così la qualità delle decisioni di investimento.

Basandosi su delle informazioni fuorvianti, l'adozione di tale strategia (se così la si può comunque definire) rischia di erodere in maniera considerevole la fiducia degli investitori nei confronti del mercato dei prodotti sostenibili, ponendo una minaccia concreta alla stabilità del sistema finanziario.

Oltre a ingannare consumatori, investitori e operatori di mercato, il *greenwashing* può anche generare seri danni reputazionali per le aziende coinvolte.

2.2 La tassonomia UE nel contrasto al “greenwashing”

“La nostra economia dipende dalla natura: distruggere la natura significa compromettere l'economia”: questo l'incipit dell'articolo pubblicato su *Il Sole - 24 Ore*, 2.9.2024.

Non si tratta di una affermazione di carattere ambientalista, ma di quanto dichiarato recentemente da Elderson F., membro del Board e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE.

La citazione utilizzata nell'articolo non sorprende, considerando che negli ultimi anni le Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria hanno sviluppato competenze sempre più solide sui rischi legati al *greenwashing* e sulla *governance* della sostenibilità, in parallelo con l'evoluzione del quadro normativo.

Nell'estate 2024 alcuni nuovi elementi interpretativi hanno arricchito questo filone come, in particolare, l'*opinion* pubblicata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di seguito ESMA, il 24 luglio, la quale offre una visione prospettica sull'intera Catena del Valore dell'Investimento Sostenibile (SIVC), fornendo raccomandazioni rilevanti in linea con il parere congiunto rilasciato da ESMA, EBA e EIOPA il 18.6.2024 sulla *Sustainable Finance Disclosure Regulation*.

Il potenziale della tassonomia UE è destinato a crescere. Ma di cosa si parla?

Anzi tutto il regolamento sulla tassonomia dell'Unione europea è disciplinato dal regolamento UE 2020/852 rappresentato da una legge dell'Unione europea, la quale stabilisce un sistema di classificazione comune per definire quali attività economiche possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il regolamento è stato oggetto di integrazione nazionale da parte della Commissione del 27.6.2023 con la sua pubblicazione in *G.U.* 21.11.2023 n. 2023/2486.

Gli obiettivi che la Tassonomia UE si è prefissata sono sei e riguardano le principali priorità ambientali dell'Unione europea, qui di seguito definite:

	Obiettivo	Descrizione
1	Mitigazione dei cambiamenti climatici	Ridurre o evitare le emissioni di gas serra; aumentare la capacità di assorbimento del carbonio (es. energie rinnovabili, efficienza energetica, riforestazione).
2	Adattamento ai cambiamenti climatici	Rendere imprese, infrastrutture e territori più resilienti agli impatti del clima (es. prevenzione inondazioni, gestione siccità, progettazione climatica).
3	Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	Garantire un uso efficiente dell'acqua e proteggere la qualità degli ecosistemi acquatici (es. depurazione, risparmio idrico, riduzione inquinamento marino).
4	Transizione verso un'economia circolare	Promuovere il riuso, il riciclo, la riduzione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse (es. prodotti durevoli, recupero materiali, design circolare).
5	Prevenzione e controllo dell'inquinamento	Ridurre emissioni, scarichi e sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo (es. tecnologie pulite, gestione sostanze chimiche).
6	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Salvaguardare e ripristinare <i>habitat</i> naturali e specie (es. tutela foreste, agricoltura sostenibile, infrastrutture verdi).

Possiamo quindi dire che un'attività economica, per essere considerata sostenibile ai fini del sopracitato regolamento, deve contribuire in modo sostanziale ad almeno uno di questi obiettivi e non arrecare danno significativo agli altri, il c.d. “*Do No Significant Harm*”, di qui DNSH.

Sul piano operativo nazionale il concetto del DNSH deve essere valutato anche in ottica di investimenti PNRR; infatti, tale principio stabilisce che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono provocare alcun danno significativo all'ambiente. Si tratta di un requisito essenziale per poter accedere ai finanziamenti del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF).

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), il quale rappresenta il fulcro di *Next Generation EU*, mira a finanziare interventi in linea con il *green deal* europeo, favorendo l'attuazione dell'Accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

Oltre ai 6 obiettivi ambientali ed al DNSH, una impresa può oggi essere considerata una attività economica eco-sostenibile solo se viene svolta nel rispetto di garanzie minime sociali di salvaguardia, per esempio i principi e diritti dettati dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL ovvero i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Ciascun piano proposto dal PNRR, in ottemperanza al DNSH, deve destinare almeno il 37% delle risorse a misure che favoriscano la transizione ecologica.

Grazie ad un allegato tecnico della tassonomia UE si trova la definizione dei parametri per valutare se le diverse attività economiche indirizzate ai piani PNRR contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, o se le stesse arrecano danni significativi agli altri obiettivi ambientali.

Basandosi sulla classificazione europea delle attività economiche (acronimo NACE), vengono individuati i settori chiave che possono effettivamente ridurre l'inquinamento e favorire la transizione ecologica.

In questo modo, la tassonomia fornisce una guida affidabile per garantire che le decisioni di investimento siano sostenibili, diventando un elemento centrale nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

Tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono, quindi, stati valutati considerando i criteri DNSH.

Coerentemente con quelle che sono le Linee Guida europee, la valutazione tecnica effettuata ha permesso di fornire una stima in una *long term prospective*, per ogni intervento finanziato, ovvero gli effetti diretti e indiretti attesi dallo stesso.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- 1) la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- 2) la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
- 3) la misura contribuisce “in modo sostanziale” all'obiettivo ambientale;
- 4) la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Una volta individuati gli scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH. L'approccio c.d. “semplificato” viene adottato quando, per un singolo obiettivo,

l'intervento rientra in uno dei primi tre scenari: in questo caso le amministrazioni forniscono una breve motivazione che evidenzia come l'intervento presenti un rischio limitato di danno ambientale, indipendentemente dal suo contributo alla transizione verde.

L'analisi approfondita, invece, è necessaria per investimenti e riforme in settori come energia, trasporti o gestione dei rifiuti, dove il rischio di impatto sugli obiettivi ambientali è maggiore, e per tutti gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo è, in senso generico, che la tassonomia diventi progressivamente il riferimento unico per le valutazioni di sostenibilità e per l'integrazione dei fattori ESG in modo completo e coerente.

Per essere pienamente efficace, la tassonomia dovrà comunque essere ampliata rispetto ai 6 obiettivi sopra esposti, includendo non solo le attività ecocompatibili, ma anche quelle dannose e quelle connesse ai processi di transizione ecologica.

In questo contesto, diventerà fondamentale distinguere tra le attività sempre significativamente dannose (indicate con l'acronimo ASH) ovvero quelle per le quali è urgente programmare la dismissione e le attività significativamente dannose (*Significant Harm*, sinteticamente definire SH) cioè quelle che, pur impattando negativamente sull'ambiente, offrono possibilità tecnologiche di miglioramento e richiedono una transizione rapida.

La tassonomia UE, per espletare al massimo la sua utilità e le sue funzionalità, dovrebbe essere completata anche con le informazioni riferite alla dimensione sociale dell'impresa e fornire chiarezza giuridica sulla definizione legale di investimenti di transizione, siccome la trasparenza delle informazioni rappresenta uno strumento chiave per ridurre il rischio di *greenwashing*.

L'ESMA, dal canto suo, sottolinea l'importanza di arricchire l'attuale insieme di dati fornendo dettagli sulla quota di ricavi e sugli investimenti in capitale (CapEx) legati sia alle attività dannose sia a quelle in fase di transizione. Viene proposto di identificare un insieme di informazioni essenziali, capaci di segnalare le caratteristiche principali della sostenibilità ambientale, come gli indicatori sulle emissioni di gas serra, sull'impatto sulla biodiversità e sull'allineamento con la tassonomia, integrati da indicatori sociali.

Particolare rilievo viene dato alla sperimentazione preventiva: test sui consumatori basati sulla scienza comportamentale, affiancati da verifiche di settore, possono generare preziosi input sull'effettiva attuabilità delle proposte normative rivolte agli investitori. L'obiettivo è fornire agli investitori, in particolare quelli al dettaglio, strumenti chiari per orientarsi tra prodotti con caratteristiche e ambizioni diverse, indirizzando i capitali privati verso una transizione sostenibile ed equa.

Questo processo richiede un equilibrio tra complessità e semplicità, per rendere le informazioni leggibili e comparabili tra i diversi prodotti finanziari. Per supportare le scelte dei clienti, si suggerisce un sistema di categorizzazione basato su criteri scientifici, vincolanti e misurabili, combinati con obblighi di trasparenza. Gli indicatori di sostenibilità consentirebbero di aggregare informazioni complesse e faciliterebbero il dialogo tra consulenti e investitori.

Per quanto attiene le tempistiche, a partire da gennaio 2022, tutte le grandi imprese comunicano la percentuale delle proprie attività o delle esposizioni verso tali attività considerate ammissibili ai sensi dell'art. 1, par. 5, e non ammissibili secondo l'art. 1, par. 6, dell'Atto delegato sull'informativa contenente i template di comunicazione

riguardanti fatturato, capitale (“CapEx”) e spese operative (“OpEx”), e, per le imprese finanziarie, anche il totale delle attività.

Sempre da gennaio 2022, sia le imprese finanziarie (individuate all'allegato XI) sia le imprese non finanziarie (sezione 1.2 dell'Allegato I) devono fornire informazioni qualitative. In questa prima fase, le grandi entità non erano obbligate a valutare l'allineamento tassonomico delle attività, ma dovevano riferire solo sulle attività che contribuiscono agli obiettivi climatici secondo l'Atto delegato sul clima dell'UE. L'obiettivo della rendicontazione iniziale era quello di preparare le imprese alle successive comunicazioni sull'allineamento.

A partire dal 2023, le grandi imprese non finanziarie devono comunicare le attività considerate allineate all'Atto delegato sul clima dell'UE (art. 10(4)), mentre i grandi istituti finanziari devono fare lo stesso a partire dal 2024, rendendo note le attività sia ammissibili sia allineate alla tassonomia per quanto riguarda gli obiettivi climatici (art. 10(5)).

Dopo un periodo di transizione di 3 anni, a partire da gennaio 2026, gli enti creditizi dovranno estendere la rendicontazione all'allineamento tassonomico del portafoglio di negoziazione e delle commissioni relative alle attività non bancarie (art. 10 co. 2, par. 5), salvo quanto previsto dal regolamento delegato C/2025 4568 *final* contenente alcune prime misure volte a rendere più flessibile lo strumento¹³.

Il regolamento summenzionato, parte del primo pacchetto *Omnibus* di semplificazioni¹⁴, sarà sottoposto al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei per uno scrutinio di 4 mesi, prorogabile di due, e dovrebbe entrare in vigore l'1.1.2026 sui dati del 2025, consentendo comunque l'uso del precedente quadro normativo per l'anno 2025.

Il provvedimento modificherà il regolamento delegato 2021/2178 semplificando contenuti e modalità di presentazione delle informazioni sulla tassonomia, e i regolamenti delegati 2021/2139 e 2023/2486 in materia di criteri tecnici per la valutazione del principio DNSH.

Le misure introdotte non riducono il rigore della tassonomia, ma ne aumentano flessibilità e praticità, riducendo significativamente il numero di dati richiesti alle imprese e introducendo soglie di materialità che esentano dalla valutazione le attività economiche con peso inferiore al 10% nei principali KPI, o considerate irrilevanti per il modello di *business*.

Per le imprese finanziarie è prevista la ricalibrazione dei KPI basati sulla tassonomia, a partire dal *green asset ratio*.

La tassonomia resta uno strumento di rendicontazione obbligatoria per le imprese soggette alla CSRD; tuttavia, in base alla direttiva “*stop the clock*”, anch'essa emanata nell'ambito del pacchetto *Omnibus*, l'obbligo per le imprese che sarebbero rientrate nel

¹³ Si veda Chiappero G. “Definito il quadro della tassonomia Ue per le imprese soggette alla CSRD”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.7.2025.

¹⁴ Il primo pacchetto *Omnibus* di semplificazioni della rendicontazione e *due diligence* della sostenibilità, adottato dalla Commissione europea il 26.2.2025, è un insieme di interventi legislativi e regolatori volti a ridurre la burocrazia e semplificare le normative esistenti a livello europeo. Include due proposte di direttiva e due proposte di regolamenti (incluso quello sulla tassonomia di cui alla nota precedente) che introducono modifiche sulla rendicontazione e la *due diligence* aziendale, con l'obiettivo di alleggerire gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

perimetro CSRD nel 2025 slitta al 2027, con primo report nel 2028. Inoltre, una volta approvata la proposta di direttiva “*content*”, la tassonomia si applicherebbe solo alle imprese con fatturato superiore a 450 milioni di euro, riducendo il numero di soggetti obbligati ma incentivandone l'adozione su base volontaria da parte delle altre imprese.

In conclusione, con l'adozione dei regolamenti delegati UE 2023/2485 e 2023/2486, unitamente all'aggiornamento del regolamento 2021/2378, si può ritenere completato il quadro normativo della tassonomia europea in materia di obiettivi ambientali, che attraverso le semplificazioni previste da Omnibus diventerà più efficace e flessibile senza tuttavia perdere il potenziale di contrasto al *greenwashing*. Tale processo di semplificazione rappresenta dunque un passaggio cruciale nell'attuazione del regolamento (UE) 2020/852, che resta uno dei pilastri fondamentali del Piano per la finanza sostenibile promosso dalla Commissione europea.

Il sistema della tassonomia, pur nella sua complessità tecnica, fornisce un riferimento organico e strutturato per l'identificazione e la comunicazione delle attività economiche ecosostenibili, rafforzando la trasparenza e la comparabilità delle informazioni fornite dalle imprese soggette alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD).

Il sopra descritto completamento del quadro normativo è stato accompagnato dallo sviluppo di strumenti operativi come l'EU *Taxonomy Navigator*, piattaforma istituita dalla Commissione europea per supportare le imprese nell'implementazione dei criteri di rendicontazione e nell'adempimento degli obblighi informativi. Inoltre, la stretta integrazione tra gli standard ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*) e i requisiti della tassonomia consolida la coerenza del sistema europeo di *reporting* di sostenibilità, facilitando la connessione tra bilancio e informativa non finanziaria.

Infine, l'assetto normativo della tassonomia, oltre a consolidare il quadro degli obiettivi ambientali, apre la strada a futuri sviluppi riguardanti gli aspetti sociali (S) e di *governance* (G), in linea con l'approccio integrato dell'Unione europea alla sostenibilità. Si delinea così un sistema sempre più completo e armonizzato, volto a garantire una maggiore *accountability* delle imprese e a sostenere la transizione verso un'economia europea più sostenibile e trasparente.

2.3 I profili di responsabilità penale, amministrativa e civile

In Italia, le procedure di accertamento e le sanzioni relative ai *Green Claims* considerati scorretti o ingannevoli sono disciplinate dal codice del consumo e dal codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.

Gli organismi con competenze in materia sono l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. “Antitrust”) e l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).

Le imprese che ricorrono a pratiche di *greenwashing* possono incorrere in sanzioni pecuniarie significative. Nel provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Antitrust può infatti applicare una sanzione amministrativa che va da 5.000,00 a 10 milioni di euro, considerando diversi fattori, tra cui il fatturato annuo del trasgressore, la gravità e la durata della violazione, eventuali recidive, le azioni intraprese per ridurre o compensare il danno subito dai consumatori, il vantaggio economico derivante dall'infrazione e le eventuali sanzioni comminate in altri Stati membri per violazioni analoghe.

Contro le sanzioni dell'Antitrust è possibile ricorrere prima al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

Parallelamente, l'IAP svolge un ruolo di controllo sulle comunicazioni commerciali ingannevoli. Quando si rileva che una comunicazione non rispetta le norme del codice di autodisciplina, lo stesso può emettere un'ingiunzione di desistenza, obbligando le parti coinvolte a cessare la condotta.

L'art. 12 del codice, dedicato alla tutela dell'ambiente naturale, censura i *Green Claims* generici, ingannevoli o privi di supporto scientificamente verificabile.

Sotto un punto di vista penale, la scelta di utilizzare *Green Claims* non veritieri può condurre alla configurazione di differenti fattispecie di reato, tra cui quello di truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche a danno del bilancio nazionale o dell'Unione europea, nonché la formalizzazione di reati tributari secondo il disposto DLgs. 74/2000.

In particolare, gli amministratori potrebbero aver presentato dichiarazioni fiscali infedeli, con l'indicazione di componenti positivi o negativi di reddito non corrispondenti al reale, mediante l'uso di fatture false, costi inesistenti o altri artifici, eventualmente con la complicità di terzi, al fine di giustificare spese inesistenti o parzialmente sostenute. Analoga rilevanza assume la possibilità di dichiarare elementi attivi inferiori a quelli effettivi o costi e crediti fittizi, ovvero l'impiego di documenti falsi o mezzi fraudolenti idonei a impedire l'accertamento e ingannare l'amministrazione finanziaria.

Le condotte illecite potrebbero altresì configurare delitti ambientali, come inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti o materiale radioattivo, mancata bonifica e impedimento del controllo. Potrebbero inoltre ricadere nell'ambito di riciclaggio o autoriciclaggio, laddove i proventi derivanti dalle attività illecite vengano trasferiti o investiti in operazioni economiche o finanziarie per ostacolare l'identificazione della loro origine, o nel caso di impiego produttivo di beni e denaro di provenienza illecita.

Tema dibattuto è se – e a quali condizioni – le informative di sostenibilità, ove siano false, possano integrare il reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), che è configurabile quando amministratori, dirigenti o altri soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili espongono fatti materiali non corrispondenti al vero, omettono informazioni rilevanti o alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'obiettivo di conseguire un profitto ingiusto o indurre in errore soci e pubblico.

Il problema sorge in quanto la rendicontazione di sostenibilità individuale, prevista dal DLgs. 6.9.2024 n. 125, di recepimento della direttiva 2022/2464/UE, deve essere inserita in una sezione specifica della relazione sulla gestione, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2023/2772. Orbene, se pure può convenirsi che le informazioni di sostenibilità possano rappresentare “fatti materiali rilevanti”, idonei a condizionare le scelte di investimento dei fruitori di tali comunicazioni sociali, affinché la condotta comunicativa possa raggiungere la soglia di rilevanza penale è però anche necessario, nel rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale, che i fatti materiali rilevanti riguardino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo¹⁵.

¹⁵ Per approfondimenti sul tema cfr. Comellini S., Zali G. “La responsabilità penale”, in AA.VV. “Predispensione del business plan e del piano di risanamento nella gestione delle pmi”, *Collana Piero Piccatti e Aldo Milanese*, Eutekne, 2024, II ed., p. 496 ss.

Il riferimento storico al DLgs. 30.12.2016 n. 254 mostra come già la normativa sulle informazioni non finanziarie tutelasse gli investitori prevedendo sanzioni amministrative per dati falsi o omessi, lasciando aperta la possibilità di applicare reati più gravi in caso di informazioni materiali e rilevanti. Con l'entrata in vigore dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), i criteri applicativi diventano specifici e vincolanti, rendendo ancora più rilevante il collegamento tra *greenwashing* e responsabilità penale.

Tutte le fattispecie penali citate rappresentano inoltre reati presupposto ai sensi del DLgs. 231/2001, che in caso di accertata responsabilità dell'ente comportano pesanti sanzioni amministrative, interdittive, confische e pubblicazione della sentenza.

È evidente la stretta correlazione tra la commissione di reati presupposto e livelli carenti di compliance ESG, spesso manifestati attraverso *Green Claims* ingannevoli.

Va ricordato che, in Italia, la protezione dei consumatori rispetto al *greenwashing* può essere perseguita anche attraverso la giurisdizione ordinaria in materia di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., come previsto dal co. 15 dell'art. 27 codice del consumo.

Le pratiche commerciali scorrette, che possono configurarsi anche come atti di concorrenza sleale, riconoscono ai soggetti danneggiati, intesi quali consumatori, microimprese o concorrenti, la possibilità di agire in giudizio per far valere i propri diritti. Sul fronte delle azioni risarcitorie, negli ultimi anni si è assistito a un incremento di azioni collettive promosse sia dai consumatori sia dalle microimprese.

Un esempio significativo in materia di *greenwashing* riguarda il caso Volkswagen: lo scorso 15.5.2025, Altroconsumo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il costruttore tedesco per risolvere la causa risarcitoria relativa alla presunta ingannevolezza dei *claim* ambientali diffusi dall'azienda. La contestazione si fondava sul fatto che, alla luce del noto "*diesel gate*"¹⁶, le comunicazioni pubblicitarie di Volkswagen, incentrate sulla tutela ambientale e sulla responsabilità ecologica, risultassero fuorvianti. In primo grado, il Tribunale di Venezia aveva condannato la casa automobilistica a versare 3.300,00 euro per ciascun aderente alla *class action*, circa 60.000 in totale. In secondo grado, la Corte di Appello ha ridotto significativamente il risarcimento per motivi probatori. Prima che la vicenda arrivasse alla Cassazione, le parti hanno trovato

¹⁶ Il c.d. "*diesel gate*" rappresenta uno degli scandali industriali e ambientali più rilevanti del XXI secolo, con implicazioni giuridiche che hanno travalicato i confini nazionali e sollevato interrogativi fondamentali sulla responsabilità delle imprese e sulla tutela dell'ambiente e dei consumatori. Nel settembre 2015, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha rivelato che il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen AG aveva installato nei propri veicoli diesel un *software* denominato "*defeat device*". Questo dispositivo era progettato per rilevare le condizioni di test sulle emissioni e attivare temporaneamente i sistemi di controllo delle stesse, consentendo ai veicoli di superare i test di laboratorio. Tuttavia, durante la normale circolazione stradale, i sistemi di controllo erano disattivati, comportando emissioni di ossidi di azoto (NO_x) fino a 40 volte superiori ai limiti consentiti dalla normativa ambientale vigente. Tale condotta integra, sotto il profilo penale e amministrativo, le fattispecie di frode in commercio ex art. 515 c.p., in quanto l'immissione sul mercato di veicoli non conformi alle specifiche dichiarate configura un inganno nei confronti dei consumatori; violazione delle normative ambientali, con conseguenti responsabilità civili e amministrative; e pubblicità ingannevole ex art. 517 c.p., atteso che le dichiarazioni relative alle caratteristiche ecologiche dei veicoli erano false e idonee a indurre in errore i consumatori.

un accordo: Volkswagen ha accettato di corrispondere una somma complessiva di circa 50 milioni di euro agli aderenti all'azione collettiva.

Non mancano poi le azioni promosse dai concorrenti a tutela della leale concorrenza. Tra i casi più noti in tema di comunicazioni ingannevoli sulla sostenibilità c'è la già citata ordinanza inibitoria emessa dal Tribunale di Gorizia nel 2021, ottenuta da Alcantara S.p.A. contro le pubblicità del concorrente Miko S.r.l.

I messaggi pubblicitari di quest'ultimo erano stati giudicati troppo generici e idonei a creare nel consumatore un'immagine *green* dell'azienda senza fornire dettagli concreti sulle politiche ambientali effettivamente adottate. In sede di reclamo, tuttavia, lo stesso tribunale ha revocato l'ordinanza per la mancata prova del pregiudizio imminente e irreparabile, richiesto per giustificare l'inibitoria. Al di là dei profili procedurali, resta comunque consolidata la possibilità di utilizzare strumenti giudiziari per contrastare comunicazioni sulla sostenibilità scorrette che alterino il confronto concorrenziale tra imprese.

Il quadro normativo in materia di sostenibilità e responsabilità dei consumatori è in costante evoluzione. Il 6.3.2024 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea la direttiva (UE) 2024/825 sulla "*responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde*". La nuova normativa integra le discipline già vigenti in materia di pratiche commerciali scorrette, comprese le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli, e di diritti dei consumatori nei contratti, ossia rispettivamente le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, recepite in Italia nel codice del consumo.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette, la direttiva stabilisce parametri specifici per l'utilizzo dei vantii ambientali riferiti a obiettivi futuri, richiedendo piani adeguati, *budget* proporzionati e verifiche periodiche effettuate da soggetti terzi. Le comunicazioni che generano confusione tra compensazione e riduzione delle emissioni sono espressamente considerate illecite, mentre l'uso di marchi di sostenibilità non autorizzati da Autorità pubbliche o privi di un sistema di certificazione conforme a requisiti stringenti è vietato. Sul versante dei diritti dei consumatori, la direttiva impone che, prima della conclusione di un contratto, i venditori informino sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti. Per beni con componenti digitali o servizi digitali, come smart TV, smartwatch o smartphone, i consumatori devono ricevere indicazioni sul periodo durante il quale saranno garantiti aggiornamenti gratuiti del *software*.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 27.3.2026 per recepire le nuove disposizioni, che entreranno in applicazione a partire dal 27.9.2026.

Parallelamente, è in corso l'*iter* di adozione della proposta della già citata direttiva sui *Green Claims*, approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 12.3.2024 e dal Consiglio europeo il 17 giugno successivo. La normativa definisce i criteri minimi per la formulazione di asserzioni ambientali, disciplina quelle comparative, regola la comunicazione dei *Green Claims*, ne impone la verifica e la certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti e stabilisce regole specifiche per l'utilizzo dei marchi ambientali.

Tra gli altri provvedimenti rilevanti, si segnala il DLgs. 125/2024, con cui l'Italia ha recepito la direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria e di sostenibilità, su cui ci si soffermerà diffusamente nei capitoli che seguono.

Entrata in vigore il 25 settembre scorso, la norma impone alle imprese di grandi dimensioni, ossia quelle che superano almeno due delle seguenti soglie: 250 dipendenti, 25 milioni di euro di patrimonio netto e 50 milioni di euro di ricavi, e alle PMI quotate

di includere nella relazione sulla gestione informazioni sull'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e sugli effetti di tali questioni sull'andamento, sui risultati e sulla situazione dell'impresa¹⁷.

L'applicazione del decreto è scaglionata: dall'1.1.2024 per le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, dall'1.1.2025 per le altre grandi imprese e dall'1.12.2026 per le PMI quotate. Tuttavia, la direttiva (UE) 14.4.2025 n. 2025/794, *G.U.UE* 16.4.2025, recepita il 9.8.2025 con DL 95/2025, conv. L. 118/2025, emessa nell'ambito del pacchetto adottato il 26 febbraio u.s. c.d. "Omnibus" con cui la Commissione europea ha proposto una serie di misure per semplificare la normativa sulla sostenibilità, ha comportato il rinvio di 2 anni, fino al 2028, degli obblighi informativi per le imprese attualmente soggette alla CSRD.

3 La Circular Economy Action Plan e il Green Deal europeo

Muovendo la trattazione dall'analisi del testo contenuto nel titolo del presente paragrafo, con l'inserimento al suo interno del termine "*deal*" è intuitivo ed immediato il collegamento storico direttamente con quello proposto dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt tra il 1933 e il 1939, finalizzato a risollevare gli Stati Uniti dalla Grande Depressione iniziata nel 1929¹⁸ mediante la stesura di un piano di riforme che prevedeva un massiccio intervento statale nell'economia¹⁹.

Poco da aggiungere perché il *New deal* ideato da Roosevelt si rivelò una strategia altamente proficua, adatta alle aspettative che si eran venute a creare intorno ad esso, che riuscì a dimezzare la fortissima disoccupazione e fece ripartire senza grossi intoppi l'economia americana.

Nei primi anni 2000 gli Stati Uniti d'America furono nuovamente epicentro di una grave crisi economico-finanziaria, anch'essa culminata in una recessione, in questo caso nei libri di storia si parla della grande recessione del 2007, considerata dai massimi esponenti dell'economia come la più grave crisi finanziaria dopo avvenuta nel 1929. Tale crisi ebbe origine nello scoppio della bolla immobiliare statunitense e, a causa dell'impatto globale, in Europa si tradusse nell'emergere della crisi del debito sovrano.

In tale contesto, la *New Economics Foundation*, centro di studi britannico, elaborò una proposta di politica economica e ambientale finalizzata ad affrontare in maniera unitaria tre emergenze di portata globale: *in primis* la crisi finanziaria che dilaniava l'America ed il debito pubblico, dall'altra il progressivo ed incessante aumento del prezzo del petrolio e, in ultimo ma non per importanza, il cambiamento climatico.

¹⁷ Per questioni di sostenibilità si intendono fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance. Le soglie che determinano il perimetro di applicazione sono soggette a cambiamenti in base alla proposta di innalzare quella relativa ai dipendenti a 1.000 e quella relativa al fatturato a 450 milioni di euro, il tutto nell'ambito della proposta (facente parte del pacchetto *Omnibus*) di direttiva "Content" tuttora in fase di negoziazione a livello di istituzioni dell'Unione europea (c.d. "Trilogo").

¹⁸ La Grande Depressione fu una crisi economico-finanziaria di impatto globale che travolse i mercati e l'economia dei paesi degli anni '20, ma con continue scosse e ricadute anche negli anni a venire. Il punto di partenza, se così lo si può definire in un clima di concatenazione di eventi, fu il c.d. "giovedì nero", che vide il crollo della borsa di Wall Street e segnò l'inizio della crisi del 1929. Ovviamente l'impatto di tale crisi fu immenso e la recessione che ne derivò enorme.

¹⁹ In questo senso è chiaro come il presidente Roosevelt decise di abbracciare le tesi proposte dell'economista John Maynard Keynes.

Tali proposte furono formalizzate in un manifesto del 2008 intitolato *A Green New Deal*.

L'anno successivo, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) fece propria l'espressione, contribuendo a diffonderne la rilevanza nel dibattito internazionale²⁰.

Il termine *Green New Deal* è da allora divenuto di uso comune per indicare quell'insieme di politiche pubbliche di carattere economico-ambientali volte alla transizione verso un modello più sostenibile, che poggia sulla progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili.

L'economista statunitense Jeremy Rifkin, nel volume "Un Green New Deal globale", ha poi qualificato tale processo come la terza rivoluzione industriale, prospettando il superamento della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028²¹.

Sul piano politico-istituzionale, nonostante le posizioni ostili dell'allora Presidente Donald Trump, gli Stati Uniti risultano essere il primo ordinamento ad aver avviato una discussione organica sul *Green New Deal*. Ciò è avvenuto a seguito della proposta presentata nel febbraio 2019 dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez.

Quest'ultima ha sostenuto, in sede parlamentare e nel dibattito pubblico, che la crisi climatica racchiuda e amplifichi le altre crisi sistemiche, e che la lotta al cambiamento climatico debba essere strettamente connessa agli obiettivi di giustizia sociale.

Nella prospettiva delineata da Ocasio-Cortez, il *Green New Deal* rappresenta uno strumento di riforma economica idoneo a creare nuova occupazione e a ridurre le disuguaglianze sociali, coniugando tutela ambientale e coesione sociale.

3.1 L'approdo al *Green Deal* europeo

Il *Green Deal* europeo trae origine dall'esperienza statunitense sopra descritta ma trova autonoma configurazione nell'ordinamento dell'Unione europea.

La sua principale promotrice è stata la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la quale, nel discorso di insediamento del suo primo mandato, ha qualificato tale iniziativa come "il nostro uomo sulla Luna".

Nello stesso discorso la presidentessa della Commissione europea, mediante tale affermazione, ha annunciato il primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di insediamento, il tema ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. La stessa dice: "*Il nostro obiettivo è riconciliare l'economia con il nostro pianeta, tagliare emissioni ma creare occupazione e rafforzare l'innovazione*", parlando della "*nuova strategia di crescita Ue che dà più di quello che toglie*" e che vuole rendere l'UE *headline* nell'economia pulita²².

²⁰ Si pensi ad esempio che negli USA la candidata dei Verdi Jill Stein propose nella campagna elettorale presidenziale un *Green New Deal* già nel 2008. In quegli anni, Barack Obama stesso lanciò piani di stimolo verde contenente, a titolo esemplificativo, investimenti nelle rinnovabili nel pacchetto di ripresa del 2009. Si tratta quindi di un'ideologia che inizia a consolidarsi anche nelle campagne elettorali, memore dell'importanza sempre maggiore del pensiero collettivo in tale ambito.

²¹ Si fa riferimento direttamente al libro nel quale si parla della c.d. "terza rivoluzione industriale" e come si prospetta la possibilità, entro il 2028, di superare il combustibile fossile.

²² Si veda in tal senso il discorso di insediamento alla presidenza della Commissione europea del 2.12.2019 tenutosi durante la COP25 di Madrid.

Nella versione europea, il piano ha abbandonato l'aggettivo *new* ponendosi quale strumento di politica climatica ed economica a carattere sistemico, e non come una mera novità da mostrare.

L'obiettivo dichiarato dall'esecutivo europeo è quello di rendere l'Unione il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, con l'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ e il conseguente riconoscimento dell'UE quale "leader mondiale" nella lotta al cambiamento climatico.

Per l'attuazione del *Green Deal*, la Presidente von der Leyen ha conferito apposita delega al Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, titolare del potere di iniziativa legislativa spettante all'organo.

La prima bozza del *Green Deal* europeo è stata presentata dalla Commissione europea l'11.12.2019 al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea; si trattava di una comunicazione programmatica contenente la tabella di marcia delle politiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica.

Il giorno successivo, il dossier è stato discusso in sede di Consiglio europeo dove si è registrata una forte divergenza tra Stati. In particolare, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno sollevato resistenze rispetto alla tempistica della transizione, soprattutto in materia di fonti energetiche e uso del carbone.

Nonostante le tensioni, il Consiglio europeo ha formalmente riconosciuto l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, consentendo tuttavia alla Polonia di non aderire immediatamente all'impegno, in considerazione della sua forte dipendenza dal carbone.

Per rispondere a tali criticità, la Commissione ha posto l'accento sul principio di "transizione giusta", riaffermando il valore della solidarietà e della coesione come cardini del diritto dell'Unione, volti a evitare che le disparità economiche e sociali tra regioni possano compromettere l'attuazione uniforme delle politiche ambientali.

La tappa successiva si è collocata il 14.1.2020, quando la Commissione ha presentato il Piano di investimenti del *Green Deal*, il c.d. "*Just Transition Mechanism*", che prevede un volume di risorse pari a 1000 miliardi di euro in 10 anni.

Il Parlamento europeo ha approvato il testo con larga maggioranza²³ il 15.1.2020, mentre il provvedimento è rimasto all'esame del Consiglio dell'Unione europea.

Nonostante la dimensione finanziaria dell'iniziativa, la Commissione stessa ha stimato in circa 260 miliardi di euro annui i costi effettivi necessari per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030, evidenziando quindi un potenziale scostamento tra le risorse stanziare e quelle effettivamente richieste.

Un passaggio preliminare si era già registrato con l'adozione, in data 28.11.2019, da parte del Parlamento europeo, di una risoluzione che dichiarava il cambiamento climatico "emergenza globale".

Su tale base, la Commissione ha avviato un percorso normativo vincolante, strutturato in due direttrici principali:

- a) adozione di una legge europea sul clima, al fine di rendere la neutralità climatica un obbligo giuridicamente vincolante per tutte le politiche e le decisioni dell'Unione. Tale legge attribuisce carattere cogente agli obiettivi climatici e impone un "esercizio di disciplina", secondo le parole del Vicepresidente Timmermans, volto ad assi-

²³ Il testo è stato approvato con 482 voti favorevoli su 751 complessivi.

curare l'adempimento degli impegni assunti e l'attivazione di misure correttive in caso di inadempienza;

- b) presentazione di un piano di riduzione delle emissioni, volto ad abbattere i gas serra del 50-55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

La legge europea sul clima avrà, pertanto, la funzione di fissare in modo chiaro le condizioni per una transizione equa ed efficace, garantire certezza giuridica e prevedibilità agli investitori ed infine rendere irreversibile il percorso di transizione ecologica dell'Unione.

Nell'insediamento del suo secondo mandato la stessa Ursula von der Layen, partendo dal rapporto di Mario Draghi sulla competitività e da quello di Enrico Letta sul nuovo mercato unico europeo, ha sostanzialmente confermato i medesimi obiettivi del *Green Deal*, pur se affiancandolo a strumenti che riflettono le priorità del mutato contesto storico e geo-politico, quali il *Clean Industrial Deal* e il *Competitiveness Compass*, il tutto declinato nel *Commission work programme 2025* dell'11.2.2025 che traccia come prioritario per il primo anno del nuovo mandato "*A new plan for Europe's sustainable prosperity and competitiveness*".

4 Gli ESG e le problematiche delle microimprese

Sin qui si è sempre parlato di transizione ecologica, di *green economy* e di obiettivi di sostenibilità, tralasciando solo momentaneamente quella che poi è la vera realtà imprenditoriale del tessuto italiano, e quindi l'effettiva possibilità di calare tali nobili intenti nella profonda e complessa struttura societaria nazionale.

Partendo dall'assunto che l'obiettivo ultimo di ogni impresa è generare utili, qual è oggi la vera rappresentazione del valore delle imprese? Sicuramente la risposta non è più solo misurabile rispetto alla massimizzazione del profitto bensì oggi verte su quello che è il valore derivante dall'integrazione, all'interno dell'azienda, di fattori interni ed esterni.

A supporto di tale tesi giunge Michael E. Porter, noto accademico e teorico della strategia d'impresa, il quale rimarca che oggi le imprese non possono più limitarsi solo alla massimizzazione del profitto ma devono necessariamente integrare le dimensioni sociali e ambientali all'interno del loro core *business*, dando vita al c.d. "*valore condito*".

Quindi, come si misura questo valore?

4.1 La nascita degli *Environmental Social Governance* (ESG) e la normativa di rendicontazione a supporto

Per poter dare una misura a quanto sopra descritto intervengono gli indicatori ESG.

L'introduzione e l'entrata in utilizzo degli ESG in Italia si è formalizzato in un processo graduale, spinto da regolamentazioni europee, pressioni del mercato finanziario e della società medesima.

Qui di seguito si effettua un breve *excursus* delle principali tappe che hanno comportato l'entrata in uso degli stessi in Italia:

- 1) *Direttiva Europea NFRD (2014/95/UE) c.d. "Non Financial Reporting Directive" - Introduzione della Rendicontazione non finanziaria*

È stato uno dei primi strumenti che ha obbligato le grandi imprese quotate,

banche e assicurazioni a rendicontare alcuni aspetti ambientali, sociali e di *governance*.

Si tratta della prima normativa di carattere europeo che introduce la comunicazione non finanziaria con riferimento ai valori ambientali, sociali e di *governance*, aprendo la strada e gettando terreno fertile per la successiva rendicontazione ESG obbligatoria.

In Italia la NFRD è stata recepita con il DLgs. 30.12.2016 n. 254, entrato in vigore effettivamente a far data dal 25.1.2014, imponendo alle grandi società e ai gruppi l'adozione, a partire dal 2017, dell'obbligo comunitario di informative non finanziarie.

2) *Crescente interesse del mercato e delle imprese: dal 2017 al 2022*

Dopo l'obbligo di recepimento nel 2017 molte imprese italiane hanno cominciato volontariamente a pubblicare bilanci di sostenibilità, inserire comitati ESG, adottare strategie ambientali/sociali, ai fini di implementare le loro scelte di portafoglio, mediante accrescimenti reputazionali, accessi al capitale e garanzie di rischio²⁴.

3) *Nuove regolamentazioni UE più stringenti - CSRD*

La direttiva UE 23.11.2022 n. 2464, anche detta CSRD – *Corporate Sustainability Reporting Directive* – estende e rafforza gli obblighi rispetto alla NFRD, sostituendola, e introducendo standard europei per la rendicontazione di sostenibilità ESRS.

La CSRD allarga le maglie delle imprese ricomprese in tale obbligo normativo, richiedendo report secondo gli standard europei ESRS, rendendo la trattazione e la rendicontazione stessa più complessi e strutturati.

In Italia la direttiva è stata recepita con il DLgs. 6.9.2024 n. 125, *G.U.* 10.10.2024, entrato in vigore 25.9.2024. Il DLgs. 125/2024 ha pertanto stabilito criteri e tempistiche per le imprese soggette a tale nuovo obbligo.

4) *Obblighi e scadenze per le imprese italiane*

Per le imprese già soggette alla NFRD: obbligo per la rendicontazione di sostenibilità esteso con CSRD, con decorrenza dal 2025 per l'esercizio 2024.

Per altre categorie (PMI quotate, imprese non UE con attività in UE) le scadenze sono successive ad introduzione graduale, secondo una tempistica che ha subito uno slittamento di 2 anni a seguito della già citata direttiva “*Stop the clock*” che in Italia tramite la L. 118/2025 ha modificato le tempistiche originarie del DLgs. 125/2024.

5) *Regolamenti specifici per rating ESG e altri strumenti*

È stato anche adottato un provvedimento per i rating ESG, il regolamento (UE) 2024/3005, che impone trasparenza metodologica, supervisione, prevenzione del *greenwashing*. Entrato in vigore l'1.1.2025, in applicazione dal 2.7.2026.

²⁴ Studi come quello offerto dalla SDA Bocconi mostrano che molte aziende italiane cominciano a adottare le pratiche ESG per ragioni reputazionali, finanziarie, o legate a investimenti internazionali e che tali scelte, oggi, non rappresentano più un'opzione, bensì una consapevole strategia da adottare per far fronte alle grandi sfide ambientali e sociali che da tempo influenzano tutte le pratiche commerciali.

6) *Aggiustamenti e proroghe successive*

La CSRD è stata concepita con entrata in vigore per fasi (prime aziende già soggette alla NFRD pubblicano i loro primi report nel 2025 per l'esercizio 2024). Successivamente l'UE ha avviato azioni di semplificazione e discussioni su scadenze e margini di applicazione per cui alcuni stati membri, tra cui l'Italia, hanno portato osservazioni su adeguamenti temporali per certe categorie di imprese.

Diverse iniziative legislative e proposte (a livello UE e nazionale) hanno modificato o chiesto ritocchi alle tempistiche per agevolare l'adeguamento delle imprese; in Italia si sono susseguiti aggiornamenti e proroghe su aspetti attuativi (verifica delle singole norme e tempistiche per categorie). Per le ultime modifiche consultare i decreti e note del MEF/Commissione UE aggiornate.

La rendicontazione di sostenibilità configura dunque un istituto di crescente rilievo nel diritto societario europeo e nazionale che si formalizza nell'obbligo, per determinati soggetti giuridici individuati dalla normativa, di predisporre e pubblicare informazioni di carattere non finanziario concernenti aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, al fine di garantire trasparenza e responsabilità verso gli *stakeholder* e il mercato.

Per individuare quali sono i soggetti che devono necessariamente occuparsi della rendicontazione di sostenibilità è necessario distreggiarsi tra le differenti normative, meglio descritte di seguito.

Il recepimento iniziale è avvenuto con il DLgs. 254/2016, che ha imposto la rendicontazione non finanziaria a:

- 1) società di interesse pubblico (quotate, banche, assicurazioni, altre individuate ex art. 16 del DLgs. 39/2010);
- 2) società con oltre 500 dipendenti e superamento delle soglie di 20 mln di attivo o 40 mln di ricavi.

Con l'entrata in vigore della CSRD, l'obbligo sarà esteso progressivamente anche a:

- 3) tutte le grandi imprese non quotate che superano le soglie indicate;
- 4) le PMI quotate;
- 5) le imprese extra-UE con significativa presenza economica in Europa.

A livello di tempistica invece, se si vorrà fornire una sintesi schematica per la loro applicazione, si deve tenere presente che, già considerati gli effetti della direttiva "*Stop the clock*", si seguirà il seguente corso:

- 1) dall'1.1.2024 (report 2025): Soggetti obbligati alla redazione del *report* di sostenibilità: grandi imprese già soggette alla normativa della NFRD;
- 2) dall'1.1.2027 (report 2028): tutte le altre grandi imprese;
- 3) dall'1.1.2028 (report 2029):
 - PMI solo se quotate su mercati regolamentati;
 - Enti bancari piccoli e non complessi, purché imprese di grandi dimensioni o PMI quotate non micro;
 - imprese di assicurazione e riassicurazione captive, purché imprese di grandi dimensioni o PMI quotate non micro;

N.B. Con la proposta di “*Content Directive*” le PMI quotate verrebbero escluse dall’obbligo;

- 4) dall’1.1.2028 (report 2029): gruppi extra-UE che generano in UE ricavi netti > 150 mio di euro e che abbiano
 - almeno una subsidiary/impresa figlia che ricade sotto la CSRD;
 - oppure una branch/succursale con fatturato UE di almeno 40 milioni di euro.

N.B. Con la proposta di “*Content Directive*” le soglie predette di fatturato salirebbero rispettivamente a 450 milioni e 50 milioni.

Da tale scaletta temporale non è difficile capire come, sebbene oggi tale normativa sia esclusivamente prevista nei confronti delle grandi imprese prima soggette alla NFRD, negli anni a venire, pur se il perimetro è in via di ridefinizione, anche altre classi dimensionali di imprese verranno ricomprese all’interno del perimetro delle informative di sostenibilità.

4.2 L’impatto della rendicontazione ESG sulla realtà italiana: la composizione del tessuto sociale e le microimprese

È facilmente visibile la progressiva consapevolezza degli operatori economici sui processi di transizione ecologica e la loro scelta di includere nelle strategie gli aspetti ambientali, sociali, di *governance*, di trasparenza e di capacità di auto-misurazione degli impatti della transizione ecologica sul proprio *business*.

Se da un lato non risulta ostico profilare l’importanza di tale transizione, nella stessa ottica è importante valutare, diametralmente, quello che potrebbe essere in termini di fattibilità della scelta sulla struttura societaria caratterizzante il tessuto italiano.

Per meglio esprimere quella che è la realtà sociale, si elenca qui di seguito quello che nell’ultimo anno e mezzo è avvenuto a livello di atti costitutivi e percentuali di rilevanza:

Tipologia/Forma giuridica	Numero di imprese 2024/2025
Società di capitali	Nel secondo trimestre 2025 si registrano delle iscrizioni nette positive (circa 20mila società di capitali;) le società di capitali costituiscono circa il 76% del totale delle imprese costituite nel 2024
Società di persone	La crescita delle società di persone registra un saldo negativo nel secondo trimestre 2025, poiché diminuiscono le nuove iscrizioni rispetto alle cessazioni delle stesse
Società a responsabilità limitata	Esistono 400.520 srl semplificate in Italia al 31.12.2024; con 42.208 nuove iscrizioni e 11.351 cessazioni nell’anno 2024
Cooperative	Rappresentano circa l’1,07% del totale delle imprese nel 2024 (si contano all’incirca 1.468 atti di costituzione)
Imprese sociali/ETS	Al 31.12.2024 risultavano iscritte 22.825 imprese sociali; in calo rispetto al 2023 (dove il valore si attestava intorno ai 24 mila)

Secondo il Registro imprese esistono in Italia circa 5 milioni di imprese²⁵; di queste, secondo le stime ISTAT, oltre il 99% rientra nel perimetro delle c.d. “PMI”²⁶.

²⁵ Dati aggiornati al II trimestre del 2025.

²⁶ Per PMI si intendono le piccole medie imprese, secondo la classificazione europea (definita dalla raccomandazione 2003/361/CE) che distingue le imprese in base a numero di addetti e parametri economici (fatturato o totale di bilancio annuo).

Di queste ancora, circa l'80-90% è riconducibile ad imprese di piccola struttura, per un totale di circa 4 milioni di microimprese.

Per dare evidenza delle differenze ai fini della completa comprensione della presente trattazione, si elenca di seguito una tabella riassuntiva delle principali differenze dimensionali delle imprese sopracitate:

Categoria	Addetti	Fatturato annuo o Totale di bilancio annuo
Microimpresa	< 10	≤ 2 milioni di euro
Piccola impresa	< 50	≤ 10 milioni di euro
Media impresa	< 250	≤ 50 milioni € di fatturato oppure ≤ 43 milioni di euro di totale di bilancio
Grande impresa (fuori PMI)	≥ 250	oltre le soglie precedenti

È quindi chiaro, sia osservando i dati proposti dalle banche dati, sia verificando i limiti proposti per la loro classificazione, che il tessuto nazionale avvalorì le microimprese quali pilastro fondante dell'economia, e, in ottica di sostenibilità, che anch'esse gradualmente stiano provvedendo ad integrare i principi ESG all'interno dei propri modelli di *business*²⁷. Secondo le stime, con l'entrata in vigore della CSRD (a legislazione vigente che non tiene conto della ridefinizione di perimetro in base alla proposta di direttiva "Requisiti" in corso di negoziazione nell'ambito del processo di semplificazione avviato con il più volte richiamato pacchetto *Omibus*), il numero di imprese tenute a rendicontare la sostenibilità passerà dalle attuali 208 a circa 7-8.000 includendo sia società quotate sia non quotate. Lo evidenzia Anna Doro, coordinatrice del Comitato Tecnico Sostenibilità, società *benefit* e B Corp di Assonext, l'associazione italiana delle PMI quotate.

Per le imprese già abituate a redigere volontariamente un bilancio di sostenibilità, l'adeguamento consisterà soprattutto nell'integrare le novità introdotte dalla direttiva - tassonomia, doppia materialità ed ESRS.

Per le altre imprese che saranno attratte dal perimetro definitivo della CSRD, invece, si tratterà di un vero e proprio salto di paradigma.

Cionondimeno, anche le PMI non direttamente soggette all'obbligo saranno comunque coinvolte come fornitori o clienti di grandi imprese che, in base alla CSRD, dovranno rendere disponibili i dati ESG lungo l'intera catena del valore. Per tali imprese EFRAG ha sviluppato un apposito standard volontario (c.d. "VSME") che fungerà anche da *value chain cap* per le richieste di informative ESG da parte delle imprese della filiera o delle banche. Inoltre il Tavolo per la Finanza sostenibile coordinato dal MEF ha predisposto degli appositi indicatori, raccolti nel *tool* "Il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche", per aiutare le imprese, anche di piccole dimensioni, a calibrare le informative ESG alle esigenze specifiche del mondo finanziario.

Ma se per le grandi imprese e per le PMI già orientate alla reportistica non finanziaria portare avanti delle scelte di transizione ecologica non risulta economicamente e

²⁷ Non marginale è il fatto che a favorire questo cambiamento contribuiscano in maniera importante tutti i sistemi bancari, che si prestano ad essere sempre più attenti ai criteri di sostenibilità delle imprese nelle loro valutazioni creditizie.

strutturalmente insostenibile, come approcciano le piccole e le microimprese non ancora in questa orbita nei confronti di tale obiettivo?

La principale sfida per le piccole e medie imprese sarà l'implementazione di sistemi affidabili di raccolta e monitoraggio dei dati, necessari a misurare e controllare le performance ESG.

“La CSRD – osserva Doro – obbliga le PMI a un cambio di passo e a un investimento in risorse umane, intellettuali ed economico-finanziarie. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità per introdurre in azienda nuove modalità di gestione strategica, governance e organizzazione che potranno rafforzarle e sostenerne la crescita, soprattutto in Italia”.

4.3 La rendicontazione ESG

Uno degli strumenti chiave, mediante il quale è possibile misurare il livello di sostenibilità di un’azienda è il *rating* ESG, che permette di effettuare una valutazione delle performance ambientali, sociali e di *governance* delle imprese. Mentre grandi corporazioni globali sono state le prime a integrare i criteri ESG nelle loro strategie, anche per le piccole e medie imprese l’ottenimento di un *rating* ESG sta diventando sempre più cruciale.

Il *rating* ESG costituisce una valutazione sintetica del grado di sostenibilità di un’impresa che tiene conto, da un lato, dell’impatto dell’attività aziendale sull’ambiente, comprendendo aspetti quali le emissioni climalteranti, l’uso delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti; dall’altro, della dimensione sociale, che attiene alle condizioni di lavoro, al rispetto dei diritti fondamentali, alle politiche di inclusione e al rapporto con i portatori di interesse interni ed esterni; infine, del profilo di *governance*, che riguarda la struttura e la trasparenza degli organi societari, le politiche di controllo e gestione del rischio, l’etica d’impresa e la conformità normativa.

Tale valutazione non può essere fatta direttamente dagli organi apicali dell’impresa ma viene elaborata da agenzie specializzate, attraverso la raccolta e l’analisi di dati pubblici e di informazioni fornite dalle stesse imprese, traducendosi in un punteggio o in una classe di merito che consente di esprimere, in termini comparabili, il livello di responsabilità e sostenibilità del soggetto esaminato. Il *rating* ESG assume rilevanza crescente sia quale strumento a supporto degli investitori, nella selezione e gestione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità, sia per gli operatori economici, in quanto indicatore reputazionale e fattore di accesso a condizioni di credito o di investimento agevolate.

Le piccole e medie imprese hanno diversi motivi per considerare l’ottenimento di un *rating* ESG come un elemento strategico per la propria crescita.

In primo luogo, come già accennato in precedenza, tale valutazione può agevolare l’accesso a capitali e finanziamenti, poiché un profilo ESG positivo rappresenta per banche, fondi e investitori istituzionali un indicatore di solidità e di sostenibilità nel lungo periodo, riducendo la percezione del rischio. Allo stesso tempo, l’adozione di politiche improntate alla responsabilità ambientale, sociale e di *governance* consente alle PMI di distinguersi sul mercato, dove la sensibilità dei consumatori verso prodotti e servizi offerti da imprese etiche e innovative è in costante aumento.

Il *rating* ESG assume inoltre rilievo quale strumento di mitigazione dei rischi, in quanto l’integrazione di criteri di sostenibilità nei processi aziendali permette di prevenire criticità legate, ad esempio, all’evoluzione normativa in materia ambientale o agli

effetti dei cambiamenti climatici. Accanto a ciò, esso contribuisce a rafforzare la reputazione dell'impresa, alimentando la fiducia non solo di clienti e consumatori, ma anche di dipendenti, fornitori e più in generale di tutti gli *stakeholder*, grazie alla trasparenza e alla coerenza delle scelte operate.

Infine, l'orientamento alla sostenibilità si traduce frequentemente in un miglioramento dell'efficienza interna: la razionalizzazione dei consumi energetici, la riduzione degli sprechi e l'adozione di modelli produttivi responsabili comportano infatti non solo benefici ambientali, ma anche rilevanti vantaggi economici.

4.4 La Platform on Sustainable Finance

Il confronto strutturato e la collaborazione attiva tra una vasta platea di soggetti pubblici e privati rappresentano un presupposto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento europeo sulla tassonomia e, più in generale, dal *Green Deal* e dalle strategie climatiche dell'Unione previste per il 2030 e il 2050.

La *Platform on Sustainable Finance* assume un ruolo centrale in questo processo, poiché funge da sede di raccordo tra le competenze più qualificate in materia di sostenibilità provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche, dal settore produttivo, dal mondo accademico, dalla società civile e dagli operatori finanziari. Costituita come gruppo permanente di esperti della Commissione europea ai sensi dell'art. 20 del regolamento sulla tassonomia, la piattaforma è chiamata a supportare la Commissione nell'elaborazione delle politiche in tema di finanza sostenibile, con particolare riferimento all'evoluzione e al perfezionamento della tassonomia dell'Unione europea.

All'interno di tale rapporto indipendente sono contenute una serie di raccomandazioni fondate su evidenze concrete, con l'obiettivo di semplificare la rendicontazione legata alla tassonomia e aumentarne l'efficacia.

Il documento è il risultato di un'ampia analisi delle pratiche di mercato, di progetti pilota e dei contributi raccolti da una pluralità di portatori di interesse, tra cui investitori, banche, compagnie assicurative, imprese di diverse dimensioni, PMI, revisori e consulenti. Dalla revisione sono emerse alcune aree prioritarie di miglioramento, in particolare la necessità di maggiore semplicità, migliore accesso ai dati e maggiore coerenza normativa. Il lavoro si inserisce nel solco di precedenti attività, come le raccomandazioni del 2022 in materia di dati e usabilità e il compendio delle pratiche di mercato del 2024, e formula indicazioni mirate alla Commissione europea.

Il rapporto individua cinque direttrici principali per la semplificazione della rendicontazione sulla tassonomia. In primo luogo, propone di affinare i criteri di valutazione e di rendicontazione del principio "*Do Not Significant Harm*" (DNSH), distinguendo tra tipologia di soggetti (finanziari e non finanziari), tipologia di utilizzo (fatturato o spese in conto capitale) e aree geografiche (UE e non UE). In secondo luogo, raccomanda l'introduzione di un principio di materialità valido per tutte le imprese, con soglie specifiche per ciascun indicatore chiave di *performance* delle società non finanziarie, accompagnato da una valutazione DNSH semplificata per il KPI relativo al fatturato e da chiarimenti sul calcolo dei KPI delle spese operative, limitando l'obbligo di rendicontazione alle sole spese per ricerca e sviluppo. Terzo punto, la definizione di Linee Guida chiare per l'utilizzo delle stime all'interno del quadro della tassonomia, con l'introduzione di *safe harbours* per il *reporting* del settore finanziario. Quarto, la possibilità di impiegare *proxy* e stime per tutte le classi di attivi in relazione al *green asset ratio*

(GAR) e al *green investment ratio* (GIR), insieme a una valutazione semplificata per il *retail* e a un denominatore ridotto per le categorie di attivi direttamente misurabili rispetto alla tassonomia. Infine, il rapporto propone lo sviluppo di approcci semplificati e volontari dedicati alle PMI, nonché a banche e investitori, per favorire l'integrazione della tassonomia nelle loro informative.

La *Platform on Sustainable Finance* ha presentato ufficialmente il rapporto nel corso di un webinar tenutosi il 14.2.2025, la cui registrazione è disponibile *on line*²⁸.

5 Il ruolo dell'impresa in tema di tutela dell'ambiente

Lo sviluppo sostenibile, in una prospettiva giuridica, rappresenta un principio cardine contemporaneo del diritto internazionale e del diritto interno degli Stati.

Esso trova la sua definizione classica nel Rapporto Brundtland del 1987, nel quale viene descritto come un modello di sviluppo capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Da allora, la nozione di sviluppo sostenibile ha acquisito una nuova dimensione normativa, venendo progressivamente recepita in trattati internazionali, atti dell'Unione europea e legislazioni nazionali.

Lo sviluppo sostenibile inteso come diritto fondamentale implica una visione integrata e interdipendente delle dimensioni economiche, sociali e ambientali, che devono essere bilanciate e coordinate.

Nell'economia moderna tali *mission* tra dimensioni devono essere portate avanti in un lasso temporale di lungo periodo, ma il contrasto tra breve e lungo periodo ha rappresentato nella storia dell'economia e delle scelte economiche una delle sfide principali, sia per le imprese sia per le politiche pubbliche. Spesso, infatti, la ricerca di risultati immediati ha spinto governi e aziende a privilegiare scelte rapide e di impatto immediato, come il contenimento dei costi o l'aumento della produzione, senza considerare le conseguenze future. Questa prospettiva di breve periodo può incanalare una crescita veloce ma dall'altro lato rischia di minare la sostenibilità economica e sociale.

Al contrario, una visione di lungo periodo richiede di guardare oltre il rientro economico immediato e di investire in fattori strutturali come innovazione, formazione, infrastrutture e sostenibilità ambientale.

Per esempio, un'impresa che sceglie di destinare delle risorse alla ricerca tecnologica o alla formazione del personale potrebbe sacrificare guadagni immediati ma costruire le basi per una competitività duratura. Analogamente, uno Stato che investe in istruzione e transizione ecologica affronta costi oggi, ma garantisce benessere e sviluppo nel futuro.

Assumendo quindi che lo sviluppo sostenibile sia un impegno inderogabile che le imprese devono assumersi, e che lo stesso non possa in alcun modo essere circoscritto nel breve periodo, il tema della sostenibilità non rimane più un mero concetto etico o politico, ma un parametro giuridico che vincola i legislatori e le Amministrazioni Pubbliche, imponendo loro di orientare le politiche di crescita economica e le decisioni di governo delle risorse nel rispetto dei limiti ambientali e dei diritti fondamentali delle persone.

²⁸ La piattaforma è reperibile al seguente link: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en.

5.1 L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e uno *step* fondamentale in ambito di sostenibilità

Un passaggio decisivo e sicuramente non tralasciabile in questo processo evolutivo è stata l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si formalizza in un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25.9.2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU.

L'Agenda 2030 è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile – *Sustainable Development Goals, SDGs* – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 *target* ad essi associati da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Tali obiettivi consistono, in primo luogo, nell'eliminazione di ogni forma di povertà e nella lotta contro la fame, attraverso la garanzia della sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Essi comprendono altresì l'impegno a garantire il diritto fondamentale alla salute e al benessere per tutte le età, nonché l'accesso a un'istruzione inclusiva, equa e di qualità, assicurando allo stesso tempo la piena realizzazione del principio di parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze.

Rientrano tra gli obiettivi anche la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, la lotta alla desertificazione e il contrasto alla perdita di biodiversità. Infine, l'Agenda pone come principi cardine la promozione di società pacifiche, inclusive e giuste, fondate su istituzioni efficaci e responsabili, nonché il rafforzamento dei mezzi di attuazione e delle partnership globali, al fine di garantire la piena realizzazione del progetto di sviluppo sostenibile.

Questo ambizioso programma, nonostante ricomprenda grandi temi attuali, non risolve tutti i problemi esistenti ma rappresenta una buona base comune di partenza per poter costruire un mondo migliore e dare a tutti la possibilità di vivere in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.

Ogni Stato è tenuto a adottare una propria strategia nazionale di sviluppo sostenibile, idonea a garantire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030, e a rendicontare periodicamente i risultati conseguiti nell'ambito di un processo di monitoraggio coordinato dalle Nazioni Unite.

La valutazione dei progressi avviene con cadenza annuale in sede ONU attraverso l'attività dell'*High-level Political Forum*, organo deputato a esaminare i traguardi raggiunti, le criticità riscontrate e le prospettive di attuazione per ciascun Paese, anche alla luce del dibattito promosso dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali. Inoltre, ogni 4 anni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è tenuta a convocare un dibattito ad alto livello con la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo, volto a verificare lo stato complessivo di attuazione dell'Agenda 2030; la prima di tali verifiche quadriennali si è tenuta nel settembre 2019.

Ogni Paese è chiamato a dare un contributo concreto per affrontare le grandi sfide dello sviluppo sostenibile, elaborando una propria Strategia nazionale.

In Italia, a questo scopo, è stata istituita la Cabina di regia "Benessere Italia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di coordinare monitorare valuta-

re e migliorare le politiche di tutti i Ministeri, orientandole verso il benessere dei cittadini.

Si tratta di un passo significativo per dotare il Paese di una *governance* strutturata sull'Agenda 2030, capace di sostenere un modello di sviluppo equo e sostenibile attraverso l'adozione di nuove politiche e approcci innovativi.

Le linee programmatiche si articolano in cinque macroaree fondamentali: rigenerazione equo-sostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica, qualità della vita ed economia circolare. Tali ambiti pongono al centro la persona e mirano alla diffusione di stili di vita sani, all'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, alla costruzione di condizioni sociali eque, alla promozione dello sviluppo umano e alla valorizzazione della formazione continua.

Proprio in virtù di tali necessità sopra elencate, questo documento dell'Agenda 2030 costituisce non solo un programma ma bensì formalizza un quadro giuridico-programmatico che orienta l'azione degli Stati e delle organizzazioni internazionali, fungendo da parametro interpretativo anche per le normative interne.

Oggi ci troviamo esattamente a 10 anni dall'adozione di tale ambizioso progetto²⁹, per cui: a che punto siamo?

Il quadro che emerge risulta non troppo favorevole: con solo 5 anni rimasti per portare a termine il progetto, il mondo si trova ad affrontare climi e tensioni non irrilevanti, certamente sfavorevoli rispetto all'intenzione originaria delle Nazioni Unite alla data di promulgazione del piano.

Osservando i dati proposti è evidente come il 18% dei 17 obiettivi procede secondo i tempi previsti, un 18% degli stessi sta addirittura arretrando e il resto avanza molto lentamente. Le crisi degli ultimi anni, dalla pandemia COVID-19 ai conflitti, fino ai cambiamenti climatici e alle crescenti disuguaglianze, hanno rallentato o annullato i progressi iniziali, rendendo evidente l'urgenza di un cambiamento profondo. A livello mondiale si può notare come disuguaglianze, conflitti e crisi ambientali che minacciano la stabilità degli ecosistemi siano in continua crescita.

Non mancano però segnali positivi: oggi il 95% della popolazione ha accesso alla banda larga mobile, le energie rinnovabili sono cresciute dell'8,1% annuo negli ultimi 5 anni e le cure sanitarie hanno evitato oltre 20 milioni di morti per Aids negli ultimi trent'anni. Restano però in forte ritardo gli obiettivi legati a fame, istruzione, lavoro dignitoso e modelli sostenibili di produzione e consumo, mentre la salute degli oceani continua a peggiorare per effetto di inquinamento da plastica, CO₂, acidificazione e pesca intensiva, con gravi conseguenze sulla biodiversità³⁰.

A livello di contesto politico internazionale, influenzato anche dalle politiche della presidenza Trump negli Stati Uniti, lo scenario che si prospetta non lascia presagire sviluppi favorevoli. Tuttavia, un sondaggio condotto da UN *Global Compact Network Italia*³¹ rivela che l'opinione pubblica europea mantiene una forte fiducia nell'Agenda

²⁹ Si tenga presente che il progetto è stato adottato dalle Nazioni Unite il 15.9.2015.

³⁰ I dati sono tratti dal portale dell'ASviS, in particolare tenendo conto del rapporto ASviS nel quale si evidenziano crescite e decrescite in merito rubricato "L'Italia e il Goal 9" del novembre 2022 e dal report "Goal 9 imprese, innovazione e infrastrutture" del 2023.

³¹ Si tratta dell'organizzazione che promuove l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'ONU.

2030: l'80% dei cittadini ritiene che lo sviluppo sostenibile debba essere una priorità per i governi e per l'Unione europea, e il 73% lo considera un fattore di competitività per le imprese.

In modo più realistico, però, solo il 37% crede che la maggior parte degli obiettivi possa ancora essere raggiunta entro la scadenza.

Come ha ricordato Filippo Bettini, presidente di un *Global Compact Network Italia*, *“la maggioranza degli europei indica lo sviluppo sostenibile come priorità, ma la transizione sarà possibile solo con regole proporzionate ed efficaci, capaci di coinvolgere pienamente anche il mondo delle imprese”*.

La principale criticità risiede nella mancanza di coordinamento e di responsabilità condivise tra gli attori coinvolti. Le istituzioni internazionali appaiono infatti, di fronte a tali impegni, incerte e prive di un meccanismo operativo capace di guidare efficacemente l'attuazione degli SDGs.

Si riterebbe pertanto necessario istituire una struttura globale dedicata, dotata di strumenti concreti per coordinare gli sforzi, promuovere la cooperazione e facilitare il trasferimento di tecnologie, risorse e competenze.

Per dare concretezza alla propria visione di lungo periodo, l'ASviS ha presentato il *Future Paper* intitolato *“Una governance anticipante per l'Italia”*, in cui sono delineate una serie di riforme da realizzare entro il 2027 per integrare la prospettiva del futuro nelle politiche pubbliche nazionali. Tra le proposte principali figurano la creazione di strutture di *strategic foresight* per analizzare scenari e segnali deboli, l'introduzione della valutazione di impatto generazionale per tutte le nuove leggi, l'istituzione di autorità indipendenti a tutela delle generazioni future e la formazione della Pubblica amministrazione a una cultura del futuro.

Tra le idee più innovative emerge inoltre la proposta di un’*“Assemblea Nazionale sul Futuro”*, pensata per coinvolgere cittadini e giovani nella progettazione condivisa del domani.

L'ASviS evidenzia come queste riforme si colleghino direttamente alla recente modifica dell'art. 9 Cost., che riconosce la tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle generazioni future. Come ha ricordato Giulia Di Donato, co-autrice del *Future Paper*, *“la Costituzione ci impone di proteggere gli interessi delle future generazioni: i giovani devono essere protagonisti di questo processo”*.

5.2 Il coordinamento della sostenibilità con la normativa nazionale

Il richiamo alla tematica della sostenibilità è sempre più frequente anche all'interno delle Costituzioni e anche in Italia è ravvisabile nella recente riforma dell'art. 9 Cost., la quale ha, finalmente, introdotto nel 2022 la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, consacrando così un principio già riconosciuto a livello sovranazionale.

La Costituzione riconosce quindi che lo sviluppo non può più essere separato dal rispetto degli equilibri naturali, e che gli stessi devono coesistere.

L'importanza della sostenibilità però può essere rinvenuto anche in altre tipologie di normative: si pensi ad esempio al ruolo centrale che tale tematica occupa nel codice dell'ambiente del 2006, che definisce lo sviluppo sostenibile come un obiettivo da perseguire sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni sia da parte dei cittadini e delle imprese. Lo stesso testo normativo ha introdotto strumenti di valutazione e controllo,

come le analisi di impatto ambientale, che hanno il compito di prevenire effetti negativi sul territorio e sulle comunità. A questo si affiancano provvedimenti più recenti in materia di transizione energetica, riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti e promozione dell'economia circolare. Anche la disciplina degli appalti pubblici è stata orientata in senso sostenibile, attraverso l'obbligo di rispettare criteri ambientali minimi nella scelta dei beni e dei servizi.

Accanto alle leggi poi, la sostenibilità è stata integrata anche nelle politiche di programmazione dello Stato.

La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, aggiornata di recente, rappresenta il quadro di riferimento per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e si concentra sui grandi obiettivi globali legati a persone, pianeta, prosperità, pace e cooperazione internazionale. In parallelo, il piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato con risorse europee, ha dedicato una parte consistente degli investimenti alla transizione ecologica, puntando sull'efficienza energetica, sulla mobilità sostenibile e sull'agricoltura verde.

A rafforzare questo impianto normativo concorre il diritto dell'Unione europea, che fornisce la cornice entro cui si collocano molte delle politiche italiane. Il *Green Deal* europeo, i programmi di riduzione delle emissioni e le direttive su energie rinnovabili e tutela della biodiversità hanno trovato attuazione attraverso leggi e decreti nazionali. In questo modo, la sostenibilità diventa un principio trasversale, capace di orientare non solo la politica ambientale, ma anche le scelte economiche, urbane, agricole ed educative del Paese.

In ambito giuridico lo sviluppo sostenibile si configura quindi come un principio trasversale che impone la ricerca di un equilibrio tra la tutela dell'ambiente, la crescita economica e la giustizia sociale. Esso opera come limite e, al tempo stesso, come criterio di orientamento per le politiche pubbliche e per l'attività privata, richiedendo di contemperare interessi potenzialmente confliggenti.

Non si tratta di un concetto statico, ma di una clausola generale in continua evoluzione, capace di adattarsi alle nuove sfide globali, dal cambiamento climatico alla gestione delle risorse naturali, fino alla protezione dei diritti delle generazioni future.

5.3 L'impresa come istituzione sociale e competitività e sostenibilità

L'impresa nell'immaginario collettivo è comunemente definita come un'organizzazione di persone e di beni rivolta ad uno scopo produttivo, ma alla luce delle nuove tematiche sopra presentate, essa non può più essere considerata soltanto come un'organizzazione economica destinata alla produzione di beni e servizi e al conseguimento del profitto. Essa, infatti, deve essere rappresentante di una vera e propria istituzione sociale, in quanto incide in maniera profonda sulla vita collettiva e sullo sviluppo della comunità.

“Le scienze sociali hanno gradualmente sottratto il tema dell'impresa e dell'azione imprenditoriale al campo di trattazione esclusivo della scienza economica. L'impresa è un'istituzione storica e sociale dotata di specifiche modalità di organizzazione, fondate su rapporti di cooperazione e di conflitto tra gli attori sociali che le danno vita. In quanto istituzione complessa, essa è governata da regole formali e informali che presiedono agli scambi che sostanziano l'azione imprenditoriale, le logiche di intera-

zione tra gli attori che vi partecipano e gli esiti individuali e collettivi a cui pervengono”³².

Stando a quanto sopra è chiaro che i tradizionali concetti di natura economica, pur evidenziando aspetti rilevanti dell'attività aziendale e della sua prerogativa, non sono oggi più sufficienti a coglierne appieno la portata. È necessario, infatti, integrarli con un richiamo alle finalità e alle responsabilità di carattere sociale che l'impresa è chiamata ad assumere.

Il ruolo economico, in questa moderna concezione di impresa, può mai essere separato da quello sociale, poiché le stesse sono organizzazioni sì improntate al guadagno ma governate da persone; pertanto, devono operare per soddisfare bisogni umani, i quali a loro volta incidono sulla vita della comunità in cui sono inserite e quindi, infine, devono confrontarsi con l'esigenza di sostenibilità.

In questa ottica è importante richiamare l'attenzione su alcuni documenti di importanza, quale ad esempio il rapporto di Mario Draghi sulla competitività europea, preparato su incarico della Commissione europea, il quale rappresenta una riflessione ampia e strategica sul futuro economico dell'Unione.

Draghi, in tale report, parte dall'osservazione che l'Europa si trova oggi di fronte a sfide strutturali profonde: la crescita della produttività si è rallentata, la popolazione invecchia rapidamente e si fanno pochi figli, i costi energetici restano più alti rispetto a quelli di altre grandi economie, e la concorrenza internazionale è sempre più pressante, soprattutto da parte di Stati Uniti e Cina. A questi fattori si aggiunge la necessità di affrontare le transizioni verde e digitale, che richiedono investimenti ingenti e capacità di innovazione, ma che al tempo stesso possono rappresentare una leva fondamentale per la crescita futura.

Secondo Draghi, l'Europa non può più contare sugli stessi motori di sviluppo che in passato hanno sostenuto il benessere economico e sociale. Pertanto, se non verranno adottate nuove politiche e strumenti, il continente rischia di rimanere indietro in settori chiave come la tecnologia, l'energia e l'industria manifatturiera avanzata. Per questo motivo il rapporto non si limita a descrivere i problemi, ma offre una diagnosi chiara e una serie di proposte concrete volte a invertire la tendenza. L'idea centrale è che l'Unione debba dotarsi di una strategia coerente e di lungo periodo, capace di unire l'integrazione del mercato interno con una visione comune sugli investimenti, sull'innovazione e sulla sostenibilità.

Molte delle raccomandazioni avanzate da Draghi hanno già trovato spazio nell'agenda della Commissione. Una delle principali eredità del rapporto è la c.d. “*Competitiveness Compass*”, una bussola strategica che definisce gli obiettivi e le priorità per i prossimi 5 anni, indicando la direzione verso cui orientare risorse e politiche comuni. Allo stesso tempo, le conclusioni del rapporto hanno influenzato le Linee Guida politiche della Commissione e le lettere di mandato ai Commissari responsabili, orientando la nuova legislatura verso un approccio più mirato alla competitività.

Un'altra iniziativa ispirata dal lavoro di Draghi è il *Clean Industrial Deal*, che mira a rafforzare la capacità industriale europea in chiave sostenibile, integrando molte delle indicazioni emerse dal rapporto.

Questo programma intende consolidare la *leadership* dell'Europa nella transizione

³² De Vivo P. “L'impresa come istituzione sociale”, Il Mulino, 2017.

ecologica, con particolare attenzione all'industria pulita e all'innovazione tecnologica. Inoltre, a un anno dalla pubblicazione, è stata organizzata una conferenza ad alto livello, nel settembre 2025, per discutere i progressi compiuti e valutare in che misura le raccomandazioni siano state messe in pratica.

In sintesi, il rapporto Draghi non è soltanto un'analisi della perdita di slancio competitivo dell'Europa, ma un vero e proprio piano per rilanciare la crescita, rafforzare l'industria e posizionare l'Unione come protagonista delle grandi trasformazioni globali. Si tratta di un documento che, pur riconoscendo le difficoltà attuali, propone una via d'uscita fondata su cooperazione, investimenti e innovazione, con l'obiettivo di garantire che l'Europa resti una delle principali economie mondiali anche nelle prossime decadi.

Un secondo documento importante da tenere in considerazione ai fini della trattazione è il rapporto *Much More Than a Market* di Enrico Letta.

Il testo prende atto che il mercato unico europeo non è più sufficiente a rispondere alle sfide globali contemporanee: serve una visione più ampia che lo trasformi in un motore strategico per la crescita sostenibile, l'innovazione e la sovranità europea.

Letta suggerisce che, accanto alle quattro libertà tradizionali merci, servizi, persone e capitali, l'Unione europea dovrebbe riconoscere una quinta libertà dedicata alla ricerca, innovazione e conoscenza, per stimolare investimenti nelle infrastrutture scientifiche, promuovere l'apertura dei dati e favorire la mobilità dei ricercatori.

Il rapporto sottolinea che per realizzare questa nuova dimensione occorre mobilitare risorse pubbliche e private a livello europeo, superando la frammentazione finanziaria tra Stati membri. Letta propone pertanto l'istituzione di strumenti comuni, fondi europei per il capitale di rischio e prodotti finanziari sovranazionali, in modo da sostenere le imprese innovative e le *scale-up* europee.

Un altro punto centrale è la scala o massa critica: l'UE necessita di dimensioni sufficienti nei settori chiave (energetico, telecomunicazioni, difesa) per competere nel contesto mondiale. In questo senso, il rapporto indica la necessità di rafforzare e integrare mercati strategici nazionali, ad esempio, per reti energetiche e telecomunicazioni, per ridurre i costi, stimolare concorrenza e migliorare la sicurezza.

Letta inoltre richiama l'urgenza di modernizzare il quadro regolatorio, eliminando gli oneri amministrativi inutili, standardizzando le procedure digitali e adottando il principio *once-only* per non costringere cittadini e imprese a ripetere più volte le stesse dichiarazioni alle autorità nazionali. Il rafforzamento dell'applicazione delle regole comuni e la coerenza normativa sono considerati condizioni imprescindibili per un mercato davvero integrato.

Infine, il rapporto guarda all'esterno: l'Unione dovrebbe sfruttare il mercato unico come leva geopolitica, promuovendo *standard* globali e utilizzando l'ampiezza del suo mercato interno come elemento di influenza nelle relazioni internazionali.

In sintesi, Letta invita l'Europa a guardare al mercato unico non come a un semplice spazio economico, ma come a un progetto politico ed economico strategico: per riuscire, serve rilanciare investimenti comuni, integrare mercati chiave, semplificare le regole e trasformare l'Europa in un attore globale più competitivo.

In ultimo il progetto *Clean Industrial Deal* della Commissione europea, dove l'Unione europea, messa davanti ai costi elevati dell'energia e alla pressione della competizione globale, ha deciso di trasformare la sfida della decarbonizzazione in un'occasione per rafforzare l'industria europea. L'obiettivo è far sì che le imprese diventino più compe-

titive, che nascano posti di lavoro stabili e che l'intera economia possa prosperare in un contesto pulito.

Il piano punta innanzitutto ad assicurare energia più accessibile: accelerare la diffusione di fonti rinnovabili, completare il mercato interno dell'energia tramite maggiori collegamenti fisici tra Paesi, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e usare l'energia in modo più efficiente. Allo stesso tempo, si vuole aumentare la domanda di prodotti *clean*, introdurre criteri legati alla sostenibilità, resilienza e al “*made in Europe*” nelle gare d'appalto pubbliche e private, e rivedere le regole degli appalti nel 2026 proprio per questo.

Per sostenere il passaggio verso tecnologie e processi a basso impatto ambientale, si prevede di mobilitare più di 100 miliardi di euro: attraverso nuovi quadri per gli aiuti di Stato che velocizzino il sostegno alle industrie energivore, rafforzando strumenti già esistenti come il Fondo per l'innovazione, ipotizzando la creazione di una banca per la decarbonizzazione industriale, e ampliando il ruolo di programmi come InvestEU. Anche la ricerca giocherà un ruolo centrale, con finanziamenti dedicati.

Un elemento essenziale è la circolarità: l'UE intende ridurre gli sprechi e prolungare la vita dei materiali favorendo il riciclo, il riuso, e diminuire le dipendenze da materie prime critiche provenienti da fornitori esterni giudicati poco affidabili. Per farlo, sarà creato un meccanismo per aggregare la domanda di materie prime critiche da parte delle aziende europee, i cui acquisti verranno negoziati insieme, così da ottenere condizioni migliori, e sarà istituito un centro europeo per le materie prime critiche. È prevista pure una legge sull'economia circolare nel 2026, con l'obiettivo che entro il 2030 il 24% dei materiali circolino (in senso di riciclo/riuso).

Dal punto di vista esterno, l'UE vuole costruire partenariati commerciali e di investimento puliti, diversificare le catene di approvvigionamento e rendere più robusta la capacità industriale europea di fronte alle sfide geopolitiche. Verranno inoltre rafforzati strumenti come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che serve a garantire che i prodotti provenienti da paesi con regole meno stringenti sul clima non creino distorsioni.

Il piano non trascura le persone: la transizione verde richiede competenze nuove, soprattutto nei settori della tecnologia pulita, digitalizzazione, imprenditoria. Per questo l'UE intende investire fortemente nella formazione, promuovere la mobilità e l'apprendimento, anche tramite Erasmus+, per colmare le carenze di competenze nei settori strategici.

Infine, la proposta include azioni orizzontali e trasversali per rendere questo progetto sostenibile nel tempo: riduzione della burocrazia, sfruttamento pieno del mercato unico, coordinamento migliore tra le politiche nazionali ed europee, e promozione di posti di lavoro di qualità.

In breve, il *Clean Industrial Deal* vuole essere un pacchetto integrato per trasformare la sfida climatica in motore di modernizzazione industriale europea, puntando su energia abbordabile, sostenibilità, competenze, resilienza e cooperazione globale.

5.4 Corporate Social Responsibility

Se nel precedente capitolo al § 5 si introduceva la *Corporate Social Responsibility* con una chiave di lettura giuridica, nel presente paragrafo si ritiene opportuno procedere con una analisi maggiormente operativa della stessa, contestualizzandone anche l'origine rispetto al periodo storico.

Come ben noto, la funzione dell'impresa non si esaurisce nella mera produzione di beni e servizi destinati a una determinata collettività di consumatori, ma bensì si estende al miglioramento della qualità della vita del contesto in cui essa agisce.

Proprio in questo senso si sviluppa il concetto di responsabilità sociale d'impresa c.d. "*corporate social responsibility*", che si fonda su una sorta di contratto sociale tra l'azienda e l'ambiente esterno, dal quale discendono diritti e doveri connessi al suo funzionamento.

È innegabile come la nozione classica di impresa così come all'art 2082 c.c., individuabile quale insieme coordinato di persone e capitali destinati alla creazione di valore e profitto, se da un lato non deve essere accantonata, dall'altro è chiaro come essa non sia più sufficiente a descrivere le complesse relazioni reciproche che l'impresa intrattiene con l'ambiente circostante.

Anche in questo caso la prima definizione scritta di sostenibilità risale al Rapporto Brundtland del 1987, elaborato dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, che descrive lo sviluppo sostenibile come la capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

Successivamente, l'ICLEI *International Council for Local Environmental Initiatives*, ha sottolineato l'inscindibile legame tra dimensione economica, sociale e ambientale, definendo lo sviluppo sostenibile come l'erogazione di servizi essenziali quali ambientali, economici e sociali a beneficio di tutti i membri di una comunità, senza compromettere i sistemi naturali e sociali da cui tali servizi dipendono.

La dottrina distingue due funzioni fondamentali dell'impresa: una funzione economica, legata al raggiungimento di condizioni di equilibrio e alla creazione di profitto, e una funzione sociale, che consiste nel ridurre gli impatti negativi e nel valorizzare quelli positivi derivanti dall'attività svolta all'interno della comunità. Per lungo tempo si è ritenuto che queste due dimensioni coincidessero, tanto che la massimizzazione dei profitti era considerata automaticamente generatrice di benefici pubblici, mentre il reddito d'esercizio fungeva da indicatore di sintesi dell'efficacia di entrambe le funzioni.

La Responsabilità sociale d'impresa o *Corporate Social Responsibility*, costituisce oggi un tema di ricerca e di dibattito di grande attualità e carattere interdisciplinare. Essa è oggetto di costante attenzione da parte delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni europee, dei governi nazionali e del mondo imprenditoriale, sempre più orientato a promuovere programmi e strategie volti a tradurla in pratica.

Le origini degli studi in materia possono essere ricondotte già al periodo compreso tra gli anni trenta e cinquanta del novecento, quando negli Stati Uniti iniziarono ad affermarsi correnti di pensiero che attribuivano ai dirigenti aziendali doveri di natura sociale, eccedenti rispetto al semplice perseguimento del profitto. Si trattava, tuttavia, di riflessioni ancora acerbe, poiché la responsabilità veniva riferita unicamente alla persona del manager e non ancora all'impresa in quanto soggetto collettivo.

Un contributo significativo in questa prima fase fu quello di Howard Bowen, considerato da molti il padre della responsabilità sociale d'impresa, che nel 1953 pubblicò l'opera "*Social Responsibilities of the Businessman*".

In tale scritto, l'autore sosteneva che l'uomo d'affari fosse chiamato ad adottare decisioni e strategie coerenti con gli obiettivi e i valori condivisi dalla società, ponendo dunque l'accento su una dimensione etica dell'attività imprenditoriale.

Nel corso dei due decenni successivi, tra gli anni sessanta e settanta, il baricentro della riflessione si spostò progressivamente dall'individuo all'impresa nel suo complesso, dando origine al concetto moderno di *Corporate Social Responsibility* (CSR). Parallelamente, nel 1970, l'economista statunitense Milton Friedman, destinato a ricevere il Premio Nobel per l'Economia, sostenne in un celebre saggio una posizione opposta: la sola responsabilità sociale dell'impresa consiste nell'aumentare i propri profitti. Secondo la sua visione, dunque, ogni finalità di carattere sociale o ambientale avrebbe dovuto rimanere di esclusiva competenza dello Stato.

In contrapposizione a tale impostazione, si svilupparono concezioni alternative che riconoscevano l'esigenza di considerare non soltanto gli interessi degli azionisti, ma anche quelli di una più ampia platea di soggetti, i c.d. "*stakeholder*", ossia tutti coloro che intrattengono rapporti, diretti o indiretti, con l'impresa. A questo proposito fu fondamentale l'apporto di R. Edward Freeman, che nella sua teoria degli *stakeholder* operò una distinzione tra primari e secondari: i primi comprendono azionisti, lavoratori, clienti e fornitori, da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'impresa; i secondari includono invece attori come la comunità locale o le istituzioni, capaci di influenzare o subire l'attività aziendale in modo più indiretto. Col tempo, il concetto si è ulteriormente ampliato fino a ricomprendere categorie come le generazioni future o soggetti che, pur non interagendo immediatamente con l'impresa, ne risentono gli effetti sul piano morale o ambientale.

Attraverso il dialogo costante con *stakeholder* interni ed esterni, le aziende hanno imparato a intercettare i mutamenti delle aspettative sociali e delle condizioni di mercato, sviluppando nuove strategie e opportunità di crescita. Da qui si è diffuso il modello del *Triple Bottom Line*, che invita le imprese a valutare le proprie *performance* non solo sul piano economico-finanziario – misurato attraverso indicatori quali vendite, utili, dividendi o quota di mercato – ma anche sotto il profilo sociale e ambientale, integrando così le tre dimensioni in un'unica visione di sviluppo sostenibile³³.

Per coglierne la natura più autentica, è utile partire dal significato letterale dell'espressione. Il termine *corporate* richiama originariamente l'ambito del diritto societario e, in particolare, le grandi imprese organizzate in forma societaria; tuttavia, le evoluzioni più recenti hanno esteso la portata della CSR anche alle piccole e medie imprese, attribuendo loro un ruolo crescente in questo campo.

La parola *responsibility* rimanda al concetto di responsabilità intesa come consapevolezza e assunzione degli effetti del proprio agire. Non si tratta, in questo contesto, di un dovere ridotto al semplice rispetto della legge o della morale individuale, né di un'obbligazione limitata al risarcimento di un danno. Qui la responsabilità assume una dimensione più ampia: l'impresa è chiamata non solo ad evitare comportamenti lesivi, ma anche a generare ricadute positive per la collettività, contribuendo al benessere comune con il proprio operato.

Infine, l'aggettivo *social* evidenzia che i destinatari della responsabilità non si limitano ai collaboratori interni o ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività aziendale, ma comprendono l'intera rete di *stakeholder*: dai dipendenti ai consumatori, dalle comunità locali alle istituzioni. Non a caso, è stato talvolta proposto di sostituire la parola

³³ Si prende a riferimento la definizione di sviluppo sostenibile fornita dalla dottrina giuridica.

“social” proprio con “stakeholder”, per sottolineare il carattere inclusivo e partecipativo di tale responsabilità.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) non dispone di una definizione univoca e universalmente condivisa. I continui mutamenti della società e dell’ambiente hanno infatti favorito la nascita, nel corso del tempo, di approcci e teorie differenti, sia a livello internazionale sia europeo.

Un punto di riferimento che ha contribuito a ricondurre a sintesi questa pluralità di prospettive è rappresentato dalla Guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale, pubblicata nel 2010 dall’*International Organization for Standardization* e applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione. Secondo tale documento, e alle norme che vi fanno riferimento per la sua applicazione su base nazionale (in ultimo: la UNI 11919-2:2025) la RSI si configura come la responsabilità di un’organizzazione in merito agli effetti che le proprie decisioni e attività producono sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente. Essa implica un contributo allo sviluppo sostenibile – con attenzione alla salute e al benessere collettivo – il rispetto delle aspettative degli *stakeholder*, la conformità alla normativa vigente e la coerenza con gli *standard* internazionali di condotta, oltre a un’integrazione piena e trasversale di tali principi in tutte le relazioni e le pratiche aziendali.

Questa impostazione si ritrova anche nelle posizioni assunte dalla Commissione europea, che ha avuto un ruolo centrale nel delineare i tratti della RSI. Già nel Libro Verde del 2001 essa veniva definita come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni aziendali e nei rapporti con le parti interessate. Successivamente, nella Comunicazione sulla strategia 2011-2014, la Commissione ha ulteriormente chiarito il concetto, definendo la RSI come la “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”.

5.5 La governance di condotta aziendale: il codice etico, il modello 231, la formazione. La responsabilità degli effetti delle decisioni gestionali

La *governance* di condotta aziendale, o nella terminologia anglosassone *corporate governance*, rappresenta l’insieme di principi, regole e strumenti attraverso i quali l’impresa disciplina i comportamenti dei propri organi, dei dirigenti e dei dipendenti, al fine di garantire il rispetto della legge, dei valori etici e degli impegni assunti nei confronti degli *stakeholder*.

Essa si fonda sul principio di integrità e trasparenza, intesa come correttezza e chiarezza nell’adozione delle decisioni aziendali, nonché sulla responsabilità di conformarsi alle normative vigenti e agli obblighi contrattuali e sociali, con particolare riguardo all’equità, alla non discriminazione e alla sostenibilità ambientale e sociale delle attività attuate.

In tale ambito, l’adozione di un codice etico o di condotta costituisce lo strumento primario di formalizzazione dei valori aziendali, integrato da modelli organizzativi di prevenzione, come quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 in Italia, e da *policy* interne finalizzate a disciplinare specifici ambiti quali l’anticorruzione, la gestione dei conflitti di interesse, la tutela dei dati personali e la conformità normativa. L’efficacia del sistema è garantita dalla presenza di organi deputati alla vigilanza, quali comitati etici o organismi di controllo, nonché dall’istituzione di canali idonei a ricevere segnalazioni di condotte illecite o non conformi, in condizioni di riservatezza e protezione del segnalante.

La nozione di *governance* di condotta aziendale si colloca quindi all'interno del più ampio sistema di *corporate governance*, quale insieme di regole, principi e strumenti diretti a garantire la legalità, l'etica e la responsabilità sociale dell'impresa.

In tale quadro, due istituti assumono un ruolo centrale: il modello organizzativo ex DLgs. 231/2001 e il codice etico. Essi, pur avendo origini e natura differenti, si integrano in un sistema unitario volto a prevenire comportamenti illeciti e a promuovere condotte conformi ai valori dell'ordinamento e della collettività.

Il DLgs. 8.6.2001 n. 231, nasce in un contesto storico caratterizzato da una crescente attenzione alla legalità e alla responsabilità delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale, corollario degli anni '90 dove la società civile e i media richiedevano maggiore trasparenza e correttezza nelle attività delle aziende, mentre l'Italia era chiamata ad allinearsi agli standard europei e internazionali in materia di prevenzione della corruzione e criminalità economica.

Prima del 2001 vigeva il principio incrollabile secondo cui la responsabilità penale era esclusivamente individuale e personale, e le società potevano subire conseguenze solo indirette, come sanzioni patrimoniali o sequestri, senza essere direttamente perseguite. Alcune norme settoriali, ad esempio in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro, prevedevano responsabilità specifiche, ma mancava una disciplina organica, ed il sistema delle responsabilità derivanti dalla gestione dell'impresa era incentrato esclusivamente sulla previsione di norme volte ad imporre specifici doveri sia ai soggetti investiti di poteri gestori, sia a quelli investiti di funzioni di controllo, sanzionando nei casi più gravi la violazione di tali doveri con precetti penali. Questo sistema delle responsabilità si era tuttavia rivelato privo della necessaria efficacia deterrente e sostanzialmente inidoneo a prevenire la commissione, da parte dei soggetti posti alla guida delle imprese, di comportamenti illeciti a vantaggio delle stesse ed in danno dei terzi: e ciò sia per la difficoltà di individuare e quantificare l'effettiva entità del pregiudizio; sia a causa dell'incapienza o insolvenza dei soggetti tenuti al risarcimento. L'inefficacia dei meccanismi di prevenzione esistenti determinava inoltre un ingiusto squilibrio tra le imprese in competizione sui mercati: nel senso che l'impresa che operava in violazione della legge (ad esempio inquinando, risparmiando sulla sicurezza, evadendo il fisco, ecc.), o comunque traeva vantaggio dagli illeciti compiuti dai suoi amministratori, tollerandoli, godeva di una situazione più favorevole sul mercato rispetto a quella dell'impresa che operava nel pieno rispetto delle leggi, sopportando i costi e gli oneri che ciò comporta.

Per ovviare a questa inefficienza il legislatore italiano, ispirandosi anche ai modelli francese e tedesco, introdusse con il decreto 231 il concetto di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai propri rappresentanti, dirigenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Questa responsabilità si aggiunge a quella penale individuale e prevede sanzioni pecuniarie, interdittive o patrimoniali. L'obiettivo principale del decreto era incentivare le imprese a adottare modelli organizzativi e di controllo interni efficaci, promuovendo una cultura della prevenzione dei reati, della trasparenza e dell'affidabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione e i partner commerciali.

Il DLgs. 231/2001 ha introdotto la prima volta nell'ordinamento giuridico interno il concetto secondo il quale *societas delinquere potest*, configurando quindi come realizzabile la responsabilità in sede penale degli enti, la quale si congiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illegale, a vantaggio dell'organiz-

zazione ovvero nell'interesse dell'organizzazione, senza che ne sia derivato necessariamente un vantaggio concreto.

Si è così imposto un nuovo e complesso paradigma: l'impresa non è più soltanto luogo di attività economica, ma anche soggetto responsabile, titolare di doveri organizzativi finalizzati alla prevenzione dei reati.

Il decreto ha tuttavia previsto una forma di esimente, collegata all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie verificatasi. Tale modello 231 non è un adempimento formale, bensì un sistema complesso di regole, procedure e meccanismi di vigilanza che coinvolge l'intera struttura aziendale. La sua funzione è duplice: da un lato, ridurre il rischio di commissione di illeciti; dall'altro, dimostrare all'esterno la serietà dell'impegno etico e legale dell'impresa.

In questo contesto si inserisce il codice etico.

Esso non nasce con il DLgs. 231/2001, ma trae origine da una più ampia tradizione di autoregolamentazione e di responsabilità sociale d'impresa. Già a partire dagli anni novanta, infatti, numerose aziende, soprattutto multinazionali, avevano adottato documenti programmatici contenenti principi di trasparenza, correttezza, equità e rispetto dei diritti fondamentali. Con l'avvento della disciplina 231, il codice etico ha assunto una funzione giuridica più definita, divenendo parte integrante o allegato del modello organizzativo.

La sua natura giuridica è peculiare. Non si tratta di un atto normativo in senso stretto, né di una fonte vincolante per l'ordinamento generale, ma di una forma di normazione interna, con efficacia obbligatoria nei confronti di chi opera nell'impresa. In quanto tale, la sua violazione può determinare conseguenze disciplinari e, in casi più gravi, concorrere a fondare la responsabilità dell'ente per carenza di vigilanza. Il codice etico, dunque, si configura come la Carta dei valori aziendali, nella quale trovano espressione i principi di integrità e responsabilità che devono orientare l'agire quotidiano di amministratori, dirigenti e dipendenti.

L'interazione tra modello 231 e codice etico è stretta. Il primo ha una struttura tecnico-giuridica, volta a individuare rischi specifici e a predisporre procedure di prevenzione; il secondo ha una portata più generale e valoriale, ma diventa parte del modello stesso in quanto ne rafforza l'efficacia preventiva e contribuisce a costruire la cultura aziendale della legalità. Senza un codice etico credibile e condiviso, il modello rischierebbe di ridursi a mero adempimento burocratico; viceversa, senza un modello formalizzato, il codice resterebbe privo di reali strumenti di attuazione e controllo.

Nel tempo, tale sinergia ha assunto un rilievo crescente. Le Linee Guida di Confindustria e di altri enti di categoria hanno sottolineato la necessità di includere il codice etico nei modelli organizzativi. La giurisprudenza, dal canto suo, ha chiarito che l'adozione del codice costituisce elemento qualificante per valutare l'idoneità del modello. Anche sul piano internazionale, gli *standard* ESG e le direttive europee in materia di sostenibilità e responsabilità d'impresa hanno rafforzato il ruolo del codice etico quale strumento di trasparenza verso il mercato e gli *stakeholder*.

In conclusione, il modello 231 e il codice etico rappresentano due pilastri della *governance* di condotta aziendale. Il primo, con la sua matrice giuridico-penale, impone all'impresa un dovere organizzativo di prevenzione dei reati; il secondo, con la sua dimensione etico-valoriale, estende la responsabilità dell'impresa oltre la mera legalità,

orientandola verso principi di equità, sostenibilità e responsabilità sociale. Insieme, essi delineano un sistema di *governance* che non si limita a prevenire l'illecito, ma contribuisce a costruire un modello di impresa sostenibile, credibile e capace di generare fiducia nel contesto economico e sociale.

A livello di responsabilità della *governance* di condotta la stessa ricade in primo luogo sul Consiglio di amministrazione, che ne definisce le linee generali e vigila sulla loro attuazione, e solo in seconda battuta in via operativa direttamente sul *management*, chiamato a tradurre i principi in procedure e comportamenti concreti.

I dipendenti, a loro volta, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni vigenti, contribuendo alla diffusione di una cultura organizzativa improntata alla legalità e all'etica.

La corretta applicazione di tali strumenti e principi consente all'impresa di ridurre i rischi legali e reputazionali, di consolidare la fiducia di clienti, partner e investitori, di garantire un ambiente di lavoro equo e motivante e di rispondere alle esigenze di responsabilità sociale e sostenibilità richieste dagli standard internazionali, in particolare in ambito ESG.

Dal punto di vista giuridico e organizzativo, esso assume una duplice funzione: in primo luogo rappresenta un atto di auto disciplinamento legislativo mediante il quale l'azienda stabilisce, al di là degli obblighi legislativi, un insieme di regole vincolanti per amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, ponendosi come parametro di riferimento per la correttezza dei comportamenti individuali e collettivi.

In secondo luogo, costituisce parte integrante del sistema di compliance e responsabilità previsto dall'ordinamento: basti pensare al collegamento con il modello organizzativo ex DLgs. 231/2001, per il quale il codice etico rappresenta un allegato o un complemento essenziale, volto a definire le regole generali di condotta e a rafforzare i meccanismi di prevenzione dei reati.

Il codice etico si colloca dunque al crocevia tra diritto interno ed etica d'impresa: non ha la forza di legge in senso stretto, ma diviene vincolante in virtù della sua adozione e recezione negli atti interni, con conseguenze disciplinari in caso di violazione. Al tempo stesso, esso assume una rilevanza esterna, in quanto comunica agli *stakeholder* i principi di integrità, trasparenza, equità e sostenibilità cui l'impresa si ispira, rafforzando così la fiducia e la reputazione dell'organizzazione.

È quindi facile stabilire come il codice etico non possa più essere considerato un mero documento accessorio, bensì esso costituisce il fulcro della *governance* aziendale: è la Carta dei valori e delle regole che consente di delineare e orientare le decisioni e i comportamenti degli individui, integrando i modelli di controllo, supportando gli organi di vigilanza e contribuendo a costruire un clima aziendale coerente con gli standard di responsabilità sociale e con le migliori pratiche di *corporate governance*.

La tradizionale distinzione tra responsabilità individuale dei soggetti apicali e responsabilità giuridica dell'ente è quindi stata radicalmente trasformata dal DLgs. 231/2001. Con esso, infatti, il legislatore ha riconosciuto che le decisioni gestionali, pur formalmente legittime, possono produrre effetti illeciti o dannosi che non si esauriscono nella sfera personale degli amministratori, ma si riflettono sull'ente nel suo complesso. Ne consegue che l'impresa non può più considerarsi un semplice centro di imputazione economica, ma diventa un soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dall'organizzazione e dalle scelte di gestione.

La responsabilità degli effetti delle decisioni gestionali si manifesta dunque su due livelli. Da un lato, essa riguarda gli amministratori e i dirigenti, i quali sono chiamati ad agire con diligenza, correttezza e in conformità alle normative, rispondendo personalmente in caso di scelte dannose per la società, i soci o i creditori come disposto agli artt. 2392 ss. c.c. Dall'altro lato, essa si proietta sull'ente collettivo, che può essere chiamato a rispondere in sede penale-amministrativa ai sensi del DLgs. 231/2001, laddove le decisioni o le omissioni gestionali abbiano favorito la commissione di reati-presupposto.

In questo quadro, il modello 231 rappresenta lo strumento attraverso il quale l'impresa può dimostrare di aver adottato un sistema organizzativo idoneo a prevenire i rischi derivanti dalle scelte gestionali. La previsione di procedure di controllo, la tracciabilità delle decisioni, la segregazione delle funzioni e l'attività di vigilanza dell'Organismo di controllo costituiscono strumenti diretti a ridurre la discrezionalità priva di garanzie e a responsabilizzare i decisori aziendali. In assenza di tali presidi, l'ente può essere ritenuto responsabile per gli effetti negativi delle decisioni, anche quando adottate da singoli soggetti.

Parallelamente, il codice etico integra questo sistema, imponendo una responsabilità di natura valoriale e reputazionale. Non si tratta soltanto di evitare conseguenze giuridiche negative, ma di assumersi la responsabilità per gli impatti economici, sociali e ambientali derivanti dalle decisioni aziendali. In tal senso, il codice etico amplia il perimetro della responsabilità gestionale, includendo profili di sostenibilità, tutela dei diritti umani, rispetto dell'ambiente e correttezza nei confronti degli *stakeholder*.

La *governance* di condotta aziendale, quindi, evolve da un modello centrato sul rispetto formale della legge a un sistema orientato a valutare e gestire gli effetti delle decisioni nel loro complesso. Ciò significa che la responsabilità gestionale non si misura soltanto in termini di rischio penale o civilistico, ma anche in termini di impatto etico e reputazionale. In definitiva, l'integrazione tra modello 231 e codice etico consente di governare tale responsabilità in maniera strutturata: il primo garantisce la prevenzione dei rischi giuridici connessi alle decisioni gestionali; il secondo assicura che le decisioni siano guidate da principi di correttezza, equità e sostenibilità, riducendo i rischi reputazionali e rafforzando la fiducia degli *stakeholder*.

5.6 La due diligence ambientale lungo la supply chain (ruolo della CSDDD e della condotta responsabile in funzione degli SDGs)

La crescente attenzione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità ha prodotto negli ultimi anni un profondo mutamento del quadro normativo, europeo e internazionale, che incide in maniera significativa sull'attività delle imprese. Se in passato le responsabilità aziendali erano circoscritte principalmente all'ambito interno, oggi esse si estendono lungo l'intera catena del valore, includendo fornitori, subfornitori e partner commerciali. In tale orbita si colloca la nozione di *due diligence* ambientale nella *supply chain*, intesa come quell'insieme di procedure e obblighi giuridici volti a identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti ambientali generati da soggetti collegati all'impresa attraverso rapporti di approvvigionamento.

Il fondamento giuridico di questo istituto si rintraccia nella progressiva evoluzione del diritto europeo in materia di sostenibilità. Già la direttiva 2014/95/UE (NFRD) aveva introdotto obblighi di rendicontazione non finanziaria, poi sostituiti dalla

direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), che amplia l'ambito di applicazione e rende più stringenti gli obblighi informativi delle imprese in materia ambientale e sociale. Ancora più significativa è la direttiva (UE) 13.6.2024 n. 2024/1760 sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD), entrata in vigore il 25.7.2024, destinata a imporre alle imprese europee e a quelle straniere operanti nel mercato interno l'obbligo legale di condurre attività di *due diligence* ambientale e in materia di diritti umani lungo l'intera catena di fornitura, prevedendo meccanismi di responsabilità civile e sanzioni amministrative in caso di inadempimento. La direttiva, i cui tempi di recepimento e di applicazione sono stati posticipati con la direttiva "*Stop the Clock*", rientra quanto ai suoi effetti nel perimetro delle semplificazioni attualmente oggetto di negoziazione nell'ambito della proposta di direttiva "*Content*" facente parte del pacchetto *Omnibus*.

Da un punto di vista operativo, la *due diligence* ambientale si traduce per le imprese in un dovere di conoscenza e vigilanza. Esse devono, innanzitutto, acquisire informazioni sulla struttura della propria *supply chain* e sulla localizzazione geografica dei fornitori, al fine di individuare potenziali rischi di inquinamento, deforestazione, perdita di biodiversità o emissioni climalteranti. A ciò segue l'obbligo di valutare tali rischi e di adottare misure di prevenzione e mitigazione, che possono concretizzarsi nella stipula di contratti contenenti clausole ambientali, nello svolgimento di audit periodici, nell'imposizione di standard minimi di sostenibilità e nell'adozione di sistemi di monitoraggio continuo. L'impresa è inoltre chiamata a garantire trasparenza, attraverso la comunicazione e la rendicontazione dei risultati agli *stakeholder*, siano essi autorità pubbliche, investitori o consumatori.

L'ambito della *due diligence* ambientale non si esaurisce però nella CSRD e nella CSDDD. Esistono infatti numerosi strumenti normativi settoriali che rafforzano la responsabilità delle imprese nella gestione degli impatti ambientali lungo le catene di approvvigionamento. Tra questi si ricordano il regolamento (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto, il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla deforestazione importata, la disciplina REACH sulle sostanze chimiche e, sul piano della *soft law*, le Linee Guida OCSE sulla condotta responsabile d'impresa e i principi guida ONU su imprese e diritti umani. Tale stratificazione normativa conferma la tendenza del diritto europeo a superare la dimensione strettamente territoriale della responsabilità aziendale, introducendo una forma di responsabilità estesa che si proietta sull'intera catena globale del valore.

Non mancano tuttavia criticità. La complessità delle catene di fornitura, spesso articolate su più livelli e localizzate in Paesi caratterizzati da scarsa trasparenza normativa, rende difficile per le imprese un controllo effettivo e capillare. A ciò si aggiungono i costi elevati delle attività di audit e di monitoraggio, che rischiano di gravare in modo sproporzionato soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, vi è il pericolo che la *due diligence* si riduca a un adempimento meramente formale, volto più a soddisfare requisiti documentali che a incidere realmente sulla prevenzione dei danni ambientali.

Nonostante tali difficoltà, la *due diligence* ambientale lungo la *supply chain* si configura oggi come un istituto giuridico in via di consolidamento e destinato a incidere profondamente sulla *governance* d'impresa. Essa rappresenta, in ultima analisi, la traduzione normativa del principio di responsabilità estesa dell'impresa, che non si limita più a governare i soli processi produttivi interni, ma si estende all'intero sistema di relazioni economiche in cui l'impresa è inserita. La sfida per il futuro non sarà soltanto quella di assicurare un'effettiva applicazione delle nuove norme, ma anche di favorire

un cambio di paradigma culturale: la due diligence dovrà trasformarsi da mero strumento di compliance in un reale meccanismo di prevenzione e tutela ambientale, contribuendo così alla transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici posti dall'Unione europea.

Con riferimento alla gestione strategica della *supply chain*, la stessa costituisce oggi un elemento chiave di vantaggio competitivo per le imprese perché permette di mantenere il controllo sui flussi di materiali, sulle scorte e sulle informazioni, di coordinare in modo efficiente domanda e produzione, nonché di ottimizzare prestazioni operative e costi. Allo stesso tempo, favorisce la collaborazione tra le aziende della filiera, stimolando innovazione, miglioramento della qualità, differenziazione dei prodotti e dei servizi, e riduzione dei tempi di immissione sul mercato.

L'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e la crescita demografica globale pongono la questione di quale modello di sviluppo sia compatibile con l'ecosistema, tenendo conto di criteri ambientali, etico-sociali, di *governance* e economico-finanziari. La ricerca di modelli sostenibili coinvolge quindi l'intero sistema economico, a partire dalle filiere produttive e di approvvigionamento, e favorisce lo sviluppo di normative e regolamentazioni volte a garantire tutela ambientale e responsabilità sociale.

Si segnala, a titolo esemplificativo, la sentenza emessa nel maggio 2021 da un tribunale olandese, che ha imposto a Shell di ridurre le proprie emissioni di CO₂ entro il 2023, estendendo la responsabilità anche alle emissioni generate dai fornitori.

Poco dopo, nel giugno 2021, il Parlamento tedesco approverà una legge sulle *supply chain* etiche, che obbliga le aziende tedesche a segnalare eventuali violazioni ambientali o dei diritti umani commesse dai propri fornitori.

Gestire la catena di fornitura in maniera sostenibile significa, quindi, considerare in modo integrato gli impatti ambientali, sociali ed economici, promuovendo al contempo buone pratiche di *governance* lungo l'intero ciclo di vita di beni e servizi. L'obiettivo è aumentare il valore sociale, ambientale ed economico dell'impresa sul mercato, a beneficio di tutti gli *stakeholder* coinvolti.

A livello internazionale, il *global compact* delle Nazioni Unite rappresenta l'iniziativa più significativa in tema di responsabilità sociale d'impresa.

Alla fine del 2023, oltre 16.000 aziende vi hanno aderito, impegnandosi a integrare nella propria strategia, cultura e operatività quotidiana i 10 principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione. Il *global compact* ha sviluppato un modello di gestione sostenibile delle filiere basato su tre principi guida: *governance*, trasparenza e coinvolgimento dei fornitori.

Anche la Commissione europea ha promosso la sostenibilità delle catene di fornitura, pubblicando una direttiva che imponeva obbligo di *due diligence* in materia di sostenibilità, meglio esplicitata nella prima parte del presente paragrafo.

Per quanto riguarda la responsabilità di filiera in Italia, l'obbligo di effettuare una verifica adeguata sulla serietà, legalità e capacità imprenditoriale delle imprese presenti nella catena di fornitura trova fondamento nella normativa sugli appalti e contratti pubblici. Tale disciplina prevede diverse forme di responsabilità solidale dell'appaltante per le obbligazioni che l'appaltatore assume nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi di verifica della reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici, nonché le attività di ispezione e audit, trovano fondamento nell'art. 25-*quinquies* del DLgs. 231/2001, nell'art. 603-*bis* c.p. e nell'art. 34 del DLgs. 159/2011, noto come codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'art. 603-*bis* c.p. disciplina il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, mentre l'art. 34 del DLgs. 159/2011 prevede che il Tribunale possa applicare la misura di amministrazione giudiziaria nei confronti di soggetti che, nello svolgimento della propria attività economica o imprenditoriale, agevolano l'operato di persone sottoposte a procedimento penale per delitti specifici, tra cui quelli previsti dall'art. 603-*bis* c.p. L'art. 25-*quinquies* del DLgs. 231/2001 inserisce l'art. 603-*bis* c.p. nell'elenco dei reati presupposto ai fini della responsabilità dell'ente: l'azienda risponde dunque del delitto di caporalato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa. Per prevenire tale responsabilità, l'ente è tenuto ad adottare modelli organizzativi e di gestione che considerino non solo l'ambiente interno di lavoro, ma anche l'intera rete di appalti.

In casi concreti riguardanti numerosi brand di primaria importanza nel settore della moda e del lusso, come le società Alviero, Armani e Dior, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità ai sensi dell'art. 34 del DLgs. 159/2011, ritenendo che queste imprese avessero agevolato soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori in violazione dell'art. 603-*bis* c.p. Il Tribunale ha inoltre chiarito i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per far sorgere la responsabilità prevista dalla sopra citata norma.

CAPITOLO IV

IL SISTEMA IMPRESA E LA *DISCLOSURE*

FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI

1 Premessa

Il rapporto tra impresa e *disclosure* costituisce uno dei temi centrali del diritto e dell'economia contemporanei, in un contesto in cui la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la trasparenza gestionale sono divenuti criteri imprescindibili di legittimazione dell'attività economica. L'impresa non è più considerata un soggetto esclusivamente orientato alla produzione di ricchezza privata, ma si configura come istituzione sociale, parte integrante di un sistema più ampio di responsabilità verso gli *stakeholder* e la collettività. Tale evoluzione trova fondamento non solo nelle trasformazioni dei mercati, ma anche nei principi costituzionali e nel quadro normativo europeo e internazionale.

Il riferimento è anzitutto alla Costituzione italiana, che con la legge costituzionale 11.2.2022 n. 1 ha rafforzato l'asse valoriale della sostenibilità. In particolare, l'art. 9, storicamente dedicato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, è stato ampliato includendo la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, *“anche nell'interesse delle future generazioni”*, e prevedendo inoltre una disciplina legislativa specifica sulla tutela degli animali. Parallelamente, l'art. 41 è stato modificato per subordinare l'iniziativa economica privata non solo al rispetto dell'utilità sociale, ma anche alla tutela della salute, della dignità umana e dell'ambiente, attribuendo alla legge il compito di indirizzare e coordinare l'attività economica a fini sociali e ambientali.

Articolo 9 (nuovo testo)

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Articolo 41 (nuovo testo)

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

La riforma costituzionale ha introdotto due novità fondamentali:

1. costituzionalizzazione esplicita della tutela ambientale e intergenerazionale. L'art. 9, che già conteneva la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, è

stato ampliato includendo la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento inedito all'interesse delle future generazioni. Si tratta di una clausola di straordinaria portata, che introduce in Costituzione il principio di giustizia intergenerazionale e vincola le politiche economiche e sociali a una prospettiva di lungo periodo;

2. ridefinizione della libertà di iniziativa economica. L'art. 41, nella sua nuova formulazione, amplia i limiti all'attività economica privata, includendo espressamente i divieti di arrecare danno alla salute, alla dignità umana e all'ambiente, oltre a quelli già esistenti relativi all'utilità sociale, alla sicurezza e alla libertà. Inoltre, viene attribuito alla legge il compito di indirizzare e coordinare l'attività economica a fini sociali e ambientali, superando la visione di una neutralità del mercato e affermando il ruolo dello Stato come garante della sostenibilità.

Ne consegue che l'impresa, da luogo di mera produzione e scambio, diventa a pieno titolo un soggetto costituzionalmente vincolato, il cui agire deve armonizzare libertà economica e bene comune. Come ha scritto Stefano Rodotà, già prima della riforma, *“la Costituzione economica italiana è fondata su una libertà d'impresa condizionata, funzionalizzata al perseguimento di interessi generali”*¹. La riforma del 2022 ha reso questo principio ancora più stringente, collocando la sostenibilità ambientale al cuore del sistema economico costituzionale.

Questa riforma segna quindi un salto culturale e giuridico di grande portata, poiché sancisce che lo sviluppo economico non può essere separato dalla sostenibilità e dal benessere collettivo. Ne emerge una concezione di impresa come sistema di responsabilità costituzionale e sociale, chiamato a coniugare libertà economica e vincoli derivanti dal bene comune. In questa prospettiva, l'impresa non è più soltanto un soggetto economico orientato al profitto, ma si configura come attore istituzionalmente e socialmente responsabile, in linea con i principi della *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tale concetto, introdotto a livello europeo con il *Libro Verde* della Commissione Europea *“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”* (COM(2001)366), è stato successivamente ridefinito nella Comunicazione della Commissione *“Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese”* (COM(2011)681), in cui la CSR viene intesa come *“la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”*. Essa costituisce tuttora il paradigma di riferimento per una gestione d'impresa che integri la dimensione economica con quella sociale e ambientale, ponendo al centro il contributo dell'impresa allo sviluppo sostenibile.

In questa cornice, il concetto di *disclosure* assume un ruolo chiave. Non si tratta più di una mera comunicazione volontaria, ma di un processo strutturato di trasparenza che coinvolge informazioni finanziarie e non finanziarie, in particolare quelle relative ai profili ESG (*Environmental, Social, Governance*). La *disclosure* si traduce in *accountability*, cioè capacità di rendere conto delle proprie scelte gestionali, degli impatti prodotti e delle strategie adottate per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale.

Il quadro europeo si inserisce con forza in questa prospettiva. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi *Sustainable Development Goals* (SDGs) hanno fissato gli obiet-

¹ Rodotà S. *“Il diritto di avere diritti”*, Editori Laterza, 2012.

tivi globali di sostenibilità, mentre l'Unione europea, con il *Green Deal* europeo (2019), ha assunto l'impegno di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In questa traiettoria si collocano la *Non-Financial Reporting Directive* (2014/95/UE) e, più di recente, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (2022/2464/UE), che ha introdotto standard europei uniformi (ESRS) per la rendicontazione di sostenibilità. L'impresa europea è dunque oggi chiamata a una *disclosure* obbligatoria e verificabile, che rappresenta non solo un adempimento formale, ma una leva di competitività e di credibilità sul mercato globale.

Questa trasformazione riguarda da vicino anche la dimensione professionale. I commercialisti e revisori legali assumono un ruolo decisivo: da un lato, supportano le imprese – soprattutto le PMI – nell'elaborazione e nell'attuazione di sistemi di rendicontazione integrata; dall'altro, garantiscono la veridicità, la coerenza e la comparabilità delle informazioni diffuse, in un contesto che richiede standard elevati di affidabilità. La *disclosure*, quindi, non è soltanto un obbligo imposto dal legislatore, ma diventa un campo di specializzazione professionale e di innovazione per i consulenti economico-finanziari.

L'obiettivo di questo capitolo è dunque analizzare il sistema impresa come attore di responsabilità diffusa e la *disclosure* come strumento giuridico ed economico per tradurre tale responsabilità in trasparenza, fiducia e sostenibilità. Nei sottocapitoli successivi verranno esaminati i principali profili normativi, dottrinali e applicativi, con particolare attenzione:

- al ruolo della *disclosure* come strumento di governo dell'impresa e di tutela dell'interesse collettivo;
- agli obblighi introdotti dal diritto europeo e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità;
- alla funzione di garanzia e certificazione affidata ai professionisti dell'area contabile e di revisione.

Il percorso di indagine consentirà di cogliere come la *disclosure*, da pratica volontaria, sia diventata principio strutturale della nuova economia costituzionalmente orientata, in cui trasparenza e responsabilità si impongono come condizioni per l'esercizio legittimo e sostenibile dell'iniziativa economica.

2 Sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (misurazione e rendicontazione)

2.1 Introduzione

La rendicontazione di sostenibilità rappresenta oggi il cuore pulsante del processo di *disclosure* aziendale. Non si tratta più di un adempimento volontario o di un mero strumento reputazionale, ma di un obbligo giuridico e gestionale che formalizza le responsabilità sociali e ambientali dell'impresa. Nel contesto costituzionale ed europeo, la rendicontazione di sostenibilità si pone come strumento di misurazione e comunicazione integrata degli impatti generati dall'attività economica, permettendo di rendere visibili non solo i risultati finanziari, ma anche le conseguenze sull'ambiente, sui lavoratori, sulla comunità e sulla *governance*.

Il percorso evolutivo in questo ambito è stato rapido e stratificato. Da un lato, iniziative internazionali come le raccomandazioni TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) hanno spinto le imprese ad adottare standard globalmente riconosciuti

per la comunicazione dei rischi climatici. Dall'altro, a livello europeo, strumenti come la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e i relativi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) hanno introdotto un quadro normativo uniforme e vincolante, volto a garantire trasparenza, comparabilità e affidabilità delle informative di sostenibilità.

1) Dalla TCFD all'”ossatura” globale ISSB (IFRS S2/S1):

- cosa chiedeva la TCFD: dal 2017 le raccomandazioni TCFD hanno definito 4 pilastri (*governance*, strategia, *risk management*, metriche/obiettivi) e 11 *disclosure* mirate a far capire agli investitori come il clima impatta su modello di *business*, *performance* e rischi. Cardini operativi: analisi di scenario (es. 1,5°/2°C), descrizione dei piani di transizione, metriche (inclusi Scope 1-2-3 ove rilevanti) e *target* misurabili;
- che cosa è cambiato dal 2023/2024: il *Financial Stability Board* ha dichiarato “completato” il lavoro della TCFD e ha trasferito il monitoraggio al nuovo *International Sustainability Standards Board* (ISSB); la TCFD è stata sciolta nell'ottobre 2023. Gli IFRS S2 (clima) e IFRS S1 (informativa di sostenibilità di base) sono il *global baseline* per i mercati dei capitali e incorporano l'impianto TCFD, che tuttavia ha influenzato anche la definizione degli ESRS a livello europeo;
- perché conta per la comparabilità: gli standard ISSB sono pensati per informativa *investor-focused* e stanno diventando metrica comune internazionale; il *Financial Stability Board* (FSB) nel *Progress Report 2024* ha chiesto di lavorare sull'interoperabilità con altri *framework* “significativi”, inclusi gli ESRS.

In sintesi: TCFD ha fornito la “grammatica” (4 pilastri + 11 *disclosure*, scenario *analysis*, *transition plans*). L'ISSB/IFRS S2 ha reso quella grammatica normativa tecnica globale per i mercati, migliorando comparabilità e *decision-usefulness* per gli investitori.

2) Dal lato UE: CSRD + ESRS = quadro vincolante e uniforme:

- CSRD (direttiva 2022/2464): estende in modo molto ampio gli obblighi di *reporting* di sostenibilità in UE, richiedendo informativa in linea con gli ESRS, *assurance* (inizialmente “*limited*”), formato digitale e taggatura per favorire l'uso nei mercati dei capitali. Le regole entrano a ondate (*first wave*: esercizio 2024; poi via via altre categorie). La proposta di “*Content Directive*” nell'ambito di *Omnibus* elimina il potere della Commissione di istituire un livello più profondo (i.e. “*reasonable*”) di *assurance*, ma impegna la Commissione e fornire apposite *guidelines* per i revisori entro il 2026;
- ESRS (primo *set* adottato): la Commissione ha adottato il 31.7.2023 il primo pacchetto ESRS; il testo giuridico è il regolamento delegato (UE) 2023/2772, in vigore con la pubblicazione nella *G.U.U.E* 22.12.2023. Struttura: ESRS 1 (*General Requirements*), ESRS 2 (*General Disclosures*) più standard tematici E (clima, inquinamento, acqua/mare, biodiversità, risorse/economia circolare), S (lavoratori propri; lavoratori nella catena; comunità; consumatori) e G (condotta d'impresa). Logica di fondo: doppia materialità (impatti “*inside-out*” + rischi/opportunità “*outside-in*”);

- affidabilità e comparabilità: gli ESRS sono vincolanti per i soggetti in perimetro CSRD e progettati per essere interoperabili con il *baseline* ISSB (es. ESRS E1-Clima mappa i pilastri TCFD/IFRS S2), riducendo la duplicazione e aumentando comparabilità e verificabilità. L'FSB ha esplicitamente sollecitato questa interoperabilità;
- aggiornamenti 2025 (pragmatismo applicativo): la Commissione ha adottato un “*quick fix*” sugli ESRS per alleggerire e chiarire gli oneri delle imprese della *first wave* (che hanno riportato sull'esercizio 2024), segnale di un approccio proporzionato pur mantenendo gli obiettivi di trasparenza. In parallelo è in discussione/approvazione un più ampio pacchetto di semplificazioni (“*Omnibus*”) che interviene su tempi e perimetri per le imprese più piccole. Trattasi in realtà, se “passa” la *Content Directive*, delle imprese che impiegano più di 250 dipendenti ma meno di 1.000 (c.d. “*Small mid-caps*”), sebbene nella proposta in negoziazione a livello di Trilogo istituzionale dell'Unione europea, votata dalla plenaria del Parlamento europeo il 13 novembre scorso, la soglia dei dipendenti sia stata elevata a 1.750 (e quella del fatturato da 50 a 450 milioni di euro), con ciò restringendo ulteriormente la platea dei soggetti obbligati.

In sintesi: la CSRD rende la sostenibilità materia di bilancio (con *assurance*, formato digitale e tassonomia dati); gli ESRS danno contenuto tecnico uniforme a cosa misurare e come rendicontare, con un impianto doppia materialità e forte allineamento a TCFD/ISSB per la parte clima. Questo è ciò che, nella pratica, garantisce trasparenza, comparabilità e affidabilità dei dati in Europa.

3) Differenze d'impostazione:

- *focus* degli standard: ISSB/IFRS S1-S2 mirano all'*investor materiality* (informazioni utili alle decisioni degli investitori); gli ESRS applicano la doppia materialità (impatti dell'impresa sull'ambiente/società e effetti finanziari della sostenibilità sull'impresa). Risultato: quadro UE più ampio per *policy* e vigilanza; *baseline* ISSB più focalizzato sull'uso dei mercati;
- clima come ponte: su *climate disclosure* la convergenza è elevata, nel senso che TCFD, IFRS S2 e ESRS E1 parlano la stessa lingua (*governance/strategia/risk management*/metriche e *target*, scenario *analysis*, piani di transizione), facilitando riutilizzo dei dati e *assurance*. Non a caso l'uniformazione del linguaggio è uno dei *driver* di semplificazione dei *Draft Amended* ESRS pubblicati da EFRAG il 31.7.2025 e tradotti dopo un periodo di consultazione di 60 giorni in un *technical advice* sottoposto da EFRAG alla Commissione Europea per la formale adozione della versione semplificata entro il 2026.

Questa trasformazione si accompagna alla crescente attenzione verso la dimensione delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo europeo. Iniziative come il *Sustainability Reporting Ecosystem for SMEs* e l'adozione dell'EU *Omnibus Regulation*, che mira a semplificare gli obblighi di *disclosure*, dimostrano la volontà delle istituzioni di costruire un sistema inclusivo, che non escluda le realtà meno strutturate ma le accompagni in un processo graduale di adattamento.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) rappresentano oltre il 99% del tessuto imprenditoriale europeo e sono responsabili di circa i due terzi dell'occupazione privata nell'Unione. È evidente, quindi, che qualsiasi politica di *disclosure* e rendicontazione

di sostenibilità non può prescindere dal loro coinvolgimento. Tuttavia, la complessità e l'onerosità dei requisiti introdotti dalla CSRD e dagli ESRS rischierebbero di essere sproporzionate per le PMI, soprattutto quelle non quotate, che spesso non dispongono di strutture interne dedicate o di risorse specialistiche adeguate.

Per questo motivo, la Commissione europea e l'EFRAG hanno avviato iniziative specifiche. Tra queste, il progetto denominato “*Sustainability Reporting Ecosystem for SMEs*”: un insieme di strumenti, Linee Guida e standard semplificati (*proportionality principle*) pensati per consentire alle PMI di avvicinarsi progressivamente alla rendicontazione di sostenibilità. Tra queste si colloca il progetto *Sustainability Reporting Ecosystem for SMEs*, volto a sviluppare un insieme di strumenti, Linee Guida e standard semplificati (*proportionality principle*) per accompagnare le PMI in un percorso graduale verso la rendicontazione di sostenibilità. In tale quadro, a maggio 2025 sono stati presentati il *Digital Template* e la relativa *XBRL Taxonomy*, corredata da un *converter* per agevolare l'adozione dei nuovi standard in formato digitale. Inoltre, per la fine del 2025 sono state annunciate tre *support guides* dedicate a fornire indicazioni pratiche alle imprese di minori dimensioni, così da ridurre i costi di *compliance* e favorire l'integrazione della sostenibilità nei processi gestionali.

L'obiettivo è duplice: da un lato, evitare che le PMI restino escluse dalle catene globali del valore, sempre più condizionate da obblighi di sostenibilità imposti dai grandi gruppi; dall'altro, fornire un linguaggio comune che permetta loro di dialogare con banche, investitori e *stakeholder* istituzionali.

Parallelamente, con l'*Omnibus Regulation* (pacchetto legislativo di semplificazione presentato il 26.2.2025), l'UE ha previsto correzioni mirate alla CSRD, tra cui:

- lo slittamento dei termini applicativi degli obblighi di rendicontazione e di *due diligence* della sostenibilità per alcune categorie di imprese;
- il rafforzamento del VSME attraverso un provvedimento *ad hoc* dell'UE che ne raccomandi l'utilizzo;
- l'attenzione a ridurre gli oneri amministrativi, privilegiando un approccio graduale e proporzionato che rafforzi la competitività senza pregiudicare gli obiettivi del *Green Deal*.

Queste misure dimostrano la volontà delle istituzioni europee di costruire un sistema inclusivo e sostenibile, che tenga conto delle specificità delle PMI. L'obiettivo non è escluderle dal perimetro della *disclosure*, ma accompagnarle in un processo di transizione, garantendo coerenza con gli standard internazionali e al tempo stesso evitando di comprometterne la competitività.

Come sottolineato dall'EFRAG *SME Task Force* (2023), “*la sostenibilità per le PMI non deve essere un costo insostenibile, ma un'opportunità di innovazione e di accesso ai mercati*”.

Dall'1.1.2024 ha preso avvio la c.d. “*first wave*” di applicazione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), previsti dalla CSRD. In questa prima fase sono state obbligate le grandi imprese già soggette alla precedente NFRD, che hanno applicato i nuovi requisiti di *disclosure* per l'esercizio 2024 (riportati nelle dichiarazioni pubblicate nel 2025). È un momento storico, perché per la prima volta la sostenibilità diventa parte integrante del bilancio societario, con un regime giuridico vincolante che prevede obblighi di *assurance*, formato digitale e standardizzazione delle informazioni.

Ciò significa che le *performance* ambientali, sociali e di *governance* (ESG) non sono più “informazioni accessorie”, ma entrano nel cuore del sistema contabile e giuridico dell’impresa, al pari dei dati economici e patrimoniali.

Parallelamente, sul piano internazionale, si consolida il *framework* dell’*Integrated Reporting* (<IR>), promosso inizialmente dall’*International Integrated Reporting Council* (IIRC) e oggi incorporato nell’*IFRS Foundation*. L’<IR> si fonda su un principio cardine (c.d. “*Integrated Thinking*”): il valore creato da un’impresa non si misura soltanto nei termini di utile economico, ma attraverso l’insieme dei sei capitali che essa utilizza e trasforma (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale-relazionale, naturale). L’informativa integrata, quindi, punta a collegare i risultati economici con l’impatto sull’ambiente, sulle persone e sulle comunità, proponendo una visione olistica e prospettica della *performance* aziendale.

Questa impostazione è stata recepita anche a livello normativo e regolamentare come tappa evolutiva della *disclosure*, complementare ai sistemi di *reporting* di sostenibilità. L’<IR>, infatti, non sostituisce gli standard di sostenibilità, ma li affianca fornendo un quadro metodologico che consente alle imprese di spiegare come la strategia, il modello di *business* e le risorse impiegate contribuiscano alla creazione di valore sostenibile nel tempo. Come sottolineato dall’*IFRS Foundation* (2021), “*l’informativa integrata aiuta le imprese a spiegare non solo come creano valore oggi, ma anche come intendono preservarlo e accrescerlo nel futuro*”.

Ne deriva che, con l’avvio degli ESRS e la diffusione del *framework* <IR>, la *disclosure* conosce una duplice rivoluzione: da un lato, diventa obbligatoria e giuridicamente vincolante in Europa; dall’altro, assume una prospettiva globale e integrata, in cui la rendicontazione economica e quella ESG convergono in un unico sistema informativo al servizio di investitori, *stakeholder* e società civile.

Questo sottocapitolo si propone dunque di analizzare in dettaglio le principali tappe e strumenti della rendicontazione di sostenibilità, mettendo in luce il loro significato giuridico ed economico, il loro impatto sulla *governance* d’impresa e il ruolo dei professionisti chiamati a garantirne qualità e affidabilità.

2.2 Le raccomandazioni TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosure*)

La *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) è stata istituita nel 2015 dal FSB con l’obiettivo di sviluppare un set di raccomandazioni volontarie per migliorare la comunicazione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico da parte delle imprese. Pubblicate nel 2017, le raccomandazioni TCFD hanno rappresentato una svolta epocale nella *disclosure* ambientale, diventando in pochi anni uno standard globale de facto adottato da imprese, investitori e Autorità di regolamentazione in oltre 90 Paesi.

Struttura delle raccomandazioni

Il quadro delle raccomandazioni TCFD è costruito su 4 pilastri e 11 *disclosure* per rendere *decision-useful* l’informativa sui rischi/opportunità climatici nelle *mainstream filings* (relazioni finanziarie “ufficiali”). Nel 2023 il FSB ha dichiarato conclusa la missione della TCFD e ne ha trasferito il monitoraggio all’*International Sustainability Standards Board* (ISSB): gli standard IFRS S2 (clima) e IFRS S1 (base) incorporano la struttura TCFD come global baseline per i mercati dei capitali.

Le raccomandazioni sono articolate in quattro aree tematiche: *governance*, strategia, gestione del rischio, metriche e obiettivi.

All'interno di questi pilastri, la TCFD ha definito 11 *disclosure* raccomandate, pensate per garantire un'informazione completa e comparabile.

I quattro pilastri e le 11 disclosure (con esempi operativi)

A) Governance

1. Supervisione del CdA

Descrivere come il consiglio (o comitati) sovrintende a rischi/opportunità climatici: frequenza delle informative, come i temi clima entrano in strategia, budget, investimenti e controlli, eventuali competenze e formazione dei consiglieri. Esempi: comitato sostenibilità; *board agenda* con KPI clima; collegamento con politiche di rischio.

2. Ruolo del *management*

Illustrare mandati, responsabilità e *reporting lines* dell'alta direzione (es. CFO, CRO, CSO) nella gestione dei rischi climatici, inclusa l'integrazione nel ERM (Enterprise Risk Management) e nei processi operativi. Esempi: presidio del rischio fisico in HSE; *transition plan* gestito da una *net-zero office*.

B) Strategia

3. Rischi e opportunità climatiche

Individuare rischi fisici (acuti/cronici) e di transizione (*policy*, tecnologia, mercato, reputazione) e opportunità (nuovi prodotti, efficienza, finanza *green*), con orizzonti temporali chiari (breve/medio/lungo).

4. Impatto su *business*, strategia e pianificazione finanziaria

Spiegare gli impatti attuali e potenziali su modello di *business*, catena del valore, capex/opex, ricavi e costi del capitale; come i temi clima orientano portafogli prodotti/mercati e scelte di investimento.

5. Resilienza strategica e analisi di scenario

Illustrare la resilienza della strategia sotto diversi scenari climatici (es. 1,5°/2°C, *delayed transition*, *hot house world*), con assunzioni chiave e analisi di sensitività. La TCFD fornisce guide pratiche alla scenario *analysis* per iniziare in modo proporzionato.

C) Gestione del rischio

6. Processi di identificazione e valutazione

Descrivere metodologie per mappare e valutare rischi fisici e di transizione (es. metriche di esposizione per *asset*/linee di *business*/fornitori, soglie di materialità, *heat-maps*).

7. Processi di gestione

Spiegare misure di mitigazione/trasferimento/accettazione (ad es. *hardening* degli *asset*, revisione contratti fornitura, coperture assicurative catastrofali, *shadow/internal carbon price*).

8. Integrazione nell'ERM

Illustrare come i rischi clima sono integrati nel sistema di gestione dei rischi aziendali, con *risk appetite*, ruoli e cicli di revisione, e come alimentano decisioni di pianificazione e allocazione del capitale.

D) Metriche e target

9. Metriche utilizzate

Elencare metriche trasversali e di settore. Dal 2021 la TCFD enfatizza sette categorie di metriche “*cross-industry*”: GHG (Scope 1-2-3), esposizione ai rischi di transizione, esposizione ai rischi fisici, allineamento a opportunità (quota ricavi/asset “*green*”), *capital deployment* per clima, *internal carbon price*, remunerazione legata al clima.

10. Emissioni GHG

Comunicare Scope 1 e 2 sempre (a prescindere dalla materialità), e Scope 3 se materiale; indicare intensità (es. tCO₂e/unità di prodotto o ricavo) e metodologia (GHG Protocol).

11. Obiettivi (*target*) e *performance*

Dichiarare *target* (es. *science-based*, net-zero), orizzonti e traiettorie, misurare i progressi, illustrare *transition plan* (leve tecnologiche, capex, politiche di acquisto/abbandono *asset*, engagement fornitori) e verificabilità. La TCFD ha pubblicato una guida specifica su metriche, *target* e *transition plans*.

Dal quadro TCFD al global baseline ISSB e ai requisiti UE (ESRS)

- ISSB/IFRS S2: riprende integralmente i pilastri TCFD e rende obbligatoria (dove adottato) l’informativa su *governance*, strategia (inclusa analisi di scenario), gestione del rischio e metriche/*target* per rischi e opportunità climatiche. È la base comune internazionale per i mercati dei capitali.
- UE/ESRS: l’ESRS E1 (*Climate change*) è costruito per essere interoperabile con TCFD/IFRS S2 (stessa logica di *governance*-strategia-rischio-metriche/*target*), ma nel quadro CSRD adotta la doppia materialità e prevede *assurance* e taggatura digitale. La Commissione ha adottato nel 2023 il reg. delegato (UE) 2023/2772 con il primo set di ESRS.
- Convergenza pratica: UE e ISSB hanno pubblicato *joint guidance* per minimizzare le sovrapposizioni, così che i dati raccolti per IFRS S2 siano riutilizzabili sotto ESRS (e viceversa), specie su scenario *analysis*, piani di transizione e metriche GHG.

Spunti operativi per l’impresa (e per il commercialista)

- *Governance*: formalizzare *charter* di comitato sostenibilità, *reporting line* e collegamento della remunerazione variabile a KPI clima. (TCFD esplicita la categoria “remunerazione” nelle metriche trasversali).
- Strategia: impostare analisi di scenario con almeno uno scenario *well-below 2 °C/1,5 °C*; tradurre gli esiti in *capex plan* e *transition plan* credibile.
- Rischi: integrare fisici/transizione nel *risk register* e nel RAF; aggiornare assicurazioni, covenant, *stress test*.

- Metriche/target: calcolo Scope 1-2 (sempre) e Scope 3 (se materiale); definizione *target* intermedi e finali; *internal carbon price* per allocazione del capitale.
- Allineamento normativo: mappare TCFD/IFRS S2 ↔ ESRS E1 & ESRS 2 per ottimizzare dati e *assurance* in sede CSRD.

Rilevanza per le imprese e i mercati

Il valore innovativo delle raccomandazioni TCFD si misura soprattutto su tre fronti:

1. Introduzione della *climate scenario analysis*.

Per la prima volta uno standard internazionale ha chiesto alle imprese di spingersi oltre la descrizione dei rischi attuali, imponendo un approccio prospettico. La *scenario analysis* significa simulare l'andamento del *business* sotto diversi scenari climatici (ad esempio un percorso di riscaldamento globale contenuto entro 1,5 °C o, al contrario, uno scenario di “*business as usual*” con temperature in aumento oltre i 3 °C). Questo esercizio obbliga le imprese a valutare la resilienza delle proprie strategie: se i modelli di *business* reggerebbero a politiche severe di decarbonizzazione, a cambiamenti nei comportamenti dei consumatori o a impatti fisici sempre più frequenti. È un salto di qualità rispetto al passato, perché introduce nel *reporting* un elemento di analisi dinamica e predittiva, che poi è stato ripreso integralmente dall'IFRS S2 e dagli ESRS (in particolare ESRS E1).

2. Comparabilità internazionale.

Prima della TCFD, le informazioni climatiche erano frammentate, eterogenee e spesso non confrontabili tra settori e Paesi. Le raccomandazioni hanno fornito un linguaggio comune, riconosciuto in oltre 90 giurisdizioni, che consente a investitori, banche centrali e regolatori di valutare in modo omogeneo i rischi climatici. Questo ha favorito la nascita di mercati finanziari più trasparenti e stabili, in linea con la missione del FSB di tutelare la stabilità sistemica. Non a caso, secondo il TCFD 2022 *Status Report*, oltre il 60% delle imprese globali quotate fa ormai riferimento, totale o parziale, ai pilastri TCFD nelle proprie *disclosure*.

3. Passaggio da *disclosure* qualitative a quantitative.

Un altro elemento dirompente riguarda la richiesta di dati misurabili e verificabili. Le imprese non devono più limitarsi a dichiarazioni generiche di impegno ambientale, ma sono chiamate a comunicare metriche precise (come le emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3, l'allocazione di capitale in progetti a basse emissioni, l'uso di un prezzo interno del carbonio) e a definire *target* concreti di riduzione, monitorando i progressi raggiunti. Questo orientamento ha reso la *disclosure* uno strumento non solo informativo, ma anche gestionale, utile a orientare le decisioni di investimento e le strategie aziendali.

Evoluzione recente - Dall'eredità TCFD all'ISSB

Nel luglio 2023, il *Financial Stability Board* (FSB) ha pubblicato un comunicato ufficiale con cui ha dichiarato “completata” la missione della *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), a 6 anni dalla pubblicazione delle raccomandazioni. La ragione di questa decisione è che l'impianto concettuale e operativo della TCFD è stato pienamente assorbito e istituzionalizzato all'interno del nuovo quadro normativo globale di rendicontazione di sostenibilità.

Il compito di garantire la continuità e l'aggiornamento delle raccomandazioni è stato

infatti trasferito all'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), organo istituito nel 2021 dalla IFRS Foundation proprio per definire standard globali e comparabili di rendicontazione di sostenibilità. Nel giugno 2023, l'ISSB ha pubblicato i suoi primi due standard:

- IFRS S1 - *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*;
- IFRS S2 - *Climate-related Disclosures*, dedicato specificamente ai rischi e alle opportunità climatiche.

L'IFRS S2 non solo riprende i quattro pilastri della TCFD (*governance*, strategia, gestione del rischio, metriche e obiettivi), ma ne amplia la portata, fornendo requisiti dettagliati per ciascuna *disclosure* e introducendo l'obbligo di collegare i dati climatici con l'informativa finanziaria tradizionale. Ciò significa che, laddove adottati, gli standard ISSB non sono semplici Linee Guida volontarie, ma obblighi regolatori che si pongono come *global baseline* per tutti i Paesi che decideranno di integrarli nelle proprie normative nazionali.

In questo senso, il *Progress Report 2023* del FSB ha sottolineato che: “*l'eredità della TCFD è ora assicurata dall'ISSB, che ne ha incorporato l'impianto nei propri standard, garantendo continuità e maggiore forza normativa a livello internazionale*”. La frase segnala un passaggio cruciale: la TCFD, nata come iniziativa volontaria di autoregolamentazione, ha ormai prodotto un cambiamento sistemico nel *reporting* aziendale, tanto da diventare il modello fondante per la regolamentazione internazionale.

La logica è quella di assicurare agli investitori un linguaggio unico e comparabile in materia di rischi climatici. Per questo motivo, il G7 e il G20 hanno formalmente espresso il loro sostegno al lavoro dell'ISSB e invitato le giurisdizioni ad adottare o a garantire l'interoperabilità degli standard IFRS S1 e S2 con i quadri normativi esistenti.

Sebbene l'IFRS S2 - *Climate-related Disclosures* riprenda fedelmente l'impianto concettuale delle raccomandazioni TCFD, vi sono differenze sostanziali che segnano il passaggio da un quadro volontario a uno standard regolamentare di riferimento globale.

1. Natura volontaria vs. obbligatoria:

- la TCFD nasceva come raccomandazione: le imprese erano libere di aderire e di selezionare il livello di dettaglio informativo;
- l'IFRS S2, invece, è uno standard normativo: laddove adottato dalle giurisdizioni, diventa parte integrante degli obblighi di *disclosure* e comporta responsabilità legali in caso di omissioni o informazioni fuorvianti.

2. Collegamento diretto con l'informativa finanziaria:

- la TCFD invitava le imprese a integrare le *disclosure* climatiche nei documenti di *reporting mainstream* (bilancio, relazione di gestione), ma non lo imponeva;
- l'IFRS S2 richiede espressamente che le informazioni climatiche siano presentate in coerenza con l'informativa finanziaria redatta secondo gli IFRS, creando un legame stretto tra rischi climatici e *performance* economico-finanziarie.

3. Dettaglio dei requisiti:

- la TCFD stabiliva 11 *disclosure* raccomandate (es. *governance*, rischi, metriche), con ampi margini di interpretazione;

- l'IFRS S2 definisce requisiti tecnici dettagliati, ad esempio: descrizione dei *transition plans*, calcolo obbligatorio delle emissioni Scope 1, 2 e 3 (quando rilevanti), utilizzo di metriche settoriali (*industry-based metrics*) elaborate in collaborazione con SASB.
- 4. Centralità dell'analisi di scenario:
 - la TCFD raccomandava l'uso della scenario *analysis*, ma molte imprese si limitavano a descrizioni qualitative;
 - l'IFRS S2 richiede che la scenario *analysis* sia condotta con metodologie robuste e che i risultati siano riportati in termini di impatti su flussi finanziari, valore degli *asset* e capacità di sostenere la strategia aziendale.
- 5. Maggiore attenzione ai piani di transizione:
 - la TCFD accennava alla necessità di comunicare le strategie di decarbonizzazione;
 - l'IFRS S2 introduce un obbligo specifico di *disclosure* dei *transition plans*, con indicazione degli investimenti programmati, delle tecnologie adottate, delle *partnership* e degli indicatori di monitoraggio dei progressi.
- 6. Verificabilità e *assurance*:
 - la TCFD non prevedeva obblighi di *assurance* esterna;
 - l'IFRS S2, essendo parte degli standard IFRS, è pensato per essere oggetto di verifica indipendente, garantendo maggiore affidabilità e comparabilità dei dati comunicati.

In sintesi, mentre la TCFD ha rappresentato la fase pionieristica, fornendo un linguaggio comune e spingendo le imprese verso la *disclosure* climatica, l'IFRS S2 segna la maturità del sistema, traducendo quelle raccomandazioni in obblighi normativi e inserendoli nel perimetro della rendicontazione finanziaria internazionale.

Interoperabilità con l'Europa

Il quadro TCFD non è rimasto un'esperienza isolata, ma ha costituito la base metodologica per gran parte delle evoluzioni normative successive, inclusi gli standard europei. L'ESRS E1 - *Climate change*, adottato dalla Commissione europea con il regolamento delegato (UE) 31.7.2023 n. 2023/2772, recepisce in maniera evidente i principi fondanti della TCFD e dell'IFRS S2 dell'ISSB, con l'obiettivo di garantire interoperabilità e ridurre i costi di *compliance* per le imprese multinazionali.

In concreto, l'ESRS E1 ricalca i quattro pilastri TCFD richiedendo:

- di illustrare la *governance* climatica (ruolo del consiglio e del *management*);
- di descrivere gli impatti e i rischi sul modello di *business* e sulla strategia, anche attraverso analisi di scenario;
- di integrare i rischi climatici nei processi di gestione del rischio aziendale;
- di fornire metriche e *target* dettagliati, compresi gli obiettivi di decarbonizzazione e i progressi dei piani di transizione.

La differenza sostanziale riguarda però l'approccio metodologico:

- mentre la TCFD e l'IFRS S2 sono focalizzati sull'*investor materiality* (informazioni utili agli investitori per valutare i rischi finanziari),

- l'ESRS adotta la doppia materialità: richiede cioè di rendicontare sia gli impatti finanziari che i “*significant impacts*” dell'impresa sull'ambiente e sulla società (*outside-in* e *inside-out*).

Questo significa che un'impresa europea potrà riutilizzare gran parte delle analisi e dei dati raccolti secondo il modello TCFD/IFRS S2 per adempiere ai propri obblighi CSRD/ESRS, ma dovrà integrare anche la dimensione dell'impatto generato sull'ecosistema e sulle comunità, in linea con la tradizione sociale e ambientale del diritto europeo.

Come ha sottolineato l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) nel documento di accompagnamento agli ESRS, “*l'allineamento con l'ISSB Standards, in particolare con l'IFRS S2, è stato un obiettivo esplicito sin dalla fase di drafting, al fine di assicurare che le imprese possano adempiere contemporaneamente ai requisiti europei e internazionali riducendo le duplicazioni*”.

Sintesi evolutiva - Dal TCFD all'IFRS S2 fino all'ESRS E1

Il percorso della *disclosure* climatica può essere letto come una vera e propria catena evolutiva.

La TCFD (2017) ha rappresentato il punto di partenza, introducendo un linguaggio comune e una struttura chiara basata su quattro pilastri (*governance*, strategia, gestione del rischio, metriche e target). Per la prima volta, le imprese sono state chiamate a rendere trasparente la propria esposizione ai rischi climatici e la capacità di resilienza strategica, inaugurando un approccio prospettico con l'analisi di scenario.

L'IFRS S2 (2023), emanato dall'ISSB, ha fatto un passo ulteriore: ha trasformato le raccomandazioni TCFD in uno standard normativo internazionale, parte integrante del “global baseline” per i mercati finanziari. Rispetto al quadro originario, ha introdotto requisiti più dettagliati, obblighi di *disclosure* quantitativa (ad esempio sulle emissioni Scope 1, 2 e 3), la comunicazione dei piani di transizione e il collegamento diretto con l'informativa finanziaria tradizionale.

Infine, l'ESRS E1 (2023), adottato dall'Unione europea nel quadro della CSRD, ha raccolto l'eredità di entrambi, mantenendo piena coerenza con l'impianto TCFD/IFRS S2 ma ampliandone la prospettiva grazie al principio della doppia materialità. Le imprese europee devono infatti rendicontare non solo i rischi climatici che incidono sul valore finanziario (materialità finanziaria), ma anche gli impatti che esse stesse generano sull'ambiente e sulla società (materialità d'impatto).

Il risultato è un sistema sempre più integrato e interoperabile: le aziende multinazionali potranno utilizzare i dati raccolti secondo l'IFRS S2 per adempiere anche agli ESRS, arricchendoli con la dimensione dell'impatto sociale e ambientale. In questo modo, la *disclosure* climatica diventa al tempo stesso comparabile a livello globale e coerente con i valori europei di sostenibilità, responsabilità sociale e tutela intergenerazionale.

Come sottolineato dalla Commissione europea al momento dell'adozione del regolamento delegato sugli ESRS, “*l'allineamento con gli standard ISSB è un obiettivo dichiarato, per evitare oneri inutili alle imprese e favorire la convergenza internazionale della rendicontazione di sostenibilità*”.

2.3 Sustainability reporting Ecosystem for SMES

La costruzione di un ecosistema di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e

medie imprese (PMI) rappresenta una delle sfide centrali della politica economica e del diritto societario europeo. Il quadro normativo è stato ridefinito con la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio (*Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD) 14.12.2022 n. 2022/2464, che ha modificato, tra le altre, la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci annuali e consolidati, ampliando sensibilmente l'ambito soggettivo degli obblighi di *disclosure* non finanziaria. In particolare, sono stati inclusi non solo i “*large undertakings*”, ma anche le imprese di medie dimensioni (SMEs) che rivestono la qualifica di enti di interesse pubblico (*public-interest entities*), ad eccezione delle micro-imprese.

Occorre tuttavia precisare che, secondo la proposta di direttiva “*Content*” nell'ambito dell'*Omnibus package*, le PMI quotate risultano escluse dall'ambito di applicazione, introducendo così un significativo elemento di differenziazione rispetto al testo originario della CSRD. Inoltre, per gli esercizi successivi, i *preparers* appartenenti alla c.d. “*wave 1*” saranno tenuti ad applicare le misure di semplificazione contenute nell'apposito atto delegato (*quick fix*) adottato il 14.7.2025, volto a garantire una graduale e proporzionata implementazione degli obblighi di rendicontazione, proiettando nei 2 anni successivi i *relief* utilizzati nel primo anno di rendicontazione (2024).

L'art. 5 della CSRD stabilisce le tempistiche per l'applicazione degli obblighi: per le imprese più grandi (oltre certe soglie di dipendenti, bilancio o fatturato) obblighi a partire dagli esercizi che iniziano dall'1.1.2024, con scadenze successive per le altre imprese secondo criteri dimensionali.

Un punto di riferimento essenziale è rappresentato quindi dalla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), che ha riformato profondamente la disciplina della rendicontazione aziendale. L'art. 1 di questa direttiva modifica la direttiva 2013/34/UE, imponendo nuovi obblighi di trasparenza per le grandi imprese e per le PMI quotate. La norma dispone che:

“Gli Stati membri provvedono affinché le grandi imprese, le imprese madri di grandi gruppi, le imprese soggette a obblighi di trasparenza ai sensi della direttiva 2004/109/CE e le piccole e medie imprese, diverse dalle microimprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione, includano nella relazione sulla gestione informazioni necessarie per comprendere gli impatti dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie per comprendere come le questioni di sostenibilità influiscano sull'andamento, sui risultati e sulla situazione dell'impresa”.

L'informativa non finanziaria, che nella precedente direttiva 2014/95/UE aveva carattere più limitato, si trasforma qui in una vera e propria doppia materialità, imponendo di dare conto sia degli impatti dell'impresa sulla società e sull'ambiente, sia degli effetti che le dinamiche ambientali e sociali esercitano sulla continuità e la *performance* economica dell'impresa stessa.

L'attuazione della direttiva nell'ordinamento italiano è avvenuta con il DLgs. 6.9.2024 n. 125, che ha abrogato il DLgs. 254/2016. Il decreto stabilisce, tra l'altro, che la rendicontazione di sostenibilità debba essere contenuta nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. e redatta in formato elettronico unico europeo (XHTML con marcatura XBRL), così da garantire trasparenza e interoperabilità dei dati. Questa scelta normativa, che eleva la *disclosure* di sostenibilità al rango di documento contabile uffici-

ziale, conferma la volontà del legislatore di superare la dicotomia tra rendicontazione finanziaria e non finanziaria, integrandole in un unico quadro coerente.

Con l'adozione, da parte della Commissione europea, del *Delegated Regulation* (UE) 31.7.2023 n. 2023/2772, si sono definiti gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), che specificano le informazioni che le imprese devono rendere pubbliche in relazione agli impatti, rischi e opportunità ambientali, sociali e di *governance*. Questi standard sono contenuti negli Allegati I e II del regolamento, suddivisi in sezioni quali *General Requirements*, *General Disclosures* e gli specifici ESRS relativi ai temi ambientali (clima, biodiversità, uso delle risorse, economia circolare, etc.), sociali e di *governance*. Il regolamento è entrato in vigore a dicembre 2023, con applicazione obbligatoria per determinate imprese a partire dagli esercizi che iniziano dall'1.1.2024, conformemente alla tempistica fissata dalla CSRD.

Recepimento della CSRD in Italia - Quadro normativo e implicazioni

Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) ha segnato un momento di svolta nell'evoluzione della disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità. Con il DLgs. 6.9.2024 n. 125, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 10.9.2024 ed entrato in vigore il successivo 25 settembre, il legislatore italiano ha infatti abrogato il precedente DLgs. 254/2016, che aveva introdotto nel nostro ordinamento gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/95/UE (NFRD), e ha sostituito tale quadro normativo con una disciplina molto più estesa e articolata.

Il nuovo decreto ha ridefinito l'ambito soggettivo della rendicontazione di sostenibilità, individuando come destinatari non soltanto le grandi imprese già assoggettate alla normativa previgente, ma anche le altre grandi imprese non quotate, le società madri di grandi gruppi e le piccole e medie imprese quotate, con l'esclusione delle microimprese. La definizione di grande impresa segue i criteri dimensionali già presenti nella normativa civilistica, ossia il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri relativi al numero medio di dipendenti, al totale dell'attivo patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la progressività temporale degli obblighi. Per le imprese già sottoposte alla disciplina NFRD, la rendicontazione di sostenibilità è richiesta a partire dagli esercizi finanziari con inizio dall'1.1.2024. L'obbligo viene poi esteso, dal 2025, ad altre grandi imprese e società madri non ancora coinvolte e, infine, a partire dal 2026, alle PMI quotate. Per queste ultime, il legislatore nazionale ha tuttavia previsto, per le sole rendicontazioni individuali, un regime di gradualità, consentendo la possibilità di rinviare l'applicazione fino al 2028 mediante un meccanismo di *opt-out*, purché la scelta sia adeguatamente motivata e resa pubblica. Con la direttiva "*Stop-the clock*" lo slittamento al 2028 con primo *report* nel 2029 da opzione diventa cogente.

A tale progressività si affiancano le modifiche introdotte dai *Draft Amended ESRS* pubblicati da EFRAG il 31.7.2025, i quali mirano a semplificare e rendere più proporzionato il *framework* di rendicontazione ESRS. In particolare, gli emendamenti intervengono su alcuni requisiti di *disclosure* riducendo la granularità dei dati richiesti, rafforzano il principio di proporzionalità e prevedono l'introduzione di opzioni di rendicontazione semplificata (*voluntary simplifications*) in aree quali la catena del valore, le metriche ambientali e gli indicatori di impatto sociale. Tali modifiche rispondono all'e-

sigenza di bilanciare la tutela degli investitori e degli *stakeholder* con la sostenibilità amministrativa ed economica degli obblighi di *reporting* per le imprese rientranti nel perimetro della CSRD.

Per tali imprese la rendicontazione di sostenibilità è ora integrata nella Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., con la conseguenza che diventa parte integrante e inscindibile dell'informativa, in senso ampio, del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato. Le informazioni richieste vanno ben oltre la mera descrizione di dati ambientali e sociali, poiché devono riguardare la strategia e il modello di *business*, i rischi e le opportunità legati a questioni ESG, gli obiettivi quantitativi fissati dall'impresa – in particolare in materia di riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con i *target* europei al 2030 e al 2050 – nonché le politiche adottate e le pratiche di *due diligence* lungo la catena del valore. Un'attenzione particolare è riservata anche al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo, i quali devono illustrare come integrano la sostenibilità nella *governance* societaria e nei meccanismi di incentivazione del *management*.

Il decreto ha inoltre disciplinato in modo innovativo la funzione di revisione della rendicontazione di sostenibilità. Essa non è più una semplice autodichiarazione dell'impresa, ma deve essere oggetto di attestazione da parte dei revisori legali o delle società di revisione, secondo le regole dettate dal DLgs. 39/2010, opportunamente modificato. Ne deriva che i professionisti chiamati a svolgere tali incarichi devono possedere specifiche competenze in materia ESG, conseguite anche attraverso percorsi formativi obbligatori e crediti dedicati. In questo modo, il legislatore mira a rafforzare l'affidabilità delle informazioni pubblicate, garantendo agli *stakeholder* esterni una base informativa solida e verificabile.

Un altro elemento che caratterizza la disciplina italiana è l'attenzione alla digitalizzazione e all'interoperabilità dei dati. La rendicontazione di sostenibilità deve essere redatta in formato elettronico unico europeo (XHTML) e marcata digitalmente in linguaggio XBRL, così da renderne possibile l'inserimento nel Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), strumento concepito per agevolare la consultazione e l'analisi comparata delle informazioni a livello continentale.

Il recepimento della CSRD in Italia conferma dunque la volontà del legislatore di allineare pienamente il sistema delle imprese agli obiettivi fissati dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640) e dalla Strategia europea per la finanza sostenibile (COM(2018) 97). Per le PMI, pur in presenza di semplificazioni e deroghe, si apre una fase di trasformazione profonda, poiché la *disclosure* di sostenibilità diventa, se non un adempimento normativo, sicuramente una condizione di accesso ai mercati, al credito bancario e alle catene globali del valore. È in questo contesto che il ruolo dei professionisti contabili e degli esperti di sostenibilità si conferma decisivo, fungendo da mediatori tra i principi normativi europei e le esigenze operative delle imprese italiane, accompagnandole in un percorso di graduale ma irreversibile integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale.

Le PMI non quotate (e in prospettiva con Omnibus anche le quotate) rimangono infatti formalmente escluse dagli obblighi diretti previsti dalla CSRD, ma sono ugualmente coinvolte in virtù della loro posizione nelle catene del valore. Le grandi imprese obbligate alla *disclosure* ESG richiedono infatti ai propri fornitori – spesso PMI – dati e informazioni di sostenibilità, generando così una pressione indiretta. Per questa ragio-

ne, la CSRD prevede l'elaborazione di standard volontari proporzionati di rendicontazione per le PMI denominati *Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME)*, volti a garantire un equilibrio tra trasparenza e contenimento degli oneri amministrativi e da assumere a *value chain cap* al fine di proteggere le imprese non soggette alla CSRD da richieste eccessive da parte di altri soggetti quali le banche o altre imprese della catena di fornitura.

In questa prospettiva, il concetto di *sustainability reporting ecosystem* si configura come un insieme multilivello di norme, attori e strumenti che interagiscono tra loro in maniera dinamica, influenzando direttamente le modalità con cui le piccole e medie imprese comunicano le proprie *performance* ambientali, sociali e di *governance*.

La prima dimensione è rappresentata dal quadro normativo europeo e nazionale. La CSRD e i successivi ESRS costituiscono l'architrave su cui poggia l'intero sistema, poiché stabiliscono gli obblighi, i contenuti e i principi di rendicontazione uniformi a livello sovranazionale. In Italia, l'attuazione di tali disposizioni con il DLgs. 125/2024 ha determinato un coordinamento stretto tra il diritto societario europeo e la disciplina civilistica nazionale. Questo processo normativo non si limita a introdurre un nuovo obbligo formale, ma modifica la struttura stessa della *governance* delle società di capitali, attribuendo agli organi amministrativi e di controllo una responsabilità diretta nella predisposizione, verifica e pubblicazione dei dati di sostenibilità.

Accanto alla normativa vincolante, l'ecosistema si arricchisce di standard internazionali a carattere volontario, che hanno acquisito un ruolo di fatto imprescindibile. I GRI Standards, promossi dalla *Global Reporting Initiative*, restano tra i più diffusi a livello globale e offrono un quadro modulare e scalabile che molte PMI utilizzano per avviare percorsi di *disclosure* progressiva. A questi si affiancano gli ISSB Standards, sviluppati dall'*International Sustainability Standards Board* sotto l'egida della IFRS Foundation, che introducono una logica fortemente integrata con l'informativa finanziaria e sono già adottati da numerosi investitori e mercati dei capitali. A oggi, 36 giurisdizioni hanno deciso di adottare o sono in procinto di introdurre gli ISSB Standards nei loro quadri regolamentari, coprendo circa il 60% del PIL mondiale. (cfr. *ISSB Update*, 2025; Grant Thornton, 2025). Tali strumenti, pur non avendo forza cogente, esercitano un impatto normativo indiretto, poiché vengono spesso richiesti da *stakeholder* istituzionali e finanziari come prerequisito per valutare l'affidabilità delle imprese. Il loro punto di forza è la capacità di allinearsi con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che rappresentano il riferimento universale per la sostenibilità e orientano l'attività di *policy* dei governi, delle istituzioni finanziarie e delle stesse imprese.

Un ruolo cruciale nel funzionamento del sistema è svolto dagli attori intermedi. Le associazioni di categoria, come Confindustria e le federazioni settoriali, insieme alle Camere di commercio e agli ordini professionali – tra i quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – hanno sviluppato Linee Guida, strumenti operativi e modelli di *reporting* semplificati che agevolano le PMI nell'adozione della rendicontazione. Tali soggetti, infatti, fungono da mediatori tra le prescrizioni normative e la capacità operativa delle imprese, svolgendo attività formative e fornendo strumenti adattati alle dimensioni e alle risorse delle PMI. In tale prospettiva, un ruolo significativo è svolto anche dagli Ordini professionali territoriali, che rappresentano presidi fondamentali per la diffusione delle pratiche di sostenibilità

a livello locale. In particolare, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ha sviluppato un approccio metodologico specifico – il *Metodo ODCEC Torino per il Bilancio Sociale e di Sostenibilità* – finalizzato a supportare le imprese nella progettazione e nell'implementazione di strumenti di rendicontazione sociale e ambientale calibrati sulle peculiarità delle PMI. Grazie a questo intervento, la rendicontazione non rimane un adempimento astratto, ma si trasforma in una prassi accessibile, standardizzata e compatibile con i limiti strutturali di imprese che spesso non dispongono di uffici interni dedicati alla sostenibilità.

Infine, l'ecosistema si completa con l'azione degli *stakeholder* finanziari e industriali. Le banche e gli intermediari creditizi, seguendo le Linee Guida della Banca Centrale Europea (ECB) e dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) in materia di gestione dei rischi climatici e ambientali, hanno cominciato a condizionare l'accesso al credito e la concessione di condizioni finanziarie favorevoli alla disponibilità di dati ESG attendibili e comparabili. Ciò significa che la *disclosure* di sostenibilità diventa, per le PMI, non soltanto un requisito di trasparenza, ma una condizione essenziale per la continuità aziendale e per il finanziamento degli investimenti. Parallelamente, i partner industriali – soprattutto nei settori a forte intensità energetica, chimica e manifatturiera – impongono ai fornitori requisiti ambientali e sociali sempre più stringenti, trasformando la conformità ESG in un presupposto per la permanenza nelle catene globali di fornitura. In tale quadro, l'assenza di rendicontazione o la presenza di informative incomplete può determinare l'esclusione di una PMI da mercati e opportunità di sviluppo.

Da questa analisi emerge che il *sustainability reporting ecosystem* per le PMI non è un insieme statico di regole, ma un sistema dinamico e interconnesso, nel quale le norme europee e nazionali si intrecciano con standard volontari, reti associative, professionisti e pressioni di mercato. Si tratta, in altri termini, di un vero e proprio ambiente istituzionale ed economico che induce le imprese a integrare la sostenibilità nei propri processi decisionali e nella propria *governance*, trasformando la *disclosure* da mero obbligo informativo a leva strategica di competitività e legittimazione sociale.

La *disclosure* di sostenibilità nelle PMI non si limita a configurarsi come un mero adempimento normativo, ma assume un significato molto più ampio e strutturale. Essa risponde, in primo luogo, a esigenze di *accountability* nei confronti della collettività e degli *stakeholder*, trovando un preciso fondamento nei principi costituzionali. Centrale, in questo senso, è l'art. 41 Cost. italiana, già citato in precedenza.

Tale disposizione, nella sua formulazione aggiornata a seguito della riforma costituzionale del 2022, evidenzia come l'attività economica non possa più essere intesa unicamente quale esercizio di libertà imprenditoriale, ma debba necessariamente confrontarsi con vincoli e finalità di utilità sociale, sicurezza collettiva, tutela della dignità umana e, oggi, anche con la protezione dell'ambiente e della salute. In questo quadro, la rendicontazione di sostenibilità diventa strumento privilegiato attraverso cui l'impresa rende conto alla società dell'impatto delle proprie scelte e dimostra la propria conformità ai principi costituzionali.

Contestualmente, la *disclosure* rappresenta anche una vera e propria leva competitiva. L'adozione di pratiche di rendicontazione trasparenti e comparabili consente infatti alle PMI di accedere a strumenti di finanza sostenibile, come i *green loans* e i *sustainability-linked loans*, disciplinati dalla *Loan Market Association* (LMA), che premiano le imprese capaci di integrare obiettivi ambientali e sociali nella loro strategia

aziendale. A ciò si aggiunge il beneficio reputazionale: una comunicazione chiara e affidabile delle *performance* ESG rafforza l'immagine dell'impresa sul mercato, migliora le relazioni con partner industriali e istituzioni finanziarie, e favorisce la fidelizzazione dei clienti sempre più sensibili ai valori della sostenibilità.

In sintesi, la *disclosure* di sostenibilità nelle PMI si colloca all'intersezione tra responsabilità giuridica e strategia competitiva: da un lato, traduce in pratica i principi sanciti dall'art. 41 Cost.; dall'altro, diventa uno strumento per accedere a risorse finanziarie, differenziarsi sul mercato e consolidare la legittimazione sociale dell'impresa.

Il principio di proporzionalità costituisce una delle direttrici fondamentali della direttiva UE 2022/2464, CSRD. Tale principio, già richiamato nei considerando della direttiva, si traduce nella necessità di calibrare gli obblighi di *disclosure* in funzione delle dimensioni, delle risorse e della complessità organizzativa delle imprese destinatarie. In altre parole, il legislatore europeo ha voluto evitare che gli adempimenti connessi alla rendicontazione di sostenibilità si trasformino in un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese, che costituiscono oltre il 90% del tessuto produttivo dell'Unione.

Il considerando n. 51 della CSRD afferma infatti che:

“La Commissione dovrebbe sviluppare norme proporzionate per le PMI, in modo che la loro rendicontazione sulla sostenibilità rifletta le loro capacità e risorse e non imponga oneri amministrativi sproporzionati”.

In linea con questa impostazione, la direttiva prevede l'elaborazione di standard volontari di rendicontazione per le PMI (*Voluntary SME Standards - VSME*), destinati alle imprese non quotate che, pur non essendo obbligate a fornire *disclosure* di sostenibilità, subiscono pressioni crescenti da parte delle catene del valore, degli istituti di credito e degli investitori. Questi standard, di natura semplificata, hanno l'obiettivo di consentire alle PMI di produrre informazioni comunque affidabili e comparabili.

Le comunicazioni della Commissione europea ribadiscono questa logica. Nel documento di accompagnamento alla proposta di direttiva, la Commissione ha evidenziato che l'introduzione di un modello di *disclosure* uniforme e troppo oneroso avrebbe rischiato di escludere le PMI dal mercato unico della sostenibilità, accentuando il divario competitivo con le grandi imprese. Di qui la scelta di un approccio “a due binari”: obblighi dettagliati per le grandi imprese, e strumenti semplificati e volontari per le PMI.

Le implicazioni pratiche di questo principio sono rilevanti. Da un lato, le PMI possono adottare standard proporzionati, che garantiscono una coerenza minima con gli obiettivi del *Green Deal* e della strategia europea per la finanza sostenibile; dall'altro, esse non sono costrette a implementare strutture interne complesse e costose per adempiere a obblighi che sarebbero sproporzionati rispetto alle loro dimensioni. Ne risulta un equilibrio tra trasparenza e competitività: le PMI sono messe in condizione di accedere ai benefici derivanti dalla *disclosure* (reputazione, accesso al credito sostenibile, inclusione nelle catene globali di fornitura), senza subire costi amministrativi incompatibili con la loro capacità organizzativa.

In conclusione, la costruzione di un ecosistema di rendicontazione di sostenibilità efficace per le PMI non dipende esclusivamente dall'architettura normativa europea e nazionale, pur fondamentale per definire i principi e gli standard di riferimento. Essa richiede, in modo altrettanto essenziale, la presenza di un sistema di supporto tecnico e consulenziale capace di tradurre disposizioni complesse in strumenti operativi realmente accessibili alle imprese di minori dimensioni. Gli attori intermedi – associazioni

di categoria, Camere di commercio, ordini professionali – svolgono un ruolo determinante nel ridurre i costi di transazione normativa, fornendo Linee Guida, modelli semplificati e formazione mirata, che rendono la *disclosure* non solo possibile ma anche sostenibile per le PMI.

In questo contesto, i professionisti contabili assumono una funzione strategica. Essi operano come mediatori tra il piano giuridico e quello operativo: da un lato, interpretano i principi normativi stabiliti dalla CSRD e dagli ESRS; dall'altro, li adattano alle specificità delle imprese, elaborando sistemi di *reporting* calibrati sulle risorse disponibili e sul settore di appartenenza. La loro attività non si limita dunque alla predisposizione materiale della rendicontazione, ma si estende alla costruzione di modelli di *governance* aziendale che integrano la sostenibilità nei processi strategici e decisionali, rafforzando la capacità dell'impresa di rispondere in modo credibile alle richieste degli *stakeholder*.

Tale funzione si colloca pienamente nel solco delle direttrici fissate a livello europeo. Il *Green Deal* europeo (COM(2019) 640) ha infatti delineato un percorso di transizione ecologica che richiede la piena mobilitazione del settore privato, ponendo l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e indicando la finanza sostenibile come strumento chiave per canalizzare risorse verso investimenti compatibili con tale traguardo. Parallelamente, la Strategia dell'Unione europea per la finanza sostenibile (COM(2018) 97) ha introdotto i meccanismi normativi e finanziari necessari per integrare i fattori ESG nei processi di investimento, evidenziando come la trasparenza e la comparabilità delle informazioni rappresentino precondizioni indispensabili per il funzionamento dei mercati.

Ne deriva che la *disclosure* di sostenibilità per le PMI, sebbene non sempre obbligatoria, diventa un elemento imprescindibile per partecipare a pieno titolo al mercato unico europeo della sostenibilità. Grazie al contributo dei professionisti contabili e degli altri attori intermedi, essa si configura non come un vincolo burocratico, ma come un processo di creazione di valore: rafforza la reputazione dell'impresa, agevola l'accesso a strumenti di finanza sostenibile, ne aumenta la resilienza e la legittimazione sociale, inserendola stabilmente nel percorso delineato dalle strategie europee di lungo periodo.

2.4 EU *Omnibus Regulation*: il processo di semplificazione in atto

Il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità si è progressivamente stratificato attorno a più atti fondamentali: la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e i relativi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), che disciplinano la rendicontazione di sostenibilità; il *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), che regola l'informativa sulla sostenibilità dei prodotti finanziari; il regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia, che stabilisce criteri uniformi per identificare le attività economiche sostenibili; e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), volta a imporre alle imprese l'obbligo di diligenza lungo la catena del valore per prevenire violazioni dei diritti umani e danni ambientali.

Questa architettura, se da un lato è ambiziosa e risponde alla necessità di indirizzare l'economia europea verso la neutralità climatica e la sostenibilità sociale, dall'altro lato ha generato un sistema complesso, caratterizzato da sovrapposizioni, duplicazioni informative e scadenze ravvicinate. Le imprese – in particolare le PMI – si sono trovate ad affrontare oneri amministrativi crescenti, con il rischio che la mole degli adempimenti oscurasse l'obiettivo sostanziale della trasparenza.

Per fronteggiare tali criticità, la Commissione europea ha presentato il 26.2.2025 il primo *Omnibus Simplification Package on Sustainability*, avviando un processo di revisione e semplificazione. Il pacchetto si inserisce nell'ambito della strategia di *Better Regulation*, che persegue un equilibrio tra qualità normativa e sostenibilità degli oneri. La proposta principale, contenuta nel documento COM(2025) 81 *final*, è un'*Omnibus Directive* volta a intervenire su più strumenti normativi, con particolare riferimento a CSRD e CSDDD.

Il cuore dell'iniziativa è rappresentato da due direttrici principali. Da un lato, lo slittamento delle scadenze applicative (*stop-the-clock*), formalizzato con la direttiva (UE) 14.4.2025 n. 2025/794 e recepito in Italia con il DL 95/2025 conv. L. 118/2025, che, a modifica del DLgs. 125/2024, ha differito di 2 anni gli obblighi di rendicontazione e di *due diligence* previsti per le imprese della prima e delle successive *waves*. Tale misura è stata pensata per concedere alle imprese tempi più ampi di adeguamento e per consentire al legislatore europeo e nazionale di affinare gli standard nella fase di prima attuazione. Dall'altro lato, l'alleggerimento dei requisiti informativi e di *due diligence*, in particolare attraverso l'adozione del *Quick-fix delegated act* dell'11.7.2025, che estende le disposizioni transitorie di *phased-in disclosure* e introduce rinvii mirati (ad esempio per le emissioni Scope 3, i KPI di forza lavoro e altre *disclosure* complesse) fino al 2027. A ciò si aggiunge il processo di revisione e semplificazione degli ESRS (*Amended ESRS* pubblicati in bozza il 31.7.2025), finalizzato a ridurre la granularità dei *datapoint*, favorire l'applicazione del principio di materialità e rafforzare l'interoperabilità con gli standard globali ISSB. L'insieme di queste misure mira a ridurre il carico amministrativo, salvaguardando al contempo gli obiettivi di trasparenza e allineamento al *Green Deal* europeo.

Data	Provvedimento	Contenuto principale	Impatto per le imprese
25.9.2024	DLgs. 125/2024 (attuazione CSRD)	Ampliamento perimetro soggettivo; obblighi anche sugli intangibili nella relazione sulla gestione ove influenzino il modello d'impresa e ne costituiscano fonte di creazione di valore	Prime imprese in wave 1 obbligate a partire dal FY 2024
17.4.2025	Direttiva (UE) 2025/794 "Stop-the-clock"	Rinvio di 2 anni degli obblighi di reporting e <i>due diligence</i> previsti da CSRD e CSDDD	Maggior tempo di adeguamento per wave 1-3.
04.7.2025	Delegated act di semplificazione C/2025 4568 <i>final</i> della Tassonomia	Esclusione attività economiche con peso inferiore al 10% da misurazione ammissibilità e allineamento. Review screening criteria (DNSH) entro 2Q 2026	Maggiore flessibilità dello strumento. In applicazione da 1.1.2026
11.7.2025	Quick-fix delegated act	Estensione delle <i>phased-in disclosure</i> ESRS 1; rinvio al 2027 per Scope 3 e KPI forza lavoro	Alleggerimento obblighi informativi per imprese < 750 dipendenti
31.7.2025	EFRAG - Amended ESRS 2.0 (<i>Exposure Drafts</i>)	Consultazione pubblica su semplificazioni: riduzione <i>datapoint</i> , rafforzamento analisi doppia materialità, interoperabilità con ISSB	Minore onere di compliance, maggiore chiarezza normativa

Data	Provvedimento	Contenuto principale	Impatto per le imprese
09.8.2025	DL 95/2025 conv. in L. 118/2025 (Italia)	Recepimento della direttiva (UE) 2025/794	Slittamento ufficiale delle scadenze anche a livello nazionale
30.11.2025	Parere tecnico EFRAG alla Commissione	Confluirà in un atto delegato di revisione degli ESRS	Nuovo quadro applicativo atteso dal 2027
FY 2026	Applicazione volontaria Amended ESRS	Possibilità di <i>reporting</i> volontario secondo i nuovi standard	Opzione anticipata per imprese più strutturate
FY 2027	Entrata in vigore Amended ESRS (obbligatoria dal 2028)	Adozione obbligatoria dei nuovi standard di rendicontazione	Uniformità di <i>reporting</i> nell'UE

L'obiettivo perseguito dalla Commissione non è dunque quello di ridurre il livello di trasparenza o di allentare la tutela ambientale e sociale, bensì quello di garantire che le norme siano realmente applicabili e proporzionate, così da non trasformare la rendicontazione di sostenibilità in una barriera competitiva per le PMI e, più in generale, per le imprese con minori risorse organizzative.

Appendice normativa (riferimenti diretti)

- *Omnibus I* - Proposta di direttiva (COM(2025) 81 *final*, 26.2.2025): proposta "orizzontale" che modifica CSRD e CSDDD per semplificazione e riduzione oneri (*explanatory memorandum* e testi articoli).
- Pagina ufficiale Commissione - *Omnibus I package* (26.2.2025): sintesi istituzionale degli interventi e della stima di >6 mld di euro di sollievo amministrativo.
- Consiglio UE - Comunicato stampa (14.4.2025): approvazione finale della direttiva "*Stop-the-Clock*" che posticipa termini CSRD/Tassonomia e CSDDD.
- Analisi tecniche su "*Stop-the-Clock*" (*law firm updates*): descrivono ambito e platea interessata (ritardi per *large undertakings* "wave 2" e PMI quotate "wave 3", coordinamento con tassonomia e CSDDD).
- Mandato di semplificazione ESRS: richiesta formale della CE a EFRAG (27.3.2025); FAQ EFRAG (1.7.2025); *Exposure Drafts* ESRS semplificati (31.7 - 8.8.2025); consultazione fino al 29.9.2025; parere tecnico atteso 30.11.2025; possibile efficacia fine 2026.
- Aggiornamenti Commissione - *Sustainable finance* (21.5.2025): quadro di coordinamento con CSRD, Tassonomia e revisione ESRS in seno all'*Omnibus*.
- Contesto politico e contenuti chiave dell'*Omnibus* (coverage stampa): panoramica su soglie, rinvii, *focus* fornitori diretti in CSDDD, allineamenti CBAM/Tassonomia.

Sul piano temporale, uno degli interventi più significativi del processo di semplificazione è rappresentato dalla direttiva (UE) 2025/794, c.d. "*Stop-the-Clock*", approvata definitivamente dal Consiglio dell'Unione europea il 14.4.2025 e pubblicata sulla *G.U.UE* 16.4.2025. Con questo atto, già recepito in Italia (in anticipo rispetto alla scadenza del 31.12.2025 prevista dalla norma per il recepimento da parte degli Stati membri) con il

DL 96/2025, conv. L. 118/2025 G.U. 9.8.2025, il legislatore europeo ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore di alcuni obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD e dal regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, nonché degli obblighi di *due diligence* introdotti dalla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD).

La misura si giustifica con l'esigenza di concedere alle imprese, in particolare a quelle che sarebbero state coinvolte nelle "ondate" successive di applicazione della CSRD, un margine temporale più ampio per adeguarsi. Dopo la prima applicazione alle grandi imprese già soggette alla direttiva 2014/95/UE, la seconda ondata avrebbe riguardato le altre grandi imprese, mentre la "wave 3" avrebbe coinvolto le PMI quotate, con obbligo di rendicontare a partire dal bilancio 2026. La direttiva *Stop-the-Clock* ha sospeso questi termini, rinviandoli di 2 anni, per evitare che le imprese siano costrette a sostenere oneri di *compliance* in un momento in cui gli standard e i criteri applicativi non sono ancora stabilizzati.

L'intervento risponde a due finalità principali: da un lato, garantire certezza giuridica e ridurre il rischio di costi "inutili e evitabili" (*unnecessary and avoidable costs*, secondo i considerando della proposta COM(2025) 80), derivanti dall'adozione prematura di regole suscettibili di revisione; dall'altro, offrire un tempo supplementare affinché le istituzioni europee completino la definizione delle versioni semplificate degli ESRS e degli standard per le PMI, rendendo così la *disclosure* proporzionata alla capacità organizzativa dei soggetti obbligati.

Per questo motivo la direttiva *Stop-the-Clock* può essere considerata il primo tassello attuativo del primo pacchetto *Omnibus*: essa non riduce gli obiettivi di trasparenza fissati dal legislatore europeo, ma introduce una moratoria temporanea che permette di coordinare meglio le varie normative in corso di implementazione e di modulare gli obblighi in maniera coerente con il principio di proporzionalità. In attesa della definizione delle ulteriori misure di semplificazione da parte di Parlamento e Consiglio, il rinvio delle scadenze rappresenta dunque un passaggio essenziale per allineare il sistema normativo con la realtà operativa delle imprese.

In parallelo, la Commissione europea ha avviato un processo di revisione tecnica degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), volto a renderli più semplici e proporzionati. Con una lettera di mandato del 27.3.2025, la Commissaria Maria Luís Albuquerque ha richiesto a EFRAG di predisporre una revisione sostanziale degli standard, precisando che l'obiettivo era quello di "*ridurre sostanzialmente il numero di datapoint obbligatori ... rimuovendo quelli che sono ritenuti meno importanti per la rendicontazione generale, privilegiando i datapoint quantitativi rispetto al testo narrativo ... distinguendo con maggior chiarezza tra datapoint obbligatori e volontari ... senza compromettere l'interoperabilità con gli standard globali ...*". La stessa lettera aggiungeva che la revisione avrebbe dovuto chiarire le disposizioni ritenute ambigue, migliorare la coerenza con gli altri atti legislativi dell'Unione europea e fornire istruzioni più dettagliate sull'applicazione del principio di materialità, così da evitare che le imprese fossero spinte a rendicontare informazioni non necessarie o a dedicare risorse sproporzionate alla valutazione della significatività dei dati.

In esecuzione di tale mandato, EFRAG ha pubblicato tra il 31.7.2025 gli *Exposure Drafts* (EDs) degli ESRS semplificati, aprendo una consultazione pubblica di 60 giorni, che si è conclusa il 29.9.2025. Nel comunicato ufficiale si legge che lo scopo della revisione è quello di "*rendere la rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD più*

gestibile, preservandone al contempo la rilevanza e l'allineamento con il Green Deal europeo". EFRAG ha spiegato di aver raccolto in una fase di pre-consultazione oltre 800 contributi da imprese già soggette alla CSRD e da quelle in fase di preparazione, applicando strategie di semplificazione sia "top-down" (riduzione della complessità a livello sistemico) sia "bottom-up" (analisi puntuale di tutti i datapoint), così come il Public Consultation Survey sulle EDs ha ricevuto con l'apposito questionario un numero simile di *feed-back*. Tra le misure più rilevanti introdotte dagli Amended ESRS figurano la semplificazione della valutazione di doppia materialità, attraverso un approccio top-down che riduce i livelli di analisi da tre a due, e la razionalizzazione dei requisiti informativi mediante una sostanziale riduzione dei datapoint obbligatori (-57%) e la completa eliminazione di quelli volontari, confluiti nella Non-Mandatory Illustrative Guidance (NMIG). Altrettanto significativo è l'obiettivo di migliorare la leggibilità e l'accessibilità dei report, favorendo la concisione e l'utilizzo di strumenti quali executive summary, appendici dedicate e riferimenti incrociati.

La revisione ha inoltre introdotto specifici relief volti a contenere gli oneri di compliance, in particolare attraverso il principio del "without undue cost or effort", che consente alle imprese di utilizzare informazioni ragionevoli e supportabili senza sostenere costi sproporzionati. Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di escludere dai calcoli le attività non materiali, l'uso di stime o proxy per la catena del valore e le operazioni proprie quando la rilevazione diretta risulti eccessivamente onerosa, nonché la possibilità di includere acquisizioni e cessioni solo dall'esercizio successivo al loro verificarsi. Sono state previste anche Linee Guida specifiche per gli impatti associati ad asset in leasing e un alleggerimento delle disclosure sugli indicatori SFDR PAI e sugli effetti finanziari attesi, in parte armonizzati con gli standard ISSB.

Nel complesso, la revisione mira a ridurre il peso informativo salvaguardando al contempo i principi di trasparenza, comparabilità e interoperabilità con i principali framework globali.

Al termine della consultazione, EFRAG dovrà trasmettere alla Commissione il proprio parere tecnico entro il 30.11.2025, che costituirà la base per l'adozione dei nuovi standard semplificati mediante regolamento delegato. Secondo le stime attuali, l'entrata in vigore degli ESRS semplificati potrebbe avvenire tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Nel frattempo, continueranno ad applicarsi gli standard attualmente vigenti, comprensivi per le imprese della wave 1 delle modifiche introdotte tramite un "quick-fix delegated act", adottato per alleggerire transitoriamente gli oneri informativi e garantire una fase di passaggio ordinata.

Questa traiettoria evidenzia come la Commissione, pur consapevole della necessità di mantenere elevato il livello di trasparenza e di comparabilità delle informazioni ESG, abbia riconosciuto che un sistema troppo oneroso rischia di penalizzare soprattutto le imprese minori. L'iniziativa di semplificazione degli ESRS si pone quindi come complemento essenziale alla direttiva Stop-the-Clock: entrambe mirano a coniugare il principio di proporzionalità con la finalità di assicurare che la rendicontazione di sostenibilità resti uno strumento credibile, accessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo (COM(2019) 640) e della Strategia UE per la finanza sostenibile (COM(2018) 97).

Il disegno complessivo del pacchetto Omnibus persegue l'obiettivo di creare un "single rulebook" europeo della sostenibilità, ossia un insieme coerente e coordinato di norme

capace di ridurre la frammentazione e di rendere più agevole la *compliance*. L'impostazione è netta: da un lato, mantenere solidi e rigorosi gli obblighi per le grandi imprese, dotate di strutture organizzative adeguate; dall'altro, introdurre strumenti di proporzionalità per le piccole e medie imprese, in particolare quelle non quotate, che spesso non sono soggette direttamente alla CSRD ma che subiscono pressioni indirette da parte di banche e imprese capofila nelle catene del valore.

Fra le misure più rilevanti si colloca il c.d. "*value-chain cap*", introdotto nella proposta COM(2025) 81 *final*. La Commissione ha chiarito che, per quanto riguarda le informazioni sulla catena del valore, le imprese obbligate alla rendicontazione non potranno esigere dai fornitori PMI dati ulteriori rispetto a quelli previsti dallo standard volontario per le PMI (*VSME standard*), sviluppato da EFRAG su mandato della stessa Commissione. In questo modo, si stabilisce un limite legale che impedisce il trasferimento di oneri sproporzionati lungo la filiera: un'impresa soggetta alla CSRD non può, dunque, scaricare sulle PMI richieste di *disclosure* superiori a quelle che il legislatore considera proporzionate.

Parallelamente, la proposta di direttiva sopra citata innalza le soglie dimensionali per rientrare nell'ambito di applicazione della CSRD: l'obbligo riguarderà soltanto le imprese con oltre 1.000 dipendenti e almeno 50 milioni (elevati a 450 milioni nella proposta a seguito di negoziati di alto livello votata il 13.10.2025 dalla Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo, mentre nel mandato negoziale votato un mese dopo in plenaria dall'Eurocamera la soglia dei dipendenti è salita a 1.750) di ricavi netti o 25 milioni di totale attivo, lasciando al di fuori della rendicontazione obbligatoria molte imprese di dimensioni intermedie, anche se quotate, prevedendo per esse l'utilizzo facoltativo del *VSME standard*.

Un ulteriore fronte di semplificazione riguarda la *due diligence*. La proposta prevede di concentrare gli obblighi sui fornitori diretti (*tier 1*), riducendo la frequenza dei controlli e delimitando meglio i perimetri della catena del valore da monitorare, così da evitare che le PMI si trovino esposte a richieste sproporzionate. Infine, viene previsto un riallineamento tra Tassonomia UE e CSRD, al fine di ridurre duplicazioni informative, e la revisione delle soglie applicative in materia di classificazione delle attività sostenibili.

Queste misure dimostrano come il legislatore europeo, pur confermando gli obiettivi di trasparenza e comparabilità fissati dalla CSRD, stia cercando di modulare gli oneri informativi sulla base del principio di proporzionalità. Per le PMI ciò significa una significativa riduzione del rischio di "*compliance by spill-over*", ossia di dover adempiere a obblighi nati per imprese di grandi dimensioni solo perché parte della filiera. In questo senso, il pacchetto Omnibus si configura come uno strumento per garantire inclusività nel mercato unico della sostenibilità, permettendo anche alle imprese minori di partecipare senza trasformare la *disclosure* in una barriera competitiva.

Cosa cambia per le PMI con il primo Omnibus Package

- Scadenze posticipate: grazie alla direttiva *Stop-the-Clock* (approvata dal Consiglio UE il 14.4.2025), l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le PMI quotate (*wave 3*) è rinviata di 2 anni. Ciò concede più tempo per organizzarsi e riduce il rischio di costi prematuri. Cionondimeno se anche la proposta di *Con-*

tent Directive venisse approvata le PMI quotate uscirebbero dall'obbligo di rendicontazione.

- ESRS semplificati in arrivo: entro il 30.11.2025 EFRAG consegnerà alla Commissione il parere tecnico sugli standard semplificati. L'adozione è prevista tra fine 2026 e inizio 2027. Nel frattempo, si applicano gli standard vigenti con correttivi “*quick-fix*” per le imprese *wave 1*.
- VSME *standard* (volontario): le PMI non quotate (e in prospettiva anche le quotate) potranno utilizzare un modello semplificato di *disclosure* per fornire dati ESG a banche, clienti e *stakeholder*, senza affrontare la complessità della CSRD. Questo standard, adottato ufficialmente con la raccomandazione UE C/2025 4984 del 30.7.2025, costituirà anche il tetto massimo delle informazioni richiedibili dai grandi clienti (*value-chain cap*).
- Protezione nella filiera: le imprese soggette alla CSRD non potranno pretendere dalle PMI dati superiori a quelli previsti dal VSME *standard*. In questo modo si evita che gli obblighi si trasferiscano a cascata, scaricando sulle imprese minori oneri sproporzionati.
- *Due diligence* più proporzionata: gli obblighi di monitoraggio lungo la catena del valore si concentreranno soprattutto sui fornitori diretti (tier 1), con controlli meno frequenti e perimetri più chiari, riducendo l'impatto sulle PMI a valle.
- Soglie innalzate: con la proposta COM(2025) 81, solo le imprese con oltre 1.000 dipendenti e almeno 50 milioni di ricavi netti (soglie elevate a 1.750 dipendenti e 450 milioni nella negoziazione *in progress* come sopra detto) o 25 milioni di totale attivo saranno obbligate alla CSRD. Molte imprese di medie dimensioni resteranno quindi fuori dallo scope vincolante. Per queste ultime — altrimenti denominate *small mid-caps* — la proposta di modifica della CSRD prevede l'emissione, tramite atto delegato, di un apposito standard volontario basato sul VSME, al momento non ancora disponibile.
- Allineamento normativo: l'*Omnibus* punta a evitare duplicazioni tra CSRD, Tassonomia UE e SFDR, rendendo la *disclosure* più semplice e coerente anche per chi fornisce informazioni su base volontaria.

In sintesi, per le PMI il pacchetto *Omnibus* significa meno oneri, più tempo e regole più chiare. La *disclosure* di sostenibilità resta centrale per l'accesso al credito e alle filiere, ma diventa più gestibile, in linea con il principio europeo di proporzionalità.

L'obiettivo perseguito dal pacchetto *Omnibus* è quello di mantenere elevato il livello di integrità informativa e di comparabilità dei dati, ossia garantire che le informazioni fornite dalle imprese siano affidabili, coerenti e confrontabili tra settori e Paesi, così da poter orientare in modo corretto le scelte di investitori, istituti di credito e consumatori. Tale finalità è strettamente collegata alla necessità di contrastare il fenomeno del *greenwashing*, ovvero la comunicazione ingannevole o non verificabile di *performance* ambientali e sociali, che rischierebbe di compromettere la credibilità stessa del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità.

Allo stesso tempo, la Commissione è consapevole che un sistema di *disclosure* e *due diligence* eccessivamente oneroso rischierebbe di trasformarsi in una barriera di accesso al credito e al mercato per le imprese minori, in particolare per le PMI che spesso operano come fornitori nelle catene di approvvigionamento delle grandi imprese. Se le

richieste informative non fossero proporzionate alle loro capacità, queste imprese corrobberebbero il rischio di essere escluse dai finanziamenti bancari e dalle catene globali del valore, vanificando l'obiettivo stesso della normativa.

Il pacchetto Omnibus mira dunque a un equilibrio: da un lato, mantenere standard rigorosi di trasparenza per evitare pratiche elusive e garantire comparabilità; dall'altro, calibrare gli obblighi affinché la *compliance* non diventi un costo insostenibile, ma resti uno strumento di inclusione delle PMI nel mercato unico della sostenibilità.

Sul piano politico, il Parlamento europeo ha espresso un orientamento favorevole alle misure di congelamento e ritardatura delle scadenze introdotte con la direttiva *Stop-the-Clock* e con il pacchetto *Omnibus*, ritenendo che esse possano consentire un bilanciamento più equo degli oneri normativi. In particolare, l'attenzione è stata rivolta alle imprese di dimensioni medio-piccole, che altrimenti si troverebbero a dover affrontare obblighi di *disclosure* e *due diligence* sproporzionati rispetto alle proprie risorse occupazionali e patrimoniali.

Parallelamente, però, diverse associazioni di investitori e operatori finanziari hanno sollevato preoccupazioni circa il rischio che un'eccessiva deregolazione finisca per compromettere la stabilità regolatoria e l'affidabilità dei dati ESG. La disponibilità di informazioni solide e comparabili rappresenta infatti un presupposto imprescindibile per orientare correttamente i flussi di capitale verso la transizione ecologica e digitale. Un abbassamento eccessivo della qualità informativa rischierebbe di minare la fiducia degli investitori e di rendere meno efficace la strategia europea di finanza sostenibile.

In sintesi, il messaggio che emerge dal dibattito politico e istituzionale è chiaro: semplificare sì, ma senza svuotare la sostanza. Ciò significa alleggerire il carico burocratico e amministrativo per le imprese che non rientreranno nel perimetro definitivo della CSRD, garantendo proporzionalità, ma senza indebolire gli obiettivi fondamentali della normativa europea, che restano la trasparenza, la comparabilità e la lotta al *greenwashing*.

2.5 Le rendicontazioni di sostenibilità relative al 2024 (*first wave* ESRS)

L'anno d'esercizio 2024 segna un passaggio fondamentale nell'evoluzione del diritto societario europeo: è infatti il primo anno in cui trova concreta applicazione la nuova disciplina della rendicontazione di sostenibilità. Per la prima volta le imprese interessate sono state tenute a redigere le proprie informazioni ESG in conformità agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), elaborati da EFRAG e resi vincolanti attraverso la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (direttiva (UE) 2022/2464, CSRD). Gli standard sono stati adottati formalmente dalla Commissione europea con il regolamento delegato (UE) 31.7.2023 n. 2023/2772, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 22.12.2023 ed entrato in applicazione l'1.1.2024 per i *preparer* della *wave 1*.

Il regolamento precisa, nei suoi considerando, che la finalità degli ESRS è quella di “*garantire che le imprese forniscano informazioni pertinenti, comparabili, affidabili e facilmente accessibili*”, in modo da consentire agli investitori e agli altri portatori di interesse di comprendere l'impatto delle attività economiche sulle persone e sull'ambiente, nonché i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità cui le imprese stesse sono esposte. L'esercizio 2024 si configura così come il primo banco di prova operativo del nuovo sistema: esso inaugura una fase in cui la trasparenza sulle *performance* ambien-

tali, sociali e di *governance* non è più opzionale né lasciata a criteri eterogenei, ma regolata da standard uniformi e giuridicamente vincolanti a livello europeo.

La c.d. “*first wave*” di applicazione degli ESRS ha interessato le grandi imprese di interesse pubblico già soggette alla direttiva 2014/95/UE (NFRD), ossia banche, assicurazioni e società quotate di maggiori dimensioni, individuate come prioritarie per l’avvio della nuova disciplina. A livello europeo si stima che siano circa 11.000 le società coinvolte in questa prima fase, tenute a redigere la propria rendicontazione di sostenibilità relativa all’esercizio 2024 e a pubblicarla nel corso del 2025. Per quanto riguarda l’Italia, le stime variano a seconda delle fonti: secondo alcune analisi le imprese obbligate sarebbero circa 5.000, mentre altre valutazioni elevano il numero fino a 10.500. Una ricerca condotta dal GBS in collaborazione con il CNDCEC individua invece un valore intermedio, pari a circa 7.833 società italiane chiamate ad adempiere a tali obblighi a partire dal 2025. Questo dato conferma l’ampiezza dell’impatto della riforma sul tessuto imprenditoriale nazionale, in particolare sulle società di medie e grandi dimensioni.

Per tali imprese, l’obbligo non si traduce nella predisposizione di un documento separato, ma nella integrazione della rendicontazione di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione, come stabilito dall’art. 19a della direttiva 2013/34/UE, così da collocare le informazioni ESG sullo stesso piano delle informazioni finanziarie. Ciò segna un cambio di paradigma rilevante: la sostenibilità non è più trattata come ambito estraneo o accessorio, ma entra a pieno titolo nel cuore della rendicontazione societaria, assumendo valore giuridico vincolante e funzione informativa essenziale per gli *stakeholder*.

La prima applicazione degli ESRS nel 2024 ha dunque riguardato un numero circoscritto ma significativo di imprese, scelte in quanto già soggette agli obblighi di *disclosure* non finanziaria della direttiva 2014/95/UE. Questa fase iniziale ha avuto la funzione di banco di prova, consentendo di testare l’operatività degli standard e di individuare le difficoltà applicative più rilevanti, come la raccolta di dati lungo la catena del valore o la definizione dei criteri di doppia materialità.

A partire dagli esercizi aventi inizio dall’1.1.2025, con la c.d. “*second wave*”, l’ambito di applicazione della CSRD si sarebbe dovuta estendere progressivamente alle imprese di grandi dimensioni e alle società madri di gruppi di grandi dimensioni non ancora ricomprese nella prima fase. L’obbligo riguarda le entità che, alla data di bilancio, superano per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri dimensionali stabiliti dalla direttiva: totale attivo pari o superiore a 25 milioni di euro, ricavi netti pari o superiori a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti pari o superiore a 250 unità.

Con l’adozione della direttiva (UE) 2025/794 (*stop-the-clock*), recepita in Italia con il DL 95/2025 conv. in L. 118/2025, l’entrata in vigore degli obblighi per questa categoria di imprese è stata tuttavia posticipata al 2028, con il primo *report* da pubblicare nel 2029 relativo all’esercizio 2028. Inoltre, la proposta di *Content Directive* potrebbe ridurre ulteriormente il perimetro, limitando l’applicazione a un numero significativamente inferiore di imprese rispetto alle stime iniziali.

L’entrata in vigore degli obblighi per questa platea, molto più ampia rispetto alla prima, segnerà un salto quantitativo e qualitativo nella diffusione della rendicontazione di sostenibilità, preparando il terreno all’inclusione delle PMI quotate prevista dalla *third wave*, che saranno escluse in caso di approvazione della proposta *Content Directive*.

Il fondamento giuridico di tale obbligo si trova nell'art. 19a della direttiva 2013/34/UE, come modificato dalla CSRD, il quale stabilisce che:

“Le grandi imprese e le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione, diverse dalle microimprese, includono nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie per comprendere:

- gli impatti dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, e*
- come le questioni di sostenibilità influiscano sull'andamento, sui risultati e sulla situazione dell'impresa”.*

La disposizione normativa non si limita a stabilire l'obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità, ma ne definisce anche il contenuto minimo essenziale. In particolare, l'art. 19a della direttiva 2013/34/UE, come modificato dalla CSRD, richiede che la rendicontazione descriva il modello aziendale e la strategia dell'impresa, evidenziando il modo in cui essa integra gli obiettivi di sostenibilità nelle proprie scelte di medio-lungo periodo. Devono inoltre essere illustrate le politiche adottate in materia ambientale, sociale e di *governance*, gli impatti negativi – effettivi o potenziali – generati dalle attività dell'impresa, anche lungo la catena del valore, e le modalità attraverso cui vengono identificati, gestiti e mitigati i rischi e le opportunità connessi ai fattori ESG.

Si tratta dunque di un obbligo di *disclosure* che non si limita a una rappresentazione descrittiva, ma che impone una visione integrata della sostenibilità: da un lato la capacità dell'impresa di incidere su ambiente e società, dall'altro l'esposizione dell'impresa stessa a rischi e opportunità derivanti da tali dimensioni.

L'art. 19a chiarisce inoltre che la rendicontazione deve essere redatta in conformità agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), che la Commissione europea adotta tramite atti delegati. In questo modo si assicura che le informazioni siano armonizzate e comparabili a livello europeo, evitando approcci eterogenei e poco confrontabili. La scelta di vincolare la *disclosure* agli ESRS, e non a criteri lasciati alla discrezionalità delle singole imprese, sottolinea la volontà del legislatore europeo di trasformare la rendicontazione di sostenibilità in uno strumento normativamente strutturato, dotato di efficacia giuridica e di rilevanza strategica al pari della rendicontazione finanziaria.

Il paragrafo 2 dell'art. 19a specifica in modo dettagliato i contenuti minimi che devono essere inclusi nella rendicontazione di sostenibilità. In primo luogo, l'impresa è chiamata a descrivere il proprio modello aziendale e la relativa strategia, evidenziandone la resilienza rispetto ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le opportunità che tali questioni possono generare. All'interno della strategia devono trovare spazio i piani e gli obiettivi di sostenibilità che l'impresa intende perseguire, indicando chiaramente le azioni previste e il modo in cui esse tengono conto dell'Accordo di Parigi e dell'obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Un ulteriore elemento essenziale riguarda il ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo, che deve essere illustrato con riferimento alle responsabilità assunte nelle decisioni strategiche di sostenibilità. Collegato a questo aspetto vi è l'obbligo di riportare gli eventuali incentivi di natura retributiva o premiale collegati al raggiungimento di obiettivi ESG da parte dei componenti degli organi sociali.

La rendicontazione deve inoltre dare conto delle politiche di sostenibilità adottate, nonché dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, che derivano dalle attività dell'impresa e dalla sua catena del valore. In questo ambito rientrano non solo le operazioni e i processi interni, ma anche i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e le relazioni con fornitori e partner. Per ciascuno di tali impatti è necessario illustrare le azioni intraprese per prevenirli, mitigarli, rimediare o porvi fine, e i risultati concretamente ottenuti.

Infine, la rendicontazione deve indicare i principali rischi di sostenibilità cui l'impresa è esposta, comprese le dipendenze critiche da fattori ambientali o sociali, e illustrare le modalità con cui tali rischi sono gestiti. Tutte queste informazioni devono essere accompagnate da indicatori quantitativi e qualitativi pertinenti, così da consentire agli *stakeholder* di valutare con chiarezza e comparabilità la *performance* e l'impegno dell'impresa in materia di sostenibilità.

Gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) attualmente in vigore si compongono di un corpus unitario di 12 standard, suddivisi in due categorie principali.

La prima categoria è rappresentata dagli standard trasversali (*cross-cutting*), ovvero l'ESRS 1 e l'ESRS 2. L'ESRS 1 definisce i principi generali di rendicontazione, fissando criteri metodologici, definizioni comuni e regole interpretative che valgono per tutti i temi di sostenibilità. L'ESRS 2, invece, individua un set di informazioni generali obbligatorie, che tutte le imprese devono fornire indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla rilevanza di specifici impatti, assicurando un nucleo minimo di *disclosure* omogenea e comparabile.

La seconda categoria è costituita dagli standard tematici, che articolano i requisiti informativi secondo le tre dimensioni ESG. Per l'ambiente, sono previsti cinque standard (ESRS E1-E5), dedicati rispettivamente al cambiamento climatico, all'inquinamento, alle risorse idriche e marine, alla biodiversità e agli ecosistemi, nonché all'uso delle risorse e all'economia circolare. Tali standard trovano corrispondenza con i sei obiettivi ambientali stabiliti dall'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività sostenibili, vale a dire:

- mitigazione dei cambiamenti climatici,
- adattamento ai cambiamenti climatici,
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine,
- transizione verso un'economia circolare,
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In questo modo, il quadro degli ESRS ambientali e quello della Tassonomia risultano pienamente integrati, rafforzando la coerenza del sistema europeo di rendicontazione e agevolando le imprese nell'allineamento tra *disclosure* di sostenibilità e requisiti finanziari. Per l'area sociale, gli standard ESRS S1-S4 riguardano i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa, i lavoratori lungo la catena del valore, le comunità locali interessate dalle attività aziendali e i consumatori o utenti finali. Infine, sul versante *governance*, l'ESRS G1 disciplina la condotta aziendale, con particolare attenzione all'etica, alla cultura organizzativa, alla lotta alla corruzione e al rispetto dei diritti umani.

Questa architettura normativa mira a coprire in maniera onnicomprensiva e integrata

le dimensioni della sostenibilità, fornendo alle imprese un quadro chiaro e vincolante per la *disclosure*, e garantendo al contempo che le informazioni rese siano coerenti con gli obiettivi fissati dal *Green Deal* europeo e dalla CSRD.

Uno degli aspetti centrali della rendicontazione 2024 è rappresentato dall'applicazione del principio della doppia materialità, che costituisce una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (direttiva (UE) 2022/2464, CSRD). Diversamente dall'approccio tradizionale, incentrato esclusivamente sulla rilevanza finanziaria delle informazioni, la CSRD stabilisce che la *disclosure* debba consentire agli *stakeholder* di comprendere sia l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, sia il modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione dell'impresa stessa. In tal senso, l'art. 19-*bis* della direttiva 2013/34/UE, come modificato dalla CSRD, afferma esplicitamente che la rendicontazione deve basarsi sul principio della doppia rilevanza, richiedendo alle imprese di considerare contemporaneamente la prospettiva dell'*inside-out* (gli effetti delle attività sull'ambiente e sulla società) e quella dell'*outside-in* (i rischi e le opportunità che i fattori ESG generano per la continuità e la *performance* economica dell'impresa).

L'introduzione di questo principio ha comportato un vero e proprio cambio di paradigma. Le imprese sono state chiamate a passare da una logica di mera conformità normativa a un approccio integrato, capace di mettere in relazione strategia aziendale, gestione dei rischi e sostenibilità. Dal punto di vista operativo, ciò ha significato l'attivazione di processi complessi di raccolta e analisi dei dati, anche lungo la catena del valore, e il rafforzamento del ruolo delle funzioni di *governance*, *risk management*, *compliance* e controllo interno.

La doppia materialità si configura, dunque, non solo come un criterio tecnico di rendicontazione, ma come un principio ordinatore del nuovo sistema europeo. Essa mira a garantire che la *disclosure* di sostenibilità rifletta in modo completo e comparabile le interazioni tra impresa, ambiente e società, trasformando la rendicontazione in uno strumento strategico per orientare decisioni di investimento e politiche aziendali verso la creazione di valore sostenibile di lungo periodo.

Criticità operative nell'applicazione della doppia materialità (first wave, 2024)

L'esperienza della prima applicazione degli ESRS ha evidenziato come il principio di doppia materialità, pur essendo un fondamento concettuale imprescindibile della CSRD, abbia posto alle imprese sfide considerevoli sul piano operativo e metodologico.

Un primo nodo critico riguarda la raccolta dei dati lungo la catena del valore. Molte imprese hanno segnalato difficoltà nell'ottenere informazioni affidabili da fornitori e partner commerciali, specialmente se di piccole dimensioni o operanti in Paesi extra-UE, dove la sensibilità agli standard europei è meno sviluppata. La mancanza di dati comparabili ha reso complessa l'analisi sia degli impatti "*inside-out*" sia dei rischi "*outside-in*".

Un secondo elemento problematico è rappresentato dalla metodologia di valutazione della materialità. Non esistendo ancora un modello univoco, le imprese hanno dovuto definire proprie matrici di materialità, bilanciando criteri qualitativi e quantitativi, spesso con margini di discrezionalità che rischiano di compromettere l'uniformità e la comparabilità delle *disclosure*.

Dal punto di vista organizzativo, l'introduzione della doppia materialità ha imposto

un coinvolgimento trasversale delle funzioni aziendali. Non si tratta più di un adempimento confinato all'area della comunicazione o della sostenibilità, ma di un processo che coinvolge il *top management*, gli organi di amministrazione, la funzione *risk management*, la *compliance* e i sistemi di controllo interno. Questo ha comportato costi di adeguamento significativi, sia in termini di risorse umane dedicate, sia di aggiornamento dei sistemi informativi e dei processi di raccolta dati.

Infine, si è posto il tema della verificabilità delle informazioni. Poiché la CSRD richiede che le rendicontazioni siano oggetto di *assurance* limitata (e, in prospettiva, di *assurance* ragionevole che verrebbe comunque meno in base alla proposta di *Content Directive*), molte imprese hanno dovuto strutturare sistemi di tracciabilità e documentazione molto più rigorosi rispetto al passato, con un ulteriore aggravio in termini di tempi e costi.

In sintesi, la *first wave* ha dimostrato che la doppia materialità non è soltanto un principio giuridico, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento culturale e organizzativo, la cui piena attuazione richiederà tempo, investimenti e un costante supporto interpretativo da parte delle istituzioni europee e degli *standard setter*.

Le difficoltà riscontrate nella prima applicazione del principio di doppia materialità hanno messo in luce l'urgenza di strumenti normativi e tecnici capaci di garantire al tempo stesso rigore informativo e proporzionalità degli oneri. Non sorprende, dunque, che le istituzioni europee abbiano avviato rapidamente un processo di revisione e semplificazione del quadro regolatorio, sfociato nel pacchetto *Omnibus* e nell'elaborazione di ESRS semplificati e di uno standard volontario per le PMI (VSME).

Queste iniziative mirano a rispondere proprio alle criticità emerse nel 2024: da un lato, alleggerendo il carico informativo e riducendo le duplicazioni tra normative (CSRD, SFDR, Tassonomia, CSDDD); dall'altro, fornendo alle imprese strumenti più chiari, graduali e coerenti con le loro capacità operative. In tal senso, la "*first wave*" ha svolto una funzione preziosa di stress test del sistema, consentendo al legislatore europeo di calibrare meglio le disposizioni per le ondate successive di applicazione e di rafforzare la credibilità complessiva del modello europeo di rendicontazione di sostenibilità.

Le rendicontazioni relative all'esercizio 2024 rappresentano dunque una prima prova generale del nuovo modello europeo di *disclosure* introdotto dalla CSRD. Esse hanno permesso di verificare in concreto l'operatività degli ESRS, mettendo in luce da un lato i punti di forza – in particolare una maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni rese dalle imprese, che costituisce il fine ultimo della disciplina – e dall'altro le criticità operative, quali la difficoltà di reperire dati lungo la catena del valore, la complessità metodologica della valutazione di materialità e la necessità di un profondo adeguamento dei sistemi informativi, contabili e di controllo.

Al tempo stesso, questa prima applicazione ha avuto una funzione propedeutica: ha posto le basi per la progressiva estensione dell'obbligo di rendicontazione a platee sempre più ampie di imprese. Con la *second wave*, originariamente prevista a partire dagli esercizi 2025, la CSRD avrebbe dovuto coinvolgere tutte le grandi imprese e le società madri di gruppi di grandi dimensioni che superano almeno due dei tre parametri dimensionali fissati (totale attivo ≥ 25 milioni di euro, ricavi netti ≥ 50 milioni di euro, numero medio di dipendenti ≥ 250). Tuttavia, la direttiva (UE) 2025/794, c.d. "*Stop-the-Clock*", recepita in Italia con il DL 95/2025 conv. in L. 118/2025, ha disposto un rinvio di 2

anni, spostando la prima applicazione di tali obblighi al FY 2027 (con primo *report* da pubblicare nel 2028).

Successivamente, con la *third wave*, l'obbligo si estenderà anche alle PMI quotate (escluse le micro-imprese) nonché a talune banche piccole e non complesse e imprese di assicurazione captive. Anche in questo caso, per effetto dello *Stop-the-Clock*, l'entrata in vigore slitta al FY 2028 (*report* nel 2029), mentre in base alla proposta di direttiva Requisiti l'obbligo per le PMI quotate verrebbe meno. Questi differimenti mirano a consentire un adeguamento più graduale, riducendo il rischio di oneri sproporzionati e garantendo al tempo stesso la coerenza con il processo di revisione e semplificazione degli ESRS avviato da EFRAG.

In questa prospettiva, l'esperienza del 2024 non deve essere letta soltanto come il debutto formale della nuova disciplina, ma anche come un momento di apprendimento collettivo che ha consentito a imprese, regolatori e *standard setter* di identificare le aree di maggiore complessità e di calibrare, di conseguenza, gli strumenti di semplificazione destinati alle fasi successive di implementazione.

Wave	Soggetti obbligati	Decorrenza originaria	Decorrenza aggiornata (<i>Stop-the-Clock</i>)	Primo report
Wave 1	Imprese già soggette a NFRD (EIP > 500 dipendenti, quotate, banche, assicurazioni, ecc.)	FY 2024	Invariata	2025 (su FY 2024)
Wave 2	Grandi imprese e società madri di gruppi di grandi dimensioni che superano almeno 2 su 3 soglie: attivo ≥ 25 mln di euro, ricavi ≥ 50 mln di euro, dipendenti ≥ 250	FY 2025	FY 2027	2028 (su FY 2027)
Wave 3	PMI quotate (escluse micro), piccole banche non complesse, assicurazioni captive	FY 2026	FY 2028	2029 (su FY 2028)
Extra-EU	Gruppi extra-UE con ricavi netti > 150 mln di euro nell'UE e almeno una controllata o <i>branch</i> significativa	FY 2028	Invariata	2029 (su FY 2028)

L'architettura temporale della CSRD è stata concepita secondo un principio di progressività e di proporzionalità, al fine di consentire un'implementazione graduale del nuovo sistema di rendicontazione di sostenibilità. Il legislatore europeo ha infatti ritenuto che un'applicazione immediata e generalizzata avrebbe comportato oneri eccessivi, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, e avrebbe potuto compromettere la qualità delle informazioni.

La prima ondata (*first wave*), relativa all'esercizio 2024, ha riguardato un numero relativamente circoscritto di soggetti: le grandi imprese di interesse pubblico già vincolate dalla direttiva 2014/95/UE (NFRD), cioè società quotate, banche e assicurazioni di maggiori dimensioni. Queste imprese, stimabili in circa 11.000 a livello europeo, hanno rappresentato il banco di prova iniziale per l'applicazione degli ESRS, permettendo di testare il funzionamento del nuovo sistema. In Italia, il perimetro della *first wave* ha interessato un numero decisamente più contenuto di società, stimato in poche centinaia

(circa 200-250 imprese), corrispondenti ai soggetti già obbligati alla rendicontazione non finanziaria ai sensi del DLgs. 254/2016.

La seconda ondata (*second wave*), con riferimento agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2025, segna un ampliamento significativo della platea, includendo tutte le grandi imprese e le società madri di gruppi di grandi dimensioni che superano almeno due delle tre soglie dimensionali aggiornate dalla direttiva (UE) 2023/2775, recepita in Italia con il DLgs. 125/2024: totale attivo pari o superiore a 25 milioni di euro, ricavi netti pari o superiori a 50 milioni di euro, numero medio di dipendenti pari o superiore a 250 unità. Questa fase è destinata ad aumentare in modo esponenziale il numero di soggetti coinvolti, estendendo la cultura della rendicontazione di sostenibilità oltre le sole imprese di interesse pubblico. Cionondimeno, in base alla proposta di *Content Directive* il perimetro tornerebbe a restringersi escludendo perfino le imprese tra 500 e 1.000 dipendenti mentre, in base al mandato negoziale in via di definizione, sarebbero escluse le imprese con meno di 1.750 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto.

Infine, la terza ondata (*third wave*) riguarda, con obbligo di applicazione a partire dall'esercizio 2026 (primo *report* nel 2027) sia le PMI quotate (che saranno escluse in caso di approvazione della direttiva Requisiti) sia i Gruppi di Paesi terzi con operation significative in Europa. Tuttavia, a seguito della direttiva c.d. "*Stop-the-Clock*" approvata nel 2025, tali obblighi sono stati rinviati di 2 anni, per evitare che le imprese delle ondate successive alla prima si trovino ad affrontare costi sproporzionati rispetto alle proprie capacità organizzative. Questa scelta si inserisce nel più ampio quadro di revisione delineato dal pacchetto Omnibus, che mira a calibrare gli obblighi informativi in funzione della dimensione e della complessità aziendale, salvaguardando comunque l'obiettivo di trasparenza e comparabilità dei dati.

La progressività delle tre ondate risponde alla logica di un "*phasing-in*" regolamentare, che consente alle imprese e agli *standard setter* di accumulare esperienza, affrontare le criticità emerse nella prima applicazione e, allo stesso tempo, adattare le regole e gli strumenti tecnici alle esigenze delle diverse categorie di operatori economici.

In definitiva, l'esperienza del *first wave reporting* non ha rappresentato soltanto l'avvio formale del nuovo sistema europeo di rendicontazione di sostenibilità, ma ha svolto anche una funzione sperimentale e correttiva di grande rilievo. Le prime *disclosure* relative all'esercizio 2024 hanno infatti offerto all'EFRAG e alla Commissione europea indicazioni preziose per l'elaborazione degli ESRS semplificati, già sottoposti a consultazione pubblica, mettendo in luce le aree di maggiore complessità e gli aspetti da calibrare per garantire proporzionalità e coerenza normativa.

Queste prime rendicontazioni segnano quindi l'avvio concreto di un nuovo paradigma europeo della trasparenza aziendale, nel quale la sostenibilità cessa di essere un mero esercizio comunicativo o reputazionale per diventare un elemento strutturale della *governance* d'impresa. La *disclosure* ESG, infatti, assume un ruolo centrale non solo per rispondere a esigenze di *accountability* verso gli *stakeholder*, ma anche come strumento di allocazione dei capitali, orientando investimenti pubblici e privati verso la transizione ecologica e sociale delineata dal *Green Deal* europeo.

In tal senso, il 2024 può essere considerato l'anno spartiacque che ha trasformato la rendicontazione di sostenibilità da pratica volontaria e disomogenea a obbligo giuridico armonizzato, con effetti destinati a incidere profondamente sulla cultura aziendale e sul funzionamento del mercato unico europeo.

2.6 L'integrated Reporting Framework <IR> di IFRS quale evoluzione della rendicontazione di sostenibilità a livello internazionale

L'evoluzione della rendicontazione a livello internazionale non si esaurisce nel percorso normativo europeo avviato con la CSRD, ma si inserisce in un processo più ampio e globale, sviluppatosi negli ultimi 15 anni, con l'obiettivo di superare la tradizionale separazione tra informazioni finanziarie e informazioni non finanziarie. La crescente consapevolezza che i dati puramente contabili non siano sufficienti a rappresentare in modo completo la *performance* e la sostenibilità di un'impresa ha infatti spinto la comunità internazionale a elaborare modelli capaci di integrare le dimensioni economiche, ambientali, sociali e di *governance* in un unico quadro informativo.

In tale contesto, un ruolo centrale è stato assunto dal *framework* di *Integrated Reporting* (<IR>), elaborato nel 2013 dall'*International Integrated Reporting Council* (IIRC), un organismo internazionale che riuniva regolatori, investitori, imprese, professionisti contabili e ONG. Il <IR> *framework* nasce con l'intento di fornire un linguaggio comune che permettesse alle imprese di comunicare in modo integrato come creano valore nel breve, medio e lungo periodo, superando la frammentazione dei diversi *report* aziendali.

L'evoluzione istituzionale è avvenuta in un secondo momento: nel 2021, l'IIRC ha dato vita con il *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) alla *Value Reporting Foundation* (VRF). Questa a sua volta nell'agosto 2022 è confluita insieme al *Climate Disclosure Standard Board* (CDSB) nella *IFRS Foundation*, segnando l'ingresso ufficiale del *framework* <IR> nell'architettura degli standard contabili internazionali. Contestualmente, la *IFRS Foundation* ha istituito l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), con il compito di sviluppare standard globali di rendicontazione ESG (oggi IFRS S1 e S2), rafforzando la convergenza tra principi contabili e *disclosure* di sostenibilità.

L'evoluzione dell'*Integrated Reporting* (<IR>) può essere ricostruita lungo un percorso istituzionale scandito da alcune tappe fondamentali:

- 2013 - IIRC e lancio del <IR> *Framework*: l'*International Integrated Reporting Council* (IIRC) pubblica la prima versione ufficiale del <IR> *Framework*, con l'obiettivo di proporre un modello di rendicontazione integrata capace di superare la dicotomia tra bilancio finanziario e *report* non finanziari. Il *focus* è sull'idea di "creazione di valore" nel breve, medio e lungo termine, attraverso l'utilizzo e la trasformazione di sei forme di capitale (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale-relazionale e naturale);
- 2020 - Convergenza con SASB: il crescente interesse internazionale per la standardizzazione delle informazioni ESG porta l'IIRC ad avviare un processo di integrazione con il *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), che nel frattempo aveva sviluppato un set di metriche settoriali per la *disclosure* di sostenibilità, ampiamente utilizzate dai mercati finanziari anglosassoni;
- 2021 - Nascita della *Value Reporting Foundation* (VRF): la "fusione" tra IIRC e SASB dà vita alla *Value Reporting Foundation*, con l'intento di unificare i due approcci: da un lato la visione olistica e narrativa del <IR> *Framework*, dall'altro la granularità tecnica e quantitativa degli *standard* SASB;
- 2022 - Integrazione nella *IFRS Foundation* e istituzione dell'ISSB: la VRF viene

incorporata nella IFRS *Foundation*, segnando l'ingresso del <IR> *Framework* e degli *standard* SASB nell'ecosistema IFRS. Nello stesso anno, la Fondazione istituisce l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), con il mandato di sviluppare standard globali di rendicontazione ESG, complementari agli IAS/IFRS;

- 2023 - Adozione dei primi ISSB Standards: vengono pubblicati gli *standard* IFRS S1 (General Requirements for *Disclosure of Sustainability-related Financial Information*) e IFRS S2 (*Climate-related Disclosures*), che rappresentano il primo passo verso un sistema globale armonizzato di rendicontazione di sostenibilità, in cui il *framework* <IR> continua a svolgere un ruolo metodologico e concettuale centrale.

Convergenze e divergenze tra approccio europeo (CSRD/ESRS) e internazionale (IFRS/ISSB/ <IR>)

L'attuale architettura della rendicontazione di sostenibilità si fonda su due pilastri normativi e istituzionali: da un lato, il modello europeo definito dalla CSRD e dagli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS); dall'altro, il modello internazionale promosso dalla IFRS *Foundation* attraverso l'ISSB e l'*Integrated Reporting Framework* (<IR>) basato sull'*Integrated Thinking*.

Convergenze

Entrambi gli approcci condividono la finalità di garantire trasparenza, comparabilità e affidabilità delle informazioni di sostenibilità. Sia gli ESRS sia gli IFRS *Sustainability Standards* (S1 e S2) si ispirano a principi comuni: la centralità della materialità, l'attenzione alla catena del valore, la necessità di integrare le informazioni ESG nella *governance* aziendale e nei sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, la Commissione europea e la IFRS *Foundation* hanno avviato specifici tavoli tecnici per assicurare la massima interoperabilità, così da ridurre i costi di *compliance* per le imprese multinazionali ed evitare duplicazioni informative.

Divergenze

La principale differenza risiede nell'impostazione della materialità:

- gli ESRS adottano il principio della doppia materialità (*inside-out* e *outside-in*), imponendo alle imprese di rendicontare sia gli impatti generati sull'ambiente e sulla società, sia i rischi e le opportunità di sostenibilità per la stessa impresa;
- gli IFRS *Sustainability Standards* si concentrano prevalentemente sulla materialità finanziaria (*outside-in*), ossia sulle informazioni rilevanti per gli investitori e per il mercato dei capitali.

Un'ulteriore differenza riguarda l'ampiezza tematica: gli ESRS sono più dettagliati e prescrittivi, coprendo in modo sistematico tutte le dimensioni ESG (E, S e G), mentre gli *standard* ISSB hanno finora pubblicato due documenti principali (S1 e S2), con un focus iniziale sul clima e sulla *disclosure* finanziariamente rilevante.

Infine, l'approccio europeo è giuridicamente vincolante per le imprese che rientrano nel perimetro della CSRD, mentre il *framework* <IR> e gli *standard* ISSB hanno, almeno nella fase iniziale, carattere volontario e sono destinati principalmente a soddisfare le esigenze degli investitori globali. Va tuttavia evidenziato che la proposta di *Content Directive* prevede, con la modifica dell'art. 29b della *Accounting Directive*, la cancel-

lazione del potere della Commissione di adottare mediante atto delegato degli standard settoriali specifici. Si tratta di una scelta rilevante, poiché gli standard settoriali rappresentano un punto di forza dei SASB e sono ampiamente contemplati anche nei GRI. In questo contesto, il processo di revisione e semplificazione degli ESRS ha confermato, attraverso il lever 6, l'opzione di fare riferimento ai SASB per le *entity-specific sector information*, rafforzando così l'interoperabilità a livello globale ma al prezzo di un ridimensionamento della capacità dell'Unione europea di sviluppare un proprio *framework* settoriale autonomo.

Implicazioni

Per le imprese multinazionali, la coesistenza di questi due modelli implica la necessità di sviluppare sistemi di *reporting* capaci di rispondere sia agli obblighi normativi europei, sia alle aspettative degli investitori internazionali. In questo quadro, il *framework* <IR> svolge una funzione di ponte concettuale: consente di integrare informazioni finanziarie e non finanziarie, facilitando la convergenza tra *accountability* sociale e *accountability* economica e contribuendo alla progressiva armonizzazione dei diversi standard a livello globale.

Il concetto di *report* integrato si fonda sulla consapevolezza che le sole informazioni di natura finanziaria non siano più sufficienti a rappresentare in modo esaustivo la capacità di un'impresa di generare valore. L'esperienza degli ultimi decenni ha mostrato come la creazione di valore non dipenda esclusivamente da indicatori economico-contabili, ma sia influenzata da una pluralità di fattori ambientali, sociali e di *governance* che incidono sulla resilienza, sulla reputazione e sulla competitività aziendale.

In questa prospettiva, il *framework* <IR> propone un modello di rendicontazione che integra dati economico-finanziari con informazioni relative agli aspetti ESG, offrendo così una visione olistica dell'impresa. L'approccio si basa sulla considerazione che l'organizzazione opera utilizzando e trasformando diverse categorie di capitale: quello finanziario (risorse monetarie e strumenti finanziari), quello produttivo o manifatturiero (impianti, tecnologie e infrastrutture), quello intellettuale (conoscenze, proprietà intellettuale, sistemi e processi), quello umano (competenze, motivazione e benessere dei lavoratori), quello sociale e relazionale (fiducia, reputazione, relazioni con comunità e *stakeholder*) e quello naturale (risorse ambientali ed ecosistemi).

Il *report* integrato ha dunque la finalità di illustrare in che modo questi capitali, attraverso l'attività aziendale, vengano accresciuti, ridotti o trasformati, e come la loro gestione si traduca nella capacità dell'impresa di creare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo. In questo senso, il <IR> *framework* non si limita a sommare informazioni di diversa natura, ma le connette in una logica unitaria, orientata a rendere visibile il legame tra strategia, *governance* e *performance*, superando la tradizionale frammentazione tra bilancio finanziario e *report* di sostenibilità.

Il modello di *reporting* integrato (<IR>), nato in ambito internazionale, si colloca oggi in un dialogo sempre più stretto con il quadro normativo europeo definito dalla CSRD e dagli ESRS. Mentre questi ultimi fissano obblighi giuridicamente vincolanti per le imprese che rientrano nel perimetro della CSRD, il *framework* <IR> fornisce una prospettiva concettuale e metodologica più ampia, utile soprattutto alle multinazionali che operano su più mercati e devono garantire coerenza informativa a una pluralità di *stakeholder*.

In particolare, l'<IR> permette di connettere le informazioni finanziarie e di sostenibilità in una narrazione unica, orientata alla creazione di valore di lungo periodo. Gli ESRS, invece, assicurano la comparabilità e la misurabilità delle informazioni ESG all'interno del mercato unico europeo. L'uso combinato dei due strumenti consente quindi alle imprese di rispettare i requisiti normativi dell'Unione e, al tempo stesso, di rispondere alle attese degli investitori globali, riducendo il rischio di duplicazioni e garantendo una comunicazione più chiara e integrata.

In questo senso, il *framework* <IR> può essere interpretato come una *cassetta* degli attrezzi complementare agli ESRS, capace di tradurre le metriche richieste dal legislatore europeo in un racconto coerente di strategia, *governance* e *performance*, contribuendo così alla convergenza tra standard regionali e standard internazionali.

Secondo l'*International <IR> Framework*, aggiornato nel 2021, il *report* integrato è definito come una “comunicazione concisa” che ha lo scopo di illustrare in che modo la strategia, la *governance*, la *performance* e le prospettive future di un'organizzazione, considerate all'interno del proprio contesto esterno, contribuiscano alla creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo. Si tratta dunque di un documento che non si limita a descrivere risultati passati, ma che intende fornire una rappresentazione prospettica e dinamica della capacità dell'impresa di generare valore sostenibile.

Lo stesso *framework* chiarisce che la creazione di valore deve essere interpretata attraverso la gestione e l'interazione di sei categorie di capitali: finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale-relazionale e naturale. Questi capitali rappresentano delle vere e proprie “riserve di valore”, che l'organizzazione può accrescere, ridurre o trasformare attraverso le proprie attività operative e strategiche. In tal modo, l'impresa non è vista unicamente come generatrice di profitto, ma come un sistema complesso che utilizza e incide su una pluralità di risorse tangibili e intangibili.

La finalità principale del *reporting* integrato è quella di fornire ai portatori di capitale finanziario (investitori, creditori, mercati) informazioni chiare e coerenti sul modo in cui l'organizzazione crea, preserva o, eventualmente, erode valore nel tempo. Al contempo, l'approccio <IR> si rivolge a un pubblico più ampio, offrendo benefici informativi anche a tutti gli altri *stakeholder* interessati alla sostenibilità del modello di *business*: lavoratori, comunità locali, Autorità pubbliche e società civile. Ne deriva una prospettiva che va oltre la logica meramente finanziaria, per abbracciare un concetto di valore più ampio e inclusivo, coerente con le esigenze di una transizione economica orientata alla sostenibilità.

L'integrazione del *framework* <IR> all'interno della IFRS Foundation, unitamente alla creazione dell'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), ha conferito al modello di *reporting* integrato una legittimazione istituzionale senza precedenti, sancendo un processo di progressiva convergenza tra standard di sostenibilità e principi contabili internazionali. L'entrata in scena dell'ISSB ha segnato infatti un salto di qualità: per la prima volta, le tematiche ESG sono state incorporate stabilmente nell'architettura regolatoria che disciplina la rendicontazione finanziaria a livello globale.

Con la pubblicazione, nel 2023, dei primi due IFRS *Sustainability Disclosure Standards* – l'IFRS S1 (*General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*) e l'IFRS S2 (*Climate-related Disclosures*) – l'ISSB ha posto le basi di un corpus normativo internazionale unitario in materia di *reporting* di sostenibilità. Questi standard, pensati come complementari agli IAS/IFRS già in uso per la

rendicontazione finanziaria, forniscono agli investitori un set di informazioni coerente, affidabile e comparabile a livello transnazionale, riducendo il rischio di frammentazione regolatoria e favorendo la creazione di un linguaggio comune per i mercati finanziari globali.

In questo senso, l'approccio dell'ISSB si presenta non come un'alternativa al *reporting* finanziario tradizionale, ma come il suo naturale completamento, volto a integrare i dati economici con quelli di sostenibilità, così da rendere più efficace l'allocazione dei capitali e promuovere la stabilità del sistema economico nel lungo periodo.

Il confronto tra gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) e gli *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (S1 e S2) elaborati dall'ISSB consente di mettere in evidenza le principali aree di convergenza e di divergenza tra i due modelli. Si tratta di un passaggio strategico per le imprese multinazionali, che si trovano a dover rispondere contemporaneamente agli obblighi normativi imposti dall'Unione europea e alle richieste informative provenienti dagli investitori globali. In tale prospettiva, il *lever 6* del processo di semplificazione degli ESRS ha reso esplicita la priorità di garantire l'interoperabilità con gli standard ISSB, prevedendo l'allineamento delle definizioni, dei *datapoint* e delle metriche chiave, nonché il ricorso ai SASB Standards per la *disclosure* settoriale. Ciò rafforza la possibilità per le imprese di redigere un'informativa che sia al tempo stesso conforme al diritto europeo e comparabile a livello internazionale, riducendo il rischio di duplicazioni e incoerenze.

La tabella seguente sintetizza i punti chiave di similitudine e differenza: dall'ambito di applicazione agli obiettivi informativi, dal principio di materialità alla struttura degli standard, fino al tema centrale dell'interoperabilità, che rappresenta oggi la vera sfida per evitare duplicazioni di oneri e garantire un flusso informativo coerente a livello internazionale.

Elemento	ESRS (Europa)	IFRS S1/S2 (ISSB - Internazionale)
Fondamento giuridico	Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) + Reg. delegato (UE) 2023/2772	Standard IFRS elaborati dall'ISSB sotto l'IFRS <i>Foundation</i>
Ambito di applicazione	Obbligatori per le imprese soggette a CSRD	Volontari, orientati ai mercati dei capitali globali; applicazione nazionale soggetta a recepimento/regolazione
Principio di materialità/rilevanza	Doppia materialità: <i>inside-out</i> (impatto dell'impresa su ambiente e società) + <i>outside-in</i> (rischi/opportunità ESG sull'impresa)	Materialità finanziaria: <i>outside-in</i> , con <i>focus</i> sugli effetti delle questioni ESG sulla <i>performance</i> economico-finanziaria
Struttura degli standard	12 ESRS: 2 trasversali + 10 tematici (E, S, G)	IFRS S1 (requisiti generali) + IFRS S2 (clima)
Obiettivo	<i>Accountability</i> sociale e ambientale + trasparenza per <i>stakeholder</i> ampi	Informazioni utili per investitori e mercati dei capitali
Ampiezza tematica	Copertura completa delle tre dimensioni ESG (clima, biodiversità, diritti umani, catena del valore, <i>governance</i>)	Focus iniziale su <i>disclosure</i> generale (S1) e cambiamento climatico (S2)
Finalità politica	Strumento per attuare il <i>Green Deal</i> europeo e la transizione sostenibile	Creare un linguaggio informativo globale coerente per gli investitori
Interoperabilità	In fase di coordinamento con IFRS/ISSB per evitare duplicazioni	Collaborazione tecnica con EFRAG e Commissione UE in corso

In questa prospettiva, l'*Integrated Reporting* (<IR>) può essere considerato la naturale evoluzione della rendicontazione di sostenibilità. Esso, infatti, non si limita a fornire una misurazione degli impatti ambientali e sociali generati dall'impresa, ma si propone di mostrare in maniera integrata come la strategia aziendale, i meccanismi di *governance* e i sistemi di gestione dei rischi contribuiscano alla creazione di valore durevole nel tempo. In altre parole, l'approccio <IR> amplia la rendicontazione da un piano meramente descrittivo a una rappresentazione dinamica della capacità dell'impresa di garantire resilienza, competitività e sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo.

La logica sottostante è quella di superare il dualismo tradizionale tra *accountability sociale* (tipica dei *report* di sostenibilità) e *accountability finanziaria* (propria dei bilanci), collocando entrambi i profili in un quadro unitario e di *disclosure* ampia della comunicazione aziendale. In tal modo, l'<IR> rafforza la capacità del *reporting* di diventare uno strumento decisionale, utile non soltanto agli investitori ma anche agli altri *stakeholder*, orientando i flussi di capitale e le scelte strategiche verso obiettivi coerenti con la transizione ecologica e digitale promossa a livello internazionale ed europeo.

Pur nato come strumento a carattere volontario, l'*Integrated Reporting* (<IR>) si sta progressivamente inserendo in un contesto regolatorio sempre più strutturato, dialogando con i sistemi normativi vincolanti come gli ESRS europei. Mentre questi ultimi fissano requisiti giuridici obbligatori e dettagliati per le imprese soggette alla CSRD, il *framework* <IR> fornisce una prospettiva metodologica e concettuale capace di integrare i dati richiesti in una narrazione coerente, centrata sulla creazione di valore di lungo periodo.

In questo senso, l'<IR> si configura come un ponte concettuale tra la tradizione volontaria dei *report* di sostenibilità e la nuova stagione della *disclosure* obbligatoria, contribuendo a rendere più armonico il dialogo tra standard regionali e standard globali. La sua adozione da parte della IFRS *Foundation* e l'interoperabilità crescente con gli standard ISSB rafforzano la prospettiva di una futura convergenza internazionale, nella quale il *reporting* integrato potrà fungere da cornice interpretativa comune, capace di unire *accountability sociale* e *accountability finanziaria* in un unico modello globale di trasparenza aziendale.

2.7 Conclusioni

Il percorso tracciato nel sottocapitolo dedicato alla rendicontazione societaria di sostenibilità mette in evidenza come il *reporting* non sia più soltanto un adempimento formale, ma un vero e proprio strumento di *governance* e di orientamento strategico per le imprese.

Le raccomandazioni della *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD) hanno rappresentato il punto di partenza per un'evoluzione che ha dato centralità al tema del rischio climatico e della trasparenza informativa nei confronti degli investitori. Esse hanno gettato le basi metodologiche per un approccio che coniuga *disclosure* volontaria e best practice internazionale, anticipando molte delle direttrici oggi assunte dalla regolazione vincolante.

La costruzione di un *sustainability reporting ecosystem* per le PMI ha mostrato l'esigenza di adattare i requisiti di rendicontazione a un tessuto imprenditoriale frammentato e caratterizzato da risorse organizzative limitate. In questa prospettiva, la CSRD, integrata dagli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), ha introdotto stru-

menti e principi proporzionati, che vanno letti in combinazione con il supporto degli attori intermedi (associazioni, ordini professionali, Camere di commercio), chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'accompagnare le imprese verso la sostenibilità.

Il processo di semplificazione normativa avviato con l'*Omnibus Regulation* conferma la volontà dell'Unione europea di costruire un quadro di regole al tempo stesso ambizioso e proporzionato. La logica del "*single rulebook*" mira a ridurre duplicazioni e oneri, garantendo trasparenza e comparabilità senza trasformare la *compliance* in una barriera all'accesso al credito e al mercato per le imprese minori.

La *first wave* di rendicontazione ESRS, relativa all'esercizio 2024, ha segnato il primo banco di prova concreto della nuova disciplina. Essa ha evidenziato tanto i benefici attesi – maggiore chiarezza, comparabilità e *accountability* – quanto le criticità operative legate alla doppia materialità, alla raccolta di dati lungo la catena del valore e all'adeguamento dei sistemi informativi. Proprio queste difficoltà hanno stimolato le istituzioni europee a calibrare il quadro normativo, avviando iniziative di semplificazione e consultazioni tecniche (come quelle condotte da EFRAG sugli standard semplificati).

Infine, la prospettiva internazionale è stata richiamata attraverso l'*Integrated Reporting Framework* (<IR>) e l'opera dell'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) sotto l'egida della *IFRS Foundation*. L'approccio <IR>, basato sulla rappresentazione integrata dei sei capitali, ha introdotto un paradigma che supera la frammentazione tra *accountability* sociale e finanziaria, promuovendo una visione unitaria e prospettica della creazione di valore. Con gli *IFRS Sustainability Standards* (S1 e S2), il *reporting* integrato si è consolidato come parte di un *corpus* normativo globale, oggi in dialogo con gli ESRS europei in un'ottica di interoperabilità e convergenza.

In conclusione, la rendicontazione di sostenibilità emerge come un campo in continua trasformazione, nel quale convergono dinamiche normative europee, spinte di armonizzazione internazionale e esigenze di adattamento del tessuto imprenditoriale. Dalla TCFD al *framework* <IR>, passando per le prime applicazioni della CSRD e le iniziative di semplificazione, si delinea un percorso che sta trasformando la *disclosure* in una leva decisiva per la transizione ecologica, digitale e sociale, rafforzando il legame tra impresa, capitale finanziario e collettività, il tutto con significativi impatti sul ruolo della Professione contabile nell'indirizzare correttamente le imprese nel percorso della sostenibilità.

3 Sulle informazioni di sostenibilità dalle PMI al sistema bancario

3.1 Introduzione

Il tema delle informazioni di sostenibilità che le piccole e medie imprese (PMI) sono chiamate a fornire al sistema bancario sta assumendo una rilevanza sempre maggiore, sia a livello europeo sia nel contesto nazionale. La ragione di questo crescente interesse risiede nel fatto che la transizione verso un'economia sostenibile non può prescindere dal ruolo del settore creditizio, il quale ha il compito di indirizzare e canalizzare le risorse finanziarie verso attività e progetti in linea con i criteri ESG (*Environmental, Social e Governance*).

L'entrata in vigore della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e dei relativi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) ha certamente segnato un passaggio cruciale verso una maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni

non finanziarie. Tuttavia, questi strumenti, pur prevedendo un'applicazione graduale e proporzionata in base alle dimensioni e alla tipologia delle imprese, non coprono l'intero fabbisogno informativo che il mercato richiede.

Le banche e gli altri intermediari finanziari, infatti, sono a loro volta sottoposti a vincoli stringenti derivanti dalla normativa europea in materia di finanza sostenibile, in particolare dal regolamento (UE) 2019/2088 sulla *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), che impone obblighi di trasparenza sugli investimenti sostenibili, e dal regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia, che definisce i criteri per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ambientalmente sostenibile. Per poter adempiere a tali obblighi, gli istituti di credito necessitano di dati ESG affidabili anche da parte delle PMI, comprese quelle che, formalmente, non sono direttamente tenute a redigere un bilancio di sostenibilità.

Ne deriva una situazione in cui le PMI diventano parte integrante della catena informativa della finanza sostenibile, poiché le richieste di *disclosure* non provengono solo dalla regolazione diretta (CSRD), ma anche indirettamente dalle banche e dai mercati finanziari, che hanno bisogno di tali informazioni per poter valutare il merito creditizio, la rischiosità degli investimenti e l'allineamento degli impieghi agli obiettivi di sostenibilità dell'Unione europea.

3.1.1 Regolamento (UE) 2019/2088 - *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR)

L'art. 3 del regolamento impone agli operatori finanziari di pubblicare informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti:

“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sul loro sito web informazioni sulle politiche in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti”.

Inoltre, l'art. 7 prevede l'obbligo di comunicare gli impatti negativi principali (*principal adverse impacts, PAI*) degli investimenti sulle questioni di sostenibilità:

“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sul loro sito web informazioni sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità”.

Ciò significa che per adempiere ai propri obblighi, banche e fondi devono raccogliere dati ESG anche dalle imprese finanziate, incluse le PMI.

3.1.2 Regolamento (UE) 2020/852 - Tassonomia

L'art. 8 obbliga le imprese finanziarie e non finanziarie a pubblicare informazioni sull'allineamento delle loro attività economiche alla Tassonomia:

“Le imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione non finanziaria a norma della direttiva 2013/34/UE includono nella dichiarazione informazioni su come e in che misura le loro attività siano associate ad attività economiche ecosostenibili”.

Per le banche, l'art. 8 è stato integrato dagli atti delegati sulla trasparenza (*Delegated Act* 2021/2178), che le obbligano a calcolare indicatori come il *Green Asset Ratio* (GAR), cioè la quota di attività finanziarie allineate alla Tassonomia.

Per poter calcolare questi indicatori, gli istituti di credito hanno bisogno di ottenere dalle controparti – incluse le PMI – dati affidabili sulla sostenibilità delle attività finanziate.

In sintesi, la logica a cascata di SFDR e Tassonomia fa sì che anche le PMI non obbligate alla CSRD siano indirettamente coinvolte: senza i loro dati ESG, le banche non potrebbero rispettare i propri obblighi di *disclosure* e di calcolo degli indicatori di sostenibilità.

In questo contesto, le PMI si trovano sempre più frequentemente a dover rispondere a richieste di *reporting* indiretto provenienti sia dalle istituzioni finanziarie, sia dalle filiere produttive in cui sono inserite. Queste richieste, pur non derivando da un obbligo normativo diretto come quello previsto dalla CSRD, hanno effetti sostanzialmente equivalenti: le banche necessitano infatti di dati ESG per adempiere agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla SFDR e dalla Tassonomia, mentre le grandi imprese committenti li richiedono per poter dimostrare la sostenibilità complessiva della propria catena del valore.

Il fabbisogno informativo degli istituti di credito è stato ulteriormente rafforzato dalle Linee Guida della Banca Centrale Europea (BCE) del 2020 sui rischi climatici e ambientali, che impongono alle banche di integrare tali rischi nella *governance*, nella gestione del rischio e nei processi di concessione del credito, e dalle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) del 2022 sull'informativa ESG, che prevedono la rendicontazione dettagliata dell'esposizione degli intermediari finanziari ai rischi ambientali e sociali. In mancanza di dati forniti dalle controparti, incluse le PMI, le banche non sarebbero in grado di rispettare i requisiti di vigilanza prudenziale e di *disclosure* previsti a livello europeo.

Di conseguenza, le informazioni ESG fornite dalle PMI non rappresentano più soltanto uno strumento di *accountability* sociale, ma diventano un requisito competitivo imprescindibile: esse condizionano l'accesso al credito, incidono sulle valutazioni di merito creditizio e risultano determinanti per la permanenza nelle catene globali del valore, sempre più orientate a criteri di sostenibilità.

In questa prospettiva, l'informazione di sostenibilità assume una chiara valenza strategica. Essa non costituisce più un onere opzionale, ma un fattore strutturale che incide direttamente sulla possibilità delle imprese di attrarre risorse finanziarie, consolidare relazioni commerciali e rafforzare la propria competitività nel mercato europeo e internazionale. È significativo osservare che sia il regolamento Tassonomia sia il regolamento SFDR rientrano pienamente nell'*iter* di semplificazione avviato con il pacchetto *Omnibus*.

Per la Tassonomia, il 4.7.2025 la Commissione ha adottato il regolamento delegato di semplificazione (C/2025 4568 *final*), destinato a entrare in vigore l'1.1.2026, che introduce modifiche sostanziali per ridurre gli oneri amministrativi senza intaccare gli obiettivi climatici e ambientali. Tra le novità figurano la semplificazione dei template di *disclosure*, la riduzione dei *datapoint* (– 64% per le imprese non finanziarie e – 89% per quelle finanziarie), l'introduzione di soglie di materialità (10% dei KPI tipici: turnover, capex, opex) e la ricalibrazione dei KPI finanziari, a partire dal *Green Asset Ratio*. Inoltre, la proposta di *Content Directive* prevede la ridefinizione del perimetro di applicazione, con l'esclusione delle imprese con fatturato inferiore a 450 milioni di euro, circostanza che ridurrebbe in modo significativo la platea dei soggetti obbligati.

Quanto al regolamento SFDR, è attesa per il Q4 2025 una proposta di revisione finalizzata a semplificare gli obblighi informativi e a ridurre le complessità applicative,

mantenendo tuttavia inalterata la funzione di strumento cardine per la trasparenza degli investimenti sostenibili.

In questa cornice emerge con chiarezza che la semplificazione non è un arretramento degli obiettivi del *Green Deal*, ma uno strumento di rafforzamento della competitività e della fruibilità del quadro regolatorio europeo, a beneficio delle imprese e degli investitori.²

Per quanto riguarda gli operatori non finanziari, l'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852 introduce un set di indicatori chiave di *performance* (KPI) che mirano a misurare il grado di allineamento delle attività economiche degli operatori alla Tassonomia. In particolare, le imprese devono comunicare la quota di ricavi netti derivanti da prodotti o servizi associati ad attività ecosostenibili, nonché la percentuale di spese in conto capitale (capex) e di spese operative (opex) destinate ad attività allineate alla Tassonomia. Tali indicatori hanno una funzione fondamentale: consentono agli investitori e al mercato di valutare in che misura il modello di *business* e le strategie di investimento delle imprese siano orientati alla transizione verde.

La costruzione e la comunicazione di questi KPI non avviene in maniera isolata, ma è strettamente intrecciata con il sistema degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS). I *topical standard* ambientali (E1-E5) rappresentano infatti il quadro tecnico di riferimento per la raccolta, l'elaborazione e la *disclosure* delle informazioni necessarie a calcolare i KPI della Tassonomia. L'ESRS E1, ad esempio, impone alle imprese di rendicontare le proprie emissioni dirette e indirette (Scope 1, 2 e 3), i piani di decarbonizzazione e gli obiettivi climatici, dati imprescindibili per verificare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti dall'art. 9 della Tassonomia. Analogamente, l'ESRS E3 (risorse idriche e marine) fornisce il quadro per valutare l'allineamento delle attività che contribuiscono all'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche, mentre l'ESRS E5 (uso delle risorse ed economia circolare) permette di identificare e misurare investimenti e spese legati a modelli di produzione circolare.

L'integrazione tra Tassonomia ed ESRS risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire la coerenza normativa, evitando la proliferazione di standard paralleli e riducendo gli oneri amministrativi per le imprese; dall'altro, assicurare la comparabilità e la credibilità delle informazioni a livello europeo e internazionale, condizione essenziale per attrarre capitali sostenibili e consolidare la fiducia degli *stakeholder*. In altri termini, la *disclosure* richiesta dall'art. 8 della Tassonomia trova negli ESRS ambientali la sua infrastruttura metodologica e informativa, trasformando il *reporting* in uno strumento integrato che connette dimensione regolatoria e strategia d'impresa.

Dal punto di vista competitivo, questo legame comporta conseguenze significative per gli operatori non finanziari. Un elevato grado di allineamento alla Tassonomia, opportunamente documentato attraverso gli ESRS, costituisce ormai un driver di accesso ai finanziamenti: le imprese che dimostrano un maggiore orientamento alla sostenibilità beneficiano di condizioni più favorevoli nell'ottenimento del credito, anche grazie alle politiche prudenziali BCE ed EBA che richiedono agli intermediari di valutare i rischi climatici e ambientali. Inoltre, l'informativa armonizzata rafforza la posizione delle im-

² Si veda Chiappero G. "Definite le misure per semplificare l'applicazione della tassonomia Ue", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.7.2025.

prese nelle catene globali del valore, sempre più condizionate da criteri ESG e dalla necessità di rendere trasparenti i flussi di sostenibilità lungo tutta la *supply chain*.

Ne consegue che, per le imprese non finanziarie, i KPI della Tassonomia non sono semplici adempimenti regolatori, ma rappresentano indicatori strategici di posizionamento competitivo. Essi permettono di tradurre la transizione sostenibile in dati quantitativi, comparabili e verificabili, collegando le *performance* ambientali alle scelte di investimento, alle strategie di innovazione e al rapporto con il sistema finanziario. In questa prospettiva, la rendicontazione di sostenibilità diventa un fattore abilitante per la crescita, l'accesso ai mercati e la resilienza delle imprese nel contesto europeo e internazionale.

Linee Guida BCE sui rischi climatici e ambientali (novembre 2020)

La BCE ha pubblicato la “*Guide on climate-related and environmental risks*” rivolta alle banche vigilate. Nel documento si afferma che:

“Le banche dovrebbero integrare i rischi climatici e ambientali nella loro governance e strategia, nei processi di gestione del rischio e nei sistemi di informativa. Esse dovrebbero essere in grado di dimostrare come tali rischi siano presi in considerazione nei processi di concessione e monitoraggio del credito”.

Questo implica che, per valutare correttamente i rischi ESG, le banche necessitano di dati ambientali e sociali dai propri clienti, incluse le PMI.

Linee Guida EBA sull'informativa ESG (2022)

Con il documento “*Implementing Technical Standards (ITS) on Pillar 3 disclosures on ESG risks*” del gennaio 2022, l'EBA ha stabilito che le banche devono pubblicare informazioni dettagliate sulla loro esposizione ai rischi ESG:

“Gli enti devono fornire informazioni quantitative e qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance cui sono esposti, incluse esposizioni verso controparti che svolgono attività con impatti significativi sul clima e sull'ambiente”.

Ne consegue che le banche, per rispettare questi obblighi di *disclosure*, devono raccogliere informazioni ESG anche dai debitori e dalle imprese finanziate, comprese le PMI.

Sul piano interno, la centralità del sistema bancario nella transizione sostenibile trova fondamento nell'art. 47 Cost. italiana, il quale stabilisce che “*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito*”. Questo principio sancisce che l'attività creditizia non debba essere finalizzata unicamente alla redditività degli intermediari, ma debba perseguire l'interesse generale, sostenendo lo sviluppo dell'intero sistema economico e sociale.

Tale disposizione deve oggi essere letta in stretta connessione con l'art. 9 della Costituzione, riformato con la legge costituzionale 1/2022, che afferma: “*La Repubblica (...) tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*”. Il coordinamento tra gli artt. 9 e 47 delinea un quadro sistematico nel quale l'esercizio del credito e l'allocazione del risparmio devono necessariamente tenere conto della dimensione ambientale e sociale, a garanzia di uno sviluppo sostenibile e intergenerazionale.

In questa prospettiva, l'integrazione delle informazioni ESG nei processi di valutazione bancaria non costituisce un mero onere formale imposto alle imprese, ma rappre-

senta lo strumento attraverso cui il sistema finanziario contribuisce ad attuare i principi costituzionali. La raccolta e l'utilizzo dei dati di sostenibilità consentono infatti di orientare i flussi di risparmio e credito verso attività compatibili con la tutela dell'ambiente e con la salvaguardia dei diritti fondamentali, rafforzando il ruolo del settore bancario come motore della transizione ecologica e sociale.

Ne consegue la necessità di costruire un ecosistema informativo coerente tra le PMI e il sistema bancario, capace di assicurare al tempo stesso proporzionalità degli oneri per le imprese, affidabilità e verificabilità dei dati forniti e interoperabilità tra i diversi standard di rendicontazione e le prassi bancarie di valutazione del rischio creditizio. Un simile ecosistema deve poter conciliare le esigenze regolatorie, sempre più stringenti in materia di sostenibilità, con la concreta capacità delle PMI di produrre e trasmettere informazioni ESG di qualità.

In questa prospettiva, il sottocapitolo si propone di analizzare le dinamiche di tale rapporto, prendendo in esame, da un lato, il ruolo e le responsabilità delle PMI come fornitori di dati di sostenibilità e, dall'altro, le esigenze informative del sistema bancario, che deve adempiere ai propri obblighi normativi e di vigilanza. Particolare attenzione sarà dedicata alle Linee Guida emanate dalle Autorità europee di supervisione – *in primis* la Banca Centrale Europea (BCE), l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) – che hanno progressivamente integrato i rischi ESG nei requisiti prudenziali e nelle pratiche di trasparenza degli intermediari.

L'analisi consentirà di mettere in luce le possibili traiettorie evolutive verso una finanza sostenibile inclusiva, nella quale la sostenibilità non rappresenti un fattore di esclusione o un onere sproporzionato per le PMI, ma diventi un'opportunità di sviluppo, di accesso al credito agevolato e di rafforzamento della competitività. In tal senso, il dialogo tra PMI e sistema bancario si configura come un passaggio decisivo per coniugare obiettivi regolatori, tutela ambientale e crescita economica, nel solco delle politiche europee di transizione ecologica e digitale.

3.2 Le aspettative di vigilanza della Banca d'Italia sui rischi climatici e ambientali

In linea con le iniziative avviate a livello europeo dalla BCE e dall'EBA, anche la Banca d'Italia ha definito un quadro organico di orientamento per gli intermediari nazionali, finalizzato a rafforzare l'integrazione dei rischi ESG nei modelli di *business* e nei sistemi di vigilanza prudenziale. Con il documento del 2022 intitolato "Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali", l'Autorità ha tracciato le Linee Guida che le banche italiane devono seguire per incorporare in modo strutturale i rischi ambientali e climatici nella *governance* societaria, nella strategia aziendale, nei sistemi di gestione del rischio e nei processi di trasparenza informativa.

Il documento sottolinea in particolare che "gli intermediari dovrebbero integrare i rischi climatici e ambientali nella strategia aziendale e nei processi di *governance*, assicurando il coinvolgimento degli organi di vertice e la definizione di ruoli e responsabilità chiare". Ne deriva che le variabili ESG non possano più essere considerate un elemento secondario o marginale, ma devono essere integrate stabilmente nei processi decisionali, influenzando le politiche di allocazione delle risorse e la pianificazione strategica. Si tratta, in sostanza, di un cambiamento culturale che trasforma la sostenibilità da mero adempimento a criterio guida della gestione bancaria.

L'integrazione dei rischi climatici e ambientali nella vigilanza bancaria rappresenta dunque una delle principali innovazioni introdotte nel contesto regolatorio europeo degli ultimi anni. La Banca Centrale Europea (BCE) ha aperto la strada con la pubblicazione, nel novembre 2020, della *Guide on climate-related and environmental risks*. In tale documento, la BCE chiariva che le banche sono tenute a considerare i rischi climatici e ambientali nella propria *governance* e nella strategia aziendale, “*assicurando che l'organo di gestione sia responsabile della supervisione effettiva di tali rischi*”. Inoltre, la Guida stabiliva che tali rischi devono essere integrati nei sistemi di gestione dei rischi tradizionali – credito, mercato, operativo e di liquidità – poiché non costituiscono una categoria autonoma, ma fattori in grado di incidere trasversalmente su tutte le tipologie di rischio. Infine, veniva ribadita l'importanza della trasparenza, sottolineando che le banche sono tenute a fornire un'informativa “*coerente, comparabile e utile ai fini decisionali per gli operatori di mercato*”.

Le aspettative della Banca d'Italia chiariscono inoltre che “i rischi climatici e ambientali devono essere considerati in tutte le fasi dei processi di gestione dei rischi, dalle politiche di concessione del credito al monitoraggio e controllo dei portafogli”. A ciò si aggiunge un'ulteriore precisazione metodologica: “i rischi climatici e ambientali non costituiscono una nuova tipologia di rischio, ma fattori che incidono sulle categorie tradizionali di rischio (credito, mercato, operativo, reputazionale)”. Tale impostazione, pienamente coerente con la visione della BCE, evita approcci settoriali e rafforza la prospettiva di un'integrazione sistemica della sostenibilità nella vigilanza bancaria.

Infine, la Banca d'Italia richiama l'attenzione sul tema della trasparenza informativa, sottolineando che “*gli intermediari sono tenuti a fornire una disclosure chiara e coerente con i requisiti europei, in particolare in relazione alle esposizioni verso settori o controparti maggiormente vulnerabili ai rischi climatici e ambientali*”.

Questo quadro multilivello di aspettative – europeo e nazionale – produce effetti concreti per le PMI, che rappresentano il principale segmento di clientela del sistema bancario italiano. Le imprese, infatti, sono chiamate a fornire dati ESG sempre più puntuali e affidabili, i quali incidono direttamente sulla valutazione del merito creditizio e sulle condizioni di accesso al credito. Ne deriva che la sostenibilità, da elemento esterno e opzionale, diventa oggi una variabile strutturale della stabilità bancaria e della competitività imprenditoriale, in linea con il principio costituzionale sancito dall'art. 47 Cost., secondo cui l'attività creditizia deve essere esercitata nell'interesse non solo del settore finanziario, ma dell'intera collettività.

Un secondo profilo di rilievo nelle aspettative della Banca d'Italia (2022) riguarda la gestione e la misurazione dei rischi. L'Autorità chiarisce che “*i rischi climatici e ambientali devono essere considerati in tutte le fasi dei processi di gestione dei rischi, dalle politiche di concessione del credito al monitoraggio e controllo dei portafogli*”. Ciò significa che i fattori ESG devono essere integrati lungo l'intero ciclo di vita dell'operazione bancaria: dalla valutazione iniziale della controparte, alla decisione di erogazione, fino al monitoraggio successivo delle esposizioni.

In quest'ottica, agli intermediari viene richiesto di sviluppare strumenti di analisi sia qualitativi, come l'inclusione dei fattori ESG nei sistemi di *rating* interni e nelle politiche di credito, sia quantitativi, attraverso modelli di misurazione e scenari di *stress test* in grado di valutare l'impatto dei rischi climatici e ambientali sui portafogli creditizi e sul profilo complessivo di rischio.

Queste indicazioni si pongono in continuità con le Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sul *Loan Origination and Monitoring* (2020), che già prevedevano l'obbligo per le banche di considerare i fattori ESG nei processi di concessione e monitoraggio del credito. L'EBA ha infatti affermato che *"le istituzioni dovrebbero tenere conto dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle proprie politiche, procedure e processi di concessione del credito, come parte della gestione del rischio di credito"* e che le decisioni di finanziamento devono essere *"coerenti con la strategia aziendale e gli obiettivi di sostenibilità"*. Inoltre, l'Autorità ha richiesto che gli enti monitorino in modo continuativo i portafogli, valutando *"le potenziali vulnerabilità ai fattori ambientali e sociali che possano incidere sulla capacità di rimborso dei debitori"*.

Il coordinamento tra le indicazioni europee dell'EBA e quelle nazionali della Banca d'Italia evidenzia dunque una linea chiara: la gestione dei rischi ESG non costituisce un'attività accessoria, ma una componente strutturale del *risk management* bancario. Per le PMI, questo orientamento ha conseguenze rilevanti. La disponibilità e la qualità dei dati ESG diventano elementi determinanti per la valutazione del merito creditizio: in assenza di informazioni affidabili, gli intermediari finanziari potrebbero adottare criteri più restrittivi o incrementare i requisiti di garanzia, incidendo negativamente sull'accesso al credito.

In definitiva, la gestione integrata dei rischi climatici e ambientali si configura non solo come uno strumento di stabilità del sistema finanziario, ma anche come un incentivo concreto per le imprese a dotarsi di pratiche di sostenibilità credibili e verificabili, rafforzando il legame tra competitività aziendale e solidità del sistema bancario.

Un aspetto di particolare rilievo delle *Aspettative di vigilanza della Banca d'Italia* riguarda la qualificazione dei rischi climatici e ambientali. Essi non vengono considerati come una categoria autonoma e distinta di rischio, ma come driver trasversali in grado di incidere sulle tipologie di rischio tradizionali. La stessa Banca d'Italia sottolinea infatti che *"i rischi climatici e ambientali non costituiscono una nuova tipologia di rischio, ma fattori che incidono sulle categorie tradizionali di rischio (credito, mercato, operativo, reputazionale)"*.

Questa impostazione, pienamente coerente con la prospettiva delineata dalla BCE nella Guida del 2020, mira a evitare il rischio di compartimentazione, che porterebbe a trattare la sostenibilità come un tema separato e marginale rispetto al core *business* delle banche. Al contrario, l'obiettivo è quello di favorire un'integrazione sistematica, per cui i rischi climatici e ambientali vengano considerati come variabili che influiscono sul merito creditizio delle controparti, sulla volatilità dei mercati, sull'affidabilità operativa e persino sulla reputazione degli intermediari.

In tal modo, la sostenibilità viene inserita a pieno titolo nell'architettura complessiva del *risk management* bancario, divenendo un criterio strutturale per la stabilità del sistema e non un elemento aggiuntivo o accessorio.

Impatto dei rischi climatici e ambientali sulle categorie tradizionali di rischio

- Rischio di credito
 - *Esempio:* una PMI manifatturiera esposta a eventi climatici estremi (alluvioni, siccità) potrebbe vedere compromessa la propria capacità produttiva e, di conseguenza, la capacità di rimborso dei prestiti.

- *Effetto*: aumento delle sofferenze e del tasso di *default* nei portafogli delle banche.
- Rischio di mercato
 - *Esempio*: il valore di titoli obbligazionari o azionari di società operanti in settori ad alta intensità di carbonio (es. energia fossile) può subire forti svalutazioni in seguito a cambiamenti normativi o alla transizione verso energie rinnovabili.
 - *Effetto*: volatilità dei prezzi e perdite sui portafogli di *trading* delle banche.
- Rischio operativo
 - *Esempio*: un evento climatico estremo (tempesta, incendio, alluvione) può interrompere l'operatività di filiali, data center o infrastrutture critiche di un istituto bancario.
 - *Effetto*: aumento dei costi operativi e dei rischi di continuità aziendale.
- Rischio reputazionale
 - *Esempio*: una banca che continua a finanziare progetti altamente inquinanti può subire danni reputazionali gravi presso opinione pubblica, clienti e investitori, con impatti negativi sulla raccolta e sull'attrattività commerciale.
 - *Effetto*: perdita di fiducia degli *stakeholder* e riduzione della quota di mercato.

In sintesi, il riconoscimento dei rischi climatici ed ESG come driver trasversali rafforza l'idea che la sostenibilità non debba essere trattata come un settore separato, ma come una componente strutturale che influisce direttamente sulla stabilità patrimoniale, operativa e reputazionale delle banche.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo delle *Aspettative di vigilanza della Banca d'Italia* riguarda la trasparenza informativa. Gli intermediari finanziari sono chiamati a garantire che la propria *disclosure* sia chiara, coerente e pienamente allineata ai requisiti europei, evitando lacune o informazioni frammentarie che possano compromettere la comparabilità dei dati. Particolare attenzione è rivolta alle esposizioni verso controparti o settori considerati più vulnerabili ai rischi climatici e ambientali, come le industrie ad alta intensità di carbonio, il comparto agricolo o quello immobiliare situato in aree ad alto rischio idrogeologico.

La Banca d'Italia sottolinea espressamente che “gli intermediari sono tenuti a fornire una *disclosure* chiara e coerente con i requisiti europei, in particolare in relazione alle esposizioni verso settori o controparti maggiormente vulnerabili ai rischi climatici e ambientali”. Questo orientamento si inserisce in un quadro normativo sovranazionale: da un lato, la *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (regolamento UE 2019/2088, SFDR) obbliga gli operatori finanziari a rendere pubbliche le informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi ESG e sugli impatti negativi principali (principal adverse impacts) delle decisioni di investimento; dall'altro, gli *Implementing Technical Standards* (ITS) emanati dall'EBA nel 2022 in materia di informativa di terzo pilastro (Pillar 3) stabiliscono la struttura e i contenuti minimi delle *disclosure* ESG da parte delle banche, con particolare riguardo all'esposizione verso controparti non finanziarie.

Ne deriva che la trasparenza richiesta non è un adempimento puramente formale, ma uno strumento essenziale per consentire agli investitori, alle Autorità di vigilanza e agli *stakeholder* di valutare in che misura il sistema bancario stia effettivamente gestendo i rischi ESG. Per le PMI, questo implica la necessità di fornire dati affidabili e verifica-

bili, affinché le banche possano adempiere correttamente ai propri obblighi senza ricorrere a stime prudenziali che potrebbero penalizzare l'accesso al credito o determinare condizioni meno favorevoli.

Mentre la Banca d'Italia si rivolge direttamente agli intermediari italiani, con l'obiettivo di garantire che i rischi climatici e ambientali vengano incorporati nella *governance*, nella strategia e nei processi di gestione del rischio, la SFDR disciplina la trasparenza degli operatori finanziari sui rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi dei loro investimenti (*principal adverse impacts*), imponendo obblighi informativi a livello di politiche e prodotti. Parallelamente, gli ITS EBA 2022 definiscono la struttura e i contenuti minimi della *disclosure* ESG per le banche europee, stabilendo indicatori quantitativi e qualitativi che permettono di rendere comparabili le esposizioni al rischio ESG nei diversi Stati membri.

La tabella seguente sintetizza le caratteristiche dei tre strumenti, evidenziando come si integrino in un sistema coerente di regole volto a garantire l'affidabilità delle informazioni, la comparabilità dei dati e la stabilità del sistema bancario.

Fonte normativa/ regolatoria	Oggetto principale	Ambito soggettivo	Contenuti richiesti	Finalità
Banca d'Italia (2022) - Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali	Integrazione dei rischi ESG nella <i>governance</i> , strategia e <i>risk management</i> bancario	Intermediari vigilati in Italia	<i>Disclosure</i> chiara, coerente e allineata agli <i>standard</i> UE, con <i>focus</i> su esposizioni verso settori/controparti vulnerabili	Rafforzare stabilità del sistema bancario e attuare principi costituzionali (art. 47 Cost.)
Reg. (UE) 2019/2088 - SFDR	Trasparenza sugli investimenti sostenibili e sugli impatti negativi principali (<i>PAI</i>)	Partecipanti ai mercati finanziari (banche, fondi, assicurazioni)	Pubblicazione delle politiche di integrazione rischi ESG e degli indicatori <i>PAI</i>	Orientare i capitali verso attività sostenibili e prevenire il <i>greenwashing</i>
EBA (2022) - ITS on Pillar 3 ESG <i>disclosures</i>	Struttura e contenuto minimo dell'informativa ESG delle banche	Enti creditizi a livello UE (banche soggette a CRR)	Indicatori quantitativi e qualitativi sulle esposizioni a rischi ambientali, sociali e di <i>governance</i>	Assicurare comparabilità e trasparenza nei mercati finanziari, supportando vigilanza e investitori

Questo quadro regolatorio ha implicazioni dirette per le PMI. Pur non essendo sempre destinatarie di obblighi di rendicontazione ESG, esse sono indirettamente coinvolte, poiché le banche necessitano di dati affidabili anche dai clienti di dimensioni minori per poter adempiere ai propri obblighi di *disclosure*. Di conseguenza, la qualità e la disponibilità delle informazioni ESG fornite dalle PMI diventano determinanti non solo per la *compliance* degli intermediari, ma anche per il loro stesso accesso al credito e per la permanenza nelle catene del valore globali.

L'insieme delle *Aspettative di vigilanza* della Banca d'Italia non deve essere interpretato come un mero adempimento formale, ma come un indirizzo sostanziale destinato a incidere in profondità sui rapporti tra sistema bancario e imprese. Per le PMI, in

particolare, ciò si traduce in una pressione crescente a fornire dati ESG affidabili, coerenti e verificabili, che diventano parte integrante delle valutazioni di merito creditizio. Le condizioni di accesso al credito dipenderanno sempre più dalla capacità delle imprese di dimostrare la propria resilienza ai rischi climatici e ambientali e l'allineamento della loro attività ai principi di sostenibilità.

In ultima analisi, la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia va letta come strumento volto a rafforzare la stabilità complessiva del sistema bancario e, al tempo stesso, a dare concreta attuazione ai principi costituzionali. Da un lato, l'art. 47 Cost. stabilisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito: l'integrazione dei rischi ESG nei processi bancari rappresenta quindi un mezzo per orientare il risparmio e l'attività creditizia verso finalità socialmente utili. Dall'altro, l'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022, impone alla Repubblica di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La combinazione dei due principi delinea un quadro chiaro: il sistema finanziario e creditizio, attraverso la vigilanza sulle banche e l'integrazione dei fattori ESG, diventa uno strumento di attuazione costituzionale che collega la stabilità del settore finanziario con la tutela dell'ambiente e con la promozione di uno sviluppo economico sostenibile e intergenerazionale.

Box normativo - Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 9 (come modificato dalla L. Cost. 1/2022)

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Art. 47

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.

Questo box permette di dare subito evidenza al fondamento costituzionale che sostiene l'approccio della vigilanza bancaria italiana alla sostenibilità.

3.3 Gli indicatori di sostenibilità delle banche (Green Asset Ratio, ...)

Uno degli strumenti principali attraverso i quali l'Unione europea ha scelto di misurare il grado di sostenibilità del sistema bancario è rappresentato dagli indicatori quantitativi di allineamento alla Tassonomia. La base giuridica di tali obblighi si trova nell'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce: *“Le imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione non finanziaria a norma della direttiva 2013/34/UE includono nella dichiarazione informazioni su come e in che misura le loro attività siano associate ad attività economiche ecosostenibili”.*

Questa disposizione riveste un'importanza cruciale, poiché trasforma la Tassonomia da semplice sistema di classificazione delle attività sostenibili a strumento operativo

vincolante. Non si tratta più soltanto di individuare criteri astratti di ecosostenibilità, ma di tradurli in un vero e proprio obbligo informativo a carico delle imprese soggette a rendicontazione non finanziaria, incluse le banche.

L'art. 8 della Tassonomia deve essere letto in stretta connessione con la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD, direttiva (UE) 2022/2464), che ha ampliato significativamente il novero dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità e ha introdotto standard uniformi di *disclosure* tramite gli ESRS. Se la CSRD stabilisce *che cosa* deve essere comunicato in termini di sostenibilità e *quali soggetti* sono obbligati, l'art. 8 della Tassonomia chiarisce *come* deve essere rappresentata, sul piano quantitativo, la quota delle attività economiche considerate ecosostenibili.

In questo modo, le due normative si integrano in un unico quadro coerente: la CSRD assicura l'armonizzazione della rendicontazione, mentre la Tassonomia, attraverso gli indicatori come il *Green Asset Ratio* (GAR), fornisce la metrica comune che consente di valutare in modo comparabile il contributo delle banche e delle imprese agli obiettivi ambientali dell'Unione.

In applicazione dell'art. 8 della Tassonomia, il regolamento delegato (UE) 2021/2178 ha definito nel dettaglio la struttura e i contenuti dei *Key Performance Indicators* (KPI) che gli enti creditizi devono pubblicare. Tra questi, l'indicatore principale è il *Green Asset Ratio* (GAR), concepito come parametro di riferimento per misurare la sostenibilità del portafoglio bancario. Tale quadro è stato successivamente modificato dal regolamento delegato di semplificazione adottato dalla Commissione europea il 4.7.2025 (C/2025/4568 final), che entrerà in vigore l'1.1.2026. L'atto ha introdotto un'importante revisione dei template di presentazione della Tassonomia, riducendo in maniera significativa i *datapoint* richiesti: la semplificazione è stata stimata nell'ordine del 64% per le imprese non finanziarie e addirittura dell'89% per le entità finanziarie. Questa modifica, pur mantenendo intatta la funzione del GAR come indicatore cardine, mira a rendere l'adempimento più sostenibile dal punto di vista amministrativo e ad aumentare l'efficacia informativa del sistema, concentrandosi sugli aspetti realmente rilevanti per il mercato e per gli investitori.

L'art. 7 del regolamento chiarisce che “*gli enti creditizi indicano il rapporto tra le esposizioni verso attività economiche ecosostenibili e il totale delle loro esposizioni ammissibili (Green Asset Ratio, GAR)*”. In altri termini, il GAR rappresenta la quota percentuale delle attività di una banca che possono essere considerate allineate alla Tassonomia europea rispetto al totale delle sue attività rilevanti.

Il regolamento specifica inoltre che “*gli enti creditizi forniscono informazioni qualitative e quantitative sui criteri utilizzati per determinare l'allineamento delle attività, nonché sugli approcci metodologici applicati*”. Ciò significa che il GAR non è un mero calcolo aritmetico, ma richiede una rendicontazione trasparente sulle metodologie adottate e sui criteri di classificazione. Questo approccio mira a garantire la comparabilità tra gli operatori e a rafforzare l'affidabilità dei dati, prevenendo il rischio di *greenwashing*.

L'applicazione concreta del *Green Asset Ratio* (GAR) consente di comprendere meglio la logica sottostante a questo indicatore. Si consideri, ad esempio, una banca che presenti un totale di esposizioni ammissibili pari a 1 miliardo di euro, comprendente prestiti a imprese e famiglie per 800 milioni e obbligazioni societarie detenute in portafoglio per 200 milioni. Il GAR misura la quota di tali esposizioni effettivamente alli-

neata alla Tassonomia, rappresentando quindi il parametro di riferimento per valutare la sostenibilità complessiva del portafoglio bancario.

Il regolamento delegato di semplificazione del 4.7.2025 (C/2025/4568 final), destinato a entrare in vigore dall'1.1.2026, ha introdotto per le imprese finanziarie una ricalibrazione dei *Taxonomy-based* KPI, a partire proprio dal GAR. La revisione ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, ridurre gli oneri amministrativi mediante la semplificazione dei template di *disclosure* e la drastica riduzione dei *datapoint* richiesti (- 89% per le entità finanziarie); dall'altro, affinare la metodologia di calcolo del GAR per renderlo più rappresentativo della reale esposizione delle banche verso attività ecosostenibili. In particolare, la ricalibrazione mira a distinguere più chiaramente tra esposizioni ammissibili e allineate, a rafforzare la qualità dei dati utilizzati e a introdurre criteri di materialità che evitino di attribuire peso eccessivo a esposizioni marginali o residuali.

In tal modo, il GAR si conferma non solo come un indicatore di *compliance* normativa, ma anche come uno strumento gestionale e strategico per gli intermediari finanziari, capace di indirizzare le scelte di allocazione del credito e degli investimenti verso attività in linea con gli obiettivi climatici ed ambientali europei.

All'interno di questo insieme, alcune attività risultano allineate alla Tassonomia, poiché soddisfano i criteri tecnici previsti dal regolamento (UE) 2020/852.

Il calcolo del GAR risulta dunque immediato: rapportando i 250 milioni di attività allineate ai 1.000 milioni di attività ammissibili, si ottiene un indicatore pari al 25%. Ciò significa che un quarto del portafoglio della banca, nelle attività considerate, è effettivamente conforme ai criteri ambientali fissati dall'Unione europea.

È importante sottolineare che il GAR non si esaurisce nel dato numerico. Le banche sono infatti obbligate a corredare l'indicatore con informazioni qualitative sui criteri utilizzati per determinare l'allineamento e sulle metodologie di calcolo adottate. Questo approccio è volto a garantire trasparenza e comparabilità tra gli operatori e a prevenire pratiche di *greenwashing*, rafforzando la credibilità del sistema di *disclosure*.

Il GAR misura dunque la quota di attività finanziarie di una banca che possono essere considerate "verdi" ai sensi della Tassonomia, offrendo un parametro oggettivo per valutare in che misura gli istituti di credito stiano orientando i propri impieghi verso obiettivi ambientali quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione dell'inquinamento e la protezione della biodiversità.

Accanto al *Green Asset Ratio* (GAR), il regolamento delegato (UE) 2021/2178 che definisce i template di presentazione della tassonomia, introduce anche una serie di indicatori complementari, concepiti per estendere la misurazione del grado di allineamento delle banche alla Tassonomia. Tra questi assume rilievo il *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio* (BTAR), pensato per misurare l'allineamento delle esposizioni più rilevanti del portafoglio bancario, cioè quelle legate al c.d. "*banking book*" (prestiti e finanziamenti concessi alla clientela, esclusi i titoli di trading). A esso si affiancano ulteriori KPI destinati a coprire progressivamente anche le attività di trading e investimento, con l'obiettivo di costruire un sistema di misurazione che abbracci l'intero perimetro operativo degli enti creditizi.

L'intento del legislatore europeo è chiaro: realizzare un *framework* integrato e comparabile, in grado di fornire agli investitori e alle Autorità di vigilanza informazioni affidabili e armonizzate. In questo modo, i KPI di sostenibilità bancaria diventano non solo

strumenti di rendicontazione, ma anche leve di indirizzo strategico, capaci di influenzare le scelte di allocazione del capitale e la reputazione degli istituti di credito.

Per comprendere in modo concreto il funzionamento del BTAR, si può pensare a una banca che presenti un portafoglio di prestiti (*banking book*) pari a 600 milioni di euro. All'interno di questo ammontare, risultano allineati alla Tassonomia:

- 100 milioni destinati a mutui verdi per la ristrutturazione energetica di edifici residenziali;
- 50 milioni di finanziamenti a imprese che producono componenti per impianti eolici;
- 30 milioni concessi a società agricole impegnate in pratiche certificate di agricoltura sostenibile.

In questo scenario, le esposizioni allineate ammontano a 180 milioni.

Il BTAR sarà dunque calcolato come rapporto tra esposizioni allineate e totale del *banking book*:

$$\text{BTAR} = \frac{180}{600} = 30\%$$

Il risultato mostra che il 30% delle esposizioni creditizie di lungo periodo della banca è coerente con i criteri della Tassonomia.

Esattamente come per il GAR, anche il BTAR non si limita a un numero: le banche devono accompagnare l'indicatore con informazioni qualitative, chiarendo i criteri e le metodologie adottate. Questo garantisce la possibilità di confrontare le *performance* di sostenibilità tra diversi istituti e di orientare, in maniera trasparente, le scelte degli investitori e delle Autorità di vigilanza.

Box comparativo - Indicatori di sostenibilità bancaria

Indicatore	Definizione	Ambito di applicazione	Esempio numerico
<i>Green Asset Ratio</i> (GAR)	Rapporto tra le esposizioni totali della banca allineate alla Tassonomia e il totale delle esposizioni ammissibili	Copre l'intero perimetro delle attività bancarie ammissibili (prestiti, obbligazioni, investimenti)	Totale esposizioni ammissibili: 1.000 mln di euro; esposizioni allineate: 250 mln di euro → GAR = 25%
<i>Banking Book Taxonomy Alignment Ratio</i> (BTAR)	Rapporto tra le esposizioni allineate alla Tassonomia e il totale delle esposizioni del <i>banking book</i>	Si concentra sulle esposizioni creditizie a lungo termine (prestiti e mutui), escludendo le attività di <i>trading</i>	Totale prestiti: 600 mln di euro; esposizioni allineate: 180 mln di euro → BTAR = 30%

In sintesi: il GAR fornisce una visione complessiva del grado di sostenibilità delle attività bancarie, mentre il BTAR offre un indicatore più mirato sul portafoglio creditizio di lungo periodo, particolarmente rilevante per misurare la transizione verde nei finanziamenti alle imprese e alle famiglie.

L'importanza degli indicatori di sostenibilità, come il GAR e il BTAR, supera ampiamente la dimensione dell'adempimento normativo. Essi si configurano come strumenti di trasparenza destinati agli investitori, che possono così valutare in modo ogget-

tivo il grado di esposizione delle banche verso attività ecosostenibili. Al tempo stesso, questi indicatori contribuiscono a rafforzare la reputazione degli istituti di credito, poiché un'elevata quota di attività allineate alla Tassonomia trasmette un segnale di coerenza con gli obiettivi europei di transizione ecologica.

In termini pratici, un GAR positivo e significativo rappresenta un vero e proprio marchio di affidabilità: dimostra che la banca sta orientando una parte consistente del proprio portafoglio verso progetti a ridotto impatto ambientale e ad elevato valore sociale. Questo elemento non ha soltanto una valenza etica, ma produce conseguenze economiche concrete. Gli istituti con un alto livello di allineamento risultano infatti più attrattivi per gli investitori istituzionali, in particolare per i fondi ESG, e possono beneficiare di un costo di raccolta più contenuto sui mercati finanziari, grazie alla percezione di un rischio inferiore e di una maggiore resilienza nel lungo periodo.

Tali effetti si riverberano indirettamente anche sulle PMI clienti delle banche. Poiché il calcolo del GAR e del BTAR dipende dalla qualità dei dati forniti dalle controparti finanziate, le imprese, anche se non obbligate direttamente alla rendicontazione di sostenibilità, sono chiamate a fornire informazioni ESG puntuali e verificabili. In mancanza di tali dati, le banche non possono valorizzare le relative esposizioni come allineate alla Tassonomia, con il rischio di subire penalizzazioni nei propri indicatori regolatori. Questo, a sua volta, può tradursi per le PMI in condizioni di credito più restrittive o meno vantaggiose.

Si crea così un circolo informativo virtuoso: gli indicatori spingono le banche a richiedere dati ESG affidabili ai propri clienti, le PMI sono incentivate a strutturare sistemi di rendicontazione, anche semplificata, e il risultato complessivo è un miglioramento della trasparenza e della sostenibilità del tessuto produttivo.

Per le PMI, l'introduzione del GAR e degli altri indicatori di sostenibilità determina conseguenze indirette ma tutt'altro che marginali. Poiché il calcolo di questi KPI dipende anche dalla disponibilità di dati ESG affidabili da parte delle imprese finanziate, le PMI si trovano inevitabilmente coinvolte nella catena informativa richiesta alle banche, anche se non sono direttamente obbligate alla rendicontazione di sostenibilità dalla CSRD.

Se tali informazioni non vengono fornite in modo puntuale e verificabile, gli istituti di credito non sono in grado di includere le relative esposizioni come attività allineate alla Tassonomia. Questo non comporta soltanto una penalizzazione per la banca, i cui indicatori regolatori risultano meno favorevoli, ma può avere ricadute dirette anche sull'impresa cliente, che rischia di vedersi applicare criteri più restrittivi o condizioni meno vantaggiose nell'accesso al credito.

Proprio per evitare che tali obblighi generino un impatto eccessivo sulle imprese di dimensioni minori, la CSRD ha fatto espressamente ricorso al principio di proporzionalità. Come si legge nel considerando n. 43, *“gli standard di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non imporre un onere amministrativo non necessario alle imprese che sono tenute ad applicarli. Al fine di ridurre al minimo le difficoltà per le imprese che già forniscono informazioni di sostenibilità, tali standard dovrebbero tener conto, ove opportuno, degli standard e dei quadri esistenti in materia di rendicontazione e contabilità di sostenibilità”*.

Ancora più esplicitamente, il considerando n. 46 sottolinea che *“occorre garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente agli standard di rendi-*

contazione di sostenibilità rispondano alle esigenze degli utilizzatori e non impongano un onere sproporzionato in termini di sforzi e costi alle imprese che devono rendicontare, né a quelle indirettamente coinvolte in quanto parte della catena del valore delle stesse imprese. (...) Gli standard dovrebbero inoltre tener conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo la catena del valore, in particolare dai fornitori che sono piccole o medie imprese”.

Ne consegue una pressione crescente sulle PMI affinché sviluppino forme, anche semplificate, di rendicontazione ESG. L'adozione di pratiche minime di *disclosure* ambientale e sociale diventa così non soltanto un'opportunità reputazionale, ma un vero e proprio fattore competitivo, capace di agevolare i rapporti con il sistema bancario e di garantire condizioni di finanziamento più favorevoli. In questo senso, la spinta regolatoria europea, pur non colpendo direttamente le piccole e medie imprese, le coinvolge di fatto in un processo di adeguamento informativo progressivo, necessario per rimanere pienamente integrate nei circuiti creditizi e nelle catene di fornitura internazionali.

In definitiva, gli indicatori di sostenibilità bancaria, come il *Green Asset Ratio* (GAR), rappresentano un passaggio cruciale nel percorso di integrazione dei fattori ESG all'interno della finanza europea. Essi non si limitano a fornire una misura tecnica del grado di allineamento del sistema creditizio agli obiettivi ambientali stabiliti dall'Unione europea, ma assumono una funzione sistemica: contribuiscono a creare un circolo informativo virtuoso che coinvolge banche, investitori e imprese.

Attraverso tali strumenti, le banche sono spinte a raccogliere dati ESG dai propri clienti, le imprese – incluse le PMI – sono incentivate a sviluppare pratiche di *disclosure*, e gli investitori ricevono informazioni più affidabili e comparabili per orientare le proprie decisioni. Il risultato è un rafforzamento del nesso tra trasparenza dei mercati, stabilità del sistema finanziario e competitività del tessuto produttivo, che diventa progressivamente più resiliente e coerente con la transizione ecologica e digitale promossa a livello europeo.

3.4 Le evidenze empiriche sulle probabilità attese di insolvenza delle imprese

Negli ultimi anni, la crescente attenzione ai rischi ESG ha dato impulso a un'ampia serie di studi empirici e di analisi condotte da Autorità di vigilanza e istituzioni internazionali, con l'obiettivo di comprendere il legame tra sostenibilità e rischio di credito. I risultati mostrano una sostanziale convergenza: le imprese che integrano in modo sistematico i fattori ambientali, sociali e di *governance* nei propri modelli di *business* e nelle strategie operative tendono a presentare probabilità attese di insolvenza (*Probability of Default*, PD) più basse rispetto a quelle che non adottano pratiche di sostenibilità.

Le ragioni di tale differenziale risiedono in una serie di meccanismi causali:

- sul piano ambientale, le imprese che investono in efficienza energetica, riduzione delle emissioni e gestione responsabile delle risorse risultano meno esposte ai rischi fisici legati al cambiamento climatico e ai rischi di transizione connessi all'inasprimento delle normative ambientali (ad esempio *carbon tax*, restrizioni sulle emissioni, standard di prodotto più rigorosi);
- sul piano sociale, aziende che adottano politiche inclusive, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenzione alle comunità locali godono di maggiore

coesione interna e di relazioni più solide con gli *stakeholder*, riducendo così il rischio di conflitti, interruzioni operative o danni reputazionali;

- sul piano della *governance*, strutture decisionali trasparenti, controlli interni robusti e una gestione responsabile delle pratiche fiscali e contrattuali contribuiscono a migliorare la qualità complessiva della gestione del rischio, riducendo la probabilità di eventi inattesi o di comportamenti opportunistici che possano compromettere la continuità aziendale.

In sintesi, l'adozione di pratiche ESG si traduce in una maggiore resilienza operativa e finanziaria, che si riflette in una riduzione della probabilità di *default* percepita dalle banche e dagli investitori.

Le evidenze empiriche confermano questa relazione. Nel *Climate Stress Test* della BCE del 2021, condotto su oltre 4 milioni di imprese europee e 1.600 banche, è emerso che, in scenari caratterizzati da ritardo nella transizione energetica, i tassi di insolvenza delle imprese potrebbero aumentare di oltre il 30% entro il 2050, con effetti particolarmente gravi nei settori energivori come cemento, acciaio e trasporti. Al contrario, scenari di transizione ordinata comportano un incremento molto più contenuto delle insolvenze, dimostrando che l'adozione anticipata di strategie di sostenibilità riduce significativamente il rischio di *default*.

Un'analisi della Banca d'Italia (*Occasional Papers*, 2022) ha evidenziato che le imprese italiane con punteggi ESG più elevati presentano una probabilità di insolvenza inferiore del 20-25% rispetto alla media, a parità di settore e dimensione. Analogamente, uno studio dell'OECD (2020) ha mostrato che le aziende che adottano pratiche ambientali avanzate registrano una minore volatilità dei flussi di cassa e una maggiore capacità di resistere a *shock* esterni, fattori che incidono direttamente sulle metriche di rischio di credito.

Anche la Banca Mondiale (*World Development Report*, 2021) ha sottolineato come le imprese con strategie di *governance* trasparenti e orientate alla sostenibilità attraggano più facilmente capitale a lungo termine, con un impatto positivo sulla stabilità finanziaria e una riduzione del rischio di *default*.

Questi dati rafforzano l'idea che la sostenibilità non sia un costo aggiuntivo, ma un fattore di mitigazione del rischio creditizio, capace di migliorare la resilienza delle imprese e, di conseguenza, la stabilità complessiva del sistema finanziario.

Box - Evidenze empiriche sul legame tra ESG e rischio di insolvenza

- BCE, *Climate Stress Test* 2021.
- +30%: aumento stimato dei tassi di insolvenza entro il 2050 in scenari di *transizione ritardata*.
- Aumento molto più contenuto in scenari di *transizione ordinata*.
- Banca d'Italia, *Occasional Papers* 2022.
- – 20/25%: riduzione media della probabilità di insolvenza (PD) per imprese con alti punteggi ESG, a parità di settore e dimensione.
- OECD, 2020.
- Imprese con pratiche ambientali avanzate = minore volatilità dei flussi di cassa e maggiore resistenza a *shock* esterni.
- Banca Mondiale, *World Development Report* 2021.

- *Governance* sostenibile e trasparente = maggiore attrattività di capitale a lungo termine → riduzione del rischio di *default*.

In sintesi: la sostenibilità non è solo un requisito regolatorio, ma un fattore di mitigazione del rischio di credito, che rafforza resilienza, stabilità e accesso ai capitali.

Viceversa, negli scenari di transizione ordinata, caratterizzati da un progressivo e coerente rafforzamento delle politiche ambientali e dalla tempestiva adozione di strategie di riduzione delle emissioni, l'incremento delle insolvenze risulta molto più contenuto. Questi risultati si collocano in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione europea, in particolare con il *Green Deal* europeo (COM(2019) 640) e con il pacchetto legislativo Fit for 55 (COM(2021) 550), che mirano a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

In tale prospettiva, il messaggio della BCE è chiaro: anticipare la transizione non rappresenta soltanto una necessità di politica ambientale, ma costituisce anche uno strumento di stabilizzazione finanziaria, in grado di ridurre i rischi di deterioramento del credito e di rafforzare la resilienza complessiva del sistema bancario europeo.

Box - Climate Stress Test BCE 2021 e obiettivi climatici UE

Evidenze BCE (*Climate Stress Test* 2021):

- scenario “nessuna azione” → entro il 2050, forte aumento dei tassi di insolvenza delle imprese, soprattutto nei settori ad alta intensità di carbonio (energia, acciaio, cemento, trasporti);
- scenario di “transizione disordinata” → politiche ambientali adottate troppo tardi → incremento significativo delle insolvenze, con *shock* sui portafogli bancari;
- scenario di “transizione ordinata” → politiche climatiche graduali e tempestive → insolvenze contenute, maggiore stabilità del sistema creditizio.

Obiettivi UE:

- *Green Deal* europeo (COM(2019) 640) → neutralità climatica entro il 2050;
- Fit for 55 (COM(2021) 550) → riduzione delle emissioni nette di gas serra almeno del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Sintesi: il messaggio della BCE è coerente con la strategia europea: anticipare la transizione climatica non è solo una scelta ambientale, ma anche una misura di stabilità finanziaria, che riduce la probabilità di *default* delle imprese e i rischi sistemici per le banche.

Anche l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha posto con forza l'attenzione sul tema, in particolare attraverso il *Discussion Paper on the role of environmental risks in the prudential framework* pubblicato nel 2022. In tale documento, l'EBA evidenzia come i rischi climatici ed ESG non costituiscano una categoria autonoma, ma debbano essere considerati a pieno titolo tra i driver principali dei rischi tradizionali, in particolare del rischio di credito, di mercato e operativo. Come sottolineato testualmente, “*i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e da più ampie questioni ambientali stanno modificando il quadro dei rischi per il settore finanziario e diventeranno ancora più rilevanti in futuro*” e “*ciò incide su tutte le categorie di rischio tradizionali, quali il rischio di credito, di mercato e operativo*”.

Il ragionamento è chiaro: le imprese che operano in settori esposti a *transition risks* – come l'inasprimento della *carbon tax*, l'introduzione di standard ambientali più severi o la progressiva eliminazione di attività considerate dannose per l'ambiente – sono soggette a un incremento dei costi operativi e a una potenziale erosione della redditività, fattori che riducono la loro capacità di rimborso e aumentano la probabilità di *default*. Parallelamente, le imprese vulnerabili ai *physical risks* – quali alluvioni, incendi, ondate di calore o siccità – possono subire danni diretti agli impianti produttivi, interruzioni della catena di fornitura o perdite di capitale fisico, con conseguente deterioramento della loro qualità creditizia.

Per questo motivo, l'EBA sottolinea l'urgenza di integrare i rischi ESG nel *prudential framework* europeo, avvertendo che la mancata considerazione di tali variabili condurrebbe a una sottostima del rischio effettivo e, di riflesso, a una maggiore fragilità sistemica. In tal senso, il documento richiama anche la necessità di rafforzare i sistemi informativi, ribadendo che “*si sottolinea inoltre l'importanza di raccogliere informazioni pertinenti e affidabili sui rischi ambientali e sul loro impatto sulle perdite finanziarie degli enti*”.

Parallelamente, una serie di studi empirici condotti da istituzioni accademiche e organismi internazionali – tra cui l'OECD, la Banca d'Italia e la Banca Mondiale – conferma che le imprese con *performance* ESG più elevate beneficiano in media di un costo del capitale più contenuto e di una maggiore stabilità finanziaria. In altre parole, il mercato percepisce tali imprese come meno rischiose, riconoscendo loro condizioni di finanziamento più favorevoli e una minore probabilità di subire *shock* destabilizzanti.

Questi effetti non restano confinati alla dimensione teorica, ma si riflettono direttamente nelle pratiche di valutazione del merito creditizio adottate dalle banche. I modelli interni di misurazione del rischio, infatti, stanno progressivamente integrando le variabili ESG come determinanti della *Probability of Default* (PD), ossia della probabilità che un debitore diventi insolvente, e della *Loss Given Default* (LGD), ossia della quota di esposizione che la banca perderebbe in caso di insolvenza.

Ne deriva che la sostenibilità non è più soltanto un fattore reputazionale o di *compliance* normativa, ma diventa un driver quantitativo delle metriche di rischio utilizzate dagli intermediari finanziari, incidendo in modo diretto sulla valutazione della solidità delle imprese e sulle condizioni di accesso al credito.

Esempio illustrativo (orizzonte 1 anno)

Ipotesi comuni

- Esposizione (EAD): 10.000.000,00 euro
- Caso “base” del modello senza correttivi ESG: PD = 3,00%, LGD = 45%
- L'integrazione ESG agisce tramite:
 - un fattore di aggiustamento della PD (impresa “ESG-robusta” → migliore resilienza operativa e normativa);
 - una riduzione della LGD (migliore qualità degli *asset*/contratti, minori perdite attese in *default*).

1) Impresa A - profilo ESG debole (nessun correttivo)

- PD = 3,00% (= 0,03)
- LGD = 45% (= 0,45)

- $EL = PD \times LGD \times EAD = 0,03 \times 0,45 \times 10.000.000 = 135.000,00$ euro
 - Rapporto $EL/EAD = 135.000/10.000.000 = 1,35\% \rightarrow \sim 135$ bps di *spread* “puro rischio” per coprire la perdita attesa (al netto di costi/capitale).
- 2) Impresa B - profilo ESG robusto (correttivi nel modello)
- Riduzione PD del 25%: $3,00\% \times 0,75 = 2,25\% (= 0,0225)$
 - Riduzione LGD di 5 p.p.: $45\% \rightarrow 40\% (= 0,40)$
 - $EL = 0,0225 \times 0,40 \times 10.000.000 = 90.000,00$ euro
 - Rapporto $EL/EAD = 90.000/10.000.000 = 0,90\% \rightarrow \sim 90$ bps di *spread* “puro rischio”.

Effetto netto dell'integrazione ESG

- EL: da 135.000,00 a 90.000,00 euro (– 45.000,00 euro)
- *Spread* di rischio: da ~ 135 bps a ~ 90 bps (– 45 bps)

Lettura economica

Nel modello, il punteggio ESG elevato agisce come driver quantitativo di rischio: riduce la PD (minori *shock* normativi/operativi, migliore gestione dei rischi) e la LGD (*asset* più “tenaci”, contrattualistica/assicurazioni più solide, minori perdite in *default*). La perdita attesa e lo *spread* si comprimono, migliorando condizioni e accesso al credito.

Nota: i valori sono illustrativi; nella pratica i correttivi dipendono da settore, geografia, orizzonte, stress di scenario e calibrazione validata della banca (*policy* interne, *back-testing*, validazione indipendente).

Per le PMI, l'impatto dei rischi ESG si manifesta in modo particolarmente significativo e ambivalente. Da un lato, la limitata disponibilità di risorse finanziarie, tecnologiche e organizzative le rende strutturalmente più esposte a *shock* ambientali e normativi. Eventi climatici estremi, come alluvioni o ondate di calore, possono compromettere rapidamente la continuità operativa, mentre l'inasprimento della regolamentazione ambientale (si pensi, ad esempio, a standard più stringenti in materia di emissioni o di efficienza energetica) può determinare un aumento dei costi di adeguamento non sempre sostenibile. Tutto ciò si traduce in un incremento della probabilità di insolvenza e in una maggiore fragilità finanziaria.

Dall'altro lato, proprio le PMI che riescono a dotarsi di strumenti per misurare e comunicare i propri dati ESG possono beneficiare di vantaggi competitivi nel rapporto con il sistema bancario. La capacità di fornire informazioni attendibili e comparabili, anche attraverso modelli di rendicontazione semplificata previsti in applicazione del principio di proporzionalità della CSRD, consente alle banche di incorporare tali dati nei propri modelli di rischio e di migliorare la valutazione del merito creditizio dell'impresa. Ne derivano condizioni di finanziamento più favorevoli – minori *spread*, maggiori possibilità di accesso a linee di credito dedicate o a strumenti di finanza sostenibile (*green loans*, *sustainability-linked loans*) – che si traducono in una riduzione del costo complessivo del capitale.

In questa prospettiva, la rendicontazione di sostenibilità non rappresenta per le PMI un mero adempimento burocratico, ma un *asset* strategico capace di rafforzare la loro resilienza di lungo periodo. Essa diventa, al tempo stesso:

- uno strumento di gestione del rischio, perché consente di individuare e mitigare in anticipo le vulnerabilità ambientali, sociali e di *governance*;
- un fattore competitivo, perché migliora la reputazione e l'integrazione nelle catene di fornitura globali sempre più condizionate da requisiti ESG;
- un canale di dialogo con il sistema bancario, perché fornisce alle istituzioni creditizie le informazioni necessarie per valorizzare le esposizioni nei propri indicatori di sostenibilità (GAR, BTAR), creando così un allineamento virtuoso tra le esigenze delle imprese e quelle degli intermediari finanziari.

In definitiva, la rendicontazione ESG proporzionata costituisce per le PMI un ponte verso la finanza sostenibile, riducendo il rischio percepito e facilitando l'accesso a risorse indispensabili per affrontare la duplice transizione – ecologica e digitale – richiesta dall'agenda europea.

Esempio - Una PMI manifatturiera e l'accesso al credito verde

Immaginiamo una PMI manifatturiera che produce componenti meccaniche e che, fino al 2023, non aveva alcuna esperienza di rendicontazione ESG. L'impresa opera con margini contenuti e ha necessità di ottenere un nuovo finanziamento bancario di medio periodo per ammodernare gli impianti.

Nel 2024, in vista delle richieste crescenti del sistema bancario legate agli indicatori di sostenibilità (GAR e BTAR), l'azienda decide di adottare un modello di rendicontazione ESG semplificato predisposto con il supporto del proprio commercialista. Il *report*, pur essendo essenziale, contiene:

- dati sulle emissioni energetiche (monitoraggio dei consumi e riduzione del 10% rispetto all'anno precedente grazie a un piano di efficientamento);
- informazioni sulla gestione dei rifiuti (incremento del riciclo dal 40% al 70% dei materiali di scarto);
- una breve sezione sociale, con dati su formazione del personale e misure di sicurezza sul lavoro;
- una sezione di *governance*, che descrive le procedure interne di controllo dei rischi.

Quando l'impresa presenta la domanda di finanziamento, la banca può utilizzare questi dati per classificare parte del progetto come attività allineata alla Tassonomia, migliorando così il proprio GAR. Di conseguenza, la banca offre condizioni più favorevoli:

- *spread* di rischio ridotto di 40 punti base rispetto alla media di settore;
- accesso a una linea di credito agevolata di tipo *green loan*, con tasso variabile legato al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica;
- maggiore facilità nell'ottenere la garanzia di un fondo pubblico per la transizione verde.

In questo esempio, l'adozione di un *report* ESG semplificato consente alla PMI di trasformare un obbligo potenziale in un vantaggio competitivo concreto, migliorando il proprio profilo di rischio agli occhi della banca e ottenendo condizioni finanziarie più sostenibili.

3.5 Le Linee Guida EBA sulla gestione dei rischi ESG

Nel quadro del “*single rulebook*” europeo, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha svolto un ruolo centrale nel delineare le modalità con cui i rischi ESG devono essere integrati nei processi di gestione e vigilanza prudenziale delle banche. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire che gli intermediari incorporino in modo sistematico i fattori ambientali, sociali e di *governance* nella valutazione del rischio; dall’altro, assicurare che le Autorità di vigilanza dispongano di strumenti armonizzati per monitorare l’esposizione del sistema bancario a tali rischi.

Il percorso normativo e di *soft law* dell’EBA si articola in una serie di atti chiave, ciascuno dei quali ha contribuito a costruire una grammatica operativa comune:

- il *Report* del 2021 sulla gestione e supervisione dei rischi ESG (EBA/REP/2021/18) ha rappresentato il primo documento organico che, sulla base dell’art. 98 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), ha definito un quadro concettuale per la gestione dei rischi ESG da parte delle banche e per il loro monitoraggio da parte delle Autorità competenti;
- le Linee Guida sull’erogazione e il monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06) hanno introdotto l’obbligo per gli enti creditizi di considerare i fattori ESG nelle politiche di concessione, valutazione e monitoraggio del credito, anticipando la successiva evoluzione regolatoria;
- gli ITS del 2022 in materia di *disclosure* di terzo pilastro hanno fissato standard comuni per la comunicazione al mercato delle esposizioni delle banche ai rischi ESG, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la comparabilità tra istituti;
- il *Discussion Paper* del 2022 sul ruolo dei rischi ambientali nel *framework* prudenziale ha aperto il dibattito sull’opportunità di ricalibrare requisiti patrimoniali e strumenti di vigilanza alla luce della crescente materialità dei rischi climatici e ambientali.

Considerati nel loro insieme, questi documenti hanno progressivamente trasformato i rischi ESG da variabili esterne e “opzionali” a componenti strutturali del *risk management* bancario. Essi devono essere incorporati nelle strategie, nelle politiche di credito, nei modelli interni di *rating*, nei piani di capitale e di liquidità (ICAAP/ILAAP) e nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Ne emerge un quadro in cui la gestione dei rischi ESG non è più un esercizio di rendicontazione accessoria, ma un requisito prudenziale sostanziale, destinato a incidere sulla stabilità del sistema bancario e sulle condizioni di accesso al credito per le imprese, incluse le PMI.

L’approccio dell’EBA ai rischi ESG assume una valenza particolarmente rilevante anche per le piccole e medie imprese, che, pur non essendo direttamente destinatarie delle prescrizioni prudenziali, ne subiscono gli effetti attraverso il rapporto con il sistema bancario. Poiché i modelli interni di valutazione del rischio delle banche devono progressivamente integrare i fattori ESG, la qualità e la disponibilità dei dati forniti dalle imprese finanziate diventano determinanti. In assenza di informazioni affidabili, le esposizioni verso le PMI non possono essere pienamente valorizzate negli indicatori prudenziali (come il GAR), con conseguenti penalizzazioni in termini di costo e condizioni del credito.

Per questo motivo, le Linee Guida dell’EBA insistono sul principio di proporziona-

lità, richiamando la necessità di strumenti di rendicontazione semplificati e scalabili, che permettano anche alle imprese minori di contribuire al flusso informativo senza dover sostenere oneri eccessivi. Si delinea così un circolo virtuoso: le PMI, attraverso la fornitura di dati ESG di base, rafforzano la propria posizione nel merito creditizio; le banche, a loro volta, migliorano la qualità delle proprie *disclosure* regolamentari e la solidità complessiva del sistema prudenziale. In questo senso, la regolazione europea non mira a creare un ostacolo all'accesso al credito, ma a favorire un processo di allineamento progressivo, nel quale anche le imprese di dimensioni ridotte possono trarre beneficio dall'integrazione della sostenibilità nel settore bancario.

Impatto delle Linee Guida EBA sulle PMI

1. Dati ESG richiesti alle PMI
 - Informazioni ambientali (consumi energetici, emissioni, gestione rifiuti).
 - Dati sociali (sicurezza sul lavoro, formazione, inclusione).
 - Elementi di *governance* (trasparenza, controlli interni).
2. Influenza sui modelli di *rating* bancario
 - I dati ESG confluiscono nei modelli interni di rischio.
 - Effetto diretto su PD (*Probability of Default*) e LGD (*Loss Given Default*).
 - Valorizzazione delle esposizioni nei KPI prudenziali delle banche (es. GAR, BTAR).
3. Ricadute sulle condizioni di credito
 - Miglior accesso al credito.
 - Spread e garanzie più favorevoli.
 - Possibilità di accedere a strumenti di finanza sostenibile (*green loans, sustainability-linked loans*).

Sintesi: le PMI che forniscono dati ESG, anche in forma semplificata, riducono il rischio percepito dalle banche, migliorano il proprio *rating* e ottengono condizioni di finanziamento più competitive.

Sul piano della *governance* e della strategia aziendale, l'EBA sottolinea che la gestione dei rischi ESG non può essere relegata a un'attività accessoria o a un adempimento formale, ma deve diventare parte integrante delle strutture decisionali delle banche. In concreto, gli organi di vertice (Consiglio di amministrazione e alta direzione) sono chiamati ad assumere un presidio effettivo di tali rischi, assicurando che siano pienamente incorporati:

- nel *Risk Appetite Framework* (RAF), cioè nel documento che definisce il livello di rischio che l'ente è disposto ad accettare nello svolgimento della propria attività;
- nella pianificazione industriale e nelle strategie di medio-lungo periodo, che devono includere obiettivi misurabili di transizione ecologica e sociale;
- nei piani di transizione climatica, che descrivono come l'ente intenda adeguare le proprie esposizioni creditizie e operative alla progressiva decarbonizzazione dell'economia.

Questo approccio implica l'assegnazione di ruoli e responsabilità chiare all'interno dell'organizzazione: i consigli di amministrazione devono ricevere flussi informativi

dedicati sui rischi ESG, l'alta direzione deve tradurre gli orientamenti strategici in politiche operative, mentre le funzioni di controllo interno (*risk management*, *compliance* e *internal audit*) hanno il compito di sviluppare metodologie di valutazione, politiche di gestione e strumenti di monitoraggio capaci di garantire la coerenza delle scelte aziendali con gli obiettivi di sostenibilità.

In questa prospettiva, la sostenibilità non deve essere intesa come un nuovo comparto separato della gestione del rischio – un “silo” isolato accanto agli altri, – ma come un fattore trasversale che incide su tutte le dimensioni del profilo rischio-rendimento dell'intermediario. Ciò significa che le decisioni di *business*, dalle politiche di credito alle strategie di investimento, devono essere valutate anche in termini di esposizione ai rischi ESG, riconoscendo che questi elementi hanno un impatto diretto sia sulla redditività futura sia sulla stabilità complessiva della banca.

Questa impostazione dell'EBA è perfettamente allineata con le best practice indicate dalla Banca Centrale Europea nella Guida del 2020 sui rischi climatici e ambientali. Anche la BCE, infatti, ha chiarito che gli organi di amministrazione delle banche devono essere direttamente responsabili dell'integrazione dei rischi ESG nella *governance*, nella strategia e nei sistemi di controllo, sottolineando che la mancanza di un presidio adeguato può tradursi in vulnerabilità sistemiche per l'intero settore bancario europeo.

Profilo	EBA	BCE (Guida 2020 sui rischi climatici e ambientali)
Ruolo degli organi di vertice	Presidio effettivo dei rischi ESG da parte di CdA e alta direzione; integrazione nei processi decisionali strategici.	Responsabilità del CdA nella supervisione e integrazione dei rischi climatici; coinvolgimento diretto del <i>management</i> .
<i>Risk Appetite Framework</i> (RAF)	Integrazione dei rischi ESG nel RAF e nei piani industriali; definizione di obiettivi misurabili di sostenibilità.	Chiarezza nell'inclusione dei rischi climatici nel RAF, con soglie di tolleranza e metriche specifiche.
Piani di transizione	Richiesta di piani di transizione climatica coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione.	Necessità di strategie di transizione ordinate, integrate nei <i>business plan</i> e nei processi di allocazione del capitale.
Ruoli e responsabilità	Assegnazione chiara; flussi informativi verso CdA; compiti definiti per <i>risk management</i> , <i>compliance</i> e audit.	Richiesta di responsabilità esplicite per funzioni di controllo e di <i>risk management</i> ; supervisione costante da parte del board.
Funzioni di controllo interno	Sviluppo di metodologie e strumenti di monitoraggio dedicati ai rischi ESG.	Necessità di includere i rischi climatici nei modelli interni di rischio e nei controlli periodici.
Visione complessiva	I rischi ESG come <i>driver</i> trasversali, non un nuovo silo.	I rischi climatici come fattori che influenzano le categorie tradizionali di rischio.

Sintesi: sia l'EBA che la BCE convergono su un messaggio chiaro: i rischi ESG devono essere assunti in carico dal vertice aziendale, integrati nel RAF e nei piani strategici, e monitorati attraverso i controlli interni. Entrambe le Autorità rifiutano l'idea che si tratti di una nuova categoria isolata di rischio, insistendo invece sulla loro natura trasversale.

Il confronto tra le indicazioni dell'EBA e quelle della BCE mette in luce una sostanziale convergenza di approccio. Entrambe le Autorità insistono sul fatto che i rischi ESG non possano essere trattati come un comparto separato, ma debbano essere integrati nella *governance* e nei processi decisionali delle banche in modo trasversale. In particolare, emerge con forza la centralità del Consiglio di amministrazione e dell'alta direzione, cui spetta la responsabilità ultima di presidiare i rischi climatici e ambientali, definendo un *Risk Appetite Framework* coerente e pianificando strategie di transizione in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea.

Allo stesso tempo, sia l'EBA che la BCE sottolineano la necessità di un coinvolgimento attivo delle funzioni di controllo interno – *risk management, compliance* e audit – chiamate a tradurre gli indirizzi strategici in metodologie operative, metriche di misurazione e sistemi di monitoraggio. In questo modo, la sostenibilità diventa un fattore strutturale della gestione del rischio e non un semplice adempimento di rendicontazione.

Questa coerenza di vedute conferisce al quadro regolatorio europeo una forte unitarietà e credibilità, riducendo il rischio di frammentazioni interpretative e offrendo agli intermediari una rotta chiara: integrare i rischi ESG nella *governance* non è un'opzione, ma un requisito prudenziale essenziale per garantire la stabilità finanziaria e favorire il successo della transizione ecologica.

Per quanto riguarda i processi di identificazione, misurazione e controllo, l'EBA richiede agli enti creditizi di sviluppare una mappatura sistematica dei fattori ambientali, sociali e di *governance*, analizzati non in astratto ma in chiave di materialità prudenziale. Ciò significa che gli impatti ESG devono essere tradotti in termini concreti di esposizione ai rischi tradizionali: rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità e reputazionale. In questo esercizio, le banche sono chiamate a esplicitare chiaramente le ipotesi adottate, le fonti dei dati utilizzati (informazioni aziendali, dati di mercato, proxy settoriali) e i limiti metodologici delle valutazioni. L'obiettivo è garantire che la gestione dei rischi ESG non si basi su mere dichiarazioni qualitative, ma su un processo strutturato e verificabile.

L'EBA precisa inoltre che la gestione dei rischi ESG deve essere “*end-to-end*”, ossia integrata lungo l'intero ciclo di vita dell'attività creditizia e finanziaria:

- fase di concessione del credito: i fattori ESG devono essere considerati già nelle politiche di erogazione, ad esempio attraverso la valutazione della conformità del progetto agli standard ambientali e sociali;
- *due diligence* di controparte e di filiera: le banche devono analizzare non solo il profilo ESG del debitore diretto, ma anche la sua esposizione a rischi derivanti dalla catena di fornitura o dai *partner* commerciali;
- *pricing* e strutturazione delle operazioni: i rischi ESG devono incidere sul costo del finanziamento e sulle condizioni contrattuali (es. clausole che legano il tasso di interesse al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, come nei *sustainability-linked loans*);
- segmentazione settoriale: occorre distinguere l'esposizione verso settori ad alta intensità di emissioni o a maggiore vulnerabilità ambientale (cemento, energia fossile, trasporti) rispetto a quelli più allineati alla transizione ecologica;
- monitoraggio: gli intermediari devono adottare strumenti di controllo continuo, come sistemi di *early warning*, covenant ESG o trigger contrattuali che attivano

misure correttive in caso di mancato rispetto di determinati indicatori di sostenibilità;

- gestione degli NPE (*Non Performing Exposures*): la valutazione deve tenere conto della possibilità che il deterioramento del credito sia collegato a fattori ESG, ad esempio un *default* determinato da danni fisici causati da eventi climatici estremi o da costi di transizione imprevisti.

Questa visione olistica rende evidente che i rischi ESG non possono essere confinati a un “rapporto di sostenibilità” o a un set di indicatori reputazionali, ma devono diventare parte integrante dei modelli di rischio e delle pratiche operative delle banche. In altre parole, la loro gestione non è più un elemento esterno o residuale, bensì un driver trasversale che influisce sull’allocazione del capitale, sulla redditività e sulla resilienza complessiva del sistema bancario.

Esempio - Covenant ESG in un contratto di credito

Una banca italiana concede a una PMI del settore manifatturiero energivoro (produzione di ceramiche) un finanziamento a medio termine di 8 milioni di euro per ammodernare gli impianti. Durante la fase di *due diligence*, emerge che l’impresa ha un’elevata intensità di consumo energetico e che la sua competitività futura dipenderà dall’adeguamento agli standard europei in materia di emissioni.

Per mitigare questo rischio, la banca inserisce nel contratto di finanziamento uno specifico covenant ESG, che stabilisce:

- l’obbligo per la PMI di ridurre del 15% i consumi energetici entro 3 anni, attraverso investimenti in efficientamento;
- la presentazione annuale di un *report* ESG semplificato, contenente dati sui consumi e sulle emissioni;
- una clausola di revisione del *pricing*: se l’obiettivo è raggiunto, il tasso d’interesse si riduce di 30 punti base; se invece non viene rispettato, il tasso aumenta di 50 punti base.

Durante la fase di monitoraggio, la banca utilizza tali dati per aggiornare la valutazione del rischio e, se necessario, per attivare misure correttive. In caso di deterioramento del credito, il covenant ESG facilita inoltre la gestione dell’NPE, poiché consente all’istituto di dimostrare di aver valutato e gestito in anticipo i rischi di transizione.

Questo esempio mostra come la gestione dei rischi ESG non si esaurisca in un esercizio di rendicontazione, ma si traduca in clausole operative che incidono direttamente sul *pricing*, sulla qualità del portafoglio crediti e sulla resilienza complessiva dell’istituto.

Un tassello centrale della regolazione EBA riguarda lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti quantitativi per la gestione dei rischi ESG. In coerenza con le indicazioni della BCE (Guida 2020 sui rischi climatici e ambientali), l’EBA sollecita gli enti creditizi a dotarsi di strumenti avanzati che consentano di misurare, in modo strutturato e replicabile, l’impatto dei fattori ambientali e climatici sul proprio profilo di rischio.

In primo luogo, viene richiesto lo sviluppo di analisi di scenario e stress test climatici, da condurre sia con approcci *top-down* (elaborati a livello di sistema dalle Autorità di vigilanza) sia con approcci *bottom-up* (realizzati direttamente dagli enti sui propri portafogli). Questi strumenti permettono di simulare l’evoluzione dei rischi in diversi contesti: ad esempio, in scenari di transizione ordinata, caratterizzati da una progressiva

implementazione delle politiche ambientali; oppure in scenari di transizione disordinata, dove le misure vengono adottate in ritardo e in modo repentino, con conseguenti *shock* per le imprese e per il credito.

Un secondo elemento riguarda la progressiva inclusione dei fattori ESG nei modelli interni utilizzati dalle banche per stimare la *Probability of Default* (PD) e la *Loss Given Default* (LGD). L'EBA invita gli enti a ricalibrare tali modelli in modo da riflettere variabili come l'esposizione settoriale (es. comparti energivori soggetti a rischio di carbon tax), la vulnerabilità geografica (es. imprese localizzate in aree a forte rischio idrogeologico o climatico) e i piani di transizione dichiarati dai debitori (es. obiettivi di decarbonizzazione certificati). In questo modo, le metriche di rischio non dipendono più soltanto da indicatori finanziari storici, ma incorporano anche la capacità delle imprese di adattarsi alle sfide della sostenibilità.

Al tempo stesso, l'EBA riconosce i limiti dell'attuale disponibilità di dati, soprattutto lungo la catena del valore. Questo problema è particolarmente evidente nel caso delle PMI e dei fornitori extra-UE, spesso privi di sistemi strutturati di rendicontazione ESG. Per evitare che tale lacuna paralizzi i processi di valutazione, l'Autorità ammette l'utilizzo di proxy e stime proporzionate (ad esempio dati medi settoriali, *benchmark* geografici, *emission factors*), a condizione che siano utilizzati in modo trasparente, tracciabile e documentato. Tali stime non devono essere considerate definitive, ma inserite in una roadmap di miglioramento dei dati, che preveda un progressivo affinamento delle informazioni raccolte e un loro allineamento agli standard europei (CSRD, ESRS).

Questa impostazione riflette un principio chiave della vigilanza europea: i rischi ESG devono essere quantificati e gestiti con strumenti adeguati, ma in modo proporzionato e progressivo, evitando che l'assenza di dati perfetti diventi un ostacolo all'azione. In altre parole, meglio utilizzare stime ragionate e migliorabili che ignorare del tutto la materialità dei rischi ESG.

Esempio - Integrazione del rischio climatico in un modello PD con uso di proxy

Una banca regionale con forte esposizione nel settore agricolo deve aggiornare i propri modelli interni di *Probability of Default* (PD). Molte PMI agricole clienti non dispongono di rendicontazione ESG strutturata, quindi la banca non può contare su dati diretti completi in materia di rischi climatici.

Per non sottovalutare l'impatto di fattori ambientali, l'istituto decide di introdurre un fattore di aggiustamento della PD legato al rischio idrogeologico delle aree in cui operano le imprese.

Modalità di applicazione:

- la banca utilizza dati pubblici provenienti dall'ISPRA e dal Catasto dei rischi naturali per costruire una proxy geografica del rischio di alluvione e siccità;
- alle imprese localizzate in aree ad alto rischio climatico, la PD stimata viene aumentata del 15% rispetto al valore base calcolato sui soli dati finanziari;
- per le imprese che hanno presentato piani di resilienza climatica (es. investimenti in sistemi di irrigazione sostenibile o coperture assicurative dedicate), la banca applica un correttivo inverso, riducendo l'aggiustamento della PD.

Risultato:

- il modello aggiornato consente alla banca di:

- riflettere la materialità del rischio climatico nel calcolo del merito creditizio;
- garantire coerenza con le aspettative EBA e BCE sugli stress test climatici;
- spingere le PMI agricole a fornire dati ESG più puntuali, mostrando come la trasparenza informativa migliori la percezione del rischio e le condizioni di accesso al credito.

Questo esempio mostra come l'uso di proxy trasparenti e tracciabili non sostituisca i dati diretti, ma rappresenti una soluzione pragmatica per integrare da subito i rischi ESG nei modelli, in attesa di un progressivo miglioramento della qualità delle informazioni.

La dimensione ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) è anch'essa direttamente interessata dall'integrazione dei rischi ESG. Secondo l'EBA, infatti, tali rischi non devono essere valutati soltanto come variabili qualitative o reputazionali, ma come fattori in grado di incidere concretamente sul fabbisogno di capitale interno e di liquidità delle banche.

Sul piano del capitale, i rischi ESG possono determinare effetti diretti – come un aumento delle perdite attese derivanti da *default* di controparti vulnerabili ai rischi climatici, svalutazioni sugli attivi posti a garanzia (*collateral valuation*) o riduzioni dei prezzi di mercato (*haircuts*) di strumenti finanziari legati a settori inquinanti o non allineati alla transizione ecologica. Accanto a questi, vi sono effetti indiretti, che includono rischi reputazionali (ad esempio, per esposizioni verso imprese coinvolte in attività ambientalmente dannose), rischi legali (*litigation risk* derivante da cause civili o amministrative in materia ambientale) e rischi legati a cambiamenti normativi, che possono rendere improvvisamente obsolete o non redditizie alcune tipologie di attività.

Tali considerazioni si riflettono nel SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), attraverso cui le Autorità di vigilanza valutano la solidità complessiva delle banche e la capacità di presidiare i rischi emergenti. Se la vigilanza rileva un'inadeguata integrazione dei rischi ESG, può adottare misure qualitative, come l'imposizione di piani di *remediation*, la definizione di obiettivi minimi di raccolta dati, o il rafforzamento della *governance*. Nei casi in cui i rischi ESG risultino materialmente non presidiati, le Autorità possono imporre anche *add-on* patrimoniali o di liquidità, cioè requisiti aggiuntivi che aumentano il capitale minimo da detenere o la liquidità da mantenere, penalizzando di fatto gli intermediari che non hanno incorporato in modo adeguato la sostenibilità nel proprio *framework* di gestione del rischio.

Questa impostazione sancisce un punto fondamentale: i rischi ESG non sono un elemento accessorio della rendicontazione o della strategia, ma un fattore prudenziale sostanziale che può incidere sul profilo patrimoniale e di liquidità delle banche e, quindi, sulla loro competitività e resilienza complessiva.

Esempio - Add-on patrimoniale per esposizioni ad alto rischio ESG

Una banca di medie dimensioni ha nel proprio portafoglio crediti una forte concentrazione di esposizioni verso imprese del settore carbonifero e siderurgico, cioè comparti considerati ad alta intensità di emissioni e particolarmente vulnerabili sia ai *transition risks* (inasprimento della *carbon tax*, obblighi di decarbonizzazione, chiusura progressiva di impianti) sia ai *physical risks* (danni alle infrastrutture causati da eventi climatici estremi).

Nel processo di ICAAP, la banca stima i rischi tradizionali (credito, mercato, operativo, liquidità) ma non integra in modo sistematico i rischi ESG. La valutazione interna si limita a un'analisi qualitativa e non include simulazioni di scenario né stress test climatici.

Durante il successivo SREP, l'Autorità di vigilanza rileva che:

- il modello di PD e LGD non considera la crescente vulnerabilità dei debitori alle politiche di transizione;
- la concentrazione settoriale espone l'istituto a perdite potenzialmente elevate in scenari di rapido *phase-out* del carbone;
- non esiste un piano di *remediation* né una roadmap di diversificazione del portafoglio.

Alla luce di tali carenze, la vigilanza decide di imporre:

1. misure qualitative, come l'obbligo di sviluppare un piano di transizione del portafoglio e di migliorare la raccolta dati ESG dai clienti;
2. un *add-on* patrimoniale del 1% sulle RWA (*Risk Weighted Assets*) relative ai settori più inquinanti, per riflettere i rischi non adeguatamente presidiati.

Effetto pratico: l'istituto è costretto a destinare maggior capitale a copertura delle esposizioni, riducendo la propria redditività e competitività. Per evitare penalizzazioni future, la banca avvia una strategia di riequilibrio del portafoglio, incentivando l'erogazione di credito a imprese impegnate in progetti di transizione verde e richiedendo report ESG semplificati anche alle PMI clienti.

Questo esempio dimostra come la mancata integrazione dei rischi ESG nell'ICAAP/ILAAP non sia un problema teorico, ma possa tradursi in conseguenze concrete e onerose sul piano patrimoniale e regolamentare, con effetti diretti sulla strategia commerciale e sulla gestione del credito.

Sul versante creditizio, un punto di svolta fondamentale è stato segnato dalle Linee Guida EBA del 2020 sull'erogazione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06). Tali Linee Guida hanno anticipato un principio oggi consolidato: i fattori ESG non possono essere considerati elementi marginali, ma devono entrare stabilmente nelle politiche di concessione e nei processi di monitoraggio delle esposizioni. Ciò significa che, al momento della valutazione di una nuova operazione, le banche devono verificare la sostenibilità del progetto finanziato, anche in termini di allineamento ai criteri stabiliti dalla Tassonomia UE. Questo approccio non solo riduce il rischio di finanziare attività non compatibili con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, ma consente anche di riconoscere e valorizzare quelle iniziative che contribuiscono positivamente alla transizione ecologica.

L'inclusione dei fattori ESG si riflette anche nei *rating* interni: i modelli di valutazione del merito creditizio devono tenere conto delle vulnerabilità ambientali e sociali delle controparti, così come della solidità delle loro strategie di sostenibilità. Parallelamente, nel monitoraggio delle esposizioni già in essere, le banche sono chiamate a rilevare eventuali scostamenti rispetto agli impegni presi in materia ESG e a considerare l'evoluzione dei rischi di transizione e fisici.

Questo raccordo diventa particolarmente evidente nel caso delle esposizioni "verdi", che, se correttamente valutate e certificate, possono essere valorizzate nei KPI tassono-

mici introdotti dal regolamento 2020/852 e dal regolamento delegato 2021/2178, come il *Green Asset Ratio* (GAR) e il *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio* (BTAR). In questo senso, l'integrazione dei fattori ESG nelle politiche creditizie produce effetti regolatori – perché migliora il grado di allineamento della banca alla Tassonomia – ma anche competitivi, in quanto aumenta la capacità dell'istituto di attrarre capitali e di dimostrare agli investitori il proprio impegno nella transizione sostenibile.

Un ulteriore rafforzamento di questa traiettoria si è avuto con l'adozione degli ITS 2022 sulle *disclosure* di terzo pilastro (Pillar 3), che impongono agli enti creditizi obblighi informativi dettagliati e armonizzati. Tali standard prevedono la pubblicazione di dati quantitativi e qualitativi sulle esposizioni ai rischi ambientali e sociali, sugli impatti finanziari attesi e sulle strategie di gestione del rischio. La qualità dei dati forniti dai debitori diventa, così, una variabile cruciale: da essa dipende non solo la capacità della banca di adempiere ai propri obblighi regolatori di trasparenza, ma anche la valutazione del merito creditizio delle imprese clienti.

In altri termini, le PMI e le imprese in generale sono sempre più coinvolte in un circolo informativo virtuoso: quanto più sono in grado di produrre e comunicare dati ESG affidabili e comparabili, tanto più possono migliorare il proprio accesso al credito, ridurre il costo del capitale e consolidare la propria posizione nelle catene di fornitura e nel mercato finanziario.

Esempio - PMI e valorizzazione nei KPI bancari

Una PMI del settore agroalimentare richiede a una banca un finanziamento di 5 milioni di euro per ampliare la propria capacità produttiva e installare un nuovo impianto di trasformazione. L'impresa, pur non essendo obbligata dalla CSRD, decide di presentare un *report* ESG semplificato, redatto con il supporto di un consulente contabile. Il documento include:

- dati ambientali: riduzione del 20% dei consumi idrici negli ultimi 2 anni grazie a tecnologie di riciclo, piani di efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici;
- dati sociali: incremento delle ore di formazione dei dipendenti, iniziative di *welfare* aziendale e certificazione di sicurezza sul lavoro;
- dati di *governance*: adozione di un codice etico e creazione di un comitato interno per la gestione della sostenibilità.

Durante la fase di concessione del credito, la banca utilizza queste informazioni per:

1. valutare la sostenibilità del progetto, confermando che l'impianto rientra tra le attività "*climate change mitigation*" della Tassonomia UE;
2. integrare i dati ESG nel *rating* interno, riducendo la PD stimata rispetto a imprese prive di tali informazioni;
3. valorizzare l'operazione nel proprio *Green Asset Ratio* (GAR), migliorando così i propri KPI prudenziali.

Grazie a questo approccio, la banca decide di concedere il finanziamento a condizioni più favorevoli:

- uno *spread* ridotto di 35 bps rispetto alla media del settore;
- accesso a una linea di *green loan*, con riduzione ulteriore del tasso al raggiungimento di obiettivi di *performance* ambientale;

- riconoscimento del progetto come attività allineata alla Tassonomia, con beneficio reputazionale e regolatorio anche per la banca.

Questo esempio mostra in modo concreto come la disponibilità di informazioni ESG affidabili, anche in forma semplificata, non sia soltanto un vantaggio per la banca in termini di *compliance* e KPI, ma possa tradursi in benefici tangibili per la PMI, sotto forma di minori costi di finanziamento e maggiore accesso al credito.

Un aspetto particolarmente rilevante della disciplina elaborata dall'EBA riguarda il principio di proporzionalità, richiamato con insistenza per evitare che gli obblighi informativi e metodologici si trasformino in un ostacolo insormontabile, soprattutto per le imprese di minori dimensioni. Secondo questo principio, l'intensità degli oneri, la granularità dei dati richiesti e la sofisticazione dei modelli di valutazione devono essere commisurate non solo alla dimensione e alla complessità degli enti creditizi, ma anche al profilo di rischio delle controparti.

In questa prospettiva, le PMI non sono tenute a fornire lo stesso livello di dettaglio informativo delle grandi imprese quotate soggette alla CSRD. Le banche possono raccogliere dati ESG utilizzando strumenti scalabili, come:

- standard semplificati, che riducono il numero di indicatori obbligatori e privilegiano quelli di maggiore rilevanza per il settore di appartenenza;
- questionari di filiera, che permettono alle imprese di fornire informazioni essenziali in modo uniforme, riducendo i costi amministrativi;
- proxy settoriali o geografici, che consentono alle banche di stimare alcuni parametri ambientali o sociali sulla base di medie di settore o di area, quando i dati specifici non siano disponibili.

Tuttavia, l'utilizzo di tali strumenti non può essere inteso come una soluzione permanente. L'EBA insiste sulla necessità di accompagnare questo approccio semplificato con un chiaro piano di convergenza verso set informativi più robusti, in linea con gli standard europei (ESRS) e con le esigenze del mercato finanziario internazionale. Ciò significa che le PMI, pur partendo da una rendicontazione proporzionata, dovranno progressivamente migliorare la qualità, la comparabilità e la verificabilità dei dati forniti.

Da questa dinamica discende un circolo virtuoso: la crescente domanda regolatoria di dati ESG da parte del sistema bancario spinge le imprese – anche quelle non direttamente obbligate dalla CSRD – ad adottare pratiche minime di rendicontazione. A loro volta, queste pratiche consentono alle banche di migliorare i propri modelli di rischio, di adempiere agli obblighi di *disclosure* di terzo pilastro e di valorizzare le esposizioni sostenibili nei KPI tassonomici (GAR, BTAR). Il risultato complessivo è un beneficio condiviso: le imprese ottengono maggiore accesso al credito e condizioni più favorevoli, mentre il sistema finanziario rafforza la propria stabilità e contribuisce al successo della transizione ecologica e sociale dell'economia europea.

Esempio - Questionario ESG semplificato e accesso al credito

Una PMI del settore tessile che produce capi in conto terzi vuole partecipare a una catena di fornitura internazionale guidata da una multinazionale della moda impegnata nella transizione sostenibile. Allo stesso tempo, l'impresa ha bisogno di un finanziamento bancario di 2 milioni di euro per acquistare nuovi macchinari a basso consumo energetico.

Il problema iniziale è che la PMI non dispone di un sistema strutturato di rendicontazione ESG e non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti informativi previsti dalla CSRD.

Per superare questo ostacolo, la banca – in collaborazione con l’associazione di categoria – fornisce all’impresa un questionario ESG semplificato, costruito secondo il principio di proporzionalità promosso dall’EBA. Il questionario raccoglie informazioni su:

- consumi energetici e idrici, con evidenza dei progressi annuali;
- politiche di gestione dei rifiuti e del riciclo;
- iniziative di *welfare* aziendale e sicurezza sul lavoro;
- *governance* di base (adozione di un codice etico e procedure minime di controllo).

Grazie a questo strumento, la PMI riesce a fornire dati sufficientemente affidabili per essere valutata sia dalla banca sia dal committente multinazionale.

Effetti concreti:

1. la banca utilizza i dati per integrare la posizione della PMI nei propri modelli interni di rischio, riducendo la PD stimata e concedendo il prestito con *spread* inferiore di 25 bps rispetto alla media di settore;
2. la multinazionale accetta la PMI nella propria filiera, valorizzandola come fornitore “in transizione” e assicurandole nuovi volumi di ordini;
3. l’impresa avvia una roadmap di miglioramento ESG, con l’obiettivo di allinearsi progressivamente agli standard internazionali e di ampliare ulteriormente le proprie opportunità di mercato e finanziamento.

Questo esempio dimostra come il principio di proporzionalità consenta di trasformare la rendicontazione ESG semplificata in un fattore strategico: non solo riduce il rischio percepito dal sistema bancario, migliorando le condizioni di accesso al credito, ma apre anche le porte alla partecipazione a filiere sostenibili globali.

In sintesi, le Linee Guida e gli atti dell’EBA segnano il passaggio dalla fase teorica della regolazione a quella operativa, inserendo i rischi ESG in maniera stabile e strutturale nel DNA prudenziale delle banche. Ciò significa che i fattori ambientali, sociali e di *governance* non vengono più trattati come elementi esterni o accessori, ma devono essere integrati in tutte le componenti del sistema di gestione del rischio: dalla *governance* degli organi di vertice al *Risk Appetite Framework* (RAF), dai processi ICAAP/ILAAP alla valutazione complessiva del rischio tramite SREP, fino ai modelli interni e agli obblighi di *disclosure* verso il mercato.

Questo approccio, perfettamente coerente con le Linee Guida della BCE (Guida 2020) e con gli indirizzi delle Autorità nazionali, come la Banca d’Italia (Aspettative di vigilanza 2022), consolida un quadro regolatorio unitario e armonizzato a livello europeo.

Per le imprese – e in particolare per le PMI – ciò comporta un cambiamento di prospettiva di grande rilievo. La qualità, l’affidabilità e la verificabilità dei dati ESG non sono più semplici strumenti reputazionali da utilizzare nella comunicazione esterna, ma diventano fattori decisivi per:

- il costo del credito, influenzando direttamente i modelli di *rating* e la stima della probabilità di *default*;

- la disponibilità del credito, poiché le banche devono dimostrare di finanziare attività allineate agli obiettivi di sostenibilità europei e internazionali;
- la partecipazione alle filiere produttive sostenibili, in cui i dati ESG rappresentano una condizione di accesso e di permanenza.

In questo senso, il legame tra regolazione bancaria e rendicontazione d'impresa genera un vero e proprio ecosistema informativo, in cui la trasparenza sui fattori ESG è la chiave per rafforzare al tempo stesso la resilienza del sistema finanziario e la competitività delle imprese.

L'analisi delle Linee Guida e degli atti dell'EBA mostra chiaramente come i rischi ESG siano entrati in maniera strutturale nel linguaggio e negli strumenti della vigilanza prudenziale. Questo processo, se da un lato rafforza la stabilità del sistema bancario e la credibilità della finanza europea, dall'altro incide direttamente sulle relazioni tra banche e imprese. Le PMI, in particolare, pur non essendo destinatarie dirette degli obblighi regolatori, si trovano sempre più coinvolte in questa dinamica: la fornitura di dati ESG diventa una condizione per migliorare il proprio merito creditizio e per continuare a operare all'interno delle filiere globali.

Ne consegue che il tema non riguarda soltanto la vigilanza e gli intermediari finanziari, ma anche la capacità delle PMI di attrezzarsi informativamente per dialogare con il sistema bancario in un contesto in cui la sostenibilità rappresenta un criterio determinante di allocazione del credito. È su questa direttrice che si concentrano le prossime riflessioni, dedicate al flusso di informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e agli effetti che esso produce sulla competitività del tessuto produttivo.

3.6 Il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche: il tavolo per la finanza sostenibile

Il progressivo inserimento dei rischi ESG nel quadro regolatorio europeo ha reso evidente l'esigenza di sviluppare canali istituzionalizzati di dialogo tra il sistema bancario e il mondo delle imprese. Tale necessità si manifesta con particolare urgenza nel caso delle PMI, che rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo italiano ed europeo e che, pur non essendo destinatarie dirette di molti obblighi normativi (come la CSRD), risultano indirettamente coinvolte dalla richiesta crescente di dati di sostenibilità da parte delle banche e delle filiere produttive.

Per rispondere a questa esigenza è stato istituito il Tavolo per la finanza sostenibile, avviato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come sede di coordinamento e confronto *multistakeholder*. Alla sua promozione hanno contribuito attori istituzionali e rappresentativi di primo piano, tra cui l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Confindustria, Assonime, il Forum per la Finanza Sostenibile e altre associazioni di categoria.

Il Tavolo nasce con una funzione precisa: fare da ponte tra regolazione e prassi operativa, consentendo di tradurre in strumenti concreti le Linee Guida europee (BCE, EBA) e nazionali (Banca d'Italia) in materia di rischi ESG. In particolare, esso ha l'obiettivo di:

- favorire la definizione di standard informativi proporzionati per le PMI, riducendo i costi amministrativi e garantendo al contempo dati comparabili e affidabili;
- promuovere una cultura finanziaria della sostenibilità, attraverso Linee Guida, manuali operativi e attività di formazione condivise tra banche e imprese;

- sviluppare un linguaggio comune che permetta alle PMI di comprendere meglio le richieste provenienti dal settore bancario e, allo stesso tempo, consenta agli intermediari di calibrare le proprie domande informative sulla base delle effettive capacità delle imprese.

In questo senso, il Tavolo per la finanza sostenibile non si limita a un ruolo consultivo, ma rappresenta un vero e proprio strumento di *policy* nazionale, volto a evitare che l'integrazione dei rischi ESG si trasformi in una barriera all'accesso al credito. Esso risponde a un'esigenza europea più ampia, già richiamata nelle strategie comunitarie per la finanza sostenibile (COM(2018) 97 e COM(2021) 390), secondo cui la transizione ecologica deve essere inclusiva e accompagnare in particolare le PMI, riducendo asimmetrie informative e costi di *compliance*.

Focus operativo - Iniziative del Tavolo per la finanza sostenibile

Il Tavolo per la finanza sostenibile non si limita a una funzione di confronto istituzionale, ma ha già prodotto strumenti operativi finalizzati a tradurre i principi regolatori europei e nazionali in pratiche concrete per il sistema bancario e per le PMI. Tra le principali iniziative si segnalano:

1. questionari ESG standardizzati per le PMI:
 - sviluppati con il contributo di ABI e Confindustria, questi strumenti permettono alle imprese di comunicare in modo semplice e proporzionato i dati ambientali, sociali e di *governance* richiesti dalle banche;
 - il formato standardizzato riduce la frammentazione delle richieste informative e consente alle banche di comparare più facilmente le informazioni ai fini della valutazione del rischio e dei KPI prudenziali (es. GAR, BTAR);
2. Linee Guida ABI per la gestione dei rischi ESG:
 - l'ABI, nell'ambito del Tavolo, ha diffuso manuali e best practice destinati agli istituti di credito, con l'obiettivo di facilitare l'integrazione dei fattori ESG nei processi di concessione e monitoraggio del credito;
 - le Linee Guida valorizzano in particolare il ruolo dei dati provenienti dalle PMI, indicando come utilizzarli in maniera proporzionata ma efficace;
3. iniziative di formazione e *capacity building*:
 - il Tavolo ha promosso percorsi formativi congiunti per imprese e banche, finalizzati a diffondere competenze specifiche in materia di sostenibilità e finanza verde;
 - l'obiettivo è ridurre le asimmetrie informative, fornendo alle PMI strumenti per comprendere e soddisfare le richieste del sistema finanziario, e alle banche metodologie per valutare in modo omogeneo le *performance* ESG delle imprese;
4. strumenti di filiera e collaborazione settoriale:
 - sono stati sviluppati modelli di raccolta dati tramite questionari di filiera, che permettono alle grandi imprese committenti di trasferire le richieste ESG ai propri fornitori in modo standardizzato;
 - questo meccanismo consente di estendere progressivamente la cultura della sostenibilità a tutta la catena del valore, favorendo l'allineamento delle PMI senza imporre oneri sproporzionati.

In questo modo, il Tavolo rappresenta un laboratorio nazionale per sperimentare soluzioni proporzionate e replicabili, che da un lato rafforzano la stabilità del sistema bancario e dall'altro sostengono la competitività delle PMI, accompagnandole in un percorso di progressiva convergenza verso gli standard europei di rendicontazione (ESRS).

Il Tavolo per la finanza sostenibile si configura come una sede di confronto multi-*stakeholder*, in cui istituzioni pubbliche, sistema bancario, imprese e associazioni di categoria collaborano con un obiettivo comune: costruire un ecosistema finanziario capace di integrare stabilmente i fattori ESG nei rapporti tra credito e produzione. La funzione principale del Tavolo è quella di tradurre le Linee Guida europee e nazionali in prassi operative condivise. Le indicazioni provenienti da Autorità come la BCE, l'EBA e la Banca d'Italia, pur essendo formalmente indirizzate agli intermediari finanziari, generano infatti un impatto indiretto sull'intero tessuto imprenditoriale, e in particolare sulle PMI, che costituiscono il principale bacino di clientela delle banche italiane.

Per evitare che ciò si traduca in un aggravio eccessivo di oneri burocratici, il Tavolo promuove la definizione di strumenti informativi proporzionati e scalabili. L'obiettivo è permettere alle PMI di fornire dati ESG rilevanti e comparabili, ma con modalità semplificate e sostenibili, ad esempio tramite questionari standardizzati di filiera, modelli ridotti di rendicontazione o l'uso di proxy settoriali. Questo approccio riduce i costi di *compliance* senza compromettere la qualità dei dati raccolti, assicurando al tempo stesso che le banche possano adempiere ai propri obblighi regolatori (ad esempio in materia di Pillar 3 *disclosure* o di calcolo del *Green Asset Ratio*).

Un ulteriore compito del Tavolo è la diffusione di una cultura finanziaria della sostenibilità. A tal fine, vengono sviluppati Linee Guida, manuali operativi e percorsi formativi rivolti sia alle imprese sia agli intermediari, con l'obiettivo di colmare le asimmetrie informative e favorire un linguaggio comune tra mondo produttivo e sistema bancario. Solo in questo modo le PMI possono comprendere pienamente il significato delle richieste informative che ricevono, e le banche possono calibrare correttamente le proprie aspettative, evitando di imporre requisiti sproporzionati.

In questa prospettiva, il Tavolo non è soltanto un organo consultivo, ma un laboratorio di *policy* e di innovazione operativa, in cui si costruisce passo dopo passo un modello di finanza sostenibile che tenga insieme stabilità regolatoria, accesso al credito e competitività delle imprese.

Esempio - Questionario ESG standardizzato per le PMI

Nel corso dei lavori del Tavolo, è stato sviluppato un questionario ESG semplificato e standardizzato destinato alle PMI. Lo strumento nasce dall'esigenza di:

- ridurre la frammentazione delle richieste di dati da parte delle diverse banche;
- garantire comparabilità e coerenza metodologica nelle informazioni raccolte;
- contenere i costi di *compliance* per le imprese di minori dimensioni.

Struttura del questionario:

- sezione ambientale: dati su consumi energetici, uso di fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti e iniziative di efficientamento;
- sezione sociale: informazioni sulla sicurezza sul lavoro, formazione del personale, politiche di inclusione e *welfare* aziendale;

- sezione *governance*: adozione di codici etici, presenza di organi di controllo, pratiche di trasparenza.

Modalità di utilizzo:

- le PMI compilano il questionario in formato digitale e lo condividono con le banche;
- le banche utilizzano i dati per alimentare i propri modelli interni di rischio e per valorizzare le esposizioni nei KPI prudenziali (es. *Green Asset Ratio* - GAR);
- le imprese ottengono un *feedback* semplificato sul proprio profilo ESG, che può essere utilizzato anche nei rapporti con le filiere produttive.

Esempio applicativo: una PMI del settore metalmeccanico, priva di bilancio di sostenibilità, compila il questionario fornendo dati su consumi energetici e certificazioni ambientali di processo. Grazie a queste informazioni, la banca è in grado di classificare parte del finanziamento richiesto come allineato alla Tassonomia UE, migliorando il proprio GAR e offrendo all'impresa condizioni di credito più favorevoli.

Questo esempio dimostra come un'iniziativa concreta del Tavolo possa generare un beneficio reciproco: da un lato, le PMI hanno un accesso più agevole al credito senza subire costi informativi sproporzionati; dall'altro, le banche rafforzano la qualità e la trasparenza delle proprie *disclosure* regolatorie.

Il confronto tra il questionario ESG standardizzato predisposto per il sistema bancario italiano e il *Voluntary SME Standard* (VSME) proposto da EFRAG mette in luce due approcci complementari, ma non sovrapponibili. Il questionario italiano nasce dall'esigenza delle banche di raccogliere in modo omogeneo dati ESG dalle imprese clienti, in particolare dalle PMI, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Tassonomia UE, dalla SFDR e dalle Linee Guida di vigilanza della BCE ed EBA. Si tratta dunque di uno strumento calato sul contesto normativo e regolatorio italiano, che privilegia la raccolta di informazioni funzionali alla valutazione del merito creditizio e alla gestione dei rischi climatici e ambientali.

Il VSME, invece, si inserisce nel quadro della CSRD come standard di rendicontazione volontaria, concepito per accompagnare le PMI non quotate in un percorso graduale di *disclosure* di sostenibilità. Rispetto al questionario bancario, ha un orizzonte più ampio e armonizzato a livello europeo: non è orientato unicamente al rapporto banca-impresa, ma alla costruzione di un *framework* di rendicontazione semplificata che possa essere utilizzato in vari ambiti (rapporti con *stakeholder*, *supply chain*, accesso a bandi e incentivi).

In sintesi, mentre il VSME ha la funzione di ponte tra PMI e sistema di *reporting* europeo, il questionario ESG standardizzato adottato in Italia risponde a un obiettivo più operativo e immediato, ossia fornire alle banche dati strutturati e comparabili per adempiere ai propri obblighi di trasparenza e vigilanza. I due strumenti, se correttamente integrati, possono agevolare la convergenza tra logiche regolatorie europee e pratiche nazionali di raccolta informativa, riducendo gli oneri per le imprese e migliorando la qualità dei dati disponibili nel sistema finanziario.

Profilo	Questionario ESG standardizzato	VSME (Voluntary SME Standard - EFRAG)
Finalità	Fornire alle banche dati ESG omogenei per la valutazione del merito creditizio e l'adempimento agli obblighi di vigilanza (Tassonomia, SFDR, BCE/EBA).	Offrire alle PMI non quotate un <i>framework</i> volontario e semplificato di rendicontazione ESG, in coerenza con la CSRD.
Ambito normativo	Nascita in risposta a esigenze nazionali, con forte collegamento alla normativa bancaria italiana e agli obblighi europei di <i>disclosure</i> prudenziale.	Inserito nel quadro della CSRD e degli ESRS semplificati per PMI; concepito a livello europeo come strumento armonizzato.
Destinatari	PMI clienti del sistema bancario italiano.	PMI non quotate, soprattutto quelle coinvolte in filiere internazionali o in rapporti con investitori.
Livello di dettaglio	Focus su informazioni utili alle banche: rischi climatici, dati tassonomici, <i>governance</i> ESG di base.	Struttura più ampia e modulare: <i>governance</i> , strategia, impatti, rischi e opportunità ESG, in forma proporzionata.
Utilizzo	Strumento operativo per facilitare l'accesso al credito e la valutazione della sostenibilità finanziaria.	Strumento di trasparenza volontaria per <i>stakeholder</i> , <i>supply chain</i> e mercato; passo intermedio verso la rendicontazione obbligatoria.

In prospettiva, il Questionario ESG standardizzato e il VSME non vanno considerati strumenti alternativi, bensì complementari. Il primo risponde a un'esigenza immediata e operativa delle banche italiane, assicurando una raccolta di dati ESG comparabili e funzionali alla valutazione del rischio creditizio; il secondo, invece, si inserisce in una logica di più ampio respiro, accompagnando le PMI verso una progressiva convergenza con gli standard europei di rendicontazione. La corretta integrazione dei due strumenti potrebbe evitare duplicazioni e sovrapposizioni, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e al tempo stesso migliorando la qualità, l'affidabilità e la fruibilità dei dati ESG a beneficio dell'intero sistema finanziario e produttivo.

Box di sintesi - Vantaggi del Tavolo per la finanza sostenibile

Per le banche:

- accesso a dati ESG più standardizzati e comparabili, utili per la gestione prudenziale e per i KPI regolatori (GAR, BTAR);
- riduzione dei costi di raccolta e validazione delle informazioni, grazie a strumenti comuni;
- miglioramento della capacità di allocare credito verso imprese in transizione sostenibile, con benefici reputazionali e competitivi.

Per le PMI:

- disponibilità di strumenti semplificati (questionari, modelli proporzionati) per fornire informazioni ESG senza oneri sproporzionati;
- possibilità di migliorare il merito creditizio e ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli;
- maggiore facilità di inserimento e permanenza nelle filiere produttive sostenibili, nazionali e internazionali.

Per il sistema economico:

- creazione di un linguaggio comune tra mondo produttivo e sistema bancario, riducendo le asimmetrie informative;
- rafforzamento della stabilità finanziaria, grazie a una migliore integrazione dei rischi ESG;
- contributo alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo, assicurando una transizione ecologica inclusiva che non penalizzi le imprese di minori dimensioni.

Questo box mette in evidenza come il Tavolo rappresenti un meccanismo di *policy win-win*, capace di generare vantaggi concreti e distribuiti tra tutti gli attori coinvolti.

Uno degli obiettivi centrali perseguiti dal Tavolo per la finanza sostenibile è la costruzione di un linguaggio comune tra sistema bancario e PMI in materia di sostenibilità. Tale esigenza nasce dal fatto che, per le banche, i dati ESG non rappresentano più un elemento accessorio, ma un requisito imprescindibile per diversi ambiti fondamentali: la gestione prudentiale del rischio, l'adempimento agli obblighi di *disclosure* regolamentare (ad esempio nell'ambito del Pillar 3, del *Green Asset Ratio* - GAR e del *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio* - BTAR) e, infine, la capacità di attrarre capitali sui mercati finanziari internazionali, sempre più orientati verso investimenti sostenibili.

Dal punto di vista delle PMI, la raccolta e la comunicazione di informazioni ESG pongono invece il problema della proporzionalità. Se infatti tali obblighi venissero applicati con la stessa intensità prevista per le grandi imprese, essi rischierebbero di trasformarsi in un onere burocratico insostenibile, in grado di distogliere risorse economiche e organizzative dal core *business*. È per questo che il Tavolo e le Autorità di vigilanza insistono sulla necessità di adottare strumenti semplificati e scalabili, che consentano alle PMI di fornire dati essenziali e verificabili senza subire costi eccessivi.

In questa prospettiva, i dati ESG diventano per le PMI non un peso, ma una leva strategica: la loro disponibilità e attendibilità può migliorare il merito creditizio, agevolare l'accesso al credito e rafforzare la competitività nelle filiere globali, dove la sostenibilità è ormai un criterio decisivo di selezione dei fornitori.

Esempio - Dati ESG come linguaggio comune tra PMI e banca

Una PMI del settore legno-arredo, con circa 60 dipendenti, richiede a una banca un finanziamento di 3 milioni di euro per ampliare la produzione e acquistare macchinari ad alta efficienza energetica.

In passato, le relazioni con il sistema bancario si erano basate quasi esclusivamente su indicatori finanziari tradizionali (bilanci, flussi di cassa, garanzie reali). Tuttavia, con l'entrata in vigore delle nuove regole europee, la banca ha bisogno anche di informazioni ESG per adempiere agli obblighi di *disclosure* regolamentare e per valorizzare le proprie esposizioni nei KPI tassonomici (in particolare il GAR).

La PMI, assistita da un consulente, compila un questionario ESG semplificato predisposto nell'ambito del Tavolo per la finanza sostenibile, comunicando:

- dati sui consumi energetici e sulle certificazioni ambientali di prodotto (FSC e PEFC per il legno);
- politiche di sicurezza sul lavoro e programmi di formazione del personale;
- adozione di un codice etico e procedure di controllo interno.

Queste informazioni consentono alla banca di:

- includere l'operazione nel proprio GAR, classificandola come investimento allineato alla Tassonomia UE;
- integrare i fattori ESG nel *rating* interno, riducendo la PD stimata dell'impresa;
- concedere il finanziamento con spread inferiore di 40 bps rispetto alle condizioni standard, in virtù del profilo ESG positivo.

Per la PMI, i dati ESG diventano così non un obbligo sterile, ma un vero e proprio linguaggio condiviso che le consente di dialogare efficacemente con la banca, migliorando l'accesso al credito e rafforzando la propria reputazione nella filiera internazionale.

Questo esempio evidenzia come la costruzione di un linguaggio comune tra banche e PMI trasformi la sostenibilità da vincolo regolatorio in opportunità strategica per entrambe le parti.

In questo contesto, il Tavolo per la finanza sostenibile ha dato vita a una serie di iniziative operative, tra cui la più significativa è la messa a punto di questionari standardizzati di autovalutazione ESG destinati alle PMI. L'obiettivo di questi strumenti è duplice: da un lato, semplificare il dialogo con le banche, consentendo alle imprese di fornire dati omogenei e facilmente utilizzabili nei processi di concessione e monitoraggio del credito; dall'altro, permettere alle stesse PMI di dotarsi di una prima mappa strutturata delle proprie *performance* ESG, utile anche nei rapporti con le filiere produttive di cui fanno parte.

Il modello adottato è proporzionato e modulare. Ciò significa che il livello di dettaglio delle informazioni richieste varia in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impresa: una microimpresa può limitarsi a dati di base (consumi energetici, politiche di sicurezza sul lavoro, rispetto delle normative ambientali minime), mentre una PMI più strutturata può includere indicatori aggiuntivi (obiettivi di decarbonizzazione, iniziative di *welfare*, procedure di *governance* interna).

Questi questionari hanno due effetti principali:

1. comparabilità dei dati - poiché tutti gli operatori rispondono a uno schema comune, le banche possono aggregare e confrontare più facilmente le informazioni, evitando la frammentazione delle richieste;
2. inclusione nei processi prudenziali - le informazioni raccolte alimentano direttamente i KPI regolatori richiesti alle banche (come il *Green Asset Ratio* e il *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio*), consentendo di valorizzare le esposizioni verso le PMI sostenibili e di ridurre il rischio percepito.

In questo modo, strumenti nati per agevolare la *compliance* regolatoria del sistema bancario diventano anche una leva di competitività per le PMI, che vedono migliorare il proprio merito creditizio e aumentare le possibilità di permanere nelle catene di fornitura globali sempre più orientate alla sostenibilità.

Esempio - Questionario ESG standardizzato e accesso al credito

Una PMI del settore agroalimentare, con 40 dipendenti, si trova nella necessità di finanziare un investimento da 1,5 milioni di euro per l'ammodernamento del proprio impianto di produzione. L'impresa non redige un bilancio di sostenibilità, ma deve comunque fornire dati ESG alla banca che, per rispettare i requisiti regolatori (Pillar 3,

GAR, BTAR), richiede informazioni affidabili anche ai clienti non direttamente soggetti alla CSRD.

La PMI utilizza il questionario standardizzato di autovalutazione ESG predisposto dal Tavolo per la finanza sostenibile. Il documento, strutturato in moduli proporzionati, richiede di comunicare:

- dati ambientali: consumi energetici annui, uso di energie rinnovabili, gestione dei rifiuti e certificazioni ISO 14001;
- dati sociali: ore di formazione per dipendente, tasso di infortuni, politiche di parità di genere;
- dati di *governance*: presenza di un codice etico, procedure di controllo interno e trasparenza fiscale.

Grazie al questionario, l'impresa fornisce informazioni comparabili e verificabili con un impegno amministrativo ridotto. La banca, a sua volta, può:

- includere il finanziamento nel calcolo del proprio *Green Asset Ratio*, valorizzando l'esposizione come allineata alla Tassonomia UE;
- integrare i dati ESG nel *rating* interno, riducendo la PD stimata dell'impresa;
- offrire un finanziamento a condizioni più vantaggiose (*spread* inferiore di 30 bps) rispetto a imprese prive di informazioni ESG strutturate.

Parallelamente, l'impresa utilizza lo stesso questionario per dimostrare la propria conformità agli standard minimi richiesti da una grande catena distributiva europea, assicurandosi così la continuità dei rapporti commerciali.

Questo esempio dimostra come il questionario ESG standardizzato possa funzionare da ponte informativo tra PMI e banche, con un duplice vantaggio: le banche ottengono dati affidabili e comparabili per adempiere ai propri obblighi regolatori, mentre le PMI rafforzano il proprio accesso al credito e la competitività nelle filiere sostenibili.

Il dialogo istituzionalizzato promosso attraverso il Tavolo per la finanza sostenibile non va letto come un'iniziativa isolata di carattere nazionale, ma come parte integrante della più ampia architettura delle strategie europee di finanza sostenibile. In particolare, i documenti programmatici della Commissione europea – la Strategia per la finanza sostenibile del 2018 (COM(2018) 97) e la Strategia rinnovata del 2021 (COM(2021) 390) – sottolineano in modo esplicito la necessità di accompagnare le PMI nel percorso di transizione ecologica e digitale. L'obiettivo è quello di garantire che la crescente domanda di informazioni ESG non si trasformi in una barriera all'accesso ai capitali, ma diventi invece uno stimolo a migliorare la trasparenza e la resilienza del tessuto produttivo.

In questa prospettiva, il rafforzamento della cooperazione tra banche e imprese, favorito da strumenti di *policy* come il Tavolo, non rappresenta soltanto una misura di supporto operativo, ma costituisce una vera e propria condizione strutturale per il successo del *Green Deal* europeo. Infatti, senza un'effettiva capacità delle PMI di fornire dati ESG attendibili e senza un sistema bancario in grado di interpretarli in modo proporzionato, la canalizzazione di risorse finanziarie verso progetti sostenibili rischierebbe di rimanere incompleta o disomogenea.

Box normativo - Strategie europee di finanza sostenibile

Comunicazione della Commissione europea 8.3.2018

Piano d'azione: finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final)

La Commissione individua tre obiettivi strategici:

1. riorientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili;
2. gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, dall'esaurimento delle risorse, dal degrado ambientale e dalle questioni sociali;
3. promuovere la trasparenza e la visione di lungo periodo nelle attività economico-finanziarie.

La Comunicazione sottolinea l'importanza di accompagnare le PMI nella transizione, favorendo strumenti proporzionati di rendicontazione e di accesso ai capitali.

Comunicazione della Commissione europea, 6.7.2021

Strategia rinnovata per la finanza sostenibile (COM(2021) 390 final)

La Commissione rafforza il quadro del 2018 con un approccio più inclusivo, introducendo quattro aree di intervento:

1. finanziare la transizione verso la sostenibilità in tutti i settori economici;
2. inclusione delle PMI e dei consumatori nella finanza sostenibile;
3. rafforzamento della resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi ESG;
4. promozione della *leadership* dell'UE negli standard globali di sostenibilità.

La strategia del 2021 ribadisce che la transizione deve essere equa e inclusiva, evitando che i requisiti informativi creino barriere per le PMI nell'accesso ai finanziamenti.

In questo quadro, il Tavolo per la finanza sostenibile si pone come strumento nazionale di attuazione delle strategie europee, traducendo gli obiettivi delineati dalla Commissione in pratiche operative capaci di avvicinare le PMI al sistema bancario. Esso rappresenta, dunque, un tassello indispensabile per realizzare l'inclusione delle imprese minori nella finanza sostenibile, condizione senza la quale il *Green Deal* europeo rischierebbe di rimanere incompleto e disomogeneo.

3.7 Gli strumenti di EFRAG per le PMI: VSME Digital Template, XBRL Taxonomy e Digital-Report-to-XBRL Converter

EFRAG ha messo a disposizione tre strumenti vendor free - VSME Digital Template, XBRL Taxonomy e Digital-Report-to-XBRL Converter - scaricabili dal sito del VSME Ecosystem per facilitare la diffusione del VSME presso le PMI. Tali strumenti sono stati presentati il 27.5.2025, con modelli operativi basati su Excel e funzioni di conversione in XBRL per una fruizione digitale standardizzata. Sono seguiti il 10 settembre il lancio di un'iniziativa per la diffusione di un nuovo *template* per il *reporting* volontario di SMEs e *Start-Ups*, il 29 settembre la presentazione della mappatura degli strumenti, piattaforme e iniziative che facilitano le PMI nell'utilizzo del VSME, il 3 ottobre il lancio del nuovo *Multi-Language VSME Digital Template for SMEs Sustainability Reporting Across Europe*.

L'attuazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e dei relativi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) ha posto in primo piano una questione cruciale per la politica economica europea: come rendere la rendicontazione di sostenibilità realmente accessibile e sostenibile per le PMI, che costituiscono oltre il 90% del tessuto produttivo dell'Unione europea e contribuiscono in misura determinante all'occupazione e al PIL.

Se infatti la CSRD ha introdotto un quadro normativo avanzato, destinato in prima battuta alle grandi imprese e, con gradualità, anche alle PMI quotate, resta aperto il problema di garantire che l'intero comparto delle imprese minori non venga escluso dalla transizione verso una finanza sostenibile. Da un lato, le banche e le filiere industriali richiedono sempre più dati ESG anche alle PMI non obbligate formalmente; dall'altro, tali imprese incontrano difficoltà oggettive nel raccogliere, elaborare e comunicare informazioni con lo stesso livello di dettaglio previsto per le società di maggiori dimensioni.

Per rispondere a questa sfida, la *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) ha avviato un processo parallelo di semplificazione e digitalizzazione mirato specificamente alle PMI. L'obiettivo non è soltanto ridurre gli oneri amministrativi, ma anche creare strumenti proporzionati che consentano alle imprese minori di partecipare pienamente al nuovo ecosistema informativo europeo, evitando il rischio di esclusione dall'accesso al credito e dalle catene del valore globali.

In questa prospettiva, il lavoro di EFRAG assume una funzione strategica: costruire un ponte tra le esigenze regolatorie delle istituzioni finanziarie e le capacità operative delle PMI, fornendo template semplificati, tassonomie digitali e strumenti di conversione che permettano di trasformare dati di base in informazioni comparabili, interoperabili e utilizzabili dai mercati finanziari. A ciò si aggiunge il recente annuncio della Commissione europea, che ha incaricato EFRAG di sviluppare un nuovo *EU Voluntary Reporting Template for SMEs and Start-Ups*, basato su un set mirato di *Key Performance Indicators* (KPIs) e accessibile attraverso l'*European Single Access Point* (ESAP). Tale iniziativa, comunicata ufficialmente il 29.7.2025, risponde alla richiesta del Consiglio e dell'Eurogruppo di armonizzare la presentazione delle informazioni economico-finanziarie delle PMI, al fine di agevolarne l'accesso ai mercati dei capitali e agli investimenti transfrontalieri, coniugando semplicità, comparabilità e interoperabilità con gli standard globali.

Box normativo - CSRD ed ESRS

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 14.12.2022 n. 2022/2464:

- nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD);
- ha modificato la precedente direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci, ampliando in modo significativo l'ambito soggettivo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità;
- stabilisce che la rendicontazione deve essere redatta in conformità agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

Regolamento delegato della Commissione (UE) 31.7.2023 n. 2023/2772:

- pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 22.12.2023;
- ha adottato il primo set di ESRS (12 standard complessivi), entrato in vigore l'1.1.2024;
- definisce il quadro normativo uniforme per la *disclosure* ESG delle imprese obbligate, costituendo la base per la futura estensione anche alle PMI (direttamente se quotate, indirettamente attraverso banche e filiere).

L'adozione della CSRD e del successivo regolamento delegato 2023/2772, con cui

la Commissione ha formalmente introdotto il primo set di *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), ha segnato un passaggio decisivo verso la creazione di un quadro armonizzato e vincolante di rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione europea. Tuttavia, la stessa direttiva riconosce espressamente la necessità di applicare il principio di proporzionalità, evitando che gli oneri informativi gravino in misura eccessiva sulle imprese di minori dimensioni.

È proprio in questa prospettiva che si inserisce il lavoro di EFRAG, chiamato non soltanto a sviluppare gli standard destinati alle grandi imprese, ma anche a elaborare strumenti semplificati e digitalizzati per le PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia europea. Il collegamento è dunque evidente: mentre la CSRD e gli ESRS fissano il quadro normativo di riferimento, gli strumenti paralleli di EFRAG – come il *VSME Digital Template*, la XBRL Taxonomy e il *Digital-Report-to-XBRL Converter* – hanno la funzione di tradurre i principi regolatori in pratiche sostenibili e accessibili per le PMI, favorendo la loro inclusione nel nuovo ecosistema informativo.

In questo senso, la semplificazione promossa da EFRAG non è un'attenuazione del dettato normativo, ma una condizione necessaria per la sua effettiva attuazione, affinché la transizione ecologica e digitale perseguita dal *Green Deal* europeo non resti appannaggio delle sole grandi imprese, ma coinvolga in modo equo e inclusivo l'intero tessuto produttivo.

Tre sono gli strumenti principali pubblicati da EFRAG nel maggio 2025.

3.7.1 VSME Digital Template (Voluntary Standards for SMEs)

Il *VSME Digital Template (Voluntary Standards for SMEs)* rappresenta uno strumento concepito da EFRAG per agevolare la rendicontazione di sostenibilità da parte delle PMI non quotate, che non rientrano direttamente nell'ambito soggettivo della CSRD, ma che sono sempre più sollecitate da banche e filiere produttive a fornire dati ESG.

Si tratta di uno schema volontario e semplificato, pensato per garantire la proporzionalità degli oneri informativi e per adattarsi alla diversità strutturale delle PMI. Il modello è organizzato in blocchi tematici – ambiente, sociale e *governance* – e propone un set ridotto di indicatori chiave, facilmente rilevabili e comunicabili, che possono essere modulati in funzione del settore di appartenenza e della dimensione aziendale.

In questo modo, le PMI possono dotarsi di una prima base informativa strutturata, coerente con la logica degli ESRS, senza dover affrontare la complessità dei requisiti imposti alle grandi imprese. Al tempo stesso, il template permette alle banche e ai partner di filiera di ricevere dati omogenei e comparabili, riducendo le asimmetrie informative e prevenendo il rischio che le PMI vengano escluse dai processi di finanziamento o approvvigionamento per mancanza di informazioni ESG affidabili.

Esempio - Compilazione del VSME Digital Template da parte di una PMI

Impresa: PMI metalmeccanica con 55 dipendenti, specializzata nella produzione di componenti per il settore automotive.

Compilazione del template:

1. sezione ambientale (E - Environment):
 - consumo energetico annuo: 850 MWh, di cui 30% da fonti rinnovabili;
 - emissioni di CO₂ (scope 1 e 2): 220 tonnellate annue;

- percentuale di rifiuti avviati a riciclo: 65%;
- certificazione ISO 14001 conseguita nel 2022;
- 2. sezione sociale (S - Social):
 - numero dipendenti: 55, di cui 40% donne;
 - ore medie di formazione per addetto: 18 ore annue;
 - tasso di infortuni: 1,2% (inferiore alla media di settore);
 - politiche di : convenzioni sanitarie e supporto alla genitorialità;
- 3. sezione *governance* (G - *Governance*):
 - presenza di un Codice etico aziendale e di un Organismo di vigilanza ai sensi del DLgs. 231/2001;
 - riunioni annuali del CdA dedicate a strategie ESG: 2;
 - politiche di trasparenza fiscale: adesione al regime di cooperative *compliance*.

Utilizzo dei dati:

- la banca inserisce queste informazioni nei propri sistemi di valutazione del merito creditizio, attribuendo un *rating* ESG positivo all'impresa e classificando il nuovo finanziamento come parzialmente allineato alla Tassonomia UE (con benefici sul *Green Asset Ratio* - GAR);
- l'impresa utilizza lo stesso template per rispondere alle richieste di un cliente multinazionale della filiera automotive, che richiede evidenze ESG ai fornitori per mantenere l'accreditamento.

Questo esempio dimostra come il *VSME Digital Template* possa diventare per le PMI un ponte strategico: da un lato facilita l'accesso al credito, dall'altro rafforza la permanenza nelle catene di fornitura globali.

3.7.2 XBRL Taxonomy

L'*XBRL Taxonomy* sviluppata da EFRAG rappresenta uno strumento digitale fondamentale per tradurre la rendicontazione di sostenibilità in un linguaggio standardizzato e *machine-readable*. L'acronimo XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) indica infatti un formato elettronico già ampiamente utilizzato nell'Unione europea per la rendicontazione finanziaria (ad esempio nell'ambito dell'ESEF - *European Single Electronic Format*).

Applicato ai dati ESG, questo linguaggio consente di garantire interoperabilità e comparabilità: le informazioni trasmesse dalle imprese, incluse le PMI, non restano più confinate in documenti testuali (PDF, Word, Excel), ma diventano dati strutturati che possono essere letti, elaborati e confrontati automaticamente da sistemi informatici.

L'obiettivo è duplice:

- da un lato, ridurre i costi di elaborazione e di validazione dei dati per banche, investitori e Autorità di vigilanza, che possono così integrare in modo più rapido e sicuro le informazioni ESG nei propri sistemi di analisi e nei KPI prudenziali (come il GAR o il BTAR);
- dall'altro, favorire l'uso di piattaforme digitali comuni a livello europeo, evitando la frammentazione dei formati e assicurando che anche i dati forniti dalle PMI abbiano lo stesso grado di leggibilità e affidabilità di quelli trasmessi dalle grandi imprese.

In prospettiva, l'adozione dell'XBRL Taxonomy da parte delle PMI costituisce un passaggio essenziale per garantire la loro inclusione nel nuovo ecosistema informativo europeo: i dati ESG, raccolti magari attraverso strumenti semplificati come il VSME *Digital Template*, diventano così immediatamente compatibili con le infrastrutture digitali bancarie e regolatorie, rafforzando la trasparenza e la competitività delle imprese minori.

Esempio - Da un report in Excel a un file XBRL interoperabile

Una PMI del settore tessile, con 35 dipendenti, prepara un semplice report ESG in formato Excel, inserendo dati di base su:

- consumi energetici annui (450 MWh),
- percentuale di energia rinnovabile utilizzata (25%),
- ore di formazione media per dipendente (12 ore/anno),
- certificazioni ottenute (ISO 9001 e ISO 14001).

In passato, tali dati sarebbero stati trasmessi alla banca come allegato PDF o tabella Excel, con margini elevati di errore o difficoltà di comparazione. Con l'introduzione della XBRL Taxonomy, invece, la PMI carica i dati nel formato standardizzato XBRL, generando un file digitale strutturato e leggibile automaticamente dai sistemi informatici.

La banca riceve il file XBRL e lo integra direttamente nei propri sistemi di analisi:

- i dati vengono processati automaticamente, senza necessità di rielaborazione manuale;
- il finanziamento richiesto dalla PMI può essere valutato in termini di allineamento alla Tassonomia UE, contribuendo al calcolo del *Green Asset Ratio* (GAR) della banca;
- la PMI beneficia di un'istruttoria più rapida e ottiene condizioni di credito migliori, in virtù della trasparenza e affidabilità delle informazioni fornite.

Questo esempio evidenzia come l'XBRL Taxonomy trasformi i dati ESG delle PMI da semplici documenti descrittivi a informazioni digitali comparabili e interoperabili, utili sia per le banche sia per le imprese stesse.

3.7.3 Digital-Report-to-XBRL Converter

Il *Digital-Report-to-XBRL Converter* è uno strumento sviluppato da EFRAG per accompagnare le PMI nella transizione verso una rendicontazione di sostenibilità pienamente digitale. Molte imprese di minori dimensioni, infatti, redigono ancora i propri documenti in formati tradizionali – come *file Word, Excel* o *PDF* – che, pur essendo facilmente comprensibili a livello umano, non sono adatti a essere letti ed elaborati automaticamente dai sistemi informatici di banche, investitori e Autorità di vigilanza.

Il convertitore digitale colma questo divario tecnologico: permette di trasformare i report non strutturati in file XBRL conformi agli standard europei, garantendo la piena compatibilità con la XBRL Taxonomy elaborata da EFRAG e, quindi, con le piattaforme digitali già in uso per la rendicontazione finanziaria e regolatoria nell'UE.

In questo senso, il *Converter* funge da strumento ponte. Da un lato, consente alle PMI di continuare a redigere i propri documenti con strumenti familiari e a basso costo; dall'altro, assicura che le informazioni possano essere convertite in un formato digitale

standardizzato, immediatamente utilizzabile dalle banche nei processi di valutazione del merito creditizio e di calcolo dei KPI prudenziali (come il *Green Asset Ratio*).

Il valore aggiunto di questo strumento non si limita alla semplificazione operativa: esso contribuisce a ridurre il divario tecnologico tra grandi imprese, già dotate di sistemi avanzati di *reporting*, e PMI, che rischierebbero altrimenti di restare escluse dal nuovo ecosistema informativo europeo. In prospettiva, il *Converter* rappresenta dunque una tappa intermedia fondamentale verso una rendicontazione ESG completamente digitale e interoperabile.

Esempio - Dal report in PDF al file XBRL conforme agli standard UE

Una PMI del settore agroalimentare, con 25 dipendenti, deve presentare alla banca un *report* semplificato sulle proprie *performance* ESG per ottenere un finanziamento “*green*” finalizzato all’acquisto di macchinari a basso consumo energetico.

L’impresa redige il documento in formato PDF, includendo dati su:

- consumo di energia elettrica (200 MWh annui);
- percentuale di energia da fonti rinnovabili (40%);
- certificazioni ambientali ottenute (ISO 14001);
- iniziative sociali (formazione dei dipendenti, politiche di *welfare* di base).

Grazie al *Digital-Report-to-XBRL Converter* messo a disposizione da EFRAG, il *report* viene trasformato automaticamente in un file XBRL strutturato, conforme alla *XBRL Taxonomy* europea.

La banca, ricevendo il file XBRL, può:

- integrare immediatamente i dati ESG della PMI nei propri sistemi informatici;
- verificare in modo rapido e sicuro l’allineamento delle informazioni ai requisiti della Tassonomia UE;
- includere l’operazione nel calcolo del *Green Asset Ratio* (GAR);
- ridurre i tempi di istruttoria e concedere il finanziamento con condizioni agevolate.

Per la PMI, l’uso del *Converter* ha due benefici immediati:

- da un lato, non è necessario cambiare radicalmente i propri strumenti di lavoro (Word, Excel, PDF);
- dall’altro, i dati vengono resi digitalmente compatibili con il sistema bancario e regolatorio europeo, aumentando le chance di accesso al credito a condizioni favorevoli.

Questo esempio mostra come il *Converter* trasformi un semplice documento in PDF in un *report* digitale strutturato, fungendo da ponte tecnologico tra le modalità tradizionali di rendicontazione delle PMI e il nuovo ecosistema digitale europeo.

Considerati nel loro insieme, il *VSME Digital Template*, la *XBRL Taxonomy* e il *Digital-Report-to-XBRL Converter* non rappresentano strumenti isolati, ma componenti complementari di un unico ecosistema progettato da EFRAG per rispondere a una duplice esigenza.

Da un lato, essi mirano a rendere la rendicontazione ESG delle PMI realmente proporzionata, scalabile e meno onerosa, superando il rischio che gli oneri informativi imposti dalla CSRD si traducano in un ostacolo insormontabile per le imprese minori. In

questo senso, la semplificazione non equivale a riduzione della qualità, ma a selezione di un set di informazioni essenziali, raccolte con modalità adeguate alle capacità organizzative delle PMI.

Dall'altro lato, questi strumenti assicurano che i dati raccolti non restino confinati a un livello descrittivo, ma possano essere integrati senza soluzione di continuità nei sistemi digitali delle banche e nelle metriche regolatorie richieste dalle Autorità di vigilanza, come il *Green Asset Ratio* (GAR) o il *Banking Book Taxonomy Alignment Ratio* (BTAR). In tal modo, le informazioni ESG fornite dalle PMI diventano parte integrante del linguaggio finanziario, facilitando la loro valorizzazione nei processi di concessione del credito e nei KPI prudenziali.

In prospettiva, questo approccio contribuisce a rafforzare il dialogo strutturato tra PMI e sistema bancario, trasformando la rendicontazione ESG da mero adempimento burocratico a leva strategica di competitività, trasparenza e inclusione finanziaria.

In definitiva, gli strumenti messi a punto da EFRAG - il *VSME Digital Template*, la *XBRL Taxonomy* e il *Digital-Report-to-XBRL Converter* - rappresentano un passaggio decisivo verso la costruzione di un ecosistema di rendicontazione che sia al tempo stesso inclusivo ed efficiente. Essi permettono alle PMI di accedere a modalità proporzionate di comunicazione dei dati ESG, riducendo gli oneri amministrativi e tecnologici che rischierebbero di tradursi in una barriera all'ingresso.

Al tempo stesso, garantendo la standardizzazione e la digitalizzazione delle informazioni, questi strumenti assicurano la piena interoperabilità con i sistemi bancari e di vigilanza, favorendo la loro valorizzazione nei processi di valutazione del merito creditizio e nei KPI prudenziali.

In questa prospettiva, la semplificazione non deve essere intesa come un abbassamento dell'asticella, bensì come la condizione necessaria per consentire a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, di partecipare al nuovo linguaggio della finanza sostenibile. La capacità delle PMI di comunicare in maniera chiara e digitalmente integrata i propri dati ESG diventa così un fattore chiave non solo per l'accesso al credito, ma anche per la resilienza e la competitività dell'intero sistema economico europeo.

Box di sintesi - Vantaggi degli strumenti EFRAG per PMI e banche

Per le PMI:

- proporzionalità: raccolta dati ESG con strumenti semplificati e scalabili, senza oneri sproporzionati;
- digitalizzazione assistita: possibilità di partire da formati tradizionali (Word, Excel, PDF) e convertirli in XBRL conforme agli standard UE;
- accesso facilitato al credito: i dati ESG standardizzati migliorano il merito creditizio e consentono condizioni finanziarie più favorevoli;
- competitività di filiera: maggiore facilità di permanenza nei *network* produttivi internazionali orientati alla sostenibilità.

Per banche e sistema finanziario:

- dati standardizzati e comparabili: più facile integrazione nei processi interni di *risk management* e nei KPI regolatori (GAR, BTAR);
- riduzione dei costi operativi: automatizzazione dei flussi informativi e minore necessità di rielaborazione manuale;

- maggiore trasparenza: informazioni ESG più affidabili anche dalle controparti minori, riducendo le asimmetrie informative;
- supporto alla *compliance*: agevola l'adempimento agli obblighi di *disclosure* imposti da CSRD, SFDR e regolamento Tassonomia.

Questo schema evidenzia come gli strumenti di EFRAG fungano da ponte operativo tra PMI e banche, generando benefici reciproci e contribuendo alla realizzazione di un sistema finanziario europeo più inclusivo e orientato alla sostenibilità.

3.8 Conclusioni

L'analisi svolta nel presente sottocapitolo ha messo in evidenza come il rapporto tra PMI e sistema bancario in materia di sostenibilità si stia configurando come un asse strategico della transizione europea verso un'economia più resiliente e inclusiva.

Le aspettative di vigilanza della Banca d'Italia sui rischi climatici e ambientali hanno chiarito che i fattori ESG non costituiscono una categoria separata, ma veri e propri driver in grado di incidere sulle tradizionali tipologie di rischio bancario. Ciò ha determinato un innalzamento delle richieste informative verso le imprese, chiamate a fornire dati affidabili e coerenti per permettere agli intermediari di adeguare i propri processi di *governance*, *risk management* e *disclosure*.

In questa prospettiva, un ruolo centrale è svolto dagli indicatori di sostenibilità bancaria, in particolare dal *Green Asset Ratio* (GAR) e dai KPI complementari, che hanno reso evidente come la qualità dei dati ESG delle controparti – comprese le PMI – condizioni direttamente la capacità delle banche di adempiere agli obblighi regolatori e di dimostrare il proprio grado di allineamento alla Tassonomia UE.

Le evidenze empiriche raccolte da BCE, EBA e istituzioni accademiche hanno ulteriormente rafforzato il quadro: imprese con *performance* ESG migliori presentano probabilità attese di insolvenza inferiori, minori costi del capitale e maggiore stabilità finanziaria. Questo legame tra sostenibilità e rischio di credito giustifica l'integrazione dei fattori ESG nei modelli di *rating* bancario e nei processi di concessione e monitoraggio del credito, con impatti diretti anche sulle PMI.

Le Linee Guida dell'EBA hanno dato concretezza operativa a tali dinamiche, specificando come i rischi ESG debbano essere integrati nei presidi di *governance*, nel RAF, nei processi ICAAP/ILAAP e nel SREP, fino alle politiche di erogazione del credito e alla *disclosure* di terzo pilastro. Per le imprese, ciò si traduce in un messaggio chiaro: la qualità e la verificabilità dei dati ESG sono ormai determinanti per il costo e la disponibilità del credito.

In parallelo, il Dialogo di sostenibilità tra PMI e banche, promosso attraverso il Tavolo per la finanza sostenibile, ha sottolineato la necessità di costruire un linguaggio comune e strumenti proporzionati, capaci di trasformare la sostenibilità da onere burocratico a leva di competitività e inclusione finanziaria.

Infine, gli strumenti digitali elaborati da EFRAG - il *VSME Digital Template*, la *XBRL Taxonomy* e il *Digital-Report-to-XBRL Converter* - offrono alle PMI soluzioni concrete per colmare il divario tecnologico e ridurre gli oneri informativi, garantendo al contempo che i dati prodotti possano essere integrati nei sistemi bancari e valorizzati nei KPI prudenziali.

In sintesi, il percorso che lega le PMI al sistema bancario attraverso le informazioni ESG rappresenta oggi una delle chiavi di volta per la riuscita del *Green Deal* europeo.

La sfida non è soltanto normativa, ma soprattutto operativa e culturale: creare un ecosistema informativo coerente, proporzionato e digitalmente interoperabile, capace di coniugare la stabilità del sistema finanziario con la competitività delle imprese minori e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

Tema	Messaggio chiave	Implicazioni per le banche	Implicazioni per le PMI	Criticità ricorrenti	Abilitatori/ Soluzioni
Banca d'Italia - Aspettative ESG	ESG = <i>driver</i> dei rischi tradizionali; integrazione in <i>governance</i> /RAF/ processi	Integrazione <i>end-to-end</i> (erogazione, monitoraggio, NPE); flussi board; metodologie dedicate	Più richieste dati proporzionate; necessità di base informativa minima	Asimmetrie informative; oneri organizzativi	Standard minimi, supporto professionale, formazione
KPI Tassonomia (GAR/BTAR)	Indicatori "verdi" come leve di trasparenza e incentivi	Migliore <i>funding</i> / reputazione se alto allineamento; dipendenza da dati clienti	Dati ESG come asset negoziale per credito e filiere	Difficoltà di conteggio senza dati affidabili	Questionari standard, data-sharing filiera, audit leggero
Evidenze su PD/LGD	ESG migliore ↔ minore PD/LGD e maggiore resilienza	Migliore calibrazione modelli e <i>pricing</i> ; minori perdite attese	Miglior <i>rating</i> e <i>spread</i> più bassi se dati solidi	Eterogeneità settoriale; qualità dati	Proporzionalità, metriche settoriali, roadmap dati
Linee Guida EBA	Operazionalizzazione in RAF, ICAAP/ILAAP, SREP, modelli, <i>disclosure</i>	Possibili <i>re-mediation/add-on</i> se presidio inadeguato	Richieste dati scalabili; valorizzazione della trasparenza	Gap dati lungo catena fornitura	Proxy trasparenti + piani di miglioramento
Tavolo finanza sostenibile	Linguaggio comune e riduzione costi di transazione informativi	Maggiore comparabilità; processi più efficienti	Strumenti standardizzati e formazione	Frammentazione iniziativa	Coordinamento istituzionale, adozione diffusa strumenti
Strumenti EFRAG (VSME/XBRL/ Converter)	Semplificazione + interoperabilità digitale	Dati <i>machine-readable</i> per modelli/KPI/ <i>disclosure</i>	Accesso a credito/filiera con oneri contenuti	Divario digitale, capacità tecniche	<i>Template</i> VSME, tassonomia XBRL, <i>converter</i> , supporto tecnico

4 Ruolo del Revisore di Sostenibilità

4.1 Introduzione

L'entrata in vigore della CSRD ha segnato un vero punto di svolta, perché non si è limitata ad ampliare l'ambito soggettivo della rendicontazione di sostenibilità, ma ha anche attribuito valore giuridico vincolante al controllo sulle informazioni pubblicate dalle imprese. In passato, la *disclosure* di sostenibilità era per lo più volontaria, ispirata a Linee Guida internazionali come i GRI Standards, e veniva utilizzata soprattutto come strumento reputazionale e di dialogo con gli *stakeholder*. La verifica dei dati ESG, quando presente, era affidata a soggetti scelti liberamente dalle imprese e non aveva la stessa forza cogente della revisione contabile.

Con la CSRD, la verifica delle informazioni di sostenibilità diventa un adempimento obbligatorio e deve essere svolta da revisori indipendenti secondo regole e standard definiti. Il legislatore europeo ha previsto che tale attività si concretizzi, in una prima fase, in un livello di *limited assurance*, vale a dire una forma di controllo che offre una sicurezza moderata, basata su verifiche campionarie e analisi di coerenza e plausibilità dei dati.

Questo approccio è stato concepito per garantire un equilibrio tra la necessità di rafforzare la credibilità delle informazioni ESG e quella di non gravare eccessivamente sui costi di *compliance*, soprattutto nelle fasi iniziali di applicazione della normativa.

Con la proposta di direttiva "Requisiti" presentata nell'ambito dell'*Omnibus* Simplification Package, tuttavia, viene meno l'automatismo del passaggio dal livello di *limited assurance* a quello di *reasonable assurance*. Tale scelta riflette la volontà del legislatore europeo di preservare la proporzionalità del sistema, consentendo di adattare il livello di profondità delle verifiche alla complessità e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla maturità del contesto normativo e professionale. In questo modo, l'Unione europea intende mantenere un modello flessibile e scalabile, in cui l'evoluzione verso forme di *assurance* più robuste possa avvenire in modo graduale e differenziato, sulla base di evidenze tecniche e di esperienze applicative, piuttosto che per effetto di un obbligo generalizzato.

Ne consegue che l'informazione non finanziaria non è più percepita come un adempimento facoltativo, ma come parte integrante dell'informativa societaria al pari del bilancio. La sostenibilità assume così un peso regolatorio che la colloca sullo stesso piano delle informazioni economico-finanziarie, innalzando le aspettative degli investitori, delle istituzioni e del mercato in termini di trasparenza, qualità e responsabilità delle imprese.

Si consideri, ad esempio, il caso di un'impresa che dichiara nelle proprie informazioni di sostenibilità di aver ridotto del 20% le proprie emissioni di CO₂ rispetto all'anno precedente.

Nel caso di una *limited assurance*, il revisore di sostenibilità svolge verifiche di natura prevalentemente analitica e campionaria, finalizzate a valutare la plausibilità e la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'impresa. L'attività comprende il controllo della coerenza dei dati con le politiche e i processi aziendali, la verifica di un sottoinsieme rappresentativo dei calcoli effettuati, l'esame delle principali fonti informative utilizzate per la raccolta dei dati ESG e la valutazione della ragionevolezza delle metodologie di misurazione rispetto agli standard di riferimento applicabili.

Il giudizio che ne deriva assume la forma di una “negative assurance”, vale a dire una dichiarazione di non riscontro di elementi che facciano dubitare della conformità delle informazioni esaminate. In altre parole, il revisore attesta che, sulla base delle procedure svolte, non sono emerse evidenze tali da far ritenere che la rendicontazione di sostenibilità non sia conforme ai criteri adottati. Si tratta quindi di un livello di sicurezza moderata, che non implica la garanzia dell’assoluta correttezza dei dati, ma fornisce comunque agli *stakeholder* un rilevante presidio di attendibilità e trasparenza.

Nel caso della *reasonable assurance*, invece, il revisore sarà tenuto a condurre un’analisi molto più approfondita, simile a quella svolta per i bilanci. Dovrà esaminare in modo sistematico i processi di raccolta dei dati, valutare i sistemi di controllo interno, richiedere evidenze documentali complete, replicare i calcoli in maniera estesa, ispezionare i registri e – se necessario – svolgere procedure di test sul campo (ad esempio, verifiche dirette degli strumenti di misurazione delle emissioni o dei registri di consumo energetico). Solo al termine di questa analisi potrà rilasciare un giudizio con un livello di sicurezza elevato, analogo a quello che garantisce la revisione contabile completa sui bilanci.

Questo esempio mostra chiaramente come il passaggio da *limited* a *reasonable assurance* comporti un salto qualitativo nelle verifiche richieste e, conseguentemente, un aumento significativo degli oneri per le imprese, ma anche un rafforzamento della credibilità e della comparabilità delle informazioni di sostenibilità a beneficio di investitori e *stakeholder*.

Profilo	<i>Limited assurance</i>	<i>Reasonable assurance</i>
Obiettivo	Fornire un livello di sicurezza limitato: verifica della plausibilità delle informazioni.	Fornire un livello di sicurezza elevato: attestare l’attendibilità sostanziale delle informazioni.
Metodologia	Analisi documentale e verifiche campionarie; controlli di coerenza e plausibilità.	Analisi sistematica e completa; test estesi sui processi e sui controlli interni; verifiche sul campo.
Standard di riferimento	Applicazione iniziale prevista dalla CSRD per favorire un avvio graduale della rendicontazione.	Obiettivo futuro della CSRD; assimilabile alla revisione contabile dei bilanci.
Livello di garanzia	Moderato: giudizio espresso in termini di “nulla è emerso che faccia ritenere inesatte le informazioni”.	Elevato: giudizio espresso in termini di “le informazioni sono corrette in tutti gli aspetti significativi”.
Impatto per l’impresa	Onere relativamente contenuto; minori costi e complessità.	Onere più significativo; maggiori costi e necessità di sistemi di controllo interno robusti.
Valore per gli stakeholder	Fornisce una prima base di fiducia, ma con margini di incertezza.	Rafforza la credibilità e la comparabilità delle <i>disclosure</i> , riducendo il rischio di <i>greenwashing</i> .

Il revisore di sostenibilità si configura come garante della veridicità, della coerenza e dell’affidabilità delle informazioni non finanziarie, svolgendo una funzione che per certi aspetti richiama quella del revisore contabile, ma che se ne distingue profondamente per la natura dell’oggetto sottoposto a verifica e per l’ampiezza delle competenze richieste. A differenza dei dati finanziari, fondati su principi contabili consolidati e su metriche uniformi, le informazioni ESG presentano una struttura ibrida e multidimen-

sionale, che integra dati quantitativi e qualitativi, spesso di natura prospettica o stimata, relativi a scenari climatici, strategie di transizione energetica, piani di decarbonizzazione, pratiche di inclusione e parità di genere, o impatti sulla catena del valore.

Questa complessità implica che il revisore di sostenibilità debba possedere competenze interdisciplinari, capaci di coniugare l'analisi contabile e finanziaria con la comprensione delle normative ambientali, sociali e di *governance*, nonché con la capacità di interpretare indicatori tecnico-scientifici e modelli di valutazione del rischio non finanziario. La verifica delle informazioni ESG, infatti, richiede spesso di confrontarsi con dati provenienti da discipline eterogenee – dall'ingegneria ambientale alla sociologia del lavoro – che non possono essere pienamente padroneggiate da un singolo professionista.

Per questa ragione, si prevede un crescente ricorso a esperti esterni, in linea con quanto stabilito dal Principio di revisione ISA Italia n. 620, che consente al revisore di avvalersi del lavoro di specialisti qualificati in ambiti specifici per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Tali esperti – ad esempio climatologi, ingegneri ambientali, analisti di dati ESG o valutatori di impatti sociali – potranno supportare il revisore nella valutazione della correttezza metodologica e scientifica delle metriche dichiarate, contribuendo a elevare la qualità complessiva dell'*assurance*.

In questo senso, la revisione di sostenibilità si configura come processo collettivo e multidisciplinare, nel quale il revisore mantiene la responsabilità finale del giudizio, ma opera in collaborazione strutturata con specialisti tecnici, garantendo un approccio integrato e rigoroso capace di rispondere alla crescente complessità della rendicontazione ESG.

La CSRD ha voluto rafforzare questo ruolo introducendo l'obbligo, per tutte le imprese soggette alla direttiva, di sottoporre la propria informativa di sostenibilità a un controllo indipendente. In una fase iniziale, tale attività si concretizza in una *limited assurance*, un livello di verifica che si fonda prevalentemente su analisi campionarie e procedure di coerenza, con l'obiettivo di fornire un primo presidio di attendibilità senza generare un onere eccessivo per le imprese. Tuttavia, la logica di fondo della riforma è orientata a un progressivo innalzamento del livello di garanzia, con il passaggio alla *reasonable assurance*, destinata a costituire la cornice stabile e definitiva del sistema europeo di *assurance* sulla sostenibilità. Questo passaggio comporta un salto qualitativo importante, poiché implica un grado di approfondimento molto più vicino a quello della revisione dei bilanci: controlli sistematici sui processi di raccolta dei dati, test estesi sui sistemi di controllo interno, ispezioni dirette e una valutazione complessiva della coerenza tra strategie aziendali e risultati dichiarati.

L'evoluzione da *limited* a *reasonable assurance* non sarà tuttavia immediata né priva di ostacoli. Essa richiederà un periodo di transizione durante il quale la Commissione europea, con il supporto dell'EFRAG, dovrà elaborare standard di *assurance* europei specifici. Questi standard avranno la funzione di armonizzare le pratiche di revisione, garantendo coerenza con i principi già adottati a livello internazionale dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Proprio in questa direzione si colloca il progetto dell'IAASB relativo all'*International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA) 5000, pubblicato in via definitiva a novembre 2024, che rappresenta il primo tentativo di definire un quadro globale per l'*assurance* delle informazioni di sostenibilità, applicabile a tutti i tipi di dati ESG e a diversi livelli di garanzia. Il lavoro

europeo, dunque, si inserisce in un più ampio processo di convergenza internazionale, con l'obiettivo di assicurare che le pratiche di *assurance* adottate dalle imprese europee siano interoperabili e riconosciute a livello globale, evitando duplicazioni e aumentando la fiducia degli investitori internazionali.

Questa prospettiva, per quanto ambiziosa, è oggi al centro di un dibattito europeo molto acceso. Le imprese, soprattutto le PMI e quelle meno strutturate, temono che il passaggio alla *reasonable assurance* possa comportare costi elevati e richiedere investimenti significativi in sistemi di controllo interno, raccolta dati e consulenza specialistica. Al tempo stesso, però, gli investitori e le istituzioni finanziarie spingono per un innalzamento rapido del livello di garanzia, ritenendo che solo un controllo stringente possa assicurare la credibilità delle informazioni e ridurre il rischio di *greenwashing*. La sfida del legislatore e delle Autorità di regolazione sarà quindi quella di bilanciare la necessità di affidabilità con il principio di proporzionalità, introducendo soluzioni graduali e semplificate che permettano di conciliare l'elevata qualità delle informazioni con la sostenibilità economica degli adempimenti per le imprese.

In questo scenario, il revisore di sostenibilità diventa non soltanto un organo di controllo, ma un attore istituzionale che partecipa alla costruzione di un nuovo paradigma di trasparenza societaria, contribuendo a rafforzare la fiducia dei mercati e a rendere più solido il legame tra rendicontazione, finanza sostenibile e strategie di lungo periodo delle imprese.

Si tratta di un cambiamento che investe direttamente le professioni economico-giuridiche, chiamate a misurarsi con un terreno nuovo e complesso in cui competenze tradizionali e nuove conoscenze devono necessariamente intrecciarsi. Il revisore di sostenibilità non può più essere inteso come un mero tecnico della verifica formale, ma deve assumere il ruolo di un attore sistemico, capace di incidere sulla credibilità dei mercati e sulla fiducia degli investitori, elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell'economia reale e finanziaria. La sua attività non si esaurisce nell'esame di singoli indicatori o nella validazione di dati puntuali, ma contribuisce alla costruzione di un ecosistema informativo affidabile, che condiziona le scelte allocative dei capitali, l'accesso al credito e, in ultima analisi, la competitività delle imprese nel contesto europeo e internazionale.

Attraverso il suo operato, il revisore di sostenibilità diventa uno strumento essenziale per prevenire il rischio di *greenwashing*, ossia di rappresentazioni artificiose o fuorvianti della *performance* ESG, che minerebbero la fiducia degli *stakeholder* e comprometterebbero la stessa efficacia delle politiche europee in materia di transizione ecologica e sociale. Al tempo stesso, il revisore rafforza la comparabilità delle informazioni, assicurando che dati provenienti da imprese di settori e Paesi diversi siano leggibili secondo criteri omogenei. Ciò promuove un circolo virtuoso di *accountability*, in cui le imprese sono indotte non solo a rispettare gli obblighi normativi, ma anche a sviluppare sistemi interni più robusti di raccolta, elaborazione e monitoraggio dei dati ESG, con benefici in termini di *governance*, gestione del rischio e capacità strategica.

In tale prospettiva, la figura del dottore commercialista e dell'esperto contabile assume un rilievo particolare. La loro formazione, tradizionalmente ancorata alla misurazione economico-finanziaria e alla lettura giuridica dei fenomeni d'impresa, li pone in una posizione privilegiata per interpretare le sfide poste dalla rendicontazione di sostenibilità. Essi possiedono infatti le basi metodologiche necessarie per comprendere la lo-

gica degli standard, valutare la coerenza dei processi di *reporting* e inserirli in un quadro più ampio di *compliance* societaria. A ciò si aggiunge la possibilità di sviluppare nuove competenze interdisciplinari, che consentano di affiancare all'analisi contabile tradizionale l'attenzione ai rischi ambientali, ai fattori sociali e alle dinamiche di *governance*.

La professione è dunque chiamata a un percorso di trasformazione culturale e tecnica: da soggetto che garantiva la correttezza dei dati contabili a custode dell'informazione integrata, che mette in relazione le dimensioni economiche, ambientali e sociali dell'attività d'impresa. Questo processo implica investimenti nella formazione continua, lo sviluppo di strumenti metodologici adeguati e una maggiore interazione con altre figure professionali (ingegneri ambientali, esperti di sostenibilità, data analyst), in una logica di multidisciplinarietà che diventerà sempre più imprescindibile.

In Italia, questo percorso di trasformazione è già stato avviato dagli Ordini professionali. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha promosso gruppi di lavoro dedicati alla sostenibilità e alla revisione ESG, elaborando Linee Guida e documenti operativi per accompagnare i professionisti nella nuova funzione. Alcuni Ordini territoriali, come l'ODCEC di Torino, hanno sperimentato approcci innovativi alla progettazione e implementazione del bilancio sociale e di sostenibilità nelle PMI, il c.d. "*Metodo ODCEC Torino*", contribuendo a diffondere una cultura di *accountability* radicata e proporzionata alla dimensione aziendale e ponendo le basi per un modello di riferimento a livello nazionale. Tali iniziative dimostrano come la categoria professionale stia assumendo un ruolo di primo piano non solo nell'adeguamento agli obblighi normativi, ma anche nella diffusione di una cultura della sostenibilità orientata al bene comune e alla responsabilità sociale dell'impresa.

Il riconoscimento normativo di questa funzione rende necessario un percorso di aggiornamento continuo, capace di arricchire le competenze tradizionali con nuove conoscenze in materia di sostenibilità e di revisione ESG. Non si tratta unicamente di padroneggiare strumenti tecnici di verifica, ma di sviluppare la capacità di leggere, interpretare e valutare fenomeni complessi come le strategie climatiche, i piani di decarbonizzazione, le politiche di inclusione sociale, le pratiche di gestione responsabile delle catene di fornitura e i modelli di economia circolare. Il revisore di sostenibilità è chiamato non solo a validare dei dati, ma a comprendere i processi aziendali sottostanti, a verificarne la coerenza con gli obiettivi dichiarati e a contestualizzarli rispetto agli standard europei e internazionali di riferimento.

Questa trasformazione richiede un impegno rilevante tanto a livello individuale quanto a livello istituzionale. I professionisti sono tenuti a investire nella propria formazione, acquisendo competenze trasversali e interdisciplinari che spaziano dall'analisi giuridica e contabile all'uso di metriche scientifiche in campo ambientale e sociale, fino all'elaborazione di scenari prospettici basati su dati climatici e tecnologici. La complessità della materia implica, inoltre, la necessità di sviluppare una collaborazione strutturata tra diverse professionalità: revisori, ingegneri ambientali, esperti di sostenibilità, *data analyst* e giuristi dovranno lavorare insieme per garantire un controllo accurato, integrato e affidabile delle informazioni ESG. Il revisore di sostenibilità diventa così il nodo di una rete multidisciplinare, capace di collegare linguaggi e approcci differenti in un unico sistema coerente di garanzie.

L'adeguamento richiesto non si limita a una crescita tecnica, ma implica una vera e propria evoluzione culturale della professione, che deve saper passare da un approccio

focalizzato sulla sola attendibilità dei dati contabili a un ruolo di custode dell'informazione integrata, in grado di mettere in relazione la dimensione economico-finanziaria con gli impatti ambientali e sociali dell'attività d'impresa. In prospettiva, il revisore di sostenibilità diventa una figura chiave nell'architettura della corporate *governance* sostenibile, perché garantisce non soltanto la conformità normativa, ma anche la credibilità complessiva delle strategie di sostenibilità delle imprese.

Ambito	Competenze richieste
Contabile-finanziario	Analisi di bilancio, principi contabili, tecniche di revisione e <i>assurance</i> , valutazione della materialità.
Giuridico-regolatorio	Conoscenza della CSRD, ESRS, Tassonomia UE, SFDR, normativa ambientale e del lavoro, principi di corporate <i>governance</i> .
Ambientale	Metriche di emissioni climalteranti (GHG Protocol, Scope 1-3), piani di decarbonizzazione, gestione risorse naturali, biodiversità, economia circolare.
Sociale	Politiche di inclusione e parità di genere, tutela dei diritti umani, condizioni di lavoro, catene di fornitura responsabili.
Governance	Strutture di governo societario, sistemi di controllo interno, gestione dei rischi ESG, <i>accountability</i> verso gli <i>stakeholder</i> .
Tecnologico-analitico	Data <i>analysis</i> , digital <i>reporting</i> (XBRL, ESAP), utilizzo di strumenti digitali per la raccolta e gestione dei dati ESG.
Strategico-gestionale	Valutazione di strategie ESG aziendali, coerenza con obiettivi di lungo periodo, allineamento con gli SDGs e il <i>Green Deal</i> europeo.

Accanto a questo inquadramento generale, è opportuno sottolineare le differenze sostanziali che separano la figura del revisore contabile tradizionale da quella del revisore di sostenibilità, differenze che rendono evidente la specificità del nuovo ruolo delineato dalla CSRD. Nel primo caso, l'oggetto dell'attività è rappresentato dai bilanci d'esercizio e consolidati, che costituiscono documenti standardizzati e disciplinati da principi contabili (IAS/IFRS o OIC) ormai consolidati a livello internazionale. L'attività del revisore contabile si fonda su procedure codificate e su un impianto normativo e metodologico maturo, il cui scopo è attestare, con un livello di *reasonable assurance*, la correttezza e la veridicità dei dati economico-finanziari.

Nel caso del revisore di sostenibilità, invece, l'oggetto della verifica è costituito da un'informativa prevalentemente non finanziaria, che presenta caratteristiche profondamente diverse: è multidimensionale, perché coinvolge aspetti ambientali, sociali e di *governance*; è dinamica, perché spesso include indicatori prospettici legati a piani industriali, obiettivi di decarbonizzazione e strategie di inclusione; ed è eterogenea, perché si alimenta di dati qualitativi e quantitativi provenienti da fonti diverse, interne ed esterne all'impresa. Gli ambiti interessati spaziano dalle emissioni climalteranti alla gestione delle risorse naturali e della biodiversità, dalle politiche di inclusione e parità di genere fino alla trasparenza delle catene di fornitura globali.

Questa complessità si riflette anche negli standard di riferimento, che non sono ancora consolidati come quelli contabili, ma sono in continua evoluzione. Il corpus degli ESRS rappresenta oggi il quadro normativo europeo più avanzato, ma ad esso si affiancano altri standard internazionali, come gli IFRS *Sustainability Disclosure Standards* (ISSB), le Linee Guida del GRI e i criteri della Tassonomia UE, con cui le imprese e i revisori devono confrontarsi in logica di interoperabilità. L'attività di revisione della sostenibilità, pertanto, si colloca in un contesto normativo fluido e stratificato, che ri-

chiede al professionista non solo competenze tecniche di *assurance*, ma anche la capacità di adattarsi a *framework* in continua trasformazione e di valutare l'affidabilità di dati che, spesso, non hanno la stessa stabilità e verificabilità dei numeri di bilancio.

Le differenze emergono con chiarezza anche dal punto di vista metodologico. La revisione contabile tradizionale si basa su dati di natura storica, quantitativa e documentata, che possono essere verificati attraverso evidenze oggettive e procedure standardizzate, mentre la revisione di sostenibilità si confronta con informazioni spesso prospettiche, qualitative e basate su stime o modelli previsionali, la cui verificabilità dipende non solo dalla correttezza dei dati di partenza, ma anche dalla solidità delle assunzioni adottate. Ne consegue che, mentre nel primo caso il revisore opera in un contesto caratterizzato da certezza e ripetibilità, nel secondo deve valutare elementi incerti, variabili e suscettibili di interpretazioni differenti, con un grado di complessità che richiede approcci metodologici flessibili e una forte componente di giudizio professionale.

In definitiva, se il revisore contabile lavora su un terreno normativamente codificato e stabile, il revisore di sostenibilità si muove in uno scenario in costruzione, in cui la sua funzione non è soltanto quella di attestare la correttezza delle informazioni, ma anche di contribuire indirettamente a modellare le pratiche di rendicontazione, promuovendone la progressiva maturazione e rafforzandone la credibilità presso i mercati e gli *stakeholder*.

Profilo	Revisore contabile tradizionale	Revisore di sostenibilità
Oggetto dell'attività	Bilanci d'esercizio e consolidati	Informativa non finanziaria (ESG)
Normativa e standard di riferimento	Principi contabili (IAS/IFRS, OIC), ISA di revisione	ESRS, CSRD, ISSB, GRI, Tassonomia UE, futuri standard europei di <i>assurance</i> , SAAE Italia, ISSA 5000
Natura dei dati	Storici, quantitativi, verificabili <i>ex post</i>	Misti: quantitativi e qualitativi, spesso prospettici e basati su stime o modelli
Approccio metodologico	Procedure codificate e consolidate; verifiche sistematiche su evidenze oggettive	Approcci flessibili; analisi di scenari, processi e assunzioni; forte componente di giudizio professionale
Livello di assurance	<i>Reasonable assurance</i> (elevato, stabile e uniforme)	<i>Limited assurance</i> iniziale, con evoluzione verso <i>reasonable assurance</i>
Stabilità del quadro normativo	Consolidato e stabile da decenni	Fluidi e in evoluzione, con standard in fase di consolidamento
Impatto per l'impresa	Obbligo consolidato, con processi rodenti	Nuovo adempimento, con costi di adattamento e necessità di rafforzare i sistemi di raccolta dati ESG

Questa differenza si riflette anche nelle metodologie di lavoro e nel grado di sicurezza che il revisore può fornire agli *stakeholder*. Nel campo della revisione contabile, il professionista dispone di un impianto normativo e tecnico stabile e consolidato, supportato da standard internazionali ampiamente diffusi (ISA - International Standards on Auditing) e da decenni di prassi applicativa. I dati oggetto di revisione sono per loro natura quantitativi, storicizzati e verificabili *ex post*, poiché si riferiscono a operazioni già avvenute e documentate da evidenze contabili. Ciò consente al revisore di raggiungere un livello elevato di *reasonable assurance*, ossia una sicurezza ragionevole che,

pur non potendo escludere ogni margine di rischio, offre agli investitori e ai terzi una base solida per le proprie decisioni economiche.

Diverso è il caso della rendicontazione di sostenibilità, dove il controllo è reso più complesso da almeno tre fattori: la novità delle metriche adottate, che non hanno ancora raggiunto un grado di standardizzazione comparabile a quello dei principi contabili; la eterogeneità delle informazioni, che spaziano da dati quantitativi misurabili (ad esempio, consumi energetici o emissioni climalteranti) a elementi qualitativi (strategie di inclusione, impegni sulla biodiversità); e la presenza di informazioni prospettiche, fondate su scenari, modelli e assunzioni che non possono essere verificati con la stessa certezza dei dati contabili storici. Per questa ragione, il legislatore europeo ha previsto che la fase iniziale della revisione di sostenibilità sia limitata a un livello di *limited assurance*, che si fonda su verifiche campionarie e analisi di plausibilità, offrendo quindi un grado di garanzia inferiore rispetto alla revisione contabile tradizionale.

Il passaggio futuro alla *reasonable assurance*, già delineato dalla CSRD sebbene rimesso in discussione nell'ambito del pacchetto *Omnibus*, rappresenta un obiettivo ambizioso e segnerà un ulteriore avvicinamento metodologico tra revisione contabile e revisione di sostenibilità. Esso richiederà, tuttavia, un rafforzamento dei sistemi interni di raccolta e controllo dei dati ESG, l'elaborazione di standard di *assurance* specifici a livello europeo e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei professionisti incaricati. Va inoltre sottolineato che, anche a regime, permarrà una differenza sostanziale relativa alla natura dei dati esaminati: nel caso dei bilanci, si tratta di informazioni quantitative, documentate e verificabili; nel caso della sostenibilità, di un insieme più ibrido, che integra elementi quantitativi e qualitativi, storici e prospettici, misurazioni scientifiche e valutazioni strategiche. Questo rende l'attività del revisore di sostenibilità più esposta a margini di incertezza e soggettività, richiedendo un utilizzo più intenso del giudizio professionale e un approccio metodologico aperto alla multidisciplinarietà.

Si pensi, ad esempio, alla revisione di un bilancio e alla revisione di un'informazione ESG. Nel primo caso, il revisore contabile è chiamato a verificare una posta di bilancio come il valore delle rimanenze finali di magazzino. Tale voce è supportata da documentazione contabile, inventari fisici e registrazioni amministrative. Le procedure di revisione possono includere test di dettaglio, riconciliazioni e osservazioni dirette, tutte attività che consentono di confermare con elevata attendibilità il valore riportato in bilancio. L'esito di queste verifiche permette al revisore di esprimere un giudizio con livello di *reasonable assurance*, fondato su dati quantitativi, storici e documentati.

Diverso è il caso di un'informazione di sostenibilità, come la dichiarazione di un'impresa di voler ridurre del 30% le proprie emissioni di CO₂ entro il 2030. Qui il revisore di sostenibilità deve confrontarsi con un obiettivo di natura prospettica, basato su modelli previsionali e assunzioni che riguardano variabili future (andamento della produzione, mix energetico, evoluzione tecnologica, politiche di efficienza). Le verifiche potranno riguardare la coerenza metodologica del piano, la solidità delle ipotesi di partenza, la conformità agli standard di riferimento (ad esempio, GHG Protocol o ESRS E1), ma non sarà possibile garantire con certezza che l'obiettivo dichiarato venga effettivamente raggiunto. In questo caso, il revisore potrà esprimere un giudizio con livello di *limited assurance*, che fornisce un grado di sicurezza più contenuto e basato soprattutto sull'analisi di plausibilità e sulla correttezza metodologica.

Questo esempio mostra chiaramente come la differenza tra dati storici e verificabili da un lato e dati prospettici e stimati dall'altro si traduca in approcci metodologici e in livelli di garanzia profondamente diversi, confermando la specificità del ruolo del revisore di sostenibilità rispetto a quello contabile tradizionale.

Da questo confronto emerge chiaramente che il revisore di sostenibilità non può essere considerato una mera estensione del revisore contabile, ma si configura come una figura dotata di una propria identità professionale autonoma e di competenze aggiuntive, che vanno oltre la dimensione economico-finanziaria tradizionale. Il suo ambito operativo è infatti più ampio, complesso e meno normato, caratterizzato da standard ancora in fase di consolidamento e da informazioni eterogenee, che richiedono un approccio metodologico flessibile e una forte capacità di interpretazione. Mentre il revisore contabile certifica la correttezza formale e sostanziale di un documento strutturato secondo principi consolidati, il revisore di sostenibilità è chiamato a valutare la coerenza complessiva tra le strategie dichiarate dalle imprese, le politiche adottate e gli impatti ambientali, sociali e di *governance* effettivamente generati.

In questo senso, il suo giudizio non si limita a un controllo documentale, ma assume una dimensione sistemica, incidendo direttamente sulla percezione che investitori, istituzioni e *stakeholder* hanno dell'affidabilità delle imprese. La sfida consiste nel garantire che le informazioni ESG non si riducano a mere enunciazioni di principio o a strumenti di comunicazione, ma diventino un riflesso fedele delle scelte strategiche e delle pratiche aziendali. Ciò richiede la capacità di valutare non soltanto la conformità a requisiti normativi o a standard tecnici, ma anche la credibilità degli impegni assunti e la loro integrazione all'interno dei modelli di *business* e della *governance* societaria.

In ciò risiede la vera portata innovativa di questa funzione, che trasforma la revisione da esercizio di verifica contabile a strumento di *accountability* sostanziale, in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi europei di transizione ecologica e sociale. La figura del revisore di sostenibilità diventa così un tassello imprescindibile della *governance* societaria, poiché consente di rafforzare il legame tra impresa e società, tra capitale economico e capitale sociale e ambientale, assicurando che le decisioni aziendali siano orientate non solo al profitto, ma anche alla creazione di valore sostenibile di lungo periodo.

In prospettiva, il revisore di sostenibilità sarà sempre più un punto di riferimento istituzionale, capace di tradurre la complessità delle normative europee e internazionali in garanzie concrete per i mercati, riducendo le asimmetrie informative e favorendo la fiducia degli investitori. La sua attività avrà un impatto non soltanto sulla singola impresa, ma anche sul più ampio ecosistema economico-finanziario, contribuendo a consolidare pratiche di rendicontazione trasparenti e comparabili, indispensabili per il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e per l'allocazione efficiente delle risorse verso attività realmente sostenibili.

Un elemento cruciale, tuttavia, sarà l'applicazione del principio di proporzionalità, che il legislatore europeo ha posto al centro della disciplina. Il revisore di sostenibilità dovrà infatti modulare la portata e la profondità delle proprie verifiche in funzione della dimensione, della natura e della complessità delle imprese, così da evitare che le PMI o gli operatori di filiera siano gravati da oneri sproporzionati rispetto alle loro capacità organizzative. Questo approccio consentirà di preservare l'efficacia complessiva del sistema, garantendo al tempo stesso che l'obiettivo di trasparenza e affidabilità delle infor-

mazioni ESG non si trasformi in un fattore di esclusione dal mercato per le realtà di minori dimensioni.

4.2 Le nuove frontiere dell'*assurance*: IFAC's vision for high-quality assurance on sustainability information

Le nuove frontiere dell'*assurance* sulla sostenibilità trovano un punto di riferimento decisivo nella visione delineata dall'*International Federation of Accountants* (IFAC), che ha posto con forza il tema della costruzione di un sistema di verifica capace di rispondere alle esigenze di un'economia sempre più orientata a criteri ambientali, sociali e di *governance*. IFAC sottolinea che la credibilità della rendicontazione ESG rappresenta un presupposto imprescindibile per il corretto funzionamento dei mercati e che tale credibilità può essere garantita soltanto attraverso un processo di *assurance* indipendente, affidabile e svolto secondo standard globalmente riconosciuti.

L'approccio proposto da IFAC si fonda su un'idea chiave: la sostenibilità non è soltanto un tema etico o reputazionale, ma un fattore economico e finanziario che incide sulle valutazioni degli investitori, sul merito creditizio e sulla capacità delle imprese di accedere ai mercati dei capitali. In questo senso, l'*assurance* diventa non un adempimento accessorio, ma un elemento strutturale dell'infrastruttura informativa globale, al pari della revisione contabile. Ciò comporta la necessità di elaborare un linguaggio comune e di definire principi di revisione sulla sostenibilità che siano applicabili in modo uniforme nei diversi ordinamenti, superando la frammentazione normativa che oggi rappresenta uno degli ostacoli maggiori alla comparabilità delle *disclosure*.

IFAC propone inoltre una riflessione di carattere sistemico: la qualità dell'*assurance* dipende non solo dalla solidità degli standard, ma anche dalla capacità dei professionisti di operare con indipendenza, competenza e responsabilità. Per questo, la federazione richiama l'urgenza di rafforzare la formazione dei revisori, promuovendo un approccio interdisciplinare che consenta di affrontare la natura eterogenea e talvolta prospettica dei dati ESG. Allo stesso tempo, IFAC evidenzia come un *assurance* efficace debba essere percepito non come un mero esercizio di controllo, ma come uno strumento di creazione di fiducia pubblica, in grado di generare benefici diffusi: dalla maggiore affidabilità dei mercati finanziari alla protezione degli investitori, fino al sostegno agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Un aspetto cruciale della visione di IFAC è la sua funzione di soggetto ponte tra i diversi livelli della regolazione internazionale. Da un lato, infatti, la federazione coopera con organismi tecnici come l'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) e l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB), promuovendo lo sviluppo di standard globali coerenti e complementari; dall'altro lato, dialoga con i legislatori nazionali e regionali, incoraggiandoli a recepire tali standard e ad adattarli ai propri ordinamenti in modo armonizzato. In tal modo, IFAC contribuisce a costruire un sistema multilivello in cui l'*assurance* sulla sostenibilità possa essere comparabile e interoperabile a livello mondiale, riducendo il rischio di frammentazione normativa e favorendo la fiducia degli investitori internazionali.

In definitiva, la visione di IFAC apre a una prospettiva in cui la revisione della sostenibilità diventa parte integrante della *governance* globale dell'informazione economica, contribuendo a rafforzare la trasparenza e a orientare il flusso di capitali verso attività realmente compatibili con la transizione ecologica e sociale. Si tratta di una pro-

spettiva che colloca l'*assurance* ESG al crocevia tra innovazione normativa, evoluzione professionale e consolidamento della fiducia nei mercati, delineando il perimetro di quella che può essere definita a pieno titolo una nuova architettura della trasparenza economico-finanziaria internazionale.

Un contributo particolarmente rilevante in questa direzione è rappresentato dal report "*The State of Play in Sustainability Assurance*" (2023), con il quale IFAC ha fotografato lo stato dell'arte a livello globale e ha individuato le priorità per il futuro. Lo studio ha il merito di evidenziare, con un'analisi comparativa dei diversi ordinamenti, la rapida espansione della pratica dell'*assurance* ESG, che ormai interessa un numero crescente di imprese in quasi tutte le giurisdizioni mondiali. Tuttavia, la diffusione non è accompagnata da un'analoga omogeneità metodologica: si riscontrano infatti notevoli differenze nei modelli normativi adottati, nelle procedure di *assurance* e, soprattutto, nel livello di garanzia richiesto. In alcuni Paesi l'*assurance* rimane su base volontaria e si limita alla *limited assurance*, in altri è già previsto un progressivo passaggio alla *reasonable assurance*, con conseguente disallineamento delle aspettative degli *stakeholder* e rischio di frammentazione regolatoria.

Dal documento emergono alcuni elementi centrali. In primo luogo, la necessità di costruire un quadro normativo armonizzato che consenta di superare le divergenze nazionali e favorisca la comparabilità delle informazioni. IFAC sottolinea che, senza regole comuni, le imprese multinazionali rischiano di essere gravate da obblighi duplicati o incoerenti, mentre gli investitori non avrebbero strumenti adeguati per valutare le *performance* ESG su scala transnazionale. In secondo luogo, viene ribadita l'importanza di rafforzare la capacità professionale dei revisori, investendo non solo nella formazione tecnica tradizionale, ma anche nello sviluppo di competenze interdisciplinari che consentano di affrontare la varietà e la complessità delle metriche ESG. Questo implica la creazione di team multidisciplinari, composti da professionisti contabili, giuristi, ingegneri ambientali, *data analyst* ed esperti di *governance*, capaci di integrare linguaggi e metodologie diverse all'interno di un'unica funzione di *assurance*.

IFAC mette inoltre in luce come la domanda di *assurance* di alta qualità provenga oggi da una platea sempre più ampia. Non si tratta soltanto degli investitori istituzionali, che necessitano di informazioni attendibili per orientare le proprie scelte allocative, ma anche delle Autorità di vigilanza, che vedono nell'*assurance* un presidio indispensabile per garantire la stabilità del sistema finanziario e per contrastare i rischi legati al cambiamento climatico. A questa si aggiunge la società civile, che considera la revisione un argine al *greenwashing* e un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese rispetto agli impegni ambientali e sociali dichiarati. In tal modo, l'*assurance* ESG non è più percepita come un servizio rivolto a una ristretta cerchia di *stakeholder* qualificati, ma come un bene pubblico in grado di rafforzare la fiducia collettiva nella rendicontazione di sostenibilità.

Il report del 2023 assume inoltre particolare rilievo perché ha contribuito a delineare l'agenda di lavoro delle istituzioni tecniche internazionali. Tra queste, l'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) ha raccolto le sollecitazioni di IFAC avviando la redazione dell'*International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA) 5000, oggi considerato il principale tentativo di costruire un quadro metodologico unitario per la revisione della sostenibilità. Mentre il documento IFAC ha fotografato le disomogeneità esistenti e i rischi di frammentazione, l'ISSA 5000 si pone come risposta ope-

rativa, proponendo un insieme di principi applicabili a diversi livelli di *assurance* e a una vasta gamma di informazioni ESG, dalle metriche ambientali ai dati sociali e di *governance*. Il nesso tra i due contributi è evidente: il *report* ha svolto una funzione diagnostica, evidenziando criticità e priorità, mentre l'ISSA 5000 rappresenta la fase prescrittiva, orientata a tradurre tali indicazioni in standard concreti e utilizzabili a livello globale.

Questa visione si è tradotta nel forte sostegno di IFAC allo sviluppo degli standard elaborati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), in particolare al progetto dell'*International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA) 5000, che costituisce il primo tentativo sistematico di definire un quadro metodologico unitario e globalmente applicabile per la revisione delle informazioni ESG. L'ISSA 5000 non si limita a riprodurre le logiche della revisione contabile, ma introduce un impianto concettuale e procedurale pensato specificamente per la rendicontazione di sostenibilità: dati ibridi, multidimensionali, qualitativi e spesso prospettici, che richiedono metodologie di *assurance* più flessibili e una maggiore integrazione di giudizio professionale.

L'iniziativa ha un obiettivo strategico di portata globale: evitare la crescente frammentazione normativa, che rischia di generare oneri duplicati per le imprese e di minare la comparabilità delle informazioni. La convergenza internazionale diventa quindi una condizione necessaria per permettere alle imprese multinazionali di rispondere in maniera coerente e armonizzata ai diversi requisiti regolatori, riducendo costi di *compliance* e garantendo al tempo stesso agli investitori informazioni affidabili e comparabili a livello transfrontaliero. In questo senso, l'ISSA 5000 rappresenta un tassello essenziale dell'infrastruttura globale della fiducia, al pari degli standard contabili internazionali elaborati dallo IASB o delle regole di audit sviluppate dall'IAASB per la revisione finanziaria.

IFAC, nella sua prospettiva, non si limita dunque a proporre Linee Guida di principio o raccomandazioni politiche: assume un ruolo di catalizzatore istituzionale, promuovendo un'agenda globale che mira a collocare l'*assurance* sulla sostenibilità sullo stesso piano della revisione contabile tradizionale. La federazione sottolinea che la credibilità delle informazioni ESG non è più una questione accessoria o reputazionale, ma un elemento centrale per la stabilità dei mercati finanziari, per la prevenzione del rischio di *greenwashing* e per l'orientamento dei capitali verso investimenti compatibili con la transizione ecologica e sociale.

Al tempo stesso, va evidenziato un elemento di cautela critica: l'ISSA 5000, già pubblicato sul sito IAASB da novembre 2024, è ancora in fase di consultazione ed evoluzione, e la sua effettiva adozione richiederà inevitabilmente un processo graduale di recepimento nei diversi ordinamenti nazionali e regionali, con possibili adattamenti e differenziazioni. Non si tratta dunque di uno strumento immediatamente operativo, ma di un cantiere normativo destinato a svilupparsi nei prossimi anni. La sfida principale sarà quella di garantire che il processo di implementazione non comprometta l'obiettivo di convergenza internazionale, ma consenta una progressiva armonizzazione che tenga conto delle specificità dei contesti locali, preservando al tempo stesso l'esigenza di comparabilità globale.

In questa prospettiva, un banco di prova significativo è rappresentato dall'Unione europea, che con la CSRD e l'adozione degli ESRS ha introdotto un sistema vincolante di rendicontazione e di *assurance* sulla sostenibilità. La Commissione europea ha chiarito fin da subito la volontà di garantire la massima interoperabilità tra gli standard euro-

pei e quelli internazionali, proprio per evitare duplicazioni e garantire alle imprese attive sui mercati globali un quadro regolatorio coerente. Il dialogo in corso tra EFRAG, IAASB e ISSB si inserisce esattamente in questa logica: assicurare che l'ISSA 5000 possa costituire un riferimento tecnico comune anche per l'applicazione della CSRD, così da rafforzare la credibilità del sistema europeo e, allo stesso tempo, contribuire alla costruzione di una piattaforma globale di *assurance* sulla sostenibilità.

In sintesi, la *vision* di IFAC e lo sviluppo dell'ISSA 5000 da parte dell'IAASB rappresentano i pilastri di un processo in rapida evoluzione, che mira a collocare l'*assurance* sulla sostenibilità al centro dell'architettura informativa globale. Si tratta di un percorso ancora in divenire, ma destinato a incidere profondamente sulla credibilità dei mercati, sulla tutela degli investitori e sulla capacità delle imprese di accedere ai capitali. L'obiettivo ultimo è la costruzione di un linguaggio comune della revisione ESG, capace di superare le attuali disomogeneità e di garantire la piena interoperabilità tra iniziative globali e normative regionali, come la CSRD e gli ESRS europei. In questo quadro, il revisore di sostenibilità emerge come un protagonista essenziale della nuova *governance* economica, chiamato a tradurre la complessità delle informazioni ESG in un patrimonio di fiducia condiviso a livello internazionale.

Box di sintesi - Vision IFAC per l'assurance sulla sostenibilità: punti chiave

- Armonizzazione normativa

L'obiettivo primario è superare la frammentazione attuale, in cui le regole di *assurance* ESG variano sensibilmente da Paese a Paese, creando oneri duplicati per le imprese e ostacolando la comparabilità delle informazioni. IFAC promuove la costruzione di un quadro coerente e condiviso a livello globale, che permetta agli operatori economici di muoversi in un contesto regolatorio uniforme e stabile.

- Standard internazionali

Il sostegno convinto allo sviluppo dell'ISSA 5000 da parte dell'IAASB nasce dalla consapevolezza che solo uno standard unitario, concepito per le specificità delle informazioni ESG, può garantire un livello di *assurance* elevato e comparabile. L'ISSA 5000 viene visto come la pietra angolare per istituzionalizzare la revisione della sostenibilità sul piano globale, analogamente a quanto già avvenuto con gli ISA per la revisione contabile.

- Comparabilità e interoperabilità

La *vision* di IFAC insiste sulla necessità di assicurare coerenza tra iniziative globali e normative regionali, come la CSRD e gli ESRS europei. L'obiettivo è evitare che gli standard internazionali e quelli regionali si sviluppino in parallelo senza dialogo, creando duplicazioni. L'interoperabilità viene considerata la condizione per rendere le informazioni ESG realmente comparabili e utili ai mercati finanziari globali.

- Competenze interdisciplinari

L'*assurance* di sostenibilità richiede un salto di qualità rispetto alla revisione tradizionale. IFAC evidenzia l'urgenza di formare professionisti capaci di integrare competenze contabili e di *assurance* con conoscenze giuridiche, ambientali, sociali e tecnologiche, inclusa la capacità di utilizzare strumenti digitali per la raccolta e l'analisi dei dati. Solo team multidisciplinari potranno affrontare la natura ibrida e complessa delle *disclosure* ESG.

- Tutela degli *stakeholder*

L'*assurance* è vista da IFAC come uno strumento a presidio della fiducia pubblica: serve a proteggere gli investitori, ma anche a rassicurare Autorità di vigilanza, società civile e mercato nel suo complesso. In questo senso, il revisore di sostenibilità diventa un argine concreto al rischio di *greenwashing*, rafforzando la responsabilità delle imprese e la credibilità degli impegni dichiarati in materia ambientale e sociale.

- Centralità della funzione

La *vision* di IFAC punta a collocare l'*assurance* ESG sullo stesso piano della revisione contabile tradizionale, trasformandola in una funzione stabile e imprescindibile del sistema di corporate *governance* globale. Non un esercizio accessorio o reputazionale, ma un pilastro istituzionale della trasparenza economico-finanziaria e della stabilità dei mercati.

4.3 Il sistema dei controlli sul *report* di sostenibilità e ruolo del commercialista

Il sistema dei controlli sul *report* di sostenibilità rappresenta una svolta di grande rilievo nel panorama normativo europeo. Con l'entrata in vigore della CSRD e degli ESRS, la rendicontazione di sostenibilità smette di essere un documento a prevalente vocazione narrativa e volontaria e acquisisce lo *status* di informazione regolata, con implicazioni giuridiche, economiche e reputazionali di primaria importanza. Ciò significa che le informazioni ESG non sono più destinate esclusivamente a *stakeholder* "sensibili" o a fini reputazionali, ma entrano a pieno titolo nel circuito ufficiale della corporate *reporting*, ponendosi sullo stesso piano informativo dei dati economico-finanziari.

L'introduzione di controlli strutturati su questa tipologia di *reporting* mira a rispondere a tre esigenze fondamentali. In primo luogo, garantire la credibilità delle informazioni, evitando che il *report* di sostenibilità venga percepito come uno strumento auto-referenziale privo di reali garanzie. In secondo luogo, assicurare la comparabilità tra imprese operanti in settori e Paesi diversi, condizione necessaria per permettere agli investitori di integrare i fattori ESG nei propri processi decisionali. In terzo luogo, rafforzare la tutela degli *stakeholder*, i quali devono poter contare su informazioni trasparenti e verificabili per valutare l'impatto complessivo dell'attività d'impresa sul piano ambientale, sociale e di *governance*.

Questo passaggio riflette una scelta politica e culturale precisa: riconoscere alla sostenibilità lo stesso rango della contabilità finanziaria, con la conseguenza di assoggettarla a verifiche indipendenti e a meccanismi di vigilanza pubblica. Non è più sufficiente che le imprese dichiarino obiettivi o politiche in materia di ambiente e diritti sociali; è necessario che tali dichiarazioni siano misurabili, verificabili e coerenti con gli standard normativi di riferimento. Il rischio di *greenwashing*, ossia la tendenza a comunicare impegni ambientali e sociali non supportati da dati concreti, costituisce infatti uno dei pericoli principali per la credibilità dei mercati: il sistema dei controlli nasce proprio come risposta istituzionale a questo rischio.

In questo scenario, il sistema dei controlli si intreccia in modo sempre più stretto con la corporate *governance*. La responsabilità primaria della rendicontazione di sostenibilità ricade sugli organi di amministrazione, chiamati a garantire che il *report* ESG rappresenti in modo fedele, completo e coerente la strategia aziendale, i rischi connessi e gli impatti generati lungo la catena del valore. Tuttavia, la corretta attuazione di tali ob-

blighi dipende anche dall'efficacia delle funzioni di controllo e vigilanza interna, che assumono un rilievo crescente nel nuovo quadro normativo.

In particolare, il Collegio sindacale, in quanto organo di vigilanza per eccellenza del sistema societario italiano, è oggi investito di nuove responsabilità in materia di sostenibilità, disciplinate dalle norme di comportamento del CNDCEC (versione 2024, in vigore dall'1.1.2025). Le norme n. Q.3.8 bis, per le società quotate, e n. 3.4, per le non quotate, introducono specifici doveri di vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità, imponendo al Collegio di verificare non solo l'osservanza formale degli obblighi previsti dalla CSRD, ma anche la presenza di adeguati presidi organizzativi e di controllo interno per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni ESG.

Queste disposizioni rafforzano il ruolo del Collegio sindacale come anello di congiunzione tra *governance* e *assurance*, chiamato a dialogare in modo strutturato con i revisori di sostenibilità e con i comitati di controllo interno e di sostenibilità eventualmente istituiti, garantendo così una vigilanza coordinata e multilivello.

Ne emerge un sistema di controllo integrato, in cui la rendicontazione ESG non rappresenta più soltanto un obbligo di trasparenza verso l'esterno, ma diventa un vero e proprio strumento di governo societario: orienta le strategie aziendali, consolida i meccanismi di *accountability* interna e rafforza la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo nei confronti di soci, investitori e *stakeholder*.

Non va infine trascurato il profilo delle responsabilità legali e delle sanzioni. La CSRD attribuisce rilievo giuridico alle informazioni ESG, con la conseguenza che dichiarazioni scorrette, omissioni rilevanti o dati fuorvianti possono tradursi non solo in un danno reputazionale, ma anche in conseguenze sanzionatorie e risarcitorie. Le Autorità nazionali di vigilanza sui mercati sono abilitate a imporre sanzioni amministrative in caso di inadempienza, mentre i dirigenti e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in sede civile per eventuali danni arrecati a investitori o *stakeholder* a causa di informazioni ingannevoli. Ciò contribuisce a rafforzare ulteriormente il legame tra controllo del *report* di sostenibilità e responsabilità degli organi societari, sottolineando come la trasparenza ESG non sia più una scelta opzionale, ma un elemento integrante della responsabilità fiduciaria e giuridica delle imprese.

Soggetto	Responsabilità principali
Impresa	• Predisporre il <i>report</i> di sostenibilità conforme agli ESRS • Implementare sistemi interni di raccolta e controllo dei dati ESG • Garantire la veridicità e completezza delle informazioni
Organi di amministrazione (CdA, Direzione)	• Assicurare che il <i>report</i> rifletta la strategia ESG e i rischi aziendali • Definire procedure interne di <i>reporting</i> e monitoraggio • Rispondere di omissioni o informazioni fuorvianti
Organi di controllo societari (Collegio sindacale, comitati interni)	• Vigilare sui processi di <i>reporting</i> interni • Monitorare la coerenza delle informazioni diffuse al mercato • Segnalare criticità e garantire la conformità normativa
Revisore esterno (o revisore di sostenibilità)	• Effettuare la verifica indipendente del <i>report</i> ESG • Esprimere un giudizio professionale (<i>limited assurance</i>, poi <i>reasonable assurance</i>) • Garantire la credibilità e affidabilità delle <i>disclosure</i>

Soggetto	Responsabilità principali
Autorità di vigilanza (nazionali ed europee, esempio ESMA)	• Monitorare l'applicazione uniforme della normativa • Prevenire e reprimere pratiche di <i>greenwashing</i> • Applicare sanzioni in caso di inadempienza o comunicazioni ingannevoli

Il primo livello è rappresentato dai sistemi di controllo interno, che le imprese devono progressivamente rafforzare per garantire la tracciabilità, la completezza e l'affidabilità dei dati ESG. Non si tratta di un compito meramente tecnico, ma di un vero e proprio cambiamento di paradigma organizzativo. Molte imprese, infatti, non hanno ancora strutturato processi consolidati di raccolta, validazione e monitoraggio delle informazioni non finanziarie, spesso gestite in maniera frammentaria da funzioni diverse (ambiente, risorse umane, *compliance*, *investor relations*) e non integrate nei sistemi contabili tradizionali.

L'adeguamento richiesto dalla CSRD impone invece di concepire la sostenibilità come parte integrante dell'infrastruttura informativa aziendale, alla stessa stregua dei dati economico-finanziari. Ciò comporta l'adozione di procedure interne formalizzate, la definizione di responsabilità chiare tra le funzioni coinvolte, la creazione di flussi informativi stabili e la predisposizione di controlli automatici e manuali in grado di rilevare tempestivamente errori, incongruenze o mancanze.

Un aspetto cruciale riguarda l'integrazione della sostenibilità nei processi di *risk management*. I dati ESG non devono essere raccolti soltanto per soddisfare un obbligo di rendicontazione, ma devono diventare strumenti utili alla gestione dei rischi e delle opportunità strategiche. Ad esempio, le informazioni relative al consumo energetico o alla gestione della *supply chain* possono costituire indicatori precoci di vulnerabilità a fronte di *shock* normativi, reputazionali o di mercato. In questo senso, i controlli interni non servono solo a produrre un *report* conforme agli standard europei, ma anche a rafforzare la capacità dell'impresa di governare la complessità e anticipare scenari futuri.

La responsabilità ultima di questo primo livello di controllo ricade sul Consiglio di amministrazione e sul *top management*, chiamati a garantire che la sostenibilità non sia trattata come un comparto isolato, ma come una dimensione trasversale della strategia aziendale. È il CdA, infatti, a dover approvare le politiche di sostenibilità, stabilire gli obiettivi e vigilare sul loro inserimento nei processi decisionali. La creazione di una cultura organizzativa orientata alla sostenibilità dipende in larga misura dall'impegno del vertice, che deve assicurare risorse adeguate, definire linee di responsabilità interne e promuovere meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. In questo senso, i controlli interni diventano non solo un presidio operativo, ma un riflesso della *governance* societaria, che misura la capacità dell'impresa di tradurre i principi ESG in scelte concrete e coerenti.

È evidente che il rafforzamento dei controlli interni richiede anche un investimento in competenze e tecnologie. Le imprese devono formare il personale coinvolto nella raccolta e gestione dei dati ESG e, al tempo stesso, dotarsi di strumenti digitali in grado di automatizzare processi, integrare fonti informative eterogenee e garantire la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena del valore. In assenza di questi presidi, il rischio è che le informazioni di sostenibilità restino disomogenee, poco affidabili o facilmente ma-

nipolabili, con conseguenze negative sia sul piano della *compliance* sia sul piano reputazionale.

In definitiva, i controlli interni in materia di sostenibilità non possono essere intesi come un semplice adempimento di conformità, ma come la condizione essenziale per trasformare il *reporting* ESG in un vero e proprio strumento di governo aziendale, capace di orientare le decisioni strategiche e di rafforzare la fiducia degli *stakeholder*.

Check list operativa per i controlli interni ESG

- **Governance e responsabilità:**
 - approvazione da parte del CdA delle politiche di sostenibilità;
 - definizione di ruoli e responsabilità tra funzioni aziendali (HR, ambiente, *compliance*, *finance*);
 - istituzione di un comitato ESG o rafforzamento dei comitati già esistenti;
- **Processi e procedure:**
 - formalizzazione di procedure interne per la raccolta e validazione dei dati ESG;
 - integrazione delle informazioni di sostenibilità nei processi di contabilità gestionale e *risk management*;
 - predisposizione di controlli periodici (manuali e automatici) sui dati raccolti;
- **Sistemi informativi:**
 - adozione di strumenti digitali per l'automazione della raccolta dati;
 - integrazione delle fonti informative ESG con quelle contabili e gestionali;
 - tracciabilità dei dati lungo la catena del valore (*supply chain* inclusa);
- **Competenze e formazione:**
 - programmi di formazione interna per il personale coinvolto;
 - sviluppo di competenze interdisciplinari (contabili, ambientali, sociali, tecnologiche);
 - sensibilizzazione del *management* e dei dipendenti sulla rilevanza della sostenibilità;
- **Monitoraggio e miglioramento:**
 - *audit* interni periodici sui dati ESG e sui processi di *reporting*;
 - revisione annuale delle procedure e aggiornamento in base a modifiche normative;
 - creazione di meccanismi di *feedback* per migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni.

Il secondo livello riguarda il ruolo dei revisori indipendenti, chiamati a svolgere una funzione centrale nel garantire la credibilità e l'affidabilità del *report* di sostenibilità. Essi devono esprimere un giudizio professionale sulla conformità delle informazioni riportate rispetto agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) e sulla loro correttezza sostanziale, valutando non solo la coerenza formale della *disclosure* ma anche la consistenza dei dati presentati con le evidenze raccolte. In questo senso, la revisione esterna rappresenta un presidio di fiducia per il mercato, in quanto consente agli *stakeholder* di distinguere tra comunicazioni autoreferenziali e informazioni realmente supportate da controlli indipendenti.

Il controllo è destinato a svilupparsi secondo un percorso graduale. In una prima fase, infatti, è previsto un livello di *limited assurance*, che implica la verifica di plausibilità delle informazioni e la raccolta di evidenze sufficienti a concludere che non emergano errori significativi. Si tratta di un approccio coerente con la fase iniziale di implementazione della normativa, in cui imprese e revisori si confrontano con la complessità di nuove metriche, metodologie e basi dati. Tuttavia, la stessa CSRD stabilisce che questo livello dovrà evolvere progressivamente verso la *reasonable assurance*, un livello di garanzia più robusto e vicino a quello previsto per la revisione contabile, che comporterà procedure di controllo più estese, raccolta di evidenze più approfondite e un giudizio più stringente da parte del revisore.

Un aspetto cruciale è rappresentato dagli standard tecnici di *assurance* che guideranno l'attività dei revisori. A livello europeo, la Commissione – con il supporto di EFRAG – sta elaborando specifici standard di *assurance* per la sostenibilità, destinati a fornire regole uniformi e coerenti con il quadro normativo dell'Unione. Parallelamente, sul piano internazionale, l'IAASB ha pubblicato l'Exposure Draft dell'*International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA 5000), che rappresenta il primo tentativo di definire un *framework* globale applicabile a diverse tipologie di informazioni ESG e a differenti livelli di *assurance*. La coesistenza di queste due iniziative pone la questione della interoperabilità tra standard regionali e internazionali: la sfida sarà garantire che i revisori possano operare con criteri metodologici coerenti, evitando duplicazioni e facilitando la comparabilità dei *report* su scala transnazionale.

La presenza di un revisore indipendente non ha soltanto una funzione di *compliance* normativa, ma contribuisce anche a creare un circolo virtuoso all'interno delle imprese. Sapendo che i propri dati ESG saranno oggetto di verifica esterna, le aziende sono incentivate a rafforzare i propri sistemi interni di raccolta e gestione delle informazioni, riducendo il rischio di *greenwashing* e migliorando la qualità complessiva della *disclosure*. Inoltre, il giudizio del revisore svolge una funzione di segnalazione agli *stakeholder*, fornendo loro un parametro oggettivo per valutare l'affidabilità delle dichiarazioni aziendali e orientando di conseguenza le scelte di investimento, di credito e di partnership commerciale.

Si tratta, quindi, di un presidio essenziale non solo per la tutela degli investitori, ma anche per la stabilità e trasparenza del sistema economico, in quanto consente di integrare i fattori ESG nei meccanismi di valutazione finanziaria e di *governance*. In prospettiva, l'evoluzione verso la *reasonable assurance* accentuerà ulteriormente questa centralità, avvicinando il ruolo del revisore di sostenibilità a quello del revisore contabile, pur mantenendo le specificità legate alla natura multidimensionale e spesso prospettica delle informazioni ESG.

Come emerge dal confronto, la differenza tra *limited assurance* e *reasonable assurance* non è meramente quantitativa ma soprattutto qualitativa. Nel primo caso, il revisore si limita a raccogliere elementi sufficienti per escludere la presenza di errori evidenti o significativi, formulando una conclusione “negativa” che lascia comunque margini di incertezza. Nel secondo caso, invece, l'analisi è molto più approfondita e comporta la raccolta di un ampio ventaglio di evidenze, tali da consentire al revisore di esprimere una conclusione “positiva” e di attribuire un livello di garanzia elevato alle informazioni esaminate.

Il passaggio dal primo al secondo livello costituisce un salto di qualità non solo per

l'attività di revisione, ma per l'intero sistema di *reporting*: esso segna la transizione da un modello ancora sperimentale, in cui le imprese si stanno adattando a nuovi obblighi informativi, a un regime più maturo e stabile, in cui la sostenibilità assume lo stesso grado di affidabilità della contabilità finanziaria. Per le imprese ciò implica l'adozione di sistemi interni più solidi e strutturati; per i revisori, la necessità di sviluppare metodologie, competenze e strumenti adeguati a un campo informativo molto più complesso e multidimensionale rispetto al bilancio tradizionale.

Il terzo livello è costituito dalle Autorità di vigilanza, che operano sia a livello nazionale sia a livello europeo e che assumono un ruolo decisivo nel garantire la credibilità del sistema di *reporting* di sostenibilità. Sul piano comunitario, l'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) è chiamata a svolgere funzioni di coordinamento e supervisione, definendo criteri comuni di controllo e promuovendo l'armonizzazione delle prassi di vigilanza negli Stati membri. Ciò è particolarmente importante in un contesto caratterizzato da normative complesse e in continua evoluzione: senza una regia centrale, il rischio è quello di generare una frammentazione interpretativa che comprometterebbe la comparabilità dei *report* e, di conseguenza, l'efficienza dei mercati finanziari europei.

Le Autorità nazionali competenti – tra cui, per l'Italia, la CONSOB e la Banca d'Italia per i profili di loro competenza – avranno il compito di verificare che le imprese rispettino gli obblighi di *disclosure* previsti dalla CSRD e dagli ESRS, intervenendo non solo in fase di vigilanza *ex post*, ma anche con attività di indirizzo e chiarimento interpretativo. Esse potranno inoltre adottare misure sanzionatorie in caso di omissioni, errori rilevanti o pratiche ingannevoli, rafforzando così la funzione deterrente del nuovo impianto regolatorio. Il sistema delle sanzioni, tuttavia, non deve essere inteso come mero strumento repressivo: esso si inserisce in una logica più ampia di promozione della trasparenza e di stimolo al miglioramento continuo delle pratiche di rendicontazione.

In questo quadro, la coerenza tra approcci nazionali e quadro europeo sarà determinante per evitare fenomeni di arbitraggio regolatorio, cioè la possibilità che le imprese scelgano di localizzare la propria sede in Paesi con controlli meno stringenti per ridurre gli oneri di *compliance*. La convergenza delle prassi di vigilanza costituisce dunque un presupposto essenziale per garantire condizioni di parità concorrenziale e per consolidare l'integrità del mercato unico.

Il ruolo delle Autorità di vigilanza non si esaurisce però nell'attività di controllo. Esse sono anche attori chiave nel promuovere la cultura della sostenibilità, fornendo Linee Guida, raccomandazioni e strumenti interpretativi che possano facilitare l'adeguamento delle imprese, in particolare di quelle di dimensioni minori o meno strutturate. In questo senso, la vigilanza non è solo un presidio *ex post*, ma diventa un fattore abilitante per la crescita della qualità informativa, stimolando un processo di apprendimento istituzionale che coinvolge imprese, professionisti e investitori.

Guardando al futuro, si può ipotizzare una progressiva evoluzione del ruolo di ESMA, con lo sviluppo di metodologie comuni di *enforcement* e la possibilità, nel medio-lungo periodo, di un modello di vigilanza europeo più accentrato, analogo a quello già sperimentato nel settore bancario con la Banca Centrale Europea. Tale prospettiva, seppur ancora in fase di discussione, riflette l'esigenza di garantire un livello omogeneo di tutela

degli investitori e degli *stakeholder* in tutta l'Unione, riducendo i margini di disomogeneità nazionale e rafforzando la competitività complessiva del mercato dei capitali europeo.

Livello di vigilanza	Compiti principali	Obiettivo
Autorità nazionali (es. CONSOB, Banca d'Italia in Italia)	• Verifica della conformità dei <i>report</i> di sostenibilità alle norme nazionali ed europee • Attività di indirizzo e chiarimenti interpretativi per le imprese • Applicazione di sanzioni in caso di inadempienze (omissioni, errori, <i>greenwashing</i>) • Monitoraggio della qualità e completezza delle informazioni diffuse al mercato	Garantire la corretta applicazione della CSRD e degli ESRS a livello locale, rafforzando la tutela degli <i>stakeholder</i> e la trasparenza del mercato interno
ESMA (livello europeo)	• Coordinamento delle Autorità nazionali di vigilanza • Definizione di criteri comuni e metodologie di controllo • Promozione dell'armonizzazione delle prassi tra Stati membri • Monitoraggio dei rischi sistemici legati a <i>disclosure</i> ESG incomplete o fuorvianti • Sviluppo di possibili Linee Guida o standard di <i>enforcement</i> uniformi	Garantire omogeneità e comparabilità della rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione europea, prevenendo arbitraggi regolatori e rafforzando la fiducia nei mercati dei capitali

Dal confronto emerge chiaramente come le Autorità nazionali e l'ESMA svolgano ruoli distinti ma complementari. Le prime sono responsabili dell'enforcement diretto, cioè del controllo quotidiano sulle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione e dell'adozione di eventuali misure correttive o sanzionatorie. L'ESMA, invece, ha un ruolo più ampio e sistemico: essa garantisce la coerenza complessiva del quadro europeo, assicurando che i controlli siano esercitati secondo criteri comuni e che le informazioni ESG siano comparabili in tutta l'Unione.

La cooperazione tra i due livelli rappresenta dunque la condizione imprescindibile per l'efficacia del sistema: senza un coordinamento europeo forte, vi sarebbe il rischio di frammentazione e disomogeneità applicativa, con conseguenti distorsioni competitive tra Stati membri. Al contrario, un sistema armonizzato di vigilanza rafforza la credibilità del *reporting* ESG, tutela in maniera uniforme gli *stakeholder* e contribuisce a consolidare il ruolo dell'Europa come modello di riferimento globale in materia di regolazione della sostenibilità.

Nonostante l'impianto normativo delinei chiaramente compiti e responsabilità, il funzionamento effettivo del terzo livello di controllo presenta alcune criticità applicative. Anzitutto, molte Autorità nazionali si trovano a operare con risorse limitate, sia in termini di personale specializzato sia di strumenti tecnologici, il che può ridurre la capacità di effettuare controlli capillari e approfonditi. Inoltre, la complessità tecnica dei dati ESG – che spaziano da indicatori climatici a metriche sociali e di *governance* –

richiede competenze interdisciplinari non sempre già presenti all'interno delle strutture di vigilanza.

Un ulteriore nodo riguarda le divergenze interpretative tra Stati membri. Anche con il coordinamento di ESMA, è possibile che i singoli Paesi sviluppino prassi applicative differenti, generando asimmetrie regolatorie che minano la comparabilità dei *report* e rischiano di tradursi in un vantaggio competitivo ingiustificato per le imprese insediate in contesti di vigilanza più blanda. A ciò si aggiunge il timore che un eccesso di burocratizzazione dei controlli possa trasformare la rendicontazione di sostenibilità in un esercizio formale, in cui l'attenzione delle imprese si concentra sul rispetto di requisiti documentali piuttosto che sul miglioramento sostanziale delle proprie *performance* ESG.

Queste difficoltà mostrano come il successo del sistema dipenda non solo dalla solidità delle regole, ma anche dalla capacità delle Autorità di armonizzare l'enforcement, investire nella formazione dei propri funzionari e dotarsi di strumenti digitali avanzati per l'analisi dei dati. Solo così sarà possibile conciliare l'esigenza di rigore con quella di proporzionalità, evitando che i controlli diventino un ostacolo e garantendo invece che fungano da leva di credibilità e di crescita sostenibile per il sistema economico europeo.

Per affrontare queste criticità si stanno delineando alcune soluzioni operative. Una prima direzione è rappresentata dal rafforzamento della cooperazione tra Autorità nazionali, attraverso reti di scambio di buone pratiche, attività di formazione congiunta e la creazione di gruppi di lavoro tematici coordinati dall'ESMA. Ciò consentirebbe di ridurre le divergenze interpretative e di favorire un'applicazione più uniforme della normativa. Parallelamente, l'adozione di piattaforme digitali comuni per la raccolta e l'analisi dei dati ESG potrebbe aumentare l'efficienza dei controlli, riducendo la dipendenza da verifiche manuali e consentendo alle Autorità di concentrare le risorse su casi a più alto rischio di non conformità.

Un ruolo non secondario può essere svolto anche dall'EFRAG, che oltre a sviluppare gli standard tecnici può fornire supporto metodologico e strumenti interpretativi per facilitare l'attività delle Autorità di vigilanza. Infine, un approccio proporzionato, capace di differenziare i controlli in base alla dimensione, alla complessità e al rischio sistemico delle imprese, potrebbe consentire di bilanciare l'esigenza di rigore con quella di sostenibilità operativa, evitando di sovraccaricare le PMI con oneri eccessivi.

Queste prospettive mostrano come il futuro della vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità sarà sempre più legato a un modello di coordinamento multilivello, in cui istituzioni europee, Autorità nazionali, organismi tecnici e professioni contabili dovranno lavorare in sinergia per costruire un sistema di controlli realmente efficace e credibile.

All'interno di questa architettura multilivello dei controlli, si inserisce in maniera naturale il ruolo del commercialista, figura professionale che per tradizione unisce competenze contabili, giuridiche e di *governance* e che è da tempo abituata a operare nell'ambito dei controlli societari e della consulenza strategica. La transizione verso un modello di *reporting* integrato, che comprende non solo le informazioni economico-finanziarie ma anche quelle ambientali, sociali e di *governance* (ESG), non fa che rafforzare la centralità del commercialista, chiamato a svolgere una funzione di ponte tra le imprese e il quadro normativo europeo.

Il contributo del commercialista può svilupparsi lungo almeno tre direttrici principa-

li. In primo luogo, egli può supportare le imprese nella costruzione e nel rafforzamento dei sistemi interni di raccolta e controllo dei dati ESG, aiutandole a predisporre procedure affidabili, a integrare i flussi informativi con quelli contabili e a definire modelli organizzativi capaci di garantire la qualità delle informazioni prodotte. Questo è particolarmente importante per le PMI, che spesso non dispongono di risorse dedicate e che rischierebbero di vivere la rendicontazione come un mero onere burocratico, senza coglierne il valore strategico.

In secondo luogo, il commercialista è abilitato dalla normativa a svolgere funzioni di *assurance* come revisore di sostenibilità, ponendosi come garante dell'attendibilità delle informazioni fornite al mercato. In questa veste, la sua attività non si limita alla mera verifica formale dei dati, ma si estende alla valutazione della loro coerenza con le strategie aziendali e con gli standard europei, contribuendo a rafforzare la fiducia degli *stakeholder* e a prevenire fenomeni di *greenwashing*.

In terzo luogo, il commercialista svolge un ruolo più ampio e trasversale di accompagnamento dell'impresa nella traduzione dei requisiti normativi in pratiche gestionali proporzionate alle dimensioni, al settore e alla complessità organizzativa. Questo significa adattare l'ampio e articolato *corpus* degli ESRS alle specifiche realtà aziendali, selezionando le informazioni realmente rilevanti, riducendo il rischio di sovraccarico informativo e valorizzando gli aspetti che possono costituire un vantaggio competitivo. In questo senso, il commercialista diventa un mediatore tecnico e culturale, capace di trasformare obblighi regolatori potenzialmente onerosi in opportunità di crescita, innovazione e posizionamento strategico.

La combinazione di queste tre direttrici dimostra come il ruolo del commercialista non possa più essere inteso unicamente in termini di controllo contabile, ma debba essere riconosciuto come parte integrante della *governance* della sostenibilità. La sua attività contribuisce non solo a garantire la conformità normativa, ma anche a diffondere una cultura della trasparenza e della responsabilità che è oggi essenziale per la competitività delle imprese nel contesto europeo e globale.

Proprio il principio di proporzionalità, richiamato più volte dalla normativa europea e ulteriormente rafforzato dal c.d. "*quick fix*" del 14.7.2025, assume un rilievo decisivo per le piccole e medie imprese (PMI). La CSRD riconosce infatti che l'applicazione integrale degli ESRS rischierebbe di generare oneri amministrativi eccessivi per realtà di dimensioni ridotte, le quali spesso non dispongono né delle risorse umane né delle infrastrutture tecnologiche necessarie a gestire in modo sistematico l'intera gamma di indicatori previsti. Per questo motivo la direttiva ha previsto semplificazioni mirate – come modelli di rendicontazione adattati, *disclosure* meno dettagliate e possibilità di *opt-out* temporanei – nonché tempistiche più ampie di adeguamento, consentendo alle PMI quotate e agli enti di interesse pubblico di organizzarsi in maniera graduale.

In questo quadro, il commercialista assume un ruolo di interprete e mediatore istituzionale, capace di tradurre la complessità del *framework* europeo in strumenti operativi proporzionati e comprensibili. La sua funzione non si esaurisce nella consulenza tecnica, ma diventa un vero e proprio ponte culturale tra il linguaggio normativo e le esigenze pratiche delle imprese: da un lato, evita che le PMI incorrano in errori di *compliance* o in omissioni involontarie; dall'altro, le aiuta a valorizzare le opportunità strategiche legate alla sostenibilità, come l'accesso a condizioni di credito più favorevoli,

la permanenza nelle catene globali del valore e il miglioramento della reputazione presso clienti e fornitori.

Il principio di proporzionalità, se correttamente interpretato e applicato, consente quindi alle PMI di affrontare il percorso verso la sostenibilità non come un vincolo insostenibile, ma come una palestra di crescita organizzativa e competitiva. Il commercialista, grazie alla sua formazione economico-giuridica e alla sua esperienza nell'analisi dei bilanci, è in grado di individuare gli indicatori ESG realmente rilevanti per ciascun settore e per ciascuna impresa, evitando dispersioni e concentrando gli sforzi su ciò che ha un impatto concreto. Questo approccio permette di trasformare la rendicontazione da un semplice obbligo formale a un fattore strategico, capace di orientare le decisioni aziendali e di consolidare la fiducia degli *stakeholder*.

In definitiva, il principio di proporzionalità non è soltanto una clausola normativa di alleggerimento, ma rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze regolatorie e capacità operative delle imprese. La sua piena attuazione passa attraverso la competenza dei commercialisti e degli esperti contabili, che ne diventano i principali garanti nella prassi quotidiana.

Si pensi, ad esempio, a una piccola impresa manifatturiera attiva nella produzione di componentistica meccanica, con una trentina di dipendenti e un fatturato annuo intorno ai 10 milioni di euro. Per un soggetto di queste dimensioni, l'applicazione letterale degli ESRS rischierebbe di trasformarsi in un adempimento eccessivamente oneroso: la raccolta di dati puntuali su decine di indicatori ambientali e sociali richiederebbe sistemi informativi avanzati e risorse umane dedicate, spesso non disponibili in realtà di piccola scala.

In un caso come questo, il commercialista svolge una funzione essenziale di mediazione tecnica. Da un lato, aiuta l'impresa a identificare quali sono gli indicatori di sostenibilità più rilevanti rispetto al proprio settore (ad esempio i consumi energetici, l'approvvigionamento di materiali e la sicurezza sul lavoro); dall'altro, la supporta nell'utilizzo di strumenti semplificati messi a disposizione a livello europeo, come il VSME *Digital Template* sviluppato da EFRAG. In questo modo, l'impresa può costruire un *report* di sostenibilità proporzionato, che non rinuncia alla trasparenza ma al tempo stesso non appesantisce la struttura organizzativa con oneri sproporzionati.

Un altro esempio riguarda una farmacia di medie dimensioni, che opera in un contesto locale ma che è comunque parte di una filiera complessa, legata tanto ai fornitori farmaceutici quanto al sistema sanitario. Anche qui, il commercialista svolge un ruolo chiave nell'individuare i dati ESG più significativi – come la gestione dei rifiuti farmaceutici, l'efficienza energetica del punto vendita e le politiche di inclusione per il personale – traducendo le richieste della normativa europea in pratiche operative concrete, comprensibili e attuabili anche in un contesto di piccola impresa.

Tali esempi dimostrano come, soprattutto per le PMI, la figura del commercialista si configuri non soltanto come verificatore esterno o garante della conformità, ma come un vero e proprio abilitatore della sostenibilità, in grado di incidere in profondità sull'evoluzione organizzativa e strategica delle imprese. La sua azione non si limita a certificare la correttezza dei dati ESG, ma si estende alla costruzione di una cultura aziendale orientata alla trasparenza e alla responsabilità, fornendo strumenti e metodologie che permettono di integrare progressivamente la sostenibilità nei processi decisionali quotidiani.

In questo senso, il commercialista diventa un interlocutore privilegiato delle PMI: da un lato traduce la complessità delle normative europee – spesso percepite come astratte e lontane dalla realtà operativa delle piccole imprese – in soluzioni concrete e proporzionate; dall’altro accompagna l’imprenditore in un percorso di consapevolezza strategica, aiutandolo a comprendere che la rendicontazione di sostenibilità non è un mero adempimento burocratico, ma un fattore competitivo che incide sull’accesso al credito, sulla fidelizzazione dei clienti, sul posizionamento nelle filiere globali e sulla reputazione complessiva dell’impresa.

Il valore aggiunto del commercialista sta proprio nella sua capacità di conciliare obblighi normativi e logiche di mercato: egli interpreta il principio di proporzionalità non solo come strumento di alleggerimento, ma come occasione per selezionare gli indicatori ESG più rilevanti per ciascuna impresa, evitando dispersioni di risorse e massimizzando l’impatto delle pratiche di sostenibilità. In questo modo, un potenziale vincolo normativo si trasforma in una leva di crescita organizzativa e reputazionale, capace di consolidare il rapporto di fiducia con banche, investitori e *stakeholder*.

Va però sottolineato che questo nuovo ruolo non può essere improvvisato. Esso richiede un impegno costante di formazione e aggiornamento professionale, che in Italia è promosso sia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sia dagli Ordini territoriali, i quali stanno predisponendo Linee Guida e percorsi dedicati in materia di sostenibilità, bilancio ESG e *assurance*. Il rafforzamento delle competenze interdisciplinari – contabili, giuridiche, ambientali e sociali – è la condizione indispensabile affinché il commercialista possa realmente affermarsi come partner strategico dell’impresa e contribuire, con il proprio lavoro, alla diffusione di una cultura della sostenibilità solida e credibile.

Funzione del commercialista	Attività principali	Requisiti formativi e competenze
Consulente interno	- Supporto nella costruzione di sistemi di raccolta e controllo dati ESG - Integrazione della sostenibilità nei processi di <i>risk management</i> e di <i>governance</i> - Adattamento del <i>framework</i> ESRS alle specificità delle PMI	- Conoscenza operativa degli ESRS e delle semplificazioni per le PMI - Competenze di organizzazione aziendale e controllo interno - Nozioni di <i>risk management</i> ESG
Revisore di sostenibilità	- Verifica indipendente della conformità del <i>report</i> agli standard - Raccolta di evidenze e formulazione di un giudizio di limited assurance (e in prospettiva di reasonable assurance) - Prevenzione del <i>greenwashing</i>	- Formazione specifica sugli standard di <i>assurance</i> (ISSA 5000, standard europei in elaborazione) - Competenze in <i>audit</i> e <i>assurance</i> integrate con elementi ambientali e sociali - Capacità di gestione di <i>team</i> multidisciplinari
Facilitatore per le PMI	- Traduzione dei requisiti normativi in strumenti operativi proporzionati - Assistenza nell’uso di template digitali (es. VSME Digital Template)	- Approfondita conoscenza del principio di proporzionalità e delle deroghe previste dal <i>quick fix</i> - Competenze in rendicontazione semplificata

Funzione del commercialista	Attività principali	Requisiti formativi e competenze
<i>segue</i>	Accompagnamento delle imprese nell'accesso a credito e filiere sostenibili	Capacità di comunicazione e mediazione culturale tra impresa e stakeholder

Le tre funzioni delineate non devono essere intese come compartimenti stagni, ma come dimensioni complementari di un unico ruolo professionale in continua evoluzione. Il commercialista, infatti, può trovarsi a operare in modo trasversale, passando dalla consulenza interna alla verifica indipendente, fino all'accompagnamento delle PMI nel percorso di adeguamento normativo. Ciò significa che la sua efficacia dipende dalla capacità di integrare competenze diverse – contabili, giuridiche, ambientali e organizzative – e di modularle in base alle caratteristiche dell'impresa cliente.

Tale flessibilità rappresenta uno dei punti di forza della professione, perché consente al commercialista di rispondere alle esigenze di realtà molto eterogenee: dalla grande società quotata che necessita di un'*assurance* robusta, alla PMI che ha bisogno di strumenti semplificati e di un mediatore culturale capace di tradurre la complessità normativa in pratiche gestionali concrete. In tale prospettiva, il commercialista si configura come una figura ibrida e poliedrica, la cui formazione continua è la chiave per mantenere la centralità nel nuovo ecosistema della rendicontazione di sostenibilità.

Questa pluralità di ruoli rafforza ulteriormente il legame tra la professione contabile e la nuova architettura della *governance* societaria, nella quale la trasparenza informativa non è più solo un obbligo formale, ma diventa uno strumento sostanziale per consolidare la fiducia degli investitori, tutelare gli *stakeholder* e orientare le scelte strategiche delle imprese. In questo contesto, il commercialista non è chiamato unicamente ad applicare in modo meccanico tecniche di verifica o principi contabili, ma ad assumere una funzione molto più ampia e strategica: quella di consulente evoluto, capace di connettere in un quadro unitario le dimensioni economico-finanziarie e quelle ambientali, sociali e di *governance* (ESG).

L'integrazione di queste dimensioni costituisce la vera novità introdotta dalla CSRD e dagli ESRS, che hanno trasformato la sostenibilità in un capitale informativo strategico, necessario non solo a fini di *compliance*, ma anche per l'accesso a finanziamenti, la permanenza nelle catene globali del valore e la costruzione di relazioni di lungo periodo con clienti, fornitori e istituzioni. I commercialisti, grazie alla loro formazione multidisciplinare e alla familiarità con i sistemi di controllo, possono assumere un ruolo decisivo nel tradurre tali esigenze in processi gestionali concreti, riducendo la distanza tra la complessità normativa e la realtà operativa delle imprese.

Per la professione contabile, ciò significa ridefinire la propria identità: non più solo custodi della correttezza dei bilanci, ma architetti della trasparenza e della responsabilità, in grado di accompagnare l'impresa lungo un percorso che unisce crescita economica e sostenibilità. Questo nuovo posizionamento consente di incidere non soltanto sulla singola impresa, ma anche sul sistema economico nel suo complesso, contribuendo a diffondere una cultura di *accountability* che rafforza la competitività del tessuto imprenditoriale europeo e promuove un modello di sviluppo più equo e duraturo.

In definitiva, il coinvolgimento dei commercialisti nel sistema dei controlli e nella revisione di sostenibilità non rappresenta un semplice ampliamento delle competenze professionali, ma una vera e propria evoluzione del ruolo sociale della professione, chia-

mata a diventare protagonista nella costruzione di un'economia fondata sulla trasparenza, sulla fiducia e sulla sostenibilità di lungo periodo.

4.4 Gli standard di attestazione internazionali (ISAE 3000 Revised, ISSA 5000) e nazionali (SSAE Italia)

La progressiva istituzionalizzazione della rendicontazione di sostenibilità ha reso imprescindibile la definizione di un quadro metodologico chiaro e condiviso per l'attività di *assurance*, in grado di superare l'approccio volontario e frammentario che aveva caratterizzato la fase iniziale del *reporting* ESG. In assenza di regole comuni, infatti, le verifiche condotte dai revisori rischierebbero di assumere configurazioni molto eterogenee, con conseguente perdita di comparabilità tra le informazioni pubblicate dalle imprese e di affidabilità agli occhi degli *stakeholder*.

In questo contesto, gli standard di attestazione si configurano come uno strumento centrale per tradurre i principi generali di indipendenza, obiettività e rigore tecnico in prassi operative codificate, capaci di guidare i professionisti lungo tutto il processo di revisione. Essi consentono non solo di stabilire procedure uniformi per la raccolta delle evidenze e per la formulazione dei giudizi, ma anche di definire in maniera chiara il livello di *assurance* che può essere attribuito al *report* di sostenibilità, distinguendo tra verifiche a carattere limitato e verifiche a carattere ragionevole.

L'elaborazione di standard specifici per l'*assurance* ESG risponde dunque a una duplice esigenza: da un lato, garantire che i revisori operino secondo criteri tecnici condivisi a livello internazionale, rafforzando la credibilità del *reporting*; dall'altro, assicurare che le imprese – soprattutto quelle di dimensioni minori – possano disporre di un quadro di riferimento stabile e proporzionato, capace di ridurre l'incertezza applicativa e di orientare l'organizzazione interna dei processi di raccolta dati.

La mancata standardizzazione, al contrario, comporterebbe rischi significativi. Tra questi, il pericolo di una frammentazione normativa, con la proliferazione di regole e prassi divergenti tra diversi ordinamenti, che renderebbe più complessa la vita delle imprese multinazionali e aumenterebbe i costi di *compliance*. Si porrebbe inoltre il problema dell'arbitraggio regolatorio, con imprese attratte verso giurisdizioni meno rigorose al fine di ridurre gli oneri legati alla rendicontazione. Infine, vi sarebbe un impatto negativo sulla credibilità del *reporting* di sostenibilità, poiché l'assenza di criteri comuni finirebbe per minare la fiducia di investitori e *stakeholder*, alimentando il rischio di *greenwashing* e riducendo la capacità delle informazioni ESG di orientare le decisioni economiche.

In definitiva, la standardizzazione dell'attività di *assurance* rappresenta una condizione necessaria affinché la rendicontazione di sostenibilità assuma pienamente la sua funzione di strumento di *accountability* e *governance*, consolidando la fiducia degli investitori, degli istituti di credito e, più in generale, della società civile. Essa segna il passaggio da una fase sperimentale, in cui la sostenibilità veniva percepita prevalentemente come leva reputazionale, a un nuovo scenario in cui diventa parte integrante dell'architettura regolatoria e istituzionale delle imprese.

A livello internazionale, un riferimento ormai consolidato è rappresentato dall'*International Standard on Assurance Engagements* (ISAE) 3000 revised, emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) e concepito per tutti gli incarichi di *assurance* diversi dalla revisione o revisione limitata di bilanci storici. Si

tratta di uno standard di carattere *principle-based*, cioè costruito su principi generali piuttosto che su regole dettagliate, pensato per garantire flessibilità e adattabilità a una pluralità di ambiti informativi.

Sebbene non fosse stato concepito in origine per la verifica delle informazioni di sostenibilità, l'ISAE 3000 si è progressivamente imposto come la cornice metodologica di riferimento per le verifiche ESG a livello globale. La sua forza risiede nella capacità di disciplinare i due livelli di garanzia oggi previsti – *limited assurance* e *reasonable assurance* – definendo procedure, requisiti documentali e criteri di giudizio che consentono al revisore di esprimere una conclusione fondata su evidenze adeguate. Grazie a questa struttura, lo standard si presta a essere applicato sia nei contesti più maturi, caratterizzati da sistemi di raccolta dati già consolidati, sia in quelli più sperimentali, dove le informazioni ESG sono ancora parziali o in evoluzione.

L'adozione diffusa dell'ISAE 3000 ha consentito di stabilire criteri minimi comuni in un quadro che fino a pochi anni fa era dominato da approcci disomogenei, sviluppati in maniera autonoma da società di revisione, enti di certificazione o consulenti. In assenza di questo riferimento, le pratiche di *assurance* avrebbero rischiato di rimanere autoreferenziali e scarsamente comparabili, con evidenti conseguenze sulla credibilità del *reporting* di sostenibilità. Lo standard ha quindi svolto un ruolo fondamentale di armonizzazione metodologica, ponendo le basi per una professionalizzazione del settore e per un progressivo consolidamento delle aspettative di *stakeholder*, investitori e Autorità di vigilanza.

Tuttavia, l'ISAE 3000 presenta anche alcuni limiti strutturali, derivanti proprio dal suo carattere generalista. La mancanza di indicazioni specifiche per l'ambito ESG comporta un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione, che si traduce in approcci operativi ancora eterogenei. Inoltre, la sua natura *principle-based* non fornisce Linee Guida dettagliate su aspetti cruciali della sostenibilità, come la verifica delle metriche ambientali prospettiche, la gestione della materialità dinamica o la valutazione dei rischi di *greenwashing*. Questi limiti spiegano perché l'IAASB abbia avviato lo sviluppo di uno standard dedicato – l'ISSA 5000 – con l'obiettivo di colmare le lacune e rispondere in maniera più mirata alle peculiarità della rendicontazione ESG.

Parallelamente, l'IAASB ha avviato un percorso di ulteriore specializzazione con l'elaborazione dell'*International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA) 5000, attualmente in fase avanzata di sviluppo e atteso come la principale innovazione metodologica nel campo dell'*assurance* ESG. Si tratta del primo tentativo organico di costruire uno standard globale dedicato esclusivamente alla sostenibilità, concepito per rispondere alle specificità di un'informativa che, a differenza di quella finanziaria, è caratterizzata da metriche eterogenee, spesso prospettiche e qualitative, nonché da un forte grado di dipendenza dai contesti settoriali e territoriali.

L'ISSA 5000 mira a offrire Linee Guida dettagliate e operative su aspetti peculiari della revisione delle *disclosure* ESG. In particolare, disciplina la gestione delle informazioni di natura prospettica, come i piani di decarbonizzazione o le strategie di transizione climatica, che richiedono un approccio diverso rispetto ai dati storici tipici della contabilità. Inoltre, affronta la questione dell'eterogeneità delle metriche ambientali e sociali, proponendo criteri comuni per la valutazione della loro affidabilità e per la raccolta delle evidenze necessarie a supportare il giudizio del revisore. Un ulteriore elemento qualificante è l'attenzione all'interoperabilità con i principali *framework* norma-

tivi regionali: da un lato, gli ESRS europei, che costituiscono il punto di riferimento vincolante per le imprese soggette alla CSRD; dall'altro, gli IFRS *Sustainability Disclosure* Standards elaborati dall'ISSB, sempre più utilizzati dai mercati dei capitali globali.

L'obiettivo dichiarato è fornire ai revisori un quadro metodologico unitario e riconosciuto a livello internazionale, capace di ridurre la frammentazione normativa che oggi caratterizza il panorama dell'*assurance* ESG. In assenza di criteri comuni, infatti, le imprese multinazionali si trovano a dover fronteggiare richieste di *assurance* differenti a seconda della giurisdizione, con conseguenti duplicazioni di costi e disomogeneità nei giudizi. L'ISSA 5000 si propone di superare questo scenario, creando un linguaggio tecnico condiviso che renda le attestazioni più comparabili, affidabili e utilizzabili da parte di investitori, Autorità di vigilanza e altri *stakeholder*.

Oltre a ridurre i costi e le inefficienze per le imprese, l'adozione di un *framework* globale consentirà di rafforzare la fiducia nei mercati finanziari, fornendo a banche, fondi di investimento e organismi di vigilanza informazioni omogenee e di alta qualità. In tal modo, l'ISSA 5000 non si limita a essere uno strumento tecnico, ma diventa un tassello fondamentale di una più ampia strategia volta a collocare l'*assurance* ESG sullo stesso piano della revisione contabile tradizionale, contribuendo alla costruzione di un mercato globale integrato della sostenibilità.

Sul piano nazionale, in Italia, la professione contabile sta elaborando Linee Guida specifiche per la revisione della sostenibilità, consapevole del fatto che l'applicazione diretta degli standard internazionali, pur autorevoli, non sempre risulta immediatamente adattabile al contesto imprenditoriale italiano. Particolare rilevanza assume in questo percorso la prospettiva di sviluppo di uno *Standard* di Attestazione Italiano (SSAE Italia), promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in collaborazione con le Autorità di vigilanza e con le rappresentanze della revisione legale. L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del ruolo dei professionisti contabili nel nuovo ecosistema della rendicontazione di sostenibilità, assicurando che la transizione agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) possa essere accompagnata da strumenti metodologici chiari, coerenti e proporzionati.

L'adozione di uno standard nazionale risponde a una duplice esigenza. Da un lato, mira a colmare il divario tra le indicazioni di carattere generale contenute negli standard internazionali (ISAE 3000 e, in prospettiva, ISSA 5000) e le esigenze operative delle imprese italiane, che presentano caratteristiche strutturali peculiari: un tessuto produttivo a prevalenza di PMI, spesso a conduzione familiare, con risorse limitate da destinare a sistemi complessi di rendicontazione ESG. Dall'altro, intende valorizzare il ruolo centrale dei commercialisti nella consulenza e nella revisione, riconoscendo la loro capacità di agire da mediatori culturali e tecnici tra le imprese e il quadro normativo europeo.

Lo SSAE Italia, in attesa della definitiva adozione dell'ISSA 5000 da parte dell'IAASB, rappresenta un tassello fondamentale nel processo di costruzione di un quadro nazionale coerente e applicabile per l'*assurance* sulla sostenibilità. Esso si ispira ai principi generali dell'ISAE 3000 (Revised), che riporta integralmente in allegato, rafforzandone l'impianto metodologico e adattandolo al contesto normativo e operativo italiano. In tal modo, lo standard nazionale garantisce continuità e allineamento con la prassi interna-

zionale, evitando al tempo stesso il rischio di frammentazione e assicurando una base tecnica solida su cui costruire le future evoluzioni legate all'ISSA 5000.

L'obiettivo dello SSAE Italia è fornire linee operative più dettagliate e pragmatiche, capaci di tradurre i principi generali dell'*assurance* in strumenti di lavoro concretamente utilizzabili dai professionisti. Il documento si propone di creare una cornice metodologica proporzionata e flessibile, che consenta di applicare i requisiti europei in modo coerente ma sostenibile, tenendo conto delle peculiarità del tessuto produttivo nazionale e della forte presenza di PMI.

In questa prospettiva, lo standard introduce procedure semplificate per le realtà minori, checklist di controllo proporzionate, criteri di selezione degli indicatori ESG più rilevanti e Linee Guida per l'adattamento settoriale delle verifiche, così da garantire un equilibrio tra rigore tecnico e fattibilità operativa. Lo SSAE Italia si propone dunque come un ponte tra le norme europee e la pratica professionale, uno strumento di transizione verso un sistema maturo di *assurance* ESG che valorizzi la professionalità dei revisori italiani, rafforzando al contempo la credibilità complessiva della rendicontazione di sostenibilità nel contesto nazionale.

In questa prospettiva, lo SSAE Italia può diventare un elemento di differenziazione positiva per il nostro Paese, garantendo un'applicazione più efficace e coerente della CSRD e degli ESRS e, al tempo stesso, rafforzando la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Infatti, la disponibilità di un quadro metodologico proporzionato riduce i rischi di non conformità, aumenta la qualità delle informazioni pubblicate e consente di presentare agli *stakeholder* – *in primis* banche, investitori e grandi committenti – dati ESG più solidi e credibili.

L'elaborazione di uno standard nazionale non deve tuttavia essere intesa come un'alternativa agli standard internazionali, bensì come un complemento che ne facilita l'applicazione concreta, promuovendo al tempo stesso la convergenza metodologica e la comparabilità delle informazioni. Il vero valore aggiunto dello SSAE Italia consisterà, infatti, nella sua capacità di conciliare il rigore dei principi globali con la realtà operativa delle imprese italiane, contribuendo così alla costruzione di un sistema di *assurance* robusto, credibile e sostenibile anche per le realtà di minori dimensioni.

Questa pluralità di livelli – internazionale, europeo e nazionale – riflette una tensione costante tra convergenza e adattamento locale, che costituisce una delle sfide più rilevanti per il futuro dell'*assurance* sulla sostenibilità. Da un lato, infatti, è indispensabile garantire un quadro metodologico globale coerente, capace di favorire la comparabilità dei *report* ESG e di rafforzare la fiducia degli investitori internazionali, i quali necessitano di informazioni omogenee per orientare le proprie decisioni di allocazione del capitale. La convergenza rappresenta dunque un presupposto fondamentale per evitare frammentazioni regolatorie e per ridurre i costi di *compliance* a carico delle imprese multinazionali, che altrimenti sarebbero costrette a confrontarsi con richieste diverse e potenzialmente contraddittorie in ciascuna giurisdizione.

Dall'altro lato, tuttavia, emerge con chiarezza l'esigenza di valorizzare la specificità dei sistemi economici nazionali, affinché gli standard non si riducano a schemi astratti, difficili da applicare e poco aderenti alle caratteristiche delle realtà imprenditoriali locali. Un approccio puramente uniforme rischierebbe infatti di penalizzare i Paesi caratterizzati da un tessuto produttivo a prevalenza di PMI, come l'Italia, dove le imprese non dispongono delle stesse risorse organizzative e finanziarie delle grandi *corporation*.

In questo senso, l'elaborazione di standard e Linee Guida nazionali, in coerenza con i principi internazionali ma calibrati sulle peculiarità del contesto interno, rappresenta una condizione necessaria per rendere la rendicontazione di sostenibilità effettivamente applicabile e sostenibile.

La sfida consiste quindi nel trovare un equilibrio dinamico tra uniformità e adattamento: uniformità per assicurare la solidità e la credibilità del *reporting* a livello globale; adattamento per garantire che la sua attuazione sia proporzionata e non si trasformi in un ostacolo, soprattutto per le imprese di dimensioni ridotte. Solo un sistema capace di tenere insieme questi due poli potrà realmente assolvere alla funzione che gli è stata attribuita: diventare un'infrastruttura di fiducia al servizio dei mercati, ma anche uno strumento operativo di crescita e competitività per il tessuto economico.

Si pensi, ad esempio, a una multinazionale del settore energetico quotata in più mercati internazionali e a una PMI italiana manifatturiera a conduzione familiare. La prima necessita di uno standard di *assurance* globale, come l'ISSA 5000, che le consenta di predisporre un *report* ESG unico, riconosciuto e comparabile nei diversi Paesi in cui opera, riducendo così i costi e le duplicazioni di *compliance*. La seconda, al contrario, pur dovendo rispettare gli ESRS europei, non può realisticamente sostenere lo stesso livello di complessità: per essa diventa essenziale disporre di Linee Guida nazionali, come quelle prospettate con lo SSAE Italia, capaci di semplificare i requisiti e di renderli proporzionati alla dimensione e alle risorse disponibili.

Questo esempio mostra come la convergenza metodologica internazionale e l'adattamento locale non siano obiettivi alternativi, ma complementari: il primo garantisce la solidità e la comparabilità delle informazioni, il secondo ne assicura l'effettiva applicabilità nel contesto operativo delle imprese. Solo mantenendo questo doppio livello sarà possibile costruire un sistema di *assurance* robusto, credibile e inclusivo, capace di valorizzare tanto le grandi società globali quanto le realtà imprenditoriali di minori dimensioni.

Livello	Standard principali	Obiettivi	Destinatari	Punti di forza
Internazionale	ISAE 3000 <i>revised</i> ISSA 5000 (in sviluppo, IAASB)	- Definire un quadro metodologico globale per l'<i>assurance</i> ESG - Ridurre la frammentazione tra giurisdizioni - Garantire comparabilità per gli investitori internazionali	Grandi imprese multinazionali Mercati dei capitali globali Revisori attivi su scala internazionale	- Visione unitaria e globale - Favorisce la comparabilità <i>cross-country</i> - Riduce duplicazioni di <i>compliance</i>
Europeo	ESRS + regole di <i>assurance</i> previste dalla CSRD	Fornire un quadro giuridicamente vincolante per la rendicontazione e la verifica ESG	Tutte le imprese soggette a CSRD Autorità di vigilanza e mercati europei	- Vincolante per legge - Allineato alle politiche UE (es. <i>Green Deal</i>, <i>Tassonomia</i>)

Livello	Standard principali	Obiettivi	Destinatari	Punti di forza
<i>segue</i>		- Integrare sostenibilità e <i>governance</i> d'impresa - Garantire trasparenza e tutela degli <i>stakeholder</i> europei		Promuove un mercato unico della sostenibilità
Nazionale (Italia)	SSAE Italia (in elaborazione, CNDCEC)	- Tradurre principi internazionali e regole europee in strumenti operativi proporzionati - Supportare l'applicazione pratica nelle PMI - Rafforzare il ruolo dei commercialisti	PMI italiane Commercialisti e revisori legali Settori produttivi nazionali	- Approccio proporzionato e pragmatico - Attento alle specificità del tessuto produttivo italiano - Rende la sostenibilità accessibile anche alle PMI

La comparazione mette in luce come i tre livelli di standard – internazionale, europeo e nazionale – non vadano letti come alternative tra loro, bensì come componenti complementari di un unico ecosistema normativo. Gli standard internazionali, come l'ISAE 3000 e il futuro ISSA 5000, hanno il compito di garantire una cornice globale di coerenza e comparabilità, indispensabile per le imprese multinazionali e per i mercati finanziari che operano oltre i confini nazionali. Gli standard europei, elaborati nell'ambito della CSRD e degli ESRS, introducono invece un livello di vincolatività giuridica che rafforza l'informativa ESG all'interno del mercato unico, assicurando che la sostenibilità diventi parte integrante della *governance* societaria.

Il livello nazionale, infine, risponde alla necessità di adattare e concretizzare queste regole nel contesto specifico dei diversi Paesi. Nel caso italiano, lo SSAE Italia si propone di tradurre principi e metodologie generali in strumenti pratici e proporzionati, capaci di rendere la rendicontazione di sostenibilità accessibile anche al vasto tessuto delle PMI, che costituiscono la struttura portante dell'economia nazionale.

In questa prospettiva, la coerenza tra i tre livelli diventa la chiave per garantire sia la solidità del sistema, sia la sua applicabilità. Se la convergenza internazionale è necessaria per evitare frammentazioni e arbitraggi regolatori, l'adattamento locale è altrettanto indispensabile per trasformare gli standard in strumenti effettivamente utilizzabili, evitando che rimangano norme astratte e di difficile implementazione. Solo l'integrazione equilibrata tra questi piani consente di costruire un sistema di *assurance* ESG credibile, inclusivo e realmente efficace.

Box riassuntivo

Standard	Ambito di applicazione	Caratteristiche principali	Destinatari	Punti di forza	Limiti / Criticità
ISAE 3000 (revised)	Engagement di <i>assurance</i> diversi dalla revisione dei bilanci (es. ESG, controlli interni, conformità)	- Standard <i>principle-based</i> - Applicabile a una vasta gamma di informazioni - Definisce procedure per <i>limited</i> e <i>reasonable assurance</i>	Revisori e società di revisione attive a livello internazionale	- Flessibile e adattabile - Ha fornito una cornice metodologica minima per le prime <i>assurance</i> ESG	- Non specifico per la sostenibilità - Ampio margine di discrezionalità interpretativa
ISSA 5000 (in sviluppo)	<i>Assurance</i> sulla rendicontazione di sostenibilità	- Primo standard globale dedicato all'ESG <i>Focus</i> su dati prospettici e qualitativi - Attenzione a interoperabilità con ESRS e ISSB - Definizione più dettagliata di evidenze e procedure	Revisori ESG a livello internazionale, imprese multinazionali, mercati dei capitali	- Riduce la frammentazione - Aumenta la comparabilità - Risponde alle peculiarità dell'ESG	- Ancora in fase di sviluppo - Rischio di complessità eccessiva per PMI
SSAE Italia	<i>Assurance</i> sulla sostenibilità nel contesto italiano	- Promosso dal CNDCEC con Autorità di vigilanza - Ispirato a ISAE 3000 e ISSA 5000 - Approccio proporzionato alle PMI - Linee Guida pratiche e settoriali	Commercialisti, revisori legali, PMI italiane	- Adattato al tessuto produttivo italiano - Rende la sostenibilità più accessibile alle PMI - Supporta il ruolo dei commercialisti	- Rischio di divergenza rispetto al quadro internazionale - Necessità di costante aggiornamento per restare allineato a ISSA 5000

Dal confronto emerge chiaramente che l'ISAE 3000, l'ISSA 5000 e lo SSAE Italia non rappresentano strumenti in competizione tra loro, ma tasselli di un unico percorso evolutivo e complementare. L'ISAE 3000 ha svolto la funzione di standard ponte, offrendo ai revisori una cornice metodologica generalista che ha permesso di colmare il vuoto normativo iniziale e di dare legittimità alle prime pratiche di *assurance* ESG. L'ISSA 5000, in fase di finalizzazione, costituisce invece il passo successivo verso un quadro unitario e specifico per la sostenibilità, capace di rispondere alle peculiarità di un'informativa complessa, prospettica e destinata a diventare parte integrante della regolazione globale dei mercati. Lo SSAE Italia, infine, non nasce come alternativa agli standard internazionali, ma come adattamento operativo al contesto nazionale: un supporto concreto che traduce i principi globali e le prescrizioni europee in strumenti realmente applicabili dalle PMI italiane, valorizzando al tempo stesso il ruolo dei commercialisti come mediatori e garanti della qualità dell'informativa ESG.

In questa prospettiva, i tre standard delineano un sistema multilivello di *assurance*, in cui la convergenza internazionale si combina con l'armonizzazione europea e con l'adattamento locale, garantendo da un lato comparabilità e credibilità globale, e dall'altro applicabilità proporzionata nei diversi contesti economici nazionali.

In sintesi, l'evoluzione degli standard di attestazione evidenzia come la sostenibilità stia attraversando un processo di progressiva istituzionalizzazione, che porta l'*assurance* ESG a collocarsi sempre più vicino, per dignità e rilevanza, alla revisione contabile tradizionale. L'ISAE 3000 ha rappresentato il punto di partenza, fornendo una cornice metodologica flessibile e generalista; l'ISSA 5000 costituisce la tappa successiva, volta a costruire un vero e proprio quadro globale specifico per la sostenibilità; lo SSAE Italia, infine, si configura come strumento di adattamento operativo al contesto nazionale, capace di rendere la rendicontazione accessibile anche alle PMI e di valorizzare il ruolo dei professionisti italiani.

Questa stratificazione di livelli – internazionale, europeo e nazionale – non deve essere letta come fonte di duplicazioni, ma come un sistema integrato e multilivello, dove ogni standard svolge una funzione distinta e complementare: garantire la comparabilità globale, assicurare la vincolatività europea e favorire l'applicabilità locale.

In questo scenario, il commercialista è chiamato a interpretare e applicare tali standard non in modo passivo, ma come attore strategico capace di tradurli in prassi operative adeguate alle caratteristiche delle imprese. Il suo ruolo non si esaurisce nell'attività di *assurance*, ma si estende all'accompagnamento delle aziende, soprattutto delle PMI, lungo un percorso di consapevolezza e di *governance* sostenibile. In tal modo, gli standard di attestazione non restano strumenti astratti, ma diventano leve concrete di crescita e competitività, grazie al lavoro di mediazione tecnica e culturale svolto dai professionisti.

4.5 Il principio italiano di etica e indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

La crescente rilevanza della rendicontazione di sostenibilità impone di affiancare agli strumenti tecnici di *assurance* un solido quadro etico e deontologico. In questa direzione si colloca il Principio Italiano di Etica e Indipendenza, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in dialogo con le istituzioni competenti e in coerenza con gli sviluppi internazionali, pubbli-

cato contestualmente allo SSAE Italia, che ne completa l'impianto metodologico garantendo la correttezza, l'imparzialità e la legittimazione sociale della funzione di revisione di sostenibilità.

Tale iniziativa nasce dalla consapevolezza che le caratteristiche peculiari delle informazioni ESG – la loro eterogeneità, la frequente natura prospettica, la presenza di indicatori sia quantitativi sia qualitativi – richiedono un adattamento delle regole tradizionali di comportamento del revisore, così da renderle adeguate a un ambito più complesso e meno standardizzato rispetto alla revisione contabile classica.

L'obiettivo è duplice. Da un lato, assicurare che il revisore di sostenibilità operi con lo stesso livello di indipendenza, imparzialità e integrità che già caratterizza la revisione legale dei conti, garantendo la neutralità del giudizio espresso e la sua piena affidabilità per gli utilizzatori esterni. Dall'altro, adattare questi principi all'ambito della sostenibilità, nel quale il revisore si trova spesso a interagire con processi in via di costruzione, con dati non sempre consolidati e con imprese che necessitano di un intenso supporto consulenziale per adeguarsi agli obblighi introdotti dalla CSRD e dagli ESRS.

Proprio questa peculiarità rende necessario un principio ad hoc, in grado di prevenire situazioni di commistione tra consulenza e *assurance*, di chiarire i confini dell'intervento professionale e di rafforzare la percezione di terzietà del revisore. In tal modo, il Principio Italiano di Etica e Indipendenza si propone come uno strumento fondamentale non solo per tutelare la correttezza tecnica delle attestazioni, ma anche per consolidare la fiducia pubblica nella rendicontazione di sostenibilità, elemento indispensabile per il buon funzionamento dei mercati e per la promozione di un modello di impresa realmente orientato alla responsabilità sociale e ambientale.

Il tema dell'indipendenza assume in questo contesto un significato particolarmente delicato e, al tempo stesso, cruciale per la credibilità del sistema. A differenza della revisione contabile tradizionale, che si fonda su dati storici, certificabili e verificabili *ex post*, la rendicontazione di sostenibilità è spesso connessa a processi ancora in fase di definizione, a indicatori prospettici (come *target* di decarbonizzazione o obiettivi di inclusione sociale) e a informazioni qualitative non sempre suscettibili di misurazioni oggettive. Questa peculiarità rende inevitabile un maggiore grado di interazione tra l'impresa e il revisore, con il rischio che quest'ultimo venga percepito non soltanto come soggetto terzo che attesta la correttezza delle informazioni, ma anche come partecipe della costruzione stessa del *report*. Una simile percezione minerebbe alle fondamenta la fiducia degli *stakeholder*, riducendo l'autorevolezza del giudizio di *assurance*.

Per questo motivo, il Principio Italiano di Etica e Indipendenza insiste sulla necessità di tracciare una netta linea di demarcazione tra attività di consulenza e attività di *assurance*. Da un lato, è legittimo e talvolta necessario che il professionista affianchi l'impresa nella predisposizione di sistemi di raccolta dati ESG o nella definizione di procedure interne di controllo; dall'altro, occorre evitare che lo stesso soggetto sia poi chiamato ad attestare i risultati di tali processi, poiché ciò configurerebbe un evidente conflitto di interessi. Il rischio non è solo formale, ma sostanziale: un revisore che abbia contribuito alla definizione dei contenuti del *report* potrebbe trovarsi nella condizione di autocertificare il proprio lavoro, compromettendo la terzietà e, con essa, la legittimità dell'intero impianto di *assurance*.

A ciò si aggiunge il tema della durata e intensità del rapporto professionale con il cliente. Relazioni di lungo periodo, se non adeguatamente regolamentate, possono ge-

nerare fenomeni di familiarità che riducono l'indipendenza di giudizio e indeboliscono la capacità critica del revisore. Analogamente, in un mercato come quello italiano, dove molte PMI si affidano abitualmente al proprio commercialista di fiducia per la gestione complessiva degli adempimenti, è essenziale vigilare affinché l'accumulo di incarichi non comprometta la separazione tra funzioni consulenziali e di *assurance*.

In definitiva, il principio ribadisce che l'indipendenza del revisore di sostenibilità non si esaurisce nella semplice assenza di conflitti di interesse dichiarati, ma richiede un impegno più ampio a garantire la percezione di imparzialità da parte di tutti gli *stakeholder*. È proprio questa percezione di terzietà effettiva a costituire il pilastro su cui si regge la fiducia pubblica nel sistema di rendicontazione ESG e, più in generale, nella capacità delle imprese di dimostrare la coerenza tra obiettivi dichiarati e impatti reali.

Il dibattito sull'indipendenza del revisore di sostenibilità non è confinato al contesto italiano, ma si colloca in una cornice internazionale più ampia, nella quale l'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) ha assunto un ruolo di primo piano. Il *Code of Ethics* emanato dallo IESBA, adottato come riferimento globale per i professionisti contabili, stabilisce requisiti stringenti in materia di indipendenza, integrità, obiettività e professionalità, applicabili sia alla revisione contabile sia alle altre forme di *assurance*. Tali principi richiedono ai revisori di evitare non solo i conflitti di interesse effettivi, ma anche quelli percepiti, riconoscendo che la fiducia del pubblico si fonda non solo sulla sostanza dell'indipendenza, ma anche sulla sua apparenza esterna.

Il Principio Italiano di Etica e Indipendenza si inserisce in questa cornice, traducendo le regole generali fissate a livello internazionale nelle peculiarità del contesto nazionale. Mentre lo IESBA Code ha carattere universale e si applica a una pluralità di situazioni, il principio italiano intende offrire Linee Guida più concrete per la gestione dei rischi specifici che emergono nella revisione della sostenibilità, soprattutto in un Paese caratterizzato da una forte presenza di PMI e da un rapporto fiduciario consolidato tra imprese e professionisti. In questo senso, esso non si pone in contraddizione con i principi internazionali, ma li integra e li specifica, con l'obiettivo di renderli effettivamente attuabili nel contesto operativo italiano.

Il confronto con lo IESBA evidenzia dunque un duplice movimento: da un lato, l'Italia recepisce i principi etici globali, assicurando allineamento con le migliori pratiche internazionali; dall'altro, li declina in funzione delle esigenze locali, rafforzando la credibilità della professione contabile e contribuendo a consolidare un sistema di *assurance* ESG che sia al tempo stesso convergente e proporzionato.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra sostanza e apparenza dell'indipendenza. La normativa internazionale, a partire dal *Code of Ethics* dello IESBA, sottolinea che la credibilità del revisore non dipende solo dall'assenza di conflitti di interesse effettivi, ma anche dalla capacità di evitare situazioni che possano essere percepite come compromettenti agli occhi degli *stakeholder*. In altre parole, l'indipendenza non è soltanto una condizione oggettiva, ma anche una condizione relazionale e comunicativa, che deve trasmettere all'esterno l'immagine di un giudizio imparziale e privo di condizionamenti.

Questo elemento è ancora più rilevante nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità, dove i dati non sono sempre misurabili con precisione contabile e dove il revisore deve valutare anche informazioni qualitative o proiettate nel futuro. In tali casi, la fiducia degli *stakeholder* si fonda in misura significativa non tanto sulla verificabilità dei

numeri, quanto sulla terzietà percepita del soggetto che li attesta. Se il revisore fosse visto come troppo vicino all'impresa – perché coinvolto nella consulenza o perché legato da rapporti di lunga durata – l'intero processo rischierebbe di essere interpretato come una forma di auto-legittimazione, con un impatto negativo sulla reputazione dell'impresa e sulla credibilità del sistema di *assurance*.

Il Principio Italiano di Etica e Indipendenza recepisce questa esigenza, richiamando l'attenzione non solo sul rispetto sostanziale delle regole deontologiche, ma anche sulla necessità di garantire una percezione esterna di imparzialità. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato per la professione contabile italiana, storicamente caratterizzata da un forte rapporto fiduciario tra imprese e commercialisti: proprio in questo contesto, diventa essenziale dimostrare agli *stakeholder* che il revisore di sostenibilità è in grado di operare come terzo indipendente, separando rigorosamente le funzioni di assistenza da quelle di attestazione.

Accanto al principio di indipendenza, un rilievo altrettanto significativo è attribuito ai doveri di competenza professionale e diligenza, che assumono una connotazione peculiare nel campo della sostenibilità. A differenza della revisione contabile, basata su principi consolidati e su metriche numeriche standardizzate, la verifica delle informazioni ESG richiede ai professionisti di padroneggiare un insieme di saperi estremamente eterogeneo: dalle metodologie di misurazione delle emissioni climalteranti ai criteri di valutazione della biodiversità, dalle normative europee sulla finanza sostenibile ai parametri di inclusione sociale e *governance*. Ciò implica che il revisore di sostenibilità non possa limitarsi a un bagaglio tecnico tradizionale, ma debba sviluppare una cultura interdisciplinare capace di integrare prospettive contabili, giuridiche, ambientali e sociali.

Il dovere di competenza si traduce quindi nell'obbligo di un aggiornamento continuo, non solo attraverso la formazione accademica o professionale, ma anche mediante il costante confronto con le *best practices* internazionali, con l'evoluzione degli standard tecnici (come gli ESRS e gli ISSA) e con le prassi emergenti nei diversi settori produttivi. A ciò si aggiunge la necessità di sviluppare capacità analitiche e interpretative in grado di leggere correttamente informazioni prospettiche e qualitative, valutando la coerenza interna e la credibilità rispetto agli obiettivi dichiarati dall'impresa.

In questa prospettiva, l'etica professionale diventa la cornice di riferimento che garantisce non soltanto la correttezza procedurale del processo di attestazione, ma anche la sua capacità di generare fiducia duratura negli *stakeholder*. La fiducia, infatti, non si conquista unicamente con l'assenza di conflitti di interesse, ma attraverso la percezione che il revisore agisca con competenza, rigore metodologico e responsabilità sociale, assumendo la propria funzione come servizio reso non solo all'impresa cliente, ma alla collettività nel suo complesso.

Accanto al principio di indipendenza, un rilievo altrettanto significativo è attribuito ai doveri di competenza professionale e diligenza, che assumono una connotazione peculiare nel campo della sostenibilità. A differenza della revisione contabile, basata su principi consolidati e su metriche numeriche standardizzate, la verifica delle informazioni ESG richiede ai professionisti di padroneggiare un insieme di saperi estremamente eterogeneo: dalle metodologie di misurazione delle emissioni climalteranti ai criteri di valutazione della biodiversità, dalle normative europee sulla finanza sostenibile ai parametri di inclusione sociale e *governance*. Ciò implica che il revisore di so-

stenibilità non possa limitarsi a un bagaglio tecnico tradizionale, ma debba sviluppare una cultura interdisciplinare capace di integrare prospettive contabili, giuridiche, ambientali e sociali.

Il dovere di competenza si traduce quindi nell'obbligo di un aggiornamento continuo, non solo attraverso la formazione accademica o professionale, ma anche mediante il costante confronto con le *best practices* internazionali, con l'evoluzione degli standard tecnici (come gli ESRS e gli ISSA) e con le prassi emergenti nei diversi settori produttivi. A ciò si aggiunge la necessità di sviluppare capacità analitiche e interpretative in grado di leggere correttamente informazioni prospettiche e qualitative, valutandone la coerenza interna e la credibilità rispetto agli obiettivi dichiarati dall'impresa.

In questa prospettiva, l'etica professionale diventa la cornice di riferimento che garantisce non soltanto la correttezza procedurale del processo di attestazione, ma anche la sua capacità di generare fiducia duratura negli *stakeholder*. La fiducia, infatti, non si conquista unicamente con l'assenza di conflitti di interesse, ma attraverso la percezione che il revisore agisca con competenza, rigore metodologico e responsabilità sociale, assumendo la propria funzione come servizio reso non solo all'impresa cliente, ma alla collettività nel suo complesso.

In prospettiva, il Principio Italiano di Etica e Indipendenza si propone di fungere da vero e proprio punto di raccordo tra le *best practices* internazionali – come quelle contenute nel *Code of Ethics* dell'IESBA, ormai riconosciuto a livello globale come fondamento della deontologia professionale – e le esigenze specifiche del contesto nazionale, caratterizzato dal forte coinvolgimento dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal peso strutturale delle PMI. L'obiettivo è evitare che le regole etiche rimangano enunciazioni astratte, rendendole invece operative e proporzionate alle condizioni concrete in cui si trovano ad agire i professionisti italiani, i quali spesso seguono imprese di piccole e medie dimensioni con risorse limitate ma al tempo stesso esposte a pressioni crescenti in materia di sostenibilità.

La sua adozione non si limita dunque a rafforzare la qualità tecnica dell'*assurance*, ma contribuisce a consolidare la fiducia nel sistema dei controlli sulla sostenibilità, elemento imprescindibile per il corretto funzionamento dei mercati e per la tutela dell'interesse pubblico. Stabilire regole chiare in materia di integrità, imparzialità e indipendenza significa infatti prevenire i rischi di conflitto di interessi, evitare derive di *greenwashing* certificato e garantire che le informazioni ESG diffuse dalle imprese siano percepite come credibili, comparabili e realmente utilizzabili da investitori, istituzioni finanziarie e *stakeholder* sociali.

In questo senso, il Principio Italiano rappresenta un tassello fondamentale dell'architettura complessiva della corporate *governance* sostenibile, poiché contribuisce a definire non solo cosa debba essere attestato, ma anche come e con quali garanzie etiche il giudizio debba essere espresso. La combinazione di regole tecniche e principi deontologici rafforza il ruolo del revisore ESG come attore sistemico, capace di bilanciare la dimensione consulenziale con quella di garanzia, e di assicurare che la rendicontazione di sostenibilità si sviluppi all'interno di un quadro di trasparenza, responsabilità e integrità professionale coerente con i valori europei e con le migliori pratiche internazionali.

4.6 L'importanza dell'*assurance* da obbligo a leva strategica, anche dopo l'approvazione della “*Stop-the Clock Proposal*” (direttiva (UE) 2025/794) nell'ambito del primo *Omnibus Simplification Package on Sustainability*

L'evoluzione normativa più recente conferma come l'*assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità stia progressivamente superando i confini di un mero adempimento formale per assumere una vera e propria valenza strategica sia nella *governance* delle imprese sia nella fiducia dei mercati. L'approvazione della c.d. “*Stop-the-clock Proposal*” (direttiva (UE) 2025/794), parte integrante del primo *Omnibus Simplification Package on Sustainability*, ha introdotto una dilazione temporanea dei termini di applicazione degli obblighi previsti dalla CSRD, riconoscendo le difficoltà operative incontrate da molte imprese nell'adeguarsi tempestivamente agli ESRS. La misura nasce dunque con una logica di semplificazione, alleggerendo il carico burocratico e concedendo un margine di tempo ulteriore per rafforzare i sistemi interni di raccolta e gestione dei dati ESG.

Tuttavia, lungi dal ridimensionare il ruolo dell'*assurance*, questa scelta normativa ne ha al contrario ribadito la centralità. La sospensione temporanea degli obblighi rende ancora più evidente che la qualità, la verificabilità e l'affidabilità delle informazioni ESG restano un presupposto irrinunciabile per garantire la trasparenza del mercato europeo e la credibilità della transizione sostenibile. In un contesto segnato da un'attenzione crescente al rischio di *greenwashing*, l'*assurance* si configura come l'unico strumento capace di offrire agli *stakeholder* – investitori, istituti finanziari, Autorità di vigilanza e società civile – la certezza che i dati pubblicati dalle imprese non siano meri esercizi narrativi, ma informazioni solide, comparabili e coerenti con i principi normativi.

In questo senso, la *Stop-the-clock Proposal* non rappresenta un arretramento, ma una fase di riorganizzazione strategica, che offre alle imprese l'opportunità di prepararsi in modo più graduale e strutturato all'adempimento futuro. Le aziende che sapranno utilizzare questo tempo non come occasione di rinvio, ma come spazio per consolidare i processi di *governance* e i sistemi di controllo interno, potranno trarre un vantaggio competitivo nel momento in cui l'obbligo tornerà pienamente in vigore. Parallelamente, la scelta di alcune imprese di adottare volontariamente l'*assurance* anche nel periodo di sospensione conferma come questa non sia più percepita soltanto come un vincolo imposto dall'alto, ma come una leva strategica per rafforzare i rapporti con il mercato, accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli e consolidare la propria reputazione.

In definitiva, la dilazione concessa dal legislatore europeo non modifica la traiettoria di fondo: l'*assurance* ESG rimane un pilastro essenziale del nuovo sistema di rendicontazione, destinato a radicarsi stabilmente nella pratica d'impresa come strumento di trasparenza, *accountability* e competitività.

L'*assurance* non è più percepita soltanto come un vincolo imposto dalla regolazione, ma come una vera e propria leva competitiva e reputazionale, in grado di incidere in modo diretto sulla posizione strategica delle imprese nei mercati contemporanei. Attraverso la verifica indipendente delle informazioni ESG, le aziende possono infatti dimostrare la solidità e la credibilità dei propri impegni di sostenibilità, rendendo più chiara la coerenza tra dichiarazioni di principio e risultati concreti. Tale aspetto assume parti-

colare rilievo non solo agli occhi degli investitori istituzionali, che necessitano di dati affidabili per le proprie decisioni di allocazione del capitale, ma anche per il sistema bancario, vincolato da obblighi di *disclosure* derivanti dalla Tassonomia europea e dalla SFDR, e sempre più attento a premiare con condizioni agevolate le imprese capaci di fornire informazioni ESG validate da un revisore indipendente.

L'*assurance* qualificata diventa inoltre un fattore chiave nelle relazioni di filiera. Le grandi imprese obbligate alla rendicontazione sono tenute a raccogliere informazioni sulla sostenibilità dai propri fornitori, spesso PMI: poter contare su dati già verificati consente a queste ultime di porsi come partner più affidabili, rafforzando la propria posizione all'interno delle catene globali del valore e riducendo il rischio di esclusione da rapporti commerciali sempre più selettivi. A ciò si aggiunge il valore reputazionale, poiché in un contesto in cui il rischio di *greenwashing* è fortemente monitorato dalle Autorità di vigilanza e dall'opinione pubblica, presentare *report* sottoposti a *assurance* indipendente rappresenta un segnale di trasparenza e responsabilità che può tradursi in un vantaggio competitivo duraturo.

Anche nei 2 anni di dilazione previsti dalla *Stop-the-clock Proposal*, le imprese che sceglieranno di anticipare volontariamente l'adozione di sistemi di *assurance* qualificata potranno distinguersi rispetto ai concorrenti meno proattivi, acquisendo una reputazione di maggiore affidabilità e prontezza rispetto al quadro normativo. In altre parole, il tempo supplementare concesso dal legislatore può essere interpretato non come un'occasione di rinvio, ma come uno spazio strategico di posizionamento, nel quale costruire competenze interne, consolidare processi di raccolta e verifica dei dati e presentarsi come attori già maturi nel nuovo ecosistema regolatorio.

In questo senso, l'*assurance* si configura non solo come strumento di conformità normativa, ma come *asset* strategico di *governance*, capace di generare benefici tangibili in termini di accesso ai capitali, relazioni di mercato e reputazione aziendale, proiettando l'impresa in una traiettoria di crescita sostenibile e competitiva nel lungo periodo.

In questo senso, la direttiva (UE) 2025/794 non va interpretata come un arretramento rispetto agli obiettivi europei, ma come un intervento mirato a offrire un tempo di adattamento più realistico, volto a consolidare le pratiche e a consentire una transizione ordinata verso l'applicazione integrale della CSRD. La scelta del legislatore non modifica la traiettoria di fondo, che resta orientata a rendere l'*assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità un fattore strutturale di *governance* al pari della revisione contabile tradizionale. Piuttosto, si tratta di una misura di natura propedeutica e rafforzativa, che mira a consentire alle imprese, anche in assenza di obbligo normativo, di sperimentare e mettere a regime i processi di raccolta e validazione dei dati ESG, riducendo il rischio di un'applicazione frettolosa e meramente formale degli standard.

La sospensione temporanea dei termini non elimina quindi la direzione di marcia tracciata dall'Unione europea: al contrario, offre alle imprese e ai professionisti l'opportunità di impiegare questo intervallo per investire in formazione specialistica, strumenti digitali e sistemi di controllo interno, sviluppando competenze e infrastrutture organizzative che diventeranno indispensabili nel momento in cui la disciplina tornerà a pieno regime. In altre parole, lo *stop-the-clock* non deve essere vissuto come un'occasione di rinvio, ma accanto ai benefici esterni, l'introduzione anticipata dell'*assurance* ESG produce effetti significativi anche sul piano interno della *governance* e della gestione aziendale. Il processo di raccolta, validazione e attestazione delle informazioni

richiede infatti alle imprese di rivedere le proprie procedure organizzative, rafforzando i sistemi di controllo interno e integrando la dimensione della sostenibilità nei tradizionali strumenti di pianificazione e monitoraggio. Questo comporta lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità ESG, che diventa parte integrante del *risk management* e dei processi decisionali del *management* e degli organi di governo societario.

L'*assurance* si rivela anche uno strumento di apprendimento organizzativo. La necessità di fornire dati completi e tracciabili stimola le imprese a investire in soluzioni digitali, a migliorare la qualità dei flussi informativi interni e a promuovere una maggiore collaborazione tra le diverse funzioni aziendali, superando la frammentazione spesso riscontrata nelle prime esperienze di rendicontazione. Tale percorso non solo riduce i costi di *compliance* futuri, ma contribuisce a costruire una cultura aziendale orientata alla trasparenza e alla responsabilità.

Per le imprese che decideranno di mantenere o introdurre l'*assurance* sulla sostenibilità anche durante il periodo di sospensione previsto dalla direttiva (UE) 2025/794, i benefici non si limiteranno al semplice rispetto anticipato degli obblighi normativi, ma si tradurranno in vantaggi competitivi e strategici di lungo periodo. In un contesto in cui la rendicontazione ESG è sempre più al centro dell'attenzione dei mercati e delle Autorità di vigilanza, poter contare su informazioni già sottoposte a verifica indipendente rappresenta un segnale inequivocabile di affidabilità e serietà dell'impresa. Gli stessi benefici andranno a vantaggio delle imprese che sceglieranno di assoggettare la rendicontazione di sostenibilità ad *assurance* pur in assenza di obbligo normativo e dunque su base volontaria.

In primo luogo, l'*assurance* costituisce un elemento decisivo nei rapporti con il sistema bancario e finanziario. Gli istituti di credito e gli investitori istituzionali sono vincolati da obblighi sempre più stringenti di *disclosure* derivanti dalla Tassonomia europea e dal regolamento SFDR, che impongono di misurare e rendicontare l'allineamento delle proprie attività a criteri di sostenibilità. Per adempiere a tali obblighi, essi necessitano di dati certificati e comparabili da parte delle controparti. Un'impresa in grado di fornire *report* ESG verificati da un revisore indipendente offre quindi un vantaggio informativo prezioso, che si traduce in una maggiore facilità di accesso al credito e in condizioni finanziarie più favorevoli, riducendo al minimo il rischio di penalizzazioni o esclusioni da strumenti finanziari green e sostenibili.

Ma il beneficio non si limita all'ambito strettamente finanziario. L'adozione volontaria di un sistema di *assurance* anticipato consente all'impresa di posizionarsi strategicamente nella *supply chain*, soprattutto in settori globalizzati in cui le grandi imprese committenti sono già soggette agli obblighi della CSRD e devono garantire la sostenibilità dell'intera catena del valore. Presentarsi con dati ESG validati significa poter essere percepiti come *partner* affidabili e resilienti, riducendo il rischio di essere sostituiti da fornitori più trasparenti e rafforzando la propria attrattività in gare e contratti a livello internazionale.

Sul piano reputazionale, infine, l'*assurance* si traduce in un importante strumento di differenziazione competitiva. In un mercato segnato dalla crescente attenzione ai rischi di *greenwashing*, la verifica indipendente delle informazioni ESG diventa un marchio di credibilità che accresce la fiducia di clienti, consumatori e investitori. Le imprese che scelgono di certificare i propri impegni e i propri dati dimostrano non solo confor-

mità, ma una chiara visione strategica, presentandosi come attori proattivi e lungimiranti, pronti a competere in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità.

Un secondo ambito cruciale riguarda le relazioni con la *supply chain*, sempre più centrali nei modelli di *business* globalizzati e nell'attuazione concreta delle politiche di sostenibilità. Le grandi imprese soggette alla CSRD e agli ESRS hanno infatti l'obbligo di rendicontare non solo le proprie *performance*, ma anche gli impatti e i rischi connessi all'intera catena del valore. Ciò le costringe a raccogliere sistematicamente dati ESG dai propri fornitori, che in larga parte sono PMI. In questo scenario, il fornitore che si presenta con un *report* già sottoposto ad *assurance* indipendente offre una garanzia aggiuntiva di affidabilità: significa dimostrare che i dati trasmessi sono stati verificati secondo criteri tecnici e metodologici riconosciuti, riducendo l'onere di controllo a carico del committente e aumentando la fiducia reciproca.

Questa condizione può tradursi in una maggiore stabilità nei rapporti contrattuali, perché le imprese capofila tenderanno a privilegiare partner che riducono il rischio di incoerenze informative o di esposizione a contestazioni reputazionali. Al tempo stesso, l'*assurance* apre la strada a nuove opportunità di inserimento nelle catene globali del valore, che stanno diventando progressivamente più selettive nei confronti dei fornitori. In molti settori – dall'automotive alla moda, dall'agroalimentare alla tecnologia – la capacità di garantire informazioni ESG credibili e comparabili è ormai un criterio di selezione imprescindibile, tanto quanto il prezzo o la qualità del prodotto.

L'*assurance*, in questo senso, non rappresenta solo un elemento difensivo, volto a preservare la continuità contrattuale, ma diventa uno strumento offensivo di posizionamento strategico: consente alle imprese, anche di piccola e media dimensione, di presentarsi come attori maturi, trasparenti e responsabili, pronti a soddisfare le richieste dei grandi player internazionali. In un contesto in cui le filiere sono sempre più chiamate a dimostrare la propria conformità agli obiettivi europei di neutralità climatica, inclusione sociale e rispetto dei diritti umani, poter disporre di un *report* verificato equivale a possedere un vero e proprio "passaporto di sostenibilità", capace di aprire l'accesso a mercati e commesse altrimenti preclusi.

Per le PMI, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo italiano ed europeo, il tema dell'*assurance* sulla sostenibilità assume una valenza ancora più significativa. Molte di esse non rientrano direttamente nell'ambito soggettivo della CSRD, ma si trovano comunque a dover fornire dati ESG ai propri clienti, spesso grandi imprese multinazionali obbligate alla rendicontazione. In questo quadro, adottare volontariamente sistemi di *assurance* può rappresentare una scelta strategica per anticipare le richieste della *supply chain* e posizionarsi come fornitori affidabili e preferenziali.

Il vantaggio non è solo reputazionale: presentarsi con informazioni già validate consente di semplificare il processo di *due diligence* da parte del committente, riducendo tempi e costi di verifica e aumentando la probabilità di essere selezionati in gare o bandi internazionali. In settori caratterizzati da forte competizione, ciò può fare la differenza tra la continuità del rapporto commerciale e l'esclusione dalla catena del valore.

Per le PMI, quindi, l'*assurance* può diventare un fattore di crescita organizzativa interna. La necessità di strutturare processi di raccolta e validazione dei dati stimola infatti l'adozione di strumenti gestionali più evoluti e favorisce la diffusione di una cultura della trasparenza e della responsabilità che rafforza non solo i rapporti con i clienti, ma anche quelli con istituti di credito, investitori e *stakeholder* territoriali. In

questo senso, ciò che inizialmente appare come un onere aggiuntivo si trasforma in una leva di competitività, capace di garantire non solo la permanenza nella *supply chain*, ma anche un posizionamento distintivo come impresa sostenibile e innovativa.

Un esempio significativo proviene dal settore automotive, tra i più esposti alle pressioni regolatorie europee e internazionali in materia di sostenibilità. Le grandi case automobilistiche, obbligate a rendicontare secondo la CSRD e soggette a obiettivi stringenti di decarbonizzazione e transizione energetica, richiedono ai propri fornitori di componentistica dati ESG puntuali e verificabili. In questo contesto, una PMI che produca parti meccaniche o elettroniche può rafforzare enormemente la propria posizione presentando un *report* di sostenibilità sottoposto ad *assurance* indipendente: ciò consente di dimostrare la conformità agli standard richiesti e di ridurre il rischio di esclusione in favore di fornitori più strutturati. L'*assurance* diventa quindi un vero e proprio passaporto competitivo, capace di garantire la continuità della collaborazione e di aprire l'accesso a nuove commesse.

Un secondo esempio riguarda il settore moda e lusso, dove la tracciabilità della filiera e il rispetto dei diritti sociali e ambientali sono ormai condizioni imprescindibili per mantenere l'accesso ai mercati globali. Le grandi maison richiedono sempre più spesso ai propri subfornitori – dalle piccole manifatture tessili agli artigiani – non solo di fornire dati ESG, ma di garantirne la credibilità attraverso una validazione indipendente. In questo scenario, le PMI che scelgono di adottare volontariamente un sistema di *assurance* acquisiscono un vantaggio reputazionale e contrattuale rispetto ai concorrenti, perché diventano partner affidabili in filiere dove la reputazione del brand è strettamente legata alla sostenibilità dei processi produttivi.

In entrambi i casi, automotive e moda, l'*assurance* ESG si configura non come un mero adempimento, ma come un fattore abilitante di mercato, capace di determinare la differenza tra l'essere semplici fornitori marginali o partner strategici in catene globali del valore ad alta intensità di sostenibilità.

Il valore reputazionale di tale scelta si riflette su più fronti. Nei confronti dei consumatori, l'*assurance* rafforza la fiducia nei brand e alimenta la disponibilità a premiare con le proprie scelte d'acquisto aziende percepite come autenticamente responsabili. Sul piano delle relazioni commerciali, essa diventa un fattore distintivo per consolidare partnership di lungo periodo, poiché i committenti preferiscono collaborare con fornitori che offrono garanzie di trasparenza e riducono il rischio reputazionale lungo la catena del valore. Anche sul fronte della gestione delle risorse umane, le imprese che certificano la qualità dei propri dati ESG si rendono più attrattive nei confronti dei talenti, soprattutto delle nuove generazioni, sempre più orientate a lavorare per realtà coerenti con i principi di sostenibilità e responsabilità sociale.

In ultima analisi, l'*assurance* non agisce soltanto come strumento di *compliance*, ma come una vera e propria leva reputazionale strategica, capace di consolidare l'immagine aziendale e di proiettarla come soggetto affidabile, credibile e coerente con le aspettative di una società in rapido cambiamento. In un mercato in cui la reputazione costituisce un *asset* immateriale ma altamente valorizzato, scegliere di validare indipendentemente i propri dati ESG equivale a costruire un vantaggio competitivo durevole basato sulla fiducia e sulla trasparenza.

Accanto alla sua funzione proattiva di valorizzazione dell'immagine, l'*assurance* svolge un ruolo altrettanto decisivo nella gestione del rischio reputazionale. In un contesto

caratterizzato da crescente attenzione pubblica e mediatica verso i temi ESG, anche una minima discrepanza tra quanto dichiarato da un'impresa e la realtà delle sue pratiche operative può generare controversie reputazionali, con effetti potenzialmente devastanti in termini di perdita di fiducia, svalutazione del brand e riduzione delle opportunità commerciali. L'assicurazione indipendente, in questo senso, agisce come una barriera preventiva, in grado di ridurre la probabilità che informazioni incomplete, imprecise o eccessivamente ottimistiche vengano diffuse senza adeguata verifica.

La presenza di un revisore indipendente costringe infatti l'impresa a mantenere coerenza e rigore nella raccolta dei dati, evitando pratiche di comunicazione non supportate da evidenze. In questo modo, l'*assurance* non solo tutela l'azienda da possibili accuse di *greenwashing* o di uso strumentale della sostenibilità, ma rafforza anche la sua resilienza di fronte a potenziali controlli da parte delle Autorità di vigilanza o a pressioni derivanti da *stakeholder* critici.

Inoltre, la dimensione difensiva si traduce in un vantaggio economico indiretto: riducendo il rischio di scandali o di controversie legate alla non veridicità delle informazioni ESG, l'*assurance* contribuisce a proteggere il valore immateriale del brand, che costituisce un *asset* determinante nei mercati contemporanei. In definitiva, l'*assurance* consente all'impresa non solo di accrescere la propria reputazione in chiave positiva, ma anche di preservarla dalle minacce che derivano da un uso superficiale o distorto della comunicazione di sostenibilità.

Dal punto di vista degli investitori, la gestione del rischio reputazionale attraverso l'*assurance* non ha soltanto una funzione difensiva, ma incide direttamente sulla valutazione della solidità complessiva dell'impresa. In mercati sempre più sensibili alle tematiche ESG, la percezione di affidabilità e coerenza nelle informazioni pubblicate condiziona in modo crescente le decisioni di investimento e l'allocazione del capitale. Un *report* di sostenibilità sottoposto a verifica indipendente non viene quindi visto solo come un adempimento tecnico, ma come un segnale di *governance* robusta e di attenzione al lungo periodo, capace di ridurre l'incertezza e il rischio di sorprese negative.

Per gli operatori finanziari, ciò significa poter contare su dati più comparabili e meno esposti a distorsioni, condizione essenziale per integrare la sostenibilità nei modelli di valutazione e nelle strategie di investimento. In questo senso, l'*assurance* diventa un fattore abilitante per la canalizzazione di capitali verso le imprese più trasparenti e affidabili, rafforzando non solo la fiducia nei singoli emittenti, ma anche la credibilità complessiva del mercato europeo come hub regolatorio avanzato in materia ESG.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'impatto dell'*assurance* sulla sostenibilità sul costo del capitale. La verifica indipendente delle informazioni ESG riduce infatti l'asimmetria informativa tra impresa e investitori, aumentando la trasparenza e diminuendo la percezione di rischio. In finanza, la riduzione del rischio percepito si traduce direttamente in condizioni più favorevoli di accesso al capitale: le imprese che presentano *report* certificati possono beneficiare di un minor costo del debito, attraverso tassi di interesse più competitivi, e di una maggiore propensione degli investitori a sostenere emissioni obbligazionarie o aumenti di capitale.

Per il sistema bancario, già tenuto a rispettare requisiti stringenti di *disclosure* e di gestione del rischio climatico e ambientale, la disponibilità di dati ESG verificati consente di attribuire una valutazione di merito creditizio più accurata, riducendo l'incertezza connessa a settori o attività percepite come esposte a rischi di transizione. Allo

stesso modo, per gli investitori istituzionali, l'*assurance* rappresenta una garanzia che riduce la probabilità di *shock* reputazionali o di svalutazioni legate a informazioni non attendibili, incoraggiando quindi un premio di rischio più contenuto.

In questa prospettiva, l'*assurance* non è soltanto uno strumento di conformità o di reputazione, ma un fattore economico-finanziario in grado di incidere sulla struttura del capitale aziendale e di contribuire al rafforzamento della competitività di lungo periodo, trasformando la sostenibilità in un vero vantaggio misurabile sui mercati finanziari.

Infine, adottare l'*assurance* anche durante lo *stop-the-clock* consente alle imprese di avviare un vero e proprio percorso di apprendimento organizzativo, che va ben oltre l'adempimento normativo. I processi di raccolta, verifica e gestione dei dati ESG vengono progressivamente integrati nella struttura di *governance* aziendale, diventando parte dei flussi decisionali ordinari al pari dei dati contabili e finanziari. Questo inserimento sistematico non solo rafforza la capacità dell'impresa di rispondere con prontezza alle richieste di investitori, banche e Autorità di vigilanza, ma favorisce anche una maggiore consapevolezza interna dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità.

L'anticipo nell'adozione dell'*assurance* riduce i costi di adeguamento futuro, perché consente di testare e calibrare progressivamente procedure, sistemi informativi e metodologie di raccolta dati, evitando correzioni affrettate e interventi straordinari al momento della piena entrata in vigore della normativa. In questo modo, l'impresa sviluppa una resilienza complessiva che la rende meno vulnerabile a *shock* regolatori e reputazionali e più preparata ad affrontare le sfide poste dalla transizione ecologica e digitale.

Inoltre, l'*expérience* maturata attraverso l'*assurance* anticipata favorisce un miglioramento continuo: le imprese imparano a individuare le aree di debolezza nei propri sistemi di *reporting*, a confrontarsi con i benchmark di settore e a trasformare le informazioni raccolte in strumenti strategici di pianificazione. Lontano dall'essere un mero adempimento, l'*assurance* diventa così un driver di innovazione organizzativa, in grado di stimolare nuove competenze, rafforzare la cultura aziendale della trasparenza e consolidare la fiducia di tutti gli *stakeholder*.

Al contrario, le imprese che sceglieranno di sfruttare integralmente il margine di rinvio concesso dalla direttiva (UE) 2025/794, rinviando l'introduzione di sistemi di *assurance* ESG, potrebbero andare incontro a conseguenze rilevanti sotto diversi profili, sia nel breve che nel medio periodo. In primo luogo, il ritardo nell'adeguamento rischia di generare un vero e proprio gap competitivo rispetto ai concorrenti che avranno già consolidato prassi di rendicontazione verificata. In un contesto in cui banche, fondi di investimento e Autorità di vigilanza richiedono dati sempre più solidi e comparabili, le imprese prive di *assurance* rischiano di essere percepite come meno affidabili, con un impatto negativo sulla loro capacità di attrarre capitali, di negoziare condizioni favorevoli con il sistema bancario e di partecipare a strumenti di finanza sostenibile.

In secondo luogo, tali imprese potrebbero risultare penalizzate nell'inserimento e nel mantenimento all'interno delle catene globali del valore, sempre più regolate da criteri ESG stringenti. Le grandi imprese obbligate alla rendicontazione, per ridurre i propri rischi di conformità e reputazionali, tenderanno a privilegiare fornitori dotati di informative già validate da un soggetto indipendente. Chi non sarà in grado di garantire questa affidabilità potrà essere progressivamente escluso dalle *supply chain* più strategiche o relegato in posizioni marginali, con evidenti ricadute sulla stabilità e sulla crescita del *business*.

A ciò si aggiunge il rischio di perdita di credibilità reputazionale: rinviare l'adozione dell'*assurance* potrebbe essere interpretato dagli *stakeholder* come un segnale di scarsa prontezza, o peggio, di resistenza culturale nei confronti della sostenibilità. In un'epoca in cui la fiducia degli investitori e dei consumatori è sempre più legata alla trasparenza e alla responsabilità, tale percezione può tradursi in un danno difficilmente recuperabile.

Infine, la scelta di procrastinare l'avvio dei processi di *assurance* comporta il pericolo di trovarsi impreparati quando l'obbligo tornerà a pieno regime. Le imprese che non avranno sfruttato il periodo transitorio per costruire sistemi interni adeguati rischiano di dover affrontare in tempi molto ristretti costi elevati di adeguamento, difficoltà organizzative e possibili errori di *compliance*, con effetti negativi anche sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni.

In definitiva, ciò che nasce come un periodo di flessibilità regolatoria rischia di trasformarsi in un fattore di vulnerabilità strategica per le imprese che lo interpreteranno come un'occasione di rinvio anziché come uno spazio utile a rafforzare competenze, processi e sistemi di *governance*.

A ciò si aggiunge il rischio di una profonda perdita di credibilità reputazionale. In un contesto in cui la trasparenza è sempre più percepita come un indicatore della solidità strategica e della maturità organizzativa di un'impresa, il rinvio dell'*assurance* può essere interpretato dagli *stakeholder* non come una scelta tecnica o prudentiale, ma come un segnale di scarsa preparazione o, peggio, di limitato impegno verso la sostenibilità. Tale percezione può compromettere in maniera significativa la fiducia non solo degli investitori istituzionali, ma anche di clienti, fornitori, istituzioni finanziarie e opinione pubblica, con effetti difficilmente reversibili nel medio periodo.

Le conseguenze non riguardano soltanto la reputazione. Il posticipo dell'avvio dei processi di *assurance* comporta infatti il pericolo di trovarsi impreparati nel momento in cui gli obblighi torneranno a pieno regime. Le imprese che non avranno investito per tempo nella strutturazione dei propri sistemi informativi e nei meccanismi di raccolta e validazione dei dati ESG si troveranno costrette ad affrontare in tempi estremamente ristretti un percorso di adeguamento complesso e oneroso. Ciò potrebbe tradursi in costi elevati di implementazione, nella necessità di ricorrere a consulenze esterne in condizioni di urgenza e in una maggiore esposizione a errori di *compliance*, con il rischio di incorrere in sanzioni o di pubblicare *report* incompleti e poco credibili.

Sul piano organizzativo, tale ritardo potrebbe inoltre generare una pressione significativa sulle strutture interne, chiamate a integrare in modo repentino processi che avrebbero richiesto invece un'implementazione graduale e progressiva. Questo non solo aumenterebbe il rischio di inefficienze operative, ma potrebbe anche minare la motivazione e la cultura aziendale della sostenibilità, alimentando una percezione interna di *compliance* forzata anziché di scelta strategica.

Il rinvio dell'*assurance* rischia di trasformarsi in una trappola organizzativa e reputazionale: ciò che nell'immediato appare come un sollievo regolatorio potrebbe tradursi in un aggravio di costi, in una perdita di fiducia e in una compromissione della capacità competitiva nel lungo periodo.

In definitiva, se lo *stop-the-clock* nasce come misura di semplificazione per accompagnare le imprese nella fase di transizione, il suo utilizzo in chiave meramente dilatoria rischia di trasformarsi in un vero e proprio freno strategico. Tralasciare l'opportunità di

avviare tempestivamente i processi di *assurance* ESG significa non solo rinunciare ai benefici immediati in termini di accesso ai capitali, posizionamento competitivo e rafforzamento reputazionale, ma anche esporsi a una serie di vulnerabilità strutturali che potrebbero emergere con ancora maggiore forza nel momento in cui la disciplina tornerà pienamente vincolante. Le imprese che adotteranno un atteggiamento passivo si troveranno infatti a dover affrontare in tempi ristretti una curva di apprendimento più ripida, con un aggravio di costi e un rischio elevato di implementazioni affrettate e poco efficaci.

Sul piano strategico, ciò equivale a perdere un'occasione preziosa per trasformare l'*assurance* da mero adempimento a leva di innovazione organizzativa e di competitività. Le aziende che non sfrutteranno questo intervallo per rafforzare le proprie competenze interne e consolidare sistemi di *governance* adeguati si troveranno probabilmente in posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti più lungimiranti, che avranno invece utilizzato la sospensione come fase di preparazione e differenziazione.

In conclusione, la direttiva (UE) 2025/794 va intesa non come un arretramento, ma come una tappa intermedia di un percorso irreversibile verso la piena integrazione della sostenibilità nei sistemi di rendicontazione e di controllo. L'*assurance* ESG, anche nel quadro della dilazione temporanea introdotta, emerge come un tassello imprescindibile della *governance* aziendale, capace di rafforzare la fiducia dei mercati, consolidare la reputazione e favorire l'accesso a capitale e opportunità commerciali. Le imprese che sceglieranno di anticipare i tempi non solo si prepareranno con maggiore solidità all'entrata in vigore definitiva degli obblighi, ma potranno trasformare la verifica indipendente in un vantaggio competitivo duraturo, costruendo un rapporto più trasparente con *stakeholder* e investitori. Al contrario, chi interpreterà lo *stop-the-clock* come un semplice rinvio rischierà di trovarsi in ritardo, con costi di adeguamento più elevati e un deficit reputazionale difficilmente colmabile. L'*assurance* si conferma quindi non come un obbligo burocratico, ma come una leva strategica di lungo periodo, destinata a incidere sulla sostenibilità, sulla resilienza e sulla capacità competitiva delle imprese nel mercato europeo e globale.

4.7 L'iter di abilitazione del revisore della sostenibilità

L'evoluzione della disciplina in materia di rendicontazione di sostenibilità, culminata con l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) attraverso il DLgs. 125/2024, ha condotto alla piena istituzione del *Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*. Dall'1.10.2025 è operativa la Fase 2 della disciplina transitoria, che consente ai revisori legali iscritti nel Registro entro l'1.1.2026 di ottenere l'abilitazione, previo possesso di almeno cinque crediti formativi specifici nelle materie caratterizzanti la sostenibilità.

Il nuovo impianto regolamentare, articolato in tre fasi di implementazione, rappresenta un passaggio decisivo verso la definizione di un sistema di *assurance* trasparente, qualificato e proporzionato, capace di valorizzare le competenze della professione contabile italiana in linea con gli standard europei (ISSA 5000, ISAE 3000) e con gli obiettivi del *Green Deal*.

4.7.1 Paragrafo metodologico

Il presente contributo è aggiornato all'1.10.2025 e si fonda sull'analisi coordinata

delle principali fonti normative e applicative relative all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità:

- il DLgs. 125/2024, di recepimento della CSRD;
- il DM 19.2.2025, attuativo dell'art. 6 co. 1-*bis* del DLgs. 39/2010;
- la Determinazione del Ragioniere Generale dello Stato 25.9.2025 n. 149, che ha dato avvio alla seconda fase della disciplina transitoria;
- la circ. MEF 12.11.2024 n. 37;
- il materiale operativo e i tutorial pubblicati sul portale del MEF - Revisione Legale;
- e il contributo giornalistico di De Rosa S. "Avviata la fase due del processo di abilitazione dei revisori della sostenibilità", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.10.2025, relativo all'avvio della Fase 2.

Le informazioni normative e procedurali sono state integrate in una cornice analitica volta a evidenziare la progressione dell'*iter* di implementazione, le implicazioni per la professione contabile e il ruolo dei soggetti istituzionali (MEF, CONSOB, CNDCEC e Ordini territoriali).

L'obiettivo è offrire una ricostruzione completa, organica e aggiornata della disciplina, mantenendo coerenza con la precedente impostazione concettuale e terminologica del testo originario.

Premessa e contesto normativo

L'adozione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) 2022/2464/UE ha segnato un momento di svolta nel processo di integrazione tra informativa finanziaria e non finanziaria. La nuova disciplina amplia in modo significativo il perimetro dei soggetti obbligati e introduce l'obbligo di assicurare la rendicontazione di sostenibilità attraverso un sistema di *assurance* indipendente e qualificato.

Con il DLgs. 125/2024, l'Italia ha recepito la direttiva europea predisponendo un quadro normativo che rafforza la credibilità e la trasparenza delle informazioni ambientali, sociali e di *governance* (ESG), valorizzando il ruolo della professione contabile nella transizione verso un'economia sostenibile. Tale decreto ha modificato in modo sostanziale il DLgs. 39/2010, introducendo tra le competenze del revisore legale anche l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

L'impianto normativo è concepito per garantire:

- indipendenza e qualità delle attività di *assurance*;
- proporzionalità rispetto alla dimensione e complessità delle imprese;
- e coerenza con gli standard europei e internazionali (in particolare ISSA 5000, ISAE 3000).

Parallelamente, la Commissione europea ha proseguito nell'attuazione del *Green Deal* e del relativo pacchetto di "*Corporate Reporting*", volto a costruire un sistema informativo integrato e comparabile a livello europeo.

Il legislatore nazionale ha quindi delineato un modello di professionalità specifica per i revisori della sostenibilità, prevedendo un percorso di abilitazione graduale e selettivo, accompagnato da meccanismi di formazione, vigilanza e accreditamento.

La creazione del Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della conformità

della rendicontazione di sostenibilità, istituita presso il MEF, rappresenta la pietra angolare di tale processo.

L'intero impianto si inserisce in una visione sistemica che intende rafforzare:

- la credibilità dell'informativa non finanziaria;
- la tutela dell'interesse pubblico;
- e la fiducia nel mercato, assicurando una qualità professionale allineata ai migliori standard internazionali.

4.7.3 Il nuovo sistema di abilitazione e vigilanza

L'istituzione del Registro dei revisori legali abilitati alla rendicontazione di sostenibilità

Con l'entrata in vigore del DLgs. 125/2024, il legislatore ha previsto la costituzione di un apposito Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in raccordo con il Ministero della Giustizia e la CONSOB.

Il Registro è divenuto operativo nel corso del 2025, e la sua istituzione rappresenta uno degli snodi fondamentali per l'attuazione del nuovo sistema di *assurance*.

Il DM 19.2.2025, emanato in attuazione dell'art. 6 co. 1-*bis* del DLgs. 39/2010 (come modificato dal DLgs. 125/2024), ha disciplinato contenuti, modalità di presentazione e requisiti della domanda di abilitazione per i revisori interessati.

L'attività di iscrizione è regolata dal regime transitorio di cui all'art. 18 co. 4 del DLgs. 125/2024, che prevede un percorso di abilitazione in tre fasi, progressivamente esteso fino alla piena operatività del sistema.

Con la determinazione 25.9.2025 n. 149, la Ragioneria Generale dello Stato ha fissato all'1.10.2025 la data di avvio della Fase 2 del processo di abilitazione, estendendo la possibilità di presentare domanda a tutti i revisori legali iscritti nel Registro entro l'1.1.2026, purché in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Il ruolo del MEF e il raccordo istituzionale

Il MEF esercita la funzione di Autorità competente per la gestione, vigilanza e tenuta del Registro, garantendo la coerenza tra la disciplina nazionale e le disposizioni europee. In tale contesto, la CONSOB assume un ruolo di indirizzo e coordinamento sulle metodologie di *assurance*, mentre il CNDCEC e gli Ordini territoriali fungono da intermediari tra la normativa e la pratica professionale, curando la formazione, la diffusione di buone prassi e il monitoraggio dell'attività dei professionisti.

L'articolazione istituzionale riflette un modello di *governance* multilivello, nel quale il MEF assicura il presidio della qualità e dell'indipendenza, mentre la CONSOB contribuisce a uniformare le regole di *assurance* ai principi dell'ISSA 5000 e dell'ISAE 3000, in attesa del pieno recepimento nel corpo normativo italiano.

Il CNDCEC ha assunto un ruolo strategico di supporto tecnico, formativo e interpretativo, predisponendo moduli di aggiornamento professionale, Linee Guida e strumenti operativi per agevolare l'adeguamento dei professionisti alla nuova disciplina. Tale azione sinergica consente di garantire omogeneità interpretativa, diffusione delle competenze e allineamento delle prassi operative.

Il valore della professionalità e della formazione continua

Uno dei pilastri del sistema di abilitazione è rappresentato dalla formazione professionale qualificata, che costituisce requisito essenziale per l'accesso e il mantenimento dell'abilitazione.

Il MEF, attraverso la piattaforma informatica dedicata alla revisione legale, ha individuato specifici moduli formativi contraddistinti dal prefisso "D", corrispondenti alle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

Ai fini dell'abilitazione, i revisori devono dimostrare di aver conseguito almeno cinque crediti formativi nelle materie indicate, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF n. 37/2024 e dalla determinazione RGS n. 149/2025.

La mancata registrazione dei crediti nella sezione "Formazione" dell'Area Riservata del portale MEF comporta l'impossibilità di autocertificazione, imponendo la tempestiva regolarizzazione tramite l'ente formatore o l'Ordine di appartenenza.

La formazione assume pertanto una duplice funzione:

- garantire la qualità e la competenza tecnica dei revisori della sostenibilità;
- promuovere la specializzazione progressiva della professione in un ambito che unisce competenze contabili, giuridiche, ambientali e sociali.

L'approccio adottato dal MEF rafforza la centralità del principio di indipendenza professionale: i revisori abilitati devono essere in grado di attestare la conformità delle informazioni ESG secondo criteri oggettivi, evitando conflitti d'interesse e garantendo trasparenza nei processi di revisione.

4.7.3 Le tre fasi dell'abilitazione

L'abilitazione dei revisori della sostenibilità è disciplinata in modo graduale, secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 4 del DLgs. 125/2024 e dai successivi provvedimenti attuativi.

Il percorso è articolato in tre fasi che corrispondono ad altrettanti stadi di sviluppo del sistema di *assurance* nazionale, con l'obiettivo di consentire un ingresso ordinato e progressivo nel nuovo regime.

Fase 1 - Revisori impiegati presso società di revisione (dal 4.3.2025)

La prima fase, avviata il 4.3.2025, ha riguardato esclusivamente i revisori legali impiegati presso le società di revisione già operative in materia di attestazione delle dichiarazioni non finanziarie. Tale fase si è resa necessaria per consentire il tempestivo rilascio delle attestazioni di conformità sui *report* di sostenibilità redatti secondo gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) dalle imprese appartenenti alla *wave 1*, ossia quelle già soggette alla disciplina della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) a partire dall'esercizio 2024 e tenute a pubblicare le relative rendicontazioni nel corso del 2025.

In questo modo, il legislatore ha assicurato la continuità del sistema di *assurance*, garantendo che i primi bilanci di sostenibilità conformi agli ESRS potessero essere validati da professionisti già esperti nel campo dell'audit e dell'attestazione non finanziaria, in attesa dell'avvio delle fasi successive del processo di abilitazione individuale. Questa categoria ha potuto accedere in via prioritaria alla procedura di abilitazione in virtù dell'esperienza pregressa nel campo della *limited assurance* e della conoscenza delle normative europee sulla sostenibilità.

La prima fase ha consentito di avviare la sperimentazione del sistema, testando la piattaforma informatica del MEF e le prime procedure di validazione documentale e protocollazione automatica delle domande.

Fase 2 - Revisori legali iscritti nel Registro entro l'1.1.2026 (dall'1.10.2025)

Con la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato 25.9.2025 n. 149, pubblicata il giorno successivo, è stata avviata la Fase 2 del processo di abilitazione, operativa dall'1.10.2025.

Questa fase, disciplinata dal regime transitorio, rappresenta un'estensione della platea dei destinatari, coinvolgendo tutti i revisori legali iscritti nel Registro entro l'1.1.2026.

Possono presentare domanda di abilitazione i soggetti che:

- risultano iscritti nel Registro dei revisori legali entro la data sopra indicata;
- abbiano acquisito almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (identificate dal codice corso "D");
- abbiano conseguito tali crediti interamente nel 2024 o nel 2025, successivamente all'iscrizione nel Registro.

La domanda di abilitazione deve essere presentata tramite la funzione telematica disponibile nell'Area Riservata del portale MEF - Revisione Legale, mediante la compilazione del modello RLS-01 e il pagamento del contributo di 50,00 euro tramite PagoPA.

Il procedimento si conclude, in caso di istruttoria positiva, con la decorrenza dell'abilitazione dalla data di ricezione della domanda, e la comunicazione dell'attestato nella sezione "Comunicazioni" dell'area personale del revisore.

Come specificato dal tutorial MEF del 29.9.2025, la domanda può essere presentata anche dopo il 31.12.2025, purché i requisiti formativi risultino maturati entro tale data.

La Circolare MEF n. 37/2024 chiarisce inoltre che il possesso dei crediti non può essere autocertificato: eventuali mancanze devono essere sanate tramite il soggetto formatore o l'Ordine professionale, al fine di garantire l'affidabilità dei dati registrati.

La Fase 2 costituisce quindi il momento di piena apertura della disciplina, ponendo le basi per la futura applicazione a regime e consentendo di ampliare il numero di professionisti abilitati, mantenendo tuttavia un elevato standard qualitativo.

Fase 3 - Regime ordinario (in attesa di aggiornamenti normativi)

La terza fase, che segnerà l'ingresso a regime del sistema di abilitazione, entrerà in vigore dopo l'adozione delle modifiche al regolamento esami di cui al DM 19.1.2016 n. 63, come previsto dalla determina RGS 149/2025.

In tale fase potranno richiedere l'abilitazione i revisori iscritti nel Registro dal 2.1.2026, in possesso di requisiti più articolati e sostanziali, tra cui:

- aver svolto almeno 8 mesi di tirocinio nell'ambito delle attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (anche disgiuntamente dal periodo triennale di tirocinio ordinario per la revisione legale);
- aver superato un esame integrativo di idoneità relativo alle materie specifiche della sostenibilità, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 co. 1 lett. d-bis), e 4 co. 3-ter del DLgs. 39/2010.

L'avvio della Fase 3 è subordinato all'aggiornamento del regolamento esami e alla definizione del tirocinio per la sostenibilità, con l'obiettivo di rendere il percorso formativo e abilitante pienamente coerente con le esigenze del mercato e le direttive europee.

Fase	Periodo di avvio	Destinatari	Requisiti principali	Normativa di riferimento
Fase 1	4.3.2025	Revisori operanti presso società di revisione	Esperienza in DNF e <i>auditing</i> sostenibilità	Art. 18 co. 4 del DLgs. 125/2024
Fase 2	1.10.2025	Revisori legali iscritti entro l'1.1.2026	5 crediti formativi (2024 o 2025), modello RLS-01, contributo 50 euro	Determina RGS 149/2025; circ. MEF 37/2024
Fase 3	Da definire (post 2026)	Revisori iscritti dal 2.1.2026	8 mesi di tirocinio + esame integrativo di idoneità	DM 19.1.2016 n. 63 (da aggiornare); DLgs. 39/2010 modif.

4.7.4 Le tre direttrici di attuazione

Il percorso di implementazione del nuovo sistema di *assurance* delineato dal DLgs. 125/2024 e dai provvedimenti attuativi del MEF si fonda su tre direttrici fondamentali:

1. Formazione e aggiornamento professionale;
2. Albi e registri per la qualificazione e l'accesso alla professione;
3. Vigilanza e controllo di qualità.

Queste direttrici, pienamente coerenti con gli standard internazionali (in particolare ISSA 5000 e ISAE 3000), garantiscono la costruzione di un modello integrato in grado di assicurare affidabilità, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico.

Formazione e aggiornamento professionale

La formazione costituisce la prima direttrice strategica del sistema.

Il MEF ha individuato, all'interno della piattaforma informatica dedicata, le materie caratterizzanti la sostenibilità contrassegnate dal codice corso "D", le quali consentono al revisore di acquisire i crediti formativi utili per l'abilitazione e per il mantenimento della qualifica.

Nella fase transitoria (2024-2025), l'obbligo è fissato in cinque crediti annuali, mentre a regime (dall'anno successivo all'annotazione dell'abilitazione nel Registro) sarà necessario maturare dieci crediti formativi nelle materie ESG, come previsto dal tutorial MEF del 29.9.2025 e dalla determinazione RGS 149/2025.

Il principio sottostante è duplice:

- da un lato, favorire un costante aggiornamento delle competenze, in un contesto normativo e tecnico in continua evoluzione;
- dall'altro, assicurare livelli omogenei di preparazione tra i professionisti, preservando la qualità dell'attività di *assurance* e la credibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese.

Il CNDCEC, in collaborazione con gli Ordini territoriali, ha un ruolo chiave nella diffusione della formazione specialistica, nell'organizzazione di corsi accreditati e nella verifica del rispetto degli obblighi formativi da parte degli iscritti.

Albi e registri per la qualificazione e l'accesso alla professione

La seconda direttrice riguarda la creazione e la gestione degli albi e dei registri professionali.

Con l'avvio della Fase 2 del processo di abilitazione, il Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è divenuto pienamente operativo.

Il Registro rappresenta non soltanto uno strumento amministrativo di accreditamento, ma anche un indice pubblico di trasparenza e garanzia: la pubblicazione dell'abilitazione e delle relative informazioni nell'area dedicata del portale MEF consente alle imprese, agli *stakeholder* e al mercato di verificare in modo immediato la legittimazione del professionista.

La procedura di protocollazione automatica delle domande, accessibile tramite SPID o CIE, rafforza la tracciabilità e la sicurezza del processo.

L'annotazione nel Registro comporta, per il revisore, l'assunzione di specifici obblighi deontologici, tra cui la comunicazione aggiornata della PEC valida (la cui omissione è sanzionata ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DLgs. 39/2010) e il rispetto dei limiti di indipendenza previsti dagli artt. 10 e 10-*bis* del medesimo decreto.

La cancellazione dal Registro determina automaticamente anche la perdita dell'abilitazione di revisore della sostenibilità, come chiarito dal tutorial MEF, mentre la reiscrizione non comporta la riattivazione automatica dei diritti, richiedendo una nuova domanda di abilitazione.

Vigilanza e controllo della qualità

La terza direttrice è rappresentata dalla vigilanza sull'attività e dal controllo di qualità.

Il sistema di vigilanza mira a garantire che le attestazioni della rendicontazione di sostenibilità siano svolte secondo standard professionali elevati e nel rispetto delle norme di indipendenza e competenza.

Il MEF, quale Autorità competente, esercita poteri di controllo e sanzione nei confronti dei revisori, anche mediante verifiche a campione e audit periodici.

La CONSOB interviene in funzione di coordinamento e di supervisione tecnica, assicurando l'allineamento agli standard europei e promuovendo la convergenza con le prassi di revisione legale.

Il sistema prevede inoltre un meccanismo di assicurazione della qualità *ex ante* ed *ex post*:

- *ex ante*, attraverso il filtro di abilitazione, la formazione e la valutazione dei requisiti;
- *ex post*, mediante controlli ispettivi e la possibilità di sospensione o revoca dell'abilitazione in caso di violazioni.

In questa prospettiva, il CNDCEC e gli Ordini territoriali svolgono una funzione di raccordo operativo con il MEF, segnalando eventuali criticità e contribuendo a promuovere la cultura della qualità e dell'etica professionale.

Direttrice	Obiettivi principali	Strumenti operativi	Attori istituzionali coinvolti
Formazione e aggiornamento	Garantire competenza e specializzazione professionale nelle materie ESG	Moduli formativi "D", crediti annuali (5 transitori - 10 a regime), piattaforma MEF	MEF, CNDCEC, Ordini territoriali, enti formatori accreditati
Albi e registri	Assicurare trasparenza e tracciabilità dell'abilitazione	Registro MEF, protocollazione automatica, area riservata, PEC obbligatoria	MEF, CONSOB, Ragioneria Generale dello Stato
Vigilanza e qualità	Tutelare l'interesse pubblico e l'affidabilità delle attestazioni	Controlli a campione, sanzioni, monitoraggio deontologico	MEF, CONSOB, CNDCEC, Ordini professionali

4.7.5 Proporzionalità e peculiarità per le PMI

Il principio di proporzionalità nella CSRD e nel DLgs. 125/2024

Il principio di proporzionalità rappresenta uno dei cardini della disciplina europea e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

La CSRD (direttiva UE 2022/2464), nel solco del *Green Deal* e dell'*European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), impone agli Stati membri di calibrare gli obblighi informativi e di *assurance* in base alla dimensione, complessità e impatto economico delle imprese.

Il DLgs. 125/2024, recependo tale impostazione, prevede che i requisiti per l'attestazione della conformità della rendicontazione siano differenziati per categorie di imprese, consentendo un graduale adeguamento dei soggetti di minori dimensioni.

In questa prospettiva, la limitata *assurance* iniziale rappresenta una fase di transizione verso forme più robuste di revisione (*reasonable assurance*), da attuarsi in modo proporzionato alla maturità dei processi di rendicontazione aziendale.

L'adattamento del sistema di assurance alle PMI

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano. La loro inclusione nel perimetro della rendicontazione di sostenibilità richiede un equilibrio tra oneri amministrativi sostenibili e garanzia di qualità informativa.

Il sistema delineato dal DLgs. 125/2024 e dai provvedimenti MEF risponde a questa esigenza mediante:

- l'applicazione di criteri proporzionati nella definizione dei requisiti di formazione e abilitazione dei revisori;
- l'introduzione di percorsi di supporto e accompagnamento per le imprese di minori dimensioni;
- la promozione di metodologie semplificate di attestazione, coerenti con gli standard internazionali ma adattate alla realtà delle PMI.

In tale quadro, il CNDCEC e gli Ordini territoriali svolgono una funzione cruciale di interfaccia tra sistema normativo e tessuto economico locale.

Essi assistono le PMI nella comprensione e applicazione degli *standard* ESRS, diffondono modelli di rendicontazione proporzionati e forniscono supporto ai revisori nella gestione delle nuove responsabilità professionali.

Il ruolo degli Ordini professionali e del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in sinergia con il MEF e la CONSOB, è protagonista nel processo di implementazione della rendicontazione di sostenibilità.

La sua azione si articola su tre livelli principali:

- formazione e aggiornamento: promuove moduli formativi accreditati per i revisori, in collaborazione con enti terzi e università, garantendo la qualità e l'omogeneità dei percorsi di aggiornamento;
- supporto tecnico-operativo: elabora Linee Guida e documenti di prassi per l'applicazione degli standard ESRS e per l'attività di *assurance*, favorendo l'allineamento con gli standard internazionali ISSA e ISAE;
- tutela della qualità e dell'etica professionale: collabora con il MEF nel monitoraggio delle attività dei revisori e nella diffusione della cultura della sostenibilità come elemento strutturale della professione contabile.

Il contributo degli Ordini territoriali è altrettanto rilevante, poiché agiscono come centri di prossimità per la formazione e la consulenza, garantendo la capillarità dell'assistenza e la valorizzazione del ruolo sociale del commercialista e del revisore legale.

La sostenibilità come nuovo paradigma professionale

La progressiva estensione della rendicontazione di sostenibilità impone alla professione contabile un profondo ripensamento del proprio ruolo.

Il revisore della sostenibilità non è soltanto un verificatore tecnico, ma diviene garante di affidabilità e trasparenza in un contesto economico orientato alla responsabilità sociale e ambientale.

L'introduzione di competenze multidisciplinari – economiche, giuridiche, ambientali e sociali – segna l'evoluzione del profilo professionale verso una figura integrata, capace di coniugare rigore tecnico e consapevolezza etica.

La formazione continua, unita ai meccanismi di vigilanza e accreditamento, assicura che tale trasformazione avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico e della fiducia collettiva.

Ambito	Finalità	Strumenti e misure	Attori coinvolti
PMI	Semplificazione e progressività degli adempimenti	<i>Quick fix</i> 2025, ESRS semplificati, percorsi formativi proporzionati	MEF, CNDCEC, Ordini territoriali
Formazione revisori	Specializzazione graduata in materia ESG	Moduli "D", crediti formativi (5 transitori/10 a regime)	MEF, enti formatori, CNDCEC
Assurance sostenibilità	Qualità e affidabilità delle attestazioni	Standard ISSA 5000, ISAE 3000, protocolli MEF	MEF, CONSOB, CNDCEC
Vigilanza e qualità	Tutela dell'interesse pubblico	Audit periodici, controlli deontologici	MEF, CONSOB, Ordini professionali

4.7.6 Sintesi e prospettive evolutive

Bilancio dell'iter di implementazione

L'attuazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) in Italia, attraverso il DLgs. 125/2024, ha dato avvio a un percorso normativo e operativo complesso, che ha progressivamente definito le condizioni per la nascita di una nuova figura professionale: il revisore della sostenibilità.

L'istituzione del Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la definizione di un percorso di abilitazione in tre fasi e l'avvio della Fase 2 dall'1.10.2025 rappresentano traguardi significativi di un processo che sta trasformando la struttura e le competenze della revisione legale in chiave ESG.

L'ordinamento nazionale si è allineato alle migliori pratiche europee, introducendo un sistema basato su:

- qualificazione professionale certificata,
- formazione specialistica obbligatoria,
- vigilanza indipendente e trasparente,
- e principi di proporzionalità volti a tutelare le imprese di minori dimensioni.

Il quadro che ne emerge è coerente con la visione europea di una transizione sostenibile e inclusiva, in cui la professione contabile assume una funzione di garanzia, di accompagnamento e di orientamento etico.

Le sfide per la professione contabile

La nuova disciplina comporta una ridefinizione del ruolo del revisore, chiamato a coniugare competenza tecnica, indipendenza e responsabilità sociale.

L'ampliamento degli obblighi informativi ESG richiede la capacità di interpretare i dati in chiave integrata, combinando le conoscenze contabili e finanziarie con quelle ambientali, sociali e di *governance*.

Le principali sfide per la professione sono:

- l'adeguamento dei modelli di formazione alle nuove competenze richieste;
- la gestione dei potenziali conflitti di interesse tra consulenza e *assurance*, in linea con le regole sull'indipendenza del revisore;
- l'applicazione coerente dei principi internazionali di *assurance* (ISSA 5000 e ISAE 3000) a contesti aziendali di diversa complessità;
- e la diffusione della cultura della sostenibilità tra le PMI, quale leva di competitività e reputazione.

In questo scenario, il CNDCEC e gli Ordini territoriali assumono una funzione essenziale di collegamento tra la normativa e la prassi, garantendo la coesione professionale e la qualità complessiva del sistema.

Le prospettive del sistema di assurance sostenibilità

Con la piena operatività del Registro e l'avvio della Fase 2, l'Italia si colloca tra i primi Paesi europei ad aver implementato un sistema completo di qualificazione e vigilanza dei revisori della sostenibilità.

La futura Fase 3, che introdurrà l'esame integrativo e il tirocinio obbligatorio di 8

mesi, rafforzerà ulteriormente la professionalizzazione del settore e l'allineamento agli standard europei.

Nel medio periodo, si prevede un'evoluzione del sistema in tre direzioni principali:

- consolidamento normativo, con l'adozione dei regolamenti attuativi e l'aggiornamento del DM 63/2016;
- digitalizzazione dei processi di attestazione, grazie alla piattaforma MEF e alla protocollazione automatica delle istanze;
- armonizzazione europea, volta a favorire il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e la mobilità dei revisori della sostenibilità nell'UE.

Tali sviluppi renderanno il sistema italiano un modello di riferimento, in grado di coniugare rigore tecnico, trasparenza amministrativa e accessibilità operativa.

Il revisore della sostenibilità quale ulteriore qualificazione professionale

L'introduzione del sistema di attestazione della rendicontazione di sostenibilità segna una tappa fondamentale nella evoluzione della professione contabile verso la sostenibilità.

La combinazione di requisiti formativi, abilitativi e di vigilanza crea un ecosistema regolamentare robusto, che promuove la qualità dell'informazione e la fiducia nel mercato.

La progressiva implementazione delle tre fasi di abilitazione – ora giunta alla seconda – evidenzia la capacità del legislatore e delle istituzioni professionali di agire in modo coordinato, garantendo una transizione ordinata e coerente con gli obiettivi europei.

Il ruolo del commercialista e del revisore legale si consolida come presidio di legalità e sostenibilità, chiamato a interpretare i valori della trasparenza e della responsabilità sociale in una dimensione economica sempre più integrata.

Il percorso di abilitazione dei revisori della sostenibilità, come definito dal quadro normativo aggiornato all'1.10.2025, rappresenta un passaggio cruciale verso la piena integrazione della sostenibilità nel sistema economico e professionale italiano.

L'interazione tra MEF, CONSOB, CNDCEC e Ordini professionali ha consentito di costruire un modello organico, trasparente e coerente con la normativa europea, ponendo le basi per un nuovo paradigma di competenza e responsabilità nella revisione legale.

4.8 Conclusioni

Il percorso sviluppato all'interno di questo sottocapitolo dimostra come il ruolo del revisore di sostenibilità stia assumendo un significato che va ben oltre la dimensione tecnica della verifica documentale. Ci troviamo di fronte a una trasformazione epocale del concetto stesso di *assurance*, che da pratica tipicamente legata alla contabilità e ai bilanci finanziari si estende oggi a un ambito molto più ampio, multidimensionale e prospettico: quello delle informazioni ESG.

Le nuove frontiere delineate da IFAC e, più in generale, dal dibattito internazionale mostrano come la sostenibilità non possa più essere affidata a logiche di autodichiarazione, ma richieda la costruzione di un sistema globale e coerente di *assurance*, basato su standard di alta qualità e su figure professionali indipendenti e qualificate. In questa prospettiva, l'*assurance* di sostenibilità diventa un elemento strutturale di fiducia pubblica, indispensabile non solo per gli investitori istituzionali, ma anche per le Autorità

di vigilanza, le filiere produttive e la società civile, che vedono nel revisore un presidio contro il *greenwashing* e un garante di trasparenza.

All'interno di questo quadro, il sistema dei controlli multilivello introdotto dalla CSRD e dagli ESRS rappresenta un tassello decisivo: da un lato, chiama le imprese a rafforzare i propri sistemi interni di raccolta e gestione dei dati ESG; dall'altro, affida a revisori indipendenti il compito di esprimere un giudizio qualificato sulla conformità e sull'attendibilità delle informazioni, mentre le Autorità nazionali ed europee vigilano sulla corretta applicazione degli standard. Si tratta di un'architettura che non solo disciplina, ma anche educa e accompagna le imprese verso un modello più maturo di *accountability*. In questo contesto, il commercialista si colloca come figura ponte: da un lato, interprete dei requisiti normativi complessi; dall'altro, consulente e facilitatore per le imprese – soprattutto le PMI – nel tradurre gli obblighi europei in pratiche proporzionate e sostenibili.

Un pilastro essenziale di questo nuovo scenario è rappresentato dagli standard di attestazione, che forniscono la cornice metodologica indispensabile per trasformare principi generali in procedure operative condivise. L'ISAE 3000 *revised* ha offerto negli ultimi anni un riferimento adattabile e flessibile; l'ISSA 5000 segna invece il primo vero tentativo di costruire uno standard globale specifico per la sostenibilità, capace di affrontare le sfide peculiari delle *disclosure* ESG (natura prospettica, metriche qualitative, eterogeneità delle fonti). A livello nazionale, lo sviluppo di uno SSAE Italia potrà fungere da strumento di raccordo, garantendo che le regole internazionali vengano calate in un tessuto economico caratterizzato dalla centralità delle PMI e dal ruolo storico dei commercialisti.

A questi strumenti si affianca il Principio Italiano di Etica e Indipendenza, che ricorda come la qualità dell'*assurance* non dipenda solo dalla competenza tecnica, ma anche dall'integrità morale e dall'indipendenza del professionista. La netta separazione tra consulenza e attività di *assurance*, la prevenzione dei conflitti di interesse e il richiamo ai valori della deontologia professionale costituiscono elementi imprescindibili per preservare la credibilità del sistema. L'etica, in questo senso, non è un contorno, ma il fondamento stesso della funzione di revisore di sostenibilità.

L'*assurance*, dunque, si configura progressivamente come una leva strategica e non più soltanto come un obbligo regolatorio. L'adozione della *Stop-the-clock Proposal* (direttiva (UE) 2025/794) ha temporaneamente dilazionato l'entrata in vigore di alcuni obblighi, ma non ha ridimensionato il valore della verifica indipendente. Anzi, ha evidenziato come le imprese che decideranno di anticipare l'introduzione dell'*assurance* potranno beneficiare di un vantaggio competitivo in termini di accesso al credito, rapporti di fornitura e reputazione. Viceversa, chi utilizzerà la dilazione come mero rinvio rischierà di trovarsi svantaggiato, impreparato e meno credibile agli occhi del mercato. L'*assurance*, quindi, non è solo *compliance*: è un fattore di posizionamento competitivo e reputazionale.

A chiudere il cerchio vi è il tema dell'*iter* di abilitazione del revisore della sostenibilità, che rappresenta la condizione necessaria perché questa funzione possa consolidarsi con autorevolezza. Le tre direttrici – formazione specialistica, iscrizione a registri professionali e vigilanza delle Autorità competenti – delineano un sistema di garanzie che punta a coniugare rigore metodologico e proporzionalità applicativa. In Italia, tale *iter* dovrà tener conto della specificità di un tessuto produttivo dominato dalle PMI, valoriz-

zando il capitale professionale dei commercialisti ed esperti contabili e integrando gli standard internazionali con le esigenze locali. In questo percorso, il CNDCEC e gli Ordini territoriali avranno un ruolo cruciale nel tradurre i principi europei in strumenti operativi concreti, accessibili e proporzionati.

Nel complesso, il sottocapitolo mette in evidenza come il revisore di sostenibilità non possa essere considerato un semplice “nuovo tecnico della verifica”, ma un attore sistemico, al crocevia tra mercato, regolazione e società. Egli incarna la nuova frontiera della professione contabile, in cui la competenza interdisciplinare, l’etica e la capacità di dialogo con imprese e istituzioni convergono in una funzione che sarà determinante per la credibilità del progetto europeo di transizione sostenibile. La costruzione di questa figura professionale, attraverso standard, regole deontologiche e processi di abilitazione adeguati, rappresenta dunque una condizione imprescindibile affinché la rendicontazione ESG diventi realmente uno strumento di *accountability* e non un esercizio di facciata.

Guardando al futuro, il revisore di sostenibilità appare destinato a diventare uno dei pilastri della *governance* societaria, non solo in Europa ma a livello globale. La sua affermazione contribuirà a rafforzare la fiducia degli investitori, ad aumentare la resilienza delle imprese, a promuovere la trasparenza delle catene del valore e a consolidare la reputazione dell’Unione europea come avanguardia normativa in materia di sostenibilità. In questo senso, l’abilitazione e il riconoscimento del revisore di sostenibilità non costituiscono un traguardo, ma l’avvio di un percorso evolutivo che ridefinirà in profondità il rapporto tra impresa, società e ambiente.

Executive summary - Ruolo del revisore di sostenibilità

1. Nuova frontiera dell’*assurance*: il revisore di sostenibilità rappresenta il presidio della credibilità delle informazioni ESG, andando oltre la tradizionale revisione contabile e diventando un attore sistemico contro il rischio di *greenwashing*.
2. Sistema multilivello di controlli: imprese, revisori e Autorità di vigilanza concorrono a garantire la qualità del *reporting*; i commercialisti svolgono un ruolo chiave come ponte tra normative europee e pratiche aziendali, soprattutto nelle PMI.
3. Quadro metodologico e deontologico: standard internazionali (ISAE 3000, ISSA 5000) e nazionali (futuro SSAE Italia) forniscono la cornice tecnica, mentre il Principio Italiano di Etica e Indipendenza assicura trasparenza, integrità e imparzialità.
4. Da obbligo a leva strategica: anche durante la sospensione prevista dalla direttiva (UE) 2025/794, l’*assurance* rimane un fattore competitivo in termini di accesso al credito, rapporti di fornitura e reputazione sul mercato.
5. Iter di abilitazione e prospettive italiane: formazione specialistica, registri professionali e vigilanza integrata costituiscono l’architettura di abilitazione. In Italia, il principio di proporzionalità e il ruolo del CNDCEC e degli Ordini territoriali garantiranno un modello calibrato sulle PMI e in grado di rafforzare la professione contabile.

Il revisore di sostenibilità si configura così non solo come garante tecnico dell’informazione ESG, ma come nuovo pilastro della *governance* societaria europea, capace di tradurre la transizione sostenibile in regole credibili, pratiche trasparenti e fiducia condivisa tra imprese, mercati e società civile.

CAPITOLO V

CONCLUSIONI

FRANCESCA FORNARA E CLAUDIA ZOCCALI

1 Premessa

A conclusione del presente elaborato si richiamano alcuni concetti chiave che riteniamo sintetizzino il cuore delle considerazioni sviluppate nel lavoro di ricerca effettuato.

2 La *disclosure* di sostenibilità come espressione della responsabilità d'impresa

In continuità con i principi e gli orientamenti illustrati, la riflessione sul sistema impresa e la *disclosure* consente di comprendere come la sostenibilità sia ormai parte integrante della funzione sociale dell'attività economica.

L'impresa non è più soltanto un soggetto di produzione e scambio, ma un attore istituzionale del cambiamento, chiamato a rendere conto dei propri impatti economici, ambientali e sociali secondo un modello di responsabilità sociale condivisa.

Il concetto di sostenibilità, da semplice obiettivo di *policy*, si è trasformato in principio operativo del diritto dell'economia, orientando le scelte strategiche e ridefinendo la missione dell'impresa nel mercato.

La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) ha introdotto in Europa una visione sistemica della trasparenza aziendale, fondata sugli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) e sul principio della doppia rilevanza (o "materialità"), che coniuga in una prospettiva *inside-out* gli effetti dell'attività d'impresa sull'ambiente e sulla società e nella speculare prospettiva *outside-in* i rischi e le opportunità sottesi ai fattori ESG che possano influenzare la durabilità e sostenibilità anche finanziaria dell'impresa stessa e dunque il *going concern*.

Essa ha reso la rendicontazione di sostenibilità uno strumento di *accountability* giuridica e istituzionale, volto a misurare non solo i risultati economici, ma anche l'impatto delle strategie aziendali sul capitale naturale, umano e sociale.

In questa prospettiva, la *disclosure* è divenuta parte della responsabilità pubblica dell'impresa, contribuendo alla costruzione di mercati più trasparenti e alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e dell'Agenda 2030, oggi in fase di ridefinizione e ricontestualizzazione geopolitica pur se immutati nella loro valenza di indicatori del cambiamento verso obiettivi di neutralità climatica e tecnologica.

La riforma costituzionale del 2022, che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost., ha rafforzato tale visione, riconoscendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come valori costituzionali e sancendo che l'iniziativa economica privata deve essere orientata anche ai fini di utilità sociale e ambientale.

L'impresa non è più soltanto un soggetto di diritto privato, ma un centro di responsabilità pubblica che deve coniugare libertà economica e sostenibilità, in equilibrio tra interesse individuale e bene collettivo. Ne deriva un sistema economico "funzionale",

nel quale la libertà d'impresa trova legittimazione nella sua capacità di contribuire al progresso sociale e alla tutela delle generazioni future.

Con tale riforma costituzionale, gli obblighi di solidarietà (politica, economica e sociale) sanciti dall'art. 2 si saldano in modo indissolubile con gli obblighi di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà, e della dignità umana (sanciti dall'art. 41 in sede di delineazione dei limiti e degli obiettivi entro cui è consentita e deve essere svolta l'attività d'impresa), e il preciso riferimento all'esigenza di tutela dell'interesse delle future generazioni dà risalto costituzionale alla sfida dello sviluppo sostenibile.

Il nuovo assetto costituzionale da un lato attribuisce alla tutela dell'ambiente (inteso nel suo senso più ampio), un valore fondamentale a cui la legislazione futura si dovrà ispirare (al fine di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali e ambientali); dall'altro sancisce il definitivo tramonto del modello d'impresa capitalistico, ispirato alla logica del profitto nel breve termine e al perseguimento dello *shareholder value*, imponendo agli imprenditori un radicale cambio di paradigma. Questo nuovo assetto comporta infatti l'obbligo di abbracciare una nuova cultura d'impresa in cui assume rilevanza centrale la tutela dello *stakeholder value*, in un prospettiva intergenerazionale: occorre cioè considerare, con sguardo proiettato al futuro, tutti gli effetti che l'attività d'impresa può produrre non solo sull'ambiente ma sulla sfera personale di tutti gli *stakeholder*, e adottare tutte le misure necessarie per garantire adeguata tutela alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana.

In questo quadro, la *disclosure* di sostenibilità svolge una duplice funzione.

Da un lato, è uno strumento tecnico di misurazione e comunicazione degli impatti ESG, che traduce in indicatori oggettivi aspetti prima non quantificabili, come l'equità sociale o la gestione delle risorse naturali.

Dall'altro lato, è un atto etico e politico, che restituisce all'economia una dimensione umana e relazionale, riaffermando che l'attività economica deve essere funzionale al benessere collettivo, in linea con gli obblighi di solidarietà e collaborazione sanciti dall'art. 2 Cost. italiana e dall'art. 2 del Trattato UE.

La trasparenza diventa così linguaggio di fiducia e di legittimazione sociale, strumento attraverso cui l'impresa comunica con gli *stakeholder* e costruisce capitale reputazionale.

Il sistema di *assurance* introdotto dal legislatore, con l'istituzione del Registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della rendicontazione della sostenibilità (di cui è stata avviata il 1° ottobre scorso la fase 2 della disciplina transitoria), rappresenta un tassello decisivo per la credibilità del nuovo impianto normativo.

Questa riforma, posta sotto la vigilanza del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato, mira a garantire che le informazioni diffuse dalle imprese siano affidabili e verificabili secondo criteri condivisi.

La citata fase due è rivolta ai revisori già iscritti nel Registro e dotati di specifica formazione ESG, mentre la successiva fase tre richiederà tirocinio ed esame di idoneità.

In tal modo, il sistema italiano si allinea ai principi internazionali dell'IAASB e dell'ISSA 5000, rafforzando la qualità e la trasparenza dell'informazione non finanziaria.

In questo contesto, la professione contabile assume un ruolo centrale di garanzia e accompagnamento.

Il revisore della sostenibilità non si limita a certificare dati, ma traduce i principi ESG in procedure verificabili e strumenti di *governance* responsabile.

Il suo intervento consolida la fiducia nel mercato e valorizza la sostenibilità come bene comune, assicurando che la rendicontazione non sia mera narrazione, ma rappresentazione fedele della realtà aziendale.

Un'attenzione particolare è rivolta alle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano.

La CSRD, consapevole della necessità di equilibrio tra competitività e sostenibilità, ha previsto un'applicazione proporzionata e graduale degli obblighi di rendicontazione, evitando di estendere i suoi effetti alle imprese meno strutturate, destinatarie invece di standard volontari semplificati (VSME) assunti altresì a *value chain cap* per le imprese e in particolare le banche che vogliano richiedere loro delle informative ESG, oltre a misure di flessibilità per le imprese già attratte dalla CSRD nel 2024 che potranno nei 2 anni successivi, in attesa della definizione del quadro di riferimento, proseguire nella rendicontazione ESRs con gli stessi *relief* previsti nel *phase in period* (regolamento “*quick fix*”).

Tale approccio consente di includere anche le imprese minori nel processo di transizione, diffondendo la cultura della sostenibilità senza gravarle di eccessivi oneri.

Per le PMI, la *disclosure* rappresenta una leva strategica di innovazione e reputazione, utile per accedere a finanziamenti *green* e rafforzare la fiducia con banche, clienti e *stakeholder*.

In Italia, il Tavolo per la Finanza Sostenibile del MEF e il CNDCEC anche attraverso gli Ordini territoriali hanno promosso iniziative per accompagnare queste imprese (ad esempio il Metodo ODCEC Torino per il Bilancio Sociale e di Sostenibilità), creando un ecosistema di supporto e formazione dedicato, stimolando l'uso della digitalizzazione per rendere più efficace la declinazione delle politiche ESG sul piano sia della *governance* che dei processi.

In definitiva, il percorso delineato dalla CSRD e dal legislatore italiano segna la nascita di un nuovo paradigma d'impresa, fondato su legalità, sostenibilità e solidarietà.

L'impresa moderna è un soggetto economico e istituzionale che opera in equilibrio tra interesse privato e bene collettivo, riconoscendo che il valore duraturo nasce dal rispetto dell'ambiente, delle persone e delle regole.

La rendicontazione di sostenibilità è la traduzione concreta del principio di responsabilità economica e costituzionale: non un obbligo formale, ma un atto di cittadinanza economica che lega l'impresa alla comunità e al futuro del pianeta.

Attraverso la trasparenza, l'impresa consolida la propria legittimazione sociale, contribuisce alla fiducia collettiva e diventa protagonista di una nuova etica pubblica dell'economia, orientata a un futuro sostenibile, giusto e condiviso.

3 Il clima di tensione UE-Stati Uniti: un disallineamento di ideali e politiche che non potrà mai tradursi in una rinneazione dei valori fondanti delle nostre Carte costituzionali e comunitarie

Di notevole importanza, in questo momento storico, è il rapporto tra Stati Uniti e Unione europea, il quale evidenzia oggi una crescente tensione tra due modelli normativi opposti.

Le politiche ambientali portate avanti dell'Unione europea si fondano tuttora sul *Green Deal* europeo, ambizioso piano strategico volto a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tra gli obiettivi centrali figurano la riduzione di almeno il 55% delle emissioni

di gas serra entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), la promozione di un'economia circolare, la protezione della biodiversità, il raggiungimento dell'obiettivo "inquinamento zero" per aria, acqua e suolo e il potenziamento dell'efficienza energetica.

Per realizzare tali traguardi, come già dovutamente specificato nei precedenti paragrafi, l'UE introduce una combinazione di misure legislative, strumenti finanziari e strategie integrate, finalizzate alla decarbonizzazione dei settori produttivi più impattanti e al rafforzamento della resilienza dei territori di fronte ai cambiamenti climatici.

Se da un lato l'UE, con il *Green Deal* summenzionato, integra la sostenibilità nelle politiche industriali, commerciali e diplomatiche, consolidando strumenti come il sistema di scambio di quote di emissione (il CBAM, meccanismo di controllo delle emissioni alle frontiere) e il pacchetto *Fit for 55* (che anticipa al 2030 alcuni degli obiettivi del *Green deal*) nonché proiettando le norme europee oltre i confini del mercato interno, imponendo standard globali e rafforzando la dimensione normativa della cooperazione internazionale, dall'altro lato l'amministrazione Trump ha rilanciato la priorità delle risorse fossili e dell'indipendenza energetica, ridimensionando il ruolo del diritto internazionale ambientale e privilegiando strumenti interni come gli ordini esecutivi.

Di particolare rilevanza sono i provvedimenti di questo tipo che configurano un vero e proprio cambiamento di mentalità e di politica degli US sui *topic* della sostenibilità e si pongono in diretto contrasto con le norme a tutela dei diritti che ritroviamo nei fondamenti costituzionali delle democrazie europee, fra cui la nostra. Vanno in questa direzione le norme cosiddette Anti DEI (*"Diversity, Equity & Inclusion"*), ovvero gli *Executive Order* (EO) dell'Amministrazione Trump finalizzati a tale ambito programmatico (si vedano ad esempio l'EO *"Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing"* emesso il 20.1.2025 e l'EO *"Ending illegal discrimination and restoring merit-based opportunity"* emesso il 21.1.2025). Questi EO – nell'imporre l'eliminazione di tutti i programmi DEI e nel richiedere, fra l'altro, ai contraenti federali e ai destinatari di sovvenzioni federali di certificare che non mantengono alcun programma DEI che violi le leggi federali contro la discriminazione – mettono in grave difficoltà le imprese che operano sui mercati transcontinentali, non potendosi conciliare le indicazioni contenute in tali ordini esecutivi con le regole anche etiche dei mercati europei di riferimento. Per molti versi l'attuale contesto di semplificazione del quadro normativo europeo di cui si è ampiamente parlato sembra tendere ad una maggiore flessibilità, ma rischia con ciò di entrare in contrasto coi principi su cui si fonda l'impegno dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile: principi che, che nell'attuale mandato della Commissione (2024-2029), in una prospettiva strategica che travalica le dinamiche di breve termine, non sono assolutamente venuti meno. Le trattative dell'Unione europea coi propri partner commerciali (a partire dagli accordi commerciali con gli Stati Uniti di cui si dirà oltre) tendono dunque a soluzioni equilibrate che tengano conto di questo rischio. Lo conferma l'accordo raggiunto il novembre scorso dai ministri dell'ambiente dell'UE per una legge sul clima che mantiene l'obiettivo del taglio delle emissioni del 90% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2040, pur prevedendo la possibilità di contabilizzare una piccola quota del *target*, attraverso crediti di carbonio internazionali, con progetti in Paesi terzi.

Proprio nell'ambito climatico, tale contrasto di vedute tra US e UE appare particolarmente evidente; infatti, le politiche climatiche statunitensi da un punto di vista giuridico si configurano come una netta opposizione ai principi di regolazione e di promozione

della sostenibilità ambientale, traducendosi in una sistematica azione di *deregulation* volta a ridurre o eliminare vincoli giuridici imposti alle industrie dei combustibili fossili, nel presupposto che tali restrizioni violassero i diritti economici degli operatori e ledessero l'interesse nazionale in materia di sicurezza energetica. Questa così evidente frattura si manifesta in modo ancora più esplicito se si tengono in considerazione altre iniziative internazionali, come la proposta dell'*International Maritime Organization* (IMO) di introdurre una tassa globale sulle emissioni del trasporto marittimo dove l'UE, insieme a una coalizione che include Regno Unito, Cina e Giappone, sostiene fermamente questa misura, mentre gli Stati Uniti si oppongono alla stessa con decisione, minacciando sanzioni e restrizioni sui visti per i paesi favorevoli alla proposta.

In risposta a questa ostilità federale, l'UE ha deciso di concentrarsi sulla cooperazione con autorità locali, aziende e *think tank* negli Stati Uniti, cercando di promuovere iniziative di energia pulita a livello statale e regionale. Questo approccio mira a bypassare le politiche federali e a mantenere attivo l'impegno transatlantico per la sostenibilità.

È quindi ovvio come Trump stia adottando una posizione "negazionista" o quanto meno minimizzante rispetto alla responsabilità antropica nel cambiamento climatico e a tutte le tematiche ad esso connesse, rifiutando l'impostazione scientifica su cui si fondano gli accordi internazionali in materia ambientale. Emblematica, sotto il profilo giuridico, è stata la decisione, assunta dal Presidente Trump con un altro Ordine esecutivo del 20.1.2025, di ritirare gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi: atto che ha segnato una rottura rispetto agli obblighi internazionali assunti in precedenza e che ha espresso la volontà di subordinare il diritto ambientale internazionale alla discrezionalità sovrana dello Stato federale. In tale prospettiva, la tutela dell'ambiente è stata considerata un ambito di politica interna da regolare secondo criteri di convenienza economica, piuttosto che un dovere giuridico derivante da impegni multilaterali.

In contrapposizione, l'amministrazione precedente di Joe Biden aveva assunto un orientamento giuridico opposto, riaffermando la centralità della *governance* ambientale e della cooperazione internazionale.

Con il rientro nell'Accordo di Parigi e la promozione di piani ispirati ai principi del *Green New Deal*, Biden aveva riconosciuto la natura vincolante degli impegni climatici e la necessità di integrare la tutela ambientale nel sistema normativo federale. Tale approccio si fondava sull'idea che la transizione energetica e la riduzione delle emissioni siano obblighi non solo politici ma anche giuridici, in quanto derivanti dal rispetto dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente e dagli obblighi internazionali assunti in materia di sostenibilità.

In sintesi, il contrasto tra le posizioni di Trump e Biden rappresenta uno dei più significativi punti di divergenza nel diritto ambientale statunitense contemporaneo: da un lato un approccio sovranista e di *deregulation*, orientato alla tutela della libertà economica; dall'altro, una prospettiva costituzionale e internazionale che riconosce la protezione del clima come dovere giuridico dello Stato.

Mentre come già detto l'UE continua a perseguire una leadership climatica globale, gli Stati Uniti, sotto l'attuale amministrazione, stanno adottando una posizione più isolazionista e protezionista, creando una frattura significativa nelle politiche climatiche transatlantiche nonché aprendo possibili contenziosi commerciali e interrogativi sulla tenuta di un quadro cooperativo globale. Parallelamente, la *governance* aziendale e il diritto si confrontano con un nuovo paradigma di responsabilità verso persone e

ambiente. Norme come la CSRD e la CSDDD, insieme alla responsabilità amministrativa delle imprese, impongono obblighi di rendicontazione e *due diligence* lungo l'intera catena del valore. Le imprese sono chiamate a sviluppare modelli ESG che bilancino profitto, etica e tutela ambientale, rendendo la sostenibilità non più un'opzione, ma un elemento centrale della strategia d'impresa.

In questo scenario, la dialettica tra cooperazione internazionale e sovranità nazionale si intreccia con la responsabilità sociale e ambientale, configurando un contesto in cui il diritto diventa lo strumento chiave per regolare la globalizzazione, promuovere la sostenibilità e definire il futuro equilibrio tra interessi economici, tutela del clima e responsabilità collettiva.

La ricostruzione – effettuata nei capitoli che precedono – di questo complesso quadro normativo, disegnato da convenzioni internazionali, norme europee (recepite nei Paesi membri) e norme nazionali incorporate nelle Carte costituzionali, consente di cogliere l'esatta portata dell'Accordo raggiunto dalla Presidente von der Leyen e dal Presidente Trump il 27.7.2025, riportato nel *“Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”*.

Assumono particolare rilevanza, ai fini che qui interessano, i punti da 10 a 12 dell'accordo, che affrontano il problema delle divergenze sulle politiche ambientali e sulle norme destinate a impattare sul commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione europea.

Al punto 10, l'Unione europea, riconoscendo [traduzione libera] *“che la produzione delle merci rilevanti all'interno del territorio degli Stati Uniti comporta un rischio trascurabile di deforestazione globale, (...) si impegna ad affrontare le preoccupazioni dei produttori ed esportatori statunitensi riguardo al Regolamento UE sulla Deforestazione, con l'obiettivo di evitare impatti indebiti sul commercio tra UE e USA”*.

Al punto 11 la Commissione europea, prendendo atto *“delle preoccupazioni degli Stati Uniti relative al trattamento delle piccole e medie imprese statunitensi nell'ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), (...) oltre all'aumento recentemente concordato dell'eccezione de minimis, si impegna a lavorare per fornire ulteriori flessibilità nell'attuazione del CBAM”*.

Al punto 12, l'Unione europea *“si impegna a compiere sforzi per garantire che la Direttiva sulla Dovuta Diligenza in materia di Sostenibilità delle Imprese (CSDDD) e la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità delle Imprese (CSRD) non impongano restrizioni indebite al commercio transatlantico”*.

Orbene, occorre subito precisare che l'accordo è espressamente definito come “politico” (come si legge nel testo ufficiale diffuso dalla Commissione europea: *“This Joint Statement confirms and builds on the political agreement reached by President von der Leyen and President Trump on 27 July”*).

In secondo luogo, occorre evidenziare che gli impegni assunti dall'Unione europea vengono espressi in termini di *“commitment”*, e non di obbligazioni vincolanti (quali quelle recepite in trattati o convenzioni). I termini usati (*“the European Union commits to work to address the concerns of US ...”*; *“The European Union commits to undertake efforts to ensure ...”*) consentono quindi di affermare che gli impegni assunti manterranno la valenza politica di dichiarazioni di indirizzo, potranno forse ritardare i tempi di attuazione delle decisioni prese, ma non potranno mai invertire un percorso tracciato da leggi di attuazione di principi di rango costituzionale, che individuano nella

sostenibilità un obiettivo necessario per garantire la sopravvivenza stessa del pianeta e delle generazioni future¹.

4 Il posizionamento nazionale sul fronte dell'etica della responsabilità e dell'ambiente

Nello scenario prettamente nazionale invece, un tema di rilevante importanza è quello dell'etica della responsabilità ambientale che rappresenta oggi la chiave per una trasformazione profonda del modello di sviluppo, in cui la sostenibilità non è più solo un obiettivo auspicabile, ma un principio fondativo dell'agire economico, politico e sociale.

La consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte, individuali e collettive, deve orientare la gestione delle risorse naturali, le politiche pubbliche e le strategie d'impresa verso un equilibrio tra crescita economica, tutela ambientale e giustizia sociale.

In questo contesto, l'impresa è chiamata a superare la logica del profitto immediato per abbracciare una visione di lungo periodo fondata sull'equità intergenerazionale, sull'innovazione sostenibile e sul rispetto dei limiti ecologici del pianeta. La responsabilità diviene così un principio etico-giuridico che impone di prevedere, valutare e mitigare gli impatti delle proprie azioni, promuovendo una cultura della sostenibilità come valore condiviso e come fondamento del bene comune. Solo attraverso questa integrazione tra etica, diritto e gestione economica sarà possibile garantire un autentico sviluppo sostenibile, capace di preservare il futuro del pianeta e delle generazioni che lo abiteranno.

In Italia, il legislatore assume oggi un atteggiamento sempre più attento e proattivo nei confronti delle tematiche ambientali, riconoscendone il ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile e per la tutela delle generazioni future. Negli ultimi anni, il quadro normativo nazionale si è evoluto in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, integrando la sostenibilità ambientale tra i principi fondamentali dell'ordinamento. Un passaggio decisivo in tale direzione è stata la già ricordata riforma costituzionale del 2022, cui è seguita, fornendone un primo prezioso strumento attuativo, la norma che impone al legislatore di subordinare ogni provvedimento normativo del Governo ad una verifica preventiva degli impatti sociali e ambientali che ricadono sui giovani e sulle generazioni future².

Accanto a ciò, il legislatore ha adottato una serie di norme e strategie nazionali volte a promuovere la transizione ecologica, la decarbonizzazione e l'uso efficiente delle risorse, come il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che incorporando il principio DNSH dedica ampio spazio agli investimenti "verdi". Inoltre, sono state potenziate le misure di controllo, prevenzione e sanzione in materia di inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela del suolo e delle acque, nonché gli incentivi per le energie rinnovabili e l'economia circolare.

¹ Per approfondimenti si vedano Baudino A. e Frascinelli R. "Politiche Usa anti DEI con effetti sugli obiettivi europei di sostenibilità", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 27.5.2025 e Baudino A. e Chiappero G. "Joint Statement USA-UE non in contrasto con l'impegno europeo per lo sviluppo sostenibile", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.11.2025.

² Si tratta dell'istituto della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), di cui alla L. 10.11.2025 n. 167, in vigore dal 29.11.2025. La legge prevede altresì l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi, incaricato di monitorare l'efficacia della VIG.

In sintesi, il legislatore italiano, nel solco degli indirizzi dettati dall'Unione europea, si pone in una prospettiva di responsabilità condivisa, mirando a coniugare crescita economica, giustizia sociale e tutela ambientale. L'obiettivo è quello di costruire un modello di sviluppo in cui la sostenibilità diventi un principio trasversale e vincolante per ogni ambito dell'azione pubblica e privata.

5 Prospettive future

Con l'entrata in vigore della CSRD e l'applicazione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), il sistema europeo di rendicontazione e *due diligence* della sostenibilità è ormai entrato in una fase di transizione decisiva verso un modello più maturo, integrato e professionale. Le imprese, ma anche i professionisti della revisione e dell'*assurance*, si trovano ad affrontare non solo l'attuazione operativa delle nuove regole, ma un'evoluzione strategica del proprio ruolo e del contesto istituzionale.

In primo luogo, va considerato che diversi elementi regolamentari sono in via di revisione e aggiornamento. Per esempio, nell'estate 2025 l'EFRAG ha diffuso le bozze (EDs) per la revisione/semplificazione degli ESRS, con l'obiettivo di adottare nuovi atti delegati entro il 2026. Ciò significa che le imprese coinvolte dovranno adattarsi a standard che potrebbero essere modificati, non solo nei contenuti, ma anche nei tempi e nelle soglie di applicazione.

In secondo luogo, la recente proposta di pacchetto "Omnibus" (febbraio 2025) introduce meccanismi di flessibilità e, al contempo, di più ferrea responsabilità: si prevedono modifiche alla soglia di applicazione della CSRD, maggiore proporzionalità per le PMI, ma anche un irrigidimento del sistema di "doppia materialità" o della doppia rilevanza (finanziaria e di impatto). Questo significa che, nei prossimi anni, il *reporting* di sostenibilità non sarà solo un adempimento tecnico, ma un fattore competitivo: l'impresa che saprà anticipare, adattarsi e integrare la sostenibilità potrà ottenere vantaggio reputazionale, accesso al capitale e maggiore resilienza.

Un'altra prospettiva rilevante riguarda la digitalizzazione e il *data quality*. Ormai è chiaro che, come evidenziato da recenti studi e comunicazioni, la sostenibilità si basa sempre più su sistemi di raccolta dati, sistemi informatici integrati e tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale per l'analisi ESG. Il futuro vedrà dunque professionisti e imprese collaborare con competenze ibride (contabili, ESG, *data-science*, ecc.) e i sistemi di *assurance* dovranno evolvere verso modalità continue, automatizzate e sempre più integrate con i sistemi di *reporting* finanziario.

Sul versante delle PMI, si apre un percorso, ancora in gran parte da definire, che promette di tradursi in modelli più accessibili e proporzionati. L'introduzione del *Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs* (VSME) – fatto proprio da una raccomandazione UE 30.7.2025 – permette una gradualità di ingresso nel sistema ESG anche per le imprese minori. In prospettiva, ciò significa che la sostenibilità potrà diventare parte della cultura imprenditoriale diffusa, non solo delle grandi aziende, favorendo una trasformazione sistemica dell'intero tessuto produttivo.

Infine, la *governance* del sistema e il ruolo della professione contabile e del revisore della sostenibilità vedranno delle sfide importanti: l'abilitazione dei professionisti, la standardizzazione delle metodologie di *assurance*, il coordinamento tra autorità nazionali ed europee, e la vigilanza sulla qualità delle informative ESG. Il sistema italiano, con il registro dei revisori legali abilitati all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, è chiamato a partecipare attivamente a questo processo di maturazione. Con

l'aumento della platea dei soggetti coinvolti e la diffusione delle tecnologie, la credibilità del sistema dipenderà dalla capacità di combinare rigore professionale, competenza, trasparenza e innovazione.

In sintesi, la prospettiva futura si può riassumere in tre direttrici principali:

1. evoluzione regolamentare continua: con aggiornamenti degli standard, nuove soglie, maggiore proporzionalità e flessibilità;
2. digitalizzazione e integrazione del dato ESG: con sistemi sempre più evoluti e professionisti abilitati a gestire analisi complesse;
3. inclusione del sistema produttivo più ampio: soprattutto PMI e filiere, affinché la sostenibilità non resti confinata alle grandi imprese, ma diventi un elemento strutturale della crescita economica.

Per l'impresa e per il professionista, ciò significa passare da una obbligazione di trasparenza a una opportunità strategica: la rendicontazione e *due diligence* di sostenibilità sarà uno degli elementi centrali della competitività, della gestione del rischio e della responsabilità collettiva.

Per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità cui tutte le imprese devono oggi mirare occorre tuttavia un passaggio ulteriore. Occorre cioè abbandonare la logica della “*Governance* competitiva”, che ha caratterizzato i vecchi (e ormai obsoleti) modelli di organizzazione delle imprese, e adottare un modello di “*Governance* collaborativa”, in cui tutti i soggetti coinvolti cooperano mettendo a frutto risorse, sforzi e competenze per creare maggior efficienza e valore, a vantaggio di tutti gli *stakeholder*.

Invero, anche nell'ambito di una struttura organizzativa semplice, quale quella propria della maggior parte delle PMI, caratterizzata da una compagine sociale ristretta e da un organo di amministrazione collegiale e – in base al tipo di società prescelto e al superamento delle soglie di legge – da un organo di controllo (monocratico o collegiale), è possibile (e opportuno) adottare le procedure e pratiche aziendali necessarie per attribuire all'organizzazione un'impronta collaborativa idonea a ridurre i rischi di conflitto, aggregare i consensi ed assicurare l'armonico perseguimento degli obiettivi aziendali da parte di tutti i responsabili delle varie funzioni.

La creazione di una *corporate governance* collaborativa non è tuttavia operazione agevole in quanto, al di là delle soluzioni organizzative impiegate, presuppone la condivisione di concetti che, seppure intuitivi, spesso contrastano con fattori culturali, opinioni diffuse, formazione professionale, predisposizioni personali.

Nella realtà è infatti assai frequente che sulla visione altruistica che deve animare il “gioco” cooperativo prevalgano atteggiamenti opportunistici, volti a perseguire interessi individuali, che mettono a repentaglio l'obiettivo di incrementare il valore complessivo dell'impresa.

La sfida di chi ha la responsabilità di istituire assetti organizzativi adeguati ai fini della continuità e sostenibilità dell'impresa, è dunque quella di adottare pratiche e politiche aziendali che promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'interno dell'organizzazione e consentano di acquisire la consapevolezza che la collaborazione aumenta il valore dell'impresa, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di affermazione economica e personale di tutti i soggetti coinvolti, attraverso la tutela del valore azienda e degli interessi diffusi di tutti gli *stakeholder*.

Tuttavia le clausole statutarie, i contratti, i sistemi di controllo, le procedure, sono strumenti utili e talora necessari, ma non sufficienti, per il raggiungimento di questo risultato.

L'efficacia e l'adeguatezza di un modello di *governance* collaborativo richiedono infatti un radicale mutamento di mentalità da parte di tutti i soggetti che partecipano al "gioco" collaborativo.

Il cambio di paradigma presuppone a sua volta l'abbandono del tradizionale concetto di *leadership*, fondato sulla subordinazione gerarchica dei soggetti investiti di funzioni ai vari livelli dell'organigramma aziendale, per abbracciare un nuovo concetto di guida dell'impresa, fondato sul confronto costruttivo mirato al superamento delle posizioni e delle logiche personali e all'individuazione delle soluzioni più opportune nell'interesse dell'impresa comune.

Affinché ciò avvenga sarà centrale il ruolo che dovranno svolgere le professioni intellettuali, e in particolare i commercialisti (incluso in questa espressione anche gli esperti contabili), che costituiscono il primo e fondamentale supporto dell'imprenditore in tutte le fasi di organizzazione, conduzione e sviluppo dell'impresa.

Occorre cioè che i commercialisti, ai quali spetterà il compito di accompagnare le imprese nella costruzione di modelli di *governance* collaborativa volti al perseguimento di un progresso sostenibile, abbiano la volontà di mettersi in gioco, operando quel radicale cambiamento di mentalità che è necessario per superare la visione "avversariale" dei rapporti contenziosi ed abbracciare la logica della negoziazione integrativa, basata sul perseguimento degli interessi e non sul mantenimento delle posizioni.

Espressione emblematica di questo radicale cambiamento di mentalità è la figura dell'Esperto indipendente nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa (istituita dal DL 118/2021 e poi confluita nel Capo I del DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII). La scelta di affidare all'Esperto – in una fase così delicata della vita dell'impresa, ovvero quando essa "*si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento ...*" (art. 12 decreto) – il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, da un lato valorizza il ruolo del professionista, che assume un ruolo centrale nel favorire il raggiungimento una soluzione negoziale della crisi, volta ad evitare le ripercussioni che ricadrebbero su tutti gli *stakeholder* dal ricorso a una procedura liquidatoria; d'altro lato evidenzia il nuovo approccio del legislatore alla gestione della crisi dell'impresa, che viene affrontata nella prospettiva di garantirne la continuità e sostenibilità attraverso il risanamento e salvaguardare in tal modo il valore non solo patrimoniale ed economico ma anche sociale ed occupazionale dell'impresa stessa. Invero lo stesso codice che accoglie il nuovo istituto è ispirato ai principi della direttiva (UE) 2019/1023 c.d. "*Insolvency*" che richiedono la giusta attenzione alle legittime aspettative degli *stakeholder*, favorendone il coinvolgimento nelle politiche dell'impresa soprattutto quando interessata dai primi segnali di una possibile crisi. Vi è dunque una stretta connessione tra *commitment* alla sostenibilità in aderenza alle normative UE (vedi CSRD e sua attuazione in Italia con il DLgs. 125/2024) e verifica su un orizzonte più esteso dei presupposti del *going concern*. L'evoluzione del Codice della crisi aumenta l'attenzione verso gli *stakeholder* i cui interessi sono sempre più incentrati sulla gestione dei rischi, opportunità e impatti sottesi ai fattori ESG. Gli adeguati assetti amministrativi, organiz-

zativi e contabili (AOC), anche in funzione di prevenzione della crisi e della perdita della continuità aziendale, non possono non contemplare un adeguato sistema di pianificazione strategica, incentrato sul *risk management*, che vede la completa integrazione dei piani di transizione ESG nel *business plan*, la cui attuazione non può prescindere da una condotta aziendale incentrata sul dovere di diligenza lungo la catena del valore, che faccia emergere il contributo dell'organizzazione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

In questo contesto assume un ruolo significativo il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLgs. 231/2001 (c.d. "MOG 231"), considerato che si incentra sulla responsabilità dell'imprenditore di prevenire, anche con riferimento agli ambiti ESG, il verificarsi di determinate categorie di reato, facendo sì che attraverso una condotta aziendale rispettosa del codice etico (che del MOG – parte generale – fa parte) e scandita da protocolli mirati al contenimento del rischio di reato, rappresenti un idoneo presidio per la *business continuity*.

Non si può tuttavia operare secondo una logica di negoziazione collaborativa senza dotarsi delle necessarie competenze.

Invero è incontestabile che, sotto il profilo giuridico (in relazione all'obbligo di diligenza che compete al professionista), ai professionisti che si propongano di assistere le imprese nello sviluppo di imprese inclusive improntate a modelli di *governance* collaborativa, siano richieste una preparazione ed una competenza specifiche in una materia totalmente diversa da quelle tradizionali che influenzano sempre di più in modo trasversale e olistico la figura a tutto tondo del professionista.

Il dovere di competenza è poi richiesto dai codici deontologici delle singole professioni, che hanno introdotto regole di comportamento destinate ad integrare il contenuto dell'obbligazione di diligenza prevista in via generale dall'art. 1176 c.c. a carico dei prestatori d'opera professionale.

Occorre a questo proposito evidenziare che, nel nostro Paese, la competenza del professionista "negoziatore" ha ricevuto recentemente un preciso riconoscimento anche in sede di giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, con la sentenza 8473/2019, ha infatti stabilito che il DLgs. 28/2010, istitutivo della mediazione, *"con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che «rappresenta» la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che «assiste» la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate"*.

La sentenza, riconoscendo alle "tecniche negoziali" un preciso rilievo giuridico, sancisce un principio che, seppur enunciato con riferimento alla figura dell'avvocato, è sicuramente applicabile a ogni professionista che si proponga nella veste di "negoziatore", e in particolare al commercialista, che si trovi investito del compito di accompagnare l'imprenditore nella costruzione di un'impresa inclusiva, fondata sulla creazione di rapporti stabili e duraturi perché raggiunti attraverso la negoziazione collaborativa, il dialogo e la condivisione di obiettivi comuni.

Tuttavia, in Italia l'interesse per le dinamiche che scatenano il conflitto e per le tecniche che mirano a comporlo è relativamente recente; e lo studio di queste tecniche non ha avuto lo sviluppo che si riscontra invece in altri paesi (e in particolare in quelli che più hanno risentito dell'approccio pragmatico tipico dei sistemi di "*common law*").

Sarà quindi fondamentale il supporto che le Università, gli Ordini professionali e le Scuole di formazione potranno offrire per consentire ai Commercialisti di sviluppare le professionalità e competenze necessarie per accompagnare e assistere le imprese nella costruzione di uno sviluppo sostenibile, così confermando la funzione sociale dei professionisti e il loro ruolo fondamentale al servizio della collettività e delle imprese in questo particolare momento storico.

BIBLIOGRAFIA

Baudino A., Chiappero G. “Joint Statement Usa-Ue non in contrasto con l’impegno europeo per lo sviluppo sostenibile”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 24.11.2025

Baudino A., Frascinelli R. “Anti-DEI policies from overseas and European sustainability goals: a new risk scenario and a new challenge for European businesses”, Franco Baudino e Associati, 2025, https://www.baudino.it/it/news/anti-dei-policies-from-overseas-and-european-sustainability-goals-a-new-risk_327

Baudino A., Frascinelli R. “Politiche Usa anti DEI con effetti sugli obiettivi europei di sostenibilità”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 27.5.2025

Baudino A., Verra E. “Collaborative practice and sustainability: how collaborative practice and collaborative e professionals may contribute to achieving the goals of the 2030 agenda?”, *Diritto ed economia dell’impresa*, fascicolo 5, 2024

Camera Di Commercio Di Torino “Verso un’economia circolare. Dalla retta al cerchio: i cambiamenti per un approccio efficace”, pubblicazione di settembre 2025

Camera di commercio Industria e Artigianato “Contributo allo studio di problemi ecologici”, 1974

Cassa Depositi e Prestiti “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. n. 231/01”, ultimo accesso: 19.9.2025, https://www.cdp.it/sitointernet/it/modello_organizz_gest_contr:page

Chiappero G. “Definite le misure per semplificare l’applicazione della Tassonomia Eu”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.7.2025

Cittadinanza e Costituzione “Introduzione alla legislazione dei beni culturali”, ultimo accesso: 15.9.2025, <https://www.iispanidinipiazza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/codice.pdf>

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Sostenibilità, Governance e Finanza dell’impresa: Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, <https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/04/CNDCEC-Sostenibilita-governance-e-finanza-dellimpresa-revised-4-2025-170425.pdf>

Costanzo P. “Il principio di solidarietà nella Costituzione italiana”, *Rass. dir. pubbl.*, 2, 2018, p. 311

D’Amico M. “Sostenibilità e principi costituzionali: il nuovo art. 9 Cost.”, *Giur. cost.*, 4, 2022, p. 1455

de Marchi A. “Ecologia funzionale: l’ambiente e le sue dinamiche”, 1992, Garzanti

De Rosa S. “Avviata la fase due del processo di abilitazione dei revisori della sostenibilità”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.10.2025

De Rosa S. “Linee guida per la vigilanza del Collegio sindacale di quotate sulla sostenibilità”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 17.10.2025

De Vivo P. “L’impresa come istituzione sociale”, 2017, Il Mulino

Della Giustina C. “Il diritto all’ambiente nella Costituzione Italiana”, ultimo accesso: 25.9.2025, *ambiente e diritto*, https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2020/02/IL-DIRITTO-ALL%E2%80%9999AMBIENTE-NELLA-COSTITUZIONE-ITALIANA._Della_Giustina.pdf

Ecovadis “L’era della due diligence obbligatoria nella supply chain è arrivata. La tua azienda è pronta?”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://ecovadis.com/it/blog/lera-della-due-diligence-obbligatoria-nella-supply-chain-e-arrivata-la-tua-azienda-e-pronta/>

Esgnext “La direttiva UE contro il greenwashing e il fenomeno del greenhushing”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://esgnext.it/la-direttiva-ue-contro-il-greenwashing-e-il-fenomeno-del-greenhushing/>

European Commission, sezione *Finance* “Platform on Sustainable Finance report: Simplifying the EU taxonomy to foster sustainable finance”, ultimo accesso: 1.10.2025, https://finance.ec.europa.eu/publications/platform-sustainable-finance-report-simplifying-eu-taxonomy-foster-sustainable-finance_en

Faralli M., Ruggiero F. “The rise of climate risks: evidence from expected default frequencies for firms”, *Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento*, Banca d’Italia, 62, luglio 2025

Fondazione Nazionale dei Commercialisti - CNDCEC “L’importanza dell’assurance nel reporting di sostenibilità”, *Documento di ricerca*, 2025

F.Q. “Green Deal europeo, Ursula von der Leyen presenta il piano della nuova Commissione: È il nostro momento «Uomo sulla Luna»”, ultimo accesso: 10.10.2025, *Il fatto Quotidiano*, 11.12.2019, https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/11/green-deal-europeo-ursula-von-der-leyen-presenta-il-piano-della-nuova-commissione-e-il-nostro-momento-uomo-sulla-luna/5609354/?utm_source=chatgpt.com

Futura Network “Cancelliamo lo scenario intermedio: se il futuro non sarà sostenibile, sarà disastroso”, ultimo accesso: 1.10.2025, <https://futuranetwork.eu/interventi-e-interviste/638-5794/cancelliamo-lo-scenario-intermedio-se-il-futuro-non-sara-sostenibile-sara-disastroso>

Gambino S. “La libertà d’impresa tra Costituzione italiana e diritto dell’Unione europea”, *Quad. cost.*, 1, 2015, p. 37

Garilli A., Garofalo D., Ghera E. “Diritto del lavoro”, 2023, Giappichelli

Giovannini R. “Direttiva CSRD e piccole imprese, tra timori e voglia di crescere”, *MR RM*, ultimo accesso: 25.9.2025 <https://www.renewablematter.eu/Direttiva-CSRD-e-piccole-imprese-fra-timori-e-voglia-di-crescere>

Girino E. “Dizionario di finanza: tecniche, strumenti e operatori”, p. 124, 2005, IPSOA

Harvard Business School “Purpose + Profit: How Business Can Lift Up The World”, *sito web ufficiale Harvard Business School, sezione Publications*, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=61494>

Harvard Business School “*Purpose + Profit: How Business Can Lift Up The World*”, sito web ufficiale *Harvard Business School*, sezione *Publications*, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=61494>

Ichino P. “La «buona impresa» e l'utilità sociale. Appunti sul dibattito circa i limiti «esterni» e quelli «interni» alla libertà d'iniziativa economica privata”, 2024, *Rivista Lavoro Diritti Europa*

Istituto di Fisica Nucleare “Enrico Fermi e la fisica nucleare”, ultimo accesso 19.9.2025, <https://www.infn.it/fisica/fisica-del-nucleo/enrico-fermi-e-la-fisica-nucleare/>

Italia V. “Manuale di diritto costituzionale”, 2022, Key Editore

Rifkin J. “Un Green New Deal Globale: il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la terra”, 2021, Mondadori

KPMG IFRG Limited “Real-time ESRS: FAST 50 - Findings from the first wave of ESRS reporting”, luglio 2025

KPMG “Rendicontazione di sostenibilità 2024 - Survey sul primo anno di applicazione della CSRD in Italia”, Milano, 2025

La Repubblica “Breve storia del greenwashing”, ultimo accesso: 25.9.2025, https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/12/news/greenwashing_come_e_nato_e_perche_e_difficile_difendersi-337330632/

Letta E. “Much more than a Market”, ultimo accesso: 1.10.2025, <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>

Libertini M. “Il mercato: i modelli di organizzazione”, in “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia”, dir. da Galgano F., 1979, p. 337 ss.

Lisena F. “Manuale di diritto costituzionale”, 2023, Neldiritto Editore

Luciani M. “Economia nel diritto costituzionale”, *Dig. disc. pubbl. V*, 1990, p. 373 ss., Università della Sapienza di Roma

Luciani M. “L'art. 41 della Costituzione e il principio di utilità sociale”, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2019, p. 721

Macario F., Miletto M.N. “La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo”, editore Roma TrE-Press

Manfrellotti R. “Iniziativa economica privata e autonomia contrattuale, considerazioni per un inquadramento della problematica della causa del contratto alla luce dell'art. 41, co. II, Cost.”, https://www.comparazionedirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/6.%20obbligazioni%20e%20contatti/manfrellotti_iniziativa.pdf

Matarazzo A. “ESG: introduzione ai nuovi standard europei ESRS/EFrag e Guida pratica alla rendicontazione della sostenibilità per le PMI”, 2023, Wolters Kluwer Italia

Morrone A. “Il principio di sostenibilità come valore costituzionale”, *Forum di Quad. cost.*, 2021

Nazzicone L. “L’art. 9 della Costituzione”, pubblicato sulla Rivista a cura dell’Associazione nazionale dei Magistrati, ultimo accesso: 15.9.2025, <https://lamagistratura.it/commentario/lart-9-della-constituzione/>

NETWORK360 “Greenwashing: cos’è, quali rischi comporta e come difendersi”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.esg360.it/esg-world/greenwashing-cose-quali-rischi-comporta-e-come-difendersi-le-esperienze-di-chi-ci-e-cascato/>

NETWORK360 “Purpose: perché è importante per l’ESG e per la trasformazione delle imprese”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.esg360.it/esg-world/purpose-perche-e-importante-per-esg-e-trasformazione-delle-imprese/>

NETWORK360 “UE, stop alla Green Claims Directive? Tutti i dettagli sul possibile ritiro”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.esg360.it/normative-e-compliance/ue-stop-alla-green-claims-directive-tutti-i-dettagli-sul-possibile-ritiro/>

Nunziante Magrone “ESG e clausole di sostenibilità negli statuti societari”, sito web ufficiale, sezione pareri, ultimo accesso: 24.9.2025, <https://nunziantemagrone.it/>

Pace A. “La proprietà privata nella giurisprudenza costituzionale”, *Giur. cost.*, 2, 2010, p. 509

Parlamento europeo - EPRS “Libertà d’impresa, una prospettiva di diritto comparato”, *sito ufficiale del Parlamento europeo*, ultimo accesso: 29.9.2025, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU\(2024\)762366_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/762366/EPRS_STU(2024)762366_IT.pdf)

Peta M., Santori F., Botti A., Valla V. “Sostenibilità e valore ESG - Strategie per professionisti e imprese”, 2023, Maggioli

Politecnico di Torino “Alle radici della sostenibilità: elementi per una cronologia tra il XVII e il XXI secolo”, ultimo accesso: 19.9.2025, <https://2020.biennaletecnologia.it/mostre/opere/alle-radici-della-sostenibilita-elementi-una-cronologia-tra-il-xvii-e-il-xxi-secolo.html>

Responsible Business Conduct and the Sustainable Development Goals, ultimo accesso: 29.9.2025, <https://web-archiv.e.oecd.org/site/mneguidelines/RBC-and-the-sustainable-development-goals.pdf>

Rodotà S. “Il diritto di proprietà e le sue trasformazioni”, *Riv. crit. dir. priv.*, 1, 2009, p. 5

Romboli R. “Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo”, Volume 1 e Volume 2, 2019, Giappichelli

Ruggeri A. “Solidarietà e diritti fondamentali: il prisma dell’art. 2 Cost.”, *Consulta Online*, 2, 2017, p. 245

Senatore G. “Storia della sostenibilità”, 2016, Franco Angeli

SkyTG24 “Un dato ci basta per scoprire la realtà? Cos’è il Cherry Picking e come evitarlo”, ultimo accesso: 26.9.2025, <https://tg24.sky.it/scienze/2025/02/28/cherry-picking-cosa-e>

Tunisini A., Pencarelli T., Ferrucci L. “Economia e management. Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale”, 2020, editore HOEPLI

UNESCO “Le Nazioni Unite approvano il «Patto per il Futuro»: il rilancio del multilateralismo passa anche attraverso un rinnovato ruolo della cultura. La soddisfazione dell’UNESCO per questo importante riconoscimento”, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.unesco.it/it/news/le-nazioni-unite-approvano-il-patto-per-il-futuro-il-rilancio-del-multilateralismo-passa-anche-attraverso-un-rinnovato-ruolo-della-cultura-la-soddisfazione-dellunesco-per/#:~:text=Questo%20Patto%20affronta%20con%20nuovo%20vigore%20i%20temi,al%20genere%2C%20ai%20giovani%20e%20alle%20generazioni%20future>

Fonti normative e istituzionali integrate

“Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, Banca d’Italia, 2020

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “Art. 16 «Libertà d’impresa»; Art. 17 «Diritto di proprietà»”, *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, 2012

Circ. MEF 12.11.2024 n. 37 - *Formazione e requisiti per l’abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità*

Codice civile “Art. 832 «Contenuto del diritto di proprietà»”, *Codice civile*, 1942

Commissione europea - DG FISMA “Letter to EFRAG on voluntary KPI-based reporting for SMEs”, Bruxelles, 15.7.2025

Commissione europea - DG FISMA “Letter to EFRAG on voluntary KPI-based reporting initiative”, Bruxelles, 29.7.2025

Commissione europea “Annexes to COM(2025) 87 final”, Bruxelles, 26.2.2025

Commissione europea “Commission presents voluntary sustainability reporting standard to ease burden on SMEs”, *Press release*, Bruxelles, 30.7.2025

Commissione europea “Commission Staff Working Document - Accompanying COM(2025) 87 final”, *SWD(2025) 58*, Bruxelles, 26.2.2025

Commissione europea “Definite le misure per semplificare l’applicazione della tassonomia Ue”, *Regolamento delegato C/2025 4568 final*, 4.7.2025

Commissione europea “European Sustainability Reporting Standards - quick fix provisions”, *Delegated Act*, 11.7.2025

Commissione europea “Proposal for a Directive amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements”, *COM(2025) 81 final*, Bruxelles, 26.2.2025

Commissione europea, “Proposal for a Directive amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements”, *COM(2025) 80 final*, Bruxelles, 26.2.2025

Commissione europea “Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism (CBAM)”, *COM(2025) 87 final*, Bruxelles, 26.2.2025

Commissione europea “European Sustainability Reporting Standards (ESRS)”, pubblicati dall’EFRAG nel 2023 e aggiornati a luglio 2025

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) “Linee guida per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità”, Roma, 2025

Corte Cost. “Sent. n. 85/2013”, *Giur. cost.*, 2, 2013, p. 1050

Corte di Giustizia dell’Unione europea “C-176/03, Commissione c. Consiglio”, *Racc. giur. UE*, 2005, I-7879

Corte di Giustizia dell’Unione europea “C-379/98, PreussenElektra”, *Racc. giur. UE*, 2001, I-2099

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19.2.2025 - *Modalità di presentazione della domanda di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*

Determinazione del Ragioniere Generale dello Stato 25.9.2025 n. 149 - *Avvio della fase due del processo di abilitazione dei revisori della sostenibilità*

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, 14.12.2022 - *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*

DLgs. 27.1.2010 n. 39 - *Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati*, come modificato dal DLgs. 125/2024

DLgs. 29.12.2024 n. 125 - *Attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità*, *G.U.* 10.1.2025 n. 8

DM 19.1.2016 n. 63 - *Regolamento recante modalità e programmi degli esami di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale dei conti*

Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche, *Tavolo per la Finanza Sostenibile - MEF*, dicembre 2024

EBA - European Banking Authority “Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks”, *EBA/GL/2025/01*, 8.1.2025

EFRAG “Voluntary SME sustainability standard (VSME) and KPI template”, Bruxelles, 2024-2025

IAASB “ISSA 5000 e ISAE 3000 (Revised)” - International Auditing and Assurance Standards Board, 2023

IAASB “International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 - General Requirements for Sustainability Assurance Engagements”, *Final Pronouncement*, novembre 2024

IAASB “ISSA 5000 - Basis for Conclusions”, novembre 2024

IFAC “Vision for Sustainability Assurance - Emerging Best Practices”, *IFAC Publications*, 2021

Quick Fix 2025 sulla CSRD - *Atto delegato del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea* (luglio 2025)

Tavolo per la Finanza Sostenibile (MEF) “Esiti della consultazione sul «Dialogo di sostenibilità tra PMI e banche»”, dicembre 2024

Trattato sull’Unione europea (TUE) “Art. 2”, *Trattato sull’Unione europea (versione consolidata)*, 2012

Unione europea “Next Generation EU e Green Deal europeo”, *Documenti ufficiali Commissione europea*, 2020

Unione europea “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - Art. 11”, *Gazz. Uff. UE*, 2012

SITOGRAFIA

- Agenzia delle Entrate, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://www.agenziaentrate.gov.it>
- Agenzia per la Coesione Territoriale, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>
- ASSONIME “Il regolamento sulla tassonomia”, <https://www.assonime.it/Stampa/Documents/linee%20guida%20ce%20regolamento%20tassonomia%20gen-naio%202022%20it.pdf>
- Cabina di regia - Benessere Italia, ultimo accesso: 28.9.2025, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/BenessereItalia_reportannuale_2019-20.pdf
- Climate adapt, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://climate-adapt.eea.europa.eu/it>
- CNDCEC “Documenti di ricerca e linee guida in materia di assurance di sostenibilità”, *sito ufficiale CNDCEC*, ultimo accesso: 10.10.2025, [commercialisti.it](https://www.commercialisti.it)
- Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie “Orientamenti societari”, ultimo accesso: 20.9.2025, <https://www.notaitriveneto.it/index.php>
- Commissione europea - DG FISMA “Corporate sustainability reporting”, *sito ufficiale della Commissione europea*, ultimo accesso: 25.9.2025, finance.ec.europa.eu
- CONSOB “Documenti di consultazione sull’applicazione degli standard ISSA 5000 e ISAE 3000”, *sito ufficiale Consob*, ultimo accesso: 10.10.2025, [consob.it](https://www.consob.it)
- Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, ultimo accesso: 25.9.2025, <https://politichecoesione.governo.it/it/>
- EFRAG “Europe’s Voice in Corporate Reporting”, *sito ufficiale EFRAG*, ultimo accesso: 25.9.2025, [efrag.org](https://www.efrag.org)
- Enciclopedia Treccani, <https://www.treccani.it/>
- European Commission, ultimo accesso: 28.9.2025, https://commission.europa.eu/index_en
- Eutekne, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://www.eutekne.it>
- FOCUSLAB, ultimo accesso: 16.10.2025, <https://focus-lab.it/2025/09/26/10-anni-di-agenda-2030-tra-luci-ed-ombre-nuovi-spunti-di-lavoro-per-un-futuro-sostenibile-tramite-i-17-global-goals/>
<https://www.mase.gov.it/portale/home>
- IAASB “Sustainability Assurance - ISSA 5000 resources”, *sito ufficiale IAASB/IFAC*, ultimo accesso: 25.9.2025, [iaasb.org](https://www.iaasb.org)
- IFAC “Sustainability & ESG”, *sito ufficiale IFAC*, ultimo accesso: 25.9.2025, [ifac.org](https://www.ifac.org)
- Il Sole-24 Ore* “La sostenibilità della Filiera di fornitura”, ultimo accesso: 18.10.2025, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-filiera-fornitura-responsabilita-ed-opportunita-AElmnXOC>

Il Sole-24 Ore, ultimo accesso: 13.10.2025, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-tassonomia-ue-colonna-portante-sostenibilita-AFETOUcD>

INNEKO, ultimo accesso: 13.10.2025, <https://inneko.it/la-responsabilita-sociale-delle-imprese-e-disciplinata-dal-codice-civile/>

ISTAT, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://www.istat.it/e>

Italia domani, Il Principio DNSH, ultimo accesso: 18.10.2025, <https://www.italiadamani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

KPMG “ESG Assurance Maturity Index 2025”, *sito ufficiale KPMG*, ultimo accesso: 25.9.2025, [kpmg.com](https://www.kpmg.com)

KPMG “The move to mandatory reporting: Survey of Sustainability Reporting 2024”, *sito ufficiale KPMG*, ultimo accesso: 25.9.2025, [kpmg.com](https://www.kpmg.com)

Lifegate “Agenda 2030, meno 5 anni: siamo in ritardo, serve una «governance anticipante»”, ultimo accesso 16.10.2025, <https://www.lifegate.it/agenda-2030-asvis>

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze “Revisione Legale - Abilitazione delle persone fisiche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”, *sito ufficiale MEF*, ultimo accesso: 10.10.2025. [revisionelegale.rgs.mef.gov.it](https://www.revisionelegale.rgs.mef.gov.it)

MIMIT “Le società Benefit”, ultimo accesso: 19.10.2025, <https://www.mimit.gov.it/it/benefit/societa-benefit>

NETWOR360 “Michael Porter: Le aziende devono creare valore condiviso: sociale e ambiente al cuore delle strategie”, ultimo accesso: 27.9.2025, <https://www.digital4.biz/executive/michael-porter-sociale-e-ambiente-devono-entrare-nel-core-business/>

NTplusdiritto, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/>

One fiscale, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://onefiscale.wolterskluwer.it/>

Parlamento europeo, <https://www.europarl.europa.eu/portal/it>

Ratio Iuris “La tutela ambientale come limite alla proprietà privata”, ultimo accesso: 21.10.2025, <https://ratioiuris.it/la-tutela-ambientale-come-limite-alla-proprieda-privata/>

Senato della Repubblica “La Costituzione”, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://www.senato.it/home>

Unioncamere, ultimo accesso: 28.9.2025, <https://www.unioncamere.gov.it/>

Unione europea “European Green Deal”, *sito ufficiale Commissione europea*, ultimo accesso: 25.9.2025, ec.europa.eu

Finito di stampare nel mese di novembre 2025
Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)

Collana

Borse di Studio Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell'ODCEC di Torino

LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE

L'azienda quale sistema di responsabilità.

Il ruolo del Commercialista e dell'Esperto Contabile.

È sempre più rilevante il ruolo dell'etica della responsabilità ambientale, che rappresenta il perno su cui poggia la trasformazione del modello di sviluppo della società e dove la sostenibilità non è più solo un obiettivo auspicabile ma un principio fondativo dell'agire economico, politico e sociale.

Lo sviluppo si intende sostenibile quando soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare a loro volta i loro bisogni. In questo contesto e con riferimento all'impresa essa è tenuta, inevitabilmente, a superare la logica del profitto immediato per considerare la sua gestione in un quadro di visione prospettica di lungo periodo fondata soprattutto sull'equità intergenerazionale, sull'innovazione sostenibile e sul rispetto dei limiti ecologici del pianeta.

La pubblicazione della "Borsa di Studio" offre un quadro esauriente della tematica "Ambiente-Sostenibilità" in tutti i suoi risvolti e rappresenta un valido supporto per le imprese e per i Commercialisti che le assistono.

Autori

Francesca FORNARA

Claudia ZOCCALI

Curatori Scientifici

Alessandro BAUDINO

Avvocato in Torino

Giuseppe CHIAPPERO

Commercialista in Torino

Alain DEVALLE

Professore Ordinario in Economia Aziendale nell'Università di Torino,
Commercialista in Torino

Roberto FRASCINELLI

Presidente Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell'ODCEC di Torino

Con il contributo di



ISBN 978-88-99128-30-2



9 788899 128302

EDIZIONE FUORI COMMERCIO